GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1913

parte I

VOGHERA ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1913

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1913

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 genn. 1912	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 56 che istituisce una commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello Stato . .	156	406
14 apr. 1912	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che provvede alla nomina della commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello Stato	157	409
2 sett. 1912	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1907-1911, per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 19 luglio 1912, n. 867.	35	139
17 nov. 1912	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1329 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali . .	9	40
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che approva un nuovo quadro organico (allegato n. 1) al regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale	22	96

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 nov. 1912	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1372 che stabilisce le indennità per gli ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria	84	230
15 dic. 1912	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1448 che apporta modificazioni al R. decreto 6 luglio 1911, n. 865 e alla parte V del regolamento organico per le scuole militari	64	182
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a 10 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra . . .	10	56
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1352 che autorizza l'emissione di buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato, ed a spese per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e per completare l'opera di ricostruzione dei materiali nei magazzini militari e riparazioni alle navi della R. marina	23	97
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1357 che autorizza spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica.	24	99
1° genn. 1913	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1913 . . .	1	1
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Taglio abbinato degli oggetti di divisa su panno grigio verde per militari di truppa	2	5
2 »	AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici.	3	10

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 genn. 1913	TRASPORTI. — Prezzi pei trasporti militari sulle linee per le isole Partenopee e Pontine esercitate dalla « Compagnia napoletana di navigazione »	4	10
2 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Programmi per il concorso e per il corso preparatorio dei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	5	18
3 »	ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Cartucce da salve per i reparti V. C. A.	6	35
3 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare	7	35
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Preavviso per i cambi di guarnigione	8	38
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 3 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina .	11	60
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi.	12	61
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viaggi in automobile e con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie. . . .	13	62
8 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di informazioni tecniche presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna . . .	14	62
8 »	TRASPORTI. — Trasporti militari sulla linea tramviaria Bologna-Bazzano-Vignola . .	15	63

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 genn. 1913	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di ragioniere geometra del genio di 4ª classe .	16	66
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc.	17	67
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Sostituzione degli attendenti	18	67
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei marescialli .	19	68
9 »	COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 39 che provvede all'ordinamento del governo in Tripolitania e in Cirenaica	65	185
10 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina.	20	69
10 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria . . .	21	80
12 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riassoldamenti	25	100
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 5 che stabilisce le indennità da corrispondere ai militari riassoldati	26	114
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 12 col quale viene provveduto all'inscrizione in bilancio per l'esercizio in corso, di spese in dipendenza della spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica . .	66	189

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 genn. 1913	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 204 che stabilisce indennità speciali per alcuni personali del corpo d'occupazione della Libia	122	328
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo ecc. ed al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I	27	117
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	28	117
15 »	PENSIONI. — Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti nella guerra italo-turca.	29	121
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio	30	123
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico per conseguire la nomina di sottufficiale d'armamento nei corpi	31	124
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gestione dei proventi e dei conti correnti. . . .	32	125
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Ristampa del modello 34 R. A.	33	131
16 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1908-1912, per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.	123	331

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn. 1913	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione delle ricompense al valor militare alle bandiere dei corpi ed ai reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo	34	133
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Tenuta di tela color bigio per carabinieri	36	141
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.	37	141
23 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 49 che fissa la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1913	82	170
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di istruzione	38	145
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni	39	150
28 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione del nuovo estrattore e dei nuovi cilindri per armi mod. 91	40	151
29 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	41	151
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Scambio di campioni e modelli patrons tra i corpi	42	151
31 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria.	43	152
31 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), ad ufficiali d'artiglieria.	44	152

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 genn. 1913	TRASPORTI. — Modalità per il concentramento in Napoli delle merci destinate in Libia .	45	155
2 febb. 1913	CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante l'esito del concorso per la nomina a sostituto segretario di 3ª classe nel personale della giustizia militare. . . .	67	190
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsa militare « Premio reale »	46	156
3 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Versamento di armi da effettuarsi dai reggimenti di cavalleria	47	157
6 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1889 richiamati alle armi . . .	48	157
6 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Disposizioni esecutive	49	160
6 »	COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 69 col quale viene regolata l'amministrazione della giustizia nelle zone di governo civile in Tripolitania e in Cirenaica	68	191
6 »	COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 86, col quale vengono stabilite norme per il servizio dello stato civile in Tripolitania ed in Cirenaica . .	170	430
7 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento . . .	50	167
8 »	AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento dei capitani commissari.	51	168

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 febb. 1913	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 14 reggimenti di fanteria di linea. — Disposizioni esecutive	80	219
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle « Convenzioni internazionali che riguardano la guerra — edizione 1912 ».	53	170
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti da apportarsi al freno del carro-bagaglio da cavalleria .	54	171
11 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	55	172
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.	56	172
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra	57	173
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.	58	173
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Premi annuali ai maestri direttori di bande di fanteria . . .	59	175
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione della dimostrazione dei premi e soprassoldi di rafferma pagati mod. 381.	60	176
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento anticipato di materiali da somministrarsi dalle amministrazioni della marina a quelle del R. esercito	61	176
14 »	SCUOLE MILITARI. — Norme per la destinazione degli ufficiali agli istituti militari .	62	177

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 febb. 1913	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive . .	63	179
18 »	SCUOLE MILITARI. — Conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso	69	192
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	70	193
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Somministrazione dei comuni alle truppe . . .	71	194
19 »	ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Cessione a pagamento di armi, munizioni ed accessori di tipo non più in uso	72	194
20 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Apertura di un nuovo stabilimento militare per la produzione di carne in conserva a Scanzano (Foligno)	73	195
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di fanteria per l'anno 1913	74	195
20 »	AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici	75	197
20 »	TRASPORTI. — Tariffe pei trasporti militari sulle tramvie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana.	76	197

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 febb. 1913	RECLUTAMENTO. — Formule per le decisioni dei consigli di leva. — Avvertenze per la compilazione dei modelli 59 e 57-*B* del catalogo. — Certificati di esito di leva e liste di leva	77	203
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . .	78	216
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. — Istruzione della truppa	79	216
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe	86	234
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 27 che costituisce in ente morale il legato disposto dal maggiore nella riserva avv. commendatore Francesco Emilio Paresi in favore del 7° reggimento alpini e ne approva lo statuto organico	158	410
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 28 che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici in favore del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°) e ne approva lo statuto organico	159	413
25 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Specchi delle misure e dimostrazioni delle quantità di stoffe per la costruzione degli oggetti di corredo. .	81	220
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	82	228
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per il servizio balneario militare	83	228

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 marz. 1913	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe .	117	291
4 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Tenuta di pelle per ufficiali	87	235
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunto e varianti alla « Raccolta dei conti di costruzione » ed al « Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi - Categoria I - Corredo »	88	236
5 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Allievi operai militari dei reggimenti di artiglieria campali e da montagna	89	236
6 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Modalità di pagamento dei premi stabiliti dagli articoli 15 e 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329 . . .	90	237
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe . . .	91	238
6 »	TRASPORTI. — Applicazione della tassa di bollo ai viaggi ed ai trasporti	92	239
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1913	93	240
6 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria	94	241
6 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Composizione dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta	95	245

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 marz 1913	DISPOSIZIONI VARIE. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Gare militari di adestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nei loro programmi	96	246
6 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli delle varie armi e del corpo sanitario militare in servizio attivo permanente. . .	97	246
6 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 162 di chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889	98	249
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 304 col quale è istituito a Torino l'opificio militare vestiario ed equipaggiamento.	187	460
6 »	COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 390 col quale vengono apportate modificazioni alle parti seconda e terza dell'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507	225	540
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889 . .	99	250
11 »	PENSIONI. — Lesioni riportate dai militari cadendo dalla bicicletta o motocicletta . . .	100	266
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei marescialli.	101	266
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Calzatura dei sottufficiali.	102	267
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle munizioni	103	268
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la guerra di fortezza	104	269

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 marz. 1913	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori del campo di battaglia	105	273
13 »	CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche agli aspiranti all' ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina	106	277
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Titolo di una pubblicazione regolamentare	107	277
13 »	AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1914 . . .	108	277
13 »	AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta	109	280
13 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Chiusura ed apertura di panifici militari	110	281
13 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamate di controllo. — Stampati per cartoline-precetto	111	281
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Rivista automobilistica.	112	281
14 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	113	282
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni	114	283
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata di controllo dei militari in congedo di 1ª categoria della classe 1885.	115	284
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 263 che istituisce un secondo consiglio d'amministrazione presso il battaglione specialisti del genio e presso quello aviatori e riforma il consiglio d'amministrazione dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche	124	333

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 marz. 1913	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive . . .	116	290
25 »	ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Assegno di cartucce a pallottola per i richiamati di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889 . . .	118	320
26 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza per la specialità da costa.	119	321
26 »	CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per merito distinto e d'idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe .	160	416
27 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneari. . .	120	322
27 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza	121	322
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 358 riguardante la continuazione del soprassoldo di guerra ai militari del corpo di occupazione della Libia che tornano in Italia per licenza speciale, ferite, malattie, licenza di convalescenza	188	462
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 402 col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei carabinieri reali.	207	497
1° apr. 1913	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo delle cauzioni nei contratti con l'amministrazione della guerra	125	336
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare -	126	337

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 apr. 1913	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani del corpo di commissariato (ruoli degli ufficiali commissari e di sussistenza) e del corpo di amministrazione	127	338
3 »	ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Riparazione alle armi portatili appartenenti ai corpi e distribuzione di parti d'armi per ricambio	128	338
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 392, che converte in legge il R. decreto 28 dicembre 1911, n. 1376 col quale la direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.	249	744
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Specchi delle misure e dimostrazioni delle quantità di stoffe per le costruzioni degli oggetti di corredo. . .	129	339
4 »	TRASPORTI. — Facilitazioni pei viaggi fra l'Italia e le Americhe.	130	350
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Onorificenze e ricompense al valore militare per la campagna di guerra italo-turca	131	352
5 »	AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore	132	353
6 »	COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 315, che regola i rapporti di sudditanza degli indigeni della Libia .	171	432
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Servizio in guerra - Parte II - Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito	133	354

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 apr. 1913	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.	134	358
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pantalone di tela lungo per i militari delle armi a cavallo . . .	135	359
10 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Assunzione in servizio di personale elettro-meccanico per l'impiego, manutenzione e conservazione dei materiali delle opere di fortificazioni . .	136	360
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamenti anticipati di materiali di corredo e di servizio generale e cucina ceduti dalle amministrazioni del R. esercito a quelle dipendenti dal Ministero della marina. . . .	137	365
10 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali	138	366
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 384 col quale viene aggiunto un nuovo articolo (104 bis) al regolamento per l'esecuzione della legge sullo stato degli ufficiali approvato con R. decreto del 18 luglio 1912, n. 867	199	489
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Diari di guerra .	139	368
16 »	AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1914. — Varianti	140	368
16 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali di complemento automobilisti	141	369
17 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia	142	369

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 apr. 1913	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici	143	370
17 »	SCUOLE MILITARI. — Maestri d'arme ammessi all'esame d'integrazione e relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica)	144	375
17 »	RECLUTAMENTO. — Spese di leva	145	376
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe.	146	376
17 »	MATRICOLA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Richieste di documenti matricolari relativi a militari del corpo reali equipaggi . . .	147	377
17 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 346 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	151	382
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi per operai d'artiglieria	148	377
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo sacco per calzature	149	378
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione degli speroni alla scudiera con fibbia metallica . . .	150	379
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali, presso il distaccamento del 6° reggimento genio in Roma	154	380
18 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive . . .	152	381

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1913	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione dei militari delle classi 1888 e 1889 richiamati alle armi per istruzione .	153	381
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna . .	155	383
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria (batterie da campagna ed a cavallo)	161	418
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Volume I	162	419
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	163	421
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul carro bagaglio per cavalleria . .	164	421
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Correzione da apportarsi all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	165	421
24 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione automobilistica per sottufficiali	166	422
24 »	CONCORSI. — Concorso a dieci posti di maestro direttore di banda nel R. esercito. .	167	422
25 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza delle pensioni dei decorati dell'Ordine militare di Savoia	168	425
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni annuali per l'artiglieria da fortezza.	169	426

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 apr. 1913	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . .	172	434
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione sui parchi telefonici per divisioni di fanteria con appendice sui parchi telefonici su carretti siciliani	173	434
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento ed istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare . . .	174	435
28 »	AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento dei capitani commissari	175	435
1° magg. 1913	EQUIPAGGIAMENTO. — Camiciotto di tela rasata bleu per gli operai dei reggimenti d'artiglieria	176	436
1° »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una nuova fascia di lana	177	436
1° »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di mutandina da bagno per truppa	178	438
1° »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Sistemazione dei materiali del gruppo *C* inviati dai corpi in Libia o nell'Egeo	179	439
1° »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Modalità per la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C* in carico ai corpi	180	440
1° »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 383 che concede amnistia ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia e rientrati in Italia, i quali si trovino in posizione irregolare rispetto agli obblighi militari	189	465
2 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Denuncia delle malattie infettive nei quadrupedi del R. esercito	181	446

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 magg. 1913	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei tenenti di fanteria in servizio permanente per l'anno 1913.	182	446
2 »	AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi.	183	447
2 »	RECLUTAMENTO. — Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1893 e corsi accelerati allievi caporali	184	448
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite nella guerra italo-turca.	185	453
2 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Scuole di tiro ed esercitazioni completive per l'artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale	186	455
6 »	RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 383 del 1° maggio 1913 che concede amnistia ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia e rientrati in Italia, i quali si trovino in posizione irregolare rispetto agli obblighi militari. .	190	467
6 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione della cartuccia a palliottola per pistola automatica mod. 910	191	470
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-1914 .	192	470
8 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Adozione di un modulo di registro per i magazzini di casermaggio	193	476
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un tipo unico di penna per cappelli di feltro per le truppe da montagna.	194	476

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 magg. 1913	AVANZAMENTO. — Esperimento d'idoneità allo avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive	195	476
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo	196	477
8 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1913-14 . .	197	479
9 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria venuti alle armi isolatamente e di altri che si trovano in speciali condizioni . .	198	484
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	226	554
11 »	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — R. decreto relativo alla nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce rossa	208	502
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 472 che approva la maggiore assegnazione di lire 25.000.000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra, per la sistemazione dei fabbricati militari	227	565
13 »	SERVIZIO SANITARIO. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili	200	491
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche del genio. — Parchi ferrovieri. . .	201	491

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 magg. 1913	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'appendice II alla istruzione sul servizio delle batterie da costa	202	492
14 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Ripristino del bioccolo di cotone nelle cartucce a salve mod. 91/95	203	492
14 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali	204	493
15 »	AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi. — Varianti	205	495
16 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — DISCIPLINA MILITARE. — Nastrini della medaglia commemorativa per la guerra italo-turca 1911-12	206	496
21 »	CAVALLI. — Cavalli d'agevolezza delle categorie comuni da radiarsi dal ruolo 175-*A*	209	502
21 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo in congedo di ufficiali medici di complemento	210	503
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Giornale di cassa modello 11 R. A.	211	503
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle competenze di viaggio ai militari che si recano in Libia o nell'Egeo o tornano in Italia	212	504
23 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare	213	504
23 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-14	214	507

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 magg. 1913	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 483 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato	223	524
29 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompense al valor militare e di encomi solenni a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	215	514
29 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Variante alla motivazione del conferimento della medaglia d'argento al valor militare al 3° reggimento alpini. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	216	516
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un coprivolto-zanzariera per truppe coloniali . .	217	518
29 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Conteggio dei viveri prelevati dagli ospedali per gli ammalati	218	519
29 »	CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici della R. marina	219	520
29 »	CONCORSI. — Concorso al premio *Riberi* per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 dicembre 1913 .	220	520
30 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure kinesiterapiche .	221	522
30 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneari. . .	222	524
30 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913. .	224	527
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 595 che apporta aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio	267	802

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 magg. 1913	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 596 che porta disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardante l'arma dei carabinieri reali	268	803
2 giug. 1913	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che determina le attribuzioni dell'ispettore ippico	340	1045
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Richieste suppletive di pubblicazioni regolamentari . . .	228	566
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative per la manutenzione, riparazione, rinnovazione e provvista delle bardature, parti di bardature, finimenti ed accessori presso i corpi	229	567
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio.	230	592
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 798 col quale vengono disciplinate le norme per la scelta degli impiegati civili di ruolo da destinarsi in Tripolitania e nella Cirenaica e per il correlativo trattamento economico . . .	315	900
8 »	AVANZAMENTO. — Legge n. 604 portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito.	269	805
9 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento di sede di un ufficio di generale designato pel comando di un'armata in guerra	234	595
9 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento di sede dell'ispettorato generale di cavalleria	232	596
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare nel 1913	233	596

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 giug. 1913	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Monte Argentario	234	601
11 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi-espressi di Stato	235	601
12 »	SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Iscrizione di marescialli nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia	236	601
12 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale .	237	602
13 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle medaglie commemorative della guerra italo-turca e dei relativi brevetti. . . .	238	629
18 »	MATRICOLA. — Computo e iscrizione a matricola di campagne di guerra in conseguenza della guerra italo-turca.	239	634
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul tiro (batterie da campagna ed a cavallo).	240	635
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914	241	635
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-14, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	242	732

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1913	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare, per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito.	243	735
19 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi del generale di cavalleria a disposizione e della « Rivista di cavalleria ».	244	738
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 619 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13	250	747
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 624 che approva una maggiore assegnazione sul capitolo n. 62 « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13.	251	753
19 »	RECLUTAMENTO. — Legge n. 638 che apporta modificazioni al reclutamento del R. esercito	270	817
19 »	PENSIONI. — Legge n. 692 concernente le pensioni agli ufficiali del genio militare provenienti dagli ingegneri	271	818
19 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel 1911 e nel biennio 1911-1912 per ogni grado dei ruoli degli ufficiali di sussistenza e del corpo d'amministrazione, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912 n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912	316	905

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 giug. 1913	RECLUTAMENTO. — Inscritti di leva aspiranti all'arruolamento nella R. guardia di finanza	245	738
20 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Dipendenza degli ufficiali in congedo residenti in Libia . .	246	739
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. - Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. — Istruzione della truppa . .	247	739
20 »	CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per merito distinto e di idoneità all'avanzamento al grado di farmacista di 2ª classe . . .	248	740
22 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 649 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 dei militari di 2ª categoria della classe 1892	265	772
22 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Legge n. 693 concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito	317	906
22 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 844 concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia	328	1004
23 »	CONCORSI. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II	252	753
23 »	ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Adozione della mitragliatrice mod. 1911, sue parti di ricambio, attrezzi e sostegno	253	755
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	254	760

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 giug. 1913	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da costa — Volume I. — Servizio delle artiglierie da costa. — Fascicolo obici da 280 . . .	255	762
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da fortezza	256	763
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa	257	763
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni all'ispettorato ippico delle malattie infettive nei quadrupedi dei corpi	258	764
24 »	TRASPORTI. — Inoltro merci al panificio militare di Casaralta	259	764
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la compilazione e trasmissione del riepilogo a valore delle richieste riflettenti passaggi di materiali fra consegnatari (mod. *L*)	260	764
25 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Conteggio delle razioni pane e viveri somministrate ai congedandi ed alle reclute.	261	767
26 »	TRASPORTI. — Applicazione della tassa di bollo del 3 % e dell'addizionale del 6 ‰ ai viaggi ed ai trasporti	262	768
26 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 dei militari di 2ª categoria della classe 1892. .	266	772
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto che fissa il termine per la presentazione delle domande di nomina ad effettivi dei farmacisti militari di complemento	272	819

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1913	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 772 che autorizza l'apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, e dà facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-14 . .	293	858
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — R. decreto col quale viene indetto un concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità di fotogrammetra, per i servizi aeronautici.	329	1017
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 740 che abroga le disposizioni di legge riguardanti l'assestamento del bilancio di previsione	436	1234
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio delle commissioni istituito dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi.	263	771
27 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	264	771
29 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti dell'arma di cavalleria per l'anno 1913	273	819
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1913-914	318	913
1° lugl. 1913	RECLUTAMENTO. — Istruzioni riguardanti l'entrata in vigore della legge 19 giugno 1913, n. 638 concernente la ferma degli inscritti di leva già rivedibili per una o due leve e il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. esercito	274	820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lugl. 1913	SCUOLE MILITARI. — Corso d'istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola d'applicazione di cavalleria . . .	275	823
3 »	TRASPORTI. — Servizi marittimi sovvenzionati	276	824
3 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	277	826
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Indicatore delle distanze chilometriche dai comuni del Regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e tramviarie ed agli scali lacuali e marittimi	278	827
4 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14 . .	279	827
4 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense per la campagna di guerra italo-turca	280	828
4 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza dei soprassoldi di medaglia.	281	829
8 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1892	282	832
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati.	283	832
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare	284	833
8 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza . .	385	835
8 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ferroviario di stazione.	286	836

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1913	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Perdita di materiali dello Stato per causa di forza maggiore	287	842
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nuova sistemazione dei depositi di fanteria . .	288	842
11 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Provvedimenti in esecuzione della legge 27 giugno 1912 n. 698	289	844
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Chiodi zincati per le calzature militari	290	844
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Bottoni per il pantalone di tela lungo per i militari delle armi a cavallo e da carabinieri reali.	291	845
11 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	292	846
15 »	DISCIPLINA MILITARE. — Libretti personali per i sottotenenti di complemento nominati in servizio attivo	294	861
15 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1914 .	295	861
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'appendice I all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.	296	862
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso preparatorio per l'abilitazione di sottufficiali all'esecuzione di lavori topografici di campagna presso l'istituto geografico militare	297	862
16 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza per ufficiali delle specialità da fortezza e da costa richiamati dal congedo	298	864

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 lugl. 1913	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra	299	867
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto giugno 1913	300	869
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.	301	871
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	302	873
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	303	874
22 »	SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Marescialli aspiranti alla carica di guardacolombaia	304	874
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni al pastrano di panno grigio-verde da militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo, treno d'artiglieria e del genio)	305	876
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Camiciotti di tela rasata bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria . . .	306	880
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conto giudiziale del materiale del gruppo B . .	307	884
23 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Esito dei fregi e distintivi di modello vario o abolito.	308	884
23 »	SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	309	889

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 luglio 1913	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Abolizione della istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile mod. 1901 per cavalleria . . .	310	895
24 »	CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esame di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe	311	895
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	312	896
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie.	313	897
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento al 1° gennaio 1913 del personale civile e militare dello Stato	314	897
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto relativo alla costituzione dei due nuovi comandi di gruppo e di sei nuove batterie di artiglieria pesante campale.	353	1096
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento per la scuola di guerra	319	929
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi di grado sul bavero del mantello, o della mantellina o del cappotto dei sottufficiali e graduati di truppa dei carabinieri reali e sul bavero della mantellina dei sottufficiali e graduati di truppa delle altre armi e corpi.	320	930
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alla giubba di panno turchino per i sottufficiali e per la truppa ed uso della mantellina dello stesso panno	321	934

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 lugl. 1913	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 910 che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento.	330	1020
29 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1893	332	965
29 »	TRASPORTI. — Varianti ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno	323	994
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modalità relative all'invio dei documenti contabili .	324	999
1° agos. 1913	AVANZAMENTO. — Funzionamento delle commissioni di avanzamento di grado superiore	325	1000
1° »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma di fanteria per l'anno 1913	326	1001
1° »	DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento al 1° gennaio 1913 del personale civile e militare dello Stato.	327	1001
1° »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1087 riflettente la concessione di baracche ai dipendenti dall'amministrazione militare nei luoghi colpiti dal terremoto del dicembre 1908.	385	1152
4 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1057 per la esecuzione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698.	377	1139
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1047, col quale viene istituito l'ispettorato del genio militare pei lavori della R. marina	400	1172

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
0 agos. 1913	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nel quadro di avanzamento pel 1914	331	1024
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato i corsi d'istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza per la specialità da costa	332	1030
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Duplicati di richieste di carico e scarico per il R. polverificio sul Liri	333	1032
6 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Bardatura per i cavalli dei generali di cavalleria	334	1033
6 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del morso snodato per i cavalli degli ufficiali di cavalleria	335	1033
6 »	RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1913	336	1033
7 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Provvista e versamento di strumenti verificatori per armi portatili	337	1042
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti da apportarsi all'istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza . . .	338	1043
8 »	TRASPORTI. — Istituzione del servizio cumulativo fra le stazioni del continente e quelle della Sicilia e fra le stazioni del continente e gli scali marittimi della Sardegna pel trasporto dei viaggiatori e bagagli	339	1043

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 agos. 1913	TRASPORTI. — Trasporti militari di persone sulla linea Rocchette Asiago	341	1047
12 »	TRASPORTI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni . .	342	1047
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo delle cauzioni dei contratti con l'amministrazione militare della guerra. . .	343	1048
13 »	AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali, ed a scelta dei tenenti colonnelli della stessa arma per l'anno 1914	344	1049
14 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	345	1049
15 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1055 col quale vengono modificate le disposizioni transitorie contenute nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, riguardante l'ordinamento delle truppe indigene nella Libia	386	1155
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rapporto sulle armi da scherma del nuovo tipo. .	346	1053
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rendiconto pei servizi di pubblica sicurezza. .	347	1054
18 »	SCUOLE MILITARI. — Esame per l'ammissione nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-14	348	1056
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione di elenchi per l'invio di documenti contabili	349	1056
21 »	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti militari sulla tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia e diramazioni	350	1057

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 agos. 1913	RECLUTAMENTO. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito . . .	351	1062
21 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento ed ammissione in servizio presso alcune direzioni di sanità militare e presso alcuni reggimenti d'arma a cavallo di aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento . .	352	1070
23 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto che nomina il presidente ed i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.	387	1156
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Statuto del museo storico del genio militare	422	1214
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 52 che costituisce in ente morale la donazione fatta dalla signora Iran d'Abro Pagratide marchesa Granafei di Serranova a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°), e ne approva lo statuto	433	1225
26 »	MATRICOLA. — Data del rimpatrio definitivo dei militari dalla Libia o dalle isole dell'Egeo	354	1097
26 »	CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici della R. marina	355	1098
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Armi occorrenti per le reclute	356	1098
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Passaporto per la Libia	357	1099
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza	358	1099

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agos. 1913	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria (conferenze preliminari)	359	1099
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	360	1102
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	361	1103
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Risultato del concorso a posti di sotto agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	362	1107
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1913-914 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.	413	1186
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1913-14 per le scuole militari	414	1204
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante l'esercizio 1913-14 per l'arma dei carabinieri reali	415	1206
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1913-14	416	1208

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 agos. 1913	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Ricostituzione delle dotazioni di fucili mod. 91 presso i corpi	363	1108
29 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Prelevamenti di armi e munizioni da parte delle società di tiro a segno nazionale . . .	364	1109
2 ott. 1913	DISCIPLINA MILITARE. — Compilazione di documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati	365	1111
2 »	AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi. — Varianti	366	1112
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali meccanici-motoristi per dirigibili . . .	367	1113
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1913-914	368	1116
3 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1199 per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601	438	1238
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessioni di stipendio	369	1124
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi. — Materiale dei depositi allevamenti cavalli . .	370	1125
4 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE TELEGRAFICO. — Consegna di cartoline-precetto ai richiamati alle armi	371	1125
» »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	372	1125

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1913	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1144 col quale sono autorizzati alcuni personali del R. esercito e della R. marina a fregiarsi della medaglia commemorativa creata col R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, portante però, nel verso il motto: « Libia »	417	1209
6 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1173, col quale vengono approvate le unite norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai reparti militari indigeni per la Libia e gli assegni e indennità da corrispondere al personale italiano addettovi	439	1245
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1148 col quale vengono modificate le norme in dipendenza dell'abolizione dell'assestamento	437	1235
10 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari pei sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	373	1135
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa di tela grigia per pulizia ed accessori	374	1137
11 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1174, col quale viene istituito un corpo di volontari italiani in Libia . . .	440	1252
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Autorizzazione agli ufficiali di concorrere al concorso ippico di Parma	375	1137
12 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della gualdrappa da truppa	376	1138
16 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo sanitario e di commissariato da inscriversi nel quadro di avanzamento per il 1914	378	1142

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 sett. 1913	CONCORSI. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914	379	1142
17 »	SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare . . .	380	1144
18 »	AVANZAMENTO — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione	381	1147
18 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Ricollocamento in congedo di ufficiali medici di complemento.	382	1147
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	383	1148
18 »	SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso di istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica .	384	1149
22 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Personale di truppa addetto al gabinetto di batteriologia veterinaria militare.	388	1157
22 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi dei telegrammi diretti all'ispettorato aeronautico	389	1158
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — SERVIZIO VETERINARIO — Sieroprofilassi e sieroterapia antitetanica.	390	1158
23 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Disposizioni esecutive	391	1159
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso radiotelegrafico 1913-14 presso l'istituto militare di radiotelegrafia	392	1162

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1913	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso per gli aspiranti a sottufficiali meccanico-motoristi per dirigibili	393	1163
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Corsi d'istruzione per gli ufficiali d'artiglieria in congedo, agli effetti dell'avanzamento . . .	394	1164
25 »	SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso di istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . .	395	1164
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C* . .	396	1165
25 »	CAVALLI. — Domande di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni	397	1167
25 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria	398	1168
25 »	AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che autorizza il ministro della guerra ad emanare speciali disposizioni relative alle note caratteristiche ed alle proposte d'avanzamento per l'anno in corso, fino a quando durerà lo stato di guerra in Libia.	441	1263
26 »	AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore	399	1169
1° ott. 1913	AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente	401	1172
1° »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria da inscrivere nel quadro d'avanzamento per il 1914 . . .	402	1173

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° ott. 1913	AVANZAMENTO. — Esami definitivi pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta . . .	403	1174
1° »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Assunzione in servizio di personale elettro-meccanico per l'impiego, manutenzione e conservazione dei materiali delle opere di fortificazione .	404	1175
1° »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — CONCORSI. — Concorso per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa . .	405	1177
1° »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	406	1178
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume II. — Istruzione individuale a cavallo e sul condurre. — Parte I. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre col conducente montato	407	1178
3 »	ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Specchio annuale delle cartucce	408	1180
3 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Intervento dei militari e delle rappresentanze dei corpi alle gare di tiro a segno indette dalle società . .	409	1181
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso preparatorio per l'abilitazione di sottufficiali all'esecuzione di lavori topografici di campagna presso l'istituto geografico militare	410	1181
3 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Scarpe da riposo . .	411	1182
3 »	CONCORSI. — Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso indetto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per 16 posti di ufficiale d'ordine nell'ispettorato dell'industria e del lavoro . .	412	1184

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ott. 1913	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Operazioni di conto corrente con le direzioni di commissariato di Tripoli e di Bengasi . .	418	1210
8 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	419	1211
10 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari pei sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Aggiunte . .	420	1211
10 »	AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente. — Varianti . . .	421	1212
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Foglio stipendio dei sottotenenti comandati alle scuole d'applicazione di fanteria, cavalleria ed artiglieria e genio	423	1216
12 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali, per l'anno 1913.	435	1228
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	424	1216
14 »	AVANZAMENTO. — Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero	425	1218
15 »	SCUOLE MILITARI — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare.	426	1218
15 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14 . .	427	1218
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di sottufficiali allievi piloti aviatori per l'anno 1913-14 .	428	1219

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 ott. 1913	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare. . .	429	1220
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.	430	1221
16 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nei quadri di avanzamento per il 1914. — Varianti. .	431	1223
16 »	CONCORSI. — Concorso per l'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche (istituto centrale aeronautico) in Roma	432	1223
17 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria	434	1227
22 »	AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Speciali norme per la formazione delle note caratteristiche e delle proposte d'avanzamento per l'anno in corso, e fino a quando durerà la guerra in Libia.	442	1264
22 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nei quadri di avanzamento per il 1914	443	1264
22 »	AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per la iscrizione dei colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente nel rispettivo quadro d'avanzamento per l'anno 1914. .	444	1265
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914	445	1265

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ott. 1913	CAVALLI. — Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica	446	1268
22 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense per la campagna di guerra italo-turca	447	1273
22 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari per i sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	448	1274
23 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Concessione della aspettativa speciale ai maggiori e tenenti colonnelli delle armi di fanteria ed artiglieria	449	1274
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1284 col quale è apportata un'aggiunta al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito	498	1468
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio	499	1472
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Fanfare di cavalleria	450	1275
24 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1914	451	1276
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare . . .	452	1277
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Tariffe per il fitto degli alloggi demaniali nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908	453	1278
26 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — Disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del personale italiano destinato ai reparti indigeni della Libia	464	1365

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 ott. 1913	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Forniture dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1914.	454	1287
27 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Fornitura del pane per la truppa e dei viveri per gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio.	455	1322
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Scarpe da riposo . .	456	1322
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Risultato del concorso a posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe	457	1323
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile presso il battaglione specialisti del genio.	458	1323
30 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria	459	1324
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità fotogrammetra per i servizi aeronautici.	463	1364
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Scuola ufficiali piloti aviatori per l'anno 1914	466	1399
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali	467	1401
2 nov. 1913	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma di fanteria per l'anno 1913-14. — Aggiunte	460	1339
2 »	AVANZAMENTO. — Comunicazione agli interessati dei giudizi di non idoneità, da parte delle commissioni d'avanzamento di primo grado	461	1339

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 nov. 1913	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare.	462	1340
6 »	AVANZAMENTO. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali del battaglione aviatori.	468	1403
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme sulle manovre di atterraggio dei dirigibili ed aeroplani militari. — Istruzione provvisoria .	469	1403
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — RECLUTAMENTO. — Istruzione per il servizio della leva all'estero. (Pubblicazione n. 5)	470	1403
10 »	AVANZAMENTO. — Formazione di quadri suppletivi per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori d'artiglieria e dei capitani del genio per l'anno 1913.	471	1407
10 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di cavalleria	472	1408
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Stivaletto con gambaletto per armi a piedi	473	1411
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una borsa da viaggio da carabinieri, in tela grigia .	474	1411
11 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del personale da destinarsi al corpo di volontari italiani in Libia.	465	1375
13 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento	475	1413
14	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Risultato del concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe . . .	476	1413

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1913	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso per per gli aspiranti a sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili	477	1414
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della Raccolta. — Trasporti	478	1416
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	479	1416
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe	500	1509
20 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente . .	480	1417
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Errata-corrige a modificazioni delle indennità eventuali	481	1422
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da campagna	482	1423
21 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Fregio per il berretto degli ufficiali delle truppe da montagna	483	1425
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da ritirare ai militari provenienti dalla Libia e dall'Egeo all'atto del congedamento . .	484	1426
25 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. — Anno scolastico 1913-1914	485	1428

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 nov. 1913	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria	486	1430
25 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Soppressione di documenti periodici. . . .	487	1430
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicato nella amministrazione centrale della guerra	488	1430
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Modificazioni da apportarsi al freno della carretta da battaglione (2*-57).	489	1431
26 »	AVANZAMENTO. — Compilazione dei documenti di avanzamento per i sottotenenti delle armi combattenti che non hanno ancora ultimato il corso complementare presso la relativa scuola d'applicazione .	490	1432
26 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Disposizioni complementari circa la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *O* e la vendita dei prodotti di disfacimento	491	1433
26 »	CAVALLI. — Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni .	492	1433
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla parte I del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie .	493	1450
27 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori del personale permanente dei distretti per l'anno 1913	494	1450
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1914	495	1450
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cambi di guarnigione	496	1452

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov. 1913	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1894	497	1452
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi di grado e di carica da applicare sulle giubbe e camiciotti di tela	501	1521
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali	502	1521
29 »	RECLUTAMENTO. — Situazioni graduali e numeriche della forza in congedo del R. esercito.	503	1522
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico spettante agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare in Libia	504	1522
29 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Riserva intangibile di materiali presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria	505	1523
2 dic. 1913	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme per la concessione della medaglia commemorativa istituita con R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, recante però nel verso il motto « Libia »	506	1523
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti ad alcune pubblicazioni relative ai caricamenti del materiale di artiglieria.	507	1525
2 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	508	1525
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative per la manutenzione riparazione, rinnovazione e provvista delle bardature, parti di bardature, finimenti ed accessori presso i corpi	509	1531

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 dic. 1913	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	510	1532
3 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1884 . . .	511	1533
3 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	512	1534
3 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari delle classi 1886 e 1887 di cavalleria.	513	1535
3 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1913 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro	514	1535
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuor caserma da alcuni militari di truppa ammogliati.	515	1536
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Sostituzione di un membro della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone	516	1536
5 »	CONCORSI. — Risultato del concorso d'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche (istituto centrale aeronautico)	517	1537

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 dic. 1913	GIUSTIZIA MILITARE. — Esame di idoneità per l'ammissione nel personale d'istruzione dei tribunali militari.	518	1538
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento	519	1539
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Vol. III. — Istruzione tattica — Fascicolo I — Batterie da campagna, pesanti campali ed a cavallo	520	1542
8 »	TRASPORTI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle deviazioni	521	1542
9 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pacchetto di medicazione per l'ufficiale in guerra	522	1543
9 »	DISCIPLINA MILITARE. — Divieto di rilasciare ad autorità non appartenenti al R. esercito, copie di atti di rassegna ed estratti dei registri nosologici	523	1544
10 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Progetti di massima riguardanti caserme per truppe di cavalleria ed artiglieria	524	1545
12 »	AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1914. — Sessione straordinaria di esperimenti .	525	1545
12 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di sezioni aerostatiche e fotoelettriche provvisorie per l'artiglieria da fortezza .	526	1546
12 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Razioni foraggio e indennità cavalli agli ufficiali superiori in aspettativa speciale. .	527	1549
12 »	MATRICOLA. — Data del rimpatrio definitivo dei militari dalla Libia e dalle isole dell'Egeo	528	1549

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 dic. 1913	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra	529	1551
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il combattimento	530	1555
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per il cannone da 75 mod. 906 . . .	531	1559
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso speciale d'istruzione presso l'istituto geografico militare	532	1560
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Fregio per il berretto dei marescialli delle truppe da montagna.	533	1561
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	534	1561
18 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Esecuzione di contratti per forniture di viveri alle truppe per l'anno 1914.	535	1562
18 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Soppressione di documenti periodici . . .	536	1563
18 »	CAVALLI. — Assegnazione ed acquisto di cavalli di carica	537	1563
19 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria e artiglieria da iscrivere nei quadri di avanzamento pel 1914. — Sezione straordinaria	538	1564
19 »	RECLUTAMENTO. — Spese di leva. . . .	539	1566
21 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompense al valor militare e di encomi solenni a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra in Libia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	540	1572

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1913	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria	541	1574
23 »	AVANZAMENTO — Limite di anzianità per l'iscrizione dei maggiori d'artiglieria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1914 . .	542	1575
23 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con i comandi in Tripolitania e Cirenaica.	543	1576
24 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi col 1° marzo 1914.	544	1577
26 »	CONCORSI. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.	545	1588
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunte e varianti all'elenco dei fregi aboliti e distintivi vari della circolare 308 corrente anno . . .	546	1592
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la spedizione ed occupazione della Libia e dell'Egeo. — Pagamenti che in conseguenza di essa resteranno ancora da eseguire al 1° gennaio 1914.	547	1593
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi linguistici e di coltura coloniale presso il R. istituto orientale di Napoli	548	1598
27 »	AVANZAMENTO — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Sessione normale del 1914. — Disposizioni esecutive	549	1600
27 »	TRASPORTI. — Convenzione pei trasporti militari con la società di navigazione « Sicilia »	550	1608
30 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Assegnazione degli ufficiali in congedo	551	1612

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1913

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
28 dic. 1912	Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a 10 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra .	10	56
9 genn. 1913	Risultato del concorso a posti di ragioniere geometra del genio di 4ª classe	16	65
15 »	Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare .	28	117
22 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	37	141
2 febb. 1913	Decreto ministeriale riguardante l'esito del concorso per la nomina a sostituto segretario di 3ª classe nel personale della giustizia militare	67	190
13 »	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.	57	173
13 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	58	173

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 febb. 1913	Concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe	86	234
3 mar. 1913	Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe.	117	291
6 »	Risultato del concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe.	91	238
26 »	Esami di concorso per merito distinto e d'idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.	160	416
9 apr. 1913	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	134	368
17 »	Concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe.	146	376
10 magg. 1913	Concorsi a posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	226	554
31 »	Legge n. 595 che apporta aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e genio	267	802
5 giu. 1913	R. decreto n. 798 col quale vengono disciplinate le norme per la scelta degli impiegati civili di ruolo da destinarsi in Tripolitania e nella Cirenaica e per il correlativo trattamento economico.	315	900
20 »	Esami di concorso per merito distinto e di idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe	248	740
24 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	254	760
26 »	R. decreto che fissa il termine per la presentazione delle domande di nomina ad effettivi dei farmacisti militari di complemento.	272	819

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1913	R. decreto col quale viene indetto un concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità di fotogrammetra per i servizi aeronautici . .	329	1017
16 lugl. 1913	Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra.	299	867
24 »	Esame di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.	311	895
24 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	312	896
28 agos. 1913	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	360	1102
28 »	Scompartimento dell' amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	361	1103
28 »	Risultato del concorso a posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.	362	1107
14 ott. 1913	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	424	1216
23 »	Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio.	499	1472
28 »	Risultato del concorso a posti di capotecnico di artiglieria e geniodi 4ª classe	457	1323
30 »	Risultato del concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità fotogrammetra per i servizi aeronautici	463	1364

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 nov. 1913	Risultato del concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe	476	1413
18 »	Concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe	500	1509
25 »	Applicati delle amministrazioni dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicati nell'amministrazione centrale della guerra	488	1430
29 »	Trattamento economico spettante agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare in Libia	504	1522
2 dic. 1913	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	508	1525
18 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	534	1561
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
29 dic. 1912	Legge n. 1352 che autorizza l'emissione di buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato, ed a spese per la occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e per completare l'opera di ricostruzione dei materiali nei magazzini militari e riparazioni alle navi della R. marina	23	97
29 »	Legge n. 1357 che autorizza spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica.	24	99
12 genn. 1913	R. decreto n. 12 col quale viene provveduto alla inscrizione in bilancio per l'esercizio in corso, di spese in dipendenza della spedizione in Tripolitania e Cirenaica . . .	66	189
16 »	Gestione dei proventi e dei conti correnti. .	32	125
16 »	Ristampa del modello 34 R. A.	33	131

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 febb. 1913	Adozione della dimostrazione dei premi e soprassoldi di rafferma pagati mod. 381 . .	60	176
13 »	Pagamento anticipato dei materiali da somministrarsi dalle amministrazioni della marina a quelle del R. esercito	61	176
19 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe . .	71	194
20 mar. 1913	R. decreto n. 263 che istituisce un secondo consiglio d'amministrazione presso il battaglione specialisti del genio e presso quello aviatori e riforma il consiglio d'amministrazione dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche	124	333
1° apr. 1913	Svincolo delle cauzioni nei contratti con l'amministrazione della guerra	125	336
3 »	Legge n. 392, che converte in legge il R. decreto 28 dicembre 1911, n. 1376 col quale la direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.	249	744
10 »	Pagamenti anticipati di materiali di corredo e di servizio generale e cucina ceduti dalle amministrazioni del R. esercito a quelle dipendenti dal Ministero della marina. . .	137	365
18 »	Amministrazione dei militari delle classe 1888 e 1889 richiamati alle armi per istruzione.	153	381
28 »	Somministrazione dei comuni alle truppe .	172	434
11 mag. 1913	Legge n. 472 che approva la maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra, per la sistemazione dei fabbricati militari	227	565
23 »	Giornale di cassa modello 11 R. A. . . .	211	503
23 »	Pagamento delle competenze di viaggio ai militari che si recano in Libia o nell'Egeo o tornano in Italia	212	504

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 giu. 1913	Norme amministrative per la manutenzione, riparazione, rinnovazione e provvista delle bardature, parti di bardature, finimenti ed accessorî presso i corpi	229	567
18 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio al 30 giugno 1914.	241	635
18 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-14, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	242	732
18 »	Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913 14, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito.	243	735
19 »	Legge n. 619 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912 13	250	747
19 »	Legge n. 624 che approva una maggiore assegnazione sul capitolo n. 62 « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13.	251	753
25 »	Norme per la compilazione e trasmissione del riepilogo a valore delle richieste riflettenti passaggi di materiali fra consegnatari (modello L)	260	764
26 giu. 1913	Legge n. 772 che autorizza l'apertura di un credito straordinario per sostenere fino al 31 dicembre 1913 le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica; e dà facoltà di aumentare per una somma non superiore a 100 milioni di lire l'emissione normale di buoni del tesoro ordinari durante l'esercizio 1913-14 . . .	293	858

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giu. 1913	Legge n. 740 che abroga le disposizioni di legge riguardanti l'assestamento del bilancio di previsione	436	1234
9 lugl. 1913	Perdita di materiali dello Stato per causa di forza maggiore	287	842
18 »	Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1913	300	869
23 »	Conto giudiziale del materiale del gruppo B.	307	884
30 »	Modalità relative all'invio dei documenti contabili	324	999
6 agos. 1913	Duplicati di richieste di carico e scarico per il R. polverificio sul Liri	333	1032
13 »	Svincolo delle cauzioni dei contratti con l'amministrazione militare della guerra. . .	343	1048
18 »	Rapporto sulle armi da scherma del nuovo tipo	346	1053
18 »	Rendiconto pei servizi di pubblica sicurezza	347	1054
21 »	Adozione di elenchi per l'invio di documenti contabili.	349	1056
2 sett. 1913	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1913-14 . . .	368	1116
4 »	Cessioni di stipendio	369	1124
8 »	R. decreto n. 1148 col quale vengono modificate le norme in dipendenza dell'abolizione dell'assestamento	437	1235
18 »	Cessione di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	383	1148
8 ott. 1913	Operazioni di conto corrente con le direzioni di commissariato di Tripoli e di Bengasi .	418	1210
11 »	Foglio stipendio dei sottotenenti comandati alle scuole d'applicazione di fanteria, cavalleria ed artiglieria e genio	423	1216

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ott. 1913	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914	445	1265
2 dic. 1913	Norme amministrative per la manutenzione, riparazione e provviste delle bardature, parti di bardature, finimenti ed accessori presso i corpi.	509	1531
4 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati.	515	1536
24 »	Spese per la spedizione ed occupazione della Libia e dell'Egeo. — Pagamenti che in conseguenza di essa resteranno ancora da eseguire al 1° gennaio 1914	547	1593
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
3 genn. 1913	Cartucce da salve per i reparti V. C. A. . .	6	35
28 »	Adozione del nuovo estrattore e dei nuovi cilindri per armi mod. 91	40	151
3 febb. 1913	Versamento di armi da effettuarsi dai reggimenti di cavalleria	47	157
19 »	Cessione a pagamento di armi, munizioni ed accessori di tipo non più in uso	72	194
25 mar. 1913	Assegno di cartucce a pallottola per i richiamati di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889	118	320
3 apr. 1913	Riparazione alle armi portatili appartenenti ai corpi e distribuzione di parti d'armi per ricambio.	128	338
6 mag. 1913	Adozione della cartuccia a pallottola per pistola automatica mod. 910	191	470
11 »	Ripristino del bioccolo di cotone nelle cartucce a salve mod. 91/95	203	492

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 giug. 1913	Adozione della mitragliatrice mod. 1911, sue parti di ricambio, attrezzi e sostegno . . .	253	755
7 agos. 1913	Provvista e versamento di strumenti verificatori per armi portatili	337	1042
26 »	Armi occorrenti per le reclute	356	1098
29 »	Ricostituzione delle dotazioni di fucili mod. 91 presso i corpi	363	1108
29 »	Prelevamenti di armi e munizioni da parte delle società di tiro a segno nazionale. . .	364	1109
3 ott. 1913	Specchio annuale delle cartucce	408	1180
25 nov. 1913	Soppressione di documenti periodici . . .	487	1430
18 dic. 1913	Soppressione di documenti periodici . . .	536	1563
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA.		
11 magg. 1913	R. decreto relativo alla nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce rossa .	208	502
	AVANZAMENTO.		
2 genn. 1913	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici . . .	3	10
6 febb. 1913	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913.— Disposizioni esecutive	49	160
8 »	Reclutamento dei capitani commissari . . .	51	168

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 febb. 1913	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive	63	179
20 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici. . .	75	197
6 mar. 1913	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli delle varie armi e del corpo sanitario militare in servizio attivo permanente	97	246
13 »	Limite di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1914	108	277
13 »	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta.	109	280
22 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive	116	290
2 apr. 1913	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani del corpo di commissariato (ruoli degli ufficiali commissari e di sussistenza) e del corpo di amministrazione	127	338
5 »	Esami di concorso a sergente maggiore . .	132	353
10 »	R. decreto n. 384 col quale viene aggiunto un nuovo articolo (104 bis) al regolamento per l'esecuzione della legge sullo stato degli ufficiali approvato con R. decreto del 18 luglio 1912, n. 867	199	489
16 »	Limite di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1914. — Varianti	140	368

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1913	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive	152	381
28 »	Reclutamento dei capitani commissari. . .	175	438
4 maggio 1913	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei tenenti di fanteria in servizio permanente per l'anno 1913	182	446
8 »	Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi.	183	447
8 »	Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive	195	476
15 »	Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi. — Varianti . . .	205	495
8 giug. 1913	Legge n. 601 portante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito	269	805
29 »	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti dell'arma di cavalleria per l'anno 1913. . .	273	819
16 lugl. 1913	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1914	295	861
28 »	R. decreto n. 910 che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento	330	1020
1° agos. 1913	Funzionamento delle commissioni di avanzamento di grado superiore	325	1000
1° »	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma di fanteria per l'anno 1913 . . .	326	1001

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 agos. 1913	R. decreto n. 1057 per la esecuzione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698	377	1139
6 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nel quadro di avanzamento pel 1914.	331	1024
13 »	Varianti ai limiti per l'iscrizione sui quadri d'avanzamento ad anzianità dei capitani dei carabinieri reali, ed a scelta dei tenenti colonnelli della stessa arma per l'anno 1914	344	1049
27 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria (conferenze preliminari) . .	359	1099
2 sett. 1913	Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi. — Varianti . . .	366	1112
3 »	R. decreto n. 1199 per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601 . . .	438	1238
16 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo sanitario e di commissariato da inscriversi nel quadro di avanzamento per il 1914 . . .	378	1142
18 »	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione	381	1147
23 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Disposizioni esecutive . .	391	1159
25 »	R. decreto che autorizza il ministro della guerra ad emanare speciali disposizioni relative alle note caratteristiche ed alle proposte di avanzamento per l'anno in corso, fino a quando durerà lo stato di guerra in Libia	441	1263

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 sett. 1913	Esami di concorso a sergente maggiore . . .	399	1169
1° ott. 1913	Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente	401	1172
1° »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria da inscrivere nel quadro d'avanzamento per il 1914.	402	1173
1° »	Esami definitivi pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta	403	1174
8 »	Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	419	1211
10 »	Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente. - Varianti	421	1212
12 »	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1913.	435	1228
14 »	Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie all'estero . .	425	1218
16 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nei quadri di avanzamento per il 1914 — Varianti.	431	1223
22 »	Speciali norme per la formazione delle note caratteristiche e delle proposte d'avanzamento per l'anno in corso, e fino a quando durerà la guerra in Libia	442	1264
22 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei corpi sanitario e di commissariato da inscrivere nei quadri di avanzamento per il 1914 .	443	1264

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ott. 1913	Limite di anzianità per la iscrizione dei colonnelli di cavalleria in servizio attivo permanente nel rispettivo quadro di avanzamento per l'anno 1914	444	1265
24 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del corpo di commissariato per l'anno 1914 . . .	451	1276
2 nov. 1913	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma di fanteria per l'anno 1913-14. — Aggiunte	460	1339
2 »	Comunicazione agli interessati dei giudizi di non idoneità, da parte delle commissioni di avanzamento di primo grado	461	1339
6 »	Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali del battaglione aviatori	468	1403
10 »	Formazione di quadri suppletivi per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori d'artiglieria e dei capitani del genio per l'anno 1913.	471	1407
26 »	Compilazione dei documenti di avanzamento per i sottotenenti delle armi combattenti che non hanno ancora ultimato il corso complementare presso la relativa scuola d'applicazione	490	1432
27 »	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori del personale permanente dei distretti per l'anno 1913.	494	1450
12 dic. 1913	Limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1914. — Sessione straordinaria di esperimenti.	525	1545

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 dic. 1913	Esperimenti di idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria e artiglieria da inscrivere nel quadro di avanzamento pel 1914. — Sessione straordinaria	538	1564
23 »	Limite di anzianità per l'iscrizione dei maggiori d'artiglieria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento per l'anno 1914 .	542	1575
27 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Sessione normale del 1914. — Disposizioni esecutive	549	1600
	CAVALLI.		
31 genn. 1913	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), ad ufficiali di artiglieria	44	152
6 mar. 1913	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), ad ufficiali di artiglieria	94	241
10 apr. 1913	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A agli ufficiali generali . .	138	366
14 magg. 1913	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A agli ufficiali generali . .	204	493
21 »	Cavalli di agevolezza delle categorie comuni da radiarsi dal ruolo 175-A	209	502
25 sett. 1913	Domande di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni	397	1167
25 »	Distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), ad ufficiali di cavalleria.	398	1168
22 ott. 1913	Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica	446	1268

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 nov. 1913	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), ad ufficiali di cavalleria	472	1408
26 »	Distribuzione generale di cavalli di agevolezza delle categorie comuni	492	1433
18 dic. 1913	Assegnazione ed acquisto di cavalli di carica	537	1563
22 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (puro sangue), ad ufficiali di cavalleria	541	1574
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
29 genn. 1913	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	41	151
31 »	Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria	43	152
11 febb. 1913	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	58	172
14 mar. 1913	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	113	282
9 giug. 1913	Trasferimento di sede di un ufficio di generale designato pel comando di un'armata in guerra	231	595
9 »	Trasferimento di sede dell'ispettorato generale di cavalleria	232	596
9 »	Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Monte Argentario.	234	601
27 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	264	771
3 lugl. 1913	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	277	826
1° ott. 1913	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.	406	1178

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
9 genn. 1913	R. decreto n. 39 che provvede all'ordinamento del governo in Tripolitania e in Cirenaica	65	185
6 febb. 1913	R. decreto n. 69 col quale viene regolata l'amministrazione della giustizia nelle zone di governo civile in Tripolitania e in Cirenaica	68	191
6 »	R. decreto n. 86 col quale vengono stabilite norme per il servizio dello stato civile in Tripolitania e in Cirenaica	170	430
6 mar. 1913	R. decreto n. 390 col quale vengono apportate modificazioni alle parti seconda e terza dell'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507	225	540
27 »	R. decreto n. 402 col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei carabinieri reali	207	497
6 apr. 1913	R. decreto n. 315, che regola i rapporti di sudditanza degli indigeni della Libia . .	171	432
5 giug. 1913	R. decreto n. 798 col quale vengono disciplinate le norme per la scelta degli impiegati civili di ruolo da destinarsi in Tripolitania e nella Cirenaica e per il correlativo trattamento economico	315	900
22 »	R. decreto n. 844 concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia. . . .	328	1004
15 agos. 1913	R. decreto n. 1055 col quale vengono modificate le disposizioni transitorie contenute nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, riguardante l'ordinamento delle truppe indigene nella Libia	386	1155

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 sett. 1913	R. decreto n. 1173, col quale vengono approvate le unite norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai reparti militari indigeni per la Libia o gli assegni e indennità da corrispondere al personale italiano addettovi	439	1245
11 »	R. decreto n. 1174, col quale viene istituito un corpo di volontari italiani in Libia .	440	1252
26 ott. 1913	Disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del personale italiano destinato ai reparti indigeni della Libia	464	1365
11 nov. 1913	Disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del personale da destinarsi al corpo di volontari italiani in Libia. . .	465	1375
	CONCORSI.		
28 dic. 1912	Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a 10 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra	10	56
2 genn. 1913	Programmi per il concorso e per il corso preparatorio dei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	8	18
2 febb. 1913	Decreto ministeriale riguardante l'esito del concorso per la nomina a sostituto segretario di 3ª classe nel personale della giustizia militare	67	190
8 »	Reclutamento dei capitani commissari. .	84	168
3 mar. 1913	Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe	117	291
13 »	Visite mediche agli aspiranti alla ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina	106	277

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 mar. 1913	Esami di concorso per merito distinto e d'idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe	160	416
17 apr. 1913	Concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe.	146	376
24 »	Concorso a dieci posti di maestro direttore di banda nel R. esercito	167	422
28 »	Reclutamento dei capitani commissari. . .	175	435
10 mag. 1913	Concorso a posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli	226	554
29 »	Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina	219	520
29 »	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 dicembre 1913	220	520
20 giug. 1913	Esami di concorso per merito distinto e di idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe	248	740
23 »	Concorso ad assegni di studio per allievi d'istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II	252	753
26 »	R. decreto col quale viene indetto un concorso per titoli ad un posto di primo capotecnico di 1ª classe della specialità di fotogrammetra per i servizi aeronautici. . .	329	1017
24 lugl. 1913	Esame di concorso per merito distinto per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe	341	895
26 agos. 1913	Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici della R. marina.	355	1098

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agos. 1913	Risultato del concorso a posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.	362	1107
16 sett. 1913	III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914.	379	1142
1° ott. 1913	Concorso per operai elettricisti-meccanici e motoristi meccanici per le opere di difesa.	408	1177
3 »	Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso indetto dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, per 16 posti di ufficiale d'ordine nell'ispettorato dell'industria e del lavoro.	412	1184
16 »	Concorso per l'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso lo stabilimento d'esperienze e costruzioni aeronautiche (istituto centrale aeronautico) in Roma . . .	432	1223
23 »	Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio	499	1472
18 nov. 1913	Concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe	500	1509
20 »	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	480	1447
2 dic. 1913	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	510	1532
5 »	Risultato del concorso d'ammissione ai corsi di costruzioni aeronautiche presso lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche (istituto centrale aeronautico) . . .	517	1537
26 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue.	545	1588

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CORPO NAZIONALE V. C. A.		
3 genn. 1913	Cartucce da salve per i reparti V. C. A. .	6	35
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
17 apr. 1913	Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia. . . .	142	369
17 »	Richieste di documenti matricolari relativi a militari del corpo reali equipaggi	147	377
11 giug. 1913	Telegrammi-espressi di Stato	235	601
19 »	Indirizzi del generale di cavalleria a disposizione e della « Rivista di cavalleria » . .	244	738
4 sett. 1913	Consegna di cartoline-precetto ai richiamati alle armi	371	1125
22 »	Indirizzi dei telegrammi diretti all'ispettorato aeronautico.	389	1158
23 dic. 1913	Corrispondenza con i comandi in Tripolitania e Cirenaica	543	1576
	DISCIPLINA MILITARE.		
9 genn. 1913	Sostituzione degli attendenti	18	67
16 mag. 1913	Nastrini della medaglia commemorativa per la guerra italo-turca 1911-12.	206	496
8 lugl. 1913	Custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati	283	832
15 »	Libretti personali per i sottotenenti di complemento nominati in servizio attivo. . .	294	861
2 sett. 1913	Compilazione di documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati.	365	1111

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 sett. 1913	R. decreto che autorizza il ministro della guerra ad emanare speciali disposizioni relative alle note caratteristiche ed alle proposte d'avanzamento per l'anno in corso, fino a quando durerà lo stato di guerra in Libia.	441	1263
1° ott. 1913	Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente	401	1172
10 »	Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente. — Varianti	421	1212
22 »	Speciali norme per la formazione delle note caratteristiche e delle proposte di avanzamento per l'anno in corso, e fino a quando durerà la guerra in Libia	442	1264
9 dic. 1913	Divieto di rilasciare ad autorità non appartenenti al R. esercito, copie di atti di rassegna ed estratti dei registri nosologici . .	523	1544
	DISPOSIZIONI VARIE.		
14 apr. 1912	R. decreto che provvede alla nomina della commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello Stato	157	400
21 nov. 1912	R. decreto che approva un nuovo quadro organico (allegato n. 1) al regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale. . . .	22	96
4 genn. 1913	Preavviso per i cambi di guarnigione . . .	8	38
9 »	Sostituzione degli attendenti	18	67
15 »	Cessioni di stipendio	30	123
3 febb. 1913	Corsa militare « Premio Reale ».	46	156
11 »	Varianti da apportarsi al freno del carro-bagaglio da cavalleria	54	171

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 febb. 1913	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.	56	172
13 »	Premi annuali ai maestri direttori di bande di fanteria	59	175
23 »	R. decreto n. 27 che costituisce in ente morale il legato disposto dal maggiore nella riserva avv. comm. Francesco Emilio Paresi in favore del 7° reggimento alpini e ne approva lo statuto organico.	158	410
23 »	R. decreto n. 28 che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici in favore del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°) e ne approva lo statuto organico.	159	413
6 mar. 1913	Gare militari di addestramento ippico — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nei loro programmi	96	246
14 »	Rivista automobilistica.	112	281
2 apr. 1913	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.	126	337
16 »	Diari di guerra	139	368
5 giug. 1913	Cessioni di stipendio.	230	592
24 »	Comunicazione all'ispettorato ippico delle malattie infettive nei quadrupedi dei corpi .	258	764
27 »	Servizio delle commissioni istituito dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi . .	263	771
8 lugl. 1913	Custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali mobilitati	283	832
8 »	Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare	284	833
8 »	Corso ferroviario di stazione	286	836

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 lugl. 1913	Corso preparatorio per l'abilitazione di sottufficiali all'esecuzione di lavori topografici di campagna presso l'istituto geografico militare	297	862
24 »	Ripartizione fra i comandi di corpo d'armata della somma stanziata in bilancio per le conferenze agrarie.	313	897
25 »	Censimento al 1° gennaio 1913 del personale civile e militare dello Stato.	314	897
1° agos. 1913	Censimento al 1° gennaio 1913 del personale civile e militare dello Stato.	327	1001
1° »	R. decreto n. 1087 riflettente la concessione di baracche ai dipendenti dall'amministrazione militare nei luoghi colpiti dal terremoto del dicembre 1908.	385	1152
4 »	R. decreto n. 1047, col quale viene istituito l'ispettorato del genio militare pei lavori della R. marina	400	1172
24 »	Statuto del museo storico del genio militare .	422	1214
25 »	R. decreto n. 52 che costituisce in ente morale la donazione fatta dalla signora Iran d'Abro Pagratide marchesa Granafei di Serranova a favore del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) e ne approva lo statuto . .	433	1225
26 »	Passaporto per la Libia.	357	1090
12 sett. 1913	Autorizzazione agli ufficiali di concorrere al concorso ippico di Parma	378	1137
23 »	Corso radiotelegrafico 1913-14 presso l'istituto militare di radiotelegrafia	392	1162
3 ott. 1913	Corso preparatorio per l'abilitazione di sottufficiali all'esecuzione di lavori topografici di campagna presso l'istituto geografico militare	410	1181
16 »	Corso di sottufficiali allievi piloti aviatori per l'anno 1913-14	428	1219

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 ott. 1913	Fanfare di cavalleria	450	1275
24 »	Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare	452	1277
24 »	Tariffe per il fitto degli alloggi demaniali nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908	453	1278
28 »	Corso ufficiali allievi piloti di dirigibile presso il battaglione specialisti del genio	458	1323
31 »	Scuola ufficiali piloti aviatori per l'anno 1914	466	1399
25 nov. 1913	Modificazioni da apportarsi al freno della carretta da battaglione (2ª-57)	489	1431
28 »	Cambi di guarnigione	496	1452
4 dic. 1913	Sostituzione di un membro della commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari e funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero riguardanti le loro persone	516	1536
17 »	Corso speciale d'istruzione presso l'istituto geografico militare	532	1560
27 »	Corsi linguistici e di cultura coloniale presso il R. istituto orientale di Napoli	548	1598
	DIVISA DEGLI UFFICIALI.		
4 mar. 1913	Tenuta di pelle per ufficiali	87	235
6 agos. 1913	Bardatura per i cavalli dei generali di cavalleria	334	1033
6 »	Adozione del morso snodato per i cavalli degli ufficiali di cavalleria	335	1033
21 nov. 1913	Fregio per il berretto degli ufficiali delle truppe da montagna	483	1425

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	EQUIPAGGIAMENTO.		
2 genn. 1913	Taglio abbinato degli oggetti di divisa su panno grigio-verde per militari di truppa . .	2	5
9 »	Divisa dei marescialli	19	68
21 »	Tenuta di tela color bigio per carabinieri .	36	141
30 »	Scambio di campioni e modelli patrons tra i corpi	42	151
25 febb. 1913	Specchi delle misure e dimostrazioni delle quantità di stoffe per la costruzione degli oggetti di corredo.	81	220
11 mar. 1913	Divisa dei marescialli	101	266
11 »	Calzatura dei sottufficiali	102	267
4 apr. 1913	Specchi delle misure e dimostrazioni delle quantità di stoffe per le costruzioni degli oggetti di corredo	129	339
9 »	Pantalone di tela lungo per i militari delle armi a cavallo	135	359
18 »	Adozione di distintivi per operai d'artiglieria	148	377
18 »	Adozione di un nuovo sacco per calzature .	149	378
18 »	Adozione degli speroni alla scudiera con fibbia metallica	150	379
1° mag. 1913	Camiciotto di tela rasata bleu per gli operai dei reggimenti d'artiglieria.	176	436
1° »	Adozione di una nuova fascia di lana . . .	177	436
1° »	Adozione di mutandina da bagno per truppa	178	438
8 »	Adozione di un tipo unico di penna per cappelli di feltro per le truppe da montagna	194	476
29 »	Adozione di un coprivolto-zanzariera per truppe coloniali.	217	518

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 lugl. 1913	Chiodi zincati per le calzature militari . . .	290	844
11 »	Bottoni per il pantalone di tela lungo per i militari delle armi a cavallo e da carabinieri reali	291	845
23 »	Modificazioni al pastrano di panno grigio-verde da militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, pesante campale ed a cavallo, treno d'artiglieria e del genio)	305	876
23 »	Camiciotti di tela rasata bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria	306	880
23 »	Esito dei fregi e distintivi di modello vario o abolito	308	884
28 »	Adozione di distintivi di grado sul bavero del mantello, o della mantellina o del cappotto dei sottufficiali e graduati di truppa dei carabinieri reali e sul bavero della mantellina dei sottufficiali e graduati di truppa delle altre armi e corpi	320	930
28 »	Modificazioni alla giubba di panno turchino per i sottufficiali e per la truppa ed uso della mantellina dello stesso panno	321	934
6 agos. 1913	Bardatura per i cavalli dei generali di cavalleria	334	1033
6 »	Adozione del morso snodato per i cavalli degli ufficiali di cavalleria	335	1033
11 sett. 1913	Borsa di tela grigia per pulizia ed accessori .	374	1137
12 »	Abolizione della gualdrappa da truppa . . .	376	1138
3 ott. 1913	Scarpe da riposo	411	1182
27 »	Scarpe da riposo	456	1322
10 nov. 1913	Stivaletto con gambaletto per armi a piedi . .	473	1411

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 nov. 1913	Adozione di una borsa da viaggio da carabinieri, in tela grigia	471	1411
21 »	Oggetti di corredo da ritirare ai militari provenienti dalla Libia e dall'Egeo all'atto del congedamento	484	1426
29 »	Distintivi di grado e di carica da applicare sulle giubbe e camiciotti di tela	501	1521
9 dic. 1913	Pacchetto da medicazione per l'ufficiale in guerra	522	1513
17 »	Fregio per il berretto dei marescialli delle truppe da montagna	533	1561
24 »	Aggiunte e varianti all'elenco dei fregi aboliti e distintivi vari della circolare 308 corrente anno	546	1592
	GIUSTIZIA MILITARE.		
6 mar. 1913	Composizione dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta	95	245
5 dic. 1913	Esame d'idoneità per l'ammissione del personale d'istruzione dei tribunali militari . .	518	1538
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
8 genn. 1913	Corsi di informazioni tecniche presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna . . .	14	62
16 »	Corso teorico-pratico per conseguire la nomina di sottufficiale di armamento nei corpi . .	31	124
20 febb. 1913	Corsi d'istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria per l'anno 1913.	74	195

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mar. 1913	Corsi d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1913	93	240
6 »	Gare militari di addestramento ippico. – Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nei loro programmi	96	246
26 »	Corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza per la specialità da costa	119	321
27 »	Corso d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza.	121	322
18 apr. 1913	Corso d'istruzione automobilistica per ufficiali, presso il distaccamento del 6° genio in Roma	151	380
24 »	Corso d'istruzione automobilistica per sottufficiali.	166	422
25 »	Esercitazioni annuali per l'artiglieria da fortezza	169	426
2 mag. 1913	Scuole di tiro ed esercitazioni completive per l'artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale	186	455
9 giug. 1913	Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare nel 1913	233	596
8 lugl. 1913	Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza	285	835
8 »	Corso ferroviario di stazione	286	836
16 »	Corsi di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza per gli ufficiali della specialità da fortezza e da costa richiamati dal congedo	298	864
6 agos. 1913	Ufficiali che hanno frequentato i corsi d'istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza per la specialità da costa	332	1030

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 sett. 1913	III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914	379	1142
25 »	Corsi d'istruzione per gli ufficiali d'artiglieria in congedo, agli effetti dell'avanzamento. .	394	1164
20 nov. 1913	Corso d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da campagna	482	1423
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
18 genn. 1913	R. decreto n. 56 che istituisce una commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello Stato	156	406
22 giug. 1913	Legge n. 693 concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito .	317	906
	MATRICOLA.		
17 apr. 1913	Richieste di documenti matricolari relativi a militari del corpo reali equipaggi	147	377
18 giug. 1913	Computo e inscrizione a matricola di campagne di guerra in conseguenza della guerra italo-turca	239	634
26 agos. 1913	Data del rimpatrio definitivo dei militari dalla Libia e dalle isole dell'Egeo	354	1097
12 dic. 1913	Data del rimpatrio definitivo dei militari dalla Libia e dalle isole dell'Egeo	528	1549
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
22 giug. 1913	Legge n. 693 concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito .	317	906

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
19 genn. 1913	Concessione delle ricompense al valor militare alle bandiere dei corpi ed ai reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo	34	133
5 apr. 1913	Onorificenze e ricompense al valor militare per la campagna di guerra italo-turca . .	131	352
25 »	Decorrenza delle pensioni dei decorati dell'Ordine militare di Savoia	168	425
2 mag. 1913	Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite nella guerra italo-turca . . .	185	453
16 »	Nastrini della medaglia commemorativa per la guerra italo-turca 1911-12	206	496
29 »	Concessione di ricompense al valor militare e di encomi solenni a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	215	514
29 »	Variante alla motivazione del conferimento della medaglia d'argento al valor militare al 5° reggimento alpini. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	216	516
13 giug. 1913	Distribuzione delle medaglie commemorative della guerra italo-turca e dei relativi brevetti	238	629
4 lugl. 1913	Distribuzione delle ricompense per la campagna di guerra italo-turca	280	828
4 »	Decorrenza dei soprassoldi di medaglia . . .	281	829
6 sett. 1913	R. decreto 1144 col quale sono autorizzati alcuni personali del regio esercito e della regia marina a fregiarsi della medaglia commemorativa creata col R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, portante però nel verso il motto « Libia »	417	1209

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ott. 1913	Distribuzione delle ricompense per la campagna di guerra italo-turca.	447	1273
2 dic. 1913	Norme per la concessione della medaglia commemorativa istituita con R. decreto 21 novembre 1912, n. 1342, recante però nel verso il motto « Libia »	506	1523
21 »	Concessione di ricompense al valor militare e di encomi solenni a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra in Libia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo. .	540	1572
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
9 febb. 1913	R. decreto che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 14 reggimenti di fanteria di linea. — Disposizioni esecutive	80	219
6 mar. 1913	R. decreto n. 304, col quale è istituito a Torino l'opificio militare vestiario ed equipaggiamento	187	460
27 »	R. decreto n. 402, col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei carabinieri reali	207	497
2 giug. 1913	Decreto ministeriale che determina le attribuzioni dell'ispettore ippico	340	1045
22 »	R. decreto n. 844 concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia . . .	328	1004
11 lugl. 1913	Nuova sistemazione dei depositi di fanteria. .	288	842
11 »	Provvedimenti in esecuzione della legge 27 giugno 1912, n. 698.	289	844
25 »	R. decreto relativo alla costituzione dei due nuovi comandi di gruppo e di sei nuove batterie di artiglieria pesante campale . .	353	1096

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 agos. 1913	R. decreto n. 1055 col quale vengono modificate le disposizioni transitorie contenute nel R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, riguardante l'ordinamento delle truppe indigene nella Libia	386	1155
2 sett. 1913	Sottufficiali meccanico-motoristi per dirigibili .	367	1113
11 »	R. decreto n. 1174, col quale viene istituito un corpo di volontari italiani in Libia . . .	440	1252
24 » »	Corso per gli aspiranti a sottufficiali meccanico-motoristi per dirigibili	393	1163
23 ott. 1913	R. decreto n. 1284 col quale è apportata un'aggiunta al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito	498	1468
11 nov. 1913	Disposizioni relative al reclutamento ed al trattamento del personale da destinarsi al corpo di volontari italiani in Libia	465	1375
14 »	Corso per gli aspiranti a sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili	477	1414
12 dic. 1913	Istituzione di sezioni aerostatiche e fotoelettriche provvisorie per l'artiglieria da fortezza	526	1546
	PENSIONI.		
15 genn. 1913	Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti nella guerra italo-turca. .	29	121
11 mar. 1913	Lesioni riportate dai militari cadendo dalla bicicletta o motocicletta	100	266
19 giug. 1913	Legge n. 692 concernente le pensioni agli ufficiali del genio militare provenienti dagli ingegneri	271	818
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
8 genn. 1913	Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *O* presso i corpi. . .	12	61

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 genn. 1913	Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.	17	67
15 »	Aggiunte e varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo ecc. ed al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I. . .	27	117
28 »	Regolamento d'istruzione	38	145
28 »	Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni	39	150
11 febb. 1913	Raccolta delle « Convenzioni internazionali che riguardano la guerra — edizione 1912 » .	53	170
18 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	70	193
20 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	78	216
20 »	Quarta serie di varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. — Istruzioni della truppa.	79	216
26 »	Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.	82	228
4 mar. 1913	Aggiunte e varianti alla « Raccolta dei conti di costruzione » ed al « Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I. — Corredo »	88	236
12 »	Istruzione sulle munizioni	103	268
12 »	Istruzione per la guerra di fortezza . . .	104	269
12 »	Istruzione sui lavori del campo di battaglia.	105	273
13 »	Titolo di una pubblicazione regolamentare.	107	277
18 »	Aggiunte all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni	114	283

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 apr. 1913	Servizio in guerra. — Parte II. — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito	133	364
17 »	Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici	143	370
22 »	Istruzione sul tiro per l'artiglieria (batterie da campagna ed a cavallo)	161	418
22 »	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Volume I . .	162	419
22 »	Prima serie di varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	163	421
22 »	Varianti all'istruzione sul carro bagaglio per cavalleria	164	421
24 »	Correzione da apportarsi alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria. .	165	421
28 »	Fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione sui parchi telefonici per divisioni di fanteria con appendice sui parchi telefonici su carretti siciliani	173	434
28 »	Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento ed istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare.	174	435
8 mag. 1913	Pubblicazione del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo	196	477
14 »	Istruzioni pratiche del genio. — Parchi ferrovieri	201	491
14 »	Varianti all'appendice II alla istruzione sul servizio delle batterie da costa	202	492
3 giug. 1913	Richieste suppletive di pubblicazioni regolamentari	228	566
18 »	Varianti all'istruzione sul tiro (batterie da campagna ed a cavallo).	240	635

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 giug. 1913	Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. — Istruzione della truppa	247	739
24 »	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da costa. — Volume I. — Servizio delle artiglierie da costa. — Fascicolo obici da 280	255	762
24 »	Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da fortezza	256	763
24 »	Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa	257	763
3 lugl. 1913	Indicatore delle distanze chilometriche dai comuni del Regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e tramviarie ed agli scali lacuali e marittimi	278	827
15 »	Varianti all'appendice I all'istruzione sul servizio delle batterie da costa	290	862
21 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. . .	301	871
21 »	Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	302	873
21 »	Seconda serie di varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	303	874
24 »	Abolizione della istruzione sul carro bagaglio e sulla fucina portatile mod. 1901 per cavalleria	310	895
28 »	Aggiunte e varianti al regolamento per la scuola di guerra	319	929
7 agos. 1913	Varianti da apportarsi all'istruzione sulle colombaie militari e sull'impiego dei colombi viaggiatori per servizio di corrispondenza.	338	1043
27 »	Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza	358	1099

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 sett. 1913	Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Materiale dei depositi allevamento cavalli	370	1125
25 »	Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C*.	396	1165
2 ott. 1913	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume II. — Istruzione individuale a cavallo e sul condurre. — Parte I. — Istruzione sul cavalcare e sul condurre col conducente montato.	407	1178
16 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	429	1220
16 »	Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.	430	1221
31 »	Varianti alla tariffa dei medicinali.	467	1401
6 nov. 1913	Norme sulle manovre di atterraggio dei dirigibili ed aeroplani militari. — Istruzione provvisoria	469	1403
6 »	Istruzione per il servizio della leva all'estero (Pubblicazione n. 5)	470	1403
18 »	Aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della raccolta. — Trasporti	478	1416
25 »	Varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	486	1430
27 »	Varianti alla parte I del regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie	493	1450
28 »	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1914.	495	1450
29 »	Varianti alla tariffa dei medicinali.	502	1521
2 dic. 1913	Varianti ad alcune pubblicazioni relative ai caricamenti del materiale d'artiglieria	507	1525
8 »	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Vol. III. — Istruzione tattica. — Fascicolo I. — Batterie da campagna, pesanti campali ed a cavallo	520	1542

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 dic. 1913	Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra	529	1551
17 »	Norme per il combattimento.	530	1555
17 »	Tavole di tiro per il cannone da 75 mod. 906	531	1559
	RECLUTAMENTO.		
1° genn. 1913	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1913	1	1
20 febb. 1913	Formule per le decisioni dei consigli di leva. — Avvertenze per la compilazione dei modelli 59 e 57-*B* del catalogo. — Certificati di esito di leva e liste di leva	77	203
17 apr. 1913	Spese di leva.	145	376
1° mag. 1913	R. decreto n. 383 che concede amnistia ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia e rientrati in Italia, i quali si trovino in posizione irregolare rispetto agli obblighi militari	189	465
2 »	Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1893 e corsi accelerati allievi caporali	184	448
6 »	Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 383 del 1° maggio 1913 che concede amnistia ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia e rientrati in Italia, i quali si trovino in posizione irregolare rispetto agli obblighi militari	190	467
19 giug. 1913	Legge n. 638 che apporta modificazioni al reclutamento del R. esercito	270	817
20 »	Inscritti di leva aspiranti all'arruolamento nella R. guardia di finanza	245	738
22 »	R. decreto n. 649 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 dei militari di 2ª categoria della classe 1892 .	265	772

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1913	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 dei militari di 2ª categoria della classe 1892.	266	772
1° lugl. 1913	Istruzioni riguardanti l'entrata in vigore della legge 19 giugno 1913, n. 638 concernente la ferma degli inscritti di leva già rivedibili per una o due leve e il limite di statura per l'idoneità al servizio militare nel R. esercito.	274	820
8 »	Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1892 . .	282	832
29 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1893.	322	965
6 agos. 1913	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1913	336	1033
21 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	351	1062
6 nov. 1913	Istruzione per il servizio della leva all'estero. (Pubblicazione n. 5).	470	1403
29 »	Ordine per la leva ed istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1894	497	1452
29 »	Situazioni graduali e numeriche della forza in congedo del R. esercito	503	1522
3 dic. 1913	Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1884	511	1533
3 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	512	1534
3 »	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari delle classi 1886 e 1887 di cavalleria	513	1535
3 »	Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1913 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro .	514	1535
19 »	Spese di leva	539	1566

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SCUOLE MILITARI.		
15 dic. 1912	R. decreto n. 1418 che apporta modificazioni al R. decreto 6 luglio 1911, n. 865 e alla parte V del regolamento organico per le scuole militari	64	182
3 genn. 1913	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.	7	35
14 febb. 1913	Norme per la destinazione degli ufficiali agli istituti militari	62	177
18 »	Conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso	69	192
20 »	Corsi d'istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di fanteria per l'anno 1913	74	195
6 mar. 1913	Corsi d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1913	93	240
17 apr. 1913	Maestri d'arme ammessi all'esame di integrazione e relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica).	144	375
7 mag. 1913	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14	192	470
8 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1913-14	197	479
23 »	Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare	213	504
23 »	Ammissioni nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-14.	214	507

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lugl. 1913	Corso d'istruzione per i tenenti anziani di cavalleria presso la scuola d'applicazione di cavalleria	275	823
4 »	Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-914	279	827
8 »	Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da fortezza	285	835
23 »	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	309	889
6 agos. 1913	Ufficiali che hanno frequentato i corsi d'istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza per la specialità da costa .	332	1030
14 »	Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	345	1049
18 »	Esame per l'ammissione nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-14 . . .	348	1056
10 sett. 1913	Corsi complementari per sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	373	1135
17 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	380	1144
18 »	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	384	1149
25 »	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	395	1164
10 ott. 1913	Corsi complementari pei sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Aggiunte	420	1211
15 »	Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare	426	1218

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1913	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14	427	1218
22 »	Corsi complementari per i sottotenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	448	1274
2 nov. 1913	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare	462	1340
25 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare — Anno scolastico 1913-1914	485	1428
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
5 mar. 1913	Allievi operai militari dei reggimenti di artiglieria campali e da montagna	89	236
10 apr. 1913	Assunzione in servizio di personale elettromeccanico per l'impiego, manutenzione e conservazione dei materiali delle opere di fortificazioni	136	360
1° mag. 1913	Sistemazione dei materiali del gruppo *C* inviati dai corpi in Libia o nell'Egeo . .	179	439
1° »	Modalità per la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C* in carico ai corpi .	180	440
1° ott. 1913	Assunzione in servizio di personale elettro-meccanico per l'impiego, manutenzione e conservazione dei materiali delle opere di fortificazione	404	1175
1° »	Concorso per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa.	405	1177
26 nov. 1913	Disposizioni complementari circa la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C* e la vendita dei prodotti di disfacimento. .	491	1433
29 »	Riserva intangibile di materiali presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria . .	505	1523

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO DEL GENIO.		
12 giug. 1913	Iscrizione di marescialli nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia . .	236	601
22 lugl. 1913	Marescialli aspiranti alla carica di guardacolombaia	304	874
4 agos. 1913	R. decreto n. 1047, col quale viene istituito l'ispettorato del genio militare pei lavori della R. marina	400	1172
10 dic. 1913	Progetti di massima riguardanti caserme per truppe di cavalleria ed artiglieria. . . .	524	1545
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
20 febb. 1913	Apertura di un nuovo stabilimento militare per la produzione di carne in conserva a Scanzano (Foligno)	73	195
13 mar. 1913	Chiusura ed apertura di panifici militari . .	110	281
8 magg. 1913	Adozione di un modulo di registro per i magazzini di casermaggio	193	476
29 »	Conteggio dei viveri prelevati dagli ospedali per gli ammalati	218	519
25 giug. 1913	Conteggio delle razioni pane e viveri somministrate ai congedandi ed alle reclute . .	261	767
27 ott. 1913	Forniture dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1914	454	1287
27 »	Fornitura del pane per la truppa e dei viveri per gli ammalati degli ospedali militari e delle infermerie di presidio	455	1322
18 dic. 1913	Esecuzione di contratti per fornitura di viveri alle truppe per l'anno 1914 . .	535	1562

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO SANITARIO.		
9 gen. 1913	Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc.	17	67
27 febb. 1913	Norme per il servizio balneario militare . .	83	228
13 mar. 1913	Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina.	106	277
27 »	Cure balneari	120	322
13 mag. 1913	Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili . .	200	491
29 »	Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici della R. marina	219	520
30 »	Cure kinesiterapiche	221	522
30 »	Cure balneari	222	524
26 agos. 1913	Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici della R. marina	355	1098
22 sett. 1913	Sieroprofilassi e sieroterapia antitetanica . .	390	1158
	SERVIZIO VETERINARIO.		
2 mag. 1913	Denuncia delle malattie infettive nei quadrupedi del R. esercito	181	446
22 sett. 1913	Personale di truppa addetto al gabinetto di batteriologia veterinaria militare	388	1157
22 »	Sieroprofilassi e sieroterapia antitetanica . .	390	1158

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.		
17 nov. 1912	R. decreto n. 1329 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali	9	40
1° genn. 1913	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1913	1	1
5 »	R. decreto n. 3 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile e alla milizia territoriale alpina. . .	11	60
10 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina .	20	69
10 »	Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria	21	80
12 »	Riassoldamenti	25	100
12 »	R. decreto n. 5 che stabilisce le indennità da corrispondere ai militari riassoldati . .	26	114
15 »	Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	28	117
23 »	R. decreto n. 19 che fissa la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1913	32	170
6 febb. 1913	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1889 richiamati alle armi	48	157
7 »	Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento .	50	167
5 mar. 1913	Allievi operai militari dei reggimenti d'artiglieria campali e da montagna	89	236

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mar. 1913	Modalità di pagamento dei premi stabiliti dagli articoli 15 e 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329	90	237
6 »	R. decreto n. 162 di chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889	98	249
11 »	Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889	99	250
13 »	Chiamate di controllo — Stampati per cartoline-precetto	111	281
20 »	Chiamata di controllo dei militari in congedo di 1ª categoria della classe 1885 . . .	115	284
5 apr. 1913	Esami di concorso a sergente maggiore . .	132	353
17 »	R. decreto n. 316 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna .	154	382
18 »	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	155	383
24 »	Corso d'istruzione automobilistica per sottufficiali.	166	422
9 mag. 1913	Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria venuti alle armi isolatamente e di altri che si trovano in speciali condizioni .	198	484
25 »	R. decreto n. 483 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . .	223	524
30 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913	224	527
31 »	Legge n. 596 che porta disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardante l'arma dei carabinieri reali . . .	268	803
12 giug. 1913	Iscrizione di marescialli nell'elenco degli aspiranti alla carica di guarda colombaia . .	236	601

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giug. 1913	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale	237	602
11 lugl. 1913	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	292	846
22 »	Marescialli aspiranti alla carica di guarda-colombaia	304	874
21 agos. 1913	Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento ed ammissione in servizio presso alcune direzioni di sanità militare e presso alcuni reggimenti d'arma a cavallo di aspiranti alla nomina a sottotenente medico e veterinario di complemento	352	1070
2 sett. 1913	Sottufficiali meccanico-motoristi per dirigibili .	367	1113
5 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	372	1125
24 »	Corso per gli aspiranti a sottufficiali meccanico-motoristi per dirigibili	393	1163
26 »	Esami di concorso a sergente maggiore . .	399	1169
17 ott. 1913	Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria	434	1227
30 »	Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria	459	1324
14 nov. 1913	Corso per gli aspiranti a sottufficiali meccanici motoristi per dirigibili	477	1414
18 »	Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda-batteria nei forti	479	1416
3 dic. 1913	Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1884.	511	1533

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 dic. 1913	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	512	1534
3 »	Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio dei militari delle classi 1886 e 1887 di cavalleria	513	1535
3 »	Congedo assoluto dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1913 hanno compiuto o compiranno il 39° dell'età loro .	514	1535
24 »	Ammissione ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi col 1° marzo 1914 .	544	1577
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
2 sett. 1912	R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1907-1911, per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867	38	139
16 gen. 1913	R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1908-1912 per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912 n. 867	123	331
10 apr. 1913	R. decreto n. 384 col quale viene aggiunto un nuovo articolo (104 *bis*) al regolamento per l'esecuzione della legge sullo stato degli ufficiali approvato con R. decreto del 18 luglio 1912, n. 867	199	489

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 giu. 1913	R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel 1911 e nel biennio 1911-1912 per ogni grado dei ruoli degli ufficiali di sussistenza e del corpo d'amministrazione, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912 n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912. .	316	905
23 ott. 1913	Concessione della aspettativa speciale ai maggiori e tenenti colonnelli delle armi di fanteria ed artiglieria	449	1274
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
28 nov. 1912	R. decreto n. 1372 che stabilisce le indennità per gli ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria.	84	230
8 genn. 1913	Viaggi in automobile e con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie .	13	62
12 »	R. decreto n. 5 che stabilisce le indennità da corrispondere ai militari riassoldati . . .	26	144
12 »	R. decreto n. 204 che stabilisce indennità speciali per alcuni personali del corpo di occupazione della Libia	122	328
27 mar. 1913	R. decreto n. 358 riguardante la continuazione del soprassoldo di guerra ai militari del corpo di occupazione della Libia che tornano in Italia per licenza speciale, ferite, malattie, licenza di convalescenza. .	188	462
25 apr. 1913	Decorrenza delle pensioni dei decorati dell'Ordine militare di Savoia.	168	425
30 giu. 1913	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1913-914	318	913
4 lug. 1913	Decorrenza dei soprassoldi di medaglia . .	281	829

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agos. 1913	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio 1913-14 pei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	413	1186
28 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le specie d'ufficio durante l'esercizio 1913-14 per le scuole militari	414	1204
28 »	Decreto ministeriale che stabilisce gli assegni per le spese d'ufficio e riservate durante l'esercizio 1913-14 per l'arma dei carabinieri reali.	415	1206
28 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1913-14	416	1208
20 nov. 1913	Errata-corrige a modificazioni delle indennità eventuali	481	1422
29 »	Trattamento economico spettante agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare in Libia	504	1522
12 dic. 1913	Razioni foraggio e indennità cavalli agli ufficiali superiori in aspettativa speciale . .	527	1549
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
23 agos. 1913	R. decreto che nomina il presidente ed i membri della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare	387	1156
3 ott. 1913	Intervento dei militari e delle rappresentanze dei corpi alle gare di tiro a segno indette dalle società	409	1181
	TRASPORTI.		
2 genn. 1913	Prezzi pei trasporti militari sulle linee per le isole Partenopee e Pontine esercitate dalla « Compagnia napoletana di navigazione » .	4	10

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 genn. 1913	Trasporti militari sulla linea tramviaria Bologna-Bazzano-Vignola	15	63
28 »	Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni	39	150
31 »	Modalità per il concentramento in Napoli delle merci destinate in Libia	45	155
20 febb. 1913	Tariffe pei trasporti militari sulle tramvie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana	76	197
6 mar. 1913	Applicazione della tassa di bollo ai viaggi ed ai trasporti	92	239
18 »	Aggiunte all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni	114	283
4 apr. 1913	Facilitazioni pei viaggi fra l'Italia e le Americhe	130	350
24 giu. 1913	Inoltro merci al panificio militare di Casaralta	259	764
26 »	Applicazione della tassa di bollo del 3 % e dell'addizionale del 6 ‰ ai viaggi ed ai trasporti	262	768
3 lugl. 1913	Servizi marittimi sovvenzionati	276	824
29 »	Varianti ed aggiunte al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno	323	994
8 agos. 1913	Istituzione del servizio cumulativo fra le stazioni del continente e quelle della Sicilia e fra le stazioni del continente e gli scali marittimi della Sardegna pel trasporto dei viaggiatori e bagagli	339	1043
12 »	Trasporti militari di persone sulla linea Rocchette-Asiago	341	1047
12 »	Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni	342	1047
21 »	Facilitazioni pei trasporti militari sulla tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia e diramazioni	350	1057
8 dic. 1913	Aggiunte e varianti all'elenco delle deviazioni	521	1542
27 »	Convenzione pei trasporti militari con la società di navigazione « Sicilia »	550	1608

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
2 genn. 1913	Programmi per il concorso e per il corso preparatorio dei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.	5	18
5 »	R. decreto n. 3 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina	11	60
10 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina . .	20	69
10 »	Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria	21	80
6 febb. 1913	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1889 richiamati alle armi	48	157
16 apr. 1913	Ufficiali di complemento automobilisti . .	141	369
17 »	R. decreto n. 316 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	154	382
18 »	Chiamata alle armi per istruzione nell' isola di Sardegna	155	383
21 mag. 1913	Ricollocamento in congedo di ufficiali medici di complemento	210	503
25 »	R. decreto n. 483 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . .	223	524
30 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913	224	527

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 giug. 1913	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale	237	602
20 »	Dipendenza degli ufficiali in congedo residenti in Libia	246	739
11 lugl. 1913	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	292	846
5 sett. 1913	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile	372	1125
18 »	Ricollocamento in congedo di ufficiali medici di complemento	382	1147
25 »	Corsi d'istruzione per gli ufficiali d'artiglieria in congedo agli effetti dell'avanzamento .	394	1164
13 nov. 1913	Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento .	475	1413
20 »	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente	480	1417
2 dic. 1913	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.	510	1532
5 »	Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento .	519	1539
30 »	Assegnazione degli ufficiali in congedo . .	551	1612

AVVISI

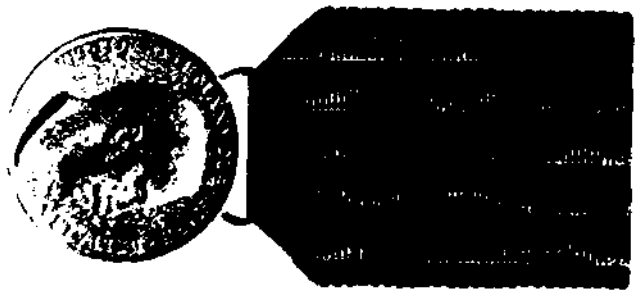
OGGETTO	Pagina
Giornale di medicina militare	179
Prezzo del volume I dell'*annuario militare* pel 1913 e degli estratti del volume stesso.	216
Prezzo del II e III volume dell'*annuario militare* pel 1913	290
Concorso a tre posti gratuiti nel convitto nazionale Longone in Milano	631
Corrispondenza postale e telegrafica col deposito allevamento cavalli di Bonorva	631
R. orfanotrofio militare di Napoli. — Concorso a borse di studio	740
Calendario generale del Regno pel 1913.	869
Risultato dei concorsi indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1913.	1051
Concorsi a premio indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1914	1228
Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e decreti in edizione ufficiale per l'anno 1914	1284
Concorso presso il Reale educatorio Principessa Iolanda (Napoli)	1404
Atlante del materiale d'artiglieria per il biennio 1913-1914	1566
Rivista d'artiglieria e genio	1568
Giornale militare e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1914	1568
Rivista militare italiana per l'anno 1914.	1569

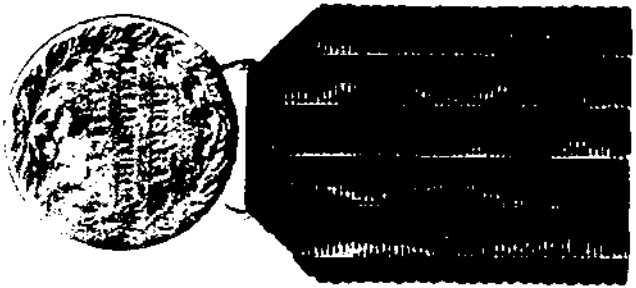
INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1913.

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
4	Taglio abbinato degli oggetti di divisa su panno grigio verde per militari di truppa	2
1	Pastrano di panno grigio verde dei militari delle armi a cavallo	305
1	Camiciotto di tela rasata bleu per manovratori ferrovieri ed operai dei reggimenti d'artiglieria	306
1	Distintivi di grado sul bavero del mantello o della mantellina o del cappotto dei sottufficiali e graduati di truppa dei carabinieri reali, e sul bavero della mantellina dei sottufficiali e graduati di truppa delle altre armi e corpi	320
5	Modificazioni alla giubba di panno turchino per i sottufficiali e per la truppa ed uso della mantellina dello stesso panno	321
1	Modificazioni al freno della carretta da battaglione. . .	489

Prezzo della presente dispensa L. 0,75





MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1913 — 4 gennaio

1913 GENNAIO 4. - N. 1. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1913. . . . . Pag. 1

» 2. - » 2. — EQUIPAGGIAMENTO. — Taglio abbinato degli oggetti di divisa su panno grigio verde per militari di truppa . . . . . » 5

» 2. - » 3. — AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ad a scelta dei capitani medici . . . . . » 10

» 2. - » 4. — TRASPORTI. — Prezzi pei trasporti militari sulle linee per le isole Partenopee e Pontine esercitate dalla « Compagnia napoletana di navigazione ». . . . . » 10

» 2. - » 5. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Programmi per il concorso e per il corso preparatorio dei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente . . . » 18

» 3. - » 6. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Cartucce da salve per i reparti V. C. A . . » 35

» 3. - » 7. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare . . . . » 35

» 4. - » 8. — DISPOSIZIONI VARIE. — Preavviso per i cambi di guarnigione . . . . . » 38

CIRCOLARE N. 1. — RECLUTAMENTO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1913.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° gennaio 1913.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 593 del 1912, pag. 1637. — Nell'ultima riga, *invece di:* Sacco cav. Luigi, *leggasi:* Savoja cav. Umberto.

Alla presente dispensa è unita una tavola di disegno, che fa parte della circolare n. 594 del 1912.

categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1913, avvertendo:

a) che, sebbene v'abbiano classi per le quali non venne pel passato stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alla medesima uomini provenienti da altre precedenti leve, i quali, in ragione del numero d'estrazione, conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

b) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito, a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, rimangono ascritti all'esercito permanente, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA

1874, 1875, 1876, 1877, 1878 e 1879.

Tutte le armi.

1ª categoria	Milizia territoriale.
2ª id.	
3ª id.	

CLASSE DI LEVA 1880.

1ª categoria	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi . . .	Milizia mobile.
	Carabinieri reali (meno i sottufficiali).	Milizia territoriale.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26 (1). . . .	
2ª categoria		Milizia mobile.
3ª categoria		Milizia territoriale.

(1) Compresi quelli di 2ª categoria provenienti da classi di leva anteriori.

CLASSI DI LEVA 1881 e 1882.

1ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 (1)	Esercito permanente.
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi i carabinieri reali, ma compresi i sottufficiali di tutte le armi. . . .	Milizia mobile.
	Carabinieri reali (meno i sottufficiali)	Milizia territoriale.
2ª categoria	. . . . .	Milizia mobile.
3ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1883.

1ª categoria	Carabinieri reali (meno i sottufficiali).	Esercito permanente.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 (1)	
	Militari di altre armi e corpi (compresi i sottufficiali di tutte le armi)	Milizia mobile.
2ª categoria	. . . . .	Milizia mobile.
3ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA

1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 e 1892.

1ª categoria.	. . . . .	Esercito permanente.
2ª id.	. . . . .	
3ª id.	. . . . .	Milizia territoriale.

(1) Compresi quelli di 2ª categoria provenienti da classi di leva anteriori.

Riassumendo, la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:

ARMI e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Carabinieri reali e militari di cavalleria con ferma di quattro anni (meno i sottufficiali) .	1ª	1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883	—	1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874.
Militari di altre armi e corpi compresi i sottufficiali di tutte le armi, i militari di cavalleria con ferma di tre e due anni e militari di 2ª categoria provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908 n. 348.	1ª e 2ª	1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884.	1883, 1882, 1881, 1880.	1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874.
Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	1ª e 2ª	1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881.	—	1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874.
Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	3ª	-	—	1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sottoprefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione, di fronte agli obblighi del servizio militare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **2.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Taglio abbinato degli oggetti di divisa su panno grigio verde per militari di truppa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — (Con otto tavole grafiche) (1). — 2 gennaio 1913.

Dopo l'adozione di un tipo unico di panno grigio-verde per vestiario da truppa, affine di ottenere dalla stoffa il massimo rendimento, conviene abbinare il taglio dei vari oggetti che compongono la divisa: mantelline, giubbe, panciotti e pantaloni. Viene perciò pubblicata la unita serie di grafici schematici, secondo i quali qualunque sarto potrà ottenere la massima economia di stoffa.

Data la varietà degli oggetti da ricavare, la diversità delle taglie e la suddivisione degli oggetti stessi e le molteplici combinazioni che le buone regole dell'arte suggeriscono nel piazzamento dei *patrons* a seconda della maggiore o minor altezza della stoffa e la lunghezza delle pezze, non sarebbe possibile raccogliere in una serie di grafici tutte le svariatissime posizioni che ai *patrons* possono darsi. Vennero perciò esemplificati soltanto i piazzamenti più frequenti, e che possono costituire altrettanti buoni sistemi pel taglio abbinato. Si è dato poi la preferenza all'abbinamento con mantelline, per essere quello che offre generalmente maggiori difficoltà, mentre pel taglio degli oggetti separati i corpi posseggono sufficienti elementi per ottenere le volute economie.

È buona regola, prima d'iniziare il taglio degli oggetti, stabilire le percentuali delle taglie e suddivisioni da ricavare, consacrando tale reparto negli atti del consiglio d'amministrazione, ed esaminare le principali caratteristiche delle stoffe da impiegare; e ciò per evitare, per quanto è possibile, un ingiustificato consumo di stoffa. L'altezza e la lunghezza delle pezze esercita principalissima influenza sui risultati del taglio.

Sono stabilite le varie altezze e la media delle lunghezze delle pezze che per ogni specie di stoffa si richiedono; ma nella pratica tali misure non sempre si verificano con quella esattezza che sarebbe desiderabile, epperò s'impone la necessità di farne prima del taglio una scelta che permetta la maggiore utilizzazione.

Nei panni in genere ed in quello grigio verde in ispecie, la tonalità variabile nel colore, per quanto lieve, consiglia di evitare il taglio delle parti esterne di uno stesso oggetto su

(1) Le tavole grafiche verranno inserite in una prossima dispensa.

pezze diverse, mentre le parti meno visibili da applicarsi agli oggetti da costruire possono agevolmente essere ricavate dai ritagli, dagli spezzoni o dagli scampoli ottenuti nel taglio delle altre parti. Nella razionale utilizzazione dei ritagli sta la reale economia.

Con riserva di pubblicare in seguito — a serie diverse — grafici schematici pel piazzamento dei *patrons* degli altri oggetti di corredo, colla presente circolare si esemplificano otto gruppi — in altrettante tavole grafiche — per l'abbinamento di mantelline con giubbe, panciotti e pantaloni di panno grigio verde.

Tali grafici mostrano il miglior metodo pel piazzamento dei *patrons* di oggetti di determinate taglie e suddivisioni, sull'altezza di metri 1,30 stabilita pel panno grigio verde, ed indicano le economie che si possono ottenere, tanto in rapporto al quantitativo di panno assegnato ai singoli oggetti dalle rispettive dimostrazioni, inserte nella circolare 386 del *giornale militare* dell'anno 1909, per le giubbe, i panciotti ed i pantaloni, e nella circolare 133 del corrente anno, per le mantelline, quanto in rapporto ai quantitativi medi di stoffa stabiliti sui relativi conti di costruzione.

Infatti la tavola I, nella quale figurano 4 mantelline di 1ª taglia, una giubba di 4/3, un panciotto di 5ª, 3 linguette, un paio di distintivi da caporale maggiore ed uno da caporale, corrisponde a m. 13,799 di panno.

La tavola II — m. 12,749 — vale per 4 mantelline di 2ª taglia, una giubba di 6/2, un panciotto di 6ª, due paia di distintivi da caporale, tre martingale e quattro linguette.

La tavola III — m. 11,449 — per 4 mantelline di 3ª taglia, una giubba di 4/2, due paia di distintivi da caporale, un paio da caporale maggiore, due linguette ed un paio fodere per spallini.

La tavola IV — m. 10,469 — per 4 mantelline di 4ª taglia, una giubba di 5/2, una martingala e tre linguette.

La tavola V — m. 11,38 — per 4 mantelline di 3ª taglia, 4 panciotti di 5ª, due paia distintivi da caporale maggiore, due da caporale, due martingale e due linguette.

La tavola VI — m. 10,38 — per 4 mantelline di 4ª taglia, 4 panciotti di 4ª e 3 martingale.

La tavola VII — m. 11,49 — per 4 mantelline di 3ª taglia, due pantaloni di 7/1 e 2 paia di finte tasche; mancano 4 soprabaveri per le mantelline da prendersi sulle testate o sugli scampoli della pezza (m. 0,28).

Infine la tavola VIII indica uno dei tanti sistemi di taglio abbinato continuato di mantelline e panciotti. Tale sistema è sempre consigliabile per tutti gli abbinamenti che, a seconda dell'eventuale maggiore altezza della stoffa, meglio si prestano per lo sfruttamento del panno.

Giova notare che nelle prime quattro tavole non figurano i colletti per le giubbe, perchè, trattandosi di un solo pezzo, per ogni giubba occorre ricavarlo a parte, specialmente dagli scampoli, attribuendo ad ogni colletto m. 0,021 di panno.

Le martingale, le linguette, gli spallini, i distintivi da caporali e simili, segnati in più nei grafici schematici, non vanno tagliati, ma devonsi conservare i ritagli dai quali potrebbero essere in ogni caso ricavate tali parti od altri piccoli oggetti per eventuali riparazioni o sostituzioni.

Per stabilire il computo del panno realmente occorrente pel taglio abbinato, valgono le indicazioni contenute nel seguente specchio, con riferimento a ciascuna delle tavole grafiche annesse alla presente circolare.

I corpi, nel compilare i relativi conti di costruzione, calcoleranno sempre i quantitativi di stoffa impiegata in relazione al quantitativo assegnato per le taglie e suddivisioni di ogni singolo oggetto effettivamente ricavato e non sulle medie stabilite nelle dimostrazioni percentuali le quali rappresentano un limite massimo, che non dovrà mai essere superato.

I corpi potranno sempre richiedere istruzioni o schiarimenti sull'applicazione pratica dei grafici all'ufficio tecnico del campionario (presso l'opificio militare vestiario ed equipaggiamento — Torino).

TAVOLE	I		II	
Quantità di stoffa rappresentata dal grafico	m. 13.799		m. 12.749	
Quantità di stoffa assegnata	dai conti di costruzione	dalla dimostrazione per taglie	dai conti di costruzione	dalla dimostrazione per tagli
Mantelline	10.44	12.08	10.44	11.0
Giubbe	1.43	1.49	1.43	1.4
Panciotti	0.35	0.35	0.35	0.3
Pantaloni	—	—	—	—
Distintivi: da caporale maggiore	0.025	0.025	—	—
Distintivi: da caporale	0.02	0.02	0.04	0.0
Martingale per mantelline	—	—	0.045	0.04
Linguette per mantelline	0.024	0.024	0.032	0.03
Spallini per giubbe	—	—	—	—
Finte tasche per pantaloni	—	—	—	—
Totali	12.289	13.989	12.337	12.90
Quantità di stoffa non indicata nei grafici occorrenti per:				
a) sopra baveri per giubbe	0.021		0.021	
b) sopra baveri per mantelline	—		—	
Stoffa effettivamente occorrente	13.82		12.77	
Consumo: Maggiore	1.531	—	0.433	—
Consumo: Minore	—	0.169	—	0.1

III		IV		V		VI		VII	
m 11.449		m. 10.469		m. 11.38		m. 10.38		m. 11.49	
dai conti di costruzione	dalla dimostrazione per taglie	dai conti di costruzione	dalla dimostrazione per taglie	dai conti di costruzione	dalla dimostrazione per taglie	dai conti di costruzione	dalla dimostrazione per taglie	dai conti di costruzione	dalla dimostrazione per taglie
10.44	10.00	10.44	9.12	10.44	10.00	10.44	9.12	10.44	10.00
1.43	1.51	1.43	1.47	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1.40	1.40	1.40	1.44	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1.94	1.86
0.025	0.025	—	—	0.05	0.05	—	—	—	—
0.04	0.04	—	—	0.04	0.04	—	—	—	—
—	—	0.015	0.015	0.03	0.03	0.045	0.045	0.015	0.015
0.016	0.016	0.024	0.024	0.016	0.016	—	—	—	—
0.01	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03
11.961	11.601	11.909	10.629	11.976	11.536	11.885	10.605	12.425	11.905
0.021		0.021		—		—		—	
—		—		—		—		0.28	
11.47		10.49		11.38		10.38		11.77	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.491	0.131	1.419	0.139	0.596	0.156	1.505	0.225	0.655	0.135

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **3.** — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 gennaio 1913.

Nel mese di marzo p. v. e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901 n. 558 e delle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e circolari 269 del 1909 e 117 del 1912), gli esami di avanzamento ad *anzianità* ed a *scelta* dei capitani medici.

Saranno ammessi agli esami i capitani medici con anzianità fino al 29 settembre 1904, i quali non abbiano potuto essere inscritti nel quadro di avanzamento per l'anno in corso, non essendosi trovati nelle condizioni di essere dispensati dagli esami in base al paragrafo 224 del regolamento sull'avanzamento.

Inoltre, sciogliendo parzialmente la riserva contenuta nella circolare 117 del 1912, 6° capoverso, saranno ammessi i capitani medici della suindicata anzianità che, già inscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità per effetto del citato paragrafo 224, intendessero concorrere per l'avanzamento a scelta.

Per tutti indistintamente i capitani medici che concorrono all'avanzamento, sia ad anzianità, sia a scelta avrà luogo dal 15 gennaio corrente al 15 marzo p. v. un corso preparatorio presso la scuola d'applicazione di sanità militare. A questo corso potranno prendere parte coloro che ne faranno domanda al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 10 corrente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **4.** — TRASPORTI. — **Prezzi pei trasporti militari sulle linee per le isole Partenopee e Pontine esercitate dalla « Compagnia napoletana di navigazione ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 gennaio 1913.

Con riserva di pubblicare la convenzione che sarà tra breve stipulata tra l'amministrazione militare e la « Compagnia napoletana di navigazione » per stabilire le tariffe e condizioni pei trasporti militari sulle linee da essa esercitate, si avvertono le autorità militari che le tabelle dei prezzi per tali trasporti comunicate con la circolare n. 85 del 1911 sono dal 1° gennaio 1913 sostituite dalle seguenti:

Linea 1. — *Capri-Scali penisola Sorrentina-Napoli* e ritorno

	Massalubrense		Sorrento		Piano di Sorrento		Meta		Eque Seiano		Vico		Napoli		
	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	
Capri	0,35	0,20	0,60	0,30	0,70	0,35	0,75	0,35	0,85	0,40	0,95	0,45	1,60	0,80	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,85	—	A. R.
Massalubrense			0,15	0,10	0,25	0,15	0,30	0,20	0,40	0,25	0,40	0,30	1,15	0,70	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,05	—	A. R.
Sorrento					0,10	0,05	0,15	0,05	0,20	0,15	0,25	0,15	0,95	0,60	
					—	—	—	—	—	—	—	—	1,70	—	A. R.
Piano di Sorrento							0,05	0,05	0,15	0,05	0,15	0,10	0,90	0,60	
							—	—	—	—	—	—	1,55	—	A. R.
Meta									0,10	0,05	0,15	0,10	0,85	0,55	
									—	—	—	—	1,55	—	A. R.
Eque Seiano											0,05	0,05	0,75	0,50	
											—	—	1,35	—	A. R.
Vico													0,70	0,45	
													1,25	—	A. R.

Linea 2. — *Napoli-Sorrento-Capri* e ritorno.

	Sorrento			Capri		
	1ª classe		3ª classe	1ª classe		3ª classe
	sola andata	andata e ritorno		sola andata	andata e ritorno	
Napoli	3.10	4.85	0.80	3.90	6.50	0.95
Sorrento				2.60	4.20	0.65

Linea 2.*bis* — *Napoli-Sorrento-Capri* e ritorno.

	Sorrento			Capri		
	1ª classe		3ª classe	1ª classe		3ª classe
	sola andata	andata e ritorno		sola andata	andata e ritorno	
Napoli . . .	1.35	2.30	0.50	2.15	3.65	0.80
Sorrento				0.60	0.95	0.30

Linee 3 e 4. — *Napoli-Procida-Ischia-Forio* e ritorno.

	Procida		Ischia Ponte		Ischia Porto		Casamicciola		Lacco Ameno		Forio		
	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	
Napoli . . .	1,15	0,45	1,55	0,60	1,60	0,60	1,75	0,65	1,80	0,70	2,05	0,80	
	1,95	—	2,65	—	2,75	—	2,90	—	3,05	—	3,50	—	A. R.
Procida			0,40	0,15	0,45	0,15	0,60	0,20	0,60	0,25	0,90	0,40	
Ischia Ponte					0,05	0,05	0,15	0,05	0,20	0,05	0,50	0,25	
Ischia Porto							0,10	0,05	0,15	0,05	0,45	0,20	
Casamicciola									0,05	0,05	0,40	0,15	
Lacco Ameno											0,35	0,15	

Linea 5 (andata) e linea 6 (ritorno) — *Napoli-Procida-Ischia-Forio-Santo Stefano-Ventotene-Ponza.*
(Approdo ad Anzio dal 1° maggio al 31 ottobre — approdo facoltativo a Casamicciola).

	Procida		Ischia Ponte		Casamicciola		Forio		Santo Stefano		Ventotene		Ponza		Anzio		
	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	
Napoli	1,45	0,45	1,55	0,60	1,75	0,65	2,05	0,80	3,70	1,40	3,80	1,45	5,90	2,20	7,80	3,50	
	1,95	—	2,65	—	2,90	—	3,50	—	5,90	—	6,10	—	9,45	—	12,50	—	A. R.
Procida			0,40	0,15	0,60	0,20	0,90	0,40	1,95	1 —	2,10	1,05	3,55	1,80	7,45	2,80	
Ischia Ponte					0,15	0,05	0,50	0,25	1,60	0,85	1,75	0,90	3,25	1,60	7,20	2,70	
Casamicciola							0,40	0,15	1,60	0,85	1,75	0,90	3,25	1,60	6,95	2,60	
Forio									1,30	0,65	1,45	0,70	3,10	1,45	6,80	2,55	
Santo Stefano											0,10	0,05	2,10	0,85	5,40	2,00	
Ventotene													1,95	0,80	5,30	2,00	
Ponza															3,55	1,35	

Linea 5 (ritorno) e Linea 6 (andata). — *Napoli-Procida-Ischia-Sant'Angelo-Forio-Santo Stefano-Ventotene-Ponza.* (Approdo ad Anzio dal 1° maggio al 31 ottobre).

	Procida		Ischia Ponte		S. Angelo		Forio		S. Stefano		Ventotene		Ponza		Anzio		
	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	
Napoli	1,15	0,45	1,55	0,60	1,80	0,80	2,05	0,80	3,70	1,40	3,80	1,45	5,90	2,20	7,80	3,50	
	1,95	—	2,65	—	3,00	—	3,50	—	5,90	—	6,10	—	9,45	—	12,50	—	A. R.
Procida			0,40	0,15	0,70	0,35	0,90	0,40	1,95	1,00	2,10	1,05	3,55	1,80	7,45	2,80	
Ischia Ponte					0,40	0,20	0,50	0,25	1,60	0,85	1,75	0,90	3,25	1,60	7,20	2,70	
S. Angelo							0,40	0,15	1,50	0,80	1,60	0,80	3,35	1,55	6,95	2,60	
Forio									1,30	0,65	1,45	0,70	3,10	1,45	6,80	2,55	
Santo Stefano											0,10	0,05	2,10	0,85	5,40	2,00	
Ventotene													1,95	0,80	5,30	2,00	
Ponza															3,55	1,35	

Linea 7. — *Napoli-Procida-Ischia-Ventotene-Ponza-Gaeta* e ritorno.
(Approdo facoltativo a Casamicciola).

	Procida		Ischia Ponte		Santo Stefano		Ventotene		Ponza		Gaeta		
	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	
Napoli	1,15	0,45	1,55	0,60	3,70	1,40	3,80	1,45	5,90	2,20	6,50	2,90	
	1,95	—	2,65	—	5,90	—	6,10	—	9,45	—	10,40	—	A. R.
Procida	0,40	0,15	1,95	1,00	2,10	1,05	3,55	1,80	5,20	2,25			
Ischia Ponte	1,60	0,85	1,75	0,90	3,25	1,60	4,85	1,95					
Santo Stefano	0,10	0,05	2,10	0,85	4,20	1,70							
Ventotene	1,95	0,80	4,50	1,60									
Ponza	3,40	1,25											

Linea 5. — *Torregaveta-Procida-Ischia-Casamicciola* e ritorno (con prolungamento a Forio).

	Procida		Ischia Ponte		Ischia Porto		Casamicciola		Lacco Ameno		Forio	
	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte	Classe	Ponte
Torregaveta	0,30	0,10	0,70	0,25	0,80	0,25	0,90	0,30	0,95	0,30	1,20	0,40
Procida			0,40	0,15	0,45	0,15	0,60	0,20	0,60	0,25	0,90	0,40
Ischia Ponte					0,05	0,05	0 15	0,05	0,20	0,05	0,50	0,25
Ischia Porto							0,10	0,05	0,15	0,05	0,45	0,20
Casamicciola									0,05	0,05	0,40	0,15
Lacco Ameno											0,35	0,15

N. **5.** — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Programmi per il concorso e per il corso preparatorio dei sottotenenti di complemento delle armi di fanteria e di cavalleria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 gennaio 1913.

1. A seguito della circolare n. 513 dell'8 novembre u. s. (*giornale militare*, dispensa 50), si fanno noti i programmi di esame per il concorso di cui sopra.

2. Alla durata degli esami indicati al n. 9 della stessa circolare sono apportate le seguenti modificazioni:

Armi portatili e artiglierie — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 9;

Tiro delle armi da fuoco portatili — esame orale durata 15 minuti, coefficiente 9.

Il programma: « letteratura e didattica militare » cambia la denominazione in « Stilistica e didattica militare ».

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA N. 1.

Storia militare.

TESI N. 1.

Concetti e termini di studio.

Evo antico. — Cenni sulle istituzioni militari dei greci e sulle principali guerre dell'*età greca.*

Cenni sulle istituzioni militari dei romani e sulle principali guerre dell'*età romana.*

TESI N. 2.

Evo medio. — Cenni sulle istituzioni militari nell'*età barbarica*, dalla caduta dell'impero d'occidente al sorgere delle milizie comunali. Le Crociate.

TESI N. 3.

I comuni e le milizie cittadine. Gli svizzeri.

Signorie, principati e milizie mercenarie. Compagnie di ventura e condottieri italiani.

TESI N. 4.

Evo moderno. — a) *Dalla fine del XV alla fine del XVI secolo.* — Affermazione delle monarchie e costituzione degli eserciti permanenti.

Cenni sulle istituzioni militari nell'*età spagnuola.*

Cenni sulle principali guerre di questa età.

TESI N. 5.

b) *Dalla fine del XVI alla metà del XVII secolo.* — *Età dei neo-romani*: Cenni sugli uomini (Enrico IV, Maurizio di Nassau, Gustavo Adolfo), sulle istituzioni militari, sulle guerre.

TESI N. 6.

c) *La 2ª metà del XVII secolo.* — *Età francese*: istituzioni militari, uomini, guerre.

TESI N. 7.

d) *Il XVIII secolo sino agl'inizi della rivoluzione francese.* — *Età austro-inglese*: uomini e guerre (le tre guerre di successione: Spagna, Polonia, Austria).

Età prussiana: Federico II.

TESI N. 8.

La rivoluzione francese: istituzioni militari e guerre (cenni dagl'inizi al 1795).

TESI N. 9.

Le guerre del direttorio e del consolato.

TESI N. 10.

Le guerre dell'impero fino alla pace di Tilsitt (1807).

TESI N. 11.

Le guerre dell'impero fino ai trattati di Vienna (1815).

TESI N. 12.

Cenni sull'arte militare napoleonica e sulla influenza da essa esercitata sullo sviluppo degli studi delle istituzioni militari.

TESI N. 13.

Il periodo dal 1815 al 1848 in Europa e specialmente in Italia.
Guerra del 1848-49. Avvenimenti militari del 1849: Venezia e Roma.

TESI N. 14.

Preparazione politica e militare agli avvenimenti del 1859. Spedizione di Crimea.
La guerra del 1859.

TESI N. 15.

Gli avvenimenti dal 1860 al 1866.

TESI N. 16.

La guerra austro-italiana del 1866.
La guerra austro-prussiana del 1866.

TESI N. 17.

La questione romana e la campagna del 1870 per la liberazione di Roma.

TESI N. 18.

Epoca contemporanea. — Guerra franco-germanica del 1870-1871.

TESI N. 19.

Guerra turco-russa del 1877-78.

TESI N. 20.

Guerra russo-giapponese del 1904-905.

TESI N. 21.

Esempi di guerre coloniali: Cenni sulle campagne italo-etiopiche e sulla guerra anglo-boera.
Nota. Per ciascuna guerra si richiederà la conoscenza generale:
a) delle cause;
b) della preparazione politica e militare;
c) delle operazioni;
d) dei risultati.

L'esame avrà la durata di 20′ su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione: una tesi tra i primi 7 numeri; una tra i numeri compresi dal 13 al 17 incluso, una tra i restanti, dall'8 al 12 e dal 18 al 21.

Coefficiente 9.

PROGRAMMA N. 2.

Arte militare.

1° *Organica.* — Sue relazioni con le altre branche dell'arte militare. — L'uomo, il materiale, i quadrupedi, il terreno, come fattori dell'azione militare.

2° *Reclutamento.* — Obblighi militari. — Obbligo generale e personale al servizio militare. — Modalità di applicazione. — Durata totale del vincolo al servizio militare. — Ferma. — Ripartizione del personale in esercito permanente, milizia mobile, milizia territoriale. — Notizie sui principali eserciti esteri.

3° *Reclutamento:* — Leva. — Cenni sommari sulle operazioni di leva. — Chiamata delle nuove classi alle armi. — Chiamata delle classi in congedo. — Rassegne. — Raffeme.

4° *Ordinamento.* — Ripartizione del personale in armi, specialità, corpi e servizi. — Unità elementari e vari loro raggruppamenti. — Sistemi di costituzione dei corpi e delle grandi unità di guerra. — Notizie sui principali eserciti esteri.

5° *Ordinamento.* — Comando supremo e comandi generali. — Ordinamento del nostro esercito in pace e in guerra — Circoscrizione militare territoriale. — Notizie sui principali eserciti esteri.

6° *Ufficiali.* — Reclutamento. — Avanzamento. — Stato degli ufficiali. — Ufficiali in congedo: Reclutamento. — Avanzamento. — Dipendenza ed obblighi. — Notizie sui principali eserciti esteri.

7° *Graduati di truppa.* — Loro suddivisione: Graduati di truppa propriamente detti e sottufficiali. — Reclutamento. — Stato. — Avanzamento dei sottufficiali. — Notizie sui principali eserciti esteri.

8° *Materiali e servizi.* — Varie specie di materiali. — Produzione o raccolta. — Stabilimenti. — Servizi: Cenno sui loro organi direttivi ed esecutivi.

9° *Rimonta.* — Principali disposizioni relative alla rimonta. — Precettazione e requisizione quadrupedi. — Notizie sui principali eserciti esteri.

10° *Terreno.* — Organizzazione dello studio, della descrizione e dello sfruttamento del terreno nell'interesse militare. — Cenno sulla organizzazione della difesa territoriale. — Servitù militari e polizia militare.

11° *Mobilitazione.* — Principali operazioni e loro essenziali caratteristiche. — Documenti di mobilitazione.

12° *Mobilitazione.* — Centri di mobilitazione. — Cenno sulle loro funzioni. — Progetto di mobilitazione. — Cenno sulla radunata.

13° *Usi e convenzioni di guerra.* — Dichiarazione di Pietroburgo. — Convenzioni di Ginevra. — Conferenza di Bruxelles. — Conferenza dell'Aia. — Prescrizioni regolamentari del nostro esercito.

14° Definizioni della strategia, logistica e tattica:

Tattica. — Generalità — nomenclatura tattica — gli elementi della lotta - forme speciali, condizioni e mezzi dell'offensiva e della difensiva.

15° *La fanteria.* — Sue caratteristiche e proprietà tattiche — il fuoco — la baionetta — forme ed ordini.

16° Impiego tattico dei riparti di fanteria inquadrati ed isolati — il plotone — la compagnia — il battaglione — difesa contro cavalleria.

17° *La cavalleria.* — Sue caratteristiche e proprietà tattiche — armi — ordini e formazioni.

18° La carica — combattimento contro cavalleria — contro fanteria — contro artiglieria. — Il combattimento a piedi.

19° *L'artiglieria.* — Varie specie di artiglieria campale — sue caratteristiche e preprietà tattiche — ordini e formazioni.

20° Caratteristiche del fuoco di artiglieria — importanza e funzione delle posizioni di artiglieria.

21° *Operazioni logistiche* — Marce — loro esecuzione — allenamento delle truppe alle marce.

22° *Alloggiamenti.* — Generalità — scelta e ripartizione degli alloggiamenti — forieri di alloggiamento — disciplina e servizio negli alloggiamenti.

23° *Esplorazione e sicurezza.* — Esplorazione — sicurezza in marcia — marcia verso il nemico — marcia in ritirata — pattuglie.

24° Sicurezza in stazione — avamposti di fanteria — avamposti di cavalleria.

25° Cenni sulle ricognizioni e sul servizio d'informazione.
26° Passaggio dei corsi d'acqua in vicinanza ed in lontananza del nemico.
27° *Servizi logistici.* — Ordinamento e funzionamento dei servizi logistici in quanto interessano direttamente le truppe combattenti (vettovagliamento, sanità, artiglieria, genio).
28° *Preparazione e sviluppo del combattimento* di una unità di più battaglioni, inquadrata. — Cooperazione delle varie armi.
29° *Reparti isolati.* — Reparti di ala — reparti di scorta all'artiglieria
30° *Combattimenti di località.* — Strette — luoghi abitati.
31° Operazioni nei terreni fortemente coperti ed operazioni nei terreni boscosi.
32° Operazioni notturne — marce — combattimento.
33° Operazioni alpine — marce — combattimento.
34° Azioni della fanteria nella guerra di fortezza.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.
Coefficiente 10.

PROGRAMMA N. 3.

Topografia.

1° *Rappresentazione grafica del terreno.*

1° Nozioni generali — proiezioni ortogonale - orizzontale del terreno — limite della proiezione orizzontale nelle rappresentazioni topografiche — planimetria — altimetria — scale di proporzione numeriche e loro uso,
2° Rappresentazione grafica dell'altimetria: quote — curve di livello e norme relative al loro impiego nelle nostre carte — linee di massima pendenza — tratteggio — scale clivometriche — lumeggiamento zenitale ed obliquo — tinte ipsometriche — colori — curve dimostrative — costruzione di profili.
3° Carte e piani — esame particolareggiato dei segni convenzionali — orientamento di una carta.
4° Cenno sulle carte in uso presso il R. esercito — Istituto geografico militare e sua produzione.

2° *Strumenti topografici.*

5° Strumenti di mira — strumenti di livellazione (livello a liquido, a pendolo, a bolla d'aria, barometri).

6° Strumenti di misura di lunghezza (righe metriche, scale di riduzione, catene, nastri, canne metriche, cannocchiali a stadia, telemetri).

7° Strumenti di misura d'angoli — (squadro agrimensorio e bussole).

3° *Studio e descrizione del terreno.*

8° Elementi del terreno — nomenclatura topografica — cenni sui caratteri topografici del terreno derivanti dalla condizione geologica, dall'azione delle acque, dei ghiacciai, degli agenti meteorici, del clima, dello orientamento, della vegetazione, dell'opera dell'uomo.

9° Caratteristiche topografiche dei vari terreni — ricognizione del terreno con la carta alla mano — lettura e studio di una carta topografica.

10° Criteri e norme per l'osservazione del terreno — ricognizioni topografico-militari. Norme relative all'esecuzione delle ricognizioni topografico-militari speciali.

4° *Rilevamento del terreno.*

11° Levate speditive ed a vista: Norme pratiche per la loro esecuzione — schizzi — cenno sulle levate regolari e sugli strumenti relativi.

12° Sussidio della fotografia nel rilevamento e nella rappresentazione del terreno.

5° *Disegno.*

Si impartiranno: Norme per il disegno topografico e panoramico colla descrizione ed uso degli attrezzi relativi. — Vari metodi di copia, riduzione e ingrandimanto dei disegni topografici colla descrizione ed uso del pantografo e del compasso a verga. — Esercizi di disegno topografico e panoramico.

6° *Esercitazioni pratiche.*

Levata a vista (schizzi di vario genere) — esame del terreno con o senza la carta topografica — esercizi di misura delle distanze per mezzo dei telemetri — ricognizioni topografico-militari. — Esecuzione di schizzi panoramici.

Esame orale della durata di 20′ su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione

Esperimento di disegno della durata di 3 ore.

Coefficiente per la topografia. 9

Id. per il disegno topografico . . 7

PROGRAMMA N. 4.

Armi portatili ed artiglierie.

Parte I.

Esplosivi.

1° *Generalità.* — Esplosivi militari. — Loro caratteristiche — secondo i diversi impieghi. — Fenomeno dell'esplosione e suoi effetti. — Potenza balistica e forza dilaniatrice.

2° *Cenno sugli esplosivi regolamentari.* — Composizione. — Caratteristiche principali. — Impiego.

Parte II.

Armi portatili.

3° *Armi bianche.* — Classificazione. — Proprietà generali — parti principali.

Armi bianche regolamentari italiane.

4° *Armi da fuoco.* — Classificazione. — Proprietà generali. — Parti principali.

Armi automatiche.

5° *Armi da fuoco regolamentari italiane* (*non automatiche*). — Fucili (mod. 91, mod. 70/87). — Moschetti mod. 91 (da cavalleria e da truppe speciali).

Pistole a rotazione (mod. 74 e mod. 89).

6° *Armi da fuoco regolamentari italiane* (*automatiche*). — *Fucili esteri.*

Pistola automatica mod. 910 per ufficiali.

Mitragliatrice Maxim.

Cenni sui fucili automatici in esperimento.

Cenni sintetici comparativi sui fucili attualmente in uso nei principali eserciti.

7° *Munizioni.* — Cartucce. — Loro parti essenziali: Proietto. — Carica. — Bossoli. — Inneschi.

Cenni sui proiettili a punta o pallottole affusolate.

Munizioni regolamentari per le armi portatili italiane.

Parte III.

Artiglierie.

8° *Generalità e bocche da fuoco.* — Classificazione delle artiglierie. — Artiglierie campali regolamentari. — Bocche da fuoco. — Congegni di chiusura.

9° *Affusti.* — Affusti da campagna: rigidi, a cannone scorrevole, a rinculo differenziale. — Congegni di direzione e di puntamento. — Cenni sugli affusti d'assedio e da difesa, e sulle rotaie a cingolo mod. Bonagente.

10° *Munizioni.* — Proietti. — Cartocci a bossolo. — Cartocci a proietto. — Spolette. — Inneschi.

11° *Puntamento.* — Alzi. — Quadranti. — Puntamento diretto. — Puntamento indiretto.

12° *Tiro.* — Caratteristiche del tiro dell'artiglieria campale. — Tiro a granata. — Tiro a shrapnel — Dati sperimentali sulla efficacia del tiro dell'artiglieria campale. — Cenni sulla preparazione del tiro nella guerra d'assedio.

Parte IV.

13° *Carreggio.* — Parti principali di un carro. — Carri a due o a quattro ruote. — Attacco del motore. — Attacco dei due treni. — Cenni sui carri regolamentari.

L'esame verterà su tre tesi, estratte a sorte dal presidente della sottocommissione: due da un sacchetto contenente le tesi della seconda parte (dalla 3ª alla 7ª) ed una da altro sacchetto contenente tutte le altre (1ª, 2ª e dalla 8ª alla 13ª).

Durata dell'esame 15'.

Coefficiente 9.

PROGRAMMA N. 5

Tiro delle armi da fuoco portatili.

1° *Movimento del proietto nell'aria.* — Principali elementi che determinano la forma della traiettoria — forza viva di proiezione (velocità iniziale) — peso del proietto (gravità) — resistenza dell'aria — angolo di proiezione — velocità di rotazione;

2° *Alzo.* — Scostamento — definizioni — puntamento contro bersagli collocati a distanza maggiore o minore del punto in bianco — principio della rigidità della traiettoria e sua applicazione.

3° *Dispersioni del tiro.* — Cause della dispersione del tiro — rose di tiro — legge generale della dispersione del tiro e propabilità di colpire in un tiro molto prolungato.

4° *Valore balistico di un'arma.* — Qualità balistiche di un'arma — giustezza di tiro — tensione della traiettoria — radenza di tiro — zona defilata — zona protetta — forza d'urto — penetrazione — esame dei dati di penetrazione nei vari mezzi del proiette per armi mod. 91.

5° *Tiro individuale.* — Carattere del tiro individuale — limite di distanza del tiro individuale — esame delle regole di puntamento per il fucile ed il moschetto mod. 91.

6° *L'istruzione individuale sul tiro.* — Scuola preparatoria — correzione del puntamento — principî fondamentali che regolano la progressione degli esercizi del tiro individuale.

7° *Tiro collettivo.* — Carattere del tiro collettivo — dispersione del tiro collettivo — zona battuta — zona dominata.

8° *Vulnerabilità dei bersagli.* — Elementi da cui dipende la vulnerabilità di un bersaglio — vulnerabilità dei bersagli fermi, lineari e continui — lineari non continui — profondi: vulnerabilità dei bersagli in moto — vulnerabilità delle diverse formazioni della fanteria.

9° *Rimbalzi — Efficacia del tiro di fucileria.* — Rimbalzi — traiettorie di rimbalzo — gittata — numero dei rimbalzi.

Efficacia del tiro di fucileria ed elementi da cui dipende.

10° *Condotta ed esecuzione del fuoco* — Celerità di tiro — varie specie di fuoco — tiro di notte e con nebbia folta.

L'istruzione collettiva sul tiro.

11° *Le mitragliatrici.* — Caratteristiche della mitragliatrice: efficacia del tiro — condotta ed esecuzione del fuoco — norme regolamentari.

Esame della durata di 15' su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

Coefficiente 9.

PROGRAMMA N. 6.

Fortificazione.

Parte I.

Fortificazione campale.

1° Scopo della fortificazione campale e suoi elementi costitutivi — massa coprente e fosso ricovero — posizione di attesa e di combattimento — blindamenti. — La preparazione

del terreno sulla linea di combattimento — i punti d'appoggio e le cortine difensive — fucili e mitragliere — sgombro del campo di tiro — impiego delle difese accessorie.

2° L'azione delle armi da fuoco sui ripari campali — penetrazione dei proietti di fucileria nei vari mezzi resistenti — penetrazione ed effetti di scoppio dei proiettili lanciati dalle artiglierie da campagna — conseguenze che se ne traggono per la costruzione dei ripari.

3° I ripari per la fanteria — condizioni cui debbono soddisfare — utilizzazione degli ostacoli del terreno — ripari artificiali in terra — ripari campali coperti.

4° Cenni: protezione dell'artiglieria — ripari per pezze — occultamento dei ripari — maschere naturali e artificiali — ripari simulati.

5° I lavori complementari — lo sgombro del campo di tiro — la valutazione delle distanze — ostacoli all'avanzata dell'avversario — innondazioni — difese accessorie (particolari di costruzione) — torpedini terrestri — granate a mano.

6° Lavori di costruzione — mine da campagna — distruzioni di ostacoli — interruzioni di strade ordinarie e ferrate di linee telegrafiche e telefoniche.

7° I centri di resistenza — ordinamento a difesa di una casa di un villaggio e di un bosco.

8° La fortificazione campale dietro la linea di combattimento — necessità dei ripari per le riserve — condizioni cui devono soddisfare — i lavori di comunicazione — vie di colonne — rimozione di ostacoli e distruzione delle difese accessorie — riattamento di strade ordinarie e ferrate — passaggi sui corsi d'acqua.

9° L'attrezzamento delle truppe di linea — istrumenti portatili. — Norme per la costruzione dei ripari per fanteria.

Parte II.

Fortificazione provvisoria.

10° Cenni: impiego della fortificazione provvisoria — forma e uso dei trinceramenti — dati pratici riflettenti l'esecuzione dei lavori in terra — opere di fortificazione provvisoria — le ridotte — ricoveri blindati.

11° Cenni sui rivestimenti — classificazione — indicazioni sui particolari d'eseguimento.

12° Cenni sui procedimenti per proteggere le linee di comunicazione — afforzamento delle opere d'arte e delle stazioni di tappa — teste di ponte — difesa delle strette.

Parte III.

Fortificazione permanente.

13° Sguardo sintetico all'evoluzione storica della fortificazione permanente — fortificazione antica e di transito — 1° periodo della fortificazione moderna — le scuole nazionali di fortificazione.

14° 2° periodo della fortificazione moderna — la fortificazione dopo l'introduzione delle artiglierie rigate.

15° La fortificazione contemporanea — le opere di calcestruzzo — le casamatte fisse e girevoli e le casamatte semicorazzate — il concetto odierno delle casamatte corazzate girevoli — le installazioni a pozzo — i vari sistemi di ordinamento della linea di cintura — esempi.

16° Fortificazione di montagna — gli sbarramenti fino all'introduzione delle artiglierie rigate — provvedimenti adottati dopo la introduzione delle artiglierie rigate — ordinamento attuale della fortificazione da montagna — fortificazione costiera — opere costiere — mezzi di azione complementari.

17° Cenni: attacco e difesa delle piazza forti — attacchi irregolari — assedio e sua evoluzione storica — accenno allo svolgimento delle operazioni dell'assedio moderno — accenno allo svolgimento delle operazioni della difesa — caratteristiche dell'attacco e difesa delle piazze forti di montagna.

Esame orale della durata di 20' su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione da due appositi sacchetti, il primo dei quali conterrà i primi 12 numeri del programma ed il secondo i rimanenti.

Coefficiente 9.

PROGRAMMA N. 7.

Geografia.

1° Definizioni. — Scopi. — Ripartizione della materia. — Oggetti e fattori geografici. — Metodo. — Azione delle forze endogene ed esogene.

2° Morfogenia terrestre ed orogenia.

3° Europa. — Cenni generali — situazione geografica. — Limiti ed estensione superficiale. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Bassopiani e grandi sistemi montani che ne risultano. — Idrografia marittima e caratteri generali della idrografia terrestre. — Coste ed isole principali — clima — grande rete stradale.

4° Regione alpina e sistema alpino. — Configurazione generale — limiti — sua genesi in rapporto ai grandi sistemi montani del continente europeo. — Caratteristiche principali. — Suddivisione del sistema.

5° Sistema alpino. — Alpi occidentali. — Suddivisione e descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

6° Sistema alpino — alpi orientali — suddivisione e descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

7° Regioni pianeggianti fra i sistemi montani alpino e centrali (Bassopiano Rodano. — Saone — altopiano Svizzero — altopiano Svevo. — Bavarese. — Austriaco. — Bassopiani danubiani). — Limiti — configurazione — idrografia in generale e descrizione dei principali corsi d'acqua. — Caratteri del paese e viabilità.

8° Penisola italica. — Situazione geografica. — Genesi. — Configurazione planimetrica ed altimetrica — idrografia marittima e descrizione delle coste. — Clima. — Vegetazione.

9° Sistema appenninico. — Configurazione generale. — Limiti. — Caratteristiche principali. — Suddivisioni del sistema.

10° Appennino settentrionale. — Suddivisione e descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

11° Appennino centrale. — Suddivisione e descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

12° Appennino meridionale. — Suddivisione e descrizione delle diverse masse montane. — Valichi rotabili e ferroviari.

13° Bassopiano padano. — Limiti — configurazione e caratteri del paese. — Idrografia in generale e descrizione dei corsi d'acqua.

14° Correnti fluviali dei mari Ligure, Tirreno, Ionio, Adriatico fino alla stretta della Cattolica. — Regioni pianeggianti della penisola (Bassopiano toscano, Maremma toscana. — Maremma ed agro romano. — Pianura campana. — Pianura di Eboli. — Tavoliere di Lecce. — Tavoliere delle Puglie). — Viabilità della regione peninsulare.

15° Isole italiche. — Sicilia. — Sardegna. — Corsica ed isole minori. — Posizione rispetto al continente. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Descrizione delle coste. — Sistemi montani. — Regioni pianeggianti. — Idrografia in generale e cenno sui corsi d'acqua principali. — Caratteri del paese. — Clima. — Vegetazione. — Viabilità.

16° Penisola balcanica. — Situazione geografica. — Configurazione planimetrica ed altimetrica. — Descrizione delle coste. — Sistemi montani. — Regioni pianeggianti. — Idrografia in generale e cenno sui corsi d'acqua principali. — Caratteri del paese. — Clima e vegetazione. — Viabilità. — Situazione politica.

17° Frontiera del regno d'Italia. — Cenni sull'assetto difensivo dell'Italia e degli Stati confinanti verso la frontiera italiana.

18° Colonie, possedimenti e protettorati dell'Italia. — Le regioni mediterranee dell'Africa che hanno speciale interesse per l'Italia.

Esame orale della durata di 15′ su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

Coefficiente 8.

PROGRAMMA N. 8.

Stilistica e didattica militare.

1° Introduzione. — Che cosa è la stilistica militare. — Che cosa è la letteratura militare. — Cenno storico sui maggiori scrittori militari e sulle loro opere.

2° Doti essenziali dello stile militare. — Della lingua militare italiana. — Forme letterarie più in uso nell'esercito.

3° Dei componimenti militari di uso più frequente. — Del consiglio. — Dell'ammonizione — del rimprovero. — Del biglietto di punizione. — Del biglietto di malattia. — Della domanda. — Del reclamo. — Della giustificazione. — Dell'encomio.

4° Del rapporto. — Della relazione. — Doti comuni ad ogni rapporto. — Della verità. — Della imparzialità. — Della modestia.

5° Della corrispondenza d'ufficio (la lettera, l'elenco di trasmissione, l'attergato, il telegramma). — Del carteggio. — Del protocollo. — Del diario e giornale dei comandi.

6° Dell'epigrafe. — Delle memorie storiche militari. — Della storia militare. — Della biografia.

7° Della monografia. — Dello studio. — Della conferenza militare. — Delle conferenze per caporali e soldati. — Della rivista letteraria militare.

8° Dell'eloquenza militare. — Della necessità che l'ufficiale si eserciti a parlar bene e metodo da seguirsi. — Dell'amor di patria. — Del sentimento d'onore. — Dell'amor della gloria. — Del sentimento religioso. — Dell'ambizione. — Dell'emulazione. — Dei principali componimenti dell' eloquenza militare.

9° Del rapporto di fatti d'arme. — Della relazione di fatti d'armi — Dell'avviso. — Del bollettino di guerra.

10° Degli ordini. — Doti comuni ad ogni ordine. — Distinzione degli ordini. — Dell'ordine verbale. — Dell'ordine telegrafico e telefonico.

11° Degli ordini scritti: loro distinzione; loro contenuto — (ordini del giorno, ordini permanenti, ordini d'operazione, ordini di massima, ordini di servizio).

Questione sociale:

12° Alcune definizioni di economia politica. — Produzione. — Lavoro. — Natura. — Capitale. — Circolazione della ricchezza. — Valore. — Prezzo. — Distribuzione delle ricchezze. — Salario. — Interesse. — Profitto.

13° Cenno storico. — Contenuto attuale della questione. — Contenuto pratico del dissidio.

14° Partiti diversi. — Anarchismo. — Socialismo. — Riformismo. — Sindacalismo. — La lotta di classe.

15° Il capitale e il lavoro non sono dualistici. — La questione sociale e la funzione moderatrice dello Stato.

16° L'antimilitarismo (o herveismo).

17° Metodo pedagogico e didattico da seguirsi nell'istruzione, educazione ed elevazione morale del soldato.

Esame scritto della durata di ore 5.

Esame orale della durata di 15′ su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

Coefficiente 8.

PROGRAMMA N. 9.

Amministrazione e contabilità.

1° Cenni sull'amministrazione e contabilità dei corpi dell'esercito. — Consigli d'amministrazione e loro attribuzioni. — Agenti del consiglio d'amministrazione. — Attribuzioni

dei comandanti di corpo e di reparto. — Responsabilità dei consigli e dei loro agenti. — Casi di forza maggiore.

2° Forza amministrata e sua distinzione. — Variazioni nella forza. — Documenti che la comprovano. — Ruolini tascabili.

3° Somministrazione dei fondi. — Proventi dei corpi. — Custodia dei fondi. — Operazioni di cassa. — Riscossione dei mandati d'anticipazione e ordini di pagamento.

4° Assegni degli ufficiali in servizio permanente distinguendoli in ordinari, eventuali e personali.

5° Debiti degli ufficiali verso il fondo scorta, il conto rimonta, per cessione del quinto dello stipendio. — Unione militare. — Cassa ufficiali.

6° Assegni ordinari, eventuali e personali della truppa. — Spese per il vitto, il vestiario e servizi vari.

7° Amministrazione del corredo della truppa. — Debiti degli uomini di truppa verso la cassa per sciupio e perdita di materiali.

8° Amministrazione e contabilità dei distaccamenti. — Resa dei conti per parte dei reparti distaccati. — Documenti della contabilità dei distaccamenti.

9° Obblighi dei comuni circa la somministrazione degli alloggi alle truppe. — Somministrazione ai reparti in marcia. — Ammalati in marcia.

10° Esercizi pratici sulla contabilità dei reparti.

Esame orale della durata 10' su tre tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

Coefficiente 7.

PROGRAMMA N. 10.

Igiene e primi soccorsi.

1° Cenni sulla formazione generale del corpo umano (scheletro — muscoli — articolazioni — vasi sanguigni — nervi — organi più importanti).

2° Nozioni di fisiologia umana (circolazione — respirazione — digestione).

3° Lesioni violente che con maggior frequenza s'incontrano sul campo di battaglia e nella vita militare in genere.

Prima e facile medicatura delle ferite. — Pacchetto di medicazione — modo di fare le fasciature, servendosi di materiale apposito od improvvisato.

Emoraggie (venosa ed arteriosa) — come si distinguono e come si arrestano — costrizione — modo di applicarla e mezzi più comuni ai quali si può ricorrere.

Emoraggie nasali (epistassi) — provvedimenti ordinari e, come provvedimento eccezionale, il tamponamento esterno.

4° Distorsioni — loro importanza — necessità di astenersi da ogni manipolazione — contenzione temporanea.

Lussazioni — fratture — sintomi più comuni — metodi di immobilizzazione provvisoria. — Apparecchi improvvisati, servendosi specialmente di oggetti di corredo del soldato.

Ernia inguinale — suoi caratteri grossolani — tentativi leciti di riduzione — contenzione temporanea pel trasporto.

5° Commozione generale. — Schok.

Convulsioni — fenomeni salienti — modo di comportarsi.

Svenimento — deliquio — sincope — segni caratteristici — provvedimenti.

Scottature — agenti che possano provocarle — diversi, relativi, immediati e semplici compensi.

Bolle ai piedi — causa e cura.

6° Asfissie:

1. *Da ostacolo alla penetrazione dell'aria*:
   a) asfissia per sommersione (forma cianotica e pallida);
   b) asfissia per soffocazione violenta;
   c) asfissia da corpi estranei nella gola e nell'esofago.
2. *Da gas irrespirabili* (ossido di carbonio — acido carbonio — gas illuminante — metano).
3. *Da mancanza della voluta quantità di ossigeno nell'aria*:
   a) mal di montagna e degli areostieri;
   b) colpo di calore e insolazione;
   c) intirizzimento — assideramento e congelamento.

Loro caratteri speciali — primi soccorsi — respirazione artificiale (metodo Silvester e del dott. Marschale-Hall).

7° Coliche intestinali — cause e rimedi.

Avvelenamenti — cause — provvedimenti generici — caratteristico segno dell'avvelenamento per fosforo — modo di comportarsi.

Morsicature di animali e di insetti velenosi — mezzi per attenuarne gli effetti, con speciale riguardo al morso rabico e della vipera.

Primi soccorsi in caso d'accidenti o d'infortuni — frizioni — massaggi — modo di applicare il termometro.

8° Tecnica da seguire nel sollevare, adagiare o trasportare un infermo — norme speciali in alcuni casi — trasporto dei

feriti a braccia, a cavallo, in barella, sui carri regolamentari, su quelli del treno e di requisizione, per ferrovia e per via acquea.

Modi semplici e comuni per improvvisare un mezzo di trasporto a brevi distanze.

9° Disinfezione — utilità delle disinfezioni — principali disinfettanti — modo di preparare le diverse soluzioni disinfettanti — disinfezione delle biancherie, delle vesti, degli oggetti letterecci — disinfezione dei locali (camerate, bagni, scuderie e latrine).

Norme profilattiche contro la malaria, il colera, il tifo e la dissenteria.

Esame orale della durata di 10 minuti su due tesi estratte a sorte dal presidente della sottocommissione.

Coefficiente 7.

N. **6.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — **Cartucce da salve per i reparti V. C. A.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 gennaio 1913.

In relazione a quanto è prescritto dalla lettera *e)* della disposizione n. 3 ed in conformità delle norme contenute nel 4° capoverso della disposizione n. 5 del fascicolo n. 17, parte II, della Raccolta delle disposizioni permanenti si avvertono i comandi di distretto militare che le cartucce da salve mod. 91/95 richieste per uso dei reparti V. C. A. dovranno essere cedute allo stesso prezzo stabilito per le società di tiro a segno nazionale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **7.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 gennaio 1913.

In seguito ai risultati del concorso indetto con la circolare n. 505 del 1912 e per determinazione di questo Ministero, i sottufficiali elencati nello specchio *A* aspiranti alla carriera di ufficiali nelle armi combattenti, sono ammessi al corso speciale della scuola militare, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° febbraio 1913.

Sono parimenti ammessi allo stesso corso i sottufficiali elencati nello specchio *B* che fanno parte dei corpi di occupazione in Tripolitania, in Cirenaica o nell'Egeo ; anch'essi passeranno effettivi alla scuola militare al 1° febbraio 1913.

Si avverte che tutti i sottufficiali appartenenti all'arma di cavalleria saranno, dopo tre mesi dalla loro presentazione alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, ed i non idonei dovranno rientrare al proprio reggimento.

I comandanti dei corpi cui appartengono i sottufficiali elencati nello specchio *A*, ed i comandanti dei rispettivi depositi per quelli elencati nello specchio *B* dovranno ottemperare alle norme contenute nei numeri 31 e 32 della disposizione 12 del fascicolo 12/R.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

SPECCHIO *A*.

Sottufficiali che hanno superato l'esame di concorso.

ARMA DI FANTERIA.

Pacces Giuseppe, sergente maggiore 51° fanteria.
Tango Modestino, id. 52° id.
Tagliapietra Umberto, sergente 60° id.
Sanfilippo Domenico, sergente maggiore 86° fanteria.
Ianiello Antonio, id. 4° bersaglieri.
Rossi Luigi, sergente 12° id.

ARMA DI CAVALLERIA.

Bonora Giuseppe, sergente maggiore lancieri di Novara (5).
Tani Ermo, sergente maggiore lancieri di Mantova (25).

ARMA DI ARTIGLIERIA.

Peano Luigi, sergente maggiore 5° artiglieria da campagna.
Tancredi Luigi, id. 13° id. id.
Gentile Alberto, id. 20° id. id.
Spiazzi Eugenio, id. sergente maggiore 6° artiglieria da fortezza.
Tommasello Michele, id. R. corpo coloniale del Benadir.

ARMA DEL GENIO.

Marino Orfeo, sergente maggiore 3° genio (telegrafisti).

SPECCHIO *B*.

Sottufficiali dei corpi di occupazione in Tripolitania, in Cirenaica o nell'Egeo ammessi senza esami.

ARMA DI FANTERIA.

Riggi Luigi, sergente maggiore 2° granatieri.
De Luca Guido id. 4° fanteria.
Brucalassi Aldo, id. 6° id.
De Marinis Amedeo, id. 6° id.
Ercolani Marie, id. 6° id.
Maglietti Michelangelo, id. 7° id.
Rampi Mario, id. 7° id.
Di Falco Antonio, id. 18° id.
Pedrazzi Francesco, id. 20° id.
Agnese Alberto, id. 20° id.
Solofra Corrado, id. 20° id.
Tarascio Vincenzo, id. 20° id.
Di Dio Francesco, id. 22° id.
Maffina Angelo, id. 22° id.
Toselli Giovanni, id. 23° id.
De Cesaris Ulderico, id. 34° id.
Perrotti Pasquale, id. 37° id.
Sarli Attilio, id. 37° id.
Bottalla Emerico, id. 37° id.
Balzani Nicola, id. 40° id.
Martinelli Pilade, id. 40° id.
Insogna Gino, id. 40° id.
Troysi Francesco, id. 40° id.
Ghilardi Reginaldo, id. 52° id.
Bracali Giuseppe, sergente maggiore 63° fanteria.
Deni Alberto, id. 63° id.
Ghezzo Simeone, id. 63° id.
Tundo Giorgio, id. 63° id.
Craveri Dario, id. 68° id.
Carboni Alberto, id. 68° id.
Prata Vincenzo, id. 68° id.
Bruno Luigi, id. 79° id.
Martino Rosario, id. 81° id.
Bucci Giuseppe, id 82° id.
Piazzi Giacinto, id. 82° id.
Sibona Tommaso, id. 82° id.
Tomei Remo, id. 82° id.
Benincasa Giuseppe, id. 84° id.
Busacca Ernesto, id. 84° id.
Cellai Roberto, id. 84° id.
Manganaro Cristoforo, id. 89° id.
Rossi Antonio, id. 89° id.
Forza Giulio, id. 93° id.
Massabò Leonardo, maresciallo 4° bersaglieri.
Gai Vincenzo, sergente maggiore 8° id.
Farello Edoardo, id. 8° id.
Marrese Carlo, id. 11° id.

ARMA DI CAVALLERIA.

Durini Carlo sergente maggiore cavalleggeri di Lodi (15°).
D'Alessandro Vittorio, id. id. id. (15°).
Del Viscio Arturo, id. id. id. (15°).
Salvadori Guido, sergente maggiore cavalleggeri di Piacenza (18°).

ARMA DI ARTIGLIERIA.

Arpinelli Anacleto, sergente maggiore 1° artiglieria speciale.
Bertola Luca, id. 1° id. campagna.
Debernardi Giovanni, maresciallo 2° id. id.
Bardini Pietro, sergente maggiore 12° id. id.
Vallone Riccardo, id. 12° id. id.
Lungarotti Enrico, sergente maggiore 19° artiglieria campagna.
Magi Edmondo, id. 20° id. id.
Aguzzi Giovanni, id. 24° id. id.
Contino Giovanni, sergente reggimento artiglieria montagna speciale.
Miglio Pasquale, sergente maggiore 2° artiglieria montagna.

ARMA DEL GENIO.

Daccò Tito, sergente maggiore 1° genio (zappatori).
Persico Luigi, id. 2° id. (id.).
Ardenti Remo, id. 6° id. (ferrovieri).
Ferrari Antonio, sergente maggiore battaglione specialisti.
Paladino Francesco, id. id. id.

N. **8.** - DISPOSIZIONI VARIE. **Preavviso per i cambi di guarnigione**. (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 gennaio 1913.

Il Ministero determina che nell'anno in corso non abbiano luogo cambi di guarnigione all'infuori dei seguenti:

Bersaglieri.

8° reggimento
da Palermo a Verona.

10° reggimento
da Verona a Palermo.

Cavalleria.

Reggimento cavalleggeri di Foggia (11°)
da Napoli ad Aversa.
Reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°)
da Palmanova a Milano.

Reggimento cavalleggeri di Lodi (15°)
da Aversa a Napoli.
Reggimento cavalleggeri di Roma (20°)
da Milano a Palmanova.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Figura I. – Mantelline di 1ª taglia con giubba di 4

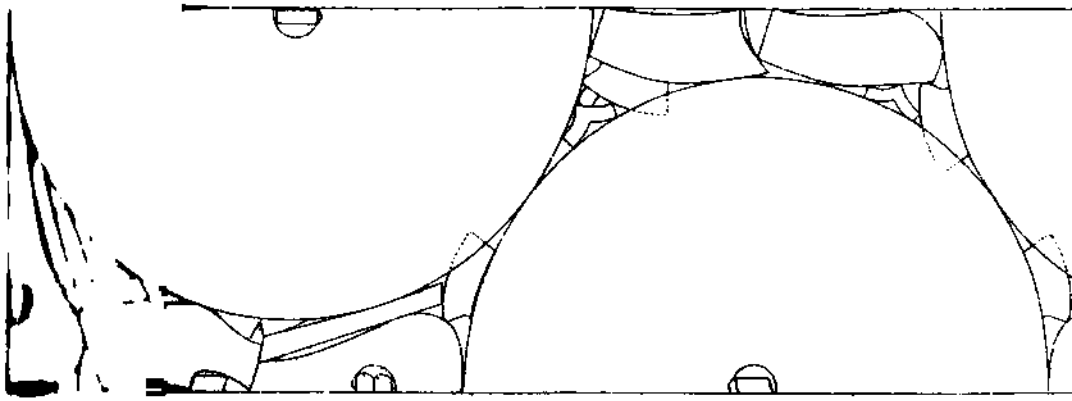
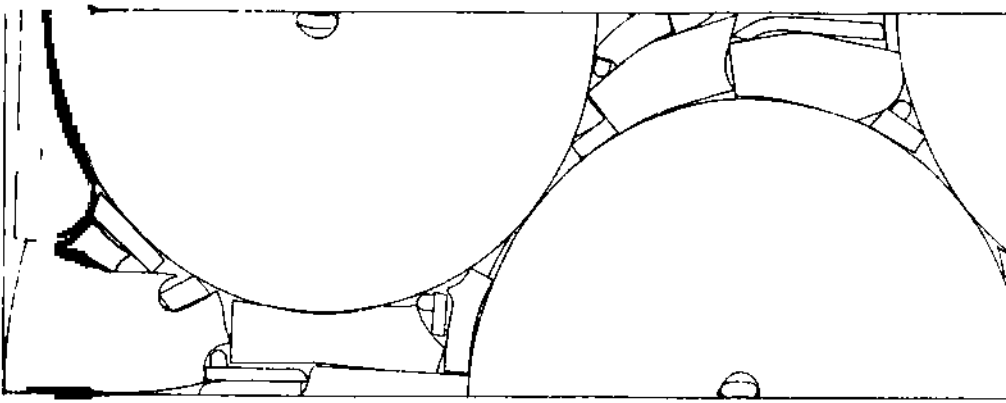
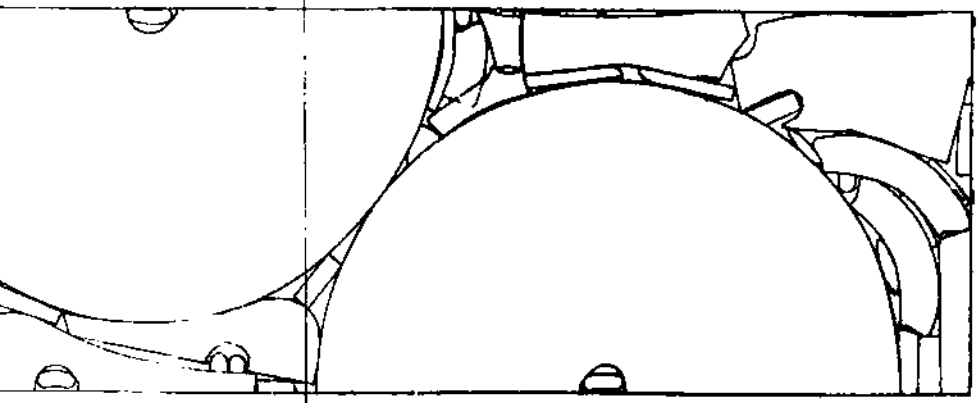


Figura II. – Mantelline di 2ª taglia con giubba di 6



Laboratorio foto litografico

/3 e panciotto di 5ª (panno grigio-verde).



/2 e panciotto di 6ª (panno grigio-verde).

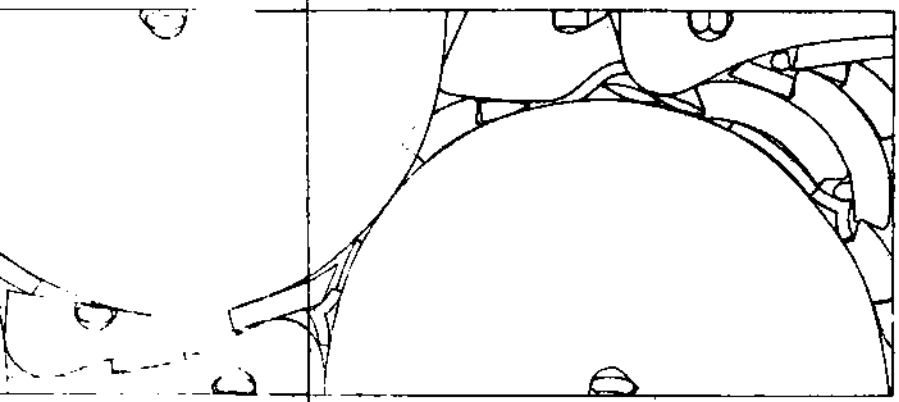


Figura III. – Mantelline di 3ª ta

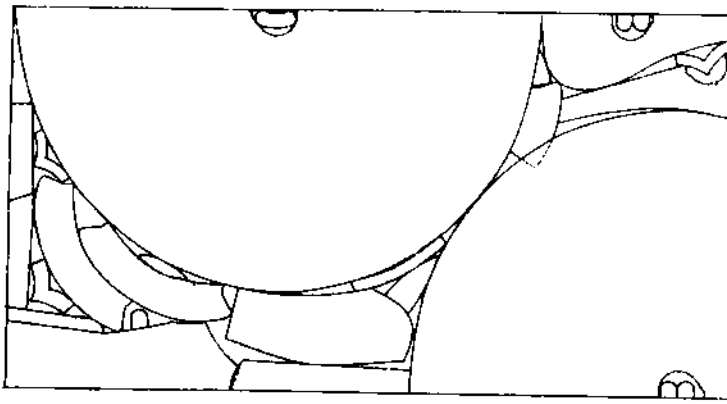
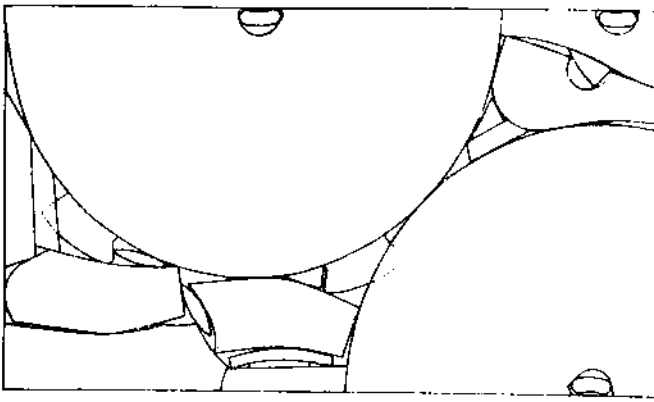
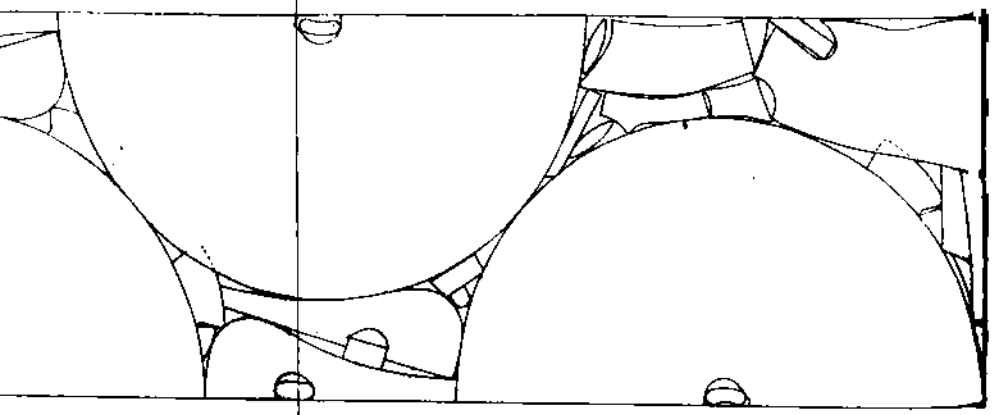


Figura IV. – Mantelli



glia con giubba di 4/2 (panno grigio-verde).



e di 4ª taglia con giubbe di 5/2.

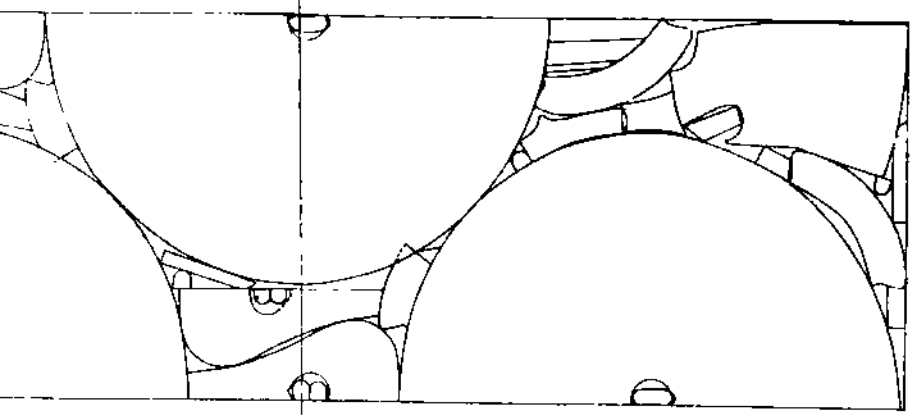


Figura V. – Mantelline di 3ª

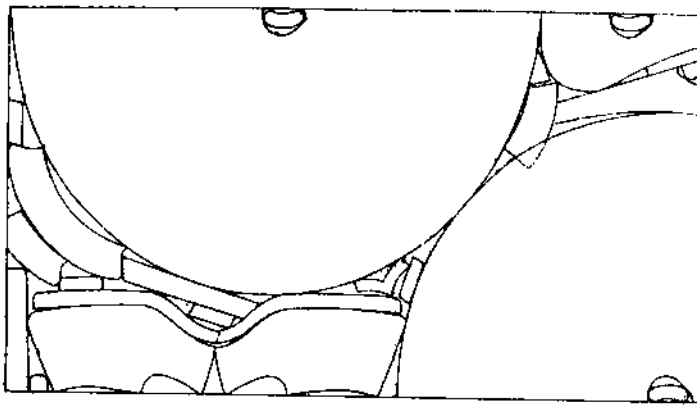
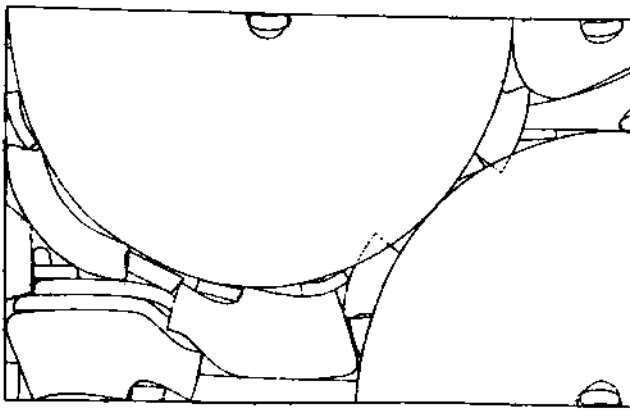
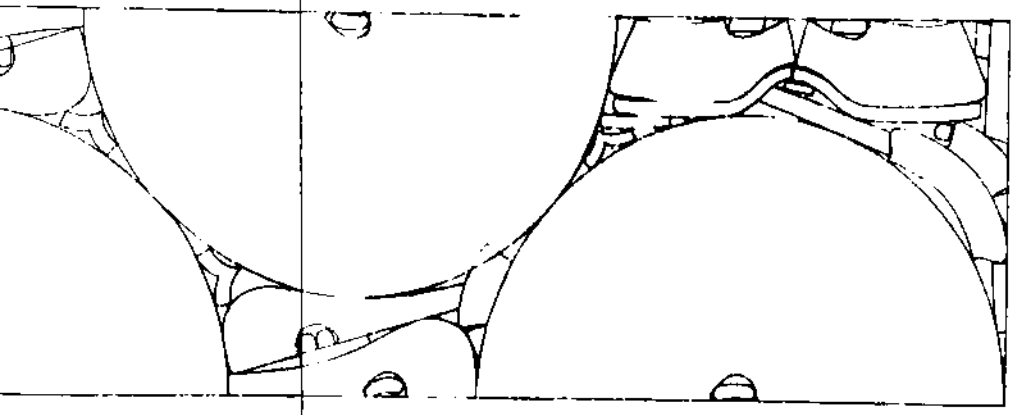


Figura VI. – Mantelline di 4ª t



taglia con panciotti di 5ª (panno grigio-verde).



aglia con panciotti di 4ª (panno grigio-verde).

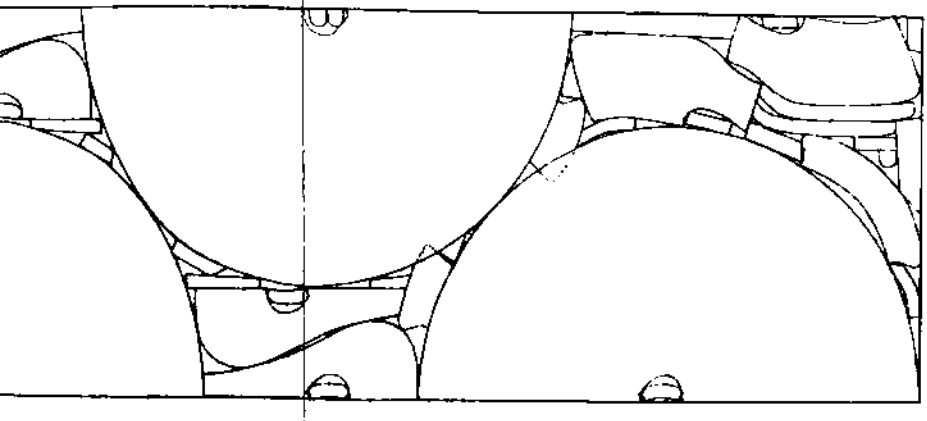


Figura VII. – Mantelline di 3ª tagli

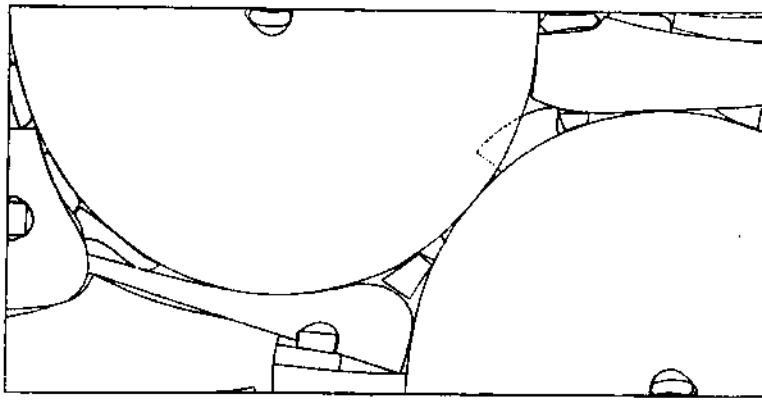
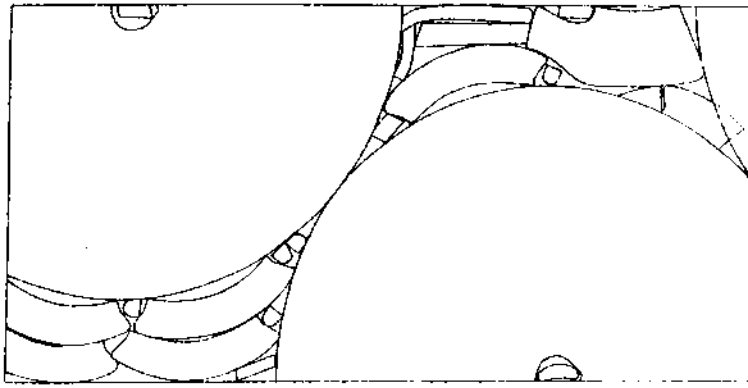
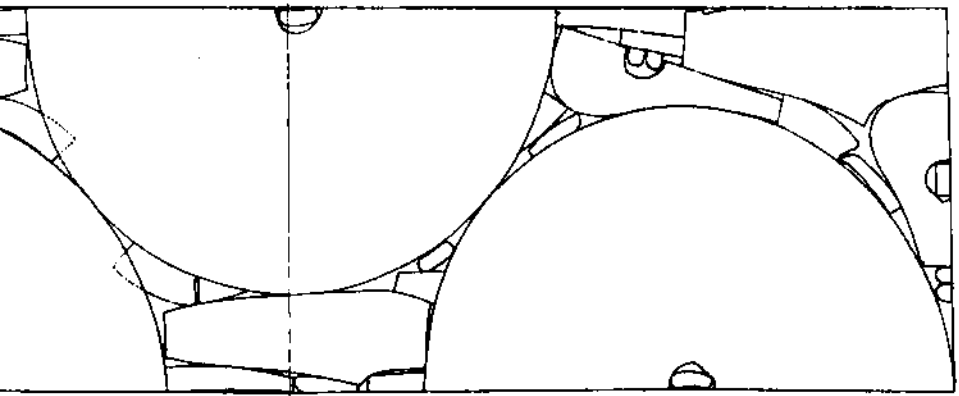


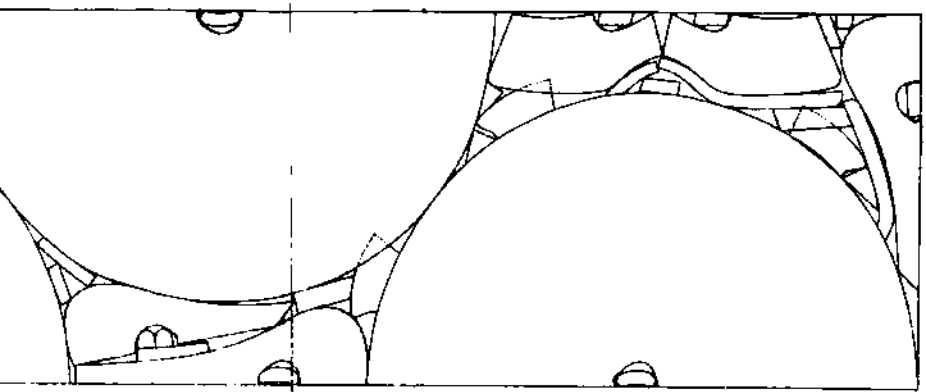
Figura VIII. – Taglio continuato di mantelline



. con pantaloni di 7/1 (panno-grigio-verde).



di 2ª taglia con panciotti di 7ª (panno-grigio-verde).



MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1913 — 11 gennaio

12 NOVEMBRE 17. - N. 9. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1329 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 40

8 DICEMBRE 28. - » 10. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a 10 posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 56

1913 GENNAIO 5 - » 11. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 3 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina . . . » 60

» 8. - » 12. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi . . . . . » 61

» 8. - » 13. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viaggi in automobile e con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie . . . . . » 62

» 8. - » 14. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di informazioni tecniche presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna . . . . . » 62

» 8. - » 15. — TRASPORTI. — Trasporti militari sulla linea tramviaria Bologna-Bazzano-Vignola. . . . » 63

» 9. - » 16. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di ragioniere geometra del genio di 4ª classe . . » 65

» 9. - » 17. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie ecc. . . . . » 67

» 9. - » 18. — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Sostituzione degli attendenti . . . . . » 67

» 9. - » 19. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei marescialli . » 68

» 10. - » 20. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina » 69

» 10. - » 21. — UFFICIALI IN CONGEDO — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria. . . . . » 80

CIRCOLARE N. **9.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 1329 che approva il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 6 maggio 1909, n. 272;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali, colla quale fu data al Nostro Governo facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi sullo stato dei settufficiali dell'esercito, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

TESTO UNICO
delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio esercito.

Art. 1.

(Art. 1 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali di carriera — esclusi cioè i sergenti — costituiscono una categoria intermedia fra gli ufficiali e la truppa.

I gradi di sottufficiale sono i seguenti:

1° sergente, vice-brigadiere dei carabinieri reali;

2° sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

3° maresciallo, maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali, maestro d'arme di 3ª classe;

4° maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri reali, maestro d'arme di 2ª classe;

5° maresciallo maggiore, maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri reali, maestro d'arme di 1ª classe.

Art. 2.

(Art. 2 legge 6 luglio 1911, n. 688).

I sergenti, i sergenti maggiori, i marescialli sono adibiti al servizio dei reparti di truppa (compagnie, squadroni, batterie, sezioni mitragliatrici, nuclei di milizia mobile).

Agli uffici ed alle cariche speciali (eccettuate quelle di carattere professionale) sono adibiti soltanto marescialli e marescialli capi o maggiori, con preferenza assoluta di questi ultimi per gli uffici e le cariche speciali fuori corpo.

Il sottufficiale che copre la carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare può rivestire il grado di maestro d'arme di 3ª, di 2ª o di 1ª classe.

I sottufficiali zappatori, telemetristi, trombettieri, tamburini, capi operai delle batterie e del laboratorio di riparazione ed in genere i professionisti, eccettuati quelli previsti nei capoversi seguenti, possono essere di qualunque grado.

Il primo sottufficiale musicante (vice-capobanda) può essere sergente maggiore o maresciallo di qualsiasi grado; il secondo sottufficiale musicante è sempre sergente.

Il sottufficiale fuochista dei ferrovieri del genio e il sottufficiale maniscalco possono essere sergenti o sergenti maggiori.

Art. 3.

(Art. 3 legge 6 luglio 1911, n. 688. — Art. 1 testo unico 6 maggio 1909).

I sergenti si reclutano fra i caporali maggiori ed i caporali di leva o volontari in servizio, idonei alla promozione, che abbiano quindici mesi almeno di servizio ed assumano la ferma di tre anni invece di quella biennale in corso.

È fatta facoltà al Ministro della guerra di reclutare i sergenti anche dagli allievi sottufficiali di appositi reparti di istruzione, che abbiano ultimato con successo il corso stabilito per la nomina a sergente.

I sergenti si reclutano anche fra gli allievi della scuola militare o dell'accademia militare, che al termine del 2° o 3° corso non possono essere promossi sottotenenti per deficienza in qualche materia d'esame, la quale però non sia di regolamento militare.

Sono inscritti nei ruoli col grado di sergente:

a) gli ufficiali di complemento, che a senso dell'art. 7 della legge 29 giugno 1882, n. 830, abbiano dato la dimissione dal grado;

b) i militari di cui al capoverso *d*) dell'art. 1 della precitata legge che non furono nominati sottotenenti di complemento;

c) i volontari di un anno, che abbiano riportato il certificato d'idoneità a sergente;

d) i caporali maggiori, che all'atto del loro invio in congedo siano promossi al grado di sergente.

Anche questi sergenti potranno acquistare diritto a tutti i benefici concessi dalle disposizioni di legge contenute nel presente testo unico, ove assumano la ferma di tre anni.

Art. 4.

(Art. 4 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sergenti maggiori sono tratti dai sergenti con tre anni di servizio, vincitori di apposito concorso ai posti vacanti nel corpo d'armata.

I sergenti non riusciti vincitori nel concorso, ma pur risultati idonei all'avanzamento, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, in attesa di nuovi posti.

Gli altri, al compimento del terzo anno di servizio, sono congedati.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggono i requisiti che saranno determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purchè non siano trascorsi due anni dal loro congedamento.

Art. 5.

(Art. 3 testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali delle varie armi inviati in congedo fanno passaggio, nell'ottavo o nono anno del loro obbligo di servizio, alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del dodicesimo anno dell'obbligo stesso, dopo di che fanno passaggio alla milizia territoriale.

Art. 6.

(Art. 5 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sergente maggiore con quattro anni di grado e sette almeno di servizio, idoneo all'avanzamento, è promosso maresciallo.

Il sottufficiale abilitato all'insegnamento della scherma e della ginnastica militare è nominato maestro d'arme di 3ª classe quando abbia l'anzianità di grado e di servizio stabilita per la promozione a maresciallo e sia destinato alla carica di insegnante di scherma e di ginnastica militare.

I marescialli e i maestri d'arme di 3ª classe con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe. I marescialli capi e maestri d'arme di 2ª classe, con quattro anni di grado, idonei all'avanzamento, sono rispettivamente promossi marescialli maggiori e maestri d'arme di 1ª classe.

I sergenti maggiori, i marescialli ed i marescialli capi, i maestri d'arme di 3ª e di 2ª classe, i quali, posteriormente alla andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683 (1ª agosto 1911), siano giudicati non idonei all'avanzamente per due anni consecutivi, sono congedati.

Art. 7.

(Art. 6 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I marescialli e i maestri d'arme inviati in congedo d'autorità, dispensati dal servizio o riformati senza essere in attesa d'impiego civile o senza diritto a pensione, acquistano diritto ad una indennità di tante volte lire cento quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i primi sette.

Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate per un anno intero.

Art. 8.

(Art. 7 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sottufficiale zappatore, il telemetrista ed i professionisti idonei e ammessi all'avanzamento, giusta l'articolo 2, sono promossi ai vari gradi appena abbiano raggiunto i limiti minimi di servizio e di grado indicati nei precedenti articoli. I sergenti non potranno però ottenere il grado di sergente maggiore se

non dopo che siano stati promossi tutti i colleghi addetti alle truppe o ad altre cariche speciali, che li precedono nel quadro d'avanzamento.

Anche ai sottufficiali cui si riferisce il presente articolo è applicabile l'ultimo comma dell'articolo 6.

Art. 9.

(Art. 7 testo unico 6 maggio 1909).

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli d'avanzamento, a norma del regolamento, saranno promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e potranno conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 10.

(Art. 8 e 9 legge 6 luglio 1911, n. 683. — Art. 5, penultimo comma, testo unico 6 marzo 1909. — Art. 3 legge 27 giugno 1912, n. 660).

La nomina a sergente è fatta dal comandante del corpo; le promozioni a sergente maggiore ed ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme, dal comandante del corpo d'armata.

Le promozioni a sergente maggiore ed ai vari gradi di maresciallo e di maestro d'arme dei sottufficiali delle truppe coloniali sono fatte dal comandante del R. corpo di truppe coloniali a cui appartengono.

Le nomine e promozioni ai vari gradi di sottufficiale dell'arma dei carabinieri reali sono regolate da legge speciale.

Art. 11.

(Art. 6, ultimo comma, testo unico 6 maggio 1909. — Art. 9, legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali trasferiti nel corpo invalidi e veterani per infermità provenienti da cause di servizio saranno promossi sergenti maggiori al compimento del quinto anno e marescialli al compimento del decimo anno di servizio. I marescialli che siano in grado di prestare e prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio governativo con le sole competenze militari saranno promossi marescialli capi e marescialli maggiori dopo quattro anni di permanenza nel grado inferiore.

Art. 12.

(Art. 10 legge 6 luglio 1911. n. 689).

L'assegno giornaliero del sottufficiale è il seguente:
sergente lire 2;
sergente maggiore lire 3;
maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe, lire 4;
maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe, lire 5;
maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe, lire 6.

Il maresciallo maggiore, il maestro d'arme di 1ª classe, il sergente musicante e il sergente maggiore fuochista dei fervieri e il sergente maggiore maniscalco acquistano diritto ad un aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di lire 6,90 il maestro d'arme di 1ª classe e il maresciallo maggiore, di lire 3,50 il sergente musicante e di lire 4,50 gli altri.

Il sergente musicante, promosso sergente maggiore vice capobanda, conserva l'assegno giornaliero di cui fruisce, se superiore a quello del nuovo grado.

L'assegno giornaliero è diminuito di lire 0,20 per i maestri d'arme ed i marescialli dei tre gradi, e di lire 0,12 pei sergenti maggiori e pei sergenti, per le spese di vestiario.

Art. 13.

(Art. 10 testo unico 6 maggio 1909).

Per ogni maresciallo di nuova nomina è assegnato ai corpi rispettivi un supplemento assegno di 1° corredo di lire 130 se appartenenti ai granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (escluso il treno), alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza; e di lire 150 se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria ed al treno del genio.

Art. 14.

(Art. 11 legge 6 luglio 1911, n. 689).

Gli assegni sono pagati ogni 5 giorni ai sergenti ed ai sergenti maggiori, ogni mese ai marescialli ed ai maestri d'arme.

Art. 15.

(Art. 12 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Al compimento del terzo anno di servizio, il sergente acquista il diritto ad un premio di lire 1000.

Ad uguale premio ha diritto il sergente maggiore alla fine del quarto anno di grado.

Il sottufficiale in servizio sotto le armi, il quale abbia compiuto la ferma di tre anni ed il militare che all'atto della nomina a sergente si vincoli alla ferma di tre anni tramandano diritto di assegnazione alla seconda categoria ad un fratello consanguineo alle condizioni previste dal testo unico delle leggi sul reclutamento.

Se però il militare, per qualsiasi motivo, non compia poi, quale sergente, la ferma cui si è vincolato, l'assegnazione stessa sarà revocata.

Art. 16.

(Art. 13 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I premi sono pagati all'atto del congedo.

Il sottufficiale, che rimanga in servizio dopo aver acquistato diritto al premio, può ottenerne il pagamento di metà e ritirarne il resto al compimento del 12 anno di servizio, se non è congedato o dispensato dal servizio prima.

Art. 17.

(Art. 14 legge 6 luglio 1911, n. 683)

Il diritto acquistato ai premi non si perde per nessuna ragione.

Art. 18.

(Art. 15 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sergente ed il sergente maggiore congedato o dispensato dal servizio, rispettivamente prima del compimento del terzo anno di servizio o del quarto anno di grado, non hanno diritto al premio stabilito per il loro grado.

Art. 19.

(Art. 16 legge 6 luglio 1911, n. 683).

In caso di riferma al sergente è concesso 1/36 ed al sergente maggiore 1/48 del rispettivo premio di cui al precedente articolo 15 per ogni mese di servizio e di grado.

La frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero.

Art. 20.

(Art. 17 legge 6 luglio 1911, n. 683).

In caso di morte del sottufficiale, i premi a cui questi avesse diritto spettano agli eredi.

Art. 21.

(Art. 18 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Durante il tredicesimo anno di servizio, il sottufficiale può fare domanda d'impiego civile e, se riconosciuto idoneo alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti.

Non può aspirare ad impiego civile il sottufficiale raffermato con premio.

Art. 22.

(Art. 19 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sottufficiale perde titolo all'impiego civile all'atto in cui acquista diritto a pensione vitalizia.

Perdono pure tale titolo il retrocesso, il rimosso ed il dispensato dal servizio per motivi disciplinari.

Art 23.

(Art. 20 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Gli impieghi a cui il sottufficiale può aspirare secondo l'articolo 21 sono i seguenti:

a) nelle amministrazioni militari dipendenti:

1° tutti quelli di applicato;

2° tutti quelli di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;

3° tutti quelli di assistente del genio, custodi ed analoghi;

b) in tutte le amministrazioni dello Stato e nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine e di custodia attuali e futuri con stipendio iniziale non inferiore a lire 1500 annue.

I posti di cui alla lettera *b*) sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti Nelle relative nomine i sottufficiali saranno intercalati nella misura di uno a due, alle condizioni di carriera degli altri nominati.

Dei posti contemplati alla lettera *b*) una parte proporzionale spetterà ai sottufficiali della R. marina che abbiano diritto ad impiego civile; ed a questi sarà data la preferenza negli impieghi dell'amministrazione della marina.

Art. 24.

(Art. 18 testo unico 6 maggio 1909).

Il sottufficiale che in virtù del presente testo unico sia stato impiegato nelle ferrovie od in società nelle quali, con appositi capitolati, siansi riservati impieghi ai sottufficiali, riceverà, dopo un anno che si troverà in tale impiego, e per una volta tanto, la speciale indennità di lire 600 come quota capitale pensione pei 12 anni del servizio militare prestato.

Qualora presso le amministrazioni suddette esistessero casse pensioni per i rispettivi impiegati, il sottufficiale avrà facoltà di versare nelle casse stesse una quota proporzionata al numero degli anni di servizio prestato nell'esercito, e nella misura corrispondente a quella versata per un egual tempo dagli altri impiegati della stessa amministrazione.

Art. 25.

(Art. 20 testo unico 6 maggio 1909).

A fine di assicurare l'effettiva concessione ai sottufficiali degli impieghi loro riservati dalle vigenti leggi, tutti i ministri dovranno al primo d'ogni mese trasmettere al ministro della guerra l'elenco dei posti, di competenza dei sottufficiali, resisi vacanti nel rispettivo dicastero.

Tale comunicazione sarà fatta alla Corte dei conti, affinchè essa si assicuri dell'esatta osservanza delle leggi medesime.

Art. 26.

(Art. 21 legge 6 luglio 1911, n 683).

Il sottufficiale può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° invio in congedo a domanda;

2° invio in congedo d'autorità per inidoneità all'avanzamento ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 6;

3° dispensa dal servizio proposta dalla commissione d'avanzamento;

4° collocamento a riposo;

5° collocamento in riforma;

6° retrocessione dal grado dopo la ferma di leva;

7° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma di leva;

8° rimozione dal grado, dopo la ferma di leva;

9° espulsione dall'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati ai numeri 1°, 2° e 3° sono presi dal comandante del corpo d'armata; quelli indicati ai numeri 4° e 5 sono presi mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti; quello di cui al n. 6° è preso pure con decreto ministeriale che sarà registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità, ai termini delle vigenti leggi; quelli di cui ai numeri 7° e 9° sono presi con determinazione del ministro della guerra.

Art. 27.

(Ultimo comma dell'art. 27 del testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali del corpo invalidi e veterani che non siano in grado di prestare e non prestino effettivamente servizio presso qualche ufficio militare saranno collocati a riposo al compimento del ventesimo anno di servizio.

Art. 28.

(Art. 22 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali, hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Compiuti trenta anni di servizio, debbono essere collocati a riposo.

Art. 29.

(Art. 23 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il sottufficiale, collocato a riposo a venti anni di servizio, ha diritto ad una pensione pari alla metà dell'assegno complessivo goduto durante l'ultimo anno di servizio.

La pensione aumenta di un cinquantesimo dell'assegno dell'ultimo anno per ciascun anno di servizio prestato oltre i venti. A trenta anni essa è pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno di servizio.

Art. 30.

(Art. 24 legge 6 luglio 1911, n. 683).

È abolito, per i sottufficiali, l'aumento del quinto della pensione stabilito dall'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, per graduati di truppa che abbiano compiuto dodici anni di servizio effettivo nello stesso grado.

Art. 31.

(Art. 25 legge 6 luglio 1911, n. 683).

La pensione di riforma del sottufficiale è ragguagliata a tanti quarantesimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 32.

(Art. 26 legge 6 luglio 1911, n. 683).

La pensione dei sottufficiali che vengono collocati a riposo per ferite od infermità contratte per causa di servizio, sarà liquidata secondo gli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ragguagliando il massimo ai sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio ed il minimo alla metà dell'assegno complessivo medesimo.

Art. 33.

(Art. 27 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il numero e la ripartizione in classi degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, rimangono quelli temporaneamente stabiliti cogli articoli 1 e 2 della legge 8 maggio 1910, n. 226.

Fintantochè il numero dei posti di applicato delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sarà ridotto rispettivamente a 1600 e 350 stabiliti dal penultimo capoverso dell'art. 5 della suddetta legge, due terzi dei posti che si faranno vacanti nei detti organici saranno coperti con sottufficiali aspiranti ad impiego civile e l'altro terzo verrà soppresso finchè gli organici saranno stati ridotti alle cifre sopra indicate.

I posti da eliminarsi definitivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.

Disposizioni transitorie.

Art. 34

(Art. 30 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali, i quali, all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, abbiano, in base all'articolo 30 della legge medesima, assunto il grado della nuova gerarchia corrispondente a quello di cui erano rivestiti, ne percepiranno l'assegno giornaliero o conserveranno fino alla promozione di grado l'assegno che avevano se superiore al nuovo.

I sottufficiali suddetti saranno poi promossi di grado, se idonei all'avanzamento, con le norme dei precedenti articoli 4 e 6, computando però nell'anzianità di grado il tempo passato nel grado e classe corrispondente.

I marescialli maggiori e i maestri d'arme di 1ª classe saranno ammessi agli aumenti quadriennali di cui all'art. 12, quando abbiano compiuto il 19°, 23° e 27° anno di servizio.

La corrispondenza dei gradi della nuova gerarchia con quelli precedenti è la seguente:

Gradi e classi dell'antica gerarchia.	*Gradi della nuova gerarchia.*
Sergente.	Sergente.
Sergente maggiore.	Sergente maggiore.
Maresciallo di 3ª classe.	Maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe.
Maresciallo di 2ª classe.	Maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe.
Maresciallo di 1ª classe.	Maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classe.

Art. 35.

(Art. 31 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I marescialli o maestri d'arme di 3ª classe provenienti dai marescialli di 3ª classe, che si valsero dell'opzione consentita dall art. 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328, saranno, se meritevoli d'avanzamento, promossi marescialli capi o maestri d'arme di 2ª classe non appena siano promossi, per compiuto quadriennio, i marescialli più anziani di loro nel grado.

Art. 36.

(Art. 32 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali che, per aver compiuto il 30° anno di servizio all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, abbiano optato per il trattamento della legge medesima e conseguito grado ed assegni nuovi secondo il precedente art. 34, saranno collocati a riposo, entro tre anni, con una pensione pari ai sette decimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno.

Quelli che abbiano optato per la legge precedente potranno essere tenuti in servizio, alle condizioni della legge stessa, sino al compimento del 40° anno, purchè idonei, ed otterranno la pensione liquidata secondo la tabella della legge 14 luglio 1907, n. 483.

Art. 37.

(Art. 33 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Coloro che, all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, erano già sottufficiali maniscalchi, potranno rimanere in servizio sino al compimento del 35° anno di servizio, salvo il disposto dell'art. 36. La loro pensione peraltro non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

Art. 38.

(Art. 34 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sergenti ed i sergenti maggiori, esistenti all'atto dell'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, non avranno diritto al premio del rispettivo grado.

I sergenti promossi sergenti maggiori sotto l'impero della legge medesima, acquisteranno diritto al premio di lire 1000

stabilito per quest'ultimo grado, alle condizioni fissate dagli articoli 15 e seguenti del presente testo unico.

Gli allievi sergenti in servizio all'atto dell'andata in vigore della predetta legge acquistano diritto ai benefici della legge stessa alle condizioni stabilite pei caporali e caporali maggiori di cui all'articolo 3.

Art. 39.

(Art. 35 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali che per aver compiuto il dodicesimo anno di servizio e non oltrepassato il sedicesimo, all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, abbiano fatto domanda d'impiego civile in base al'articolo 35 della legge medesima, non potranno conseguire tale impiego se non dopo che l'avranno ottenuto i sottufficiali raffermati con soprassoldo.

Art. 40

(Art. 37 legge 6 luglio 1911, n. 683 — Art. 11 testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali, che non abbiano o non acquistino diritto a nessuno dei premi di cui all'art. 15 e sieno dispensati dal servizio o riformati senza diritto a pensione, otterranno una indennità di lire 500 se abbiano compiuto il sesto anno di servizio, più lire 50 per ogni anno di servizio oltre il sesto.

Il sottufficiale che, avendo compiuto sei anni di servizio e non abbia titolo a nessuno dei premi di cui all'articolo 15, sia retrocesso dal grado, avrà diritto ad una indennità nella misura di tre quarti di quella stabilita al comma precedente, escluso il caso di retrocessione dovuta a colpa di carattere indecoroso, o a pubbliche manifestazioni di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà guarentite dallo Statuto.

Non ha diritto alle indennità stabilite nei commi precedenti il sottufficiale rimosso o condannato a pena che porti la perdita del grado.

Art. 41.

(Art. 9, ultimo comma, testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali che erano già stati trasferiti nel corpo invalidi e veterani all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, continueranno a ricevere, finchè restano in servizio, l'aumento

giornaliero d'assegno nella misura in cui lo godevano all'atto del trasferimento.

Art. 42.

(Art. 38 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Il limite massimo di 30 anni di servizio e le disposizioni per la liquidazione della pensione si applicano di pien diritto a tutti i sottufficiali che, all'andata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 683, non avevano compiuto il ventisettesimo anno di servizio.

I sottufficiali, che all'andata in vigore della legge medesima (1° agosto 1911) avevano compiuto il ventisettesimo anno di servizio e non superato il trentesimo, saranno collocati a riposo entro tre anni dalla data anzidetta: e la loro pensione sarà liquidata in base agli articoli 28 e seguenti, ma non potrà in verun caso superare i sette decimi dell'assegno complessivo goduto nell'ultimo anno di servizio.

I sottufficiali che non superino il trentesimo anno di servizio e chiedano, entro un anno dall'andata in vigore della detta legge, il collocamento a riposo, riceveranno all'atto del congedo un premio di lire 500.

I sottufficiali, che, all'andata in vigore della legge medesima abbiano compiuto il ventesimo anno di servizio e non raggiunto il trentesimo, avranno diritto ad una pensione di riposo, liquidata con le norme dell'articolo 29 e seguenti, sugli assegni portati dal presente testo unico, tenuto conto del ragguaglio di grado stabilito dall'articolo 34, o sugli assegni percepiti in base alla precedente legge, se superiori ai nuovi.

Art. 43.

(Art. 32 testo unico 6 maggio 1909).

Le rafferme con soprassoldo sono abolite, dall'entrata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Art. 44.

(Art. 33 testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali raffermati con soprassoldo all'andata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372, i quali non optarono per il trattamento stabilito dalla medesima e non rinunciarono all'im-

piego civile, conservano il grado che avevano, continuano a godere del trattamento stabilito dalla legge anteriore e possono quindi essere ammessi alle rafferme e percepire le indennità ivi stabilite.

Art. 45.

(Art. 39 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali raffermati con soprassoldo di cui al precedente articolo sono esclusi dall'applicazione della legge 6 luglio 1911, n. 683, e ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni che regolano la loro condizione, tenuto però conto di quanto è detto nell'art. 39.

Art. 46.

(Art. 34 testo unico 6 maggio 1909).

Il sottufficiale raffermato con soprassoldo all'andata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372, che aveva acquistato diritto all'indennità di lire 2000, lo conserva alle condizioni stabilite dall'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali 30 novembre 1902, n. 251.

Il sottufficiale, già raffermato con soprassoldo, che, nel momento suddetto, aveva compiuto un periodo di servizio fra gli 11 e i 12 anni, ha diritto, anche rimanendo in servizio, a quella parte della surriferita indennità, che era maturata a suo favore all'andata in vigore della legge 19 luglio 1906, n. 372.

Art. 47.

(Art. 35 testo unico 6 maggio 1909).

I sottufficiali raffermati con soprassoldo che fecero l'opzione a senso dell'art. 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328, conservano il diritto alle indennità maturate alla data in cui ebbe effetto l'opzione, in analogia al disposto del precedente articolo 46.

Art. 48.

(Art. 36 testo unico 6 maggio 1909).

Le indennità stabilite nel precedente art. 40 non spettano al sottufficiale dispensato, riformato o retrocesso, che abbia acquistato diritto all'indennità di cui all'art. 46.

Art. 49.

(Art. 37 testo unico 6 maggio 1909)

I soprassoldi e tutte le indennità inerenti alle raffierme con soprassoldo, non possono essere ceduti, nè sequestrati, salvo il disposto della legge 30 giugno 1908, n. 335, in quanto possa essere applicabile.

Art. 50.

(Art. 43 testo unico 6 maggio 1909).

I posti di applicato e di ufficiale d'ordine delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, di cui all'art. 23, lettera *b*) del presente testo unico, sono devoluti in ragione della metà ai sottufficiali che acquistarono diritto all'impiego civile prima del 1° gennaio 1907.

Art. 51.

(Art. 40 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Per l'attuazione della legge 6 luglio 1911, n. 683, il governo del Re è autorizzato a recare varianti alle indennità eventuali per il tempo di pace, in temporanea eccezione dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N **10**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a dieci posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale). — 28 dicembre 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Visto il regolamento generale per l'esecuzione del detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 219;

DECRETA:

Art. 1.

È bandito un concorso per esami a dieci posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra con lo stipendio annuo di L. 2000.

Di detti dieci posti, i primi sei (6) saranno conferiti subito dopo il risultato del concorso.

I rimanenti saranno assegnati successivamente, e man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza, purchè questa avvenga entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1913, decorso il quale, cesserà ogni diritto ad ottenere l'impiego.

Gli esami avranno principio in Roma il 27 febbraio 1913.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono presentare, entro il giorno 12 febbraio 1913, domanda in carta bollata da L. 1,00 al Ministero della guerra (Segretariato generale), indicando in essa il proprio domicilio, ed eventualmente l'indirizzo ove dovrebbero essere inviate le comunicazioni relative al concorso per assicurarne il pronto recapito quando l'aspirante non fosse al suo domicilio.

In detta domanda, o anche in altro foglio di carta bollata (da L. 0,50), gli aspiranti devono dichiarare di « accettare le nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore, per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti o da assumersi in servizio dopo il 1° agosto 1897 ».

La domanda deve essere corredata, *entro il predetto termine perentorio del 12 febbraio 1913* e sotto condizione di decadenza dal diritto all'ammissione al concorso, oltre che della suindicata dichiarazione, anche dei seguenti documenti, per i quali devono osservarsi le prescrizioni della legge sul bollo:

a) Certificato di cittadinanza italiana, legalizzata dal presidente del tribunale competente;

b) Fede di nascita, legalizzata dal presidente del tribunale competente, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non oltrepassati i 30 alla data del presente decreto;

c) Certificato di buona condotta, rilasciato, in data non anteriore al 28 settembre 1912, dal sindaco del comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, e legalizzato dall'autorità prefettizia;

d) Certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale di data non anteriore al 28 settembre 1912;

e) Certificato medico, in carta bollata da L. 0,50, che comprovi come l'aspirante sia di sana costituzione fisica ed esente da difetti in grado incompatibile con le funzioni che dovrà esercitare. Tale certificato, che dovrà essere rilasciato gratuitamente in data non anteriore al 28 settembre 1912 da un ufficiale medico addetto a corpi o stabilimenti del R. esercito, o, in mancanza, dal medico di presidio, dovrà essere vidimato dall'autorità militare locale da cui dipende l'ufficiale o il medico di presidio certificatore;

f) Foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) Diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguito in una università dello Stato, oppure altro titolo accademico equipollente;

h) Fotografia con la firma

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno riferimento a documenti depositati presso altre pubbliche amministrazioni, a meno che i documenti stessi (che dovranno sempre soddisfare alle condizioni enumerate nell'articolo 2) non vengano comunicati al Ministero della guerra (segretariato generale) entro il ripetuto termine del 12 febbraio 1913 dalle dette amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

Il documento di cui alla lettera *g*) dell'articolo 2 potrà essere sostituito provvisoriamente con un certificato della segreteria dell'università o dell'istituto ove il titolo fu conseguito. L'originale però del titolo stesso dovrà essere imprescindibilmente depositato per visione prima dell'inizio della prova orale.

I concorrenti, che già fossero impiegati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *f*) dell'articolo 2; essi però sono tenuti a presentare un certificato, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante l'attuale loro appartenenza alla amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli esami consistono in tre prove scritte e una orale.

Le prove scritte si danno, in altrettanti giorni, sulle materie indicate nel seguente programma; per lo svolgimento di ciascuna di esse sono assegnate otto ore di tempo.

La prova orale non può durare meno di 30 nè più di 45 minuti per ciascun concorrente.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta:

di un consigliere o referendario della Corte dei conti;

di due direttori capi di divisione del Ministero della guerra;

di un professore di università (facoltà giurisprudenza).

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della guerra disimpegna le funzioni di segretario della commissione.

Art. 6.

Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione riunita formula il tema che i candidati devono svolgere nella giornata.

Art. 7.

Ogni commissario dispone di venti punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto non meno di 210 punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano riportato meno di 60 punti.

Nella prova orale i concorrenti, per conseguire la idoneità, devono ottenere almeno 70 punti.

Art. 8.

I concorrenti sono classificati per ordine di punti, risultanti dalla somma di quelli riportati nelle quattro prove. A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza o a parità di titolo quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

I candidati che pur abbiano conseguito l'idoneità, ma che non siano stati compresi nella graduatoria dei primi dieci approvata dal ministro, non potranno essere nominati all'impiego.

PROGRAMMA.

Prove scritte.

Consistono nello svolgimento di un tema:

1° di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

2° di diritto civile;

3° di economia politica o di scienza delle finanze.

L'ordine con cui dovranno susseguirsi le tre prove sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Prova orale.

Verterà, oltre che sulle materie sopra indicate per le prove scritte, anche sulle seguenti:

1° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

2° Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

3° Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato ed i primi due titoli del regolamento relativo;

4° Leggi di ordinamento e reclutamento del R. esercito e sullo stato degli ufficiali. Circoscrizione territoriale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 28 dicembre 1912.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **11**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 3 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato aseritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 25 giorni, nel modo e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra:

a) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1880, 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti militari di Verona e di Sacile, effettivi ai battaglioni Verona del 6° e Gemona dell'8° reggimento alpini, nonchè gli alpini, delle stesse classi, dei distretti di Chieti, di Sulmona e di Teramo;

b) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti militari di Belluno e di Treviso, effettivi al battaglione Pieve di Cadore del 7° reggimento alpini;

c) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), ascritti agli alpini, dei distretti militari di Belluno, di Teramo, di Treviso e di Chieti, effettivi al 7° reggimento alpini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **12.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 gennaio 1913.

È stato pubblicato il 13° fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione predetta

I comandi, corpi ed uffici, faranno richiesta, all'ufficio di amministrazione di personali militari varî, del numero di esemplari a ciascuno di essi occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,25

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **13.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Viaggi in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 gennaio 1913.

In conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato, le gite di servizio compiute da funzionari dello Stato in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, devono essere equiparate ai viaggi in ferrovia, col conseguente rimborso del prezzo del biglietto aumentato del decimo del prezzo stesso.

In conseguenza non sarà più in tali casi corrisposta agli ufficiali ed impiegati dipendenti l'indennità chilometrica stabilita dallo specchio II annesso al R. decreto sulle indennità eventuali, e agli impiegati dell'amministrazione centrale quella stabilita dall'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1863, n. 1446, ma sarà invece dovuto il rimborso del prezzo effettivo del biglietto aumentato del suo decimo come sopra è detto.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **14.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di informazioni tecniche presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 8 gennaio 1913

Allo scopo di far conoscere le caratteristiche tecniche dei nuovi materiali d'artiglieria di recente adozione avranno luogo, presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna, sei corsi speciali, e precisamente:

1° corso dal 10 al 18 febbraio;
2° » dal 21 febbraio al 1° marzo;
3° » dal 4 al 12 marzo;
4° » dal 26 marzo al 3 aprile;
5° » dal 7 al 15 aprile;
6° » dal 18 al 26 aprile

A frequentare i corsi saranno destinati:

a) I generali comandanti di artiglieria da campagna;

b) I comandanti dei reggimenti di artiglieria campale pesante e leggera, a cavallo e da montagna;

c) Due ufficiali superiori per ciascuno dei predetti reggimenti.

Gli ufficiali di cui alla lettera *c)* verranno proposti dai rispettivi reggimenti con elenchi che dovranno pervenire pel 20 gennaio all'ispettorato generale d'artiglieria, il quale farà poi conoscere a tutti i comandi interessati la ripartizione degli ufficiali fra i vari corsi.

Gli ufficiali si presenteranno al comando della scuola senza cavalli nè attendente, nella giornata precedente quella d'inizio del corso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 15. — TRASPORTI. — **Trasporti militari sulla linea tramviaria Bologna-Bazzano-Vignola.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 8 gennaio 1913.

Dal 1° corrente i trasporti militari sulla linea tramviaria Bologna-Bazzano-Vignola sono regolati dalle norme seguenti:

La società Anonima « Les Tramways de Bologne » esercente la tramvia a vapore *Bologna-Bazzano-Vignola* accorda all'amministrazione militare le riduzioni qui sotto indicate sui propri prezzi di trasporto.

Tali riduzioni sono valevoli per un anno, con facoltà di prolungare detta concessione di anno in anno dietro tacito consentimento ed in caso di cessazione di dette riduzioni con preavviso di due mesi.

Persone. — 1. La riduzione del cinquanta per cento pei militari isolati e drappelli di truppa costituiti da non più di 15 uomini, sia nei viaggi per conto proprio, sia in quelli per motivi di servizio.

Gli ufficiali avranno diritto di viaggiare in prima classe, ed i militari di truppa in seconda.

2. La riduzione del sessanta per cento per gli uomini costituenti drappelli di truppa, ufficiali compresi, maggiori di 15 uomini in reparti organici od eguali alla compagnia, allo squadrone ed alla batteria.

3. Una riduzione da convenirsi di volta in volta, ma non inferiore al sessanta per cento, per gli uomini costituenti reparti superiori alla compagnia, allo squadrone od alla batteria.

Quadrupedi. — La riduzione del cinquanta per cento per trasporto di quadrupedi. La tariffa si applica sempre a vagone completo, col diritto di fare accompagnare ogni quadrupede da un soldato, il quale viaggerà gratuitamente.

Materiali. — (Bagaglio personale, grosso e piccolo bagaglio dei corpi e materiali vari). La riduzione del cinquanta per cento pei pesi complessivi minori di venti quintali e del sessanta per cento pei pesi maggiori.

Qualora venga occupato un intero vagone con carichi inferiori alla portata di esso, sarà applicata la tariffa dell'intera portata colla riduzione del sessanta per cento.

Carreggio. — La riduzione del cinquanta per cento pel trasporto del carreggio.

Il vagone ove esso è caricato si considera sempre come completo.

Biciclette. — Viaggiando sullo stesso treno con cui viaggia il proprietario pagano quaranta centesimi per qualunque percorso.

Per avere il diritto alle suindicate riduzioni gli uomini di truppa dovranno vestire sempre la divisa completa.

Nei trasporti per ragioni di servizio, gli ufficiali viaggeranno in prima classe, eccezionalmente in seconda, la truppa in seconda classe.

Ogni ufficiale ed ogni militare isolato può portare gratuitamente presso di sè il piccolo bagaglio accordato ai viaggiatori ordinari. Può spedire separatamente, ma con lo stesso treno con cui viaggia, il piccolo bagaglio non eccedente il peso di un quintale. Questo sarà trasportato, previo l'acquisto delle apposite cartoline del prezzo di centesimi trenta, quaranta e sessanta secondo il peso, ma qualunque sia il percorso.

Nei trasporti di materiali di guerra esplosivi, l'autorità militare risponde interamente di tutte le precauzioni di sicurezza.

Trattandosi di trasporti superiori ai semplici drappelli, o di quadrupedi, o di materiali pesanti, saranno presi in tempo debito accordi preventivi colla società.

Qualora eventualmente vengano eseguiti trasporti di truppa con veicoli differenti da quelli ordinari per viaggiatori, i prezzi di trasporto rimarranno sempre gli stessi.

Il carico e lo scarico dei quadrupedi e delle merci sarà eseguito dai militari, coadiuvati dal personale di servizio della Società.

I trasporti saranno pagati all'atto della richiesta.

I materiali isolati ed i reparti di truppa dovranno sempre uniformarsi alle speciali prescrizioni stabilite dai regolamenti della Società pei viaggiatori ordinari.

I ribassi di cui sopra si intendono nel caso in cui vengono utilizzati i treni ordinari. In caso di treni speciali come pure

per ogni altro trasporto non contemplato qui sopra, il comando del VI corpo d'armata prenderà accordi speciali colla società.

Le riduzioni di prezzo accordate agli ufficiali e militari dell'esercito permanente che viaggiano per servizio o per proprio conto si intendono concesse altresì a tutti gli impiegati del Ministero della guerra nonchè agli iscritti di leva.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la società.

Per ottenere le riduzioni sopra citate i militari che non vestono la divisa e gli impiegati di cui sopra dovranno rilasciare debitamente in regola al personale della società i seguenti documenti in uso anche presso le ferrovie dello Stato e cioè:

scontrino modello A carta verde per le persone, modello A carta bianca per i bagagli oppure:

scontrino modello B carta verde per le persone, e modello C parte seconda carta bianca per i bagagli.

Sono abrogati gli *Atti* 189 e 210 inserti nel *giornale militare* del 1901, parte I.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **16.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a posti di ragioniere geometra del genio di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 gennaio 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Visto il regolamento pei ragionieri geometri del genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Visti i decreti ministeriali 20 marzo, 13 giugno, 29 agosto, 24 settembre e 24 ottobre 1912, coi quali fu indetto un concorso ad esami per la nomina di *31* ragionieri geometri del genio militare di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000;

Visti gli atti della commissione esaminatrice:

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso a 31 posti di ragioniere geometra del genio di 4ª classe indetto coi decreti ministeriali sopracitati:

1°	Turrioni Domenico	con punti	8,9606
2°	Ceroni Ermanno	» »	8,5146
3°	Candeli Giulio	» »	8,2992
4°	Pisani Renato	» »	8,2668
5°	Solinas Giovanni Maria . . .	» »	8,0790
6°	Bellanca Luigi , ...	» »	8,0738
7°	Galli Giovanni	» »	7,9598
8°	Doglioli Amilcare	» »	7,9524
9°	Pellegrini Ernesto	» »	7,9340
10°	Viotti Giovanni Battista . .	» »	7,9254
11°	Donati Arturo	» »	7,8938
12°	Carrozzi Giovanni	» »	7,7732
13°	Tommasuoli Ettore . , . .	» »	7,7406
14°	Crollalanza Corrado	» »	7,6868
15°	Scuri Ferdinando	» »	7,6406
16°	Polidori Fortunato	» »	7,6200
17°	Gaudenzi Mario	» »	7,5392
18°	Mancuso Antonino	» »	7,5270
19°	Bianchi Arturo	» »	7,5128
20°	Vincenzi Remo . . . , . .	» »	7,4454
21°	Gaza Domenico Carlo . . .	» »	7,4398
22°	Brida Achille	» »	7,4064
23°	Battilossi Fausto	» »	7,4008
24°	Duranti Alberto	» »	7,3856
25°	Cesaroni Remo	» »	7,3808
26°	Vairani Giovanni Battista . .	» »	7,3408
27°	Turano Ettore	» »	7,3006
28°	Lanzi Francesco	» »	7,2998
29°	Trovatelli Amedeo	» »	7,2924
30°	Frascogna Antonio	» »	7,2668
31°	Maggi Gabriele	» »	7,2594

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **17.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE — **Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 gennaio 1913.

Dal 1° gennaio 1913, i prezzi con l'aumento del 25 % dei medicinali e delle iniezioni ipodermiche sottoindicate, risultanti dalla tariffa dei medicinali in vigore, sono variati come segue:

Numero categorico	Nomenclatura delle sostanze	Unità di misura	Prezzo col 25 %
3080	Bicloridrato di chinina	Kg.	62.60
3086	Bisolfato di chinina	»	44,55
3134	Cloridrato di chinina	»	66.60
3403	Salicitato di chinina	»	62.10
3444	Solfato di chinina	»	47.50
3487	Tannato di chinina	»	50.50
3495	Tavolette di bisolfato di chinina	%	1.50
3499	» di cloridrato di chinina	»	1.93
3798	Iniezioni di chinina bicloridrato cg. 50 ecc.	Scat.	0.50
3799	» » » gr. 1 ecc.	»	0.70
3863	» antipirina gr. 2 bicloridrato di chinina ecc.	»	2.20
3866	Iniezioni di chinina bicloridrato gr. 2 . .	»	1.35

I prezzi di tariffa pei conti verso lo Stato rimangono inalterati. *Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. **18.** — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — **Sostituzione degli attendenti**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 gennaio 1913.

In vista delle speciali condizioni di forza nelle quali verranno a trovarsi i reggimenti quando sarà effettuato il con-

gedamento della classe anziana, il Ministero autorizza, in via eccezionale, i comandanti di corpo a sostituire gli attendenti da congedarsi con soldati della classe del 1892 nel solo caso però che non abbiano a sufficienza soldati della classe del 1891.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **19.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei marescialli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 gennaio 1913.

È esteso ai marescialli dei corpi, per i quali è prescritta la divisa grigio-verde (fatta eccezione per quelli delle truppe da montagna) l'uso dei pantaloni di panno con bande, ora in uso per i marescialli dei corpi che conservano la vecchia divisa, e dei quali i conti di costruzione sono inscritti nella relativa Raccolta (edizione 1912).

In luogo della mantellina i marescialli delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, treno d'artiglieria e genio) faranno uso di pastrano allestito con panno grigio-verde da sottufficiali, alto m. 1,40 e della stessa foggia di quello della truppa colle seguenti varienti: saranno costruiti su misura ed accuratamente lavorati; la fodera sarà di quella denominata tela di cotone color cenerino per fodera: saranno provvisti di bottoni di frutto color bigio. Il sottopanno ove sono praticati gli occhielli e quello corrispondente dal lato sinistro pel tratto della bottoniera coperta, saranno foderati con satin di cotone di color grigioverde.

I distintivi di grado saranno applicati sui controspallini.

I marescialli delle truppe da montagna continueranno a far uso solo di oggetti di panno grigio-verde.

I corpi disporranno per la distribuzione del nuovo pantalone e dei pastrani ai propri marescialli richiedendo le stoffe al Ministero.

I pantaloni di panno grigio-verde lunghi, ora in distribuzione verranno ridotti corti e lasciati ai marescialli fino a consumazione, avvertendo che, di regola, i marescialli debbono avere un solo pantalone grigio-verde corto.

Nulla è innovato per le divise degli altri sottufficiali che vestiranno come il resto della truppa, ma nelle costruzioni

degli oggetti di corredo, che dovranno essere su misura, sarà usato d'ora innanzi il panno speciale alto m. 1.40 avvertendo che la distribuzione degli oggetti allestiti con questo panno dovrà avvenire a misura che occorrerà fare delle sostituzioni.

Sono abrogate le circolari 386 del 1909 e 152 del 1910 per quanto riguarda i pantaloni di panno grigio-verde lunghi.

Le circolari stesse e quella 211 del 1910 devono intendersi modificate per la parte relativa al panno da impiegare per le tenute da sottufficiali e da marescialli.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **20.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti alla milizia mobile ed alla milizia territoriale alpina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 gennaio 1913.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 5 gennaio volgente, n. 3 (circolare n. 11 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I degli annessi modelli di manifesto (allegati n. 1 e 2):

1. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

2. Per quanto riguarda la pubblicazione degli uniti modelli di manifesto (allegati n. 1 e 2), i comandanti dei distretti militari di Belluno, Chieti, Sacile, Sulmona, Teramo, Treviso e Verona e quelli dei reggimenti alpini interessati si atterranno alle istruzioni impartite con l'analoga circolare n. 274 dello scorso anno.

Ad un tempo, i comandi dei distretti medesimi, previ accordi con quelli dei reggimenti, faranno recapitare ai militari richiamati un precetto personale, colle stesse norme seguite per la distribuzione dei consueti precetti annuali.

3. Le autorità militari si atterranno altresì, in quanto sia possibile, alle istruzioni date dall'art. 1 della circolare richiamata nel numero precedente, tenendo presente, peraltro, che il termine dopo il quale i soccorsi non riscossi restano prescritti è fissato al 23 marzo 1913 e che le date stabilite dal terz'ultimo e dal penultimo alinea del n. 9 della circolare

stessa debbono intendersi rispettivamente così modificate: ultimo bimestre 1912 e 31 dicembre 1912.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

4. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento indicati nel numero I degli annessi modelli di manifesto (allegati n. 1 e 2).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

5. Per quanto riguarda le partecipazioni da farsi agli ufficiali richiamati, le dispense e le esenzioni dalla chiamata, che possono essere loro concesse, ed il tempo della loro presentazione alle armi, le autorità militari interessate si atterranno alle istruzioni date dall'art. 2 della analoga circolare n. 274 dello scorso anno.

Art. 3. — *Assegnazione ed istruzione dei richiamati.*

6. Coi richiamati verranno costituite le unità di milizia mobile e di milizia territoriale alpina, che verranno designate dall'ispettorato delle truppe da montagna.

L'ispettorato stesso impartirà le norme per l'eventuale costituzione delle salmerie, per l'istruzione dei richiamati e per il loro alloggiamento.

Art. 4. — *Congedamento.*

7. Tutti i richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *2 marzo prossimo.*

Per tutto quanto riguarda le modalità del congedamento, le autorità militari si atterranno alle norme date dall'art. 4 della circolare n. 274 dello scorso anno.

Art. 5. — *Disposizioni varie.*

8. Saranno applicate, anche in occasione della chiamata di cui alla presente circolare ed in quanto possono esserlo, le disposizioni contenute nell'art. 6 della circolare n. 317 del 1911.

Per il resoconto di questa chiamata i comandi dei distretti militari interessati si atterranno alle norme date dal § 755 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Circa i soccorsi alle famiglie bisognose, i comandi anzidetti compileranno una breve speciale relazione secondo il n. 33 della relativa istruzione, inviando poi a parte il rendiconto.

Il Ministro — P. Spingardi.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti agli alpini.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi *il giorno 6 febbraio p. v.*, per un periodo di giorni 25:

a) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1880, 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti militari di Sacile e di Verona, effettivi ai battaglioni *Verona* del 6° e *Gemona* dell'8° reggimento alpini, nonchè gli alpini, delle stesse classi, dei distretti militari di Chieti, di Sulmona e di Teramo;

b) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti militari di Belluno e di Treviso, effettivi al battaglione *Pieve di Cadore* del 7° reggimento alpini;

c) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), ascritti agli **alpini**, dei distretti militari di Belluno, di Chieti, di Teramo e di Treviso, effettivi al 7° reggimento alpini.

Alla chiamata dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato di milizia mobile, ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti ed effettivi ai battaglioni indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno altresì chiamati alle armi:

d) gli ufficiali di complemento, ascritti agli **alpini**, effettivi ai battaglioni *Verona* del 6° e *Gemona* dell'8° reggimento alpini;

e) gli ufficiali di complemento, ascritti agli **alpini**, effettivi al battaglione *Pieve di Cadore* del 7° reggimento alpini;

f) gli ufficiali di milizia territoriale, ascritti agli **alpini**, effettivi al 7° reggimento alpini.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento degli alpini, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno per cura dei comandi di corpo, cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino del giorno suindicato.

III. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, nel giorno anzidetto, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il distretto o il magazzino al quale devono presentarsi riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino del giorno suindicato, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20).

Gli altri riceveranno, appena giunti al corpo, l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al distretto o al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la*

partenza del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del distretto o magazzino e riceveranno per il giorno della presentazione, semprechè si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di 1ª categoria senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria della propria arma se appartengono alla milizia mobile; ove trattisi di militari di milizia territoriale saranno senz'altro dispensati dalla chiamata.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria di milizia mobile quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere alle armi un fratello richiamato per mobilitazione ovvero uno o più fratelli richiamati contemporaneamente in dipendenza del presente manifesto. In quest'ultimo caso il comando del distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se gli obbligati a presentarsi siano due o tre fratelli; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *cinque giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non

potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, che avessero titolo al rinvio per uno dei predetti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 (se ascritti alla milizia mobile) o negli articoli 1, 5 e 6 (se ascritti alla milizia territoriale) del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R. decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili e motocicli**, rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso i reparti automobilisti del 6° reggimento genio.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero

in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

....., *addì 15 gennaio 1913.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 23 marzo 1913 sarà prescritto.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione
di militari in congedo illimitato di 1ª categoria

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi *il giorno 6 febbraio p. v.*, per un periodo di 25 giorni:

a) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1880, 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti militari di Sacile e di Verona, effettivi ai battaglioni *Verona* del 6° e *Gemona* dell'8° reggimento alpini, nonchè gli alpini, delle stesse classi, dei distretti di Chieti, di Sulmona e di Teramo;

b) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti militari di Belluno e di Treviso, effettivi al battaglione *Pieve di Cadore* del 7° reggimento alpini;

c) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), ascritti agli **alpini**, dei distretti militari di Belluno, di Chieti, di Teramo e di Treviso, effettivi al 7° reggimento alpini.

Alle chiamate di cui sopra dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato di milizia mobile, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni suindicati ed appartenenti ai distretti anzidetti, che non risposero alla chiamata della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Sono parimenti chiamati alle armi:

d) gli ufficiali di complemento, ascritti agli **alpini**, effettivi ai battaglioni *Verona* del 6° e *Gemona* dell'8° reggimento alpini;

e) gli ufficiali di complemento, ascritti agli **alpini**, effettivi al battaglione *Pieve di Cadore* del 7° reggimento alpini;

f) gli ufficiali di milizia territoriale, ascritti agli **alpini**, effettivi al 7° reggimento alpini.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento degli alpini, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno per cura dei comandi di corpo, cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale.*

II. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino del giorno suddetto.

III. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito, oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia o in tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi:

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

IV. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

V. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20).

Gli altri riceveranno, appena giunti al corpo, l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia o in tramvia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del magazzino e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di 1ª categoria, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

VI. I richiamati che si trovano in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. III si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per tramvia (che accordi facilitazioni ai militari) si presenteranno, al mattino dello stesso giorno, al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

VII. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto pubblicato contemporaneamente al presente dai comandi dei distretti militari.

. . . . . , *addì 15 gennaio 1913.*

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO.

N. **21**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 gennaio 1913.

1. Questo Ministero determina che il giorno *25 gennaio corrente* abbiano principio in Italia — per proseguire poi gradatamente, secondo i relativi ordini che saranno diramati di volta in volta dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) — i movimenti ferroviari e marittimi per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1890, con ferma di due anni, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, trattenuti in servizio come richiamati a partire dal 1° gennaio corrente, giusta le disposizioni emanate con la circolare n. 583 dello scorso anno;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1891, con ferma di un anno perchè rivedibili di leve precedenti, appartenenti a tutte le armi, corpi e specialità, trattenuti in servizio come sopra.

Dal congedamento sono eccettuati i già allievi ufficiali di complemento, che si arruolarono volontariamente. Peraltro, qualora questi non abbiano tramandato ad un fratello il diritto all'assegnazione alla 2ª categoria, possono ottenere la commutazione della ferma di tre anni in quella di leva, ovvero essere prosciolti dal servizio, ove non abbiano ancora concorso alla leva, salvo l'obbligo di concorrervi con la loro classe di nascita.

I comandi di corpo avranno cura di evitare che siano congedati i militari arruolati originariamente con le classi anzidette, ma che ora non vi appartengono più, perchè, essendo incorsi in interruzioni di servizio, debbono essere trasferiti a classi posteriori, in applicazione dell'art. 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

È superfluo accennare che dal congedamento debbono essere eccettuati i volontari ordinari ed i sottufficiali vincolati alla ferma di tre anni per loro stabilita.

Infine si avverte che pei militari giunti alle armi posteriormente alla chiamata generale della classe 1890 perchè aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento e che poi o non vi furono ammessi o cessarono da tale qualità, non si dovrà tener conto del disposto dal § 41 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e non do-

vranno perciò essere tenuti a compensare il periodo di tempo che trascorsero in congedo provvisorio tra la chiamata generale della classe e la data d'inizio dei corsi d'istruzione.

2. Collo stesso giorno *25 gennaio corrente* sarà pure iniziato il congedamento dei militari di 1ª categoria della classe 1890 richiamati alle armi per mobilitazione con la circolare n. 462 dello scorso anno.

I movimenti per il congedamento di questi richiamati verranno regolati dai comandi di presidio, eccezione fatta per i congedandi appartenenti ai reggimenti del continente con deposito staccato, per i quali provvederà il comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti).

I comandi di presidio avvertiranno, peraltro, di disporre il licenziamento degli accennati militari in modo che esso abbia luogo non prima dell'invio in congedo di quelli indicati nel precedente n. 1.

3. I richiamati indicati nel precedente numero, che trovansi eccezionalmente in Libia o nei presidi dell'Egeo, saranno fatti rimpatriare e dovranno essere sostituiti sollecitamente con uomini delle classi 1891 o 1892 ad iniziativa dei corpi di provenienza, i quali ne informeranno subito i reparti mobiliati cui i militari stessi sono effettivi e prenderanno accordi direttamente con l'intendenza del corpo d'occupazione in Napoli circa la partenza dei militari da inviarsi per la sostituzione, spedendole l'elenco nominativo graduale dei militari stessi.

4. Il congedamento dei militari indicati nei precedenti numeri 1 e 2, che il 25 gennaio non siano ancora rimpatriati dalla Libia o dai presidi dell'Egeo, avrà luogo non appena siano rientrati in Italia ed abbiano fatto ritorno al corpo di origine, giusta quanto venne stabilito col n. 4, primo alinea, della circolare riservata n. 683 del 10 dicembre 1912.

I militari, poi, che abbiano rinunciato o che rinuncino al rimpatrio per essere congedati in Libia o nei presidi anzidetti, dovranno essere tutti inviati in congedo il giorno 25 gennaio, data stabilita per l'inizio del congedamento in Italia.

5. I militari che si siano impegnati a rimanere sotto le armi per un determinato periodo di tempo (manovratori, deviatori, frenatori, allievi maniscalchi, ecc.) e che giusta le disposizioni della presente circolare, avrebbero titolo all'invio in congedo, potranno, ove lo chieggano, essere autorizzati dai propri comandanti di corpo a rimanere alle armi fino al termine degli obblighi volontariamente assunti.

Consimile trattamento sarà fatto anche ai carabinieri aggiunti, che domandino di restare in servizio.

I militari, cui si riferisce la presente circolare, che siano stati proposti per una commissione di disciplina o che si trovino in qualcuno degli altri casi di cui al § 934 del regolamento sul reclutamento, dovranno essere trattenuti sotto le armi in attesa che sia definita la loro posizione.

6. I militari congedandi, che sono in licenza di convalescenza per infermità non provenienti da causa di servizio, debbono essere congedati in patria sotto la data del 25 gennaio corrente.

Quelli invece che furono inviati in licenza di convalescenza con assegno, a senso del § 45, lettera *b*), del regolamento sulle rassegne, per lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, debbono essere lasciati in tale posizione fino allo scadere della licenza, dovendosi poi esaminare se e quali diritti possano ad essi competere in dipendenza delle lesioni od infermità suddette.

I comandanti di distretto sono poi tenuti a far luogo ai provvedimenti stabiliti dal § 37 del preaccennato regolamento per i militari delle classi suddette, già inviati in congedo illimitato per anticipazione in sostituzione della licenza di convalescenza, e per quelli che dovessero essere provvisti del foglio di congedo illimitato, mentre si trovano fruendo della licenza stessa, come è più sopra indicato.

7. Con gli stessi criteri stabiliti dai precedenti numeri 2 e 4 sarà altresì iniziato ed effettuato il rinvio in congedo dei sottotenenti di complemento nati nell'anno 1890 e richiamati in servizio in seguito alla chiamata alle armi della corrispondente classe di leva, nonchè di tutti gli ufficiali di complemento dell'arma di fanteria, nati in altri anni, che si trovassero alle armi per esservi stati richiamati o trattenuti a tempo indeterminato, ad eccezione di quelli riammessi in servizio con mansioni contabili, di quelli che non avessero per motivi diversi ultimato ancora il servizio di prima nomina e di quelli infine che facendo od avendo fatto parte dei corpi d'occupazione della Libia o dei presidi dell'Egeo aspirino alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e ne facciano domanda,

Quest'ultima eccezione deve intendersi estesa anche ai sottotenenti delle armi di cavalleria, d'artiglieria, del genio e dei corpi amministrativi che si trovano nelle medesime condizioni.

I depositi dei corpi ai quali appartengono gli ufficiali di complemento da congedarsi dovranno segnalare al Ministero

Direzione generale personale ufficiali: le date del congedamento e, per quelli provenienti dalla Libia o dall'Egeo, anche la data dello sbarco in Italia.

8. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme degli art. 312 e seguenti del regolamento d'amministrazione, avendo presente:

a) che la galletta delle dotazioni individuali dei congedandi dovrà essere consumata con le norme contenute nel secondo comma del § 148 del libro II dell'Istruzione per i servizi del commissariato militare, prima che siano iniziate le operazioni di congedamento;

b) che per quanto riguarda gli oggetti militari da lasciarsi ai congedandi saranno osservate, anche questa volta, le norme di cui al § 1786 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi (edizione 18 giugno 1898), avvertendo che fra gli oggetti stessi dovranno essere compresi, oltre le stellette alla giubba di panno, il farsetto a maglia, un paio di uose (per i soli militari che hanno ancora la vecchia uniforme di panno turchino) la coreggia da pantaloni, e, per coloro che riceveranno due o più razioni di pane, il tascapane con coreggia. Quei corpi però che hanno in distribuzione l'equipaggiamento mod. 1907, dovranno ritirare ai congedandi le tasche di tela impermeabile color marrone o color grigio, distribuendo loro, ove occorra, tascapani fuori servizio mediocri che preleveranno in tempo dai più vicini corpi aventi ancora in distribuzione tali oggetti: A quei militari congedandi che dovranno ricevere il vitto da stazioni di vettovagliamento, sarà distribuita, altresì, la gavetta, il cucchiaio e la boraccia con coreggia lunga.

Ai congedandi delle armi a cavallo, a differenza delle altre volte, non verrà lasciato il pastrano, ma potrà essere data, invece, qualora le condizioni della stagione lo consiglino, una coperta da campo possibilmente usata, che dovrà servire per ripararsi dal freddo durante il viaggio dai depositi alle loro case.

Eguale distribuzione di coperte da campo potrà essere fatta anche ai congedandi delle armi a piedi vestiti dell'uniforme di panno turchino, essendo essi, a differenza dei militari vestiti dell'uniforme grigio verde, sprovvisti del panciotto di panno.

Tutti i congedandi provenienti dalla Libia o dall'Egeo e appartenenti ai corpi che hanno ancora in distribuzione l'uniforme turchina saranno rivestiti, all'atto del congedamento, dell'uniforme grigio verde da essi indossata durante la guerra.

Per quanto riguarda il congedamento dei richiamati della classe 1890, di cui nella circolare n. 452 del 1912, qualora essi trovino presso i rispettivi depositi gli abiti borghesi da essi lasciati alla venuta alle armi, verranno loro restituiti, all'atto del congedamento, gli abiti stessi; qualora, invece, tali abiti fossero stati già spediti alle famiglie dei richiamati, varranno per questi ultimi le stesse norme indicate pei congedandi delle classi 1890 e 1891.

In nessun caso dovranno essere lasciati oggetti di divisa ai congedandi da inviarsi eventualmente all'estero;

c) che i congedandi, che devono viaggiare per ferrovia, dovranno partire soddisfatti di viveri per la giornata di partenza;

d) che per la distribuzione del pane a coloro, che debbono impiegare più di un giorno per ritornare alle case loro, si osserveranno le norme seguenti:

1° se debbono viaggiare solo per ferrovia, saranno date tante razioni pane quante sono le giornate che debbono impiegare nel viaggio, escluse quelle per le quali devono ricevere il pane dalle stazioni di vettovagliamento;

2° se debbono viaggiare per strada ordinaria, non sarà distribuita alcuna razione pane;

3° se debbono fare il viaggio parte per ferrovia e parte per mare, sarà dato, il pane per le giornate di viaggio in ferrovia, come al numero 1°, mentre pei giorni di viaggio per mare sarà dato il pane soltanto pel giorno d'imbarco e nel solo caso che questo avvenga nelle ore pomeridiane;

4° per coloro che prendono imbarco nel luogo stesso del congedamento, qualora l'imbarco avvenga nelle ore pomeridiane, sarà dato, per quel giorno, il trattamento di cui alla lettera *c*).

I comandanti di corpo hanno facoltà di disporre che le razioni pane siano distribuite ai soli congedandi che ne facciano richiesta e, in ogni caso, la distribuzione dovrà essere limitata ad un *maximum* di tre giorni;

e) che nei viaggi per mare, che superano le 24 ore, saranno distribuiti viveri di bordo per tutta la durata del viaggio ai militari imbarcati da qualsiasi piroscafo postale o straordinario;

f) che nei viaggi per ferrovia saranno fatte dalle stazioni di vettovagliamento, distribuzioni di rancio caldo e pane nelle località di pernottazione o di lunga sosta;

g) che le distribuzioni di cui ai precedenti comma *e*) ed *f*)

saranno regolate, in quanto siano applicabili, colle norme stabilite dalla *Disposizione* 37 del fascicolo 2 della Raccolta (bozze di stampa) per il vettovagliamento delle reclute nei viaggi dai distretti ai corpi, rimanendo, naturalmente, sottinteso che sono devolute ai corpi, da cui i militari provengono, le attribuzioni che nella detta *Disposizione* 37 sono indicate come di spettanza dei distretti.

E siccome è stato segnalato l'inconveniente che qualche stazione di vettovagliamento non venne preavvisata del numero dei congedandi effettivamente partenti, sicchè dalla stazione stessa venne approntato un numero di razioni superiore a quello strettamente necessario, così si richiama su tale punto l'attenzione delle autorità interessate e si avverte che, al caso, si renderanno responsabili dello sciupio di viveri che ne seguisse coloro che avessero omesso di fare alle stazioni di vettovagliamento le comunicazioni prescritte.

Le stazioni di vettovagliamento funzioneranno nel modo indicato dall'art. 256 del regolamento d'amministrazione.

I corpi che inviano gli uomini in congedo, nel consegnare ai capi-drappello l'indennità di trasferta spettante agli uomini medesimi per le giornate di viaggio, dovranno trattenere, per le somministrazioni in natura che debbono esser fatte, a norma di quanto precede, ai congedandi, sia da essi corpi all'atto della partenza, sia, durante il viaggio, dalle stazioni di vettovagliamento: lire 0,45 per ogni razione viveri, lire 0,10 per ogni razione vino o caffè e lire 0,20 per ogni razione pane.

Per le somministrazioni in natura che i congedandi riceveranno dalle stazioni di vettovagliamento e per le quali sia stato trattenuto l'importo sull'indennità di trasferta dal corpo che ha inviato gli uomini in congedo, i capi-drappello rilasceranno alle stazioni di vettovagliamento apposito buono, mod. 272.

Qualora ricevano dalle stazioni di vettovagliamento il vitto uomini pei quali nel corrispondere l'indennità di trasferta non fosse stato tenuto conto della somministrazione, essi dovranno pagarne l'importo, nella misura sopraindicata, alla stazione di vettovagliamento, importo che poi dovrà essere, dal corpo che ha costituito la stazione medesima, versato in tesoreria a reintegro del capitolo viveri.

I corpi che inviano gli uomini in congedo conteggeranno a carico del capitolo delle indennità eventuali soltanto le somme effettivamente pagate per indennità di trasferta. Non

si conteggeranno, quindi, le quote trattenute per le somministrazioni in natura.

9. Nel licenziamento si osserveranno, in quanto non siano contrarie a quelle precitate del regolamento d'amministrazione, le disposizioni del capo XXVIII (sezione 1ª) del regolamento sul reclutamento e più specialmente quelle del capo XVII della relativa istruzione complementare. A tale riguardo anzi si stima opportuno di avvertire — **a scanso di possibili dubbi** — che il R. decreto 19 maggio 1907, n. 265 (che provocò il fascicolo di varianti annunciato con la circolare n. 159 dello stesso anno) modificò il capo XXVIII del suddetto regolamento sul reclutamento solo per quanto riguarda il rilascio della dichiarazione di buona condotta; eppertanto, le disposizioni concernenti altre materie, che si dovettero riprodurre nel fascicolo anzidetto, in ottemperanza al principio stabilito dall'art. 11 del regolamento per la pubblicazione delle disposizioni in vigore, dovranno applicarsi sempre quando non siano contrarie a quelle analoghe dell'istruzione complementare. Così pure avvertesi, ad ogni buon fine, che nei casi in cui i corpi, a senso del § 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento, debbono rivolgersi al Ministero per stabilire il giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi dai militari congedandi, esprimeranno il parere circa la formola che riterranno più opportuna, unendo ai loro rapporti copia dei fogli matricolari, mod. 59, dei militari interessati, nonchè le copie integrali delle eventuali sentenze di condanna pronunciate a loro carico, sia da tribunali penali che militari, limitatamente però a quelle relative a reati commessi durante il servizio militare.

Si terranno inoltre presenti le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del *luglio 1906* (quali furono modificate dalla 1ª, 2ª e 3ª serie di varianti, diramate rispettivamente il 1° aprile 1907, il 31 maggio 1908 ed il 24 marzo 1910), non che le norme date dal § 653 della succitata istruzione complementare per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo, in quanto non siano contrarie alle indicazioni delle tabelle di mobilitazione anzidette.

All'intento di rendere più sollecite le operazioni relative alla sistemazione della forza in congedo, questo Ministero determina che i fogli matricolari originali, mod 59, intestati alla sezione matricola, dopo essere stati dai corpi parificati con quelli della compagnia, com'è prescritto dal 1° comma del § 86 del regolamento per le matricole, siano spediti, derogando

a quanto è stabilito dal paragrafo stesso, direttamente, in piego raccomandato, ai depositi dei corpi, ai quali i militari congedati debbono passare effettivi, in base alle vigenti tabelle di reclutamento e mobilitazione.

Tale trasmissione sarà effettuata con la massima sollecitudine ed in ogni caso non più tardi di *otto giorni* da quello in cui i singoli militari vengono licenziati dalle armi, avvertendo che contemporaneamente dovranno dai depositi dei corpi, che provvedono agli invii in congedo, essere spediti ai distretti di leva i secondi esemplari dei fogli matricolari, mod. 59, quelli cioè intestati alla compagnia

A garantire poi l'esatta corrispondenza delle inscrizioni contenute nei fogli matricolari coi ruoli mod. 57, questo Ministero determina che le verificazioni e le parificazioni di cui al 2° comma del suddetto paragrafo siano dai distretti eseguite confrontando i fogli matricolari, mod. 59, della compagnia col ruolo matricolare mod. 57, dopo di che dovrà essere fatta risultare su tale ruolo la avvenuta verificazione nel modo indicato dal 2° comma del § 85 del citato regolamento. Qualora i distretti riscontrino inesattezze od omissioni, regolarizzeranno quello dei due documenti che risulterà errato, e se le irregolarità le riscontrassero nei mod. 59 dovranno comunicare subito con apposito elenco, mod. 64, le correzioni da effettuarsi al corpo che è in possesso del foglio matricolare, mod. 59, intestato alla sezione matricola, acciò possa eseguire su questo documento le corrispondenti correzioni od oggiunte.

I depositi dei corpi procederanno colla massima speditezza alla indicata trasmissione dei documenti suaccennati e perciò i corpi che hanno il deposito disgiunto dal reggimento dovranno predisporre le cose in modo che i fogli matricolari, modello 59, della compagnia siano rimessi ai propri depositi qualche giorno prima dell'inizio dei congedamenti, affinchè i depositi stessi abbiano campo di procedere ai voluti suaccennati controlli ed alla spedizione dei fogli matricolari ai depositi ed ai distretti interessati, non più tardi del termine perentorio come sopra stabilito.

Per effetto della più rapida trasmissione dai corpi ai distretti dei fogli matricolari dei militari inviati in congedo illimitato, non essendo più necessario che i corpi mandino, a senso del § 639 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ai distretti l'elenco-avviso mod. 44 del catalogo, questo Ministero ha disposto che tale documento sia abolito.

10. I comandi di corpo avranno cura che, in occasione del congedamento di cui trattasi, sia eseguito quanto è prescritto dagli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo.

A tutti i congedandi dovranno essere fatte le spiegazioni, di cui alla circolare riservata n. 312 del 9 marzo scorso (*Direzione generale leva e truppa*), avente per oggetto: « Chiamata alle armi delle classi in congedo col mezzo della cartolina-precetto ».

Inoltre, i comandanti di corpo cureranno che ai libretti personali dei congedandi, se di ristampa anteriore a quella del 1912, sia annesso il foglietto di notizie, di cui tratta il dispaccio-circolare n. 312 del 15 maggio scorso (*Direzione generale suddetta*).

11. I comandi di distretto provvederanno alla chiamata in servizio dei militari rilasciati in congedo provvisorio, a senso dell'ultimo alinea dell'art. 6 della legge 15 dicembre 1907, n. 763 (riprodotto nell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento), per la circostanza d'aver avuto in servizio, allorchè fu chiamata alle armi la loro classe, un fratello cui, giusta la presente circolare, competa l'invio in congedo o la cui permanenza alle armi cessi d'essere dovuta ad esclusivo fatto di leva secondo i criteri indicati nel n. 11 della circolare n. 362 del 1912. La presentazione di detti militari dovrà aver luogo entro otto giorni dalla data d'invio in congedo del fratello, come venne prestabilito col secondo alinea del n. 12 della circolare ora detta, salvo per coloro che risiedono all'estero, i quali dovranno essere precettati a presentarsi alle armi entro il 1° dicembre 1913, giusta il § 29 della circolare n. 179 del 1909.

12. Agli effetti del § 641 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per i militari congedandi che chieggono ed ottengono di essere avviati all'estero, dovrà considerarsi come comune di destinazione quello di frontiera o quello del porto d'imbarco, dal quale comincia il loro viaggio all'estero.

È pertanto i militari anziaccennati dovranno dai corpi essere inscritti sull'elenco graduale numerico da inviarsi ai comuni predetti, interessando, con opportuna annotazione da apporsi sugli elenchi medesimi, i sindaci rispettivi a vistare i fogli di congedo ai militari di cui è parola ed a compiere a loro riguardo anche le altre operazioni, come se si trattasse di militari che stabiliscono la residenza nel comune.

I militari interessati dovranno poi essere individualmente avvertiti dell'obbligo che hanno di presentarsi al sindaco del comune come sopra per ciascuno di essi stabilito.

13. I militari congedandi già residenti all'estero, i quali rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero, muniti di regolare passaporto a cura delle autorità militari dalle quali sono licenziati, e con le norme indicate nel § 635 della vigente istruzione complementare, avute ben presenti le avvertenze di cui alla circolare 257 del 1909.

A schiarimento però dell'ultimo capoverso di tale paragrafo, si avverte che i corpi debbono *subito* informare i distretti del concesso *nulla-osta* per l'estero ai militari congedandi, che, trovandosi nelle accennate condizioni, intendono tornare all'estero, e ciò nell'intento di evitare che qualche militare possa ottenere due passaporti per destinazione diversa, uno a mezzo del corpo e l'altro a mezzo del distretto.

14. I comandanti dei corpi, nel disporre che ai caporali maggiori ed ai caporali congedandi siano fatte le comunicazioni indicate nella lettera *a*) del § 631 della già citata istruzione complementare, cureranno di far loro ben comprendere i vantaggi che deriverebbero loro dal conseguimento del grado di sottufficiale (specialmente in considerazione dei miglioramenti portati dalla legge 6 luglio 1911, n. 683), facendo altresì rilevare che la nuova ferma da contrarre è di tre anni e che in essa è computato il servizio già prestato.

Parimenti, cureranno, in ossequio alla lettera *b*) del detto § 631, di spiegare con particolar cura a tutti i congedandi i miglioramenti portati in favore dell'arma dei carabinieri reali dalle leggi 6 luglio 1911, numeri 684 e 690, che, tra altro, hanno ridotto a tre anni la ferma da assumersi da coloro che vengono ammessi nell'arma. A tale riguardo si avverte anzi, ad ogni buon fine, che, per effetto della cennata riduzione di ferma, il § 840 del regolamento sul reclutamento deve intendersi modificato nel senso che i militari sotto le armi, i quali facciano passaggio ai carabinieri reali e che contino di già uno o più anni di servizio effettivo, dovranno obbligarsi a passarne altri due nell'arma dei carabinieri reali.

I comandanti di corpo interessati richiameranno, altresì, in modo speciale l'attenzione dei caporali e soldati congedandi sui benefici che possono ritrarre qualora si obblighino a compiere, in qualità di riassoldati ed in conformità delle disposizioni legislative vigenti, almeno un anno di servizio in con-

tinuazione della ferma di leva, come pure se ottengano, a tale scopo, la riammissione in servizio entro due anni dalla data del loro congedamento.

Infine, in relazione alle comunicazioni da farsi ai militari congedandi, indicate nella lettera *c*) del citato § 631 e nel secondo comma del successivo § 632 dell'istruzione complementare, si raccomanda ai comandanti di corpo di disporre che le accennate comunicazioni siano fatte nel modo più scrupoloso, e, nel rammentare ai detti militari la facoltà che essi hanno di chiedere l'ammissione nel corpo delle guardie di finanza, di città e degli agenti di custodia delle carceri, siano fatti ben rilevare tutti i vantaggi annessi al conseguimento di quegli impieghi.

15. Tutti i militari congedandi dovranno essere avvertiti che, qualora intendano trasferirsi nel territorio delle Colonie, debbono recarvisi provvisti del relativo foglio di congedo illimitato e ciò per gli eventuali obblighi di servizio cui saranno tenuti come inscritti nella forza in congedo dei R. corpi di truppe coloniali.

16. I militari che furono avviati sotto le armi mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì, a senso del § 642 dell'istruzione complementare predetta, se ai detti militari fu o non rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

17. Agli effetti del § 106 del regolamento per le matricole del R. esercito per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia quella del 25 gennaio per tutti i militari indicati nel n. 1 della presente circolare.

18. In relazione alla nuova legge elettorale politica, 30 giugno 1912, n. 666, è stato disposto che i comandi di distretto partecipino annualmente ai sindaci dei comuni quali militari abbiano compiuto il limite minimo di servizio richiesto per la iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali. Pertanto, i corpi si asterranno dal rilasciare ai licenziandi l'attestazione mod. 35, prescritta dal § 660 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, nè provvederanno che sia inscritta sulla loro matricola la variazione di cui alla formula 179 del regolamento per le matricole.

19. All'atto dell'invio in congedo, i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, in applicazione del disposto del comma *d*) dell'art. 3 del nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto del 17 novembre 1912, n. 1329, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte *F* del foglio matricolare.

Inoltre, nello specchio *C* dei fogli matricolari dei militari che hanno prestato servizio nelle sezioni mitragliatrici dovrà essere fatta risultare tale circostanza con la seguente variazione:

« *Ha prestato servizio nelle sezioni mitragliatrici durante.... mesi* ».

20. Gli uomini da inviarsi in congedo illimitato dovranno essere mandati alle case loro direttamente dai corpi o riparti distaccati presso i quali si trovano e riceveranno le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare, secondo le norme del regolamento per l'indennità eventuali.

Nel congedamento saranno compresi, quando occorra, anche gli aggregati di altri corpi.

Però agli uomini di cui è cenno nel precedente n. 12 saranno corrisposti gli assegni di viaggio fino alla stazione di frontiera o al porto d'imbarco, soltanto in seguito ad autorizzazione scritta data, individuo per individuo, dal comandante del corpo.

Invece per gli uomini di cui al n. 13 i detti assegni saranno sempre corrisposti all'atto della consegna del documento ivi indicato.

Per la compilazione dei documenti di viaggio e per le istruzioni da impartirsi ai congedandi varranno il § 72 del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) parte 1ª (edizione maggio 1901) nonchè i §§ 103 e 104 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

21. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sull'esatta osservanza delle prescrizioni del regolamento pel servizio territoriale.

Come è anche ricordato nel § 638 della succitata istruzione complementare, ogni capo-drappello dovrà essere munito, per cura del corpo cui appartengono i congedandi, di un ruolino nominativo degli uomini componenti il drappello.

Inoltre si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel § 650 dell'istruzione medesima circa i vin-

coli disciplinari ai quali i congedandi continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco, pel *visto*, il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato dal paragrafo stesso di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

E' stato poi osservato che non sempre i sindaci ottemperano al disposto del § 651 della sopra citata istruzione complementare, relativo al versamento delle stelletta ritirate ai congedandi. Si invitano pertanto i locali comandi di deposito, di reggimento o di distaccamento, o i comandi delle locali o più vicine stazioni dei carabinieri reali, a voler richiedere ai sindaci, dopo avvenuto il congedamento, il versamento delle stellette ritirate.

22. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè, durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, vengano costituiti i comandi eventuali di stazione ferroviaria designati nel *foglio di avvertenze* che diramerà il comando del corpo di stato maggiore. Inoltre disporranno perchè presso ogni comando di stazione, eventuale o permanente, presti servizio un ufficiale medico per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandi di presidio del luogo d'imbarco disporranno che a bordo dei piroscafi adibiti esclusivamente per trasporto di congedandi sia imbarcato un drappello di carabinieri reali, giusta le indicazioni contenute nel predetto foglio di avvertenze.

L'ufficiale più elevato in grado o più anziano fra i comandanti di drappelli è in facoltà di far sbarcare al primo approdo quelli fra i congedandi, che si rendessero colpevoli di gravi mancanze, e consegnarli, per mezzo dei carabinieri, all'autorità militare, per far scontar loro quella punizione disciplinare che sarà stabilita in relazione alla mancanza commessa.

Le stoviglie (gamelle, piatti, cucchiai, forchette, bicchieri, ecc.) che, tanto nei trasporti su piroscafi postali quanto in quelli su piroscafi appositi, saranno distribuite ai congedandi dagli esercenti le linee di navigazione per la consumazione del vitto, dovranno esser prese in consegna regolare dai capi dei drappelli, che le restituiranno prima dello sbarco, rispondendo delle mancanze non giustificate.

I comandanti di corpo avranno cura di scegliere i graduati destinati all'accompagnamento dei congedandi, tra elementi sui quali si possa fare sicuro assegnamento e possibilmente fra i

sottufficiali. Faranno altresì speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei congedandi, ai graduati ed ai capi-drappello, perchè, durante il viaggio, non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini. Per meglio raggiungere tale scopo, i sottufficiali destinati all'accompagnamento, anche se marescialli, dovranno essere obbligati a viaggiare nello stesso scompartimento dei congedandi.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi-drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

I capi-drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazioni in cui debbono cambiare treno o direzione di viaggio.

Gli ufficiali e graduati comandati in accompagnamento di drappelli, giunti alla stazione loro destinata, saranno in libertà solo quando i congedandi loro affidati siano partiti per la stazione definitiva, rispondendo essi fino a quel momento dell'ordine e della disciplina dei drappelli stessi.

23. Compiuto il congedamento, i comandanti dei corpi procederanno, ove occorra, al pareggiamento della forza sotto le armi fra le diverse compagnie, lo stato maggiore e il deposito, nonchè al rimpiazzo delle cariche speciali che non possono rimanere scoperte.

24. I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (*Segretariato generale — Divisione stato maggiore*) sul modo come si sarà effettuato il licenziamento di tutti i militari anzidetti, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

Il Ministro — P. Spingardi.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(2164) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1913 — 18 gennaio

1911 NOVEMBRE 21. - N. 32. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che approva un nuovo quadro organico (allegato n. 1) al regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale *Pag.* 96

1911 DICEMBRE 29. - » 33. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1352 che autorizza l'emissione di buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato, ed a spese per la occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e per completare l'opera di ricostruzione dei materiali nei magazzini militari e riparazioni alle navi della R. marina . . . . . » 97

» 29. - » 34. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1357 che autorizza spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica . » 99

1911 GENNAIO 12. - » 25. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riassoldamenti . . . . . » 100

» 12. - » 26. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 5 che stabilisce le indennità da corrispondere ai militari riassoldati. . . . . » 114

15. - » 27. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo ecc. ed al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I . . . . . » 117

» 15. - » 28. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . . . . . » 117

» 15. - » 29. — PENSIONI. — Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti nella guerra italo-turca . . . . . » 121

» 15. - » 30. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio. . » 123

» 16. - » 31. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico per conseguire la nomina di sottufficiale d'armamento nei corpi . . . . » 124

» 16. - » 32. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Gestione dei proventi e dei conti correnti . . . . . » 125

» 16 - » 33. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa del modello 34 R. A. . . . . » 134

CIRCOLARE N. **22.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che approva un nuovo quadro organico (allegato n. 1) al regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 21 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 23 dicembre 1909 che approva il *Regolamento per la gestione dell'officina tipografica del Ministero della guerra per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale*;

Visto il R. decreto n. 796 in data 22 giugno 1911 col quale vennero apportate modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito quadro organico che sostituisce l'allegato 1 al suddetto regolamento per la gestione dell'officina tipografica per la stampa di documenti riservati interessanti l'esercito e la difesa nazionale, approvato con R. decreto 23 dicembre 1909.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 21 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

ALLEGATO N. 1

QUADRO ORGANICO *del personale della tipografia coll'indicazione delle paghe rispettive.*

IMPIEGO	Numero fissato	Classi e paghe giornaliere					
		1ª		2ª		3ª	
		L.	C.	L.	C.	L.	C.
Proto	1	8	50	7	50	6	50
Compositori-tipografi	4	5	50	4	50	3	50
Capi macchina	3	5	50	4	50	3	50
Inservienti	2	4	—	3	25	2	50

Avvertenza. — Raggiunte le paghe della 1ª classe, potranno essere concesse a scelta ulteriori aumenti, alle condizioni, in quanto sono applicabili, volute dai §§ 85 e 86 del regolamento per gli operai borghesi - approvato con R. decreto 22 giugno 1911 - fino a raggiungere la paga di L. 9 per il proto, di L. 6 per i compositori-tipografi e per i capi-macchina e di L. 4,50 per gli inservienti.

A tutto il personale operaio, esclusi gli inservienti, è applicabile il disposto del § 90 del predetto regolamento, quando però abbia già raggiunto almeno da un anno la paga massima prescritta nel presente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 23. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1352 che autorizza l'emissione di buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato, ed alle spese per la occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e per continuare l'opera di ricostruzione dei materiali nei magazzini militari e riparazioni alle navi della R. marina.** — (Segretariato generale). — 29 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibili 3.50 e 3 per cento netto che, ai sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n 731 e 15 maggio 1910, n. 228, potrebbe emettere per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato durante l'anno finanziario 1913-914.

È altresì autorizzata l'emissione di detti buoni quinquennali fino a concorrenza di 50 milioni di lire, per pagare altrettanta somma all'amministrazione del debito pubblico ottomano in virtù del secondo comma dell'art. 10 del trattato di pace fra l'Italia e la Turchia, sottoscritto a Losanna il 18 ottobre 1912; e fino a concorrenza di 200 milioni, per provvedere alle spese militari che occorreranno in Tripolitania e in Cirenaica dal mese di dicembre 1912 in poi, ed alle altre necessarie per continuare l'opera di ricostruzione dei materiali nei magazzini militari e per eseguire riparazioni straordinarie alle navi della R. marina.

Art. 2.

I buoni quinquennali nominativi, che si emettessero in virtù della presente legge, portanno essere, per ogni effetto assimilati ai titoli di consolidato nei nuovi investimenti che dovranne farsi per conto delle aziende autonome di Stato, degli istituti di beneficenza e degli enti ecclesiastici in genere, secondo le disposizioni che verranno sancite per regolamento.

Art. 3.

Sono applicabili ai buoni, da emettersi ai sensi dell'art. 1 le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 marzo 1912, n 191.

Il rimborso per interessi e ammortamento del capitale ottenuto dall'emissione di buoni quinquennali destinato a far fronte alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191, sarà commisurato, fino a quando i buoni siano estinti o sostituiti da altri titoli di debito, all'annualità costante necessaria per ammortizzare il debito contratto in cinquanta anni

al saggio di interesse a cui i buoni sono emessi. Quando essi venissero estinti o sostituiti da altri titoli, l'annualità sarà commisurata al periodo di ammortamento e al saggio di interessi stabiliti per i detti nuovi titoli, sempre a ragguaglio dell'intiero capitale sovvenuto in origine.

Tale disposizione si estende retroattivamente alle somme fornite alle indicate ferrovie mediante l'emissione dei buoni quinquennali, di cui all'indicata legge 21 marzo 1912, n. 191.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

N. 24. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 1357 che autorizza spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica.** — (Segretariato generale). — 29 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i regi decreti 3, 17, 21 e 31 marzo 1912, nn. 179, 331, 332 e 333; 14 aprile 1912, nn. 406 e 407; 2, 16 e 26 maggio 1912, nn. 487, 579 e 663; 6 giugno 1912, nn. 662 e 701; 8 e 18 luglio 1912, nn. 821, 871 e 872; 5 agosto 1912, nn. 927 e 928; 2 e 23 settembre 1912, nn. 1049 e 1082; 24 ottobre 1912, nn. 1184 e 1185; 28 novembre 1912, n. 1274 e 8 dicembre 1912, n. 1275, coi quali fu autorizzata, nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, l'apertura di crediti straordinari per L. 301,000,000 a favore del Ministero della guerra e di L. 56,000,000 a favore del Ministero della marina, per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di L. 357,000,000, indicata nel precedente articolo, sarà provveduta per una prima quota mediante prelevamento dell'avanzo che risulterà all'atto della compilazione del conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1912-13, dopo avere eseguito il prelevamento stabilito dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale dello Stato, e, ove si riconosca opportuno, anche quello previsto dalla legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edifici di Stato nella Capitale.

La somma costituente l'avanzo finale sarà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta nel bilancio del Ministero della guerra.

La somma che, eseguito il prelevamento del detto avanzo finale, rimarrà da inscriversi a saldo delle spese di L. 357,000,000, verrà stanziata per L. 15,000,000 nell'esercizio 1913-914, e in rate annue, da determinarsi con le leggi di bilancio dei Ministeri della guerra e della marina, negli esercizi finanziari dal 1914-915 al 1918-919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.
P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

N. **25.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riassoldamenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 gennaio 1913.

Militari che possono aspirare al riassoldamento.

1. In base agli articoli 134 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento e all'art. 1 della legge 27 giugno 1912, n. 660, il Ministero determina che possano essere ammessi al riassoldamento, con le norme e alle condizioni stabilite dalla presente circolare, i militari sottoindicati:

Arma ed impiego	Specialità	Avvertenze
Cavalleria.		
Caporali e soldati adibiti al servizio degli squadroni o a quello di trombettiere, zappatore, esploratore, conducente, sellaio e maniscalco.	—	Quanto ai maniscalchi, il riassoldamento può essere concesso soltanto ai soldati che, adibiti utilmente negli squadroni al servizio di mascalcia, chiedano di rimanere alle armi oltre la ferma di leva, e che, per non aver frequentato o ultimato con successo il corso di mascalcia, non siano in condizione di seguire la regolare carriera di maniscalco.
Caporali e soldati adibiti al servizio dei depositi allevamento cavalli per l'ammansimento e il primo addestramento dei puledri.	—	—
Artiglieria.		
Operai di batteria. . .	Da campagna (leggera e pesante) a cavallo.	Gli operai di batteria delle varie specialità di artiglieria possono essere ammessi al riassoldamento in ragione di 1 o 2 per batteria.
Capo telefonista di gruppo		
Caporali e soldati addetti alle automobili delle compagnie treno automobilistiche		
Allegrafisti		
Operai di batteria. . .	Da montagna . .	
Capo telefonista di gruppo		

Arma ed impiego	Specialità	Avvertenze
Guardafili		
Eliografisti		
Goniometristi		
Aiutanti telemetristi (categoria B).		
Operai macchinisti, fuochisti, meccanici ed elettricisti addetti ai macchinari delle opere.		
Operai comuni di batteria.	Da costa e fortezza	
Caporali maggiori e caporali delle squadre permanenti delle torri corazzate.		
Caporali maggiori e caporali addetti agli autocarri del parco di assedio.		
Caporali maggiori e caporali delle batterie da mortai d'assedio di grande potenza.		
Caporali e soldati addetti al servizio delle batterie o a quello di trombettiere, esploratore, conducente, sellaio e maniscalco.	A cavallo.	Anche per il riassoldamento dei soldati maniscalchi di artiglieria a cavallo, occorre tener presente l'annotazione posta sopra relativamente al riassoldamento dei maniscalchi di cavalleria.
Caporali e soldati adibiti al servizio dei depositi allevamento cavalli per l'ammansimento e il primo addestramento dei puledri.		

Arma ed impiego	Specialità	Avvertenze
Genio.		
Telegrafisti	Telegrafisti. . .	In ragione di 1 o 2 per compagnia.
Operai in genere addetti al laboratorio.		In ragione di un terzo del totale degli operai.
Carpentieri in legno per barche.	Pontieri	In numero di due.
Fuochisti	Lagunari. . . .	In ragione di 1 o 2 per ciascuna categoria.
Conduttori motori a scoppio.		
Nocchieri barche automobili.		
Carpentieri in legno per barche.		
Caporali o caporali maggiori.	Minatori . . .	In ragione di 1 o 2 per compagnia.
Elettricisti	Specialisti . . .	In ragione di 2 per ciascuna categoria.
Macchinisti		
Fuochisti		
Aerostieri		
Specialisti scelti in aeronautica.	Id.	In ragione di 6 per ogni compagnia e di 4 per ogni cantiere aeronautico.
Specialisti scelti in aeronautica.	Aviatori	In ragione di 6 per ogni compagnia e di 4 per ogni campo di aviazione.
Compagnie di sanità.		
Infermieri.	—	—

2. È sempre in facoltà del Ministero della guerra, di sospendere, ove occorra, le ammissioni a riassoldamento nelle armi e specialità, per le quali non si è creduto di fissare alcuna preventiva limitazione.

Requisiti che si richieggono per aspirare al riassoldamento.

3. Per poter conseguire il riassoldamento i militari dovranno possedere i requisiti seguenti:

a) essere di età non superiore agli anni 26;

b) aver compiuta la ferma di leva o quella stabilita per i volontari ordinari, od obbligarsi anticipatamente al riassoldamento, durante il corso della ferma di leva, quando abbiano di mira di procurare ad un fratello della leva in corso l'assegnazione alla 2ª categoria;

c) non trovarsi in congedo illimitato da oltre due anni;

d) non avere subito condanne in base al codice penale militare, o condanne, pronunciate da tribunali ordinari, per reati d'indole indecorosa o politica, ed essere di buona condotta civile e militare;

e) possedere spiccata attitudine fisica, intellettuale e professionale.

Come si effettua il riassoldamento.

4. I militari che all'atto in cui debbono essere inviati in congedo intendano riassoldarsi nel corpo cui appartengono o in altro della stessa arma e specialità, debbono farne domanda in carta bollata da L. 0,60 al comandante del corpo in cui desiderano di contrarre il riassoldamento. Le domande debbono, per altro, essere presentate in ogni caso al proprio comandante di corpo, il quale accerta anzitutto che gli aspiranti non abbiano riportato alcuna delle condanne indicate nel numero precedente e che non siano nemmeno incorsi nella retrocessione dal grado per mancanze d'indole indecorosa. Quando il risultato di tali indagini sia negativo, fa sottoporre l'aspirante ad accurata visita medica e, ove il medesimo abbia chiesto il riassoldamento nel corpo cui appartiene, provoca in merito il parere della commissione di avanzamento. In caso diverso trasmette la domanda, munita del proprio parere e corredata del certificato medico e della copia del foglio matricolare mod. 59 dell'aspirante al comandante del corpo competente, perchè possa sottoporla all'esame della rispettiva commissione d'avanzamento.

Ove il parere della commissione d'avanzamento sia favorevole, i comandanti di corpo comunicano tutti gli atti al consiglio d'amministrazione, affinchè compili quello di ammissione al riassoldamento, conforme all'unito mod. A, che sarà tracciato a mano.

L'anno di riassoldamento di questi militari decorre dal compimento dei 24 mesi intieri di servizio (12, se si tratti di militari vincolati per fatto di leva a ferma di 1 anno e 36, se trattisi di volontari ordinari).

5. I militari che si trovano sotto le armi per compiervi la ferma di leva e che intendano assumere anticipatamente la qualità di riassoldati per procurare ad un fratello della leva in corso l'assegnazione alla 2ª categoria, debbono, del pari, farne domanda in carta bollata da L. 0,60 al comandante di corpo, che si regolerà nello stesso modo previsto dal numero precedente, dopo però avere constatato che l'aspirante al riassoldamento anticipato possa realmente far conseguire al fratello il suindicato beneficio.

Anche per questi militari l'anno di riassoldamento decorrerà dal compimento dei 24 mesi intieri di servizio o di 12 se vincolati a ferma di un anno; e l'atto di ammissione al riassoldamento, da tracciarsi a mano, sarà conforme all'unito modello *C*.

6. I militari che, entro due anni dal congedamento, intendano di farsi riammettere in servizio in qualità di riassoldati, debbono presentarne domanda al comandante di corpo, direttamente o pel tramite del distretto di residenza.

I documenti da unirsi alla domanda sono quelli prescritti dal § 1026 del regolamento sul reclutamento per coloro che aspirano alla riammissione in servizio. I comandanti di corpo faranno sottoporre a visita medica i richiedenti, si procureranno copia del loro foglio matricolare e caratteristico, mod. 59 del catalogo, ed interpelleranno la commissione di avanzamento, rimettendo poi, in caso di parere favorevole, tutti gli atti al consiglio di amministrazione, perchè compili quello di riassoldamento conforme al mod. *B*, che sarà tracciato a mano.

7. Per coloro che, compiuto un anno di riassoldamento, intendano assumerne un secondo, un terzo, ecc., si seguiranno volta per volta norme analoghe a quelle dei numeri 4 e 6 a seconda che i militari si trovino sotto le armi o in congedo.

8. Per le ammissioni al riassoldamento nelle specialità di servizio in cui il numero dei posti è limitato, si darà la preferenza a coloro che dalle commissioni di avanzamento ne siano giudicati maggiormente meritevoli.

9. Avvenuto il riassoldamento, i comandanti di corpo ne daranno partecipazione al Ministero (Direzione generale leva e truppa) trasmettendo anche l'atto di ammissione al riassoldamento con tutti i documenti annessi.

Così pure dovranno segnalare al Ministero i militari che, essendo stati già ammessi al riassoldamento, non inizino o non compiano poi l'anno di servizio.

Benefici e garanzie per i militari riassoldati.

10. A senso dell'art. 67 del testo unico delle leggi sul reclutamento e dell'art. 1° della legge 27 giugno 1912, n. 660, i militari riassoldati dànno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello che concorra alla leva mentre essi trovansi sotto le armi, sia per compiere l'anno di riassoldamento, sia essendosi a questo vincolati in anticipazione, come è detto al numero 5.

Tale assegnazione è però soggetta alla condizione di cui al l'ultimo comma dell'art. 66 del testo unico citato e, cioè, che non vi sia in famiglia altro figlio vivente assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

L'assegnazione alla 2ª categoria procurata ad un fratello dal riassoldato è revocata qualora questi, per qualsiasi motivo, non compia l'obbligo assunto.

11. Oltre al suddetto beneficio, ai militari riassoldati spetta una speciale indennità annua nella misura che verrà stabilita con apposito R. decreto.

12 Hanno diritto alla indennità nella stessa misura e con le stesse norme fissate per i militari e per i caporali di cavalleria o di artiglieria a cavallo riassoldati, anche i volontari ordinari di dette armi e specialità nel 3° anno di ferma che prestino servizio negli squadroni o nei depositi allevamento cavalli o come trombettieri, zappatori, esploratori, conducenti, sellai e maniscalchi (1).

13. I militari riassoldati debbono essere adibiti esclusivamente all'impiego pel quale il riassoldamento fu concesso e per nessun motivo possono essere distolti dall'incarico stesso.

È fatta, però, facoltà al Ministero di trasferire i militari riassoldati da un corpo ad un altro e di destinare quelli di

(1) Per i maniscalchi tengasi presente l'avvertenza di cui al nº 1.

cavalleria o di artiglieria a cavallo nei depositi allevamento cavalli, tenendo conto delle esigenze del servizio e, in quanto sia possibile, delle aspirazioni individuali.

Norme amministrative.

14. I militari con ferma biennale riassoldati e i volontari ordinari di cavalleria e di artiglieria a cavallo di cui al numero 12 sono ammessi a percepire l'indennità per ciascuno stabilita con decreto reale, al compimento di 24 mesi completi di servizio, con determinazione del comandante del corpo, pubblicata con ordine del giorno. Quelli con ferma di un anno che ottengano il riassoldamento, sono ammessi a percepire in modo analogo la suddetta indennità al compimento di 12 mesi intieri di servizio.

15. Le indennità saranno in parte corrisposte in ragione di L. 0,25 per ogni giorno compiuto, ove non siano superiori alle 700 lire, e in ragione di L. 0,50, se superiori a detta somma, e tali quote saranno pagate insieme con l'assegno giornaliero. La rimanente parte d'indennità, sotto deduzione delle quote giornaliere riscosse, sarà corrisposta al compimento dell'anno intiero di servizio e potrà esser pagata anche nel caso che il militare intenda contrarre un nuovo riassoldamento.

16. I riassoldati hanno, per altro, facoltà di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere, per percepire al termine dell'anno l'intiera indennità, sotto deduzione, beninteso, della tassa di ricchezza mobile e della relativa addizionale.

17. Le quote giornaliere devono essere conteggiate a carico del capitolo « indennità per servizi e posizioni speciali »; la rimanente parte dell'indennità a carico dei capitoli degli assegni fissi (truppa).

18. La indennità annua concessa ai riassoldati è soggetta all'imposta di ricchezza mobile del 7,50 % (legge 22 luglio 1894, n. 339) e alla relativa addizionale del 2 % (legge 12 gennaio 1909, n. 12). Tali imposte colpiranno tutto l'importo dell'indennità, ma non saranno trattenute sulla quota giornaliera di L. 0,25 o di L 0,50, bensì sulla somma residuale che è pagata al termine del riassoldamento.

19. Il pagamento di tale indennità residuale o dell'intiera indennità (qualora non siansi percepite dai riassoldati le quote giornaliere) sarà fatto con le norme contenute nei §§ 585 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Alle relative domande ed agli altri documenti pre-

scritti, da trasmettersi al Ministero, dovrà essere unita una dichiarazione del consiglio di amministrazione, da cui risultino distintamente l'ammontare lordo dell'indennità dovuta, l'imposta di ricchezza mobile, la relativa addizionale del 2 %, la parte d'indennità corrisposta — quando ne sia il caso — durante il servizio sotto forma di quote giornaliere, e infine la rimanente parte d'indennità spettante ai titolari.

20. Per il pagamento dell'indennità agli eredi dei militari morti senza averla riscossa, saranno seguite le norme prescritte dal § 597 dell'istruzione complementare succitata.

21. Ogni qual volta sia congedato un militare che abbia percepito le quote giornaliere e non abbia titolo a riscuotere la rimanente indennità, i corpi, nel darne partecipazione al Ministero, faranno conoscere l'ammontare delle quote giornaliere suddette, pagate a ciascun militare.

22. Il pagamento dell'indennità deve essere sospeso a quei riassoldati, i quali siano inviati in licenza di convalescenza di oltre 3 mesi per infermità non provenienti da cause di servizio; ove poi essi tornino alle armi prima che scada l'anno di riassoldamento, riacquisteranno diritto all'indennità, ma limitatamente a tanti dodicesimi, quanti saranno i mesi di servizio effettivamente prestati al termine di detto anno.

Perdita della qualità di riassoldato.

23. Perdono di pieno diritto la qualità di riassoldato e il beneficio dell'indennità o della parte dell'indennità non ancora riscossa e sono prosciolti dall'obbligo di servizio contratto:

a) i graduati che siano retrocessi dal grado;

b) i trasferiti alle compagnie di disciplina;

c) i condannati dai tribunali ordinari per reati di carattere indecoroso;

d) i condannati in base al codice penale militare.

24. Perdono la qualità di riassoldato per determinazione del Ministero della guerra, su motivata proposta del comandante di corpo e previa deliberazione della commissione di avanzamento, rimanendo prosciolti dall'obbligo di servizio contratto:

a) i riassoldati che, pur non trovandosi nei casi di cui al precedente numero 23, siano riconosciuti immeritevoli di continuare il servizio per cattiva condotta abituale o per grave mancanza;

b) i riassoldati che per cause estranee alla disciplina e pur conservando l'idoneità al servizio militare in genere, si dimo-

strino praticamente inadatti allo speciale servizio pel quale ottennero il riassoldamento.

25. Perdono la qualità di riassoldato in seguito a rassegna e sono prosciolti dall'obbligo di servizio contratto i riconosciuti fisicamente inabili.

26. La qualità di riassoldato viene anche a cessare di per sè stessa per eventuale promozione al grado di sottufficiale o per determinazione del Ministero in seguito a domanda per comprovati motivi veramente gravi ed eccezionali.

27. I prosciolti dal riassoldamento in seguito a condanna o per motivi disciplinari o a domanda, perdono ogni diritto all'indennità o alla parte dell'indennità non ancora riscossa. Quelli prosciolti per inabilità fisica o per mancata attitudine allo speciale servizio pel quale ottennero il riassoldamento od anche per promozione a sottufficiale hanno titolo a tanti dodicesimi dell'indennità (detratte le quote giornaliere eventualmente riscosse) quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati durante l'anno di riassoldamento.

28. I militari prosciolti dal servizio per qualsiasi causa non sono tenuti a restituire le quote giornaliere, che abbiano percepite prima del proscioglimento.

Formule matricolari.

29. Le formule matricolari relative ai riassoldati sono le seguenti:

a) per i militari di cui al precedente numero 4:

« Ammesso al riassoldamento di un anno nel (*indicare il corpo e la specialità del servizio*) con decorrenza dal . . . . . ».

b) per i militari indicati nel precedente numero 5.

« Ammesso anticipatamente al riassoldamento di un anno nel (*indicare il corpo e la specialità del servizio*) con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui compirà (24 o 12) mesi di servizio li . . . . . ».

« Iniziato l'anno di riassoldamento li . . . . . ».

c) per i militari indicati al numero 6:

« Riammesso in servizio quale riassoldato di un anno nel (indicare il corpo e la specialità del servizio) li . . . . . ».

30. Per i militari che contraggano successivi riassoldamenti si adotterà la formula:

« Ammesso ad un (*secondo, terzo, ecc.*) riassoldamento con decorrenza dal . . . . . ».

31. Per i volontari ordinari di cavalleria o di artiglieria a cavallo di cui al n. 12 si adotterà la formula seguente:

« Ammesso a percepire l'indennità di cui all'art. 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento, li . . . . . ».

32. Per i militari infine che siano prosciolti dal riassoldamento, si adotterà la formula:

« Prosciolto dal riassoldamento per (*indicare il motivo*) ed inviato in congedo . . . . . li . . . . . ».

33. Le disposizioni impartite con le circolari n. 371 del 1910 e n. 402 del 1911 sono abrogate.

I comandanti di corpo dovranno aver cura che alle reclute, appena giunte, siano ben spiegate le disposizioni di cui nella presente circolare, affinchè se ve ne abbiano alcune che intendano procurare l'esenzione dal servizio di 1ª categoria ad un fratello, possano raggiungere il loro intento, vincolandosi anticipatamente al riassoldamento. Altrettanto faranno nei giorni che precedono il congedamento della classe anziana, per eccitare a rimanere sotto le armi, mediante il riassoldamento, quegli elementi che si reputino utili nell'interesse del servizio.

I comandanti di presidio, dal canto loro, provvederanno d'intesa con l'autorità politica perchè sopra uno dei più diffusi giornali locali siano ora ed in seguito, possibilmente, a distanza di non oltre sei mesi, inseriti comunicati che riassumano le condizioni alle quali i militari in congedo possono riassoldarsi, enumerando i vantaggi pecuniari che sono inerenti a quel vincolo e i benefici che ne possono ridondare alle famiglie.

Il Ministro — P. Spingardi.

MOD A.

(1) . . . . . .

ATTO *di ammissione al riassoldamento del (grado, cognome e nome).*

L'anno millenovecento . . addì . . . . . , in . . . . . nanti al Consiglio di amministrazione di questo corpo è comparso il (*grado, cognome e nome*) figlio di . . . . . al n. . . . di matricola, militare in servizio . . . . . (1), il quale ha dichiarato essere sua volontà contrarre il riassoldamento per la durata di un anno alle condizioni stabilite dagli articoli 134 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento in qualità di . . . . . .

Vista tale dichiarazione, visto il risultato favorevole della visita medica, vista la deliberazione della Commissione d'avanzamento, che dichiara il suddetto militare meritevole dell'invocato beneficio, il Consiglio ammette il militare medesimo al riassoldamento a decorrere dal giorno . . . . .

Datagli lettura del presente atto il (*grado, cognome e nome*) si è qui con noi sottoscritto.

Il . . . . . , (*grado e firma del militare*).

I membri del Consiglio d'amministrazione.

---

(1) Indicazione del corpo.

MOD. B

(1) . . . . . .

ATTO *di riammissione in servizio come riassoldato del (grado, cognome e nome).*

L'anno millenovecento . . addì . . . . . in . . . . . avanti al Consiglio di amministrazione di questo corpo è comparso il . . . (*grado, cognome e nome*) figlio di . . . . . , al n. . . . di matricola militare . . . . (*indicare l'arma e la specialità*), il quale trovasi in congedo dal . . . e chiede di essere riammesso in servizio, contraendo il riassoldamento alle condizioni stabilite dagli articoli 134 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento in qualità di . . . . . .

Vista tale richiesta, visto il risultato della visita medica, verificato che il militare suddetto si trova in congedo da non più di due anni; vista la deliberazione della Commissione di avanzamento, che dichiara il militare stesso meritevole dell'invocato beneficio, il Consiglio riammette in servizio il . . . (*grado, nome e cognome*) . . . . con la qualità di riassoldato per la durata di uu anno a decorrere da oggi.

Datagli lettura del presente atto, il (*grado, nome e cognome*) . . . . . si è qui con noi sottoscritto.

Il . . . . . (*grado e firma del militare*).

I membri del Consiglio di amministrazione.

---

(1) Indicazione del corpo.

MOD. C.

(1) . . . . . .

ATTO *di ammissione anticipata al riassoldamento del (grado, cognome e nome)*

L'anno millenovecento . . addì . . . . . in . . . . . nnanti al Consiglio di amministrazione di questo corpo è comparso il (*grado, cognome e nome*) . . . figlio di . . . . . al n. . . . di matricola, militare in servizio (1) . . . . il quale ha dichiarato essere sua volontà contrarre fin da ora il riassoldamento per la durata di un anno, alle condizioni stabilite dagli articoli 134 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento in qualità di . . . . allo scopo di tramandare diritto di assegnazione alla 2ª categoria al fratello . . . . . inscritto nella corrente leva.

Vista tale dichiarazione, visto il risultato della visita medica, vista la deliberazione della Commissione di avanzamento, che dichiara il suddetto militare meritevole dell'invocato beneficio, il Consiglio ammette il militare medesimo al riassoldamento di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui compirà la ferma cui è vincolato (24 o 12 mesi di servizio).

Datagli lettura del presente atto, il (*grado, cognome e nome*) . . . si è qui con noi sottoscritto.

Il . . . ((*grado e firma del militare*).

I membri del Consiglio di amministrazione.

(1) Indicazione del corpo

N. **26.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 5 che stabilisce le indennità da corrispondere ai militari riassoldati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 115, 134 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1197;

Visto l'art. 1 della legge 27 giugno 1912, n. 660, recante provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari delle sottoindicate armi e specialità, ammessi al riassoldamento in base alle citate disposizioni di legge, saranno corrisposte le indennità annuali qui appresso stabilite:

ARMA ED IMPIEGO	Specialità	ammontare annuo dell'indennità
		Lire
Cavalleria.		
Caporali e soldati adibiti al servizio degli squadroni o a quello di trombettiere, zappatore, esploratore, conducente, sellaio e maniscalco . . .	—	600
Caporali e soldati adibiti al servizio dei depositi allevamento cavalli per l'ammansimento e il primo addestramento dei puledri.	—	700
Artiglieria.		
Operai di batteria		700
Capo telefonista di gruppo	Da campagna (leggera e pesante), a cavallo	600
Caporali e soldati addetti alle automobili delle compagnie treno automobilistiche		600
Eliografisti		600
Operai di batteria	Da montagna . . .	700
Capo telefonista di gruppo		600
Guardafili		
Eliografisti		
Goniometristi		
Aiutanti telemetristi (cat. *B*) . . .		
Operai macchinisti, fuochisti, meccanici ed elettricisti addetti ai macchinari delle opere	Da costa e da fortezza	600
Operai comuni di batteria		
Caporali maggiori e caporali delle squadre permanenti delle torri corazzate		
Caporali maggiori e caporali addetti agli autocarri del parco d'assedio .		

ARMA ED IMPIEGO	Specialità	Ammontare annuo dell'indennità
		Lire
Caporali maggiori e caporali delle batterie di mortai d'assedio di gran potenza	Da costa e fortezza .	600
Caporali e soldati addetti al servizio delle batterie e a quello di trombettiere, esploratore, conducente, sellaio e maniscalco	A cavallo	600
Caporali e soldati adibiti al servizio dei depositi allevamento cavalli per l'ammansimento e il primo addestramento dei puledri.	Id.	700
Genio.		
Telegrafisti	Telegrafisti	700
Operai in genere addetti al laboratorio.		
Carpentieri in legno per barche . . .	Pontieri	800
Fuochisti.	Lagunari	700
Conduttori motori a scoppio		900
Nocchieri barche automobili		700
Carpentieri in legno per barche . . .		800
Caporali e caporali maggiori	Minatori	700
Elettricisti	Specialisti	1190
Macchinisti		1190
Fuochisti		1190
Aereostieri		1190
Specialisti scelti in aeronautica . .	Aviatori	850
Specialisti scelti in aeronautica . . .		850
Infermieri	Compagnie di sanità .	600

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal 1° gennaio 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **27.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo, ecc. ed al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 gennaio 1913.

Sono pubblicate:

a) la 2ª serie di aggiunte e varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo;

b) la 1ª serie di aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I.

Il prezzo delle dette pubblicazioni è rispettivamente di L. 0,65 e di L. 0,40.

La distribuzione sarà fatta in base ai dati della circolare 256 del 1912.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **28.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 gennaio 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvate con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 8 maggio 1910, n. 226, recante provvedimenti per gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e per gli assistenti del genio militare;

Visto il regolamento pel personale degli assistenti del genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1. È indetto un esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.

2. Tale esame avrà luogo presso la direzione del genio di Roma, e vi saranno ammessi i sottufficiali raffermati con soprassoldo e i marescialli che, trovandosi nelle condizioni volute, abbiano fatto domanda di tale impiego a senso della circolare n. 511 del 7 novembre 1912.

3. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è composta di un maggiore del genio, presidente, di due capitani del genio e di due primi ragionieri geometri del genio, membri.

4. L'esame preliminare consiste in prove scritte e orali, in base ai programmi allegati al presente decreto.

5. Nello svolgimento degli esami si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, e dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento speciale per gli assistenti del genio.

6. I sottufficiali che supereranno l'esame preliminare saranno ammessi al corso teorico pratico che verrà effettuato presso la direzione del genio di Roma e presso la scuola per gli allievi assistenti ai lavori edilizi nella Capitale.

7. Al termine del corso teorico-pratico i sottufficiali subiranno un nuovo esame, e gli idonei verranno inviati presso gli uffici del genio militare per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali. Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto saranno nominati assistenti del genio di ultima classe, secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Roma, 15 gennaio 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA *degli esami preliminari per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.*

MATERIE D'ESAME	N.° d'ordine dei programmi	Scritto o verbale	Durata dell'esame (ore)
Composizione italiana e calligrafia .	1	scritto	4
Disegno geometrico ed architettonico	2	Id.	6
Matematica elementare.	3	orale	0.20′
Nozioni di fisica	4	Id.	0.20′
Elementi di topografia	5	Id.	0.20′
Nozioni sui materiali da costruzione.	6	Id.	0.20′

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana e calligrafia

I candidati svolgeranno un tema semplice sotto forma di lettera o di rapporto.

Nel voto sarà tenuto conto anche della calligrafia.

PROGRAMMA N. 2.

Disegno.

I candidati saranno chiamati a disegnare a matita la pianta, o lo spaccato o la facciata di un fabbricato a scala differente dal modello che verrà dato all'esame.

PROGRAMMA N. 3.

Matematica elementare.

1. *Aritmetica.* — Le prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie. — Rapporti e proporzioni. — Regola del tre semplice.

2. *Geometria piana.* — Definizione delle principali figure geometriche piane. — Misura degli angoli. — Misura delle aree delle figure piane.

3. *Geometria solida.* — Definizione dei principali corpi geometrici. — Regole pratiche per valutare la loro superficie ed i loro volumi.

PROGRAMMA N. 4.

Nozioni elementari di fisica.

1. *Gravità.* — Peso specifico dei corpi. — Proprietà caratteristiche dei liquidi. — Principio di Archimede.

2. Proprietà caratteristiche degli aereiformi. — Barometri e manometri.

3. Pompe. — Sifoni. — Fontane. — Termometri. — Parafulmini. — Bussola.

PROGRAMMA N. 5

Elementi di topografia.

1. Filo a piombo. — Archipenzolo, rettifiche ed uso. — Allineamenti e mezzi per determinarli.

2. Misura diretta delle distanze con le canne metriche.

3. Squadro agrimensorio. — Requisiti. — Prove. — Problemi pratici risolti con lo squadro agrimensorio.

4. Squadro graduato con bussola. — Suo impiego nella misura degli angoli.

5. Differenza di livello fra due punti. — Pendenza di una retta o di un piano.

6. Livello a tubi comunicanti. — Livello a bolla d'aria. — Livellazione semplice. — Livellazione composta.

PROGRAMMA N. 6.

Nozioni sui materiali da costruzione.

1. *Legnami.* — Requisiti generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione. — Qualità e classificazione dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione — Usi speciali di ciascuna qualità — Lavorazione dei legnami.

2. *Pietre naturali.* — Loro classificazione. — Loro usi comuni. — Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre — Lavorazione delle pietre.

3. *Pietre artificiali. Laterizi.* — Loro forme e dimensioni più comuni. — Difetti dei laterizi.

4. *Gesso.* — Come se ne conosce la bontà. — Come si riduce in polvere la pietra di gesso. — Modo d'impiegarlo. — Suoi usi principali.

5. *Calce.* — Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. — Calce viva. — Sua estinzione. — Limite di tempo oltre il quale la calce spenta non può essere impiegata. — Calci comuni e calci idrauliche, loro proprietà, caratteri che distinguono le une dalle altre.

6. *Arena.* — Distinzione delle arene. Loro qualità. — Modo di accertarne la purezza.

7. *Pozzolana.* — Sue proprietà ed uso. — Caratteri dai quali si può riconoscerne la bontà.

8. *Malte.* — Malte comuni. — Malte idrauliche. — Natura e proporzioni dei componenti. — Loro usi. — Modo di impastare le malte.

9. *Cementi.* — Loro proprietà. — Modo di usarli. — Composizione dei calcestruzzi.

10. *Asfalti.* — Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi degli asfalti.

11. *Materiali ferrei.* — Ferro. — Ghisa. — Acciaio. — Loro proprietà, forme dei materiali ferrei da costruzione.

12. *Tinte e vernici.* — Coloritura dei muri.

13. *Delle funi.* — Unione delle funi. — Loro resistenza. — Nodi, fibbie e corone. — Impiego delle funi nelle unioni dei legnami.

N. **20.** — PENSIONI. — **Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti nella guerra italo-turca.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 gennaio 1913.

In esecuzione dell'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256 e del R. decreto 9 agosto 1912, n. 914 (circolare n. 411 del *giornale militare* del 1912) questo Ministero determina che l'autorità militare che deve rilasciare la dichiarazione d'irreperibilità sia il comandante o il direttore del corpo, ufficio o stabilimento al quale il militare apparteneva prima di essere assegnato a reparti di truppe mobilitate.

Tale dichiarazione sarà conforme all'unito modello, e verrà rilasciata per tutti quei militari, impiegati ed operai, per i quali non sia stato possibile di constatare legalmente la morte o non siasi in qualunque modo accertato che si trovino fra i prigionieri.

La dichiarazione stessa dovrà essere compilata in duplice esemplare, uno dei quali sarà con la maggior sollecitudine spedito dalla detta autorità al Ministero (Direzione generale leva e truppa — Divisione matricole), l'altro al sindaco dell'ultimo domicilio dello scomparso, con incarico di consegnarlo alla famiglia interessata.

Fino a nuovo ordine, la dichiarazione non dovrà essere rilasciata per i militari dispersi in Cirenaica.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

DICHIARAZIONE D'IRREPERIBILITÀ.

Il comandante (o direttore) del . . . . . .
(*indicare il corpo, stabilimento o ufficio militare*).

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256;
Visto il R. decreto 9 agosto 1912, n. 914;
Agli effetti esclusivi della legge sulle pensioni (T. U. approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70);

DICHIARA:

Che (1) . . . . . .
nato a (2). . . . . (3) . . . . . (4). . . . . .
prese parte al (5). . . . . .
Che dopo tale fatto egli scomparve e non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente accertata la morte o che risultarono essere prigionieri;
Che perciò il (6). . . . . è irreperibile e deve presumersi morto il (7) . . . . . .
nel (5) . . . . . .
. . . . . addì . . . . . .

Il comandante (o *direttore*) . . . . . .
. . . . . .

(Bollo d'ufficio)

---

(1) Cognome e nome, paternità e maternità.
(2) Comune e data di nascita.
(3) Grado e qualità, se impiegato civile od operaio.
(4) Corpo, stabilimento o ufficio al quale l'individuo apparteneva prima di far parte delle truppe mobilitate e reparto o ufficio del corpo di spedizione al quale apparteneva.
(5) Combattimento, fatto d'armi o azione, in seguito alla quale l'individuo scomparve.
(6) Grado, qualità, cognome e nome dell'individuo.
(7) Giorno mese ed anno in cui avvenne il combattimento o fatto d'armi, scrivendo in tutte lettere la data del giorno.

N. 30. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 gennaio 1913.

Il Ministero del tesoro per viemmeglio regolare il servizio delle cessioni di stipendio ha fatto alcune raccomandazioni che qui di seguito si riassumono:

I.

Le vigenti disposizioni stabiliscono che allorchè un funzionario domandi il *nulla osta* per cessione di stipendio, l'autorità da cui dipende debba, fra l'altro, far constare che l'interessato si trova in *attività di servizio*.

Senonchè la semplice dichiarazione circa l'attività di servizio, è, per sè sola, insufficiente a salvaguardare il fondo di garanzia, istituito con l'articolo 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, dai rischi ai quali va incontro col rilascio del *nulla osta*, poichè sovente avviene che pur essendo un funzionario in attività di servizio, siano in corso e prossimi ad attuarsi dei provvedimenti che importino la totale o parziale cessazione dello stipendio.

Pertanto il Ministero del tesoro ha richiesto che tutte le amministrazioni nella dichiarazione da inviargli indichino pure se siano in corso, o prossimi a prendersi, o siano prevedibili, provvedimenti che portino con sè la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva dello stipendio dell'ufficiale o dell'impiegato richiedente il nulla osta.

II.

Per le cessioni riscattate dal fondo di garanzia questo ha diritto di percepire gli interessi a scalare sulle somme corrisposte agli istituti cessionari computati, per ciascun cedente, al saggio pattuito nel relativo contratto, fino allo spirare del termine di cinque anni dall'inizio della cessione, e, dopo il quinquennio, al saggio legale del 4 % pel residuo debito.

Il Ministero del tesoro rivolge, pertanto, viva raccomandazione agli uffici incaricati dell'emissione degli ordini di pagamento per ritenute mensili spettanti al fondo di garanzia, di provvedervi con la dovuta sollecitudine ed in modo che gli ordini stessi giungano alle sezioni di R. tesoreria provinciale abbastanza in tempo perchè la commutazione in quietanza avvenga *entro il mese* cui si riferiscono le trattenute stesse, ciò che oltre ad eliminare l'inconveniente, spesso la-

mentato, delle sollecitazioni che il Ministero del tesoro è costretto a fare ogni volta che i versamenti vengono eccessivamente ritardati, è doveroso nell'interesse dei cedenti, ai quali un ingiustificato ritardo dei versamenti apporterebbe la necessità di un maggiore interesse.

III.

Il Ministero del tesoro ha segnalato il ripetersi di reclami da parte di istituti cessionari per il soverchio ritardo con cui gli uffici incaricati provvedono ai pagamenti delle quote cedute.

Raccomanda perciò che gli uffici provvedano infallantemente ai pagamenti delle suindicate quote non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui ne avviene la scadenza.

Per quanto riguarda specialmente il pagamento delle quote di cessione per gli uffici distaccati in Libia, il Ministero del tesoro ha soggiunto che in seguito a reclami pervenutigli dagli istituti cessionari, avendo rivolto le sollecitazioni alle amministrazioni dei corpi, ne ha avuto in risposta che i ritardi lamentati debbono attribuirsi a difficoltà contabili ed amministrative.

Ora, poichè la contabilità dei distaccamenti debbono pervenire regolarmente alle amministrazioni in Italia, non dovrebbero verificarsi i ritardi suddetti, epperò le amministrazioni stesse provvederanno affinchè i lamentati inconvenienti possano essere eliminati.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **31.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso teorico-pratico per conseguire la nomina di sottufficiale d'armamento nei corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 gennaio 1913.

Allo scopo di rendere più proficuo lo svolgimento del corso teorico-pratico, prescritto dal § 8 dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi, per gli aspiranti alla nomina di sottufficiale d'armamento, e, nello stesso tempo, per rendere più agevole il còmpito alle fabbriche d'armi di Brescia e di Terni, il Ministero ha determinato che annualmente abbiano luogo tre corsi della durata di quattro mesi, e che essi abbiano inizio rispettivamente il 1° gennaio, il 1° maggio ed il 1° settembre d'ogni anno.

Conseguentemente, d'ora innanzi i comandi dei corpi che, a senso del § 8 della citata istruzione, dovranno inviare sottufficiali a frequentare il suddetto corso, si atterranno alle suaccennate disposizioni, curando che essi raggiungano per tempo ma solo nelle date sovra indicate — la rispettiva fabbrica d'armi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 32. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Gestione dei proventi e dei conti correnti.** — (Segretariato generale). — 16 gennaio 1913.

Nell'intento di rendere più semplice la gestione dei proventi e dei conti correnti e più agevole il controllo del Ministero sulle gestioni stesse, si reputa necessario richiamare l'attenzione dei corpi sulle seguenti disposizioni, nella maggior parte, già emanate, che, fedelmente osservate, varranno ad eliminare le numerose osservazioni e rettificazioni che ora si verificano.

Per la gestione dei proventi.

Ad evitare inutili operazioni nel conto dei proventi e, conseguentemente, in quello delle spese a carico dello Stato, si dovranno avere presenti le norme della circolare n. 332 del 1912, avvertendo però quanto appresso:

1. Quando si somministrano le razioni pane e viveri a militari provvisti di indennità di trasferta non dovrà essere fatto alcun introito ai proventi, bensì dovrà corrispondersi a carico del capitolo « Indennità e spese per servizi collettivi ed isolati » l'indennità stessa diminuita dell'importo delle razioni distribuite (art. 256 del regolamento d'amministrazione - § 8 circolare 305 del *giornale militare* del 1912). Solo quando la somministrazione non sia stata prevista ed i militari abbiano ricevuto l'indennità di trasferta senza riduzione si addebiterà l'importo delle razioni introitandolo ai proventi.

2. Le razioni pane e viveri somministrate ai sottufficiali conviventi al rancio, da dimostrarsi sempre sul prescritto modello 47 R. A., dovranno essere loro addebitate ai prezzi di centesimi 20 e centesimi 45 fissati dalla circolare n. 5000 del 14 luglio 1911 (Divisione sussistenze).

Anche ai sottufficiali dei granatieri e dei pontieri, nonchè a quelli di ogni arma e corpo in alta montagna, le razioni pane e viveri dovranno essere addebitate ai prezzi suindicati,

poichè quando convivono al rancio, i sottufficiali di cui trattasi non percepiscono i soprassoldi speciali che spettano loro invece quando partecipano alla mensa o mangiano a loro spese (circolare n. 305 § 6 e 307 § 6).

Per contro i sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza che non perdono mai il beneficio del soprassoldo di centesimi 20 al giorno (n. 65 e 66 specchio incluso circolare 366 del *giornale militare* 1912) allorchè convivono al rancio dei caporali e soldati debbono all'amministrazione, oltre ai prezzi suindicati, un aumento di centesimi dieci (10) a risarcimento della maggiore spesa pel vitto più abbondante loro fornito.

3. Le scatole di carne in conserva consumate, cedute, od addebitate dovranno essere computate secondo i prezzi della circolare 218 del *giornale militare* del 1912 e la galletta al prezzo regolamentare.

4. Quando i corpi prelevano, dai magazzini distribuzione viveri, dagli altri magazzini dell'amministrazione o dalle imprese, a carico della quota richiesta in contanti pel condimento e miglioramento del rancio (§ 111 libro 2, istruzione sul servizio di commissariato — bozze di stampa — e capo 2 § 2 circolare 283 del 1912) dei supplementi di carne, pasta, riso, ecc., in più della quantità costituente la razione fondamentale come pure quando prelevano lardo ed altri generi delle dotazioni di riserva devono rilasciare dei buoni separati (n. 16 circolare 370 del 1911) e devono diffalcare l'importo dei generi prelevati da quello delle quote pel condimento da consegnare in contanti all'aiutante maggiore od a chi per esso.

Sugli ordini di pagamento delle quote suddette o sui documenti annessivi sarà dimostrato l'importo dei generi da diffalcare facendo riferimento ai relativi buoni.

L'importo da dedursi sarà commisurato pel riso a L. 0,40, per la pasta a L. 0,45, per lo zucchero a L. 1,50, pel caffè crudo a L. 3,35, per quello tostato a L. 4,02, pel lardo a L. 2 al kg.

Quanto alla carne dovranno praticarsi i prezzi previsti dalla circolare 524 del 1912 e quanto agli scatoloni di condimento Torrigiani il prezzo di L. 0,065 per razione.

In conseguenza di quanto sopra, ed a modificazione di quanto è prescritto dal 2° comma del § 116 delle istruzioni precitate i corpi non pagheranno più l'importo dei generi di che trattasi ai magazzini distribuzione viveri.

5. Identico procedimento dovranno seguire i reggimenti

granatieri, il reggimento pontieri, le compagnie di sanità e di sussistenza per gli analoghi prelevamenti eseguiti a carico della quota condimento aumentata dei supplementi di centesimi 10 o 15 come è prescritto nel citato § 111 delle istruzioni sul servizio di commissariato.

Anche la quota dell'indennità di marcia che il comandante del corpo destini al miglioramento del rancio (art. 231 R. A.) dev'essere consegnata in contanti all'aiutante maggiore od a chi per esso insieme alla quota condimento; salvo a dedurne l'importo dei generi che fossero prelevati dai magazzini, ecc., come è detto al n. 4.

Lo stesso dovrà farsi per l'aumento all'indennità di marcia o di accantonamento alle truppe in alta montagna, aumento da impiegarsi esclusivamente al miglioramento del rancio (annotazione 2ª allo specchio 1° del regolamento sulle indennità eventuali).

6. L'importo dei viveri per gli allievi carabinieri che è obbligatorio prelevare dai magazzini di distribuzione viveri (circolare n. 524 del 1912) dovrà essere versato in tesoreria direttamente al termine d'egni mese a cura della legione prelevante.

7. Così pure dovrà essere versato l'importo del caffè, dello zucchero e del riso prelevati dagli ospedali, pel vitto degli ammalati e dagli istituti militari per le mense degli allievi.

8. Le razioni foraggio prelevate in più dovranno sempre essere rimborsate dai debitori al prezzo effettivo di costo.

9. Agli ordini di riscossione ed agli stati delle somme in entrata (distaccamenti) dovranno essere sempre allegati i modelli 47 R. A. e tutti i documenti che valgono a dare precisa nozione dell'introito, indispensabile al Ministero per la compilazione del mod. 97 R. A. I modelli 9 R. A. potranno invece rimanere presso i corpi; ma si avrà cura di compilare un ordine di riscossione, in conto proventi, per gli addebiti alla truppa per sciupio di materiali ed un altro al fondo scorta per i debiti verso le cassa.

Sopra gli ordini e gli stati suindicati dovrà, quando del caso, essere fatto cenno del rilascio della quietanza modello 244 (§ 32 nuova istruzione sulla stipulazione dei contratti) quietanza che, per tutte le riscossioni da 10 lire in su, dovrà, a spese del debitore, essere munita della marca da bollo (circolare 320 del 1911). A tal proposito è bene tener presente, che per le disposizioni dell'*Atto* n. 92 del 1903 tutti i distaccamenti, quale ne sia l'entità, debbono essere forniti del detto bollettario.

10. L'imposta di ricchezza mobile sull'indennità ferratura dovuta ai maniscalchi, sui compensi dei capi armaiuoli e sulle altre somme imponibili, direttamente pagate dai corpi e per le quali in passato essi effettuavano direttamente il versamento delle imposte in tesoreria (§ 153 vecchio regolamento d'amministrazione, circolare 394, n. 1, del 1911) non deve essere introitata ai proventi e le somme dovute saranno pagate al netto di ogni ritenuta come prescrive il n. 6, § 11, della circolare 283 del 1912.

Naturalmente sui titoli di pagamento e sugli annessi documenti deve essere però indicata la somma lorda dovuta, e lo ammontare dell'imposta principale ed addizionale.

11. Ogni qualvolta vengano ceduti a pagamento a personale dell'amministrazione, armi, biciclette, binoccoli, ecc. deve dai corpi seguirsi il procedimento chiaramente indicato dallo articolo 191 del regolamento d'amministrazione e cioè, con operazione figurativa di cassa deve essere prelevato dal fondo scorta ed introitato al conto proventi l'intero ammontare dei materiali od oggetti distribuiti, salvo ad introitare poi al conto fondo scorta le ritenute ad estinzione del debito contratto dal prelevante.

E' ovvio però che allorquando l'oggetto prelevato è di poco valore (farsetti a maglia, scatolette di carne), chi preleva dovrà versare direttamente ed all'atto del prelevamento l'importo di cui è debitore, importo che sarà introitato ai proventi senza interessare il fondo scorta.

Le somme volontoriamente versate dagli ufficiali a sconto del debito verso il conto rimonta, se si riferiscono a debiti contratti anteriormente al 1° luglio 1911 vanno introitate ai conti particolari pel successivo versamento al conto corrente in liquidazione colla procedura di cui alla circolare 382, n. 3, del 1911, se invece a debiti contratti da quella data in poi debbono essere semplicemente dimostrate nel conto dei proventi come qualsiasi altro provento (circolare 206 del 1912).

12. Tutti i corpi che ricevono i fondi pel tramite della direzione di commissariato dovranno, salvo disposizioni od ordini del Ministero in contrario, astenersi dall'eseguire direttamente il versamento dei proventi in tesoreria e limitarsi ad inscrivere nell'apposita colonna del giornale di cassa l'importo delle somme introitate in conto proventi (articolo 107 regolamento d'amministrazione e numero 6, § 17, circolare 283 del 1912).

A questa regola generale fanno eccezione i proventi derivanti:

a) dalle ritenute del quinto dello stipendio nel caso di cessione riscattata del tesoro per le quali, in conformità del n. 2 della circolare n. 206 del 1912 e diversamente da quanto è stato prescritto dal n. 6, § 7, della circolare n. 283 del 1912, verrà effettuato il versamento in tesoreria tenute presenti le indicazioni della circolare n. 276 del 1912 e corrispondenti degli esercizi futuri.

In tal caso sarà posto in uscita a colonna 17 lo stipendio al netto della ritenuta e poscia l'importo della medesima senza interessare il conto dei proventi.

b) dalle rette dovute dalle famiglie degli allievi dell'accademia, della scuola e dei collegi per le quali sono applicabili le norme dell'art. 882 del regolamento d'amministrazione.

c) dalla gestione di tutti gli stabilimenti di commissariato (art. 559 regolamento d'amministrazione) da versarsi direttamente mese per mese.

d) dall'applicazione degli articoli 818-827 e 871 regolamento d'amministrazione relativi alle legioni dei carabinieri reali, proventi che, secondo disposizioni già impartite, saranno versate direttamente dai corpi interessati.

e) dalle rette d'ospedale e dall'importo dei medicinali ceduti a pagamento tanto ai corpi quanto ai personali militari e civili dell'amministrazione, proventi che dovranno anche essi esser versati ogni mese dagli ospedali interessati.

Per accelerare i versamenti di tali ultimi proventi da reintegrarsi ai capitoli « Spese per i ricoverati » e « Materiale sanitario » del bilancio passivo militare, gli ospedali militari principali dovranno senza indugio al termine di ogni mese trasmettere ai corpi interessati il prescritto rendiconto delle rette e dei medicinali, e i corpi appena compiuti i necessari riscontri, daranno *immediatamente* rimborso in conto corrente delle somme dovute, salvo ricupero da chi di ragione, e ciò anche nel caso che taluno degli ufficiali, sottufficiali e impiegati debitori sia stato nel frattempo trasferito ad altro corpo.

13. Ferme restando le disposizioni delle circolari 583 e 638 del 1911 a riguardo delle spese sostenute dal bilancio militare per conto di altre amministrazioni si avverte che per accordi presi col Ministero di agricoltura, industria e commercio l'importo delle rette dovute per la degenza negli ospedali dei militari di truppa dei depositi cavalli stalloni sarà di volta in volta corrisposto direttamente dai depositi interessati e, conseguentemente, i militari di cui trattasi non dovranno essere

dimostrati sui modelli 87 R.A, ma soltanto nella prima parte dei modelli 89.

14. Appena ricevuto dal Ministero il conto della gestione dei proventi mod. 97 R.A (n. 6 § 26 circolare n. 283 del 1912) i corpi dovranno, se del caso, provvedere allo stralcio dei proventi eliminati dal conto, attenendosi in ciò al procedimento indicato nella citata disposizione quale fu modificata dalla successiva circolare n. 331 del 1912 e poscia inviare subito il conto alla competente direzione di commissariato per le ulteriori operazioni di sua competenza.

15. I corpi aventi servizio autonomo di cassa dovranno eseguire il versamento dei proventi mese per mese ed invieranno sollecitamente al Ministero il conto della gestione mod. 84 R A. (circolare 405 del 1911 e n. 7 § 3 circolare 283 del 1911).

Per la gestione dei conti correnti.

Innanzi tutto, ad evitare i frequentissimi solleciti che ora si rendono necessari, occorre che i corpi, appena ricevute dalle amministrazioni compilatrici dell'avviso mod 96 R A le parti II e III dell'avviso stesso, compilino, previ gli opportuni riscontri, la parte III e, registratala sul giornale di cassa, la inviino *senza indugio* al Ministero (divisione ragioneria)

A tal proposito, ad eliminare gli errori che di continuo si verificano, si avverte che siccome le parole *credito* e *debito* inserite nella parte III e IV si riferiscono alla stessa amministrazione e precisamente a quella compilatrice così la somma cui l'operazione di conto corrente si riferisce deve figurare in tutte e due le parti o a credito o a debito.

Anche nella chiusura definitiva del giornale di cassa si rilevano spesso degli errori: il Ministero, richiamandosi a quanto è già chiaramente esposto nella pagina 685 del *giornale militare* del 1912, significa che se l'importo della colonna accrediti (13) supera quella della colonna addebiti (12) la differenza verrà compensata con una operazione di conto corrente a debito del corpo ed a credito della direzione di commissariato da inscriversi nelle colonne 6, 7, 12, 17 con che viene chiusa la gestione dei conti correnti e passato il credito che ne deriva al conto anticipazioni e rendiconti. Se invece l'importo della colonna 12 supera quello della colonna 13 la differenza verrà addebitata in conto corrente alla direzione di commissariato inscrivendone l'importo a colonne 6, 7, 13, 16 e chiudendo pure in tal modo la gestione in esame.

Nell'intento poi di ridurre il numero delle operazioni di

conto corrente allo stretto indispensabile, le amministrazioni debbono tener presente quanto segue:

Fermo restando il disposto dell'art 184 del regolamento di amministrazione, non deve mai esser richiesto e dato rimborso in conto corrente delle indennità eventuali — ivi compresa quella di residenza — pagata ad ufficiali aggregati (§ 1252 regolamento d'amministrazione 1898) nè, tanto meno, come talvolta si verifica, di quelle corrisposte ai sottufficiali e ad altri militari di truppa.

Così pure non deve chiedersi o darsi rimborso delle spese sostenute pel corredo degli uomini di truppa aggregati, poichè tutte indistintamente le spese pel vestiario della truppa, escluse soltanto quelle dell'arma dei carabinieri reali, gravano su uno stesso capitolo del bilancio.

Nel caso però che uomini di truppa siano aggregati a qualche legione dei carabinieri reali questa avrà diritto di essere rimborsata in conto corrente delle spese pel corredo, come, nel caso inverso, avrà l'obbligo di rimborsare il corpo interessato delle spese stesse e ciò perchè le spese pel corredo dei carabinieri sono in bilancio tenute distinte in apposito capitolo da quelle per tutti gli altri uomini di truppa.

A differenza di quanto si verificava coll'abolito sistema di amministrazione, i corpi non debbono rimborsare all'amministrazione degli stabilimenti militari di pena l'importo degli stampati loro somministrati, ma soltanto quella parte di essi eccedente l'assegnazione gratuita (art. 367 regolamento d'amministrazione e circolare 476 del 1912).

A questa regola fanno eccezione le legioni dei carabinieri reali le quali devono rimborsare anche l'importo dell'assegnazione loro fatta coll'ora citata circolare.

Per tutti gli stampati di leva da cedersi ai comuni a prezzi di favore i distretti non dovranno dare alla predetta amministrazione alcun rimborso attenendosi alle speciali disposizioni della circolare 333 del 1912.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **33.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ristampa del modello 34 R. A.** — (Segretariato generale). 16 gennaio 1913.

Dal reclusorio militare di Gaeta è stato ristampato il modello 34 R. A. « Specchio delle somme corrisposte per ra-

zioni foraggio non prelevate in natura per cavalli degli ufficiali ».

Come viene indicato nelle avvertenze dello specchio medesimo esso non mira soltanto a dar ragione delle razioni prelevate in confronto di quelle dovute, ma anche a giustificare e documentare le somme pagate per le razioni non prelevate in natura.

I modelli 34 R. A. di vecchia edizione dovranno continuare ad essere adoperati fino a consumazione adattandone il tracciato interno.

Le amministrazioni richiederanno un certo numero dei nuovi modelli per poter prendere visione delle norme in esso dettate anche se possedessero stampati di vecchio modello, in numero sufficiente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.25

(2186) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1913 — 19 gennaio

1913 GENNAIO 19. - N. 34. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione delle ricompense al valor militare alle bandiere dei corpi ed ai reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia. — Relazione a Sua Maesta il Re e R. decreto relativo. . . . . *Pag.* 133

CIRCOLARE N. 34. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione delle ricompense al valor militare alle bandiere dei corpi ed ai reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto relativo.** — (Segretariato generale). — 19 gennaio 1913.

SIRE,

L'ultima campagna di guerra ha offerto numerosi e luminosi esempî, non solo di personale prodezza nei singoli, ma pure d'invitto eroismo e di serena baldanza nei corpi e nei reparti organici.

Già sin dall'inizio della campagna, la Maestà Vostra, di Suo Moto proprio, si degnava conferire la medaglia d'oro al valor militare all'11° reggimento bersaglieri ed alla bandiera dell'84° reggimento fanteria, che il 23 ed il 26 ottobre 1911, davanti a Tripoli, nella sublime poesia del sacrificio vittorioso diedero ancora una volta alla storia una splendida affermazione del valore italiano.

In non meno ardui cimenti, con eguale bravura e non mai smentita disciplina superati, si distinsero successivamente altri corpi e reparti.

Le loro bandiere — su cui da Derna a Sidi Bilal, dal Mergheb a Sidi Said, dalle Due Palme a Psithos, aleggiò costante il genio della vittoria e che, nella magica visione della potenza e della gloria della Patria, le braccia poderose dei nostri soldati issarono trionfanti, sotto il fuoco nemico, sul forte Hamidiè e sulla Berka — ben meritano, degne delle gloriose tradizioni, l'ambitissimo premio che distingue i prodi.

Sentita pertanto la Commissione speciale istituita col R. decreto 11 febbraio 1912, mi onoro proporre alla Maestà Vostra:

che sia conferita la *medaglia d'oro* al valor militare alla bandiera del 52° reggimento fanteria — per la brillante condotta tenuta durante tutta la campagna e per l'eroismo di cui rifulse nella battaglia di Sidi Bilal — ed alla bandiera dell'arma di artiglieria, sempre e dovunque intrepida, energica, eroica;

che sia conferita la *medaglia d'argento* alle bandiere delle armi dei carabinieri reali e del genio — per i segnalati servizi resi durante la campagna —; alle bandiere del 4°, del 6°, del 40°, del 57°, del 79° e dell'82° reggimento fanteria, splendidamente affermatisi alla Giuliana, alle Due Palme, a Zanzur, a Tripoli; alle bandiere del 63° e dell'89° reggimento fanteria, al 5° reggimento alpini e allo stendardo del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°), per la magnifica condotta dei loro rispettivi reparti alle Due Palme, al Mergheb, al Bu Msafer, a Henni; al 5° battaglione indigeni eritrei, segnalatosi nel combattimento di Zanzur; al corpo sanitario militare ed all'associazione della Croce rossa italiana, ai quali, sulla linea del fuoco, l'estremo pericolo non fu limite nella grande umana opera pietosa;

che sia conferita la *medaglia di bronzo* alle bandiere del 26°, del 35°, del 50° e del 60° reggimento fanteria, distintisi a Sidi Abdallah, ad Henni, a Zanzur, a Misurata, a Sidi Said; alla bandiera del 23° reggimento fanteria, al 4° reggimento bersaglieri ed al 1° reggimento alpini, per la bella condotta dei loro rispettivi reparti al forte Messri, a Psithos, al Mergheb, a Misurata.

Alla battaglia di Zanzur, l'8 giugno 1912, tenne bella e degna condotta accanto ai corpi dell'esercito la compagnia mobilitata della R. guardia di finanza. Non potendosi conferire, giusta le disposizioni in vigore, medaglie al valor militare a riparti inferiori alla forza di un battaglione, mi onoro proporre di accordare alla compagnia suddetta l'*encomio solenne*, cui si attribuirebbe il massimo grado d'importanza e di solennità col riservarne la concessione alla stessa Maestà Vostra.

Per il medesimo *encomio solenne* mi onoro pure segnalare a Vostra Maestà le ambulanze della Croce rossa italiana n. 19 (Genova), n. 24 (Siena), n. 47 (Bologna), n. 57 (Ancona), n. 62 (Milano) e n. 64 (Roma), per l'opera solerte, alacre, amorosa e per lo spirito di abnegazione e di patriottismo di cui die-

dero fulgida prova, durante la campagna, nella cura e nella assistenza dei malati e dei feriti.

Alla concessione di tutte le predette ricompense, ove incontrassero l'approvazione della Maestà Vostra, si provvederebbe col Regio decreto di cui mi onoro rassegnare lo schema.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Vista la legge 31 dicembre 1848, n. 863, con la quale è fissato il soprassoldo annesso alla medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, per l'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto l'art. 118 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato col R. decreto 25 luglio 1907;

Sentito il parere della Commissione speciale, istituita col R. decreto 11 febbraio 1912, per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra italo-turca;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la medaglia d'oro al valor militare:

Alla bandiera del 52° reggimento fanteria « per la splendida condotta tenuta dal reggimento durante tutta la campagna di Libia 1911-1912 e particolarmente per l'eroico valore spiegato nella battaglia di Sidi Bilal (20 settembre 1912) ».

Alla bandiera dell'arma di artiglieria « per l'intrepidezza, la perizia e l'energia sempre e dovunque spiegate dall'arma nella campagna di guerra in Libia 1911-1912 ».

Art. 2.

È concessa la medaglia d'argento al valor militare:

Alla bandiera dell'arma dei carabinieri reali « per i segnalati servizi resi dall'arma nella campagna di guerra in Libia 1911-1912 ».

Alla bandiera del 4° reggimento fanteria « per la valorosa condotta tenuta dal reggimento nello sbarco alla Giuliana (19 ottobre 1911) e nel combattimento delle Due Palme (12 marzo 1912) ».

Alla bandiera del 6° reggimento fanteria « per la splendida condotta tenuta dal reggimento nella battaglia di Zanzur (8 giugno 1912) ».

Alla bandiera del 40° reggimento fanteria « per la splendida condotta tenuta dal reggimento nella battaglia di Zanzur (8 giugno 1912) ».

Alla bandiera del 57° reggimento fanteria « per la splendida condotta tenuta dal reggimento nel combattimento delle Due Palme (12 marzo 1912) ».

Alla bandiera del 79° reggimento fanteria « per la splendida condotta tenuta dal reggimento nel combattimento delle Due Palme (12 marzo 1912) ».

Alla bandiera dell'82° reggimento fanteria « per la valorosa condotta tenuta dal reggimento nei combattimenti del 23 e del 26 ottobre 1911 a Tripoli.

Alla bandiera dell'arma del genio « per i distinti servizi resi dall'arma nella campagna di guerra in Libia 1911-1912 ».

Alla bandiera del 63° reggimento fanteria « per la valorosa condotta tenuta dal 2° battaglione nel combattimento delle Due Palme (12 marzo 1912) ».

Alla bandiera dell'89° reggimento fanteria « per la splendida condotta tenuta dal 1° battaglione nel combattimento del Mergheb (27 febbraio 1912) ».

Al 5° reggimento alpini « per la splendida condotta tenuta dal battaglione *Edolo* nei combattimenti del Bu Msafer (8, 9 e 10 ottobre 1912) ».

Allo stendardo del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) « per la splendida condotta tenuta dal 1° e 2° squadrone nel combattimento di Henni-Bu Meliana (26 ottobre 1911) ».

Al 5° battaglione indigeni eritrei « per la splendida condotta tenuta dal battaglione nella battaglia di Zanzur 8 giugno 1912) ».

Al corpo sanitario militare « per gli importanti servizi resi nella campagna di guerra in Libia 1911-1912 ».

All'associazione della Croce rossa italiana « per le grandi benemerenze acquistate dall'associazione nella campagna di guerra in Libia 1911-1912 ».

Art. 3.

È concessa la medaglia di bronzo al valor militare:

Alla bandiera del 26° reggimento fanteria « per la ferma condotta tenuta dal reggimento nel combattimento di Sidi Abdallah (Derna, 3 marzo 1912) ».

Alla bandiera del 35° reggimento fanteria « per la ferma condotta tenuta dal reggimento nel combattimento di Sidi Abdallah (Derna, 3 marzo 1912) ».

Alla bandiera del 50° reggimento fanteria « per la bella condotta tenuta dal reggimento nei combattimenti di Henni-Messri (26 novembre 1911), di Zanzur (8 giugno 1912) e di Misurata (8 luglio 1912) ».

Alla bandiera del 60° reggimento fanteria « per la bella condotta tenuta dal reggimento nei combattimenti del 27 e del 28 giugno 1912 a Sidi Said ».

Alla bandiera del 23° reggimento fanteria « per la bella condotta tenuta dal 2° battaglione nell'attacco del Forte Messri (26 novembre 1911) ».

Al 4° reggimento bersaglieri « per la bella condotta tenuta dal 29° battaglione nel combattimento di Psithos (16 maggio 1912) ».

Al 1° reggimento alpini « per la bella condotta tenuta dal battaglione *Mondovì* nei combattimenti del Mergheb (27 febbraio 1912) e di Misurata (8 luglio 1912) ».

Art. 4.

È concesso l'encomio solenne:

Alla compagnia mobilitata della R. guardia di finanza «per la bella condotta tenuta nella battaglia di Zanzur (8 giugno 1912) ».

Alle ambulanze n. 19, 24, 47, 57, 62 e 64 della Croce rossa italiana « per le benemerenze acquistate durante la campagna di guerra in Libia 1911-1912 ».

Art. 5.

I soprassoldi annessi alle medaglie d'oro e d'argento, concesse a norma dagli articoli precedenti, decorreranno dalla data del fatto d'arme, o del primo dei fatti d'arme indicati nella motivazione della concessione ad ogni singola bandiera o corpo; eccettuato il soprassoldo annesso alla medaglia d'oro spettante al 52° reggimento fanteria, il quale decorrerà dal 26 no-

vembre 1911, ed i soprassoldi della medaglia d'oro conferita alla bandiera dell'arma di artiglieria e delle medaglie d'argento concesse alle bandiere delle armi dei carabinieri reali e del genio, al corpo sanitario militare ed all'associazione della Croce rossa italiana, pei quali tutti la decorrenza è dalla data del presente decreto.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2187) Roma, 1913 — Tip. F. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1913 — 25 gennaio

1912 SETTEMBRE 2. - N. 35. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1907-1911, per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 . . . . . *Pag.* 139

1913 GENNAIO 21. - » 36. — EQUIPAGGIAMENTO. — Tenuta di tela color bigio per carabinieri . . . . . » 144

» 22. - » 37. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti. . » 144

CIRCOLARE N. **35.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1907-1911, per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.** - - (Direzione generale personale ufficiali). — 2 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 21 e 80 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina;

Visti gli articoli 29 e 104 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nell'ultimo quinquennio (1907-1911) per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge e 29 del regolamento sopra citati, è stabilita come appresso:

SPECIFICAZIONE DEL RUOLO	Da maggior generale a tenente generale	Da colonnello a maggior generale	Da tenente colonnello a colonnello	Da maggiore a tenente colonnello	Da capitano a maggiore	Da tenente a capitano	Da sottotenente a tenente
Stato maggiore generale	11	—	—	—	—	—	—
Arma dei carabinieri reali	—	1	2	5	9	29	19
Arma di fanteria	—	15	33	63	110	289	262
Arma di cavalleria	—	2	8	11	13	28	52
Arma di artiglieria	—	5	14	20	33	77	70
Arma del genio	—	2	8	9	7	34	19
Personale permanente dei distretti	—	—	6	5	11	15	—
Ufficiali delle fortezze	—	—	—	1	—	1	1
Corpo sanitario militare	1	1	5	12	26	39	—
Corpo di commissariato militare	—	—	2	3	7	—	—
Corpo veterinario militare	—	—	—	—	3	9	—

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **36.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tenuta di tela color bigio per carabinieri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 gennaio 1913.

L'uso della giubba di tela di cotone color bigio con sparati laterali, per armi a piedi (mod. 1912) e di quella per armi a cavallo (mod. 1912) di cui alla circolare n. 207 del *giornale militare* dell'anno 1912, viene esteso anche ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, i quali però continueranno ad usare, insieme con dette giubbe, i pantaloni, della stessa tela bigia, descritti nell'*Atto* 194 del *giornale militare* 1904, parte 1ª.

Tali giubbe di tela bigia potranno essere indossate dai militari delle legioni territoriali solamente nei servizi di caserma, e dai militari della legione allievi anche nelle esercitazioni esterne.

Restano aboliti: la descrizione, lo specchio delle misure, la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente ed il conto di costruzione delle giubbe di tela per carabinieri — inserti nell'*Atto* 194 sopra citato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **37.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 gennaio 1913.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero del tesoro collo stipendio annuo di lire 1500.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Michele Santoro, ultimo nominato nel detto impiego ed esclusi Ignazio Calabrò, Eugenio Fercellati e Gievanni Ferrante, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

2. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici collo stipendio annuo di lire 1500.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Giuseppe Ravalli, ultimo nominato nel detto impiego ed esclusi Ignazio Calabrò, Eugenio Forcellati e Giovanni Ferrante, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

3. *Due posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. corpo del genio civile collo stipendio annuo di lire 1500 in qualunque residenza.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Attilio Codispoti, ultimo nominato nel detto impiego.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 7 febbraio 1913.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (7 febbraio 1913) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali); unendovi per gli applicati le note informative modello A anche se nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Avvertenza. — Siccome gli applicati invitati per l'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici fino a Umberto Malagoli compreso, rilasciarono dichiarazione per concorrere all'impiego di cui trattasi, in conformità dell'art. 39 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi, si avverte che i medesimi anche quando non intendano di conseguire la nomina al detto impiego, dovranno sempre rilasciare la relativa dichiarazione di rinuncia su carta non bollata; mentre per gli applicati che seguono il Malagoli, non occorre tale dichiarazione.

Il Ministro — P. Spingardi.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2202) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1913 — 1° febbraio

1913 GENNAIO 28. - » 38. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di istruzione . . . . . Pag. 145

» 28 - » 39. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni . . . . . » 150

» 28 - » 40. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Adozione del nuovo estrattore e dei nuovi cilindri per armi mod. 91. . . . . » 151

» 29. - » 41. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio. . . . . » 151

» 30 - » 42. — EQUIPAGGIAMENTO. — Scambio di campioni e modelli patrons tra i corpi . . . . . » 151

» 31. - » 43. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria » 125

» 31 - » 44. — CAVALLI — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), ad ufficiali d'artiglieria . . . . . » 152

CIRCOLARE N. **38.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di istruzione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 gennaio 1913.

È stato pubblicato il « Regolamento di istruzione ».

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne farà direttamente la distribuzione ai comandi, corpi, uffici, ecc. nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi di armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore . . . . copie 50
Uffici dei generali designati pel comando di una armata . . . . . » 2

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 2 — Pag. 5. — In fine del titolo della circolare, *invece di:* (Con otto tavole grafiche), *leggasi:* (Con quattro tavole grafiche).
In principio dei capoversi dal terzo all'ultimo della pag. 6 e nel primo della pag. 7, *alla parola:* tavola, *sostituire la parola:* figura.

Alla presente dispensa sono unite quattro tavole grafiche che fanno parte della circolare n. 2.

Comandi di corpo d'armata	copie	3	
Comandi di divisione territoriale	»	3	
Comandi del genio	»	2	

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	3	
Ispettorato generale d'artiglieria	»	6	
Ispettorato generale del genio	»	4	
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	2	
Ispettorato delle truppe da montagna	»	3	
Ispettorato di sanità militare	»	2	
Ispettorato del servizio di commissariato	»	2	
Ufficio del generale addetto all'ispettorato generale di cavalleria	»	2	

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	4	
Comando della legione allievi	»	3	
Comandi di legione territoriale	»	2	
Comandi di divisione	»	1	
Comandi di compagnia	»	1	
Comandi di compagnia e squadrone della legione allievi	»	2	
Comando dello squadrone carabinieri reali guardie del Re	»	1	

Armi di fanteria e cavalleria.

Comandi di brigata	copie	2	
Comandi di reggimento	»	3	(1)
Comandi di deposito	»	2	
Comandi di battaglione e di distaccamento di più squadroni	»	1	
Comandi di compagnia, squadrone e nuclei di milizia mobile	»	2	
Centri di mobilitazione di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	1	

Arma di artiglieria.

Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza	copie	1	
Comandi di reggimento	»	3	(1)

(1) Ai reggimenti aventi corsi allievi ufficiali è assegnata una copia in più.

Comandi di deposito	copie	2	
Comandi di gruppo, di compagnia treno e automobilisti	»	1	
Comandi di batteria e compagnia	»	2	

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	2	
Comandi di reggimento del genio	»	3	(1)
Comandi di deposito	»	2	
Comandi di battaglione	»	1	
Comandi di compagnia	»	2	
Comando del battaglione specialisti	»	4	
Comando del battaglione aviatori	»	3	
Comando di compagnia specialisti	»	2	
Comando di compagnia aviatori	»	2	
Comando di compagnia treno	»	1	

Direzioni e stabilimenti militari di artiglieria.

Direzione delle esperienze d'artiglieria	copie	1
Direzioni d'artiglieria	»	3
Arsenali di costruzione	»	1
Officine di costruzione	»	1
Fabbriche d'armi	»	1
Laboratorio di precisione	»	1
Laboratori pirotecnici	»	1
Polverifici	»	1
Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria	»	1

Direzioni e stabilimenti militari del genio.

Direzioni del genio	copie	3
Sottodirezioni del genio	»	2
Uffici delle fortificazioni	»	1
Sezioni staccate	»	1
Direzioni autonome per la R. marina	»	1
Ufficio autonomo per la R. marina	»	1
Officina di costruzioni del genio	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie	3
Direzioni di ospedale principale	»	3

(1) Ai reggimenti aventi corsi allievi ufficiali è assegnata una copia in più.

Direzioni di ospedale succursale	copie	1
Farmacia centrale militare	»	1
Compagnie di sanità	»	1 (1)
Depositi di convalescenza	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	3
Sezioni staccate di commissariato militare	»	1
Ufficio locale di commissariato militare	»	1
Panifici militari	»	1
Magazzini di casermaggio principali e succursali	»	1
Compagnie di sussistenza	»	1 (1)

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	12
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	2
Comando in 2° della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	4
Comando in 2° dell'accademia militare	»	4
Comando della scuola militare	»	8
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	4
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	4
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	6
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	2
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria	»	4
Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	»	3
Comandi di collegio militare	»	4
Istituto geografico militare	»	2

Distretti militari.

Comandi di distretto militare	copie	2

(1) È assegnata una copia in più alle compagnie aventi corsi d'istruzione.

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena e compagnie di disciplina	copie	2
Comando del reclusorio militare	»	1
Comando del carcere militare	»	1

Piazze forti e forti di sbarramento.

Comando di piazza forte (anche se affidato ad autorità della R. marina)	copie	1
Comando di forte di sbarramento	»	1

Comandi, uffici e commissioni varie. Tribunali militari e biblioteche.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	1
Commissioni militari di linea	»	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	2
Tribunali territoriali	»	1
Biblioteche militari	»	1

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	copie	18
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana	»	10
Comandi di corpo d'occupazione in Tripolitania e in Cirenaica	»	10
Comandi di divisione speciale (1ª, 2ª, 3ª e 4ª)	»	5
Comando della 6ª divisione speciale	»	10
Comandi di brigata (o corrispondenti) del corpo di occupazione della Libia	»	1
Intendenza del corpo di occupazione della Libia	»	20

La pubblicazione ha il numero d'ordine 113.
Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,35.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **39.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 gennaio 1913.

Di concerto con la direzione delle ferrovie dello Stato, all'elenco delle deviazioni (allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, edizione 1911) debbono essere fatte le seguenti aggiunte e varianti:

da aggiungere:

Percorsi da	Percorsi a	Via più breve	Deviazione	Km. di maggior percorso
o viceversa				
Catanzaro Sala	Reggio Calabr. Centrale	S. Eufemia (diramazione) - Villa S. Giovanni	Catanzaro Marina - Roccella Jonica	6
Caserta	Francavilla a Mare	Isernia - Sulmona - Pescara	Benevento - Foggia	35
Bassano	Padova	Cittadella - Camposampiero	Castelfranco - Venezia - Marano	50

da modificare:

a) Invece del percorso: « Castellammare Adriatico-Caserta » (per cui è concessa la deviazione di Foggia più lunga di km. 52 della via normale di Isernia), *indicare:* « Pescara-Caserta »;

b) Per il percorso Chivasso-Sampierdarena.
Via più breve: Cocconato-Asti-Acqui.
Maggior percorso: km. 39.

Il Ministero si riserva di pubblicare i fascicoletti di aggiunte e varianti al citato regolamento, alle norme per l'applicazione della concessione speciale *C* (disposizione 4, fascicolo 18 della raccolta), ed al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali.

Intanto le autorità militari apporteranno le volute correzioni ed aggiunte alle dette pubblicazioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **40.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione del nuovo estrattore e dei nuovi cilindri per armi mod. 91.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 gennaio 1913.

Il Ministero in seguito a parere del competente ispettorato d'artiglieria ha determinato di adottare ed introdurre in servizio i seguenti materiali:

Estrattore mod. 912 per armi mod. 91;
Cilindro mod. 912 per fucili mod. 91;
Cilindro mod. 912 per moschetti mod. 91.

Tali materiali verranno in conseguenza applicati oltrechè alle armi mod. 91 di nuovo allestimento, anche a quelle delle dotazioni dei corpi di mano in mano che, per esse, occorra effettuare il cambio dell'otturatore.

Verranno in seguito pubblicate le aggiunte e varianti al modello per gli inventari e il sunto descrittivo ed i relativi disegni nell'atlante del materiale d'artiglieria.

I corpi dovranno essere in grado di poter indicare, in qualsiasi epoca, il numero di armi che fra quelle della rispettiva dotazione sono munite del nuovo cilindro con estrattore modello 912.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **41.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 gennaio 1913.

Nella tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con altri successivi, fra i quali quello 320 del 1903 viene ricostituita la sezione staccata del genio a Modena (4ª) dipendente dalla direzione del genio di Bologna.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **42.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Scambio di campioni e modelli patrons tra i corpi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 gennaio 1913.

Non è infrequente il caso di dover affidare a taluni corpi la costruzione di oggetti di corredo speciali per corpi di arma diversa. In tali circostanze si dispone che possa nel medesimo

presidio effettuarsi fra i vari corpi lo scambio temporaneo tanto dei campioni quanto dei modelli *patrons* di carta occorrenti per la costruzione.

Qualora nello stesso presidio non abbia sede il corpo che possiede i campioni o i patrons degli oggetti da allestire, la richiesta di tali campioni e patrons potrà essere rivolta, specificandone il motivo, ad un corpo avente sede in presidio viciniore.

In modo analogo si comporteranno i comandi di reggimento aventi il proprio deposito distaccato altrove, tutte le volte che alla sede del reggimento debbasi provvedere allo allestimento di oggetti di corredo, colla differenza però che, ove non siavi nel medesimo presidio altro corpo che possegga i campioni e *patrons* occorrenti, la relativa richiesta dovrà essere fatta al proprio deposito, anzichè a corpi di presidio viciniore.

Il Ministro — P SPINGARDI.

N. **43.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. - **Soppressione di una sezione staccata d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). 31 gennaio 1913.

È soppressa, a datare dal 1° marzo v., la sezione staccata d'artiglieria di Capua.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **44** - CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), ad ufficiali d'artiglieria.** — (Ispettorato ippico). — 31 gennaio 1913.

Questo Ministero rende noto che alla prossima distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), che avrà luogo nel prossimo mese di marzo presso il 32° reggimento artiglieria da campagna in Livorno, saranno ammessi a concorrere gli ufficiali generali in servizio d'artiglieria, quelli di stato maggiore e tutti gli altri ufficiali d'artiglieria, eccettuati quelli del ruolo tecnico e del treno.

Le domande in carta da bollo da lire 1 dovranno pervenire al Ministero — ispettorato ippico ufficio amministrativo — direttamente dai corpi, cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 20 febbraio p. v. Si avverte a questo riguardo che le domande che pervenissero oltre tale giorno non saranno in alcun modo prese in considerazione.

Nelle domande gli ufficiali dovranno indicare la data dell'ultima anticipazione ottenuta per l'acquisto d'un cavallo di agevolezza dal commercio, l'ammontare del loro debito verso il conto rimonta ed il numero dei cavalli posseduti.

Dichiareranno inoltre se vennero ammessi a precedenti distribuzioni ed in quale anno con le seguenti tassative indicazioni:

« Fu ammesso al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale B nella distribuzione generale dell'anno . . . . . » oppure « Non fu mai ammesso a precedenti distribuzioni generali di tali cavalli ».

Si avverte, ad ogni buon fine, che. se le domande pervenissero in numero maggiore dei cavalli distribuendi verrà data la preferenza agli ufficiali che per speciali circostanze, da indicarsi nelle domande stesse, si trovassero in possesso di un minor numero di cavalli ed a coloro che non furono ammessi a precedenti distribuzioni o vi furono ammessi in data più remota degli altri concorrenti.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli eguale a quello delle razioni foraggio cui ha diritto dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi.

Questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio che esprimerà in merito il suo parere.

Non si terrà conto delle domande intese a sostituire ufficiali che intendessero recedere dalla domanda già inoltrata.

Il prezzo di ogni cavallo oscillerà fra le L. 1250 e le 1700 circa.

Si fa presente che anche in questa distribuzione, ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli stessi.

Si soggiunge infine che i cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamenta al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

La distribuzione di cavalli di cui sopra trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme contenute nel titolo XIII capo II del regolamento d'amministrazione e nell'atto 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 10

(2211) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1913 — 8 febbraio

1913 GENNAIO	31.	N. 45. — TRASPORTI. — Modalità per il concentramento in Napoli delle merci destinate in Libia . .	Pag. 155
1913 FEBBRAIO	3.	» 46. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsa militare « Premio reale »	» 156
»	3	» 47. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILE. — Versamento di armi da effettuarsi dai reggimenti di cavalleria	» 157
»	6.	» 48. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1889 richiamati alle armi	» 157
»	6	» 49. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913 — Disposizioni esecutive	» 160
»	7.	» 50. — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento.	» 167
»	8.	» 51. — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento dei capitani commissari.	» 168

CIRCOLARE N. 45. — TRASPORTI. — **Modalità per il concentramento in Napoli delle merci destinate in Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 gennaio 1913.

Allo scopo di evitare l'arrivo simultaneo di ingente numero di carri ferroviari allo scalo marittimo di Napoli, che è causa di gravi difficoltà nello scarico delle merci contenutevi e produce lunghissime giacenze di carri stessi in tale scalo, d'accordo con la direzione generale delle ferrovie dello Stato, cui non meno che all'amministrazione militare interessa cessi un tale stato di cose, si dispone quanto segue:

Tutte le spedizioni di generi materiali — *a vagone completo* — nonchè di veicoli destinati a Napoli (*scalo marittimo di porta Massa*) per la prosecuzione in Libia, o nell'Egeo, non potranno aver corso se non quando le autorità militari mittenti ne abbiano ricevuto l'autorizzazione esplicita dell'intendenza del corpo d'occupazione (*Ufficio trasporti marittimi*) con l'indicazione della data di partenza.

Pertanto le dette amministrazioni, quando riceveranno l'incarico d'inviare in Libia o nell'Egeo generi o materiali, allestiranno bensì la spedizione formando, con gli imballaggi, colli, casse, ecc; ma non vi daranno corso se non quando giungerà loro l'ordine dall'intendenza.

Pel percorso ferroviario le spedizioni seguiranno appositi itinerari obbligati a P. V., concordati con la direzione generale delle ferrovie dello Stato allo scopo di determinare il preciso tempo occorrente per far giungere la merce a destinazione.

Di tali itinerari le autorità militari mittenti, ciascuna per la parte che l'interessa, riceveranne copia dalla prefata intendenza.

A facilitare e rendere sollecite le operazioni in stazione, le dette autorità calcoleranno, appena predisposta la spedizione, il numero dei vagoni necessari per compierla.

Avvenuto il carico della merce sui vagoni, le autorità stesse ne informeranno l'intendenza *con lettera raccomandata.*

Salvo le speciali norme di cui sopra, per tutto il resto si osserverà la vigente *Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare* — quale fu modificata con le circolari n. 498 e 578, inserte nel *giornale militare* del decorso anno — e quindi le spedizioni avranno luogo *in conto corrente* a carico dei *fondi speciali.*

Nulla è innovato per quanto si riferisce ai trasporti *non a vagone completo* di generi e materiali destinati in Libia o nell'Egeo, i quali dovranno essere appoggiati esclusivamente alla stazione di Napoli C.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **46.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsa militare « Premio reale ».** — (Ispettorato ippico). — 3 febbraio 1913.

S. M. il Re si è degnato di concedere alla società degli Steeple Chases d'Italia, anche per l'anno 1913, un premio di L. 4000 per una corsa ordinaria militare che s'intitola « Premio reale » e che si effettuerà a Roma il giorno 3 aprile prossimo venturo sull'ippodromo dei Parioli.

La chiusura delle iscrizioni è fissata presso la segreteria della società delle corse di Roma per le ore 15 del 21 marzo 1913.

Per tutte le altre norme si richiama la circolare n. 16 del *giornale militare* del 1909, relativa a detta corsa e si rammenta infine che la dichiarazione da rilasciarsi, a prova che i cavalli sono, al momento della loro iscrizione, nei ruoli di servizio, dovrà essere fatta pervenire all'ispettorato generale di cavalleria prima del 21 marzo 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **47.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di armi da effettuarsi dai reggimenti di cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 febbraio 1913.

Nel decorso anno, per la contemporanea presenza alle armi di tre classi, furono aumentate a parte dei reggimenti di cavalleria i quantitativi di serie d'armamento in distribuzione. Essendo ora cessata la causa che aveva provocato un tale provvedimento, si interessano tali reggimenti a versare, alla competente direzione d'artiglieria, le serie o parti di serie eccedenti ai bisogni attuali.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **48** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1889 richiamati alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 febbraio 1913.

1. Questo Ministero determina che il giorno *26 del corrente mese* abbia luogo il rinvio in congedo illimitato di tutti i militari delle classi 1887 e 1889, che trovansi tuttora sotto le armi come richiamati, in dipendenza dei regi decreti 2 novembre 1911 e 25 settembre 1912 (circolari nn. 336 e 452 dello scorso anno).

2. Tutti indistintamente i militari di cui trattasi dovranno essere rinviati in congedo dagli stessi centri di mobilitazione cui si presentarono allorchè furono richiamati.

Pertanto, quelli di essi che, successivamente alla loro presentazione alle armi, siano stati trasferiti ad altro corpo, deb-

bono essere fatti rientrare a quello cui si presentarono e dal quale vennero vestiti.

I richiamati dei distretti di complemento saranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale verranno poi diretti ai rispettivi comuni.

Il movimento per detti congedamenti verrà regolato dai comandi di presidio.

3. I richiamati da congedarsi, che trovansi in Libia o nei presidii dell'Egeo, saranno fatti rimpatriare, il più presto possibile, a cura dei comandi dei corpi mobilitati ai quali sono effettivi, conforme le direttive dei rispettivi comandi dei corpi di occupazione. Detti richiamati dovranno essere sostituiti sollecitamente con uomini delle classi 1891 e 1892 ad iniziativa dei corpi di provenienza, che ne informeranno immediatamente i reparti mobilitati interessati e prenderanno accordi direttamente con l'intendenza del corpo di occupazione in Napoli circa la partenza dei militari da inviarsi per la sostituzione, spedendole l'elenco nominativo graduale dei militari stessi.

I comandi di corpo d'armata, dai quali dipendono i reggimenti alpini aventi un forte numero di richiamati della classe 1889 nei battaglioni mobilitati in Libia, cureranno di dare in tempo le direttive, che riterranno opportune, per la preparazione dei drappelli da inviarsi ai battaglioni mobilitati per sostituirvi i richiamati rimpatriandi, e prenderanno in proposito, occorrendo, speciali accordi con i comandi dei corpi di occupazione e con l'intendenza predetta, per quanto riflette la partenza dei drappelli di cui trattasi.

4. Contemporaneamente sarà effettuato il rinvio in congedo dei sottotenenti di complemento nati negli anni 1887 e 1889 richiamati, che si trovino tuttora in servizio in seguito alla chiamata alle armi della corrispondente classe di leva, ad eccezione di quelli del corpo sanitario nati nel 1887, di quelli riammessi in servizio con mansioni contabili, di quelli che non avessero per motivi diversi ultimato ancora il servizio di prima nomina e di quelli infine che facendo od avendo fatto parte dei corpi di occupazione della Libia o dei presidii dell'Egeo aspirino alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e ne facciano domanda.

I depositi dei corpi ai quali appartengono gli ufficiali di complemento da congedarsi dovranno segnalare al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*), le date del congedamento e, per quelli provenienti dalla Libia o dall'Egeo, anche la data dello sbarco in Italia.

5. Per quanto riguarda le norme amministrative, da seguirsi pel congedamento stabilito con la presente circolare, dovrà osservarsi quanto appresso:

a) ai richiamati che sono in Italia verranno ritirati gli oggetti di vestiario e di equipaggiamento; essi saranno inviati in congedo con gli abiti civili che indossavano allorchè si presentarono ai corpi e che sono depositati nei magazzini reggimentali. Ove qualche corpo non avesse conservati tali indumenti civili o questi non fossero adatti all'attuale stagione invernale, dovranno lasciarsi ai congedandi gli oggetti di corredo di panno strettamente indispensabili e bene inteso delle ultime categorie nonchè, ove sia ritenute opportuno, una coperta da campo usata, senza obbligo di restituzione.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento ritirati verranno puliti, riattati e riassunti in carico secondo il disposto dell'art. 319 del regolamento d'amministrazione. La galletta sarà possibilmente fatta consumare dagli stessi richiamati;

b) i richiamati che rientreranno dalla Libia o dall'Egeo porteranno la tenuta di panno e l'equipaggiamento individuale, con una coperta da campo e le armi, lasciando ai corpi in Libia o nell'Egeo le tenute di tela, le mantelline di tela impermeabile, le altre coperte da campo, le munizioni e le scatolette di carne in conserva. Ai depositi verseranno poi la coperta da campo, la mantellina di panno, l'equipaggiamento e le armi. Riceveranno gli abiti civili come sopra è detto, conservando però la tenuta di panno grigio verde di cui sono provvisti. I militari delle armi a cavallo lascieranno il pastrano, ma, essendo sprovvisti di panciotto, conserveranno la coperta da campo senza obbligo di restituzione. Analoghe disposizioni verranno adottate per i militari che fossero già rientrati in Italia;

c) i corpi si asterranno, d'ora innanzi, dal distribuire ai militari che dovranno essere congedati oggetti di corredo a titolo di rinnovazione, salvo casi di assoluto bisogno, nei quali dovrà ad ogni modo provvedersi con oggetti delle ultime categorie;

d) ai congedandi da inviarsi all'estero non dovranno, in alcun caso, essere lasciati oggetti di divisa. È fatto obbligo alle autorità che provvedono al congedamento di assicurarsi, prima di rilasciare ai congedandi i documenti per il trasporto a tariffa militare sulle ferrovie o sul mare, che tale prescrizione sia stata pienamente osservata.

6. Si applicheranno anche in questa occasione, per quanto

sia possibile, le altre disposizioni di carattere generale emanate con la precedente circolare n. 21, tenendo presente che, in considerazione del fatto di essere stati i militari di cui trattasi richiamati per un periodo di tempo indeterminato, non dovrà applicarsi, nei loro riguardi, quanto prescrive il n. 679, penultimo comma, del regolamento di disciplina.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **49.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Disposizioni esecutive.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 febbraio 1913.

In base alle prescrizioni contenute nel n. 10 della circolare n. 62 del *giornale militare ufficiale* del 1908, si comunicano le seguenti disposizioni esecutive per gli esperimenti di idoneità all'avanzamento dei capitani delle quattro armi combattenti, preannunziati con la circolare n. 570 del 1912.

Avvertenze generali.

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati a proporre al Ministero (Divisione stato maggiore) quei passaggi di candidati, da un gruppo ad un altro, che fossero suggeriti da gravi e bene accertati motivi privati o di servizio.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento (compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* del 1910) dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti di ciascun gruppo.

I comandanti di corpo d'armata comunicheranno sollecitamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il nome dei capitani compresi nei presenti elenchi i quali venissero destinati in Libia o che già vi si trovassero e che, a senso del § 224 del regolamento sull'avanzamento, sono dispensati dagli esperimenti.

Esperimenti dei capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria.

1. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria avranno luogo nel territorio del X corpo d'armata.

2. La commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Nicolis di Robilant comm. Mario, comandante della divisione militare di Piacenza.

Membri effettivi.

Maggior generale Torelli comm. Alfonso, comandante brigata Bologna.

Maggior generale Amati Sanchez comm. Enrico, comandante 8ª brigata cavalleria.

Maggior generale Amato cav. Giuseppe, comandante artiglieria da campagna Napoli.

Colonnello Rotondi cav. Giovanni, comandante 40° reggimento fanteria.

Colonnello Del Poggio nob. Clemente, comandante reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

Tenente colonnello artiglieria Degli Uberti cav. Alfredo, 10° reggimento artiglieria campagna.

Tenente colonnello stato maggiore Caviglia cav. Enrico, istituto geografico militare.

Membri supplenti.

Tenente colonnello fanteria Cortese cav. Guido, comandato collegio Napoli.

Tenente colonnello cavalleria D'Angelo cav. Gaetano, reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

Tenente colonnello artiglieria Pelli cav. Roberto, 24° artiglieria campagna.

Tenente colonnello stato maggiore Basevi cav. Camillo, divisione di Piacenza.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 18 febbraio alle ore 10 presso il comando della divisione territoriale di Napoli.

3. Gli ufficiali da esperimentare saranno divisi in 4 gruppi.

Essi si presenteranno al comando del presidio di Caserta, vestendo l'uniforme ordinaria, alle ore 16 del giorno precedente l'inizio dell'esperimento.

1° Gruppo.

(Dal 20 febbraio all'11 marzo).

Fanteria.

Albani Ottorino.
Penaglia Giuseppe.
Schenardi Ugo.
Franconeri Vincenzo.
Giambrocono Camillo.
Camuncoli Decio.
Caccialupi Ladislao.
Basteri Filippo
Cafiero Giuseppe.
Locascio Alfredo.
Masi Alceste.
Mellace Raffaele.
Bosco Aristide.
Boinaghi Augusto.
Grimaldi Alfredo.
Amoretti Ernesto.
Petri Luigi.
Davanzo Evaristo.
Calvini Ettore.
Pozzoli Enrico.
Di Nardo Umberto.
Casolari Achille.
Benvenuto Ernesto.
Ponte di Pino Gaetano.
Alberti Alfonso.
Maresca Gaspare.
Minuti Umberto.
Perolo Pietro.
Berrilli Luigi.
Sanetti Odoardo.
Marenco Giovanni.
Gastaldi Francesco.
Zuccaro Guido.
Belledonne Osvaldo.
Oliva Giulio.
Giacchetti Giuseppe.
Fadinelli Osvaldo.
Zambelli Girolamo.
Barbieri Giuseppe.
De Domenico Pietro.
Salvini Tommaso.
Pavese Francesco.
Stigliani Ferdinando.
Lace Ettore.
Menna Giuseppe.
Lombardi Edoardo.
Treboldi Giuseppe.
Bianciardi Giulio.
Boveri Vincenzo.
Pellicano Luigi.
Ricchiardi Edoardo.
Monti Alberto.
Duca Giacinto.
Garrone Vittorio.
Giungi Pietro.
Antezza Nunzio.
Berlini Vincenzo.
Bellini Attilio.
Bonomi Vittorio.

Cavalleria.

Incontri Alberto.
Ricciardi Gioacchino.

Artiglieria.

Denora Vitangelo.
Storaci Giuseppe.
Calcagno Vincenzo.
Bandozzi Luigi.
Formenti Bassano.
Merlini Saverio.
Avogadro di Quaregna Filippo.

2° Gruppo.

(Dal 27 marzo al 15 aprile).

Fanteria.

Califano Michele.
Barettin Antonio.
Gastaldi Cleto.
Torelli Vincenzo.
Mamini Enrico.
Rossi Enrico.
Cimino Carlo.
Porta Achille.
Puglisi Errigo.
Labrano Carlo.
Scala Giuseppe.
Garzone Giovanni.
De Angelis Pasquale.
Giovannetti Antonio.
Guardabassi Oddone.
Fiorentino Pietro.
Bianchini Umberto.
Frank Giuseppe.
Bartolucci Alfredo.
Bianchi Alberto.
Rotelli Francesco.
Chiodi Errico.
Reali Gaetano.
Secco Marco.
Belloni Pietro.
Novelli Enrico.
Linger Tobia.
Taruffi Francesco.
Corà Giuseppe.
De Palma Francesco.
Miravalle Achille.
Gandino Raffaele.
Sartorio Elvo.
Amendolagine Nicola.
Rambaldi Roberto.
Ferrarese Nicola.
Arbarello Lorenzo.
Zoppi Ottavio.
Marazzani Visconti Alessandro.
Cosignani Francesco.
Ponza di San Martino Vittorio.
Gianolio Luigi.
Martinotti Luigi.
Ferrari Cesare.
Rossi Guglielmo.

Cavalleria.

Pesce Maineri Angelo.
Pallavicini Roberto.

Artiglieria.

Gianesi Angelo.
Marconi Pio.
Saracchi Alfredo.
Govone Augusto.
Riviera Lazzaro.
Cannoniere Alfredo.
Olivero Francesco.
Venzi Emilio.
Marsanich Alfredo.

3° Gruppo.

(dal 19 aprile all'8 maggio).

Fanteria.

Gualtieri Francesco.
Radini Tedeschi Raffaele.
Catalano Gennaro.
Tornari Giovanni.
Zanetti Ezio.
De Maria Paolo.
Balocco Pietro.
Biasetti Faustino.
Tiberi Aleardo.
De Bourcard Enrico.
Vanzetti Alessandro.
Carles Teofilo.
Capra Gualtieri.
Pinto Giovanni.
Gilardi Angelo.
Bosio Antonio.
Massione Giuseppe.
Fiori Adolfo.
Tomasuolo Francesco.
Armani Ideo.
Ludergnani Flaminio.
Novara Giovanni.
Bruno di Cussanio Vincenzo.
Ferraccioli Eutichiano.
Valerio Papa Pietro.
Gavagnin Giovanni.
Mazzucco Ettore.
Cordella Carlo.
Messeri Giuliano.
Leonelli Vincenzo.
Maenza Francesco.
Arena Francesco.
Levi Minzi Aldo.
Pierozzi Nicolò.
Rossero Achille.
Sarli Enrico.
Mariucci Augusto.
Buffa di Perrero Carlo.
Bavagnoli Giuseppe.
Manfredi Pietro.
Villani Francesco.
Silvestre Eugenio.
Colabella Vito.
Stanzani Alessandro.
Carpena Domenico.

Cavalleria.

Calvi di Bergolo Vittorio.
Braschi Giuseppe.

Artiglieria.

Arata Luigi.
Prat Giacinto.
Marolda Angelo.
Castellazzi Camillo.
Barusso Filippo.
Golzio Alberto.
Papucci Gennaro.
Cattaneo Gio. Attilio.

4° Gruppo.

(dal 12 maggio al 31 maggio).

Fanteria.

Carnevali Arturo.
Spagnolo Michele.
Miceli Alfredo.
Tissoni Alberto.
Borro Giulio.
Sarti Riccardo.
Chiays Silvio.
Sardi Michele.
Melita Giuseppe.
De Rossi Antonio.
Cirillo Goffredo.
Paoli Paolo.
Gabrielli Alfredo.
Sales Ottavio.
Cusani Enrico.
Bazzi Osvaldo.
Nascimbene Clelio.
De Strobel Alberto.
Tessore Alessandro.
Grange Benedetto.
De Vita Raffaele.
Orso Eugenio.
Pavari Antonio.
Garelli Lorenzo.
Zamara Romèo.
Inganni Filippo.
Borrelli Francesco.
Romei Silvio.
Perrone Ariberto.
Polisieri Manfredi.
Avogadro di Vigliano Gastone.
Fissore di Montaldo Stefano.
Triscornia Enrico.
Fapanni Giovanni.
Borella Vittorio.
Marchiori Carlo.
Gagliano Candela Baldassarre.
Moriondo cav. Giulio.

Cavalleria.

Ceresole Giovanni.
Pastore Ulrico.

Artiglieria.

Cigolotti di Meduna Giuseppe.
Danese Attilio.
Morino Domenico
Re Guniforte.
Migeca Raffaele.
Rippa-Bonati Luigi.
Tarlarini Giuseppe.
Alinei Eduardo.

Esperimenti dei capitani del genio.

4. Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani del genio avranno luogo in Roma, presso l'ispettorato generale del genio.

5. La commissione esaminatrice per le prime quattro prove sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Spaccamela comm. Pio, ispettore addetto all'ispettorato generale del genio.

Membri effettivi.

Colonnello del genio Guerrieri cav. Oreste, ispettorato del genio.

Colonnello del genio Cantoni cav. Erneste, direttore genio Firenze.

Colonnello di fanteria Ferrari cav. Decio, comandante collegio Roma.

Tenente colonnello d'artiglieria Briganti cav. Fileno, 13 artiglieria campagna.

Membri supplenti.

Tenente colonnello del genio De Angelis cav. Edoardo, ispettorato generale del genio.

Tenente colonnello del genio Ganassini cav. Oddone, 1° reggimento genio.

La prima riunione della commissione avrà luogo il giorno 24 febbraio alle ore 10.

6. La sottocommissione per la prova tecnica sarà composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Mirandoli comm. Pietro, ispettore addetto all'ispettorato generale del genio.

Membri effettivi.

Colonnello del genio in posizione ausiliaria Gasparotti cav. Edoardo.

Tenente colonnello del genio Serra cav. Battista.

Membro supplente.

Tenente colonnello del genio Motta cav. Giuseppe.

La prima riunione della sottocommissione avrà luogo alle ore 10 del giorno 18 febbraio.

La prova per quei capitani che vi dovessero essere sottoposti avrà luogo dal 20 al 25 febbraio.

La sottocommissione parteciperà alla riunione plenaria della commissione al termine degli esperimenti, secondo le disposizioni che saranno impartite dal presidente della commissione.

7 Le rimanenti quattro prove avranno luogo dal 27 febbraio al 14 marzo p. v.

8. Agli esperimenti prenderanno parte, in un sol gruppo, i capitani sottoindicati. Essi si presenteranno in uniforme ordinaria all'ispettorato generale del genio alle ore 16 del 25 febbraio tranne coloro che devono sottostare alla prova tecnica, i quali si presenteranno alla stessa ora del giorno 19 febbraio:

Jovine Eduardo.
Anelli Pio.
Boyancé Amilcare.
D'Ippoliti Edoardo.
Noya Enrico.
Giordano Generoso.
Clausetti Enrico.
Santini Oreste.
Ciotto Arturo.
Datta Ettore.
Pugnani Angelo.
Uva Gaetano.
Baccaglini Alfredo.
Ambrosini Giuseppe.
Guasco Giuseppe.
Rubelli Egidio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **50**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 febbraio 1913.

A parziale modificazione del manifesto che fa seguito alla circolare del 30 agosto 1912, n. 409, si avverte che il corso allievi ufficiali di complemento da istituirsi presso il 9° reggimento fanteria (Bari) è stato invece istituito presso il 10° reggimento fanteria (Bari); che sono stati soppressi i corsi presso il 2° reggimento genio (Casale) ed il 4° reggimento genio (Piacenza) e che presso il 1° reggimento genio (Pavia) è stato istituito il corso allievi ufficiali di complemento per la specialità *treno*, anzichè per la specialità *zappatori*.

Sono stati altresì soppressi i corsi allievi farmacisti militari di complemento presso le direzioni di sanità militari dei corpi d'armata: IV (Genova), VI (Bologna), VII (Ancona) e XII (Palermo).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **51.** — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — **Reclutamento dei capitani commissari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 febbraio 1913.

Essendo risultato deficiente il numero di ufficiali dichiarati ammissibili al corso speciale di commissariato indetto colla circolare 523 dello scorso anno, il Ministero determina:

1° Gli ufficiali che hanno preso parte al concorso e che siano stati giudicati idonei soltanto alle prove scritte saranno ammessi a ripetere la discussione orale dei temi.

2° Gli ufficiali che soddisfino alle condizioni stabilite dalla circolare predetta potranno presentare ora domanda di partecipare al corso sopra accennato. Le domande ed i pareri relativi dovranno essere segnalati, per espresso, al Ministero entro il 20 corrente.

3° Le prove scritte avranno luogo in Torino presso la scuola di guerra nei giorni 27 e 28 del corrente mese e nei primi giorni del successivo marzo si effettuerà la discussione orale dei temi, la quale terrà luogo degli esami orali.

A queste prove sono ammessi anche coloro che siano stati dichiarati non idonei nelle prove scritte indette colla circolare 523, purchè non siano falliti anche in un precedente concorso.

4° Gli ufficiali ammessi a ripetere la discussione orale si presenteranno al comando della scuola di guerra il mattino del 28 corrente: coloro che dal Ministero saranno ammessi alle nuove prove scritte il mattino del 25.

Il Ministro — P. Spingardi.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2523) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1913 — 15 febbraio

1913 GENNAIO 23. - N. 52. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 19 che fissa la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1913. . . . . Pag. 170

1913 FEBBRAIO 11. - » 33. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle «Convenzioni internazionali che riguardano la guerra — edizione 1913» . . . . . » 170

» 11. - » 54. — DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti da apportarsi al freno del carro-bagaglio da cavalleria . . » 171

» 11 - » 55. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio. . . . . » 172

» 12. - » 56. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare . » 173

» 13. - » 57. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra . . » 173

» 13 - » 58. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . » 173

» 13. - » 59. — DISPOSIZIONI VARIE. — Premi annuali ai maestri direttori di bande di fanteria . . . . . » 175

» 13. - » 60. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione della dimostrazione dei premi e soprassoldi di rafferma pagati mod. 381 . . . . . » 176

» 13. - » 61. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento anticipato di materiali da somministrarsi dalle amministrazioni della marina a quelle del R. esercito. . . . . » 176

» 14. - » 62. — SCUOLE MILITARI — Norme per la destinazione degli ufficiali agli istituti militari. . . . . » 177

» 14. - » 63. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive . . . . . » 179

— — ——— AVVISO. — Giornale di medicina militare . . . . . » 179

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 49, pag. 167. — Nell'elenco dei capitani del genio chiamati agli esperimenti, *dopo*: Rubelli Egidio, *aggiungere*:

Segadelli Angelo,
Margaria Ottavio.

CIRCOLARE N. **52**. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 19 che fissa la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1913**. — (Direzione generale leva e truppa). — 23 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito per l'anno 1913 è stabilita in lire *duemila* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire *millecinquecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **53**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Raccolta delle « Convenzioni internazionali che riguardano la guerra — edizione 1912 »**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 febbraio 1913.

A chiarimento della circolare n. 575 del *giornale militare* 1912, si comunica che la distribuzione della nuova « Raccolta delle convenzioni internazionali — edizione 1912 » dovrà essere fatta, come per le edizioni precedenti, ai soli comandi ed uffici sottonotati (una copia per ciascuno):

Gran quartiere generale	— Stato maggiore.
Intendenza generale	Stato maggiore; Direzione generale dei trasporti e tappe.

Quartiere generale d'armata.	Stato maggiore; Comando d'artiglieria d'armata; Comando del genio d'armata.
Quartiere generale dell'intendenza d'armata.	Stato maggiore; Direzione d'artiglieria d'armata; Direzione del genio d'armata; Direzione di sanità d'armata; Direzione di commissariato d'armata; Direzione dei trasporti e tappe d'armata.
Quartiere generale di corpo d'armata.	Stato maggiore; Comando d'artiglieria di corpo d'armata; Comando del genio di corpo d'armata; Direzione di sanità di corpo d'armata; Direzione di commissariato di corpo d'armata.
Stato maggiore di divisione.	Stato maggiore; Ufficio di sanità; Ufficio di commissariato.

Comando di brigata di fanteria e di cavalleria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 54. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Varianti da apportarsi al freno del carro-bagaglio da cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 febbraio 1913.

Riconosciuta la necessità di munire i carri-bagaglio regolamentari (con ruote Krupp) di suole di attrito di legno, questo Ministero prescrive che tutti i reggimenti di cavalleria, di artiglieria e le direzioni che hanno in carico carri di tal specie, procedano, nei propri laboratori, alla modificazione del freno, secondo l'istruzione che dovranno richiedere alla direzione dell'arsenale di costruzione di Torino, alla quale dovranno altresì richiedere le suole d'attrito di legno che occorrono.

I reggimenti di cavalleria, disporranno che la modificazione

venga eseguita per cura del capo armaiuolo, ponendo la spesa a carico dell'assegno per le spese generali.

Il reggimento Genova cavalleria (4°) si varrà dell'opera del sottufficiale di armamento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **55**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 11 febbraio 1913.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con altri successivi fra i quali gli *Atti* 142 del 1900, 121 del 1904 e 148 del 1909 riguardanti la direzione del genio di Roma (sottodirezione di Perugia) viene ricostituita la sezione staccata del genio di Terni col dipendente ufficio di Viterbo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **56**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 febbraio 1913.

Con riferimento al n. 7 della circolare n. 547 del *giornale militare* dello scorso anno, si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali che sono stati ammessi al corso pratico di topografia che avrà inizio il 1° marzo p. v. presso l'istituto geografico militare:

Silvagni Guido, tenente 81° fanteria.
Landi Ettore, id. 72° id.
Cilento Ermenegildo, id. 60° id.
Bartolommei Gino, id. 22° id.
Di Lenna Giuseppe, id. 71° id.
Dutto Ferdinando, id. 9° id.
Gianuzzi Savelli Vittorio, id. 5° alpini.
Angeloni Eugenio, id. 3° bersaglieri.
Cesari Giulio, tenente 20° fanteria.
Cristofoletti Egidio, id. 28° id.
Bossi Ettore, id. 42° id.
Agnesotti Costantino, id. 60° id.
Gamberini Alberto, id. 52° id.
Mercurelli Alfredo, id. 27° id.
Bernini Umberto, id. 84° id.
Di Raddo Modestino, id. 22° id.
Del Noce Eugenio, id. 84° id.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **57**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Applicati delle amministrazioni militari dipendenti dichiarati idonei negli esami per la nomina, per merito, ad applicato nell' amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 febbraio 1913.

Avendo la commissione di cui all'art. 41 del regolamenti, 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi, compiuto la revisione dei temi relativi agli esami indetti con la circolare n. 473 dell'11 ottobre 1912, è stata compilata la seguente lista degli applicati giudicati idonei per la nomina per merito ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra:

Sorrentino Antonio.
Materassi Donato.
Tronati Famiano.
Berneschi Luigi.
Doria Giacomo.
Russo Giuseppe.
Mattei Goffredo.
Del Buono Eugenio.
Taviani Enrico.
Zelli Tommaso.
Sassaro Gio. Battista.
Aletta Nicola.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **58**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 febbraio 1913.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1° *Un posto di applicato di 3ª classe nelle R. avvocature erariali con lo stipendio di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato signor Salvatore Miroddi ultimo nominato nel detto impiego ed esclusi Luigi Forza, Giovanni Ferrante e Vincenzo Mastrangelo, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

2° *Sei posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale della guerra con lo stipendio annuo di L. 1500.*

Di detti posti spettano cinque agli applicati inscritti sulla lista per merito ed uno a quelli inscritti sulla lista per anzianità.

Per i cinque posti spettanti agli applicati inscritti nella lista per merito sono invitati:

Sorrentino Antonio.
Materassi Donato.
Tronati Famiano.
Berneschi Luigi.
Doria Giacomo.
Russo Giuseppe.
Mattei Goffredo.
Del Buono Eugenio.
Taviani Enrico.
Zelli Tommaso,
Sassaro Gio. Battista.
Aletta Nicola.

Per il posto spettante agli applicati inscritti nella lista per anzianità possono concorrere gli applicati che furono invitati per lo stesso impiego colla circolare 509 del 6 novembre 1912 e che seguono nel ruolo l'applicato signor Fortunato Piccinini, ultimo proposto pel detto impiego.

3° *Due posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe nei R. economati dei benefici vacanti, con lo stipendio di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato sig. Francescantonio Ventura, ultimo invitato pel detto impiego colla circolare n. 44 del 31 gennaio 1912 ed esclusi Giovanni Ferrante e Vincenzo Mastrangelo, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *5 marzo 1913*.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più di uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà *specificatamente* indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (5 marzo 1913) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi opporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi le note informative modello *A* anche se gli accettanti risultano nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Avvertenza. — Siccome gli applicati invitati per l'amministrazione centrale e che sono inscritti sulla lista per anzianità, rilasciarono dichiarazione per concorrere all'impiego di cui trattasi, in conformità dell'art. 39 del regolamento 28 giugno 1888 sulla concessione degli impieghi, si avverte che, i medesimi, anche quando non intendano di conseguire la nomina al detto impiego, dovranno sempre rilasciare la relativa dichiarazione di rinuncia su carta non bollata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **59** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Premi annuali ai maestri direttori di bande di fanteria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 febbraio 1913.

In applicazione delle norme contenute nel capitolo VII dell'istruzione per le bande di fanteria (modificato con circolare n. 52 del 5 febbraio 1912) i sette premi annuali per l'*anno 1912* furono assegnati come segue:

a) per il punto medio complessivo riportato per i titoli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del § 135 di detta circolare:

1° premio di L. 1200: maestro Amadei cav. Amedeo del 73° reggimento fanteria.

2° premio di L. 800: maestro Di Miniello cav. Crescenzo dell'81° reggimento fanteria.

3° premio di L. 600: maestro Battista signor Paolo del 1° reggimento fanteria.

4° premio di L. 600: maestro Manente cav. Giuseppe del 2° reggimento granatieri.

5° premio di L. 600: maestro Gasparrini signor Romolo del 51° reggimento fanteria.

b) per i titoli di cui alle lettere *b*), *c*) desunti dai rapporti informativi dei corpi:

6° premio di L. 600: maestro Napolitano cav. Pasquale, già del 2° reggimento granatieri.

7° premio di L. 600: maestro Cirenei signor Luigi dell'89° reggimento fanteria.

I corpi interessati provvederanno al pagamento dei suddetti premi tenendo presente che le somme da corrispondere dovranno essere gravate di imposta di ricchezza mobile e addizionale.

Il premio spettante al maestro Napolitano (deceduto il 17 settembre u. s.) sarà corrisposto alla famiglia per cura del comando del 2° reggimento granatieri.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **60.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Adozione della dimostrazione dei premi e soprassoldi di rafferma pagati mod. 381.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 febbraio 1913.

È adottata la nuova *Dimostrazione dei premi e soprassoldi di rafferma pagati ai sottufficiali, caporali e soldati* mod. 381, in luogo dell'attuale *Situazione* mod. 381-A e dello *Specchio* mod. 381-B che sono aboliti.

Il nuovo modulo dovrà essere usato a cominciare dal corrente trimestre, epperò i corpi se ne procureranno in tempo il numero di copie necessario. Dovendo essere compilato in duplice esemplare e comprendere l'elenco nominativo dei raffermati, sono stampati anche fogli intermedi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **61.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento anticipato di materiali da somministrarsi dalle amministrazioni della marina a quelle del R. esercito.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 febbraio 1913.

In relazione a domanda fatta dal Ministero della marina perchè, nelle cessioni di materiali, sieno applicate le disposizioni dell'articolo 19 delle legge 17 luglio 1910, n. 511, si determina che d'ora innanzi, tutte le cessioni di materiali che avverranno fra le amministrazioni della R. marina e quelle

del R. esercito, ed eccezione di quelle che rivestono carattere d'urgenza, siano fatte a pagamento anticipato.

Per effetto di tale disposizione le amministrazioni del R. esercito, al ricevere delle note di addebito, eseguiranno il versamento in tesoreria dell'ammontare dei materiali richiesti, ritirandone apposita quietanza da trasmettersi all'amministrazione cedente.

Tali pagamenti se non supereranno l'importo delle spese che le varie amministrazioni sono autorizzate ad eseguire direttamente, a norma delle istruzioni in vigore, dovranno essere conteggiati, a carico del fondo scorta, dai corpi, istituti e stabilimenti militari, od a carico delle minute spese dalle direzioni d'artiglieria e genio. In caso diverso si richiederanno di volta in volta al Ministero i provvedimenti relativi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **62.** — SCUOLE MILITARI. — **Norme per la destinazione degli ufficiali agli istituti militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1913.

Il Ministero determina che la destinazione degli ufficiali agli istituti militari sia d'ora innanzi regolata dalle seguenti norme:

1° Tutti gli ufficiali del personale degli istituti militari vi sono destinati dal Ministero su proposta dei comandanti degli istituti stessi, sentito, ove si giudichi opportuno, il comando del corpo di stato maggiore, o l'ispettorato generale competente.

2° Gli ufficiali che desiderino l'assegnazione alle scuole militari possono farne, per via gerarchica, domanda al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) in qualsiasi epoca dell'anno, indicando l'istituto presso il quale gradiscono di essere comandati; quelli che aspirano alla nomina ad insegnante (titolare od aggiunto) dovranno specificare nella domanda la materia o le materie delle quali ritengano di poter assumere l'insegnamento, accennando ai titoli di studio posseduti ed unendo copia delle pubblicazioni o lavori fatti. Le autorità uniranno a tali domande un rapporto relativo alle attitudini dell'ufficiale all'insegnamento.

3° Possono aspirare alla nomina ad insegnante militare gli ufficiali di qualunque arma o corpo, tenendo presente:

a) gli insegnanti titolari presso la scuola di guerra devono avere il grado di tenente colonnello o di maggiore, e gli aggiunti quello di capitano;

b) negli altri istituti gli insegnanti titolari potranno essere tenenti colonnelli, maggiori, capitani o tenenti e gli aggiunti dovranno essere tenenti, salvo nella scuola d'applicazione di sanità militare dove potranno essere anche capitani.

4° Il Ministero segnalerà le domande che riterrà meritevoli di aver corso ai comandi delle singole scuole, i quali sono autorizzati, quando lo ritengano opportuno, a richiedere per via gerarchica il parere di ufficiali di notoria competenza, da loro non dipendenti, in merito alle pubblicazioni od ai titoli annessi alle domande.

I comandi predetti inoltreranno al Ministero le proposte motivate relative alle destinazioni del personale insegnante e di governo, comprendendovi se del caso, anche quegli ufficiali che, pur non avendo presentato domanda di destinazione agli istituti, abbiano le necessarie attitudini.

5° Gli ufficiali destinati agli istituti militari in qualità di insegnanti potranno essere incaricati, ove ciò sia compatibile colle esigenze dell'insegnamento, anche del comando di un reparto presso quello stesso istituto.

6° Gli ufficiali destinati agli istituti militari possono, nel limite stabilito dalle rispettive tabelle organiche, essere effettivi agli istituti, altrimenti vi sono comandati.

7° Salvo esigenze di servizio o di promozione a grado superiore a quello consentito dal precedente n. 4, la permanenza degli ufficiali insegnanti titolari od aggiunti è di cinque anni: è però portata ad otto per gl'insegnanti titolari presso la scuola di sanità militare.

8° La permanenza degli altri ufficiali presso gli istituti militari non è soggetta a norme speciali. Coloro però che vi sono destinati senza averne fatto domanda, hanno facoltà, dopo due anni, di chiedere il trasferimento.

9° La presente circolare sostituisce la disposizione n. 7 del fasc. 12 della Raccolta di disposizioni permanenti (*Atto* 123 del 1906) la quale però continuerà ad essere applicata agli ufficiali destinati negli istituti in base ad essa.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **63.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 febbraio 1913.

A parziale modificazione della circolare n 49 del 6 febbraio, si comunicano le seguenti varianti nella composizione della commissione sperimentatrice:

Il maggiore generale Amato cav. Giuseppe, è sostituito dal:

Maggiore generale Guicciardi conte di Cervarolo Carlo comandante d'artiglieria da campagna Roma,

ed il tenente colonnello D'Angelo cav. Gaetano è sostituito dal:

Tenente colonnello Selby cav. Gualtiero del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Giornale di medicina militare. — In seguito alle nuove disposizioni relative al « Fondo scorta » (libro 2° titolo II, capo 2°, art. 104 del regolamento per l'amministrazione contabilità dei corpi - ed. 1911) e a norma del comma *b*) del citato articolo, d'ora innanzi il versamento dell'importo dell'abbonamento degli ufficiali medici al *giornale di medicina militare*, anzichè effettuarsi per il tramite dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, dovrà farsi direttamente e per mezzo di cartolina vaglia alla direzione del suddetto giornale (via Venti Settembre, palazzo del Ministero della guerra — Roma) per cura dei corpi, stabilimenti e uffici a cui gli ufficiali medici sono effettivi.

Uguale procedimento dovrà tenersi per quegli ufficiali, che non hanno ancora pagato l'abbonamento per l'anno 1912.

Prezzo della presente disposizione L. 0,10

(2236) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1913 — 22 febbraio

1912 DICEMBRE 15. - N. 64. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1418 che apporta modificazioni al R. decreto 6 luglio 1911, n. 865 e alla parte V del regolamento organico per le scuole militari. . . . . Pag. 182

1913 GENNAIO 9. - » 65 — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 39 che provvede all'ordinamento del governo in Tripolitania e in Cirenaica . » 185

» 13. - » 66. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 12 col quale viene provveduto alla inscrizione in bilancio, per l'esercizio in corso, di spese in dipendenza della spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . » 189

1913 FEBBRAIO 2 - » 67. — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante l'esito del concorso per la nomina a sostituto segretario di 3ª classe nel personale della giustizia militare . . . . . » 190

» 6. - » 68. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 69 col quale viene regolata l'amministrazione della giustizia nelle zone di governo civile in Tripolitania e in Cirenaica . . » 191

» 18. - » 69. — SCUOLE MILITARI. — Conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso . . . . . » 193

» 18 » 70. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto. . . . » 193

» 19. - » 71. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . . . . » 194

» 19. - » 72 — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILE. — Cessione a pagamento di armi, munizioni ed accessori di tipo non più in uso . . . . . » 194

» 20. - » 73. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Apertura di un nuovo stabilimento militare per la produzione di carne in conserva a Scanzano (Foligno). . » 195

» 20 - » 74. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di fanteria per l'anno 1913 . . . » 195

» 20. - » 75. — AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici . . . . . » 197

1913 FEBBRAIO 20 - N. 56. — TRASPORTI. — Tariffe pei trasporti militari sulle tramvie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana . . . . . *Pag.* 197

» 20 - » 57. — RECLUTAMENTO. — Formule per le decisioni dei consigli di leva — Avvertenze per la compilazione dei modelli 59 e 57-B del catalogo — Certificati di esito di leva e liste di leva . . » 203

» 20. - » 58. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . . . » 216

» 20. - » 59. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. — Istruzione della truppa » 216

——— AVVISO. — Prezzo del volume I dell'*annuario militare* pel 1913 e degli estratti del volume stesso . . . » 216

CIRCOLARE N. **64**. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1418 che apporta modificazioni al R. decreto 6 luglio 1911, n. 865 e alla parte V del regolamento organico per le scuole militari.** — (Segretariato generale). — 15 dicembre 1912.

Visto il regolamento organico per le scuole militari approvato con R. decreto 26 novembre 1899, n. 429 e modificato coi successivi regi decreti 3 luglio 1902, n. 311, 1° marzo 1903, n. 142, 28 maggio 1908, n. 250 e 4 maggio 1911, n. 489;

Visto il Nostro decreto 6 luglio 1911, n. 865 che modifica la parte V del regolamento suddetto;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico, approvato con R. decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 248 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, n. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909, n 226 dell'8 maggio 1910, n. 443 del 10 luglio 1910, nn. 515, 531 e 549 del 17 luglio 1910, n. 611 del 25 giugno 1911, n. 683 del 6 luglio 1911, n. 698 del 27 giugno 1912;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro della guerra è autorizzato ad emanare le norme di carattere transitorio, di cui all'art. 2 del R. decreto 6 luglio 1911, n. 865, anche per i sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso quali maestri di scherma e abilitati all'insegnamento della ginnastica.

I detti sottufficiali, facendone domanda, possono essere ammessi all'esame finale della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica pel conseguimento dell'attuale diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica).

Art. 2.

Sono approvate le aggiunte e varianti alla parte V del regolamento organico per le scuole militari, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Aggiunte e varianti alla parte V del regolamento organico per le scuole militari, approvate con R. decreto 15 dicembre 1912, n. 1418.

N. 2. — Al comma *a*) del 2° capoverso *sostituire il seguente:*

a) ufficiali:
1 colonnello o tenente colonnello — comandante;
1 tenente colonnello o maggiore — comandante in 2°;
1 capitano — aiutante maggiore;
1 capitano — comandante la compagnia allievi;
1 tenente — addetto alla compagnia allievi;
1 capitano medico;
1 capitano o tenente d'amministrazione.

7 totale — dei quali 4 possono essere insegnanti titolari, da designarsi dal Ministero su proposta del comandante della scuola.

N. 5. — Alla parte prima del n. 5 *sostituire la seguente:*

1. Avere almeno il grado di sergente maggiore. I sottufficiali dei RR. carabinieri possono essere ammessi anche col grado di vice-brigadiere.

N. 6. — *Sopprimere le parole tra parentesi.*

N. 7. — *Alle parole:*

Un ufficiale superiore del presidio membro, *sostituire le seguenti:*

Il comandante in 2° della scuola, o, in caso di bisogno, un ufficiale superiore del presidio — membro.

N. 8. — *Soppresso.*

N. 9. — *Sostituire il seguente:*

Durata dei corsi. — Il corso d'istruzione si compie in tre anni scolastici.

L'anno scolastico comincia normalmente il 1° ottobre e termina il 30 giugno.

Dopo compiuti gli esami si svolgerà la scuola di nuoto e di canottaggio per un periodo normale di 20 giorni.

N. 10. — *Sostituire il seguente:*

Nel periodo di tempo fra il termine della scuola di nuoto e di canottaggio e l'inizio del corso successivo gli allievi potranno fruire della licenza ordinaria e, ripartiti tra i vari corpi della guarnigione, vi presteranno almeno un mese di servizio per le esercitazioni pratiche attinenti alla loro arma.

N. 11, lettera *f*). — *Alla parola:* matematica, *sostituire:* aritmetica.

Dopo la lettera *g*), *aggiungere:*

h) nuoto e canottaggio.

N. 12. — *Aggiungere il capoverso seguente:*

I sottufficiali allievi del 1° e 2° corso che non raggiungano in qualche materia o singolo esperimento una media di 10/20 fra il punto annuale e il punto d'esame, sono ammessi ad esami di riparazione nelle materie o singoli esperimenti in cui risultarono deficienti, purchè abbiano raggiunto un punto di classificazione annuale non inferiore ai 14/20.

N. 14. — *Alle parole:* maestro civile di scherma e di ginnastica, *sostituire:* maestro civile di scherma o di ginnastica.

Dopo le parole: tutta la materia, *inserire:* di cui alla lettera *a*) o *b*) del precedente n. 11.

Intestazione ai nn. 13 e 14. — *Alle parole:* MAESTRO CIVILE DI SCHERMA E DI GINNASTICA, *sostituire:* MAESTRO CIVILE DI SCHERMA O DI GINNASTICA.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **65.** — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 39 che provvede all'ordinamento del Governo in Tripolitania e in Cirenaica.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 8 ottobre 1911, n. 1128, novembre 1911, n. 1247 e 20 novembre 1912, n. 1205;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tripolitania e la Cirenaica sono costituite in due separati Governi, ognuno dei quali è retto da un governatore, investito anche del comando delle truppe di terra e di mare stanziate nel territorio e nelle acque della sua giurisdizione.

Il governatore è nominato con decreto reale su proposta del ministro delle colonie, di concerto col ministro della guerra, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto dall'art. 4, 3° comma, del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205, il governatore dipende immediatamente ed esclusivamente dal ministro delle colonie ed, a tenore delle istruzioni da lui ricevute, dirige la politica e l'amministrazione della colonia, con facoltà di emanare regolamenti di carattere locale, stabilendo le penalità per le contravvenzioni ai medesimi.

Al governatore si potranno delegare dal ministro delle colonie le facoltà spettanti al Governo del Re, nei riguardi della Tripolitania e Cirenaica, che sieno suscettibili di delegazione.

Art. 3.

Le sedi del Governo della Tripolitania e della Cirenaica sono rispettivamente stabilite in Tripoli ed in Bengasi.

Il governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

In caso di impedimento spetta al ministro delle colonie, d'accordo con quello della guerra, di stabilire chi debba sostituire il governatore e con quali attribuzioni.

Art. 4.

Sono posti all'immediata dipendenza del governatore:
a) il segretario generale per gli affari civili e politici;
b) il capo dell'ufficio politico militare;
c) il capo di stato maggiore.

Art. 5.

Il segretario generale per gli affari civili e politici è nominato con decreto reale su proposta del ministro delle colonie ed ha rango di prefetto.

Egli secondo le direttive impartitegli dal governatore:
a) sovraintende a tutti gli uffici civili;
b) tratta direttamente o a mezzo di funzionari da lui dipendenti gli affari di carattere politico con le autorità locali e coi capi indigeni nelle circoscrizioni o in quelle parti di esse che, su proposta del governatore, siano state dichiarate, con decreto del ministro delle colonie, zone di governo civile.

Art. 6.

Il capo dell'ufficio politico militare è nominato con decreto del ministro delle colonie di concerto con quello della guerra, udito il governatore. L'ufficio politico militare è investito delle attribuzioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, in tutte le circoscrizioni dichiarate zone di governo civile.

Art. 7.

Il capo di stato maggiore si occupa esclusivamente degli affari di carattere militare e coadiuva il governatore nelle sue funzioni di comandante delle truppe.

Art. 8.

Fermo restando quanto è disposto nel terzo comma dell'art. 4 del R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205, il governatore, nella sua qualità di comandante delle truppe, esercita tutte le attribuzioni spettanti ai comandanti di corpo d'armata isolato, e, quando sia dichiarato lo stato di guerra o lo stato di assedio,

ha le facoltà, che in simili casi sono conferite ai comandanti di corpo d'armata dal codice penale per l'esercito e dalle leggi o dai regolamenti militari.

Art. 9.

Per ragioni gravi di ordine pubblico o di sicurezza il governatore può proclamare lo stato di assedio in tutto il territorio di sua giurisdizione o in parte di esso.

Potrà inoltre istituire tribunali speciali, stabilire che alcuni reati che vengano commessi dagli abitanti siano giudicati secondo le forme e applicando le pene fissate dal codice penale militare per il tempo di guerra, e adottare quegli altri provvedimenti che reputi necessari a seconda delle circostanze.

Potrà anche ordinare il confino di indigeni in località determinate e l'espulsione di stranieri od anche di sudditi italiani, la cui presenza o per condanne riportate o per la loro condotta o per il loro contegno verso le autorità ed il Governo o per ragioni di ordine politico sia pericolosa ed intollerabile.

I provvedimenti suddetti saranno presi con decreto motivato dal governatore, previa autorizzazione del ministro delle colonie, in caso di urgenza anche senza tale autorizzazione, salva però la immediata loro comunicazione al ministro.

Art. 10.

I funzionari civili e militari della colonia non possono corrispondere con amministrazioni dello Stato, coi rappresentanti dell'Italia all'estero, con autorità di Stati esteri o con qualsivoglia altra amministrazione, ditta o persona nazionali o straniere se non per il tramite ovvero in seguito ad espressa autorizzazione del governatore.

Art. 11.

Il governatore e i funzionari civili e militari della colonia non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo in casi di flagranza, senza la previa autorizzazione, che è data dal ministro delle colonie, se si tratta del governatore, e dal governatore se si tratta degli altri funzionari.

Il governatore informa il ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

Eguale norma si osserva pei capi e notabili indigeni riconosciuti.

Art. 12.

Contro gli atti e i provvedimenti relativi alla amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica è ammesso il ricorso amministrativo in via gerarchica.

Contro i provvedimenti definitivi non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità in via straordinaria al Re.

Contro i provvedimenti contemplati nell'art. 9 non è ammesso alcun reclamo amministrativo o giudiziario.

Art. 13.

Salvo quanto è stabilito all'art. 6 per le circoscrizioni non dichiarate zone di Governo civile, nelle altre le autorità militari hanno ingerenza in servizi civili e politici soltanto nel caso che in via temporanea il governatore affidi ad ufficiali delle truppe particolari missioni ovvero deleghi ai comandanti dei presidi speciali attribuzioni d'ordine civile, politico, o giudiziario.

Art. 14.

Le circoscrizioni territoriali politiche, amministrative e giudiziarie, udito il governatore, sono determinate con decreto reale, su proposta del ministro delle colonie.

L'istituzione, la trasformazione o la soppressione dei vari uffici civili e le loro attribuzioni, anche in rapporto agli uffici ispettivi superiori del Ministero delle colonie, sono stabilite con decreto del ministro delle colonie, udito il governatore.

Art. 15.

Al governatore si applicano per quanto si riferisce al rango e agli onori, le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1892, n. 769, modificato col successivo R. decreto 15 dicembre 1910, n. 903, e quelle degli articoli 1, 2, 3 del R. decreto 26 febbraio 1891.

Art. 16.

Sono abrogati il R. decreto 8 ottobre 1911, n. 1128 e 2 settembre 1912, n. 955, nonchè qualsiasi altra disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
P SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

N. **66**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 12 col quale viene provveduto alla inscrizione in bilancio, per l'esercizio in corso, di spese in dipendenza della spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica**. — (Segretario generale). — 12 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 29 dicembre 1912, n. 1352, la quale autorizza l'emissione di buoni del tesoro quinquennali fino a concorrenza di 50 milioni di lire per pagare altrettanta somma all'amministrazione del debito pubblico ottomano in virtù del secondo comma dell'art. 10 del trattato di pace fra l'Italia e la Turchia, sottoscritto a Losanna il 18 ottobre 1912 e fino a concorrenza di 200 milioni per provvedere alle spese militari occorrenti in Tripolitania ed in Cirenaica dal mese di dicembre 1912 in poi, nonchè alle altre necessarie per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e per eseguire riparazioni straordinarie alle navi della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Omissis.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra

Categoria 1ª — Spese effettive straordinarie — sotto la rubrica « Spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania ed

in Cirenaica » Capitolo 85-IV. — « Spese militari occorrenti in Tripolitania ed in Cirenaica dal mese di dicembre 1912 in poi ed altre necessarie per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari (legge 29 dicembre 1912, n. 1352) « 165,000,000.

Omissis.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

N. **67.** — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale riguardante l'esito del concorso per la nomina a sostituto segretario di 3ª classe nel personale della giustizia militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 febbraio 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873 che consente la sostituzione degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati nella Libia e nelle isole dell'Egeo;

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1912 e 14 novembre 1912 pubblicati rispettivamente nel *giornale militare ufficiale* del 26 ottobre 1912 e del 16 novembre 1912, coi quali venne indetto un concorso per la nomina di quattordici sostituti segretari di 3ª classe nel personale della giustizia militare;

Visti i risultati del concorso stesso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina di quattordici sostituti segretari di 3ª classe nel personale della giustizia militare:

Ugenti dott. Domenico	con	voti	26/27
Galasso dott. Nicola	»	»	25/27
Scordato dott. Salvatore	»	»	24/27
Marchi dott. Roberto	»	»	23/27
Stradella dott. Cesare	»	»	23/27
Formica dott. Giovanni	»	»	22/27
Ragno dott. Francesco	»	»	21/27
Scalfati dott. Igino	»	»	21/27
Montesanti dott. Gioacchino	»	»	21/27
Caldone dott. Nunzio	»	»	20/27
Raimondi dott. Nicolò	»	»	20/27
Manca dott. Luigi	»	»	19/27
Olivieri dott. Bernardo	»	»	18/27
Giuliani dott. Vito	»	»	18/27

Roma, 2 febbraio 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **68**. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 69 col quale viene regolata l'amministrazione della giustizia nelle zone di Governo civile in Tripolitania e in Cirenaica.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 6 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247 convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto 30 luglio 1912 del comandante in capo del corpo di occupazione relativo all'amministrazione della giustizia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1913;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvo il disposto dell'articolo 9 del R. decreto 9 gennaio 1913 sull'ordinamento del Governo in Tripolitania e in Cirenaica,

nelle circoscrizioni o in quelle parti di esse, che a tenore dell'art. 5 lettera *b*) dello stesso R. decreto sieno dichiarate zone di Governo civile, cessano di funzionare i tribunali militari di guerra, eccetto pei seguenti reati:

a) delitti contro la sicurezza dello Stato, di associazione a delinquere, di eccitamento alla guerra civile, dei corpi armati, della pubblica intimidazione e di rapina;

b) i delitti di violenza, di resistenza, di oltraggio alle autorità italiane e quelli di omicidio in persona di cittadini italiani commessi da indigeni.

Per quelli fra i suddetti reati che sono contemplati nell'art. 1 del decreto 13 ottobre e nell'art. 2 del decreto 13 novembre 1911 del comandante del corpo di occupazione, saranno applicate queste ultime disposizioni, le quali restano in vigore per tutto il territorio della Tripolitania e Cirenaica.

Art. 2.

I dibattimenti già cominciati saranno continuati avanti i tribunali militari di guerra; tutte le altre cause penali, eccettuate quelle che si riferiscono ai reati contemplati nell'articolo precedente, saranno rimesse, nello stato in cui si trovano, al magistrato ordinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di esservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.

N. **69.** — SCUOLE MILITARI. — **Conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso.** — (Segretariato generale). — 18 febbraio 1913.

Per l'attuazione della disposizione contenuta nell'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1912, n. 1418 il Ministero ha determinato quanto segue:

I programmi dell'esame di integrazione cui verranno sottoposti i sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al-

l'articolo suddetto, sono quelli stabiliti per gli esami finali degli allievi della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, comprendendovi tutte le materie indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) del n. 11 della parte V del regolamento organico per le scuole militari, svolte nei tre anni di corso.

Le prove di esame avranno luogo ai primi di luglio del corrente anno, contemporaneamente a quelle degli allievi della scuola.

A facilitare i sottufficiali nella preparazione al detto esame, essi potranno, a loro domanda, essere ammessi alla scuola dal 16 maggio al 30 giugno p. v. per completare tale preparazione sotto la guida degli insegnanti delle materie sopra accennate.

Le domande dovranno pervenire non più tardi del 25 marzo p. v. al Ministero (Divisione tiro a segno ed educazione fisica) col parere delle autorità gerarchiche e corredate di copia dei fogli matricolare mod. 59 e caratteristico mod. 961. Nelle domande stesse dovrà essere esplicitamente dichiarato se il richiedente intenda o meno di essere ammesso alla scuola pel suddetto periodo precedente all'esame.

I detti sottufficiali saranno considerati, per l'andata alla scuola ed il ritorno al corpo, in viaggio per servizio, e durante l'aggregazione alla scuola sarà loro conservato il soprassoldo stabilito dal n. 20, lettera *a*) dello specchio III annesso al R. decreto del 19 aprile 1907, n. 201 per le indennità eventuali, e corrisposta, in più del soprassoldo sopra indicato, la indennità di trasferta di 1ª categoria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **70.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 febbraio 1913.

È stato pubblicato il 14° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto edizione 1904, ed un fascicolo di fogli e parti di foglio da incollarsi nei volumi, parte I e II.

La distribuzione sarà fatta dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari, al quale pertanto, i corpi, uffici e sta-

bilimenti interessati richiederanno il numero di copie loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di lire 0,70, e quello del fascicolo dei fogli per le aggiunte è di lire 0,85.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **71.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 febbraio 1913.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato G della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Pozzuolo (Udine) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Pozzuolo per gli alloggi completi, che eventualmente dovesse fornire ad ufficiali, i compensi stabiliti, dall'allegato E alla detta istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **72.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cessione a pagamento di armi, munizioni ed accessori di tipo non più in uso.** — (Direzione generale artiglieria e genio). 19 febbraio 1913.

Con riferimento alla circolare n. 225 del *giornale militare* del 1910, si comunica che essendo state esaurite le disponibilità esistenti, non potrà più effettuarsi la cessione delle seguenti armi:

VI — 7-8-9 — Fucili mod. 70/87 — corti e mezzani e fucili mod. 70.
» — 37 — Moschetti da truppe speciali mod. 70/87.
» — 17 — Moschetti da truppe speciali mod. 70.
» — 16 — Moschetti da cavalleria mod. 70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 73. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Apertura di un nuovo stabilimento militare per la produzione di carne in conserva a Scanzano (Foligno).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1913.

Si notifica che col 1° marzo p. v., verrà aperto in Scanzano (Foligno) un nuovo stabilimento militare per la produzione di carne in conserva.

I materiali ed i generi acquistati da altri stabilimenti militari per il funzionamento di detto stabilimento, saranno a questo passati in regolare caricamento sotto la stessa data.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 74. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di fanteria per l'anno 1913.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 febbraio 1913.

Nel corrente anno avranno luogo presso la suddetta scuola i seguenti corsi d'istruzione:

1° corso	sottufficiali dal 1° marzo caporali e soldati dal 10 marzo	al 4 maggio
2° corso	sottufficiali dal 5 maggio caporali e soldati dal 15 maggio.	al 15 luglio
3° corso	sottufficiali dal 10 settembre caporali e soldati dal 20 settembre	al 14 novembre

Nei 10 giorni che precedono la chiamata dei corsi di caporali e soldati verranno svolte ai sottufficiali nozioni preliminari di aritmetica, geometria e fisica.

I Prenderanno parte:

Al 1° corso, tre caporali o soldati per ognuno dei reggimenti di fanteria di linea e granatieri stanziati nel territorio dei corpi d'armata VIII, IX, X, XI, XII e sei caporali o soldati per ognuno dei reggimenti bersaglieri stanziati negli stessi corpi d'armata: di questi ultimi caporali o soldati, tre saranno

scelti sul totale del reggimento e gli altri tre, uno per ogni compagnia ciclisti.

Il reggimento di fanteria di linea di sede a Cagliari potrà inviare al corso oltre ai tre militari sopra accennati, un caporale o soldato scelto nella compagnia ciclisti.

Al 2° corso lo stesso personale sopra accennato dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nel territorio dei corpi d'armata I e II, e tre caporali o soldati per ogni battaglione di tutti i reggimenti alpini.

Al 3° corso, lo stesso personale ammesso al 1° corso appartenente ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri stanziati nel territorio dei corpi d'armata III, IV, V, VI, VII.

Per i reggimenti del corpo di occupazione della Libia le suddette disposizioni riguardano la sola parte del personale che si trova in Italia.

2. È fatta facoltà ai comandi di corpo d'armata di modificare il numero dei militari di truppa da inviarsi da ciascun corpo o reparto ai corsi d'istruzione sopra indicati in relazione alle speciali esigenze di servizio presso i corpi o reparti dipendenti.

3. Qualora per esigenze speciali, occorresse a qualche reggimento di far intervenire tutto o parte del proprio personale ad un corso diverso da quello prescritto dalla presente circolare, dovrà ottenerne l'autorizzazione dal comando del corpo d'armata, previo il nulla osta del comando della scuola d'applicazione di fanteria.

4. Ai corsi d'istruzione, oltre il personale sopra indicato, ciascun reggimento potrà inviare anche un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del rispettivo comando di corpo d'armata e dandone avviso alla scuola entro il 25 febbraio.

Il comando della scuola farà poi conoscere ai comandi di corpo a quale dei detti corsi il sottufficiale dovrà prendere parte.

5. Nel destinare il personale ai corsi i comandanti di corpo devono aver presente che, a tenore del n. 6 della *Premessa* della istruzione sui lavori da zappatore, non possono essere nominati sottufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui che abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola d'applicazione di fanteria.

Per l'applicazione di tale prescrizione, al termine di ciascun corso la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire o no la carica di sottufficiale zappatore o caporale maggiore zappatore.

6. I militari di truppa comandati ai corsi saranno inviati alla scuola armati; gli zappatori però senza l'attrezzamento; dovranno avere l'intero corredo ed equipaggiamento in buono stato d'uso, così da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovazione od a riparazioni d'importanza per tutta la durata del corso.

Ognuno dovrà essere provvisto, a carico del corpo cui appartiene, dell'istruzione sui lavori da zappatori (edizione 1912).

I corpi faranno pervenire alla scuola, prima dell'arrivo dei militari, i rispettivi fogli matricolari e caratteristici.

Per quelli che godono razioni pane supplementare, indicheranno fino a quale epoca fu loro concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui comincierà il corso, al quale debbono prendere parte.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **75**. — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 febbraio 1913.

Con riferimento alla circolare n. 3 del corrente anno, questo Ministero fa conoscere che tanto le proposte per i capitani medici concorrenti all'avanzamento ad anzianità, quanto le domande, con le relative dichiarazioni (§ 147 del regolamento sull'avanzamento) dei capitani medici concorrenti all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero non più tardi dell'8 marzo 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **76**. — TRASPORTI. — **Tariffe pei trasporti militari sulle tramvie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 febbraio 1913.

In conseguenza delle nuove tariffe testè applicate sulle tramvie a vapore Mantova-Asola e Mantova-Viadana, pei trasporti militari varranno le norme seguenti, che sostituiscono quelle pubblicate con l'*Atto* 43 del 1902.

Capo I.

Trasporti di persone.

Art. 1. *Tariffe.* — Per il trasporto dei viaggiatori fra Mantova e le singole stazioni o fermate obbligatorie, sono stabilite le tariffe seguenti:

Linea Mantova-Viadana.

			I. Classe	II. Classe
Da	Mantova	a Montanara	L. 0,20	L. 0,15
»	»	a S. Lorenzo	» 0,30	» 0,20
»	»	a Gabbiana	» 0,40	» 0,25
»	»	a Campitello	» 0,50	» 0,35
»	»	a Gazzuolo	» 0,60	» 0,40
»	»	a Commessaggio	» ,075	» 0,50
»	»	a Breda Cisoni	» ,085	» 0,55
»	»	a Villa Pasquali	» 0,95	» 0,60
»	»	a Sabbioneta	» 1 —	» 0,65
»	»	a Ponte Maiocche	» 1,05	» 0,70
»	»	a Casalbellotto	» 1,10	» 0,75
»	»	a Cicognara	» 1,20	» 0,80
»	»	a Cogozzo	» 1,25	» 0,80
»	»	a Viadana	» 1,30	» 0,85

Linea Mantova-Asola.

Da	Mantova	a Castelnuovo di C.	L. 0,10	» 0,10
»	»	a Grazie	» 0,25	» 0,15
»	»	a Rivalta	» 0,35	» 0,25
»	»	a Rodigo	» 0,50	» 0,35
»	»	a Gazoldo	» 0,60	» 0,40
»	»	a Piubega	» 0,80	» 0,50
»	»	a Molinello	» 0,90	» 0,60
»	»	a Casaloldo	» 0,95	» 0,60
»	»	a Castelnuovo As.	» 1 —	» 0,65
»	»	a Asola	» 1,15	» 0,75

I prezzi fra le singole stazioni e fermate obbligatorie oltre Mantova, risultano dalla differenza fra i prezzi indicati per le stesse nella precedente tabella. Però essi non saranno mai inferiori a L. 0,10 per la prima classe e a L. 0,05 per la seconda.

Per le fermate facoltative, i prezzi si computano dalla stazione che precede la fermata di partenza, e fino alla stazione che segue la fermata d'arrivo.

Nel caso di variazioni dell'elenco delle stazioni e fermate, a senso dell'art. 6 del regolamento generale dell'azienda, i prezzi per le stazioni o fermate obbligatorie nuove saranno fissati dalla deputazione provinciale in proporzione dei suindicati.

Art. 2. *Bagaglio ammesso nelle vetture.* — Ciascun viaggiatore può portare seco gratuitamente in vettura piccoli colli di bagaglio, purchè non pesino più di 20 chilogrammi in complesso e purchè ciascuno non ecceda un volume di m. 0,50 × × 0,25 × 0,30.

Siffatti colli sono trasportati sotto cura e custodia esclusiva del viaggiatore, senza responsabilità alcuna dell'azienda.

I colli di bagaglio, quando siano sudici o contengano oggetti o materie mandanti esalazioni incomode ai viaggiatori, non sono tollerati nelle vetture.

Del pari non vi sono ammessi, neppure a pagamento, i colli eccedenti le misure, che sono indicate nel primo comma dello articolo presente.

Capo II.

Trasporti di cose a grande velocità.

Art. 3. *Basi di tariffa.* — La tariffa per i trasporti di cose a grande velocità ha le basi seguenti:

I. — *Merci in genere.*

a) tassa per tonnellata e per chilometro . L. 0,15
b) tassa minima per spedizione . . . . » 0,40

N. B. Sono compresi sotto il titolo di merci in genere le baracche da campo, i materiali d'ogni genere, le masserizie, le derrate, ecc.

II. — *Numerario, valori e oggetti preziosi.*

Sono tassati con la tariffa precedente delle merci in genere, aggiunta la sopratassa di cent. 50 per ogni migliaio indivisibile di lire di valore dichiarato, qualunque sia la percorrenza. Le frazioni di migliaio si calcolano per migliaia.

III. — *Bagagli.*

I bagagli, salva l'eccezione di cui al comma primo dell'articolo 2, sono tassati secondo la precedente tariffa per le merci in genere.

I bagagli a valore dichiarato pagano però una sovratassa di cent. 50 per ogni migliaio indivisibile di lire, qualunque sia la percorrenza. Le frazioni di migliaio si calcolano per migliaia.

Sotto la denominazione di bagagli, si intendono soltanto le cose d'uso proprio del viaggiatore, che ordinariamente si trasportano in bauli, valige, sacche, cappelliere, cassette, scatole e simili.

Art. 4. *Carico e scarico.* — L'azienda provvede al carico e allo scarico delle cose, a cui ha riferimento il capo presente.

Capo III.

Trasporti di cavalli e muli.

Art. 5. *Basi di tariffa.* — La tariffa per i trasporti di cavalli e muli ha le basi seguenti:

a) tassa per capo e per chilometro . . . . L. 0,04
b) diritto fisso per capo . . . . . » 1,00
c) tassa minima per spedizione . . . . . » 4,00

Art. 6. *Tariffa speciale per carri completi.* — Potranno gli speditori domandare carri completi, o paganti come tali, con l'applicazione di tariffa speciale sulle basi seguenti:

a) tassa per carro e per chilometro. . . . L. 0,24
b) diritto fisso per carro . . . . . » 3,00
c) tassa minima per carro . . . . . » 8,00

Verrà considerato a carro completo anche il trasporto di un solo capo, quando di un carro lo speditore richiede l'uso esclusivo.

Art. 7. *Carico e scarico.* — Il carico e lo scarico dei cavalli e muli saranno eseguiti a cura rispettivamente dello speditore e del destinatario ed a loro rischio e pericolo, però sotto la sorveglianza degli agenti tramviari.

Quando i carri vengano messi a disposizione carichi nell'antimeriggio, la spedizione avrà luogo in giornata; quando il carico avvenga nelle ore pomeridiane esso carico dovrà essere compiuto almeno un'ora prima della partenza dell'ultimo treno ordinario, il quale faccia servizio di merci a piccola velocità per tutte le stazioni.

Lo scarico e il ritiro dei cavalli e muli dovrà essere fatto entro tre ore successive all'arrivo, qualunque sia l'ora di questo.

Lo speditore ed il destinatario rimangono responsabili dei guasti recati dai cavalli e muli al materiale.

Capo IV.

Trasporti di cose a piccola velocità.

Art. 8. *Merci da trasportare.* — Le disposizioni del capo presente, in quanto non siano richiamate altrove, si riferiscono a merci in genere (in esse compresi i materiali d'artiglieria, le vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza od al seguito delle amministrazioni della guerra e della marina), esclusi i veicoli, e ferme restando per il numerario, i valori, gli oggetti preziosi ed i bagagli le norme del capo II, e per i cavalli, i muli ed i veicoli quelle dei capi III e V.

Art. 9. *Basi di tariffa.* — La tariffa per i trasporti di cose a piccola velocità ha le basi seguenti:

a) tassa per tonnellata e per chilometro . . . L. 0,06
b) diritto fisso per tonnellata (compreso carico e scarico) . . . . . » 1,50
c) tassa minima per spedizione . . . . . » 0,40

Art. 10. *Peso minimo per spedizione.* — Merci di peso inferiore ad un quintale pagano per un quintale.

Art. 11. *Materie infiammabili ed esplodenti.* — Le materie infiammabili ed esplodenti, quando l'azienda ne consente il trasporto, saranno tassate coll'aumento del 50 % sui prezzi dell'articolo 9.

Per le spedizioni però di dette materie di qualsiasi entità dovranno di volta in volta preventivamente prendersi dall'amministrazione militare i necessari accordi col direttore delle tramvie, potendo questi anche non accettarle.

Capo V.

Trasporti di carri regolamentari vuoti.

Art. 12. *Basi di tariffa.* — La tariffa per il trasporto dei carri regolamentari vuoti a due e a quattro ruote, montati e smontati, compreso il carico e lo scarico, ha le basi seguenti:

a) prezzo per veicolo e per chilometro . . . L. 0,13
b) tassa minima per spedizione . . . . . » 6,00

Il carico regolamentare dei carri viene considerato e tassato come merci.

Capo VI.

Treni straordinari.

Art. 13. *Trasporti con treni straordinari.* — Pei trasporti con treni straordinari, quando il direttore acconsente di effettuarli, si applicheranno le tariffe sopraindicate con la tassa minima per ogni treno di lire cinquanta.

Capo VII.

Condizioni diverse.

Art. 14. *Tassa di bollo.* — Nei prezzi delle suesposte tariffe non è compresa la tassa governativa di bollo, la quale se del caso, sarà applicata secondo le norme di cui al § 14 del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.

Art. 15. *Norme per la richiesta dei trasporti.* — Per ottenere il trasporto ai prezzi indicati nella presente tariffa, si dovranno presentare alla stazione di partenza abbastanza in tempo per l'esame e completamento relativo prima che la partenza abbia luogo, i documenti di cui al § 102-103-104 e 105 del precitato Regolamento.

Art. 16. *Persone cui è concessa la tariffa speciale.* — Hanno diritto ad essere trasportati ai prezzi della tariffa speciale di cui all'art. 1° tutte le persone specificate nei §§ 17 e 18 del citato Regolamento

Art. 17. *Limitazione dei trasporti.* — I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui disporranno le due linee tramviarie senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Art. 18. *Condizioni generali.* — Per quanto non è preveduto nelle presenti tariffe speciali varranno le norme stabilite per il pubblico nelle tariffe e condizioni per i trasporti sulle tramvie Mantova Asola e Mantova-Viadana deliberate dal Consiglio provinciale in seduta 27 dicembre 1909 e approvate dalla Giunta provinciale amministrativa addì 2 febbraio 1910 n. 751/110, con le modificazioni deliberate dal Consiglio provinciale in data 29 dicembre 1910 e 13 aprile 1912, ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente in data 15 febbraio 1911 n. 2309/237 e 16 maggio 1912 n. 7452.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. 77 RECLUTAMENTO. — **Formule per le decisioni dei consigli di leva — Avvertenze per la compilazione dei modelli 59 e 57-B del catalogo — Certificati di esito di leva e liste di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 febbraio 1913.

Formule matricolari.

1. Sciogliendo la riserva espressa nel n. 14 della circolare n. 914 del *giornale militare* del decorso anno questo Ministero porta a conoscenza dei consigli di leva e dei comandi dei distretti militari le formule che dovranno segnarsi sui fogli matricolari, mod. 59, per gli inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria, e sul ruolo modello 57-*B* per gli assegnati alla 3ª categoria. Tali formule sono quelle riportate per i diversi casi nella relativa tabella che fa seguito alla presente circolare.

2. La tabella predetta, siccome quella che riguarda le decisioni dei consigli di leva delle quali deve darsi partecipazione ai distretti militari, sostituisce la corrispondente tabella *B* di cui alla circolare n. 670 del 1911, mentre invariata rimane la tabella *A* della circolare medesima, alla quale pertanto i consigli di leva continueranno ad attenersi per quanto si riferisce alle decisioni che non devono essere partecipate ai distretti militari. Così pure invariate restano le formule prescritte dal n. 32 della menzionata circolare per le decisioni da comunicarsi ai distretti con i modelli n. 15 del catalogo e relative agli inscritti che siano stati già arruolati in precedenti chiamate.

Ad ogni modo, per comodità degli uffici di leva, si riproducono nella presente circolare anche le formule da segnarsi negli elenchi mod. 15 del catalogo, nonchè la predetta tabella *A*, a cui è stata aggiunta la formula n. 14 relativa agli arruolati volontari nella R. marina.

3. Come venne avvertito nel n. 31 della circolare n. 670 del 1911, per gli inscritti arruolati all'estero sono state riportate solamente le formule per le decisioni più caratteristiche. Per le decisioni più semplici e più comuni relative ai detti inscritti basterà aggiungere alle formule generali (contraddistinte in margine con asterisco) — al segno (1) — le parole: *Consolato di . . . . . addì . . . . . 191 . .* (data del bollo consolare): ma questa aggiunta non dovrà mai essere omessa, essendo essa indispensabile al comando del distretto militare per determinare la ferma del militare e il suo eventuale diritto ad una dilazione a presentarsi alle armi.

Avvertenze per la compilazione dei modelli 59 e 57-B del catalogo.

4. Col n. 14, lettera *b*), della circolare n. 544 del 1912 è stato stabilito che per gli inscritti arruolati in 3ª categoria gli ufficiali delegati in 1ª debbano compilare, per le comunicazioni da farsi ai distretti militari, il ruolo mod. 57-*B*. A questo riguardo avvertesi che, siccome a senso del § 53 del Regolamento sulle matricole i militari di 3ª categoria devono essere sempre inscritti sul ruolo del rispettivo anno di nascita, così gli ufficiali delegati in 1ª si asterranno dal riportare sul ruolo mod. 57-*B* riferentesi alla lêva in corso quegli inscritti arruolati in 3ª categoria che provengano, quali rivedibili, renitenti, ecc., dalle leve anteriori. Le decisioni relative a questi ultimi inscritti dovranno essere comunicate ai distretti militari mediante un fascicolo a partè costituito di fogli dello stesso ruolo mod. 57-*B*, sul quale fascicolo gli ufficiali delegati in 1ª avranno cura di trascrivere la seguente intestazione: *Inscritti arruolati in 3ª categoria che, siccome provenienti da leve anteriori, devono essere riportati sul ruolo del rispettivo anno di nascita.*

Tali fascicoli supplementari saranno trasmessi ai distretti militari nei termini di tempo prescritti dal n. 14 della circolare n. 544 del 1912 per l'invio dei ruoli mod. 57 *B* degli arruolati in 3ª categoria appartenenti per nascita alla leva in corso.

5. Come è stato disposto col n. 18 della menzionata circolare n. 544, i comandanti dei distretti militari devono trasmettere ai prefetti e sottoprefetti i fogli matricolari dei militari mandati rivedibili in rassegna affinchè tali fogli siano aniti alle rispettive schede personali e rinviati poi dagli ufficiali delegati in 1ª ai distretti militari completati dalla nuova formula di arruolamento per quelli dei rivedibili medesimi che fossero dichiarati abili ed arruolati dai consigli di leva.

Poichè tale disposizione venne emanata dopo effettuata la chiamata alle armi dei militari della classe 1892, i fogli matricolari dei militari della classe stessa mandati rivedibili in rassegna furono dai comandi dei distretti inviati a suo tempo al Ministero a senso delle norme allora in vigore. Dovendo l'accennata nuova disposizione essere applicata sin dalla corrente leva, questo Ministero ha provveduto onde detti fogli matricolari siano restituiti ai rispettivi distretti con incarico di rimetterli ai prefetti e sottoprefetti, ai quali pertanto spetterà

di provvedere nel senso indicato dal citato n. 18 della circolare n. 544.

6. Giusta l'articolo 1 del Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo, gli ufficiali delegati in 1ª presso i consigli di leva devono prendere nota sugli elenchi modello 12 del catalogo della dichiarazione relativa alla residenza che i giovani arruolati dai consigli di leva hanno obbligo di fare nel ricevere il foglio di congedo provvisorio.

Essendo con la nuova procedura stato soppresso il citato elenco mod. 12, gli ufficiali delegati in 1ª dovranno ora segnare la suaccennata dichiarazione di residenza al margine della prima pagina del foglio matricolare mod. 59, ed in senso longitudinale, per gli inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria; per quelli assegnati alla 3ª categoria la dichiarazione stessa dovrà essere riportata nella colonna 1 del ruolo mod. 57 *B* e precisamente nella casella intestata: *Eventuali indicazioni circa il domicilio e la residenza in Italia e all'estero.*

7. I contrassegni personali degli inscritti da determinarsi dai consigli di leva all'atto della visita sono quelli indicati nella scheda personale.

Per conseguenza gli ufficiali delegati in 1ª segneranno sul foglio matricolare i soli contrassegni risultanti dalla scheda, lasciando ai comandanti dei distretti la cura di raccogliere e indicare gli altri contrassegni che figurano sullo stesso foglio matricolare allorquando gli inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria si presenteranno alle armi. Sul ruolo mod. 57 *B* gli ufficiali delegati si limiteranno a trascrivere per i giovani assegnati alla 3ª categoria quei soli contrassegni che sono riportati a colonna 1 dello stesso ruolo.

8. All'intento di facilitare l'opera degli ufficiali delegati, i presidenti dei consigli di leva, nel trascrivere le decisioni di arruolamento sulle schede personali degli inscritti, dovranno attenersi scrupolosamente alle formule indicate per i vari casi nella tabella B.

Allo stesso intento ed anche per rendere più spediti i lavori di scritturazione presso i consigli di leva, i comandanti dei distretti militari provvederanno perchè, mediante una stampiglia, sia riportata nel quadro *a)* dei fogli matricolari mod. 59 e a colonna 2 del ruolo mod. 57 *B*, da somministrarsi agli ufficiali delegati in 1ª, la seguente formula:

Soldato di leva . . . . . categoria classe 189 . . . distretto di . . . . . .

Certificati di esito di leva.

9. Per effetto delle disposizioni contenute nel n. 36 della circolare n 670 del 1911 i comandanti dei distretti militari, non devono più partecipare ai prefetti e sottoprefetti le decisioni di riforma pronunciate in rassegna sul conto degli inscritti arruolati. Per conseguenza i prefetti e sottoprefetti medesimi non si trovano ora più in grado di vidimare « per conferma » i certificati di esito di leva, mod. 35 del regolamento sul reclutamento, rilasciati dai sindaci a riguardo dei predetti militari riformati in rassegna: così come, del resto, anche per lo addietro non potevano confermare le decisioni di riforma emesse in rassegna dopo la chiusura della leva, le quali erano partecipate solamente al sindaci.

Per ovviare a siffatto inconveniente questo Ministero determina che d'ora innanzi i sindaci trasmettano per la *conferma* ai prefetti e sottoprefetti i soli certificati di esito di leva degli inscritti pei quali il consiglio di leva non abbia pronunciata una decisione di arruolamento, e cioè per quegli inscritti che dal consiglio medesimo siano stati riformati, mandati rivedibili, rimandati per legali motivi, dichiarati renitenti ecc.

Per gli inscritti invece che siano stati arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria i sindaci trasmetteranno i relativi certificati di esito di leva ai comandanti dei rispettivi distretti militari, i quali dopo avere confrontato i dati contenuti in detti certificati con i ruoli militari, apporranno sui certificati stessi il loro visto per conferma, restituendoli poscia ai sindaci.

I certificati di esito di leva da vistarsi dai prefetti e sottoprefetti continueranno ad essere conformi al mod. 35 del regolamento sul reclutamento; quelli da vidimarsi dai comandanti dei distretti militari dovranno essere compilati secondo il mod. 35*bis* che fa seguito alla presente circolare

Stampati per liste di leva

10. Circa la compilazione delle liste di leva si avverte che in massima dovranno d'ora innanzi usarsi i nuovi moduli a otto caselle ai quali accennasi nel n. 10 della circolare n. 514 del 1912.

Siccome però è da ritenersi che presso la maggior parte dei comuni esistano ancora non pochi stampati dell'antico modello a sei caselle, questo Ministero autorizza i comuni aventi pochi inscritti di leva a continuare ad usare fino ad esaurimento

tali vecchi stampati tanto per la lista da conservarsi presso i comuni stessi quanto per quella da inviarsi alle prefetture o sottoprefetture. I grossi comuni invece potranno fare uso dei vecchi stampati solamente per la lista che deve rimanere presso l'ufficio di leva comunale.

A questa stessa norma dovranno attenersi i comandanti dei distretti militari nel distribuire ai comuni gli stampati di vecchio modello di cui fossero ancora provvisti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Formule per le decisioni dei Consigli di leva.

Avvertenza. — Alle formule contraddistinte con asterisco, quando si riferiscono ad inscritti residenti all'estero, si devono aggiungere, al segno (1), le parole: Consolato di . . . . . addì. . . . . 19. . .

A) *Decisioni delle quali non si deve dare partecipazione al distretto militare.*

1). Cancellato perchè morto (*o* inscritto marittimo — *o* inscritto nella lista del comune di . . . . — *o* di sesso femminile).

2). Cancellato perchè cittadino estero, dispaccio ministeriale n. . . . delli . . . 191 . . .

3). Escluso perchè condannato alla pena . . .

4). *Mandato rivedibile (o riformato) per . . . . (*indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco*). (1).

5). Ammesso a visita per delegazione a . . .

Riconosciuto inabile in detta visita e mandato rivedibile (*o* riformato) per . . . (*indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco*).

6). Inviato in osservazione (*ovvero:* rinviato a visita collegiale).

In seguito alla osservazione (*ovvero:* alla visita collegiale), mandato rivedibile (*o* riformato) per . . . . (*indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco*).

7). Mandato rivedibile (*o* riformato) per . . . (*indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco*) quale renitente presentatosi spontaneo (*o* arrestato).

Cancellata la nota di renitenza e deferito all'autorità giudiziaria (*ovvero:* Cancellata in via amministrativa la nota di renitenza, *indicandone la ragione*).

8). Mandato rivedibile (*o* riformato) per . . . (*indicare la imperfezione o infermità e il relativo articolo della legge o dell'elenco*), quale renitente ammesso a regolare la sua posizione all'estero. Consolato di . . .

Cancellata in via amministrativa la nota di renitenza.

9). Rimandato alla seduta suppletiva del giorno . . . perchè . . .

10). Rimandato al 1° dicembre perchè all'estero.

11). Rimandato alla leva ventura perchè . . .

12). Rimandato alla leva ventura perchè residente in località remota e disagiata (*ovvero*: perchè ammalato all'estero) Consolato di . . . . . .

13). Dichiarato renitente.

14). Già in servizio come volontario nella R. Marina al n. . . . . di matricola.

(B) *Decisioni delle quali deve darsi partecipazione al distretto militare.*

Per la scheda personale e la lista di leva	Pel foglio matricolare per i militari di 1ª e 2ª categoria o pel ruolo mod. 57 B per i militari di 3ª categoria.
15*) Abile, arruolato in 1ª categoria (1) (*aggiungere, se del caso*: respinta la domanda di esenzione, *ovvero:* aspira ad esenzione).	Soldato di leva di 1ª categoria, classe 18 . . . distretto . . . . . e lasciato in congedo illimitato (1) li . . . . . (*Per i soli residenti all'estero aggiungere se del caso*: respinta la domanda di esenzione).
16*). Abile, arruolato in 2ª (*o* 3ª) categoria quale . . . . . (*indicare il titolo di esenzione*) art. . . . n. . . . della legge (1).	Soldato di leva 2ª (*o* 3ª) categoria, classe 18. . . distretto . . . . . e lasciato in congedo illimitato (1) li . . . . .
17*). Abile, arruolato in 1ª categoria quale rivedibile (*o* rimandato per legale motivo - *oppure*: omesso presentatosi spontaneo - *o* scoperto *o* frau-	Soldato di leva 1ª categoria, classe 18 . . . distretto . . . . . quale rivedibile (*o* rimandato per legale motivo - *oppure*: omesso presentatosi spontaneo

dolento) della classe 18 . . (*o* delle classi. . . . (1). (*Aggiungere se del caso:* respinta la domanda di esenzione, *ovvero:* aspira ad esenzione) (*a*).

18°). Abile, arruolato in 2ª categoria perchè . . . . . (*indicare il titolo di esenzione*) art. . . . n. . . . della legge, quale rivedibile (*o* rimandato per legale motivo - *oppure*: omesso presentatosi spontaneo) della classe 18 . . (*o* delle classi . .) (1).

19°). Abile, arruolato in 3ª categoria perchè . . . . . (*indicare il titolo di esenzione*) articolo . . . n. . . . della legge, quale rivedibile (*o* rimandato per legale motivo - *oppure:* omesso presentatosi spontaneo) della classe . . . (*o* delle classi . . .) (1).

20). Ammesso a visita per delegazione a . . . . .

Dichiarato abile in detta visita e arruolato in . . . categoria . . . . . (*completare, a seconda dei casi, come nelle formule precedenti*).

21). Inviato in osservazione (*ovvero*: rinviato a visita collegiale).

In seguito all' osservazione (*ovvero*: alla visita collegiale) - *o* scoperto *o* fraudolento) della classe 18 . . . (*o* delle classi . . .) e lasciato in congedo illimitato (1) li . . . . .

(*Per i soli residenti all'estero aggiungere, se del caso*: respinta la domanda di esenzione) (*a*).

Soldato di leva 2ª categoria, classe 18 . . ., distretto . . . . . quale rivedibile (*o* rimandato per legale motivo - *oppure*: omesso presentatosi spontaneo) della classe 18 . . . (*o* delle classi . . .) e lasciato in congedo illimitato (1) li . . . . .

Soldato di leva, 3ª categoria classe 18 . . . (*anno di nascita*) distretto . . . . . arruolato con la classe 18 . . . quale rivedibile (*o* rimandato per legale motivo - *oppure*: quale omesso presentatosi spontaneo) della classe 18 . . (*o* delle classi . . .) e lasciato in congedo illimitato (1) li . . . . .

Soldato di leva . . . categoria . . . (*completare, a seconda dei casi, come nelle formule precedenti*).

Soldato di leva 1ª categoria, classe 18 . . . distretto . . . . . in seguito ad osservazione all'ospedale militare (*ovvero:* in seguito a visita collegiale) e

(*a*) Nel caso in cui l'inscritto sia stato rinviato alla leva successiva per più di una volta e per cause diverse, occorrerà specificare le cause stesse nella relativa formula.

dichiarato abile e arruolato in 1ª categoria (*aggiungere se del caso*: respinta la domanda di esenzione, *ovvero*: aspira ad esenzione).

22). Inviato in osservazione (*ovvero*: rinviato a visita collegiale).

In seguito all'osservazione (*ovvero*: alla visita collegiale) dichiarato abile e arruolato in 2ª (*o* 3ª) categoria, quale . . . . . (*indicare il titolo di esenzione*) art. . . . n. . . . della legge.

23). Arruolato in . . . categoria (*per gli arruolati in 2ª e 3ª categoria indicare il titolo di esenzione e il relativo articolo e numero della legge*) e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio perchè emigrato prima del 16° anno di età (*ovvero*: nato all'estero). Consolato di . . . . .

24). Arruolato in 1ª categoria per atto di sottomissione rilasciato per espatriare (*aggiungere se del caso*: respinta la domanda di esenzione, *ovvero*: aspira ad esenzione).

25). Arruolato in 2ª (*o* 3ª) categoria per atto di sottomissione rilasciato per espatriare quale . . . . . (*indicare il titolo di esenzione*) art. . . . n. . . . della legge.

26). Arruolato in 1ª categoria quale rimandato perchè residente all'estero in località remota e disagiata, § 124 Istruzioni.

lasciato in congedo illimitato li . . . . .

Soldato di leva 2ª (*o* 3ª) categoria, classe 18 . . . distretto . . . . . (*Pei soli arruolati in 2ª categoria aggiungere*: in seguito ad osservazione all'ospedale militare - *ovvero*: in seguito a visita collegiale) e lasciato in congedo illimitato li . . . . .

Soldato di leva . . . categoria, classe 18 . . . distretto . . . . . e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio, articolo 90 della legge sul reclutamento (Consolato di . . . . .) li . . . . .

Soldato di leva 1ª categoria, classe 18 . . ., distretto . . . . . giusta atto di sottomissione rilasciato per espatriare e lasciato in congedo illimitato li . . . . .

(*Aggiungere se del caso*: respinta la domanda di esenzione).

Soldato di leva 2ª (*o* 3ª) categoria classe 18. . distretto. . . . giusta atto di sottomissione rilasciato per espatriare e lasciato in congedo illimitato li . . . . .

Soldato di leva 1ª categoria classe 18 . . . distretto . . . . . quale rimandato perchè residente all'estero in località re-

nuova leva all'estero (*oppure*: per infermità debitamente accertata, § 125 Istruzione leva all'estero) della classe 18 . . . (Consolato di . . . . .)

Aggiungere se del caso: respinta la domanda di esenzione, *ovvero*: aspira ad esenzione.

27). Arruolato in 1ª categoria quale aggiunto sulle liste di leva dopo l'estrazione a sorte come omesso presentatosi spontaneo della classe . . . (*anno di nascita*) Consolato di . . . . . e rinviato alla leva ventura ai soli effetti della estrazione a sorte (§ 368 della Istruzione per la leva all'estero).

28). Abile, arruolato in 1ª categoria quale renitente della classe 18 . . presentatosi spontaneo (o arrestato). (*Aggiungere, se del caso:* respinta la domanda di esenzione, *ovvero:* aspira ad esenzione).

Cancellata la nota di renitenza e deferito all'autorità giudiziaria (*ovvero:* Cancellata la nota di renitenza in via amministrativa, *indicandone la ragione*).

29*). Abile, arruolato in 2ª categoria perchè . . . . . (*indicare il titolo di esenzione*) art. . . n. . . della legge, quale renitente della classe 18 . . . presentatosi spontaneo (*o* arrestato).

Cancellata la nota di renitenza e deferito all'autorità

mota e disagiata, § 124 Istruzione leva all'estero (*oppure*: per infermità debitamente accertata § 125 Istruzione leva all'estero) della classe 18 . . . (Consolato di . . . . .).

Aggiungere se del caso: respinta la domanda di esenzione.

Soldato di leva 1ª categoria classe 18. . . distretto . . . . . quale aggiunto sulle liste di leva dopo l'estrazione a sorte come omesso presentatosi spontaneo della classe . . . (*anno di nascita*) Consolato di . . . . . , per seguire le sorti del numero che gli sarà attribuito nell'estrazione a sorte della leva ventura e lasciato in congedo illimitato li . . . .

Soldato di leva 1ª categoria, classe 18 . . . (leva in corso) distretto . . . . . quale renitente presentatosi spontaneo (o arrestato) classe 18 . . . (*leva in cui fu dichiarato renitente*) e lasciato in congedo illimitato li . . . .

Soldato di leva 2ª categoria, classe 18 . . . (*leva in corso*) distretto . . . . . quale renitente presentatosi spontaneo (*o* arrestato) classe 18 . . (*leva in cui fu dichiarato renitente*) e lasciato in congedo illimitato li . . . . . (1).

giudiziaria (*ovvero:* Cancellata la nota di renitenza in via amministrativa, *indicandone la ragione*) (1).

30*). Abile, arruolato in 3ª categoria perchè . . . . . (*indicare il titolo di esenzione*) art. . . n. . . della legge, quale renitente della classe 18 . . presentatosi spontaneo (*o* arrestato).

Cancellata la nota di renitenza e deferito all'autorità giudiziaria (*ovvero:* Cancellata la nota di renitenza in via amministrativa, *indicandone la ragione*) (1).

31). Abile, arruolato in 1ª categoria quale renitente della classe 18 . . . e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio perchè emigrato prima del 16° anno (*ovvero:* nato all'estero) Consolato di . . . . . Cancellata in via amministrativa la nota di renitenza.

32*). Ammesso a farsi surrogare dal fratello . . . . . nato addì . . . . . 189 . . , il quale, riconosciuto abile, viene arruolato in 1ª categoria (1).

Soldato di leva 3ª categoria, classe 18 . . . (*anno di nascita*) distretto . . . . . arruolato con la classe 18 . . . quale renitente presentatosi spontaneo (*o* arrestato) classe 18 . . . (*leva in cui fu dichiarato renitente*) e lasciato in congedo illimitato li . . . . . (1).

Soldato di leva 1ª categoria, classe 18 . . . (*leva in corso*) distretto . . . . quale renitente della classe 18 . . . (*leva in cui fu dichiarato renitente*) e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio, art. 90 della legge sul reclutamento (Consolato di . . . . .) li . . . . . .

(*Il foglio matricolare da formarsi è quello del fratello che assume l'arruolamento in surrogazione dell'iscritto*).

Soldato di leva 1ª categoria, classe 18 . . . (*leva in corso*) distretto di . . . . , siccome arruolato in surrogazione del fratello . . . . . (*indicare il nome*) nato addì . . . . . che estrasse il n. . . . mandamento . . . . . circondario . . . . . (*Aggiungere se del caso*: già rivedibile della classe 18. . .) e lasciato in congedo illimitato (1) li . . . . .

33*). Rappresentato dal fratello . . . . . col quale effettuò la surrogazione nella leva sulla classe 18 . . . e che riconosciuto abile, viene ora arruolato in . . categoria.

(*Per gli arruolati in 2ª e 3ª categoria indicare il titolo di esenzione e il relativo articolo e numero della legge*) (1).

(*Il foglio matricolare da formarsi è quello del fratello che fu surrogato e che ora rappresenta l'inscritto di leva*).

Soldato di leva 1ª (2ª o 3ª) categoria, classe 18 . . distretto . . . . quale rappresentante del fratello . . . . . (*indicare il nome*) col quale effettuò la surrogazione nella leva sulla classe 18 . . . , e lasciato in congedo illimitato (1) li . . . . . .

(*Per gli arruolati in 3ª categoria la presente formula dovrà essere opportunamente variata nel senso di fare risultare che il militare deve essere ascritto alla classe di nascita, come nella formula n. 18*).

Per gli inscritti mandati rivedibili in rassegna nella leva precedente ed arruolati nella leva in corso e per coloro che si trovano già al servizio come volontari nel R. esercito o nella R. guardia di finanza, l'ufficiale delegato in 1° non dovrà formare un nuovo foglio matricolare, dovendo la relativa variazione essere trascritta sul foglio matricolare già esistente e che il consiglio di leva avrà a questo scopo ricevuto dal distretto militare o dal corpo.

Le formule e le variazioni da usarsi per questi casi sono le seguenti:

Per la scheda personale e la lista di leva.

34*). Abile, arruolato in . . categoria (*per gli arruolati in 2ª e 3ª categoria indicare il titolo di esenzione, l'articolo e il numero della legge*) quale rivedibile in rassegna della classe 18 . . (1). (*Aggiungere, se del caso*: respinta la domanda di esenzione, *ovvero*: aspira ad esenzione).

Pel foglio matricolare pei militari di 1ª e 2ª categoria e pel ruolo mod. 57 B pei militari di 3ª categoria.

Soldato di leva 1ª (2ª o 3ª) categoria, classe 18 . . distretto . . . . . quale rivedibile in rassegna della classe 18 . . e lasciato in congedo illimitato (1) . . . . . .

(*Per gli arruolati in 3ª categoria la presente formula dovrà essere convenientemente modificata nel senso di fare*

risultare che il militare deve essere ascritto alla classe di nascita come nella formula 18. Per gli arruolati in 1ª categoria residenti all'estero aggiungere, se del caso: Respinta la domanda di esenzione).

35). Già in servizio come volontario ordinario (*o* di un anno) nel . . . . . (*reggimento, corpo o scuola del R. esercito, ovvero nella R. guardia di finanza*) al n. . . . di matricola.

Ha concorso alla leva con la classe 18 . . (*leva in corso*) addì . . . . . (*data della decisione del consiglio di leva*).

36). Già arruolato come volontario di un anno con facoltà di ritardare il servizio.

Ha concorso alla leva con la classe 18 . . (*leva in corso*) addì . . . . . (*data della decisione del consiglio di leva*).

Formule per le nuove decisioni relative ad inscritti già arruolati in precedenti sedute

Per la scheda personale e la lista di leva.	Per la partecipazione mod. n. 15.
37). Riformato (*o* mandato rivedibile) in visita presso il consolato di	Riformato (*o* mandato rivedibile) in visita presso il consolato di . . . .
38). Revocata la assegnazione alla 2ª categoria, giusta il . . . . . (a) e ascritto alla 1ª categoria.	Revocata la assegnazione alla 2ª categoria e ascritto alla 1ª categoria.
39*). Assegnato alla 2ª (*o* 3ª) categoria quale . . . . . (*indicare il titolo di esenzione*), art. . . . n. . . . della legge (1).	Assegnato alla 2ª (*o* 3ª) categoria (1).
40*). Trasferito alla 2ª (*o* 3ª) categoria quale . . . . . (*indicare il titolo di esenzione*), art. 73 e art. . . . n. . . della legge (1).	Trasferito alla 2ª (*o* 3ª) categoria.

(a) Indicare se la revoca venne pronunciata in base al § 443 o al § 443*bis* o 443*ter* delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, ovvero in base al n. 7, 4 e 3 rispettivamente delle circolari del *Giornale militare* n. 372 del 1910, n. 419 del 1911 e n. 608 del 1911.

MODELLO 35 *bis*

CIRCONDARIO *di*. . . . . .

MANDAMENTO *di* . . . . . COMUNE *di* . . . . . .

CERTIFICATO

comprovante l'esito avuto nella leva sui giovani nati nell'anno 18 . . . da . . . . . (a)

Il sottoscritto Sindaco del suddetto comune dichiara che dalle liste di leva esistenti negli archivi comunali risulta:

Che (a). . . . . figlio di . . . . . e di. . . . . nato a. . . . . il . . . . . ha fatto parte della leva sui nati nel 18. . .

Che all'estrazione gli toccò in sorte il n. . . . . e che fu dal consiglio di leva, in occasione dell'esame personale, arruolato in . . . categoria (b)

. . . . . .

. . . . . .

In fede lo stesso Sindaco rilascia il presente certificato.

Addì. . . . . 19. . .

(L. S.) IL SINDACO

. . . . . .

Confrontato il sovraesteso certificato con i ruoli, è stato da me sottoscritto riconosciuto veritiero.

Addì. . . . . 19. . .

(L. S.) IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

. . . . . .

a) Cognome e nome.

b) Aggiungere, a seconda dei casi:

se fu riformato o rimandato rivedibile in rassegna;

il corpo a cui fu assegnato per compiere la ferma;

se fu trasferito alla 2ª o alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 73 del Testo unico delle leggi sul reclutamento.

N. **78.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 febbraio 1913.

L'istituto geografico militare ha allestito e posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

Nuova carta del Regno d'Italia alla scala 1:100.000.
Edizione policroma a curve e sfumo;
Edizione policroma a curve senza sfumo;
Foglio 161 (Isernia)
» 162 (Campobasso)
» 164 (Foggia)
» 185 (Salerno)

Prezzo di ciascun foglio dell'edizione policroma a sfumo . . . . . L. 1,00
Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma senza sfumo . . . . . » 0,50

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **79.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quarta serie di varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. — Istruzione della truppa.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 febbraio 1913.

Si è pubblicato un fascicoletto contenente la quarta serie di varianti alla predetta istruzione.

Le autorità interessate richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, con richiesta in duplice esemplare, le copie loro occorrenti per tenere a giorno il numero di tale pubblicazione che hanno in carico.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Prezzo del volume I dell'*annuario militare* pel 1913 e degli estratti del volume stesso. — Si avverte che il prezzo del volume I dell'*annuario militare* del corrente anno è fissato in L. 5.00.

Detto volume è già stampato e sarà messo in vendita al pubblico; per i volumi II e III si notificherà con altro avviso quando potranno essere messi in vendita, nonchè il relativo prezzo.

Il prezzo di ciascuno degli estratti del volume I è stabilito come segue:

1°	Ufficiali generali e corpo di stato maggiore . .	L. 0,40
2°	Carabinieri reali e cavalleria	» 0,50
3°	Fanteria, personale permanente dei distretti, corpo invalidi e veterani	» 1,00
4°	Artiglieria, genio, personale delle fortezze . . .	» 0,60
5°	Medici, veterinari, e farmacisti.	» 0,40
6°	Ufficiali commissari, di sussistenza, d'amministrazione e ruolo transitorio ufficiali contabili. . .	» 0,40
7°	Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico militare ed insegnante .	» 0,40
8°	Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria capitecnici, personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli e disegnatori tecnici .	» 0,35
9°	Assistenti del genio militare, applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari	» 0,50

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(2256) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1913 — 1° marzo

DEL FEBBRAIO 9 - N. 80. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 14 reggimenti di fanteria di linea. — Disposizioni esecutive . . . . . Pag. 219

» 25 - » 81. — EQUIPAGGIAMENTO. — Specchi delle misure e dimostrazioni delle quantità di stoffe per la costruzione degli oggetti di corredo. . . . » 220

» 26. - » 82. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 228

» 27. - » 83. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per il servizio balneario militare . . . . . » 225

CIRCOLARE N. **80**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 14 reggimenti di fanteria di linea — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 9 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910, che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 32 reggimenti di fanteria di linea e presso 20 battaglioni alpini;

Visto il Nostro decreto 4 febbraio 1912, che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 30 reggimenti di fanteria di linea e presso 3 battaglioni alpini;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 65, pag. 186. — Nella penultima riga dell'art. 6, *invece di:* dichiarate zone ecc., *leggasi:* non dichiarate zone ecc.

Articolo unico.

Sono istituiti i seguenti nuclei di milizia mobile:

alla data del 1° marzo 1913 presso 12 reggimenti di fanteria di linea;

alla data del 1° aprile 1913 presso 1 reggimento di fanteria di linea:

alla data del 1° luglio 1913 presso 1 reggimento di fanteria di linea.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Disposizioni esecutive.

Il Ministero ha determinato che i nuclei di milizia mobile previsti dal precedente decreto, vengano costituiti presso i seguenti reggimenti di fanteria, avvertendo che è indicata fra parentesi la sede dei nuclei quando questa è diversa da quella del corpo corrispondente:

alla data del 1° marzo p. v. presso i reggimenti di fanteria: 6°, 19° (Cosenza), 20°, 27° (Ferrara), 42°, 55°, 56°, 61°, 62°, 67°, 70° (Arezzo) ed 86°;

alla data del 1° aprile p. v. presso il 94° reggimento ed alla data del 1° luglio p. v. presso il 30° reggimento.

Le modalità per la costituzione dei nuclei sono già state diramate ai comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **81**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Specchi delle misure e dimostrazioni delle quantità di stoffe per la costruzione degli oggetti di corredo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 febbraio 1913.

Per agevolare i corpi nella ricerca degli specchi delle misure e delle dimostrazioni delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione degli oggetti di corredo si riportano qui di seguito le indicazioni degli *Atti* o delle circolari pubblicate nel *giornale militare* colle quali vennero approvati gli specchi e le dimostrazioni stesse.

Denominazione degli oggetti	Specchi delle misure degli oggetti controfirmati	Dimostrazioni delle quantità di stoffe da impiegarsi nella costruzione
Berretto di panno turchino impermeabilizzato.	Circolare 386 del 1909.	
Berretto di panno per compagnie di disciplina	Vedi specchio annesso.	
Berretto di tela per fatica	Circolare 38 del 1909.	
Berrettino di tela per scuderia.	*Atto* 98 del 1905	
Camicia di cotone. . .	*Atto* 214 del 1899.	*Atto* 222 del 1883.
Copertura di tela per berretto.	Circolare 58 del 1910.	
Giubba di panno turchino comune da fanteria, sanità e sussistenza .	*Atto* 297 del 1903.	
Giubba di panno turchino da granatieri. . .	*Atto* 29 del 1906.	
Giubba di panno turchino da bersaglieri . .	*Atto* 297 del 1903.	
Giubba di panno turchino comune da cavalleria	Vedi specchio annesso.	*Atto* 211 del 1904.
Giubba di panno turchino da artiglieria da campagna e treno . . .	Circolare 87 del 1908.	
Giubba di panno turchino da artiglieria a cavallo.	*Atto* 211 del 1904	
Giubba di panno turchino da artiglieria da fortezza.	Circolare 17 del 1908.	
Giubba di panno turchino da genio (escluso il treno)	Circolare 87 del 1908.	*Atto* 96 del 1907.

Denominazione degli oggetti	Specchi delle misure degli oggetti controindicati	Dimostrazioni delle quantità di stoffe da impiegarsi nella costruzione
Giubba di panno turchino da compagnie di disciplina	*Atto* 297 del 1903.	Vedi specchio annesso.
Giubba di panno turchino comune da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza . .	*Atto* 297 del 1903.	
Giubba di panno turchino da sottufficiali dei granatieri	*Atto* 29 del 1906	
Giubba di panno turchino da sottufficiali dei bersaglieri	*Atto* 297 del 1903.	
Giubba di panno turchino da sottufficiali di cavalleria	*Atto* 211 del 1904.	
Giubba di panno turchino comune da sottufficiali di artiglieria da campagna, pesante campale, treno d'artiglieria e del genio . .	Circolare 87 del 1908.	*Atto* 297 del 1903.
Giubba di panno turchino da sottufficiali di artiglieria a cavallo .	*Atto* 211 del 1904.	
Giubba di panno turchino da sottufficiali di artiglieria da fortezza.	Circolare 87 del 1908.	*Atto* 47 del 1906.
Giubba di panno turchino da sottufficiali del genio (escluso il treno)	c. s	*Atto* 96 del 1907.
Giubba di panno turchino da marescialli . .	—	*Atto* 21 del 1907.
Giubba di tela di cotone color bigio (mod. 1912).	Circolare 207 del 1912.	

Denominazione degli oggetti	Specchi delle misure degli oggetti contraddicati	Dimostrazioni delle quantità di stoffe da impiegarsi nella costruzione
Mantellina di panno turchino	Circolare 133 del 1912.	Vedi specchio annesso.
Mantellina di panno turchino da maresciallo dei bersaglieri . . .	*Atto* 21 del 1907.	
Mutanda di tela . . .	*Atto* 232 del 1899.	
Pantalone di panno bigio o turchino da fanteria, sanità e sussistenza, bersaglieri, artiglieria da fortezza e genio	*Atto* 320 del 1902.	
Pantalone di panno bigio o turchino da artiglieria da campagna e treno d'artiglieria .	Circolare 87 del 1908.	
Pantalone di panno bigio o turchino da treno del genio	Circolare 87 del 1908.	
Pantalone di panno bigio o turchino da compagnie di disciplina .	*Atto* 320 del 1902.	Vedi specchio annesso.
Pantalone di panno bigio o turchino da sottufficiale di fanteria, sanità e sussistenza, da bersaglieri, d'artiglieria da fortezza e del genio	*Atto* 320 del 1902.	
Pantalone di panno bigio o turchino da sottufficiali di artiglieria da campagna e treno d'artiglieria e del genio	Circolare 87 del 1908.	
Pantalone di panno bigio gros-grain o turchino da istituti militari per marescialli .	*Atto* 21 del 1907	

Denominazione degli oggetti	Specchi delle misure degli oggetti controindicati	Dimostrazioni delle quantità di stoffe da impiegarsi nella costruzione
Pantalone di panno di fatica per marescialli .		*Atto* 21 del 1907
Pantalone di tela color bigio (mod. 1912) . .		Circolare 207 del 1912
Berretto di fatica di panno grigio verde da cavalleria		Circolare 386 del 1909
Berretto di panno grigio verde		c. s.
Berretto di panno grigio verde da granatieri .		Circolare 152 del 1910
Copertura per cappelli da bersaglieri e da colbacco		Circolare 58 del 1910
Giubba di panno grigio verde da fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria da fortezza e da montagna, da genio (zappatori, telegrafisti specialisti, minatori, ferrovieri) . .		Circolare 386 del 1909
Giubba di panno grigio verde da granatieri .		Circolare 152 del 1910
Giubba di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti		Circolare 211 del 1910
Giubba di panno grigio verde da cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, treno e genio (pontieri, lagunari e treno)		Circolare 220 del 1911

Denominazione degli oggetti	Specchi delle misure degli oggetti controindicati	Dimostrazioni delle quantità di stoffe da impiegarsi nella costruzione
Giubbe di panno grigio verde da sottufficiali di fanteria, bersaglieri, alpini, artiglieria da fortezza e da montagna, e genio (zappatori, telegrafisti, specialisti, minatori e fervieri)	Circolare 386 del 1909	Circolare 336 del 1911
Giubba di panno grigio verde da sottufficiali dei granatieri . . .	Circolare 152 del 1910	Circolare 336 del 1911
Giubba di panno grigio verde da sottufficiali dei bersaglieri ciclisti.	Circolare 211 del 1910	Circolare 336 del 1911
Giubba di panno grigio verde da sottufficiali di cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale e del treno, e del genio (pontieri, lagunari e treno). . . .	Circolare 220 del 1911	Circolare 336 del 1911
Giubba di panno grigio verde da marescialli .	—	Circolare 336 del 1911
Mantellina di panno grigio verde	Circolare 133 del 1912	
Mantellina di panno grigio verde da marescialli	Circolare 386 del 1909	
Mantellina di tela grigia	Circolare 91 del 1912	
Panciotto di panno grigio verde	Circolare 386 del 1909	
Panciotto di panno grigio verde da granatieri	Circolare 152 del 1910	
Panciotto di panno grigio verde da sottufficiali e da marescialli .	Circolare 386 del 1909	Circolare 336 del 1911

Denominazione degli oggetti	Specchio delle misure degli oggetti controindicati	Dimostrazioni delle quantità di stoffe da impiegarsi nelle costruzioni
Panciotto di panno grigio verde da sottufficiali e marescialli dei granatieri	Circolare 336 del 1911	
Pantalone di panno grigio verde da fanteria, bersaglieri e genio (escluso il treno) alpini ed artiglieria da montagna, artiglieria da fortezza.	Circolare 386 del 1909	
Pantalone di panno grigio verde da granatieri	Circolare 152 del 1910	
Pantalone di panno grigio verde da bersaglieri ciclisti	Circolare 211 del 1910	
Pantaloni di panno grigio verde da armi a cavallo	Circolare 220 del 1911	
Pantalone di panno da marescialli:		
di tutte le armi o corpi (meno le seguenti)	—	Circolare 386 del 1909
Pantalone di panno da marescialli dei granatieri	—	Circolare 152 del 1910
Pantalone di panno da marescialli dei bersaglieri ciclisti	—	Circolare 211 del 1910
Pantalone di panno da marescialli delle armi a cavallo		Circolare 220 del 1911
Pastrano di panno grigio verde da caporali o soldati	Circolare 386 del 1909	

Denominazione degli oggetti	Specchio delle misure degli oggetti controindicati	Dimostrazioni delle quantità di stoffe da impiegarsi nelle costruzioni
Abito di grande uniforme	Circolare 178 del 1905	
Abito di piccola uniforme	*Atto* 178 del 1905	
Berretto di panno turchino da carabinieri .	*Atto* 44 del 1907	
Camicia di flanella da carabinieri e da ciclisti.	*Atto* 152 del 1883	
Cappotto senza fermaglio	V. specchio annesso	
Copertura di tela da berretto.	*Atto* 44 del 1907	—
Giubbone.	*Atto* 44 del 1907	
Mantellina senza fermaglio, da carabinieri. .	V. specchio annesso	*Atto* 11 del 1800
Mantello senza fermaglio, da carabinieri	c. s.	c. s.
Pantalone di panno bigio, da carabinieri. .	*Atto* 44 del 1907	
Pantalone di panno turchino, da carabinieri .	*Atto* 211 del 1900	

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **82.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 febbraio 1913.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti al regolamento per gli operai borghesi.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in base allo specchio che fa seguito alla circolare n. 543 del 1911.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 15.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **83.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per il servizio balneario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 febbraio 1913.

Questo Ministero richiama in vigore anche per il 1913 la circolare n. 122 dello scorso anno, avvertendo che le proposte relative alle mute aggiunte negli stabilimenti di Acqui e di Ischia dovranno essere inviate dalle direzioni di sanità all'ispettorato di sanità militare, non più tardi del 20 marzo p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2266) Roma, 1943 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1913 — 8 marzo

1912 NOVEMBRE 28. - N. 60. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1372 che stabilisce le indennità per gli ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria *Pag.* 230

1913 FEBBRAIO 6. - » 85. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 86 col quale vengono stabilite norme per il servizio dello stato civile in Tripolitania e in Cirenaica . . . . . » 232

» 21. » 86. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe . . . . . » 234

1913 MARZO 4. - » 87. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Tenuta di pelle per ufficiali . . . . . » 235

» 4. - » 88. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla «Raccolta dei conti di costruzione» ed al «Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi - Categoria I - Corredo» . . » 236

» 5. - » 89. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — MILITARI DI TRUPPA. — Allievi operai militari dei reggimenti di artiglieria campali e da montagna . . . . » 236

» 6. - » 90. — MILITARI DI TRUPPA. — Modalità di pagamento dei premi stabiliti dagli articoli 15 e 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329 . . . . . » 237

» 6. - » 91. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe . . . . . » 238

» 6 - » 92. — TRASPORTI. — Applicazione della tassa di bollo ai viaggi ed ai trasporti . . . . . » 239

» 6. - » 93. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1913 . . . » 240

» 6. - » 94. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria . . . . . » 241

» 6. - » 95. — GIUSTIZIA MILITARE. — Composizione dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta » 245

» 6. - » 96. — DISPOSIZIONI VARIE. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Gare militari di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nei loro programmi . » 246

» 6. » 97. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli delle varie armi e del corpo sanitario militare in servizio attivo permanente . . . . . » 246

CIRCOLARE N. **84.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1372 che stabilisce le indennità per gli ufficiali del corso superiore d'artiglieria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443 che istituisce il servizio tecnico d'artiglieria e il corso superiore tecnico d'artiglieria;

Visto il nostro Nostro decreto 29 dicembre 1910 che approva l'istruzione per il funzionamento di detto servizio tecnico;

Riconosciuta la necessità di stabilire speciali indennità per gli ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria che nei due anni del secondo periodo del corso debbono frequentare corsi teorici presso istituti scientifici esteri e nell'intervallo fra i due anni scolastici debbono visitare stabilimenti esteri, e di provvedere pei rimborsi delle tasse scolastiche per tutti gli ufficiali del corso stesso;

Visto l'altro Nostro decreto 19 aprile 1907, n. 201 che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito e le successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del corso superiore tecnico d'artiglieria inviati all'estero per frequentare nei due anni del secondo periodo del corso stesso, corsi teorici presso istituti scientifici è dovuta una indennità mensile di missione di lire 300, più una indennità di lire 300 per una volta tanto prima della partenza.

L'indennità mensile di missione decorre dal giorno nel quale lasciano il Regno fino a tutto il giorno nel quale vi fanno ritorno definitivamente.

Art. 2.

L'indennità mensile di missione di L. 300, qualora sia riconosciuta insufficiente per alcune residenze, potrà essere aumentata, caso per caso, con decreto ministeriale, fino a due terzi, raggiungendo così un massimo di L. 500.

Art. 3.

A quelli dei predetti ufficiali che nell'intervallo fra i due anni scolastici, cioè dal luglio al novembre, siano comandati a visitare stabilimenti esteri, sarà corrisposto un supplemento all'indennità mensile di missione di L. 15 per ogni giornata di assenza dalla sede normale di studio, calcolando nell'assenza anche i giorni richiesti dai viaggi per recarsi alla sede degli stabilimenti e per far ritorno in residenza.

Art. 4.

Oltre alle indennità di cui agli articoli precedenti è dovuto per i viaggi il rimborso delle spese per il trasporto personale e del bagaglio sulle ferrovie, giusta il R. decreto per le indennità eventuali.

Art. 5.

Tanto agli ufficiali predetti inviati all'estero, quanto a quelli comandati a frequentare istituti scientifici nazionali, è dovuto il rimborso delle tasse scolastiche effettivamente pagate.

Art. 6.

È esclusa qualsiasi altra indennità o rimborso di spesa non contemplata dal presente decreto il quale avrà effetto dall'anno scolastico 1911-1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

Avvertenze.

Per l'esatta applicazione del su riportato R. decreto si terrà presente quanto appresso:

1. La speciale indennità di missione di cui all'art. 1 decorre dal giorno nel quale gli ufficiali lasciano il Regno fino a quello in cui vi fanno ritorno.

Nei viaggi dalla sede di servizio in Italia alla frontiera, nell'andata, e dalla frontiera alla sede di servizio al ritorno, spettano l'indennità di trasferta, il rimborso di trasporto personale a tariffa militare e l'assegno bagaglio di 1° grado, a norma del regolamento sulle indennità eventuali

2. Nei tratti di viaggio all'estero spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto personale sulle ferrovie e per mare, e pel trasporto del bagaglio pure sulle ferrovie e sul mare nei limiti di peso stabiliti pel bagaglio di 1° grado dallo specchio II sulle indennità eventuali.

3. Nei viaggi fuori della sede normale di studio previsti dall'art. 3 spetta il rimborso delle spese pel trasporto personale come al numero precedente, e pel trasporto del bagaglio nei limiti di peso stabiliti pel bagaglio di 2° grado.

4. Le indennità di cui agli articoli 1, 2 e 3, l'indennità di trasferta e l'assegno pel trasporto bagaglio nel territorio nazionale sono soggetti alla ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **85.** — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 86 col quale vengono stabilite norme per il servizio dello stato civile in Tripolitania e in Cirenaica.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Lo stato civile pei cittadini italiani e per gli stranieri in Tripolitania e Cirenaica è regolato dalle disposizioni del codice civile, dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, nonchè dalle altre disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 2.

Pei cittadini italiani e gli stranieri il servizio di stato civile è istituito presso ogni municipio, e, dove questo non esiste, presso ogni ufficio di Governo.

Il capo del municipio e dell'ufficio di Governo o i loro delegati sono ufficiali dello stato civile.

Per la celebrazione dei matrimoni fra cittadini italiani o stranieri, l'ufficiale dello stato civile deve essere cittadino italiano.

Il governatore può con decreto da comunicarsi al ministro delle colonie, autorizzare i comandanti dei presidi o dei distaccamenti in località lontane dagli uffici di stato civile, o di difficile comunicazione, di ricevere gli atti di nascita o di morte.

Art. 3.

Il termine per le denunzie delle nascite avvenute nella località dove ha sede un ufficiale dello stato civile o altra persona incaricata di riceverle, a tenore del precedente articolo, è di giorni cinque e quello per le denunzie di nascite avvenute fuori delle predette località è di giorni dieci.

Art. 4.

Gli atti ricevuti dalle autorità, indicate nell'ultimo comma dell'art. 2, devono essere trasmessi in originale, nel più breve termine possibile, all'ufficiale dello stato civile competente, il quale, verificatane la regolarità, li trascrive nella seconda parte dei relativi registri e deposita l'originale nel volume degli allegati.

Art. 5.

Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli ufficiali dello stato civile della Colonia devono essere trasmessi, in copia, all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio che il padre del bambino ebbe nel Regno, e se il padre non è conosciuto a quello dell'ultimo domicilio della madre.

Gli atti di morte devono essere trasmessi in copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio che il defunto ebbe nel Regno.

A tal fine negli atti di nascita e di morte sarà indicato l'ultimo domicilio nel Regno del genitore del bambino o del defunto.

I detti atti saranno trascritti a tenore degli articoli 53, n. 4 e 106, n. 4, del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Art. 6.

Gli israeliti sono obbligati ad eseguire direttamente all'ufficiale dello stato civile le denuncie delle nascite e delle morti.

Le denuncie dei matrimoni e dei divorzi sono fatte dai rabbini.

Art. 7.

Presso ciascun municipio e presso gli uffici di governo, che potranno essere designati dal governatore, è istituito un registro della popolazione indigena, in cui saranno segnate tutte le notizie, che si potranno man mano raccogliere, relative al numero e alla condizione degli abitanti, possibilmente suddivisi per tribù, per stirpi, e per famiglie.

Il registro è tenuto al corrente con le informazioni, che i funzionari potranno assumere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di esservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.

N. **86**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorso a posti di disegnatore tecnico di 3ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 febbraio 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia o nell'Egeo;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1912 col quale fu indetto un concorso ad esami per la nomina di otto disegnatori tecnici di 3ª classe;

DECRETA:

I posti di disegnatore tecnico di 3ª classe messi a concorso col precitato decreto 7 novembre 1912 sono aumentati da *otto* a *dieci*.

E' concessa una proroga fino al 20 marzo p. v. per la presentazione delle domande di ammissione al concorso corredate dei documenti indicati nel decreto ministeriale 7 novembre 1912.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Roma, 21 febbraio 1912.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **87**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Tenuta di pelle per ufficiali.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 4 marzo 1913.

Con riserva di apportare le occorrenti varianti al regolamento sulla uniforme ed alla istruzione sulla divisa degli ufficiali, si stabilisce che, per gli ufficiali addetti ai servizi di automobilismo e di aeronautica, nonchè per quelli che fanno uso di motocicletta, sia facoltativo l'uso di una tenuta di pelle nera, da indossare esclusivamente allorchè detti ufficiali fanno effettivamente uso delle macchine od apparecchi dei quali trattasi, e non quando vanno a diporto senza di essi, e neppure nel recarsi al servizio o nel ritornarne.

Detta tenuta si compone:

1° del berretto ordinario;

2° di una giubba di pelle nera, con colletto di panno nero rovesciato, provvisto di stellette, e con controspalline della stessa pelle, munite dei distintivi di grado;

3° di pantaloni corti di pelle nera, della foggia di quelli regolamentari, senza bande.

Con detta tenuta è pure facoltativo l'uso di calzettoni o di fasce nere in luogo dei gambali.

La circolare 182 del *giornale militare* 1911 è abrogata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **88.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla « Raccolta dei conti di costruzione » ed al « Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I — Corredo »**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 marzo 1913.

Con riserva di pubblicare gli appositi fascicoletti di aggiunte e varianti il Ministero comunica quanto segue:

1° Nel fascicoletto della 2ª serie di aggiunte e varianti alla « Raccolta dei conti di costruzione » è avvenuto un errore di impaginazione. S'invitano quindi le amministrazioni dipendenti a sostituire a pag. 153 *alla parola:* pastrani. *la parola:* giubbe. ed a pag. 157 *alle parole:* le giubbe, *le parole:* i pastrani;

2° A pagina 23 del « Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I — Corredo » al categorico 403, *al prezzo di*: L. 0,60 *sostituire quello di*: L. 0,80.

Il Ministro. P. SPINGARDI.

N. **89.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. MILITARI DI TRUPPA. — **Allievi operai militari dei reggimenti di artiglieria campali e da montagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 marzo 1913.

La circolare n. 406 del *giornale militare*, anno 1912, stabilisce l'organico degli operai militari per i reggimenti campali leggeri e pesanti, per quello a cavallo e per i due da montagna; organico che, limitato al puro necessario per ottenere una buona conservazione del nuovo materiale da campagna a deformazione (richiedente assidue e grandissime cure) dovrà essere costantemente mantenuto al completo.

Essendo già avvenuto presso qualche reggimento l'allontanamento, durante l'anno decorso, di molti allievi operai, comandati altrove, si è verificato che, all'atto del congedamento, gli allievi operai rimasti non sono stati sufficienti a coprire i posti degli operai congedati

Il Ministero, pertanto, non può a meno di richiamare l'attenzione delle autorità territoriali su tale fatto, che, ripetendosi in avvenire, potrebbe essere di grave danno per la conservazione del materiale sopraccennato.

Interessa perciò le predette autorità a disporre che nessuno degli operai allievi venga distolto dai reggimenti, se non nel

caso di assoluta necessità, e di esuberanze di organico dopo avvenuto il congedamento; e ad inoltrargli, volta a volta, opportune proposte per i trasferimenti da farsi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **90.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Modalità di pagamento dei premi stabiliti dagli articoli 15 e 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 marzo 1913.

A soluzione di quesiti e di dubbi mossi da vari corpi ed in attesa che sia compilato il regolamento per l'esecuzione del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, si avverte che, in analogia a quanto dispongono i §§ 585 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento per la liquidazione delle indennità di ratferma, il pagamento dei premi stabiliti dagli articoli 15 e 16 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali deve normalmente essere autorizzato da questo Ministero, al quale i corpi, immediatamente dopo avvenuto il congedamento dei sottufficiali interessati, faranno pervenire direttamente le relative domande di pagamento, corredate da copia del foglio matricolare (modello 61), completata con la variazione di congedamento e con dichiarazione relativa all'esistenza o meno di debito verso l'amministrazione militare.

Però, in analogia a quanto dispone il § 600 dell'istruzione medesima, ove speciali contingenze lo richiedano, le amministrazioni dei corpi possono, sotto la propria responsabilità, all'atto stesso del congedamento, pagare ai sottufficiali che ne abbiano acquisito diritto, i premi di cui trattasi (sotto deduzione beninteso della tassa di ricchezza mobile e relativa addizionale, nonchè dell'eventuale debito), senza richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale, prelevando la somma dal fondo scorta, salvo poi a trasmettere a questo Ministero i prescritti documenti, affinchè sia sanzionato il pagamento ed autorizzato il conteggio della spesa.

Si avverte pure che le domande di pagamento anticipato della metà dei detti premi ai sottufficiali che rimangono alle armi pagamento consentito dall'art. 16 su citato — debbono

essere corredate da copia del foglio matricolare dei sottufficiali interessati e fatte pervenire dai corpi, col loro parere, direttamente a questo Ministero (*Divisione truppa*), anzichè pel tramite del comando del corpo d'armata.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **91.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso a posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 marzo 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visto il regolamento pei ragionieri d'artiglieria approvato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1326;

Visti i decreti ministeriali del 29 agosto 1912 e del 24 ottobre stesso anno con i quali fu indetto un concorso ad esami per la nomina di quindici ragionieri d'artiglieria di 4ª classe;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA:

Sono dichiarati vincitori del concorso a quindici posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe indetto con i decreti ministeriali sopracitati:

1°	De Luca Alberto	con punti	8,6257
2°	Lanzola Domenico	»	8,4750
3°	Bontardelli Vittorio	»	8,2925
4°	Pieri Vincenzo	»	8,1257
5°	Delitala Claudio.	»	8,1175
6°	La Scola Giuseppe	»	8,0420
7°	Bianco Ermanno	»	7,8337
8°	Chiasserini Virgilio	»	7,8167

9°	Castracane Zaccaria	con punti	7,7665
10°	Spadavecchia Corradino . . .	»	7,7500
11°	Cini Vasco	»	7,7250
12°	Tabacchi Luigi	»	7,7162
13°	Calderale Tommaso	»	7,6907
14°	Fabrizi Basilio	»	7,6587
15°	Longhi Carlo.	»	7,6342

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **92.** — TRASPORTI. — **Applicazione della tassa di bollo ai viaggi ed ai trasporti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 marzo 1913.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero delle finanze e con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, i trasporti militari eseguiti direttamente per conto ed a spese dello Stato devono andare esenti dall'applicazione della tassa di bollo ed in conseguenza il testo del paragrafo 14 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (edizione 1° luglio 1911) viene sostituito dal seguente, a decorrere dal 1° marzo 1913:

« § 14. — I trasporti di persone che si eseguiscono per conto ed a spese dello Stato in base ad una richiesta collettiva mod. B, ovvero C (Parte I) *di color verde*, od individuale mod. B, sono esenti da tassa di bollo. Così dicasi pei trasporti di bagagli, di generi, di materiali, di esplosivi, di veicoli e di quadrupedi, sempre per conto dello Stato, domandati in base agli appositi documenti (mod. C *di color bianco*, Parti II e III).

« I trasporti di persone in viaggio per conto particolare munite di speciale richiesta individuale mod. B (*gialla*) o di richiesta individuale o collettiva mod. D, nonchè quelli di bagaglio, di masserizie, di quadrupedi e di veicoli da eseguirsi per conto particolare di militari (o assimilati) e delle loro famiglie, in base rispettivamente alle richieste mod C (*di colore giallo*) Parti II e III, sono soggetti al pagamento della tassa di bollo (1) fissata pei viaggiatori e per gli speditori ordinari.

(1) La tassa di bollo — che ora è di centesimi cinque per ogni biglietto di viaggiatore e per ogni spedizione di bagaglio, merce, ecc. (art. 20, § 2, n. 5 del testo unico delle leggi sul bollo approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414) — dal 1° luglio 1913 sarà proporzionata al prezzo del biglietto ovvero del trasporto se trattisi di bagagli o di cani (leggi 14 luglio 1912 n. 835 e 29 dicembre 1912 n. 1365). Tale tassa deve essere raddoppiata — a tutto il 1923 — per effetto dei provvedimenti a favore dei danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908 (leggi 12 gennaio 1909 n. 12, 27 giugno 1909 n. 411 e 28 luglio 1911 n. 842, art. 1°).

« Alla medesima tassa sono soggetti i trasporti di persone e di bagaglio che si eseguiscono in base agli scontrini dei libretti mod. A ed A *bis*, qualunque ne sia la determinante, e quindi anche quando la spesa è a carico dello Stato, nonchè le spedizioni di generi, di materiali, di veicoli, di vettovaglie, di oggetti di casermaggio, di vestiario, ecc., affidate dalle amministrazioni della guerra, della marina o delle finanze, ad imprese private di trasporti ».

Il Ministero ha già disposto che il reclusorio militare di Gaeta provveda al più presto per la stampa delle richieste mod. B e C — parti II e III — su carta di color *giallo*; epperò le amministrazioni militari dovranno fin d'ora indicargli il numero dei relativi registri che saranno loro per occorrere.

Frattanto, e fino a che le nuove richieste non saranno messe in uso, si è convenuto che la tassa di bollo verrà applicata tutte le volte che sui documenti presentati non sia stato apposta, mediante stampiglia od anche a mano, la leggenda: « *Trasporti esenti dalla tassa di bollo* ». Converrà quindi che le amministrazioni militari non omettano, in tutti i casi in cui occorra, tale indicazione.

I biglietti emessi in base a scontrini di libretti mod. A od A *bis* od a richieste mod. D, nonchè le spedizioni di bagaglio eseguite in base agli appositi scontrini di tali libretti, sono sempre soggetti alla tassa di bollo.

Tutte le norme di cui sopra valgono anche pei viaggi e pei trasporti sulle linee di navigazione marittima e lacuale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **93**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1913.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 marzo 1913.

Nell'anno corrente avranno luogo presso la scuola d'applicazione di cavalleria i seguenti corsi d' istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria:

1° corso — dal 15 marzo al 15 maggio;

2° corso — dal 18 maggio al 15 luglio.

I primi 15 reggimenti di cavalleria invieranno al 1° corso, e gli altri 14 al 2° corso, tre caporali o soldati, tenendo

presenti le disposizioni contenute nella circolare n. 74 del 1913 riflettente i « corsi d'istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di fanteria per l'anno 1913 » per quanto siano applicabili al corso per l'arma di cavalleria.

Durante tutto il corso i militari comandativi avranno diritto alla indennità di marcia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **94.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi) ad ufficiali di artiglieria.** — (Ispettorato ippico). — 6 marzo 1913.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale B (irlandesi), preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 44 del 31 gennaio u. s., abbia luogo il mattino del 31 corrente, rispettivamente presso il deposito di acclimazione del 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano e presso il deposito di acclimazione del 32° reggimento artiglieria da campagna in Cecina, anzichè presso il solo 32° reggimento artiglieria da campagna in Livorno.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati negli elenchi che fanno seguito alla presente circolare

I cavalli da distribuirsi potranno essere esaminati nel giorno precedente alla distribuzione stessa e saranno presentati agli ufficiali colle norme stabilite dal n. 22 dell'*Atto* 179 del 1899.

La distribuzione di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 944, 946 e 952 del regolamento di amministrazione e nella circolare sopra citata.

La spesa di trasporto dei cavalli prelevati a Fossano e Cecina alle singole sedi degli ufficiali sarà calcolata complessivamente, e quindi, per la consueta ripartizione, saranno presi accordi fra i due comandi di reggimento che all'uopo si segnaleranno a vicenda quella incontrata pei cavalli da ciascuno distribuiti.

A schiarimento del disposto dall'art. 959 del regolamento predetto si avverte che l'esonero dalla spesa di trasporto, in

caso di restituzione, sarà consentito solamente quando la malattia od il vizio redibitorio, pur essendo preesistenti alla distribuzione, siano stati riconosciuti nel cavallo solo dopo la distribuzione medesima

Si rammenta che la restituzione dei cavalli durante il periodo di guarentigia dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero con le norme di cui al n. 36 dell'*Atto* sopra citato, avvertendo che i cavalli stessi dovranno ritornare alle sedi dei rispettivi reggimenti d'artiglieria che ne effettuarono la distribuzione.

In niun caso sarà consentita la restituzione presso altri corpi.

Con la circostanza si stima opportuno soggiungere che in ottemperanza al disposto dall'articolo 952 del regolamento di amministrazione non dovrà più addebitarsi, pei cavalli che vengono restituiti nel periodo di guarentigia, il ventesimo del prezzo dei medesimi, dovendosi a questo riguardo, ritenersi abrogato l'ultimo alinea del n. 31 dell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901. Così pure si avverte che il compenso di lire 5,00 in favore del soldato che provvide alla custodia del cavallo deve essere pagato all'atto del prelevamento del cavallo, a prescindere dall'accettazione definitiva del medesimo.

ELENCO *nominativo degli ufficiali ammessi a concorrere al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale B (irlandese) presso il deposito di acclimazione del 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano:*

1. Daneo cav. Giuseppe, capitano 5° artiglieria campagna.
2. Arzani Annibale, id. 5° id. id.
3. Guarienti Teodoro, tenente 5° id. id.
4. Traverso Emilio, sottotenente 5° id. id.
5. Fusco Amedeo, id. 6° id. id.
6. Sesini Raimondo, tenente 8° id. id.
7. Ginocchio cav. Carlo, capitano 11° id id.
8. Dell'Oro Hermil Agostino, id. 11° id. id.
9. Cavallo Michele, id. 17° id. id.
10. Visetti Domenico, tenente 17° id. id.
11. Pignatelli di Montecalvo nobile Riccardo, id. 17° id. id.
12. Antonicelli cav. Anselmo, maggiore 1° id. pesante campale.
13. Villanis Virginio, tenente 1° id. id.
14. Pentimalli Riccardo, id. 1° id. id. id.

15. Fenoglio cav. Guido, tenente colonnello 1° artiglieria montagna.
16. Garrone cav. Mario, maggiore 1° id. id.
17. Paulizzi Giuseppe, capitano 1° id. id.
18. Testa Pietro, id. 1° id. id.
19. Rocca Mario, tenente 1° id. id.
20. Tomatis Ettore, id. 1° id. id
21. De Benedetti Umberto, sottotenente 6° id. fortezza.
22. Balbo di Vinadio Giuseppe, capitano 7° id. id.
23. Cascino cav. Antonino, tenente colonnello scuola di guerra.
24. Giordano Eduardo, tenente id. id.
25. Vitelli Serafino, id id. id.
26. Toraldo Orazio, id. id. id.
27. Spigo Umberto, id. id id.
28. Caligaris Andrea, id. id id.
29. Casana bar. Roberto, maggiore accademia militare.
30. Varoli Piazza Alberto, tenente id id.
31. Pallieri Vittorio, capitano scuola applicazione artiglieria e genio
32. Modotti Enrico, tenente id. id. id.
33. Bailo Luigi, id. battaglione aviatori.
34. Berti Mario, capitano comando I corpo d'armata.
35. Costa Saverio, tenente direzione esperienze artiglieria in Ciriè.

ELENCO *nominativo degli ufficiali ammessi a concorrere al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale B (irlandese) presso il deposito di acclimazione del 32° reggimento artiglieria da campagna in Cecina.*

1. Lotti Piero, tenente 1° artiglieria campagna
2. Poledrini Gino, sottotenente 1° id. id.
3. Ciminelli Oreste, id. 1° id. id.
4. Lamberti Bocconi cav. Vittorio, maggiore 2° id. id.
5. De Virgiliis Alessandro, tenente 2° id. id.
6. Freda Vincenzo, sottotenente 2° id. id.
7. Coltelli Leonida, capitano 3° id. id.
8. Curcio Rubertini Italo, sottotenente 3° id. id
9. Cagnardi cav. Gaudenzio, colonnello 4° id. id.
10. Gabrielli Guglielmo, capitano 4° id. id.
11. Fornara Umberto, id. 4° id id.
12. Franco Ferruccio, id. 4° id id.
13. Del Giudice Ettore, sottotenente 4° id. id.
14. Cozzolino Antonio, capitano 8° id. id.

15. Vitale Luigi, capitano 9° artiglieria campagna.
16. De Benedictis Luigi, id. 10° id. id.
17. Cannavale Vittorio, tenente 10° id. id.
18. Ranieri cav. Nicola, colonnello 12° id. id.
19. Muricchio cav. Vincenzo, tenente colonnello 12° id. id.
20 Todisco Francesco, tenente 12° id. id.
21. Martorelli Mario, id. 12° id. id.
22. Sosso cav. Carlo, colonnello 13° id. id.
23. Pietranera Erminio, tenente 13° id. id.
24. Romano Lorenzo, id. 13° id. id.
25. Siciliani Pantaleo, capitano 14° id. id.
26. Epple Gustavo, id. 16° id. id.
27. Della Fera Michele, tenente 18° id id.
28. Franchi Camillo, id. 16° id. id.
29. Pometti Alberto, sottotenente 17° id. id.
30. Gamberini conte Armando, tenente colonnello 19° id. id.
31. Marconi Pio, capitano 19° id. id.
32 Cuomo Vincenzo, tenente 19° id. id.
33. Perini Manlio, id. 19° id. id.
34. Licari Giuseppe, id. 19° id. id.
35. Parodi di Belsito Ugo, capitano 22° id. id.
36. Maddi Antonio, sottotenente 22° id. id.
37. Battaglia Angelo, id. 23° id. id.
38. Criscuolo Giovanni, tenente 24° id. id.
39. Gualtieri Carlo, sottotenente 24° id. id.
40 Lombardi Harold, id. 24° id. id.
41. Sircana nob. Vittorio, capitano 27° id. id.
42. Giuffrida Di Maria Giovanni, sottotenente 27 id. id.
43. Bogliani Vittorio, tenente 28° id. id.
44. Riccomi Gino, id. 32° id. id.
45. Mucciacciaro Adelchi, sottotenente 32° id. id.
46. Gentile cav. Guglielmo, colonnello 36° id. id.
47. Coronati Emilio, tenente 36° id. id.
48. Grande Corrado, sottotenente 36° id. id.
49. Zanazzo Dario, tenente 2° id. pesante campale.
50. Ferrario cav. Carlo, tenente colonnello reggimento artiglieria a cavallo.
51. Bertolini cav. Francesco, id. 2° artiglieria montagna.
52 Soffritti Adolfo, sottotenente 2° id. id.
53. Mottura cav. Goffredo, colonnello 1° id. fortezza (costa).
54. Caffarelli cav. Giuseppe, id. 2° id. id. (id.)
55. Scoppa Filippo, capitano 2° id. id. (id.).
56. Brunas Serra Alberto, tenente 2° id. id. (id.).

57. Lo Curcio cav. Antonio, colonnello 3° artiglieria fortezza (costa e fortezza).
58. Coviello Pasquale, capitano 3° id. id. (id. id.).
59. Segala Enrico, tenente 3° id. id. (id. id.).
60. Vignola Ferdinando, id. 3° id. id. (id. id.).
61. Messina cav. Luigi, maggiore 4° id. id. (costa).
62. Cricelli cav. Luigi, capitano 4° id. id. (id.).
63. Graziano Antonio, sottotenente 4° id. id. (id.).
64. Filippone cav. Antonio, maggiore 5° id. id (costa e fortezza).
65. Zanchi Gino, capitano 5° id. id. (id. id.).
66. De Bonis Teodosio, tenente 5° id. id. (id. id.).
67. Valvassori Giovanni, capitano 9° id. id.
68. Bal cav. Pasquale, maggiore 10° id. id. (assedio).
69. Vicenzi Ivo, capitano 10° id. id. (id.).
70. Ammaturo Michele, tenente 10° id. id. (id.).
71. Sanvitale Romolo, id. 10° id. id. (id.).
72. Poggi cav. Rosolino, tenente colonnello stato maggiore corpo di stato maggiore.
73. Vaccarisi Achille, capitano stato maggiore id. id.
74. Puglioli Vito, id. id. id.
75. Franchino Ubertino, id. id. id.
76 Monti Edoardo, id. id. id.
77. Iona Mario, id. id. id.
78. Semeria cav. Augusto, colonnello Ministero guerra.
79. Lucci cav. Guglielmo, tenente colonnello id.
80. Fadini nob. Umberto, id. id.
81. Lauricella cav. Gaetano, capitano id.
82. Tozzi cav. Pasquale, tenente colonnello ispettorato generale artiglieria.
83. Torretta cav. Alfredo, maggiore id. costruzioni artiglieria.
84. Luzzatti Ugo, capitano R. polverificio sul Liri.
85. Morino Domenico, id. id. id.
86. Geloso Carlo, id. intendenza corpo occupazione Libia.
87. De Risi Ettore, tenente corpo armata speciale Tripoli.
88. Tommasi Ubaldo, id. scuola centrale artiglieria campagna.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **95.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Composizione dei tribunali militari e delle commissioni d' inchiesta.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 6 marzo 1913.

Ad evitare inesatte interpretazioni delle disposizioni che regolano la composizione dei tribunali militari e delle com-

missioni d'inchiesta si avverte che, giusta il combinato disposto dall'art. 301 del codice penale per l'esercito e dall'art 6 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R marina, i comandanti delle divisioni militari territoriali, nel compilare le liste dei designabili o sorteggiabili a giudici, non debbono comprendervi gli ufficiali in congedo richiamati in servizio temporaneo.

Il Ministro — P SPINGARDI.

N. **96.** — DISPOSIZIONI VARIE. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Gare militari di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nei loro programmi.** — (Ispettorato ippico). 6 marzo 1913.

In conformità delle disposizioni contenute nel regolamento per gli esercizi fisici è stato concesso alla « Società Ippica Veronese » ed a quella « Napoletana per le cacce a cavallo » di comprendere nei concorsi ippici da esse indetti una categoria militare alla quale hanno facoltà d'intervenire gli ufficiali, secondo le norme indicate dai §§ 77, 78, 90 e seguenti del precitato regolamento.

I concorsi ippici, i cui programmi già approvati dal Ministero saranno pubblicati per cura delle società interessate, avranno luogo nei giorni e località qui di seguito indicati:

Società ippica Veronese — Verona (Ippodromo sociale fuori Porta Nuova), giorni 12 e 13 marzo 1913.

Società napoletana di caccia a cavallo — Napoli (Campo di Marte), giorni 24 e 25 marzo 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **97.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i colonnelli delle varie armi e del corpo sanitario militare in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 6 marzo 1913.

In base al § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 94 del *giornale militare* del 1912, il Mini-

storo determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i colonnelli delle varie armi e del corpo sanitario militare, per essere inscritti nel quadro d'avanzamento per il corrente anno 1913 sia portato al 23 dicembre 1909 incluso per i colonnelli delle varie armi ed al 1° gennaio 1908 incluso pei colonnelli medici.

Gli specchi di proposta d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro il 31 marzo corrente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2278) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1913 — 11 marzo

1913 MARZO 6. - N. 98 — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 162 di chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889 . . . . . Pag. 249

» 11. - » 99. — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889 . . . . . » 250

CIRCOLARE N. **98.** — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 162 di chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art 125, terzo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visti i Nostri decreti del 26 maggio 1909, n. 266 e del 22 maggio 1910, n. 263;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno, per un periodo di tre mesi, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, verranno stabiliti dal ministro della guerra, i militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **99.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 marzo 1913.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. In esecuzione del R. decreto del 6 marzo corrente, n. 162 (circolare n. 98), questo Ministero determina che il *1° aprile p. v.* siano richiamati alle armi i militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889, che già ricevettero la prima istruzione.

Questo richiamo alle armi comprende anche i militari provenienti dalla leva di mare delle classi stesse già stati assegnati o trasferiti a tale categoria e quindi passati al regio esercito, a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348, nonchè quelli della leva di terra delle classi medesime trasferiti dalla 1ª alla 2ª categoria. Non riguarda invece i militari delle cennate classi e categoria, i quali, per essere stati rimandati a successiva chiamata, non hanno ancora ricevuto alcuna istruzione.

2 La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandi di tutti i distretti, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1)

Una copia del manifesto stesso dovrà anche rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove ha sede il centro di mobilitazione, al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. III del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), secondo le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716. A tal uopo giova tener presente che secondo i criteri che regolano la sistemazione della forza in congedo di 2ª categoria (circolare n. 37 R. del 20 giugno 1911), i richiamati di cui trattasi potranno appartenere soltanto alla fanteria di linea, ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza ed al genio e, quindi, i

manifesti speciali potranno riferirsi solamente alle anzidette armi e specialità.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, alla quale dovranno affluire direttamente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Nel trasmettere poi ai sindaci, ai termini dal § 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata, i distretti ricorderanno loro che, in base a detto elenco, essi dovranno intimare a tali militari un precetto personale per la venuta alle armi, facendo tenere il precetto stesso alle rispettive famiglie per quelli che siano temporaneamente assenti dal comune.

Aggiungeranno inoltre che, per i richiamati i quali insieme con la famiglia risiedono in comune diverso dal proprio, i precetti relativi debbono con la massima sollecitudine essere trasmessi agli interessati pel tramite dei sindaci dei rispettivi comuni di residenza, i quali così ne prenderanno nota per includere anche questi richiamati negli elenchi da sottoporsi alla commissione per la concessione dei soccorsi, secondo quanto è detto più innanzi (n. 6, comma *a*).

4. I militari che abbiano fatta la dichiarazione di cambiamento di residenza dovranno essere segnalati dai distretti cui appartengono per fatto di leva a quelli nel territorio dei quali si trovano a risiedere. Questi dovranno comprenderli nell'elenco nominativo dei propri richiamati da inviarsi al sindaco del comune nel quale i militari stessi risiedono.

5 Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 della *Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.*

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che i richiamati, i quali sono tenuti a presentarsi al co-

mune, debbono essere avviati ai corpi non prima del giorno stabilito dal manifesto. Soggiungeranno loro altresì che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio, ecc*, dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto, il numero dei militari richiamati alle armi che debbono valersi della ferrovia.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, accerteranno in particolar modo, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, quali somme siano state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

6. I comandi di distretto e quelli dei centri di presentazione dovranno portare speciale cura nell'adempimento delle pratiche per la concessione dei soccorsi che sono di loro pertinenza ed i comandi dei centri di presentazione dovranno specialmente interessarsi perchè le disposizioni dei numeri 7 e 8 dell'*Istruzione* relativa siano applicate con diligenza.

Ad evitare l'inconveniente che i distretti compilino le dichiarazioni mod. B anche per quei militari — le cui famiglie sono state riconosciute meritevoli del soccorso — che poi vennero esonerati dalla chiamata, si stabilisce che le dichiarazioni stesse siano compilate soltanto per quei militari che sono tenuti a presentarsi e che invece di essere trasmesse ai sindaci dodici giorni prima della chiamata, come prescrive il n. 16 dell'*Istruzione* predetta, siano ad essi inviati non oltre il quinto giorno precedente a quello stabilito per la presentazione alle armi.

Coll'occasione i comandi di distretto faranno viva preghiera ai sindaci di far distribuire subito le dichiarazioni stesse ai titolari, avvertendoli che dovranno consegnarle ai corpi cui si presenteranno.

I comandi stessi terranno presente altresì, che giusta quanto è reso noto con l'avvertenza posta in calce al manifesto (allegato n. 1), non dovranno essere più pagati i soccorsi non riscossi entro il 20 luglio 1913, ed in questo senso faranno opportune partecipazioni ai sindaci, invitandoli a trasmettere nel successivo giorno 21 luglio il rendiconto di cui al n. 30 della *Istruzione* suddetta.

Ricorderanno altresì ai sindaci:

a) che la commissione comunale per la concessione dei soccorsi dovrà pronunciarsi anche a riguardo dei militari appartenenti per fatto di leva ad altri comuni;

b) che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati;

c) che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al manifesto (allegato n. 1), i richiamati, i quali si trovino colla propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale

7. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti dell'istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto della chiamata.

Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto all'indennità di trasferta, come è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano

dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato ai militari.

8. Non sarà accordato alcun rinvio dalla presente chiamata salvo che per ragione di salute, secondo quanto è stabilito dal successivo n. 10 e dal n. V del manifesto; sarà concessa la dispensa soltanto nei casi previsti dai nn. VI e VII del manifesto.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva, i quali ne daranno subito notizia ai centri interessati, a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto del § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che, qualora nelle località ove risiedono i depositi o centri di presentazione, manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, nella visita sanitaria si avrà cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso, se si presume che il richiamato possa ristabilirsi completamente in salute dopo breve tempo, sarà inviato in licenza per quel numero di giorni reputato necessario. Peraltro, se la licenza dovesse eccedere i trenta giorni, si farà luogo, invece, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli inviati poi in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Art. 2. — *Assegnazione dei richiamati.*

11. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

Peraltro è lasciata facoltà ai comandi di corpo d'armata di trasferire dall'uno all'altro dei dipendenti reggimenti di fanteria di linea parte dei richiamati presentatisi, qualora lo richiedano esigenze varie di servizio e d'istruzione ed in relazione ai bisogni dei reggimenti e dei presidi.

I richiamati potranno, inoltre, essere ripartiti tra tutte le compagnie, comprese quelle in distaccamento. In ogni caso, si dovrà aver cura di lasciare i richiamati che comprovino di essere studenti, nella stessa città dove stanno compiendo i propri studi, trasferendoli, ove occorra, anche ad altri reggimenti.

I comandi dei centri di presentazione avvertiranno di tale concessione i richiamati.

I comandi di deposito e degli altri centri di presentazione disporranno altresì perchè tutti i richiamati all'atto della presentazione siano interpellati per stabilire quali di essi siano provvisti del *certificato d'idoneità alla condotta di automobili e motocicli*, rilasciato dalle prefetture del Regno, di cui è cenno al n. VIII del manifesto (allegato n. 1).

Tali richiamati dovranno a cura dei comandi suddetti essere avviati, nel giorno stesso della loro presentazione, in abito civile e muniti del suddetto certificato, al 6° reggimento genio (battaglione automobilisti) in Torino, se appartenenti ai primi sei corpi d'armata, e al distaccamento del reggimento stesso in Roma, se appartenenti agli altri sei corpi d'armata.

Art. 3. — *Licenze.*

12. I militari di cui alla presente circolare non potranno, in massima, fruire di brevi licenze durante la loro permanenza alle armi, salvo che per gravi ed eccezionali circostanze di famiglia e per recarsi a sostenere esami sopra studi fatti antecedentemente alla venuta alle armi ovvero per concorrrere ad impieghi. In questi ultimi casi, che dovranno dagli interessati essere comprovati con documenti autentici, le licenze dovranno essere limitate ai giorni strettamente necessari a sostenere gli esami

Coloro che, durante i sei mesi precedenti il giorno della presentazione, avessero perduti i genitori o la moglie, ovvero che venissero a perderli durante il richiamo, potranno essere inviati in licenza straordinaria per trenta giorni. Per nessun altro motivo saranno concesse licenze straordinarie.

Art. 4. — *Congedamento.*

13. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione ai quali si presentarono e rinviati direttamente ai ri-

spettivi comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi del giorno *30 giugno 1913*.

Coloro che venissero a compiere, prima di tale data, sei mesi di permanenza sotto le armi, computata cumulando ai servizi precedenti quello prestato in dipendenza della presente chiamata, dovranno essere congedati isolatamente in modo che giungano alle loro case entro il giorno in cui verranno a compiere il sesto mese del loro servizio.

Nell'effettuare il congedamento i comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o di discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

14. E' fatta facoltà ai comandanti di reggimento di nominare caporali, all'atto del congedamento, e fino alla concorrenza di un dodicesimo, quei richiamati che dimostrino di possedere, in modo spiccato, l'istruzione e le attitudini necessarie a rivestire tale grado, ma senza procedere a veri e propri corsi allievi caporali.

Art. 5 — *Disposizioni varie*

15. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

16. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi il giorno *1º aprile p. v.*, per un periodo di tre mesi, i militari di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889 che già ricevettero la prima istruzione.

Questo richiamo alle armi comprende anche i militari provenienti dalla leva di mare delle classi stesse (già stati assegnati o trasferiti alla 2ª categoria e quindi passati al R. esercito, a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348) e quelli della leva di terra delle classi medesime trasferiti dalla 1ª alla 2ª categoria. Non riguarda, invece, i militari delle cennate classi e categoria, i quali, per essere stati rimandati a successiva chiamata, non hanno ancora ricevuto alcuna istruzione.

II. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino del giorno suindicato.

III. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia o per mare, la richiesta mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno suindicato, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20).

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro

corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, semprechè si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di 1ª categoria senza che sia fatto loro diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere del 10°, del 20° e del 30° giorno da quello stabilito per la presentazione e qualora l'infermità persista oltre il 30° giorno anzidetto i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2ª categoria.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R. decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) abbiano presentemente sotto le armi un fratello di 1ª categoria per fatto di leva o, se arruolato volontario, appartenga per nascita alle classi del 1891 o 1892, che trovansi alle armi per fatto di leva. Tale dispensa dovrà essere chiesta dalla famiglia del richiamato a questo comando almeno *cinque giorni* prima di quello stabilito per la presentazione alle armi.

VII. Sono parimenti esonerati dal presente richiamo alle armi i militari che provino di aver frequentato, *posteriormente alla prima chiamata per istruzione*, il tiro a segno nazionale per due periodi annuali, anche non consecutivi, purché uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno 1912.

Per ottenere tale esonero, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono esonerati dalla chiamata o no dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili e motocicli**, rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso i reparti automobilisti del 1° reggimento genio.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anziché in quelle antimeridiane

del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

...., *addì 14 marzo 1913.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 20 luglio 1913 sarà prescritto.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai militari richiamati di 2ª categoria.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità da distribuire dai corpi che hanno in uso	
	l'uniforme grigio-verde	la vecchia uniforme
Asciugatoi	2	2
Berretti di panno grigio-verde (con fregio)	1	—
Chepi o berretti di panno turchino (con fregio)	—	1
Berretti di panno per fatica (con fregio)	—	1
Berretti di tela per fatica (con fregio)	1	—
Berretti (fetz) con fiocco	1	1
Borracce con coreggia o borracce complete (modello 1907)	—	1
Borracce con cinghia di tessuto (mod. 1907)	1	—
Borse complete per pulizia	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela	1	1
Cappotti	—	1
Coperture di tela (con fregio)	1	1
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte di tela per collo	2	2
Cucchiai di ferro	1	1
Farsetti a maglia	1	1
Fasce di lana	1	1
Fazzoletti	2	2
Gavette piccole	1	1
Ginocchielli	1	1
Giubbe di panno grigio-verde (con mostrine e stellette)	1	—
Giubbe di tela (con stellette)	1	1
Mutande di tela	2	2

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità da distribuire dai corpi che hanno in uso	
	l'uniforme grigio-verde	la vecchia uniforme
Paletti per teli da tenda	2	2
Pantaloni di panno bigio	—	1
Pantaloni di panno grigio-verde	1	—
Pantaloni di panno turchino (pei bersaglieri, artiglieria e genio)	—	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2
Panciotti di panno grigio-verde	1	—
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Piastrini di riconoscimento	1	1
Sacchetti per galletta da una razione	2	2
Scarpe rinforzate (paia)	2	2
Sottopiedi per uose (con 4 bottoni gemelli) (paia)	1	1
Tasche per pane con coreggia	—	1
Tasche di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	—
Tazze di lamiera	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	2	2
Zaini a pelo o zaino di tela impermeabile marrone	—	1
Zaini da bersaglieri o zaini di tela impermeabile (mod. 1907)	—	1
Zaini di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	—
Libretti personali (mod. 339-A)	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta	(*)	(*)

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 148 del libro secondo (in bozze di stampa) della *Istruzione per i servizi di commissariato militare.*

Ad ogni tre militari saranno distribuite una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

AVVERTENZE.

1° I corpi che distribuiranno chepi dovranno distribuire anche le relative trecce di lana rossa.

2° I fregi per copricapi e le mostrine da applicare sui baveri dei cappotti e delle giubbe di panno grigio-verde saranno quelli in uso per i corpi presso i quali gli uomini chiamati riceveranno la istruzione.

3° Ai militari chiamati appartenenti a corpi che indossano la nuova tenuta potrà eccezionalmente essere distribuita la mantellina di panno turchino, qualora le condizioni atmosferiche, in qualche presidio, ne rendano indispensabile l'uso.

4° Verranno somministrati essenzialmente, e sin dove sia possibile, oggetti di corredo usati (buoni o mediocri), purchè in condizioni tali da non richiedere sostituzioni durante il periodo di permanenza alle armi dei militari. Le scarpe rinforzate dovranno essere accuratamente bagnate ed unte con vasellina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901.

In difetto di scarpe rinforzate ed uose i depositi si rivolgeranno ai comandi di corpo d'armata per gli opportuni spostamenti.

5° I militari chiamati potranno, ove lo chiedano, continuare a far uso degli oggetti di biancheria che han seco, presentandosi alle armi, ed anche della calzatura da borghese, sempre che venga accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti molto da quella d'ordinanza e sia atta alle marce militari.

Gli oggetti di biancheria e le calzature che saranno loro così lasciati dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

6° Ai militari cui venga lasciata la calzatura propria verranno ugualmente somministrate le uose e i sottopiedi di riserva. Insieme con gli zaini dovranno essere distribuiti i relativi sacchetti per cartucce.

7° Gli oggetti di vestiario da borghese di cui gli individui non abbiano a far uso colla divisa militare saranno ritirati dalle compagnie e da queste custoditi formandone piccoli involti con sopra il nome del proprietario, per essere poi restituiti all'atto dell'invio in congedo, ritirando i capi di corredo militare.

I comandanti delle compagnie provvederanno a che tali oggetti di vestiario borghese prima di essere depositati siano fatti ripulire dagli uomini cui appartengono.

Prezzo della presente dispensa L. 0 10

2281) Roma, 1913 — Tip. F. Vaghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1913 — 15 marzo

1913 MARZO 11. - N. 100. — PENSIONI. — Lesioni riportate dai militari cadendo dalla bicicletta o motocicletta . . . Pag. 266

» 11. - » 101. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei maresciallì . . » 266

» 11. - » 102. — EQUIPAGGIAMENTO. — Calzatura dei sottufficiali. » 267

» 12. - » 103. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle munizioni . . . . . » 268

» 12. - » 104. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la guerra di fortezza. . . . . » 269

» 12. - » 105. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sui lavori del campo di battaglia . . . . . » 273

» 13. - » 106. — CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina . . . . . » 277

» 13. - » 107. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Titolo di una pubblicazione regolamentare . . . . . » 277

» 13. - » 108. — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1914 . . . . . » 277

» 13. - » 109. — AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta » 280

» 13. - » 110. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Chiusura ed apertura di panifici militari . . . . . » 281

» 13. - » 111. — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamate di controllo — Stampati per cartoline-precetto . . . . . » 281

» 14. - » 112. — DISPOSIZIONI VARIE. — Rivista automobilistica . » 281

» 14. - » 113. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio. » 282

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 94, pag. 245 — Al n. d'ordine 88 *cancellare:* Torretta cav. Aldrado, maggiore ispettorato costruzioni artiglieria — giacchè appartenendo egli al ruolo tecnico d'artiglieria non può essere ammesso a concorrere al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale *B.*

Circolare n. 96, pag. 246. — *Alla indicazione:* « regolamento per gli esercizi fisici » *sostituiscasi:* « istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici »

CIRCOLARE N. **100.** — PENSIONI. — **Lesioni riportate dai militari cadendo dalla bicicletta o dalla motocicletta.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 marzo 1913.

Si avvertono, per loro opportuna norma, le autorità militari chiamate a deliberare sulla dipendenza o meno da cause di servizio delle lesioni riportate dagli ufficiali cadendo dalla *motocicletta*, che devono essere considerati sempre in servizio comandato, giusta gli articoli 40 e 41 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, gli ufficiali che si servono della medesima *in qualsiasi condizione di tempo e di luogo*, semprechè ad essi sia esplicitamente fatto obbligo, in base ai vigenti regolamenti, di sapersene valere in servizio.

Questo speciale trattamento non si estende ai militari di truppa, pei quali non deve essere ammesso che si addestrino nello impiego della *motocicletta* se non durante il servizio, sotto la sorveglianza cioè dei superiori.

Il trattamento anzidetto non si applica neanche ai militari di qualsiasi grado ed arma provvisti di *bicicletta* di servizio, per le lesioni riportate dai medesimi nel valersi della *bicicletta* fuori servizio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **101.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei marescialli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 marzo 1912.

Alcuni corpi delle armi a cavallo si sono rivolti al Ministero per sapere se la distribuzione del pastrano ai marescialli di cui la circolare n. 19 del *giornale militare* c. a., debba farsi subito, cioè indipendentemente dallo stato d'uso delle mantelline attualmente in distribuzione, oppure a misura che queste si renderanno inservibili.

Si avverte in proposito che il quinto capoverso della circolare succitata, nel quale è detto: « i corpi disporranno per la distribuzione del pastrano, richiedendo le stoffe ecc. », va inteso nel senso che la sostituzione dev'essere fatta solo a misura che le mantelline si renderanno inservibili. I corpi, quindi, che avessero già chiesto al Ministero il panno e le tele per la la costruzione di pastrani non occorrenti per gl'immediati bisogni, ne daranno avviso affinchè siano fatte le conseguenti deduzioni od i conseguenti annullamenti delle richieste medesime.

A rimuovere poi qualsiasi dubbio, circa la costruzione di detto capo di corredo e dei pantaloni, avvertesi:

1° che il bavero del pastrano (di cui nella circolare 19 del *giornale militare* c. a.) munito di due gangheretti con relativa maglietta, dovrà essere alquanto più piccolo da quello per truppa, come da campione-tipo a suo tempo spedito ai corpi dall'ufficio campionario militare di Torino.

2° che il relativo conto di costruzione e la dimostrazione delle stoffe e forniture all'uopo occorrenti sono inserti a pag. 242 e 242 *b* della Raccolta, edizione 1912;

3° che il pantalone dei marescialli del treno d'artiglieria e del treno del genio, dovendo essere identico a quello degli altri marescialli montati — cioè corto — va allestito servendosi dello stesso conto di costruzione inserto a pag 126 della predetta raccolta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **102.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Calzatura dei sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 marzo 1913.

L'uso del nuovo tipo di calzatura adottato per la truppa, descritto nelle circolari n. 288 del 1911, n. 34 del 1912 (stivaletti da armi a cavallo e bersaglieri ciclisti) e n. 28 del 1912 (stivaletti da montagna e stivaletti con gambaletto per armi a piedi), viene esteso a tutti i sottufficiali, per i quali è prescritta la divisa grigio-verde.

Tali calzature per sottufficiali sono identiche a quelle della truppa, e vengono allestite su misura, con pelle di vitello ingrassato al tampone.

L'uso degli stivaletti allacciati di cuoio nero, di cui al n. 160 del nuovo nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria I, è limitato ai soli marescialli delle armi a piedi che conservano la vecchia divisa.

Gli stivalini indicati al n. 163 del citato nomenclatore sono distribuiti ai soli sottufficiali e musicanti che fanno uso di pantaloni di panno lunghi.

Per facilitare l'allestimento su misura presso i corpi degli stivaletti occorrenti ai sottufficiali, l'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino spedirà alle varie amministrazioni, apposita tavola di *patrons*, in doppio esemplare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **103**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle munizioni.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 marzo 1913.

È stata pubblicata l'istruzione sulle munizioni che sostituisce quella di egual titolo edita nel 1896, e sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari come è detto appresso.

I reggimenti d'artiglieria segnaleranno al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio — Divisione artiglieria) il numero di copie ancora loro occorrenti per le dotazioni dei reparti e servizi da formarsi solo in caso di mobilitazione.

Analogamente, le direzioni d'artiglieria segnaleranno il numero di copie ancora loro occorrenti per le opere di fortificazione comprese nella propria giurisdizione.

Uffici dei generali designati pel comando di un'armata in guerra — Comandi di corpo d'armata — Ispettorato generale di cavalleria — Ispettorato delle truppe da montagna — Comandi d'artiglieria	Copie n.		1
Arsenali di costruzione d'artiglieria — Fabbriche d'armi — Laboratorio di precisione — Polverificio sul Liri — Direzione delle esperienze d'artiglieria — Comando d'artiglieria del corpo di occupazione della Tripolitania — Scuola di guerra — Scuola militare — Scuola d'applicazione di fanteria e cavalleria — Scuole centrali d'artiglieria.	»	»	3
Laboratori pirotecnici — Officine di costruzione d'artiglieria — Direzioni di artiglieria di Alessandria, Spezia, Piacenza, Mantova, Roma, Maddalena, Napoli, Taranto, Messina . . .	»	»	5
Ispettorato generale d'artiglieria — Istituto geografico militare — Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria — Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare (per sè e per i due istituti dipendenti)	»	»	6
Reggimenti d'artiglieria — Direzioni d'artiglieria di Torino, Genova, Verona, Venezia . . .	»	»	9
Comando del corpo di stato maggiore. . . .	»	»	18

Intendenza dei corpi d'occupazione della Libia (per sè, per le sezioni staccate d'artiglieria e per i comandi di gruppo d'artiglieria da fortezza in Libia) . . . . . Copie n. 25

La pubblicazione ha il numero d'ordine 114.
Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,45.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **104.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la guerra di fortezza** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 marzo 1913.

È stata pubblicata la « Istruzione per la guerra di fortezza ».

(Norme generali).

(Appendice I — Norme per l'impiego dell'artiglieria).

(Appendice II — Norme per l'impiego del genio).

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne farà direttamente la distribuzione ai comandi, corpi, uffici, ecc. nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

		Norme generali	Appendice I	Appendice II
Comando del corpo di stato maggiore	Copie	50	50	50
Uffici dei generali designati pel comando di un'armata	»	2	2	2
Comandi di corpo d'armata . . .	»	4	4	4
Comandi di divisione territoriale .	»	5	5	5
Comandi del genio	»	2	2	3

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria .	Copie	3	3	3
Ispettorato generale di artiglieria .	»	5	8	5
Ispettorato generale del genio . .	»	5	5	8
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	2	2	2
Ispettorato delle truppe da montagna.	»	3	3	3
Ispettorato di sanità militare. . .	»	2	1	1

Ispettorato dei servizi di commissariato	Copie	2	1	1
Ufficio del generale addetto all'ispettorato generale di cavalleria.	»	1	1	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	Copie	2	1	1
Comando della legione allievi	»	1	1	1
Comandi di legione territoriale	»	1	1	1

Armi di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria.	Copie	3	3	3
Comandi di brigata	»	1	1	1
Comandi di reggimento	»	1	1	1
Comandi di deposito	»	1	1	1
Comandi di battaglione e di distaccamento di più squadroni.	»	1	1	1
Comandi di compagnia, squadrone e nuclei di milizia mobile	»	1	1	1
Centri di mobilitazione di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	1	1	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza.	Copie	2	2	2
Comandi di reggimento	»	3	3	3
Comandi di deposito.	»	1	1	1
Comandi di gruppo, di compagnia treno e automobilisti.	»	1	1	1
Comandi di batteria e compagnia	»	1	1	1

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	Copie	2	2	2
Comandi di reggimento del genio	»	3	3	6
Comandi di deposito.	»	1	1	1
Comandi di battaglione.	»	1	1	1
Comandi di compagnia.	»	1	1	1
Comando del battaglione specialisti.	»	2	2	2

Comando del battaglione aviatori .	Copie	2	2	2
Comando di compagnia specialisti .	»	1	1	1
Comando di compagnia aviatori. .	»	1	1	1
Comando di compagnia treno . .	»	1	1	1

Direzioni e stabilimenti militari di artiglieria.

Direzione delle esperienze d'artiglieria	Copie	1	1	1
Direzioni d'artiglieria	»	2	2	2

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	Copie	2	2	2
Sottodirezioni del genio	»	1	1	1
Uffici delle fortificazioni	»	1	1	1
Direzioni staccate.	»	1	1	1
Direzioni autonome per la R. marina.	»	1	1	1
Ufficio autonomo per la R. marina	»	1	1	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare . . .	Copie	1	1	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato. . . .	Copie	1	1	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra . .	Copie	12	12	12
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	2	2	2
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio .	»	4	4	4
Comando in 2° dell'accademia militare	»	4	4	4
Comando della scuola militare . .	»	8	8	8
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali . . .	»	2	2	2
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	4	4	4
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	6	6	6

Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	Copie	4	4	4
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	12	12	12
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria.	»	4	4	4
Istituto geografico militare. . . .	»	1	1	1
Distretti militari.				
Comandi di distretto militare . . .	Copie	1	1	1
Stabilimenti militari di pena.				
Comado degli stabilimenti militari di pena e compagnie di disciplina	Copie	1	1	1
Piazze forti e forti di sbarramento.				
Comando di piazza forte (anche se affidato ad autorità della R. marina)	Copie	4	4	4
Comando di forte di sbarramento .	»	3	3	3
Comandi, uffici e commissioni varie. Tribunali militari e biblioteche.				
Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	Copie	1	1	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	1	1	1
Tribunale supremo di guerra e marina.	»	1	1	1
Biblioteche militari	»	1	1	1
Truppe coloniali.				
Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	Copie	1	1	1
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana .	»	1	1	1
Comandi di corpo d'occupazione in Tripolitania e in Cirenaica. . .	»	5	5	5
Comandi di divisione speciale (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª).	»	3	3	3

Comandi di brigata (o corrispondenti) del corpo di occupazione in Libia	Copie	1	1	1
Intendenza del corpo d'occupazione della Libia	»	5	5	5

La pubblicazione ha il numero d'ordine 115.
Il prezzo di ogni esemplare è:
per le norme generali, di lire 0.85;
per l'appendice I, di lire 0,60;
per l'appendice II, di lire 0.50;

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **105.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sui lavori del campo di battaglia.** — (Segreteriato generale — Divisione stato maggiore). — 12 marzo 1913.

È stata pubblicata la « Istruzione sui lavori del campo di battaglia ».
L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne farà direttamente la distribuzione di comandi, corpi, uffici, ecc. nella misura seguente.

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	50	
Uffici dei generali designati pel comando di una armata	»	»	2	
Comandi di corpo d'armata.	»	»	4	
Comandi di divisione territoriale.	»	»	5	
Comandi del genio.	»	»	2	

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	n.	3	
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	5	
Ispettorato generale del genio.	»	»	5	
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria . . .	»	»	2	
Ispettorato delle truppe da montagna	»	»	3	
Ispettorate di sanità militare	»	»	1	
Ispettorato dei servizi di commissariato . . .	»	»	1	
Ufficio del generale addetto all'ispettorato generale di cavalleria.	»	»	1	

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	n.	2
Comando della legione allievi	»	»	1
Comandi di legione territoriale	»	»	1
Comandi di divisione	»	»	1
Comandi di compagnia	»	»	1
Comandi di tenenza	»	»	1
Comandi di compagnia e squadrone della legione allievi	»	»	1
Comando dello squadrone carabinieri reali guardie del Re	»	»	1

Armi di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie	n.	3
Comandi di brigata	»	»	2
Comandi di reggimento	»	»	3
Comandi di deposito	»	»	2
Comandi di battaglione e di distaccamento di più squadroni	»	»	1
Comandi di compagnia, squadrone e nuclei di milizia mobile	»	»	2
Centri di mobilitazione di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	n.	2
Comandi di reggimento	»	»	3
Comandi di deposito	»	»	2
Comandi di gruppo, di compagnia treno e automobilisti	»	»	1
Comandi di batteria e compagnia	»	»	2

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	n.	2
Comandi di reggimento del genio	»	»	3
Comandi di deposito	»	»	2
Comandi di battaglione	»	»	1
Comandi di compagnia	»	»	2
Comando del battaglione specialisti	»	»	2
Comando del battaglione aviatori	»	»	2

Comando di compagnia specialisti	copie n.	1
Comando di compagnia aviatori	» »	1
Comando di compagnia treno	» »	1

Direzioni e stabilimenti militari di artiglieria.

Direzione delle esperienze d'artiglieria	copie n.	1
Direzioni d'artiglieria	» »	2

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	copie n.	2
Sottodirezioni del genio	» »	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie n.	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie n.	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie n.	12
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	» »	2
Comando in 2° della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	» »	4
Comando in 2° dell'accademia militare	» »	4
Comando della scuola militare	» »	8
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	» »	2
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	» »	2
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	» »	6
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	» »	4
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	» »	4
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria	» »	4
Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	» »	1

Comandi di collegio militare	copie n.	6
Istituto geografico militare	» »	1

Distretti militari.

Comandi di distretto militare	copie n.	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena	copie n.	1

Piazze forti e forti di sbarramento.

Comando di piazza forte (anche se affidato ad autorità della R. marina)	copie n.	2
Comando di forte di sbarramento	» »	2

Comandi uffici e commissioni varie. Tribunali militari e biblioteche.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie n.	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	» »	1
Tribunale supremo di guerra e marina	» »	1
Biblioteche militari	» »	1

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	copie n.	15
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana	» »	5
Comandi di corpo d'occupazione in Tripolitania e in Cirenaica	» »	8
Comandi di divisione speciale (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª)	» »	5
Comandi di brigata (o corrispondenti) del corpo d'occupazione della Libia	» »	1
Intendenza del corpo di occupazione in Libia	» »	5

La pubblicazione ha il numero d'ordine 116.
Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,55.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **106.** — CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 marzo 1913.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero avverte che gli aspiranti all'ammissione al concorso indetto per la nomina di 20 tenenti medici nella R. marina, concorso che rimarrà aperto fino al 20 aprile p. v., possono essere sottoposti a visita medica presso i comandi dei corpi e stabilimenti sanitari del R. esercito, con le identiche norme stabilite dalla circolare 469 del 1910.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **107.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Titolo di una pubblicazione regolamentare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 marzo 1913.

Il regolamento d'istruzione, l'istruzione sull'uso degli ski e l'istruzione sui lavori da zappatore citano un « Regolamento per gli esercizi fisici ». Ora si avverte che queste citazioni vanno intese come riferentisi invece alla « Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici ».

Il Ministero si riserva di pubblicare, a suo tempo, i relativi fascicoletti di aggiunte e varianti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **108.** — AVANZAMENTO. — **Limite di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1914.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 13 marzo 1913.

In osservanza del disposto del § 151 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, il Ministero determina i seguenti limiti entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali di ciascun ruolo, in servizio permanente, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1914.

Maggiori generali	31 luglio	1911
Maggiori generali medici . . .	28 febbraio	1910
Colonnelli	31 luglio	1910
Colonnelli medici	31 dicembre	1908
Colonnelli commissari	31 dicembre	1907

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità.				
Carabinieri reali.	20 nov. 1910	27 giug. 1907	28 giugno 1903	18 sett. 1905	16 sett. 1909
Fanteria.	1 luglio 1910	30 sett. 1910 (1) 31 mar. 1911 fino al maggiore Liuzzi Guido	31 dic 1903 (2) 5 apr. 1905	5 sett. 1907 fino al tenente Fissore Lorenzo	a tutto il 1911
Cavalleria	30 sett. 1911 fino al tenente colonn. Gnecchi Dante	30 sett. 1910 (1) 31 mar. 1911	3 aprile 1904 (2) 10 mar. 1905	26 giug. 1904	a tutto il 1911
Artiglieria	31 marzo 1910	a tutto il 1909	1 ott 1902	1 sett. 1906	a tutto il 1911
Genio.	30 sett. 1910	(1) 30 sett. 1910 31 mar. 1911	(2) a tutto il 1903 29 giu. 1905	a tutto il 1907	a tutto il 1911
Personale permanente dei distretti e delle fortezze.	10 dic. 1908	(1) 30 giug. 1911 a tutto il 1909	(2) 15 mar. 1906 1 ott. 1902	29 sett 1903	—
Corpo sanitario militare. .	30 giug. 1911	1 genn. 1909	a tutto il 1905	1 luglio 1910 fino al tenente Cantoriano Pietro	—
Corpo di commiss. militare.	a tutto il 1910	a tutto il 1909	a tutto il 1905	—	—
Ufficiali di sussistenza . .	—	—	a tutto il 1905	29 sett. 1904	a tutto il 1911
Ufficiali d'amministrazione.	30 sett. 1909	31 mar. 1910	18 genn. 1903	16 lugl. 1903	a tutto il 1911
Ufficiali contabili	—	—	—	—	a tutto il 1911
Corpo veterinario militare.	30 giug. 1912	30 sett. 1910	28 sett. 1905 fino al capitano Sirpe Attilio	30 sett. 1908	—

(1) Per i maggiori di stato maggiore promovibili a senso dell'art. 40 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito.
(2) Per i capitani di stato maggiore promovibili a senso dell'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito.

ARMI E CORPI	CAPITANI	TENENTI
	Ultima promozione, od ultimo nome da comprendere nel quadro d'avanzamento a scelta.	
Carabinieri reali	—	28 giugno 1906.
Fanteria	—	14 settembre 1909 fino al tenente Vizzardelli Placido.
Cavalleria	—	28 settembre 1905.
Artiglieria	—	a tutto il 1907.
Genio	—	a tutto il 1909.
Corpo sanitario militare	a tutto il 1906.	1° luglio 1910.
Ufficiali di sussistenza.	—	26 giugno 1904.
Ufficiali d'amministrazione	—	26 giugno 1904
Corpo veterinario militare.	—	1° marzo 1910.

Gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria da prendere in esame per l'iscrizione nei quadri d'avanzamento alla carica superiore pel 1914, saranno i seguenti:

Per la carica di ispettore delle costruzioni d'artiglieria: tenente generale addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;

Per la carica di ufficiale generale addetto all'ispettorato: direttori principali di costruzioni d'artiglieria sino al colonnello Gardini cav. Ernesto compreso;

Per la carica di direttore principale di costruzioni d'artiglieria: i direttori di costruzione d'artiglieria sino al tenente colonnello Martini cav. Enrico compreso;

Per la carica di direttore delle costruzioni d'artiglieria: gli addetti alle costruzioni d'artiglieria sino al maggiore Cortese cav. Giuseppe compreso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **109**. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 13 marzo 1913.

1. Gli esami per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi di cui al R. decreto 24 febbraio 1910, n. 77 e alla circolare 89 del *giornale militare* 1910, avranno luogo per il corrente anno alle date sottoindicate:

A) Esami preliminari: per i tenenti dei carabinieri reali il 5 maggio e per i tenenti delle altre armi nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio.

B) Esami definitivi:

a) prova tecnica per i tenenti di artiglieria e genio 17 settembre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi 20 ottobre e seguenti per un periodo di 15 o 20 giorni.

Gli aspiranti si presenteranno alle commissioni nel giorno precedente a quello indicato per le diverse prove.

2. Saranno ammessi a far domanda di concorrere agli esami i tenenti che per la loro sede di anzianità soddisfino alle condizioni richieste dal § 146 del regolamento sull'avanzamento.

3. Le domande degli aspiranti, comprese quelle dei tenenti dei corpi d'occupazione della Libia e della 6ª divisione speciale, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 10 aprile.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **110**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Chiusura ed apertura di panifici militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 marzo 1913.

Col 1° aprile p. v. sarà aperto il nuovo panificio militare impiantato a Casaralta (Bologna).

Sotto la stessa data sarà chiuso quello di Modena.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **111** — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamate di controllo — Stampati per cartoline-precetto.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 marzo 1913.

Si informano i corpi e reparti dipendenti che gli stampati per cartoline-precetto, prescritte dai capi 3° e 4° delle vigenti istruzioni riservate di mobilitazione, saranno allestiti nel corrente mese presso il reclusorio militare di Gaeta, al quale pertanto dovranno essere dirette sin d'ora da parte degli enti interessati, le richieste per gli stampati suddetti loro occorrenti.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **112**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rivista automobilistica.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 14 marzo 1913.

Valendosi della facoltà fattagli dal R. decreto del 12 agosto 1912 n. 960, pubblicato nella dispensa n. 42 del *giornale militare* detto anno, questo Ministero determina quanto segue:

1. Il giorno 20 marzo 1913, verrà pubblicato il manifesto che indice le operazioni per la rivista automobilistica prevista dal R. decreto sopra citato;

2. Le operazioni relative alla rivista si svolgeranno in base alle « Norme per la esecuzione della rivista » compilate per cura del comando del corpo di stato maggiore ed approvate dai vari Ministeri interessati. Il comando del corpo di stato maggiore provvederà a diramare in tempo tutte le prescrizioni necessarie ed a distribuire ai comandi interessati tutti gli stampati;

3. I comandi di corpo d'armata si rivolgeranno al predetto comando per tutti quegli schiarimenti che risultassero necessari.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **113.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 marzo 1913.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio pel genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con altri successivi fra i quali il n. 28 del 1902; n. 237 del 1904; n. 224 del 1906; n. 12 del 1907; n. 36 del 1908 riguardante la direzione del genio di Ancona (sottodirezione di Chieti) viene soppresso l'ufficio locale di Ascoli Piceno e la sezione staccata di Aquila e costituita una sezione (4ª) a Chieti con ufficio locale ad Aquila.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 15

(2303) Roma, 1943 Tip. E. [illegible]

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1913 — 22 marzo

1913 MARZO 18 - N. 114. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni . . . . . Pag. 283

» 20. - » 115. - MILITARI DI TRUPPA. — Chiamate di controllo dei militari in congedo di 1ª categoria della classe 1885. . . . . » 284

» 22. - » 116. — AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive . . . . . » 290

— — AVVISO. — Prezzo del II e III volume dell'*annuario militare* pel 1913. . . . . » 290

CIRCOLARE N. 114. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Aggiunte e varianti all'elenco delle vie facoltative e delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 marzo 1913.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha disposto che nell'elenco delle deviazioni (allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, edizione 1911) sia fatta la seguente aggiunta:

Percorso: Calolzio-Rovato
Via più breve: Bergamo
Deviazione: Usmate-Milano
Maggior percorso: chilometri 50.

Il Ministero si riserva di pubblicare i fascicoletti di aggiunte e varianti al citato regolamento, alle norme per l'applicazione della concessione speciale *f)* (disposizione 4, fascicolo 18 della raccolta) ed al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana, e fra gli scali lacuali.

Intante le autorità militari inseriranno nelle dette pubblicazioni la deviazione suindicata.

Il Ministro - P. SPINGARDI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 108, pag. 278 — Alla indicazione «Arma di artiglieria» nella colonna «tenenti colonnelli», *invece di*: 31 marzo 1910, *sostituire*: 31 marzo 1911.

N. **115** — MILITARI DI TRUPPA. **Chiamata di controllo dei militari in congedo di 1ª categoria della classe 1885**. — (Direzione generale leva e truppa). — 20 marzo 1913.

1. Questo Ministero determina che nel giorno di *domenica 13 aprile p. v.* abbia luogo la chiamata di controllo dei militari in congedo di 1ª categoria della classe 1885, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità.

I militari che comproveranno di non potersi presentare nel giorno suddetto, potranno essere rinviati a presentarsi nella successiva domenica *20 aprile*.

2. Per l'esecuzione della chiamata di cui trattasi le autorità interessate dovranno attenersi, oltre che alle disposizioni della presente circolare, anche alle norme del capo II del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155 (*Pubblicazione n. 75*).

3. I comandi di distretto faranno affiggere il 31 marzo volgente, in tutti i comuni della rispettiva circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme a quello annesso alla presente circolare (allegato n. 1).

Lo specchio da inserirsi in calce al manifesto stesso, indicante l'autorità, cui debbono presentarsi i militari di ciascun comune, sarà compilato dai comandi di divisione territoriale militare, seguendo i criteri stabiliti dall'art. 14 del regolamento indicato nel precedente numero.

Tale specchio dovrà essere inviato sollecitamente dai comandi di divisione a quelli di distretto, in modo che giunga a questi entro il giorno 27 marzo, e dovrà contenere l'indicazione di tutti i comuni del territorio del distretto cui si riferisce, disposti per ordine alfabetico.

Una copia del manifesto dovrà essere trasmessa, oltre che al Ministero della guerra (*Direzione generale leva e truppa*), anche all'intendenza di finanza, alla pretura ed all'ufficio del registro nella cui giurisdizione trovansi i vari comuni.

4. Contemporaneamente i comandi di distretto, tenute presenti le norme dell'art. 15 del regolamento suaccennato, compileranno e trasmetteranno alle autorità indicate dallo specchio inserito nel manifesto, l'elenco dei militari chiamati che, secondo risulta dai ruoli, sarebbero tenuti a presentarsi a dette autorità.

A scanso di dubbi, si avverte che la compilazione e trasmissione degli elenchi anzidetti dovrà esser fatta in tutti i casi

e quindi anche se i militari inscrittivi siano effettivi al centro cui devono presentarsi.

5. Allo scopo di assicurare, in questa prima chiamata, una più efficace opera di quegli uffici municipali, presso i quali deve avvenire la presentazione dei militari, si reputa opportuno che i comandi di distretto trasmettano ai detti uffici l'elenco di cui al precedente numero, accompagnandolo con una lettera della quale il Ministero provvede ad inviare a ciascun comando di distretto un congruo numero di copie.

6. È inoltre necessario che tutte le autorità territoriali esercitino la più accurata vigilanza su tutte le operazioni che si dovranno compiere in questa circostanza, per chiarire dubbi ed evitare equivoci e dimenticanze, che la novità della cosa può facilmente causare, adempiendo tale còmpito specialmente presso quelle autorità municipali incaricate del controllo, in analogia a quanto è prescritto dal n. 57 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi*.

Nel caso che, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di chiamata, si reputi necessario di assegnare altro personale ai comandi militari incaricati del controllo, i comandi territoriali provvederanno che vi sia inviato nei giorni stabiliti, traendolo dai corpi dipendenti.

Nei comuni nei quali il sindaco è incaricato del controllo e che sono sede di stazione dell'arma dei carabinieri reali, questa dovrà prestare il suo concorso per facilitare ai sindaci stessi il loro còmpito. Possibilmente, tale concorso dovrà essere prestato anche agli altri comuni che non sono sede di stazione dell'arma. I comandi di legione dell'arma provvederanno che siano date ai dipendenti comandi di stazione tutte le indicazioni necessarie per il concorso da prestarsi alle autorità comunali. Per opportuna conoscenza sarà inviata a questi ultimi dai comandi di legione, cui il Ministero trasmetterà un congruo numero di copie, la circolare diretta ai sindaci, di cui al precedente n. 5.

7. Ai militari che si presentano dovrà essere distribuito il foglietto di notizie relative al nuovo sistema di chiamata alle armi col mezzo della cartolina-precetto, cui si accennò pure nel terzo alinea del n. 10 della circolare 21 del corrente anno, invitandoli ad intercalarlo nel proprio libretto personale e spiegandone loro il contenuto.

Sarà altresì opportuno che in tale circostanza sia fatto vedere ai militari un esemplare delle cartoline-precetto, avver-

tendo loro che potranno venire chiamati alle armi *per istruzione*, per mezzo di dette cartoline inviate loro direttamente per posta, e spiegando loro che le cartoline equivalgono pienamente ai manifesti di chiamata e che perciò chi non si attiene agli ordini in esse contenuti, è passibile delle stesse punizioni sancite per i trasgressori alle prescrizioni dei manifesti di chiamata.

Per l'esecuzione di quanto precede, i comandi di distretto provvederanno ad inviare alle autorità incaricate del controllo della forza il numero di foglietti di notizie presumibilmente occorrente per la distribuzione ai militari e qualche esemplare di cartolina-precetto. Tale invio non sarà fatto, peraltro, ai comandi di deposito incaricati del controllo, potendo essi provvedere per proprio conto.

8. Gli elenchi, completati con le indicazioni richieste, dovranno essere restituiti ai comandi di distretto non più tardi del giorno 27 aprile p. v., dopo che sia stato ottemperato a quanto stabilisce il primo alinea dell'art. 18 del regolamento sopra ricordato.

A complemento poi di quanto prescrive l'ultimo alinea di detto articolo si avverte che i comandi dei centri di mobilitazione incaricati del controllo, prima di restituire gli elenchi al distretto, avranno cura di prendere nota della residenza dei militari presentatisi, che sono ad essi effettivi, sul foglio matricolare dei militari stessi.

9. I comandi di distretto, ricevuti gli elenchi, provvederanno a quanto dispone l'art. 19 del regolamento, e, non più tardi del giorno 4 maggio p. v., comunicheranno ai centri di mobilitazione l'indirizzo dei militari a ciascuno effettivi. Tale comunicazione potrà omettersi per i militari che, come è indicato nel secondo alinea del numero precedente, si siano presentati ai centri cui sono effettivi.

Le comunicazioni relative ai militari appartenenti ad altri distretti dovranno essere fatte ai centri di mobilitazione cui i militari sono effettivi, pel tramite dei rispettivi comandi di distretto.

10. Sarà cura dei comandi di distretto di accertarsi poi, nel modo che reputeranno migliore, che da parte dei sindaci e delle altre autorità sia adempiuto a quanto prescrive l'art. 20 del regolamento, a carico dei militari mancanti alla chiamata senza giustificato motivo, affinchè nessun contravventore sfugga alla sanzione penale stabilita dalla legge.

11. Tutte le autorità interessate dovranno prender nota, con

ogni cura, degli inconvenienti che avessero occasione di rilevare nella esecuzione della presente chiamata di controllo e li riferiranno al comando del distretto, da cui ricevettero gli elenchi dei richiamati, affinchè questo possa segnalarli al comando della divisione militare.

Gli oradetti comandi di divisione, trascorsi trenta giorni dalla chiamata, trasmetteranno al Ministero (*Segretariato generale — Divisione stato maggiore*) una relazione sul modo come la chiamata ha avuto luogo, indicando particolarmente gli inconvenienti rilevati e le proposte atte ad eliminarli.

Il Ministro — P. SPINGARDI

ALLEGATO n. 4.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata di controllo dei militari di 1ª categoria della classe 1885, di tutte le armi, corpi e specialità.

1. In applicazione dell'art. 1 della legge 7 luglio 1910, n. 407 (riprodotto nell'art. 126 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con regio decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497) e d'ordine del Ministro della guerra, i militari di 1ª categoria della classe 1885, di tutte le armi, corpi e specialità, dovranno presentarsi, *nelle ore antimeridiane di domenica, 13 aprile 1913*, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne sia provvisti, alle autorità indicate, per ciascun comune, nello specchio inserito in calce al presente manifesto, per dichiarare la precisa loro residenza.

2. I militari che siano impediti a presentarsi da serie ragioni, dovranno farle note all'autorità incaricata della chiamata nel comune in cui risiedono, e la detta autorità, ove ritenga giustificati i motivi addotti, potrà rinviare i militari richiedenti a presentarsi *nelle ore antimeridiane della successiva domenica 20 aprile.*

3. L'autorità stessa può dispensare dalla presentazione i militari che comprovino, con documenti autentici, di essere affetti da malattia persistente oltre il giorno 20 aprile anzidetto o di trovarsi in altre gravi e straordinarie circostanze che costituiscano un assoluto impedimento a presentarsi.

Nel richiedere la dispensa i militari interessati dovranno, peraltro, dichiarare la loro precisa residenza.

4. I militari che nel giorno della chiamata si trovassero fuori del proprio comune, dovranno presentarsi, nel tempo stabilito dal precedente numero, all'autorità cui si presentano i militari del comune in cui si trovano.

5. Nessun assegno o indennità spetta ai richiamati, anche se la loro abitazione si trovi fuori del capoluogo del comune.

Tutti i richiamati verranno lasciati in libertà nel giorno stesso della presentazione ed il più presto possibile.

6. *Coloro che, senza esserne stati regolarmente dispensati, come è detto nel precedente n. 3, non si presentino alla chiamata, incorrono, giusta l'art. 4 della legge sopra ricordata (riprodotto nell' art. 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento), in una contravvenzione, che sarà punita con una ammenda estensibile a lire cinque.*

7. Coll'occasione si richiama l'attenzione dei militari in congedo di tutte le classi e categorie sull'obbligo loro imposto dall'art. 5 della legge precitata (art. 155 del testo unico delle leggi sul reclutamento) di notificare al comandante del distretto, per mezzo del sindaco, e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i successivi cambiamenti della propria residenza. Anche coloro che contravvengono a questa disposizione sono puniti con una ammenda estensibile a lire cinque.

SPECCHIO *indicante le autorità cui debbono presentarsi i militari della classe* 1885 *che si trovano nei comuni a fianco segnati.*

COMUNI	Autorità cui debbono presentarsi i militari	COMUNI	Autorità cui debbono presentarsi i militari	COMUNI	Autorità cui debbono presentarsi i militari

. . . *addì* 30 *marzo* 1913.

Il Comandante del distretto.

N. **116.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 marzo 1913.

A parziale modificazione della circolare n. 49 del 6 febbraio u. s. si comunica che il tenente colonnello di stato maggiore Basevi cav. Camillo, divenuto indisponibile, è stato sostituito dal pari grado Tallarigo cav. Armando nelle funzioni di membro supplente della commissione per gli esperimenti dei capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria, aspiranti all'avanzamento ad anzianità.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

Prezzo del II e III volume dell'*annuario militare* pel 1913. — Sciogliendo la riserva espressa nell'avviso inserto nella precedente dispensa 9ª, si rende noto che anche il II e III volume dell'*annuario militare* sono messi in vendita e che il loro prezzo è di L. 4 pel II volume e di L. 1 pel III.

Prezzo della presente dispensa L. 0 10

(2321) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1913 — 29 marzo

1913 MARZO 3. - N. 117. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe . . . . . Pag. 291

» 25. - » 118. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Assegno di cartucce a pallottola per i richiamati di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889. . . . . » 320

» 26. - » 119. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza per la specialità da costa . . » 321

» 27. - » 120. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneari . . . . » 322

» 27. - » 121. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza . . . . . » 323

CIRCOLARE N. **117**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 marzo 1912.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n 756;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 549, relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e del genio;

Visto il R. decreto 25 luglio 1912, n. 873, che autorizza la sostituzione degli impiegati civili dell'amministrazione militare destinati in Libia e nell'Egeo e provvede all'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi all'aeronautica militare;

Visto il regolamento pei capitecnici d'artiglieria e genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1. È aperto un concorso ad esami per la nomina ai seguenti posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe:

tre posti, nella specialità fabbro-fucinatore;
due posti, nella specialità fonditore;
un posto, nella specialità fabbriche d'armi;
due posti, nella specialità meccanico-aggiustatore;
un posto, nella specialità fabbro legnaiuolo.

2. Potranno essere ammessi al concorso:

a) i licenziati dagli istituti tecnici (sezione industriale), o da scuole industriali del Regno di grado equipollente agli istituti tecnici e coloro che siano comunque provvisti di titoli tecnici superiori, purchè abbiano compiuto 18 anni e non superato 28 anni di età alla data del presente decreto;

b) i disegnatori tecnici, i capi armaiuoli dell'esercito, i sottufficiali capi operai dei reggimenti di artiglieria o di stabilimenti d'artiglieria e di quelli del genio, i sottufficiali del genio ascritti ai ferrovieri ed agli specialisti, i capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti militari dipendenti dalla amministrazione della guerra inscritti a matricola (tutti in servizio effettivo).

3. Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero le domande di ammissione, redatte in carta da bollo da L. 1, per mezzo dei distretti militari se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente n. 2, ovvero per mezzo delle rispettive autorità gerarchiche, se si tratta di concorrenti di cui alla lettera *b*) del n. 2 predetto.

Tali domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *gazzetta ufficiale* del Regno, ai distretti od alle autorità sopraindicate, che le trasmetteranno al Ministero dopo aver accertato che l'istanza e i documenti siano in tutto conformi alle presenti prescrizioni. Le domande conterranno l'indicazione della direzione d'artiglieria presso la quale i candidati desiderano sostenere le prove scritte.

4. Le istanze che fossero presentate ai singoli distretti o alle altre autorità dopo 40 giorni dalla data della pubblicazione anzidetta, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

e) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di capotecnico;

g) diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione industriale) o di scuola industriale di grado equipollente agli istituti tecnici, od altri titoli tecnici superiori;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

I documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) non sono richiesti pei concorrenti che siano capi operai od operai dipendenti dall'amministrazione della guerra. Le domande di questi ultimi dovranno essere corredate a cura delle competenti autorità della copia dello stato di servizio.

Le domande dei disegnatori dovranno essere corredate dal solo certificato medico comprovante l'idoneità fisica all'impiego di capotecnico; e quelle dei sottufficiali soltanto delle copie del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico mod. 961.

Tutte indistintamente le domande dei concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente n. 2 dovranno essere munite del parere del capo di corpo o di servizio, circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

I comandanti di distretto o le altre autorità, dopo un preliminare esame delle domande e dei documenti, li trasmetteranno al Ministero, il quale a mezzo delle autorità stesse, farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso, indicando altresì per gli ammessi al concorso, il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

6. Gli esami consistono in prove scritte e grafiche, orali e pratiche in base ai programmi allegati al presente decreto.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali e pratiche, e verranno date alle sedi delle direzioni di artiglieria in base ai temi che dal presidente della commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati saranno al termine delle prove spediti con pieghi raccomandati al presidente della commissione esaminatrice.

Le prove orali e pratiche avranno luogo nelle località che saranno successivamente indicate.

7. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione, ispettore d'artiglieria;

un segretario della commissione (senza voto) capitano di artiglieria;

due o più sottocommissioni, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori e capitecnici capi o primi capitecnici di 1ª classe d'artiglieria e genio.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

8. Per ciascuna materia, ogni commissario dispone di 10 punti.

La somma di tutti i punti divisa per il numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

9. Al termine di ciascuna seduta, il segretario compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

10. Il Ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6/10, oppure una media complessiva non inferiore ai 7/10 qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6/10 ma uguale o superiore ai 5/10.

La media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti d'importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quella dei coefficienti.

11. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma.

12. Alla prova pratica saranno ammessi quei candidati che in ciascuna delle prove orali abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6 10. È idoneo il candidato che anche in tale prova pratica riporti un punto medio non inferiore ai 6 10.

13. La media definitiva si ottiene in modo analogo a quello indicato nel secondo capoverso del n. 10.

Si farà poi una graduatoria unica dei candidati risultati idonei entro il numero dei posti indicati dal n. 1 per ciascuna specialità, secondo la quale graduatoria avranno poi luogo le nomine.

14 Il risultato definitivo del concorso è notificato ai singoli candidati, e sono pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti pei quali venne indetto il concorso, i quali soli acquisteranno diritto alla nomina.

15. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all' impiego di cui si tratta, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

16. Il presente decreto sostituisce quello in data 4 aprile 1912, e saranno quindi ritenute valide le domande regolarmente presentate in base al precedente concorso bandito con l'ora detto decreto del 1912.

Roma, 3 marzo 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA

per gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe.

Specchio delle materie d'esame.

Numero dei programmi	MATERIE D'ESAME	Se l'esame è scritto, orale o pratico	Durata dell'esame	Coefficiente d'importanza
1	Composizione italiana	scritto	4 ore	10
2	Aritmetica, algebra elementare . .	orale	½ id.	15
3	Geometria piana, solida e nozioni di trigonometria rettilinea	orale	½ id.	15
4	Disegno lineare	grafico	6 id.	15
5	Fisica	orale	½ id.	15
6	Meccanica e nozioni di elettricità .	orale	½ id.	30
7	Nozioni speciali	orale	50 min.	60
8	Capolavoro	pratico	(1)	40

(1) Da stabilirsi dal presidente della commissione.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema dato su argomento attinente alla vita giornaliera comune, dando prova di retta ortografia e manifestando con chiarezza i propri concetti.

N. B. — Per quanto la commissione non debba tener conto della calligrafia nello assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica, algebra elementare.

Aritmetica.

1. Numerazione scritta e parlata — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi — Regole pratiche — Inversione dei termini della somma e dei fattori della moltiplicazione — Prova delle operazioni — Il quoziente incompleto di una divisione non cambia, se si moltiplicano il dividendo e il divisore per uno stesso numero e l'avanzo resta moltiplicato per questo numero — Potenze di un numero — Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero — Potenze di un prodotto di una potenza.

2. Un numero che divide i termini di una somma. o di una differenza divide la somma o la differenza — Condizioni perchè un numero intero sia divisibile per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11 — ricerca del massimo comun divisore di due numeri interi col metodo delle successive divisioni — Numeri primi fra loro — Numeri primi — Formazione di una tavola di numeri primi — Decomposizione di un numero non primo in fattori primi — Ricerca di tutti i divisori di un numero — Composizione del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri decomposti in fattori primi.

3. Frazioni: suoi termini — Numeri misti — Riduzione di una frazione impropria in un numero misto, di un numero intero o misto in una frazione — Una frazione non cambia di valore se si moltiplicano (o si dividono) i suoi due termini per uno stesso numero — Cambiamenti nel valore di una frazione quando si moltiplica (o si divide) uno solo dei suoi termini per un numero intero — Semplificazione delle frazioni — Riduzioni a minimi termini, frazioni irriducibili — Riduzione di una frazione in un'altra di denominatore dato — Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune.

4. Addizione e sottrazione con numeri frazionari — Definizioni relative alla moltiplicazione ed alla divisione con numeri frazionari — Quoziente completo di due numeri interi — Moltiplicazione di una frazione per un intero, e di un intero per una frazione; casi particolari — Moltiplicazione fra frazioni

— Potenza di una frazione — Si può invertire l'ordine dei fattori, anche frazionari — Divisione di una frazione per un numero intero, di un numero qualunque per una frazione — Quozienti espressi colla linea di frazioni; estensioni ad essi delle regole e proporzioni relative al calcolo delle frazioni a termini interi.

5. Frazioni e numeri decimali — Lettura e scrittura dei numeri decimali — Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali — Quoziente decimale approssimativo a meno di 0,1 a meno di 0,01 ecc. — Riduzione di una frazione in decimali — Condizione perchè tale riduzione possa farsi esattamente — Nozioni generali sui numeri approssimati; numeri approssimati per difetto, per eccesso — Numeri decimali approssimati a meno di una mezza parte decimale dell'ultimo ordine — Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali) in modo da avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione.

6. Misura di una grandezza; unità di misura — Esposizione del sistema metrico decimale — Riduzione delle misure decimali in unità inferiori o superiori — Misure complesse non decimali — Riduzione di una misura complessa in unità infime in unità superiori alle infime — Riduzione di una misura incomplessa in una complessa del medesimo sistema — Addizione e sottrazione di misure complesse — Conversione di misure antiche o straniere, non decimali, in misure decimali — Riduzione inversa.

7. Grandezza (variabile), proporzionale od inversamente proporzionale ad un'altra — Problemi di regola del tre semplice e composta risolti col metodo dell'unità — Rapporto o proporzione — Proporzione continua — In ogni proporzione il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi — Proporzione reciproca — Trovare un termine di una proporzione dati i rimanenti — Proporzioni che si deducono da una proporzione data — Proporzioni che si deducono da più proporzioni date — Risoluzione dei problemi di regola del tre mediante le proporzioni — Quando più numeri si dicono proporzionali ad altrettanti numeri — La somma dei primi sta ad uno di essi, come la somma degli ultimi sta all'omologo.

Algebra.

8. Numeri negativi e positivi — Esempi delle convenzioni mediante cui si può dare un senso ai numeri negativi in molte

quistioni concrete, valore assoluto di un numero algebrico — Addizione e sottrazione algebrica — Polinomio — Ogni polinomio è una somma algebrica; non cambia di valore cambiando l'ordine dei termini, cambia di segno, cambiando il segno a tutti i termini. Addizione e sottrazione di polinomi — Uso delle lettere per rappresentare numeri qualunque algebrici (cioè qualunque segno) — Monomio intero — Monomi semplici — Riduzione dei termini simili ad un polinomio — Moltiplicazione con fattori negativi — Segni di un prodotto di numeri algebrici, di una potenza, di un numero algebrico — Moltiplicazione ed elevazione a potenza di monomi — Monomio multiplo di un altro — Divisione di monomi — Massimo comun divisore e minimo multiplo comune di monomi interi — Monomi frazionari: loro semplificazione.

9. Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio — Moltiplicazione dei polinomi — Quadrato di un polinomio — Cubo di un binomio — Scomposizione di un polinomio in fattori in certi casi semplici — Ordinamento di un polinomio — Prodotto di polinomi ordinari — Divisione dei polinomi.

10. Identità algebriche ed equazioni — Incognita radice — Equazioni equivalenti — Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita — Numeri quadrati perfetti — Riconoscere se un numero intero o una frazione sia un quadrato perfetto — Radice quadrata — Numeri irrazionali — Regole per l'estrazione della radice quadrata da numeri interi o frazionari esattamente o con una approssimazione data — Radici quadrate algebriche di un numero positivo — La radice quadrata di un numero negativo non esiste.

11. Cubi perfetti — Radice cubica — Regola per l'estrazione della radice cubica — Radice cubica di un numero negativo — Radice n^{esima} (aritmetica) di un numero — Formole irrazionali — radice di un prodoto, di una frazione di un monomio — Principali trasformazioni e semplificazioni dei radicali, specialmente quelli del 2° grado — Operazioni sui radicali — Far sparire da un'equazione i radicali contenenti l'incognita.

12. Grado di un'equazione — Riduzione di un'equazione di 2° grado alla forma $x^2+px+q=0$ — Risoluzione delle equazioni di 2° grado — Relazioni fra le radici ed i coefficienti dell'equazione — Riconoscere se una data equazione di 2° grado abbia le sue radici reali e di qual segno.

13. Equazioni di 1° grado a due o più incognite — Sistemi

di equazioni di 1° grado — Sistemi equivalenti — Eliminazione di una incognita col metodo della sostituzione; col metodo dell'addizione o sottrazione — Risoluzione d'un sistema di equazioni di 1° grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni — Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite — Equazioni di 2° grado a due incognite — Risoluzione di sistemi, in cui una delle equazioni sia di 2° grado e le altre di 1° grado.

14. Esponenti frazionari — Esponenti negativi — Esponenti 0 — Estensione di teoremi sul calcolo delle potenze — Possibilità di risolvere con qualsivoglia approssimazione la equazione $a^x = b$ (a e b positivi) — Logaritmo — Sistema di logaritmi a base 10 — Proprietà dei logaritmi — Uso delle tavole di logaritmi a non più di 5 decimali — Progressione per differenza e per quoziente.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozione di trigonometria rettilinea.

GEOMETRIA PIANA E SOLIDA.

1. Definizioni — Corpo, superficie, linea, punto, suddivisione, angolo convesso, piatto, concavo, retto, ottuso, acuto — Lati e vertice — Rette perpendicolari, oblique, parallele — Poligoni — Triangolo, quadrilatero, pentagono ecc. — Poligoni regolari, irregolari, convessi, concavi, stellati — Diagonali — Circolo — Circonferenza — Arco — Raggio — Diametro — Corda.

Spezzate — proposizioni delle spezzate — Definizioni e proprietà degli angoli supplementari, complementari, retti, adiacenti, opposti al vertice — Due angoli chiusi da archi uguali, descritti con raggi uguali e col centro al vertice, sono uguali — Costruzione di angoli — Proprietà della perpendicolare e delle oblique condotte ad una retta da un punto preso fuori di questa — Se due punti di una retta sono equidistanti dalle estremità di un'altra retta finita, quella è perdendicolare su questa e la divide per metà.

Condurre perpendicolari da punti dati a rette date — Dividere una retta finita in 2, 4, 8 ecc. parti uguali — Teoria delle rette parallele — Angoli fatti da due rette attraversate da una terza retta — Condizioni perchè due rette si possano

dire parallele — Proprietà di due rette parallele — Angoli coi lati paralleli — Problemi sulle parallele.

2. Varie sorta di triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli — Casi di uguaglianza dei triangoli e dimostrazioni — Costruzioni di triangoli.

Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono convesso — Angolo esterno di un triangolo — Problemi — Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero — Relazione tra i lati e gli angoli di un triangolo — Problemi sul triangolo equilatero e sul triangolo isoscele.

Suddivisione dei quadrilateri — Proprietà dei parallelogrammi — Condizioni sufficienti perchè un quadrilatero possa dirsi parallelogramma — Diagonali nei vari parallelogrammi — Costruzione di parallelogrammi.

Suddivisione del trapezio — Proprietà — Costruzioni — Divisioni di una retta finita in qualsivoglia numero di parti uguali — Misura delle rette — Misura degli angoli — Rettificazioni delle curve.

3. Altre definizioni — Circolo — Semicirconferenza — Quadrante, arco, grado — Differenza tra grado angolare e grado lineare — Saetta, secante, tangente, circoli ed archi tangenti — Linee raccordate — Angoli e poligoni inscritti e circoscritti — Raggi e diametri dello stesso circolo o di circoli uguali — I circoli uguali, che coincidono per l'estremità, coincidono in tutto — Ad angoli al centro uguali si oppongono corde uguali ed archi uguali e viceversa — Dividere un arco in 2, 4, 8 ecc. parti uguali.

La retta condotta dal centro di un circolo al punto di mezzo di una corda è una perpendicolare; viceversa la perpendicolare condotta dal centro alla corda la divide per metà — La perpendicolare alla corda nel suo punto di mezzo passa pel centro — Trovare il centro di un arco di un circolo — Far passare una circonferenza per tre punti non posti in linea retta.

L'angolo al centro è doppio dell'angolo inscritto che è chiuso dal medesimo arco — Misura dell'angolo al centro e dall'angolo iscritto — Angolo del semicircolo.

La perpendicolare all'estremità di un raggio è una tangente — Il raggio che va al punto di contatto è una perpendicolare — Misura dell'angolo fatto da una corda e da una tangente — Misura dell'angolo circoscritto — Problemi sulle tangenti.

4. Raccordamenti — Linee policentriche — Proprietà delle policentriche chiuse — Problemi sui circoli tangenti — Ovale, ovolo, spirali (da trattarsi solo praticamente).

Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un triangolo — Proprietà dei quadrilateri iscritti e circoscritti ad un circolo — Iscrivere o circoscrivere un circolo ad un quadrilatero iscrittibile o circoscrittibile — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un poligono regolare.

Iscrivere in un circolo il quadrato, l'ottagono regolare, il poligono regolare di 16 lati ecc. — Iscrivere l'esagono regolare, il triangolo equilatero, il dodecagono regolare ecc. — Iscrivere il decagono regolare, il pentagono regolare, l'icosagono regolare ecc. — Circoscrivere gli stessi poligoni regolari.

Iscrivere e circoscrivere ad un circolo un triangolo equiangolo ad un triangolo dato — Costruire un poligono regolare stellato.

Copiare un poligono qualunque — Copiare una figura qualunque — Cenni e costruzioni delle scale.

5 Due parallelogrammi di ugual base ed uguale altezza sono equivalenti — Un triangolo è la metà di un parallelogramma di uguale base e di uguale altezza — Due triangoli di uguale base e di uguale altezza sono equivalenti.

Trasformare un triangolo in un altro equivalente ed isoscele, oppure rettangolo, oppure un angolo dato, con base data, con altezza data ecc. — Trasformarlo in parallelogramma equivalente ecc.

Quadrato formato sulla somma a sulla differenza di due rette date — Teorema di Pitagora.

Quadrato formato sul lato opposto all'angolo ottuso di un triangolo ottusangolo, oppure sul lato opposto all'angolo acuto di un triangolo qualunque — Costruire un quadrato equivalente alla somma o alla differenza di due quadrati dati, uguali al doppio od alla metà d'un quadrato dato — Costruire un quadrato equivalente ad un rettangolo dato.

Comune misura tra due rette date o tra due quantità omogenee — Loro rapporto numerico — Due triangoli di uguale altezza stanno come le basi

Una retta tirata parallelamente ad un lato di un triangolo divide gli altri due lati in parti proporzionali, conseguenze — Una retta parallela ad un lato di un triangolo divide il triangolo in modo che il triangolo reciso ed il triangolo dato hanno i lati proporzionali — Trovare una quarta proporzionale dopo tre rette date — Trovare una terza proporzionale dopo due rette date.

6. Definizione dei poligoni e dei triangoli — Sopra una retta data costruire un triangolo simile ad un triangolo dato.

Due rette sono tagliate in parte proporzionali da più rette parallele — Due rette parallele tagliano le rette condotte da uno stesso punto in parti proporzionali — Dividere una retta in parti proporzionali a più rette date od a più numeri dati.

Se dal vertice dell'angolo retto di un triangolo rettangolo si conduce una perpendicolare sull'ipotenusa ne risultano due triangoli simili al dato e simili tra di loro; ciascun cateto è medio proporzionale tra la ipotenusa ed il segmento adiacente; la perpendicolare è media proporzionale fra i due segmenti — Trovare una media proporzionale tra due rette date.

Costruire un quadrato equivalente ad un poligono dato.

Due poligoni simili si possono scomporre nello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti — Viceversa se due poligoni sono composti dello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti, sono simili — Sopra una retta data costruire un poligono simile ad un poligono dato.

I perimetri di due triangoli simili o di due poligoni simili stanno fra di loro come due linee omologhe, le loro superficie stanno come i quadrati delle stesse linee omologhe — Poligoni simili costruiti sui tre lati del triangolo rettangolo — Costruire un poligono simile a due poligoni simili ed uguale alla loro somma od alla loro differenza.

7. Due corde in un circolo si tagliano in parti inversamente proporzionali — Le seganti condotte da uno stesso punto sono inversamente proporzionali alle loro parti esterne — La tangente condotta da un punto fuori di un circolo è media proporzionale tra la segante condotta da quel punto e la parte esterna di questa segante — Dividere una retta in media ed estrema ragione.

I poligoni regolari di ugual numero di lati sono simili, i loro perimetri stanno come i raggi dei circoli circoscritti o come gli apotemi, le superficie stanno come i quadrati delle stesse linee.

Area del rettangolo, del parallelogramma, del triangolo.

Problemi.

Area del trapezio, del quadrilatero in cui le diagonali si tagliano ad angolo retto, del poligono regolare, del poligono qualunque — Problemi — Area del triangolo equilatero, del triangolo isoscele, del triangolo scaleno in funzione dei lati.

8. Lato, apotema ed area del quadrato, del triangolo equilatero, dell'esagono, del decagono, del pentagono regolare iscritto in un circolo, in funzione del raggio.

Lato del poligono regolare di un numero doppio di lati in

funzione del lato del poligono regolare iscritto sullo stesso circolo avente metà dei lati — Lati ed area del poligono regolare iscritto di egual numero di lati — Problemi.

Rapporto di due circonferenze coi loro raggi e coi loro diametri — Rapporto costante della circonferenza al diametro — Data l'ampiezza di un arco trovare la lunghezza e viceversa (da enunciarsi solo senza fare l'analisi che conduce alla determinazione di π con i vari metodi) — I circoli stanno fra loro come i quadrati dei raggi.

Area del circolo, del settore circolare per mezzo dell'ampiezza o della lunghezza dell'arco — Area del segmento circolare della corona circolare — Descrivere un circolo uguale alla differenza ed alla somma di due dati.

9. Geometria solida — Definizioni — Due piani che hanno tre punti comuni non posti su linea retta, li hanno tutti — Determinazione dei piani — Due piani che hanno un punto comune, si tagliano secondo una retta che passa per quel punto.

Definizione della perpendicolare, della obliqua e della parallela ad un piano — Angolo di una retta con un piano — Una retta perpendicolare a due rette poste in un piano e passanti pel suo piede, è perpendicolare al piano — Proposizione della perpendicolare e sulle oblique condotte ad un piano da un punto posto fuori di esso.

Intersezioni di due piani paralleli con un terzo piano.

I piani che hanno una perpendicolare comune sono paralleli — Viceversa i piani paralleli hanno le perpendicolari comuni — Le rette parallele poste tra due piani paralleli sono uguali.

I segmenti di due rette compresi fra tre piani paralleli sono proporzionali — Due angoli coi lati paralleli non posti nello stesso piano sono eguali o supplementari ed i loro piani sono paralleli.

Angoli diedri e loro misura — Proprietà degli angoli diedri adiacenti, opposti allo spigolo ecc. — Piani perpendicolari — Proprietà degli angoli triedri — Proprietà degli angoli solidi, basi di uguaglianza di due angoli triedri.

10. Suddivisione dei poliedri — Poliedri irregolari — Sezioni nel prisma e nel parallelepipedo — Spigoli diagonali, faccie opposte del parallelepipedo — Uguaglianza dei due prismi.

Equivalenza dei parallelepipedi — Rapporti tra i parallelepipedi rettangolari di ugual base e disuguale altezza o con altezza uguale e basi differenti, con differente base e differente altezza — Volume del parallelepipedo rettangolare.

Superficie laterale, totale e volume del parallelepipedo qualunque, del prisma triangolare, del prisma regolare, del prisma qualunque.

11. Suddivisione della piramide — La sezione fatta in una piramide parallelamente alla base, è un poligono simile al poligono di base.

Rapporti tra gli spigoli, tra la base a sezione e le loro distanze dal vertice in due piramidi di uguale altezza.

Una piramide triangolare è la terza parte di un prisma triangolare di ugual base e di uguale altezza — Un tronco di prisma triangolare è equivalente a tre piramidi aventi la base del tronco ed i vertici rispettivamente nei tre vertici della sezione.

Superficie laterale, totale e volume della piramide regolare e della piramide qualunque.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di piramide a basi parallele, dimostrazione geometrica e dimostrazione algebrica.

Rapporto tra la piramide intera e la piramide recisa — Similitudini.

12. Superficie laterale, totale e volume del tronco di cilindro retto.

Cilindri simili — Superficie laterale totale e volume del cono retto — Coni simili.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di cono retto a basi parallele — Rapporto tra il cono intero ed il cono reciso.

Superficie generata da una retta che gira attorno ad un asse, tre casi — Superficie generata del semi-perimetro di un poligono regolare, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

Volume generato da un triangolo, che gira attorno ad un asse, tre casi — Volume generato da un semi poligono regolare di un numero pari di lati, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

13. Parti della sfera — Ogni sezione piana fatta nella sfera è un circolo — Misura della superficie convessa della sfera, della calotta sferica, della zona sferica e del fuso sferico.

Volume della sfera, del settore e dello spicchio sferico — Rapporti tra i volumi di due sfere.

Volume del segmento sferico ad una ed a due basi.

Cilindri e coni equilateri iscritti e circoscritti alla sfera, loro rapporti.

NOZIONI DI TRIGONOMETRIA RETTILINEA.

14. Linee trigonometriche — Definizioni e costruzioni — Segni e variazioni delle linee trigonometriche per ciascun quadrante — Riduzione al primo quadrante — Principali relazioni tra le linee trigonometriche — Formole — data una linea trigonometrica trovare i valori di tutte le altre in funzione di questa.

Il seno di un arco è la metà della corda dell'arco doppio.

Linee trigonometriche degli archi di 30°, 45°, 60°, 90° e 180° ecc.

15. Linee dell'arco somma e dell'arco differenza di due archi, in funzione delle linee degli archi stessi — Linee dell'arco doppio e dell'arco metà in funzione delle linee dell'arco stesso.

La somma dei seni di due archi sta alla differenza, come la tangente della semi-somma degli archi sta alla tangente della loro semi-differenza.

Dato un angolo od un arco, trovare il seno e la tangente per mezzo delle tavole, viceversa trovare l'angolo e l'arco che hanno un seno od una tangente data.

Dato un angolo od un arco, trovare il coseno e la cotangente e viceversa.

16 Formule per la risoluzione dei triangoli rettangolari — Risoluzione dei triangoli rettangoli, vari casi — Formule per la risoluzione dei triangoli obliquangoli.

Risoluzione dei triangoli obliquangoli, essendo dati due angoli ed un lato; oppure due lati e l'angolo opposto ad uno di essi — Risoluzione dei triangoli, essendo dati due lati e l'angolo compreso.

Risoluzione dei triangoli, essendo dati i tre lati.

17. Area del triangolo, vari casi.

Area del parallelogramma.

Area del quadrilatero, conoscendone le diagonali ed il loro angolo.

Area del poligono regolare.

PROGRAMMA N. 4.

Disegno lineare.

Dar prova di sufficiente abilità nel trattare col disegno un tema che verrà assegnato in modo da comprendere uno o parecchi degli argomenti sotto segnati:

a) Copiare al tratto senza ombra disegni di parti di macchine o di materiale d'artiglieria in diverse scale, da disegni quotati;

b) Costruzioni grafiche dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide e dell'epocicloide;

c) Proiezione ed intersezione di piani con poliedri e superficie curve sviluppabili; modo di rappresentare in vera grandezza la linea di sezione;

d) Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni nella pratica, come cilindri, coni ecc.

e) Costruzione delle eliche cilindriche e coniche, delle viti a piani triangolari, quadrati, circolari, con la rispettiva chiocciola e delle ruote dentate cilindriche e coniche;

f) Copiare parti del materiale d'artiglieria dal vero per uso delle officine;

g) Applicazione delle scale ticoniche agli oggetti che si vogliono rappresentare;

h) Acquarello a tinte piatte convenzionali, linee di forza.

N.B. — Nei disegni riferentisi agli argomenti *a*) e *f*), si avrà speciale riguardo alla considerazione che essi possono effettivamente servire agli operai incaricati di eseguire i lavori rappresentati sul disegno.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica.

1. Nozioni generali — Oggetto della fisica — Massa — Stato dei corpi — Corpi solidi, liquidi, gassosi.

2. Proprietà dei corpi — Proprietà generali e particolari — Estensione — Impenetrabilità — Divisibilità — Compressibilità — Elasticità — Tenacità — Duttilità — Malleabilità — Durezza — Trasparenza — Colore.

3. Gravità — Attrazione universale — Gravità terrestre — Caduta dei corpi nel vuoto — Leggi della gravità — Accelerazione terrestre — Peso assoluto e relativo dei corpi — Densità.

4. Idrostatica — Eguaglianza di pressione — Pressione dei liquidi — Pressione sul fondo e sulle pareti — Vasi comunicanti — Principio di Archimede — Bilancia idrostatica — Torchio idraulico — Livello ad acqua — Livello a bolla d'aria — Fontane — Zampilli e getti d'acqua — Pozzi artesiani — Ricerca dei pesi specifici — Differenza fra densità e peso specifico — Determinazione del peso specifico dei solidi, liquidi, gas — Metodo della boccetta, della bilancia idrostatica, degli

areometri — Areometro di Nicholson, di Fahrenheit — Alcoolometri — Densimetri.

5. Atmosfera — Peso dei gas — Pressione esercitata dai gas — Atmosfera e sua composizione — Pressione atmosferica — Esperimento di Torricelli Vuoto torricelliano — Macchina pneumatica — Barometri — Varie specie di barometri — Condizioni a cui deve soddisfare un barometro a mercurio — Barometro aneroide — Modo di valutare col barometro la pressione atmosferica — Misura delle altezze col barometro.

6. Misura della forza elastica dei gas — Legge di Mariotte o di Boyle fra la densità ed i volumi d'una massa gassosa — Manometri ad aria libera — Manometri ad aria compressa — Manometro metallico.

7. Generalità sul calore — Effetto del calore sui corpi — Dilatazione dei corpi — Coefficiente di dilatazione — Differenza fra la quantità di calore posseduto da un corpo e la sua temperatura — Proporzione del calore — Corpi buoni e cattivi conduttori del calore — Unità di calore Caloria — Calore speciale dei corpi.

8. Differenza fra calorimetro e termometro — Termometro ad alcool — Termometro a mercurio — Costruzione del termometro — Scala — Termometro a massimo ed a minimo — Pirometri — Metodo per determinare la temperatura degli alti forni.

9. Cambiamento di stato dei corpi — Fusione e sue leggi — Calorico latente o di fusione — Solidificazione — Ghiaccio — Miscugli frigorifici.

10. Evaporazione ed ebollizione — Leggi della ebollizione — Calorico di ebollizione ed evaporazione — Vapori — Metodo per determinare il calorico di evaporazione di un corpo — Condensazione e sue leggi.

11. Proprietà dei vapori — Vapori saturi — Spazio saturo — Tensione dei vapori saturi a diverse temperature — Produzione dei vapori in vasi chiusi — Uso del vapore come mezzo di essiccazione e di riscaldamento.

12. Fenomeni atmosferici dovuti al calore — Stato igrometrico dell'aria — Igrometri — Psicrometri — Venti e loro causa — Cicloni — Tromba d'aria — Nubi — Pioggia — Rugiada — Neve — Grandine.

13. Sorgenti di calore — Sorgenti fisiche — Sorgenti chimiche — Sorgenti meccaniche — Sorgenti cosmiche.

14. Magnetismo — Calamita naturale — Calamita artificiale

— Fenomeni d'attrazione — Distribuzione del magnetismo nelle calamite — Poli e linea neutra — Diversi metodi di calamitazione — Magnetismo terrestre — Calamitazione per influenza — Declinazione magnetica — Cenni sulla bussola.

15. Elettrizzazione per strofinio — Attrazioni e repulsioni elettriche reciproche dei corpi — Corpi conduttori e corpi isolati — Differenza fra le quantità di elettricità posseduta da un corpo e la sua tensione elettrica — Distribuzione dell'elettricità alla superficie dei corpi — Potere delle punte — Scintilla elettrica — Elettrizzazione a contatto — Elettrizzazione per influenza.

16. Elettroscopi ed elettrometri — Condensatori — Elettroforo di Volta — Bottiglia di Leida — Macchine elettriche — Elettricità atmosferica — Uragani — Fulmini — Lampo e tuono — Teoria del parafulmine.

17. Studi di Galvani e di Volta — Prima pila di Volta — Corrente elettrica — Forza elettromotrice — Intensità della corrente — Resistenza — Legge di Ohm sulla intensità delle correnti — Teoria moderna della pila — Pile ad uno ed a due liquidi, loro differenza — Pila Bunsen a solfato di rame — Pila Mary Davy — Proprietà dello zinco amalgamato — Batteria voltaica — Batteria armata in tensione, batteria armata in quantità o superficie — Casi pratici in cui serve una, piuttosto che l'altra batteria.

18. Effetti diversi della corrente elettrica — Effetti calorifici e luminosi — Legge di Joule — Effetti chimici — Correnti di polarizzazione — Pile secondarie ed accumulatori — Elettrometallurgia e galvanoplastica — Accensioni dei preparati esplodenti con le correnti elettriche.

19. Fenomeni elettro magnetici ed elettro dinamici — Elettromagneti — Rocchetti d'induzione — Anello di Pacinotti — Macchine elettro magnetiche e macchine dinamo-elettriche — Cronografo — Telegrafo e sua teoria — Impianti telegrafici — Telefono — Campanelli elettrici — Interruttori.

20. Luce elettrica — Arco voltaico — Luce ad incandescenza — Lampade elettriche ad arco — Regolatori dell'arco voltaico — Fari luminosi — Lampade ad incandescenza.

21. Produzione e propagazione del suono — Onde sonore — Velocità del suono — Velocità nei diversi mezzi — Eco — Intensità del suono nei tubi — Portavoce.

22. Luce — Sua natura — Corpi opachi, trasparenti e translucidi — Propagazione della luce in linea retta, raggi e fasci luminosi — Ombra e penombra — Velocità e legge sulla luce.

23. Riflessione della luce e sue leggi — Specchi piani — Immagine — Effetto di due specchi paralleli — Specchi curvi — Fuochi - Fuoco principale, coniugato o virtuale.

24. Rifrazione della luce e sue leggi — Rifrazione attraverso i primi — Lenti — Spettro solare e sue proprietà — Arcobaleno — Cannocchiale — Microscopi.

PROGRAMMA N. 6.

Meccanica e nozioni di elettricità

MECCANICA — MACCHINE A VAPORE.

1. Principali fondamenti — Principio dell'inerzia della materia — Forza — Elementi per determinarla — Rappresentazione grafica delle forze — Unità di forza — Misura delle forze — Dinamometri — Risultante di più forze — Equilibrio — Statica — Dinamica — Cinematica.

2. Equilibrio delle forze — Composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto — Parallelogramma, poligono, parallelopipedo delle forze — Forze parallele — Centro delle forze parallele — Relazione fra la risultante e le componenti le due forze — Condizione di equilibrio — Coppia — Momento e braccio di leva d'una coppia — Momento lineare — Coppie positive e coppie negative, composizione delle coppie esistenti nello stesso piano od in piani differenti — Composizione delle forze comunque situate nello spazio — Caso d'una risultante unica — Condizione d'equilibrio — Momento di una forza rispetto ad un punto e ad un piano.

3. Moto — Del moto assoluto e relativo — Traiettoria — Tempo e sua misura — Elementi per la determinazione d'un moto — Moto uniforme e sue leggi — Velocità — Moto vario — Definizione della velocità del moto vario — Accelerazione variabile — Moto uniformemente accelerato ed uniformemente ritardato e loro leggi — Caduta e salita dei corpi per la verticale — Accelerazione dovuta alla gravità — Sue variazioni colle latitudini — Moto progressivo — Moto rotatorio — Velocità angolare — Relazione fra la velocità angolare ed il numero dei giri a minuto primo.

4. Dinamica — Principio della indipendenza delle forze — Forza istantanea e forza continua — Generazione dei diversi moti rispetto alle forze che li producono — Composizione e scomposizione dei movimenti — Parallelogramma delle velo-

cità — Moto parabolico - Impulso delle forze — Quantità di moto — Principio sull'impulso — Misura delle forze dalle quantità di moto che possono comunicare ad una data massa.

5 Reazione — Forza centrifuga — Moto curvilineo — Moto centrale — Accelerazione normale — Accelerazione tangenziale — Accelerazione totale — Forza centrifuga — Forza centripeta nei moti rotatori — Forza centrifuga della terra — Confronto fra la medesima e la gravità — Applicazioni della forza centrifuga — Tubi gettati a forza centrifuga — Trombe e ventilatori a forza centrifuga — Regolatore a forza centrifuga.

6. Centri di gravità e stabilità dei corpi — Centri di gravità d'un segmento di retta e delle principali superficie piane, triangolo, quadrilatero, trapezio, poligono, cerchio, settore e segmento circolare — Centro di gravità di solidi regolari e delle piramidi — Regola di Goldino per la determinazione delle superficie e dei volumi di rotazione — Equilibrio dei corpi sospesi o poggiati per uno, due o più punti — Equilibrio indifferente, stabile, instabile — Condizioni di stabilità dei corpi — Momento di stabilità — Momento di spinta — Stabilità dei muri.

7 Conservazione delle forze — Lavoro — Forza viva — Lavoro d'una forza — Unità di lavoro — Chilogrammetro — Cavallo vapore — Forza viva ed energia cinetica — Energia di posizione od energia potenziale — Conoscenza del principio del lavoro consumato su d'un corpo e la forza viva prodotta — Trasformazione della forza viva in lavoro — Quantità di lavoro che può dare una data forza viva — Principio della conservazione della energia o delle forze — Urto e sue leggi.

8. Moto secondo linee determinate — Discesa dei gravi per piani inclinati e per le linee curve — Curva di più rapida discesa — Cicloide — Del pendolo e sue leggi — Isocronismo — Pendolo semplice e pendolo composto — Applicazione del pendolo per la determinazione dell'accelerazione della gravità — Applicazione del pendolo per la misura del tempo — Orologi a pendolo.

9 Ostacoli al moto — Attrito, varie specie — Leggi dell'attrito — Coefficiente ed angolo di attrito — Attrito dei perni sui cuscinetti — Lavoro consumato dell'attrito — Freno di Prony — Uso del freno di Prony — Resistenza dovuta alla rigidezza della fune — Resistenza dei mezzi.

10. Macchine in generale — Macchine semplici — Potenza o forza motrice; resistenza o forze resistenti — Lavoro mo-

tore, lavoro utile, lavoro perduto — Rendimento di una macchina — Equazione fondamentale per l'equilibrio dinamico di una qualunque macchina — Impossibilità del moto perpetuo — Volante delle macchine a vapore e suo scopo — Macchine semplici — Leve — Varie specie di leve — Bilancia, stadera — Tornio — Argani — Burbera differenziale — Carrucola — Taglie e paranchi — Piano inclinato — Cuneo — Vite — Nonio — Vite differenziale — Vite micrometrica — Vite perpetua — Applicazione della equazione fondamentale dell'equilibrio di una macchina alle diverse macchine indicate, senza tener conto dell'attrito.

11. Trasformazione e trasmissione dei movimenti — Principali trasformazioni dei movimenti per mezzo di funi, catene, corregge e carrucole — Manovella e sua teoria — Eccentrici — Eccentrici a collare — Bracci oscillanti — Bilanciere — Parallelogramma di Watt Ruote a contatto — Ruote dentate od ingranaggi — Ruote dentate cilindriche e coniche — Condizione di equilibrio d'un qualunque sistema di ruote dentate — Relazione fra il numero dei denti e quello dei giri delle diverse ruote — Impiego dei prontuari nel calcolo delle ruote dentate — Martinelli — Grue.

12. Idrostatica e idraulica — Condizioni dell'equilibrio dei corpi immersi — Stabilità dei galleggianti — Metacentro — Liquidi in moto — Teorema fondamentale di Bernouilli — Carica — Perdita di carica — Toronomia — Velocità d'efflusso — Portata — Coefficienti di contrazione — Moto e resistenza incontrata dall'acqua nei lunghi tubi cilindrici e nei canali scoperti — Problemi sulle condutture e sui canali con pendio e sezione costante.

13. Teoria delle trombe — Trombe aspiranti — Trombe aspiranti e prementi — Trombe a stantuffo, trombe rotative, trombe centrifughe — Relazione nelle trombe a stantuffo fra il diametro e la lunghezza del cilindro, il numero dei colpi a minuto primo e la quantità d'acqua innalzata — Valvole — Perdite nelle trombe — Lavoro consumato dalle diverse resistenze — Effetto utile e rendimento delle trombe a stantuffo — Trombe centrifughe — Trombe da incendio — Sifoni.

14 Motori idraulici — Avvertenze pratiche per l'impianto d'un motore idraulico — Caduta disponibile — Accumulatori — Ruote idrauliche, turbine e loro differenza — Criteri generali per la scelta del motore idraulico — Ruote in generale — Ruota Poncelet — Turbine — Distributore a ruota mobile — Modo di comportarsi dell'acqua sulle turbine — Turbine d'a-

zione e turbine di pressione — Differenza fra la turbina Jouval e la turbina Girard — Perdite nelle ruote idrauliche e nelle turbine, rendimento delle medesime — Turbine per le piccole industrie.

15. Resistenza dei materiali — Resistenza alla trazione ed alla compressione — Moduli di resistenza — Carica limite — Formule pel calcolo dei corpi soggetti a sforzi di trazione e di compressione — Calcolo delle funi, corregge e catene sottoposte a sforzi di trazione — Calcolo delle colonne di sostegno — Resistenza alla torsione — Angolo di torsione — Calcolo di pezzi soggetti a sforzi di torsione — Assi delle macchine a vapore ed assi di trasmissione — Chiodatura in generale — Chiodatura delle lamiere — Chiodi, bolloni, ecc.

16. Resistenza alla flessione — Flessione dei corpi sottoposti a dati sforzi — Modulo di resistenza — Momento d'inerzia — Momento resistente — Momento inflettente, sforzi di taglio — Impiego dei prontuari per stabilire le dimensioni delle travi nei casi semplici — Caso di una trave poggiata in due punti e caricata: 1° da un peso uniformemente distribuito sulla orizzontale; 2° da un peso isolato, applicato in un qualunque punto della lunghezza — Travi incastrate in due punti e caricate come sopra.

17. Dimostrare di sapersi valere dei prontuari per la determinazione delle dimensioni delle parti di macchina — Conoscere le forme più comuni e quelle più moderne dei diversi organi delle macchine e congegni; indicare i pregi e i difetti principali di ciascuno e scegliere quelli più convenienti secondo le esigenze dei singoli casi.

18. Macchine a vapore — Volumi che occupa il vapore sviluppato da un chilogramma d'acqua a diverse temperature — Tensioni del medesimo — Quantità di combustibile necessario per produrre un dato numero di chilogrammi di vapore — Equivalente meccanico del calore — Trasformazione del calore in vapore e viceversa — Lavoro che si ottiene da un dato numero di chilogrammi di vapore — Quantità d'acqua necessaria per condensare un dato peso di vapore ad una temperatura da 30° a 40° — Conoscere i diversi usi ai quali può applicarsi il vapore.

19. Prima macchina a vapore — Perfezionamento di Watt — Caldaia — Differenti tipi di caldaie — Caldaie a ritorno di fiamme — Fornello e sue parti — Camino — Caldaia propriamente detta — Superficie di riscaldamento — Camera del vapore Caldaie tubolari — Impiego di prontuari per cal-

colare le dimensioni delle caldaie — Determinazione della superficie di riscaldamento e dello spessore delle lamiere — Chiodatura delle caldaie nel senso longitudinale e trasversale — Incrostazione delle caldaie — Scoppi — Mezzi per bene osservare e mantenere le caldaie — Accessori delle caldaie — Valvole di sicurezza — Rubinetti e tubo del livello d'acqua — Manometro — Trombe d'alimentazione — Iniettori e vantaggi dei medesimi sulle trombe — Teoria dell'iniettore Giffard — Prove a caldo ed a freddo delle caldaie.

20. Macchina a bassa, media ed alta pressione — Macchine con o senza espansione, con o senza condensazione — Vantaggi della espansione — Vantaggi della condensazione — Condensatore a miscuglio od a secco — Trombe ad aria — Macchine a due, tre e più cilindri — Macchina a due cilindri sistema Wolf e sistema Compond — Vantaggi del sistema Compond — Ricettore.

21. Organi per la distribuzione del vapore — Cassetta a tiratore semplice — Eccentrico — Camera dove arriva il vapore — Cassetto con espansione — Espansione variabile — Distributore Corliss e Sultzer a rubinetti ed a valvole — Vantaggi del sistema Sultzer — Distribuzione Meyer-Rider a glifo — Settore Stephenson.

22. Cilindro — Camicia dei cilindri, stantuffi — Impiego dei prontuari pel calcolo delle dimensioni del cilindro e pel calcolo dell'effetto utile dei differenti tipi di macchine a vapore.

23. Dinamometro indicatore di Watt — Miglioramenti apportati da Richard e da altri — Applicazione del dinamometro — Studio dei diagrammi grafici ottenuti col medesimo, in relazione alla potenza della macchina.

24. Trasmissione del lavoro a distanza — Assi — Puleggie — Manicotti — Cuscinetti — Lubrificazione — Perfezionamenti più recenti in dette parti — Trasmissioni telo-dinamiche — Trasmissioni mediante l'aria compressa o rarefatta.

25. Principali tipi di motore ad aria calda, a gaz illuminante, a petrolio, a benzina ed a gaz povero — Loro funzionamento e rendimento — Cenni sui motori ad aria compressa e ad aria rarefatta.

26. Nozioni di elettricità industriale — Vantaggi dell'energia elettrica su quella meccanica negli usi industriali — Cenno sui principali tipi di generatori di elettricità — Caratteristiche, impiego industriale, rendimento — Pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, a corrente continua, a corrente alternata, semplice o polifase — Trasformatori, loro importanza, impiego e rendimento.

27. Canalizzazioni e distribuzioni — Vari sistemi, loro caratteristiche — Criteri per la scelta — Cadute di potenziali lungo le linee — Impiego dei feeders.

28. Cenno sui motori a corrente continua — Impiego, regolazione e rendimento — Cenno sui motori a corrente alternata, semplice o polifase — Sincroni ed asincroni — Impiego, regolazione e rendimento.

29. Illuminazione elettrica: ad incandescenza, ad arco — Caratteristiche dei due sistemi — Criteri per la scelta — Varie specie e tipi di lampade — Condizioni generali e particolari cui deve soddisfare un impianto d'illuminazione elettrica — Vantaggi della luce elettrica.

30. Apparecchi di segnalazione elettrica — Suonerie elettriche — Telefoni, telegrafi — Cronografi — Esploditori Apparecchi foto-elettrici.

31. Applicazioni elettro-chimiche ed elettro-metallurgiche — Cenni sulla trazione elettrica, sui parafulmini, sui contatori elettrici.

32. Principali strumenti per misure elettriche-industriali — Misure pratiche sulle pile, accumulatori, macchine dinamo elettriche, trasformatori e motori — Misure elettriche e fotometriche sulle lampade.

PROGRAMMA N. 7.

Nozioni speciali.

N. B. — I candidati dovranno dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico tutto quanto è esposto nel seguente programma, ed in modo più particolare quelle parti del medesimo che hanno più diretta attinenza alla specialità cui aspirano.

L'esame orale sarà diviso in due parti. La prima, dal n. 1 al 15, della durata di 20 minuti, riguarderà unicamente la conoscenza delle materie prime, la loro collaudazione, proprietà e cenni sulla loro produzione industriale. La seconda parte, dal n. 16 al 27, riguarderà più particolarmente la descrizione delle macchine, degli attrezzi, dei forni, e di tutti gli accessori delle lavorazioni ed avrà la durata di mezz'ora.

Tecnologia meccanica.

1. Legnami da lavoro — Strutttura del fusto di una pianta — Classificazione dei legnami da lavoro in forti, dolci, fini.

Proprietà e caratteri distintivi dei vari legnami, cioè quercia, elce, leccio, olmo, faggio, frassino, noce, larice, pioppo, castagno, salcio, abete, ontano, sorbo, pero, corniolo, bosso — Proprietà e caratteri distintivi dei legnami esteri comunemente noti in commercio — Pini di America — Legno santo — Ebano.

Difetti che presentano i vari legnami, a seconda della loro provenienza — Stagionatura — Precauzioni da usarsi per la stagionatura — Essiccazione artificiale — Lisciviamento — Abbattimento di una pianta — Lavorazione del tronco — Forma sotto cui viene generalmente messo in commercio il legname.

2. Attrezzi da lavoro e macchine impiegate per la lavorazione del legname — Diversi sistemi di seghe, pialle, torni, macchine a copiare, trapani, macchine a fare incastri — Macchine a fare intagli per connettiture — Macchine per la costruzione delle ruote e piegatura dei gavelli — Conoscere bene la costruzione ed il modo di funzionare di tali macchine, la loro conservazione ed il loro più conveniente impiego — Conoscere bene l'impiego del legname nelle varie costruzioni — Avvertenze da usarsi nell'applicazione delle ferramenta alle parti in legno.

3. Colori — Coloriture e spalmature — Generalità sui colori — Colori bianchi, rossi, gialli, verdi e azzurri; colori bigi e neri — Colori metallici — Coloriture prescritte pel materiale d'artiglieria — Spalmature da impiegarsi per la conservazione del legname — Proporzioni dell'olio di lino per spalmature e coloriture — Catrami — Smeriglio — Loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione.

4. Carta — Perchè il cencio è la materia prima cellulosa più appropriata a far carta — Cenni sulla fabbricazione della carta — Materie prime che si possono sostituire ai cenci per la fabbricazione della carta — Impiego della cellulosa del legno e della paglia — Carta a mano e carta alla macchina — Cartone e cartoncino — Carta pergamenata — Carta vetro Carta smeriglio — Carta asciugante — Carte speciali — Conoscere le loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

5. Fibre tessili — Tessuti — Feltri e cordami — Generalità sulle fibre tessili — Caratteri distintivi delle fibre tessili Esame dei tessuti — Crini e setole — Fibre tessili minerali

— Amianto e lana di vetro — Corde e gomene — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

6. Pelli e cuoiami — Concia delle pelli secondo i diversi procedimenti usati — Cuoio comune — Cuoio mascherizzo — Pelli camosciate — Pergamena — Saggio della solidità del cuoio — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione — Loro principali proprietà ed impiego.

7. Macchine da cucire tela e cuoiami — Nozioni sommarie sul loro impiego.

8. Metalli — Caratteri distintivi dei metalli — Tenacità — Malleabilità — Duttilità — Conducibilità — Peso specifico — Azione del calore sui metalli — Cristallizzazione, superficie di frattura — Colore dei metalli.

9. Ferro, sue proprietà, duttilità, malleabilità, resistenza, elasticità — Processi di produzione del ferro, dal minerale, mediante affinamento della ghisa — Produzione del ferro utilizzando i rottami — Ferro granoso, ferro fibroso, ferro omogeneo — Ferro da lavoro; varie forme sotto cui vien messo in commercio, in verghe, in lamiera, cavo, sagomato — Caratteri distintivi dipendenti dal processo di lavorazione e dalla forma — Bollitura e saldatura del ferro — Procedimento della fucinazione del ferro, secondo i diversi casi; difetti che possono verificarsi nella fucinazione e modo di evitarli — Acciaiazione del ferro — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate di ferro.

Collaudazione del ferro secondo la specie, qualità e forma — Forni per affinamento del ferro, forni per riscaldamento — Forni a riverbero — Varie specie di fucine; ventilatori, specie più generalmente usate nelle fucine.

10. Acciaio, sue varietà — Acciaio duro, dolce, dolcissimo — Acciaio fuso, acciaio pudellato — Acciaio Bessemer — Acciaio Martin-Siemens — Acciaio di cementazione — Modo di trattare l'acciaio alle fucine — Tempra — Effetti della tempra; varie specie di tempra e modo di effettuarle; difetti che possono verificarsi nella tempra e modo di evitarli — Ricottura — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate d'acciaio — Collaudazione dell'acciaio secondo le specie, qualità e forma — Sbarre d'acciaio per canne d'armi, loro fabbricazione e collaudazione.

11. Ghisa, composizione, proprietà, classificazione e caratteri in base all'apparenza della sezione di rottura, sia pel colore,

come per la stratificazione, cristallizzazione, impiego ed uso — Distinguere quelle di prima fusione se prodotte con carboni vegetali o minerali — Qualità di quelle di seconda fusione e delle resistenti per bocche da fuoco — Miscele, norme per combinarle, impiegando anche rottami — Rifusione al crogiuolo, al forno a riverbero ed a quello a manica — Indurimento e raddolcimento — Ghise nazionali ed estere, distinzione.

12. Rame, caratteri, proprietà, usi allo stato naturale, fuso, compatto, senza soffiature, raffinato — Collaudazione — Usi e proprietà dello stagno, zinco di prima e seconda fusione — Piombo — Antimonio — Proprietà relative — Loro collaudazione.

13. Leghe — Nozioni generali sulle leghe; fusibilità, durezza, duttilità, tenacità, densità, proprietà fisiche delle leghe metalliche principali (stagno e zinco), (stagno, zinco e piombo), (zinco e piombo), (rame, zinco e stagno), (rame, zinco, stagno e piombo), (ferroe rame), (ferro e zinco), ferro e stagno), (ferro e piombo) — Saldature dolci e forti; composizione ed impiego delle medesime — Leghe per bocche da fuoco e parti di macchina.

14. Combustibile — Legna forte e legna dolce — Coke — Litantrace — Torbe — Antraciti — Ligniti — Carbone di legno — Caratteri distintivi, impiego nelle varie fusioni — Distinguere il coke adatto per forni, da quello prodotto dai gazometri per gas luce, il litantrace magro dal grasso, il carbone di legno forte da quello dolce — Carboni agglomerati, loro proprietà.

Specie e qualità di combustibile da impiegarsi di preferenza nella fusione ai diversi forni in relazione al metallo.

15. Materie refrattarie — Grafite — Quarzo — Argille e terre refrattarie — Crogiuoli — Conoscere le proprietà di tali materiali ed il loro conveniente impiego nei forni — Mattoni refrattari di forma regolare, per quale uso vengono adoperati — Per quale uso si adoperano i sagomati e quelli di forme irregolari — Modo più semplice e pratico per collaudare materiali refrattari — Polvere di laterizi refrattari.

16. Forni a manica, a riverbero, a crogiuolo; loro forma e profilo; dimensioni principali e relazioni fra esse, avvertenze per la loro costruzione e riparazione; impiego e distribuzione del vento per quelli a manica ed a crogiuolo — Caricamento, avvertenze relative — Andamento e produzione — Consumo di combustibile e calo del metallo per ragione delle fusioni — Vantaggi ed inconvenienti nell'impiego dei vari forni, in ordine alla bontà del prodotto.

17. Macchine in uso nelle fonderie — Ventilatori, macinatori, mescolatori di terre, impastatrici di sabbia, grue, rompitoi; conoscenza del loro funzionamento ed uso.

18 Attrezzamento in uso presso una fonderia — Ramaiuoli — Pretelle — Staffe — Fusi d'anima — Armature — Sifoni — Canali.

19. Modelli in legno, in metallo ed in gesso — Traccia dei modelli — Loro costruzione — Maggiore grossezza da lasciarsi pel ritiro del metallo e per portare i pezzi fusi alle giuste dimensioni — Anime, stufe, ed essiccamento delle forme.

20 Dell'arte del formatore, del costrurre modelli, e del costrurre forme di argilla, forme di sabbia, forme di gesso, forme per bocche da fuoco, per proietti pieni, cavi e di ghisa indurita

21. Costruzione delle forme per altri getti, con disegno o modello — Saper dedurre il peso approssimativo dei getti dai loro disegni o modelli.

22. Modellamento di bocche da fuoco di ghisa, di proietti sferici od oblunghi, pieni e cavi, di ghisa ordinaria o di ghisa indurita, sì cilindrici, che oblunghi — Modellamento di getti speciali.

23. Sistema di getto per artiglierie di bronzo, per artiglierie di ghisa, per proietti e parti di macchine — Getto delle artiglierie di ghisa col sistema (Rodman) a sifone.

24. Scalpellamento ed ultimazione degli oggetti colati — Accidenti cui vanno soggetti i pezzi colati — Difetti che si riscontrano nelle artiglierie di bronzo e di ghisa, nei proietti, nelle parti di macchine — Cautele da usarsi per evitare i difetti di fondita — Mezzi per correggere o rimediare a certi difetti.

Saldatura della ghisa, del bronzo e dello stagno con rifondita parziale.

25. Strumenti da lavoro speciali per le fabbriche d'armi e per i capi armaiuoli, armi portatili — Funzionamento delle loro parti principali — Rigatura delle canne — Vari sistemi — Vari modi di eseguirla — Disposizioni relative — Abbrunatura — Coloritura — Untura e conservazione delle armi e parti d'armi — Collaudazione delle armi e parti d'armi.

26. Macchine utensili principali da metalli — Conoscere bene le macchine utensili principali da metalli, cioè, varie specie di torni, il loro impianto, le varie lavorazioni che con essi si possono eseguire, trapani. pialle, limatrici, strettoi idraulici, magli, magli a cinghia, a sfregamento, a leve, magli pneumatici, magli a vapore, macchine a ribadire, punzonatrici,

cesoie, seghe, macchine per drizzare e piegare lamiere e per piegare cerchioni — Conoscere le condizioni alle quali debbono soddisfare, la loro verificazione, i difetti principali, il modo di correggerli, i guasti e le riparazioni ad esse relativi, e la loro conservazione.

27. Dimostrare sufficiente abilità nell'eseguire a mano libera schizzi di parti di macchina o congegni, o di materiali, in modo da farne comprendere la costruzione ed il funzionamento.

PROGRAMMA N. 8.

Capolavori.

L'esame consisterà nella esecuzione pratica di un lavoro di saggio secondo il disegno o la traccia che il presidente della commissione esaminatrice stabilirà per ciascuna specialità.

Il candidato dovrà dar prova di possedere in più delle nozioni teoriche, anche quell'abilità manuale indispensabile per esercitare con cognizione, profitto ed autorevolezza le mansioni derivanti dal grado cui aspira per rispetto al personale operaio.

I candidati della specialità *fabbro fucinatore* daranno prova della loro abilità professionale nell'arte di fucinatore aggiustatore.

I candidati alla specialità *fonditore* dovranno dare saggio pratico della loro abilità professionale col formare in terra e condurre la fusione di una parte di materiale ricevendone il modello.

I candidati alla specialità *fabbro leynaiuolo* dovranno dare prova della loro abilità professionale nell'arte del falegname.

N. **118.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Assegno di cartucce a pallottola per i richiamati di 2ª categoria delle classi 1888 e 1889.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 marzo 1913.

Il Ministero ha determinato di mettere a disposizione dei corpi, per le esercitazioni di tiro dei militari di 2ª categoria, delle classi 1888 e 1889, richiamati alle armi colla circolare n. 99 del *giornale militare* c. a. fino a 13 caricatori completi di cartucce a pallottola mod. 91 per ciascun militare, restando inteso che, di questi, 10 caricatori dovranno essere riservati

per l'esecuzione dei tiri collettivi, ed i rimanenti per l'esecuzione di alcune lezioni di tiro individuale.

I corpi sono perciò autorizzati a trarre le cartucce loro occorrenti da quelle che risultassero eccedenti ai bisogni sull'assegno annuo già richiesto ed, in difetto, a prelevare la quantità occorrente dalla competente direzione d'artiglieria, sempre tenendo conto delle lezioni di tiro che dovranno effettivamente essere eseguite, a seconda dell'arma alla quale richiamati appartengono.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **119**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza per la specialità da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 marzo 1913.

Nel corrente anno e nelle località sottospecificate avranno luogo, per ufficiali dei reggimenti d'artiglieria della specialità da costa, due corsi di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza.

1° corso { 1° periodo dal 2 al 10 giugno a Venezia;
2° periodo dal 12 al 17 giugno a Spezia.

2° corso { 1° periodo dal 22 al 30 giugno a Venezia;
2° periodo dal 2 al 7 luglio a Spezia.

Saranno comandati a frequentare i corsi i comandanti di reggimento, di gruppo da costa e di compagnia da costa dei primi 5 reggimenti di artiglieria da fortezza, e un ufficiale per ognuna delle direzioni di artiglieria aventi sede in una piazza marittima. Le relative proposte nominative dovranno pervenire, non oltre il 30 aprile, all'ispettorato generale d'artiglieria, che provvederà a ripartire gli ufficiali fra i due corsi.

Gli ufficiali si presenteranno al comando della scuola presso la direzione d'artiglieria di Venezia nella giornata precedente quella di inizio del corso.

Gli attendenti necessari saranno forniti in ragione di uno ogni due ufficiali dal 5° reggimento da fortezza, durante la permanenza a Venezia, e dal 2° durante la permanenza a Spezia.

Gli stessi reggimenti 5° e 2° e le direzioni di artiglieria di Venezia e Spezia forniranno gli ufficiali, il personale di truppa e il materiale occorrente per le varie esercitazioni, secondo le richieste che riceveranno dal comando della scuola.

Le munizioni poste a disposizione complessivamente sono le seguenti:

42 colpi a granata da 280)
700 » » da 149 G) a Venezia
42 » a palla da 321)
116 » » da 240) a Spezia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **120**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 marzo 1913.

In previsione della maggiore affluenza dei militari abbisognevoli di cure balneo-termali nella imminente stagione, specie di quelli sofferenti per reliquati di ferite riportate nella guerra libica, e per evitare l'inconveniente, altre volte verificatosi, che vengano assegnati a queste cure negli stabilimenti militari individui che non ne hanno assoluto bisogno, il Ministero richiama le autorità sanitarie all'esatta e scrupolosa osservanza del paragrafo 44 delle Norme sul servizio balneario, prescrivendo che non sia dato corso alle proposte in favore di coloro — ufficiali, impiegati e uomini di truppa — che hanno già per tre volte fruito di cure sia ordinarie che gratuite, negli stabilimenti militari per la stessa malattia, a meno che si tratti di malattia legalmente ammessa come dipendente da causa di servizio e persista l'indicazione della cura, in base all'esame obbiettivo delle condizioni del richiedente.

Per tutte le altre prescrizioni, il Ministero conferma quanto venne già stabilito con le circolari n. 84 del 1911 e 123 del 1912.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **121**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 27 marzo 1913.

1. Dal 20 aprile al 28 maggio p. v. avrà luogo, parte al poligono di Bracciano (1° periodo: 20 aprile - 15 maggio), parte agli sbarramenti di Val Leogra-Astico-Assa (2° periodo: 18 28 maggio) un corso di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza.

2. A frequentare il detto corso saranno destinati: 11 ufficiali superiori (maggiori o tenenti colonnelli) 14 capitani, dei reparti da fortezza (non da costa), designati dai comandi di artiglieria da fortezza nelle proporzioni sotto indicate, scelti tra quelli che da minor tempo prestano servizio nella specialità da fortezza e che non abbiano frequentato il corso del 1912; ed infine 5 capitani delle direzioni di artiglieria designati dai suddetti comandi e scelti fra quelli addetti alla preparazione del tiro:

Comando di artiglieria di Genova: ufficiali superiori 4, capitani 6 (di cui 1 della direzione).

Comando di artiglieria di Mantova: ufficiali superiori 4, capitani 9 (di cui 2 della direzione).

Comando di artiglieria di Roma: ufficiali superiori 1, capitani 2 (delle direzioni).

Comando di artiglieria di Piacenza: ufficiali superiori 2, capitani 2 (del 10° reggimento).

Inoltre assisteranno al corso 2 colonnelli comandanti di reggimento di artiglieria da fortezza, designati dall'ispettorato generale d'artiglieria, e 2 capitani di stato maggiore del ruolo di artiglieria, designati dal comando del corpo.

3. Gli ufficiali interverranno al corso senza cavalli e senza attendenti; essi dovranno essere muniti della nuova istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (fascicolo II, litografato) ed inoltre delle tavole di tiro delle seguenti bocche da fuoco: cannoni da 149 *A* e da 149 *G*, cannoni da 120 *B* e 120 *G*, obici e mortai da 210.

4. La sezione staccata d'artiglieria di Bracciano, durante il primo periodo del corso, passerà alla immediata dipendenza del comando della scuola, per quanto riflette il servizio del materiale occorrente per le istruzioni e pei tiri.

5. Per i vari servizi della scuola a Bracciano saranno ivi comandati:

a) un gruppo del 3° reggimento da fortezza, formato di 3 compagnie, ciascuna della forza di:

1 comandante;

4 ufficiali subalterni (di cui 2 effettivi);

120 uomini di truppa (di cui 7 telefonisti, 2 operai, oltre il numero di specialisti stabilito dall'organico: puntatori, osservatori, goniometristi);

b) una compagnia treno, della forza di 80 quadrupedi e fornita di 10 bardature complete da sella per ufficiale, destinata da quel comando di corpo d'armata che il Ministero si riserva di indicare;

c) un capitano ed un subalterno medico, } destinati dal comando del IX corpo d'armata;

d) un ufficiale veterinario, }

e) un caporale maggiore di sanità del 3° reggimento da fortezza.

6. Per i vari servizi agli sbarramenti e per la preparazione ed esecuzione dei tiri, provvederà il 4° gruppo del 9° reggimento artiglieria da fortezza, al quale il comandante della scuola darà, in tempo, le necessarie direttive per lo svolgimento delle esercitazioni del 2° periodo. Il comando del gruppo e le dipendenti compagnie verranno dislocate agli sbarramenti secondo gli ordini che saranno comunicati dall'ispettorato generale d'artiglieria (reparto fortezza).

7. Il personale ed i quadrupedi di cui al precedente n. 5 si trasferiranno al poligono suddetto l'8 aprile, il comando della scuola vi giungerà il 17 dello stesso mese, e gli ufficiali comandati al corso si presenteranno nella giornata del 19, non più tardi delle ore 18.

8. Il personale di cui al n. 6, ultimato il 2° periodo del corso, resterà sul posto il tempo strettamente occorrente per la sistemazione ed il riordinamento dei materiali, in base agli ordini che il comando della scuola avrà impartiti al comandante del gruppo

9 Al personale comandato a Bracciano (ufficiali e truppa) sarà corrisposta l'indennità di marcia durante la permanenza al poligono.

Agli ufficiali che si recano alle esercitazioni del 2° periodo spetta l'indennità di trasferta di 1ª categoria durante la permanenza agli sbarramenti.

10. Gli ufficiali del comando della scuola e quelli comandati per i vari servizi di cui al n. 5 hanno facoltà di portare a Bracciano i cavalli di loro proprietà, insieme al proprio attendente.

Agli ufficiali del corso l'attendente sarà fornito a Bracciano dal gruppo del 3° fortezza, in ragione di uno ogni due ufficiali.

Agli sbarramenti poi, gli attendenti saranno assegnati dal gruppo ivi stanziato, tanto agli ufficiali della scuola quanto a quelli del corso, in ragione di uno ogni tre ufficiali.

11. Durante la permanenza in Bracciano, il gruppo da fortezza e la compagnia treno si amministreranno per proprio conto.

Gli ufficiali e gli uomini di truppa, non effettivi a tali reparti, saranno presi in aggregazione dal gruppo da fortezza.

Tutti i reparti, che interverranno a Bracciano, disporranno di L. 0,10 al giorno per convivente, a titolo di miglioramento rancio da conteggiarsi direttamente a carico del capitolo viveri.

A tutti i cavalli, di ufficiali e di truppa, che interverranno al poligono di Bracciano, saranno applicate le disposizioni del n. 9 della circolare ministeriale (Divisione sussistenze — Sezione 2ª) diretta ai comandi di corpo d'armata in data 14 luglio 1911, n. 5000.

12. Le munizioni assegnate per lo svolgimento del corso sono le seguenti:

A Bracciano.

Da 210 (per obice)	colpi n.	140	(100 granate,	40	shrapnels)
» 149 *G*	» »	200	(140 » ,	60	»)
» 149 *A* (tipo econ.)	» »	160	(120 » ,	40	»)
» 120	» »	400	(200 » ,	200	»)
» 87/98.	» »	300	(150 gran. ord.,	150	»)
Totale .	colpi n.	1200			

Agli sbarramenti.

Da 149 *G* . . .	colpi n.	45	(45 granate)	
» 149 *A* (tipo econ.)	» »	50	(25 granate,	25 shrapnels)
» 87	» »	40	(40 granate)	
Totale .	colpi n.	135		

13. Al termine del corso il comando della scuola farà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) le comunicazioni di cui all'*Atto* 233 del *giornale militare* 1906.

14. I comandi di corpo d'armata interessati daranno tutte le disposizioni per i movimenti di truppa.

Il Ministro — P. Spingardi.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(2336) Roma, 1943 — Tip. E. Vognera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1913 — 5 aprile

1913 GENNAIO 13. - N. 122. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 204 che stabilisce indennità speciali per alcuni personali del corpo d'occupazione della Libia . . . . . *Pag.* 328

» 16. - » 123. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1908-1912, per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 24 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 . . . . . » 334

1913 MARZO 20 - » 124. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 284 che istituisce un secondo consiglio d'amministrazione presso il battaglione specialisti del genio e presso quello aviatori e riforma il consiglio d'amministrazione dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche . . . . . » 333

1913 APRILE 1°. - » 125. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo delle cauzioni nei contratti con l'amministrazione della guerra . . . . . » 336

» 2. - » 126. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare. . 337

» 2 - » 127. — AVANZAMENTO. — Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani del corpo di commissariato (ruoli degli ufficiali commissari e di sussistenza) e del corpo di amministrazione 338

» 3. - » 128. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Riparazione alle armi portatili appartenenti ai corpi e distribuzione di parti d'armi per ricambio 338

» 4 - » 129. — EQUIPAGGIAMENTO. — Specchi delle misure e dimostrazioni delle quantità di stoffe per le costruzioni degli oggetti di corredo 339

» 4. - » 130. — TRASPORTI. — Facilitazioni pei viaggi fra l'Italia e le Americhe. 350

» 5. - » 131. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Onorificenze e ricompense al valore militare per la campagna di guerra italo-turca 352

CIRCOLARE N. **122.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 204 che stabilisce indennità speciali per alcuni personali del corpo d'occupazione della Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n 380;

Visto l'art 6 del R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1887, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Visti i Regi decreti 6 ottobre 1911, n. 1107, 11 gennaio e 20 marzo 1912, nn. 185 e 302, che fissano le indennità speciali per le truppe del Corpo di occupazione della Libia;

Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea;

Considerata la necessità di stabilire il trattamento di alcuni personali del Corpo di occupazione oltremare in ispeciali posizioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del R. esercito e della R. marina ed ai sottufficiali, caporali e soldati destinati presso il Corpo di occupazione oltremare e designati pel disimpegno delle speciali funzioni aereonautiche (navigazione) previste dalle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 25 settembre 1911, n. 1265, spettano le indennità giornaliere ivi stabilite.

Art 2.

Agli ufficiali del R. esercito e della R. marina destinati presso il Corpo di occupazione oltremare che prendono parte alle esercitazioni ed esperienze cogli aereostati e cogli appa-

recchi di telegrafia ottica, di telegrafia afila e di fotografia è dovuta una indennità giornaliera di L. 3.

Ai sottufficiali per le stesse esercitazioni ed esperienze è corrisposto un soprassoldo giornaliero di centesimi cinquanta.

Ai caporali e soldati nelle identiche circostanze è dovuto il soprassoldo giornaliero di centesimi venticinque.

Art. 3.

Agli ufficiali del R. esercito e della R. marina ed agli impiegati civili destinati presso il corpo di occupazione oltremare per i voli con aeroplani od ascensioni con dirigibili spettano le seguenti indennità:

a) voli con aeroplani:
1° della durata di oltre due ore L. 20;
2° della durata da mezz'ora ad un'ora L. 10;
3° della durata minore di mezz'ora L. 5.

b) ascensioni con dirigibile:
1° della durata di oltre tre ore L. 20;
2° della durata da una a tre ore L. 10;
3° della durata minore di un'ora L. 5.

Le suindicate indennità sono ridotte alla metà per i sottufficiali e capi operai ed al quarto per i caporali e soldati ed operai.

Le indennità per i voli con aeroplani e per le ascensioni coi dirigibili non sono cumulabili fra loro. Compiendosi nello stesso giorno due o più voli od ascensioni, sarà dovuta soltanto l'indennità maggiore corrispondente al volo od alla ascensione di maggior durata.

Art. 4.

Agli ufficiali della R. marina addetti ai servizi aeronautici del corpo d'occupazione oltremare sono dovuti anche l'indennità di entrata in campagna e il soprassoldo giornaliero di guerra nella misura stabilita per gli ufficiali di pari grado del R. esercito.

Art. 5.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali addetti al corpo di occupazione oltremare è assegnata, senza distinzione di grado e di specialità, una inden-

nità mensile di lire dieci per le maggiori spese di manutenzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento e delle bardature e loro rinnovazione.

Tale indennità comincierà a decorrere dal primo giorno del quinto mese di permanenza sui luoghi della guerra, e sarà pagata alla fine di ciascun trimestre sotto deduzione del debito che i militari avessero incontrato per spese di manutenzione e rinnovazione degli oggetti.

Art. 6.

Agli ufficiali addetti ai riparti eritrei, passati alla dipendenza del corpo di occupazione, sono conservate le competenze stabilite dall'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507 ed è inoltre dovuto un soprassoldo giornaliero di L. 5 se ufficiali superiori e di L. 4 se ufficiali inferiori ed una giornaliera razione viveri.

Ai sottufficiali, caporali e soldati facenti parte dei riparti suddetti spettano gli assegni fissati dall'ordinamento della colonia Eritrea, una giornaliera razione viveri ed il soprassoldo giornaliero seguente:

Marescialli, L. 1.50;
Sergenti maggiori e sergenti, L. 1;
Caporali e soldati, L. 0,25;

Ai militari indigeni dei riparti suddetti spettano il doppio degli assegni in contanti che percepivano nella colonia Eritrea, e le derrate in natura secondo le disposizioni del comando del corpo di occupazione.

Art. 7.

La rimunerazione giornaliera per gli ecclesiastici in servizio presso il corpo di occupazione oltremare come cappellani è elevata a L. 10.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno in cui hanno cominciato i servizi pei quali le indennità sono dovute, salvo quelle di cui all'art. 7, che hanno effetto dal 1° dicembre 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

P. SPINGARDI.

N. **123.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1908-1912, per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 21 e 80 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina;

Visti gli articoli 29 e 104 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con regio decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nell'ultimo quinquennio (1908-1912) per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge e 29 del regolamento sopra citati, è stabilita come appresso:

SPECIFICAZIONE DEL RUOLO	Da maggior generale a tenente generale	Da colonnello a maggior generale	Da tenente colonnello a colonnello	Da maggiore a tenente colonnello	Da capitano a maggiore	Da tenente a capitano	Da sottotenente a tenente
Stato maggiore generale	11	—	—	—	—	—	
Arma dei carabinieri reali	—	1	2	5	6	26	18
Arma di fanteria	—	15	31	67	117	296	274
Arma di cavalleria	—	2	8	11	11	26	51
Arma di artiglieria	—	6	16	20	34	87	73
Arma del genio	—	3	9	9	11	35	21
Personale permanente dei distretti	—	—	6	5	13	14	—
Ufficiali delle fortezze	—	—	—	1	—	1	—
Corpo sanitario militare	1	1	6	13	27	44	—
Corpo di commissariato militare	—	—	2	3	6	—	—
Corpo veterinario militare	—	—	—	1	3	10	—

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **124.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 281 che istituisce un secondo consiglio d'amministrazione presso il battaglione specialisti del genio e presso quello aviatori e riforma il consiglio di amministrazione dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 70 del regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, col quale fu stabilita la composizione del consiglio d'amministrazione del battaglione specialisti del genio;

Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1912, n. 698, che istituì un « Battaglione aviatori », ed aggiunse agli stabilimenti del genio uno « Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche »;

Visto il R. decreto 6 luglio 1912, n. 771, col quale furono istituiti i consigli di amministrazione del battaglione aviatori e dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche;

Considerato che ai consigli di amministrazione del battaglione specialisti del genio e del battaglione aviatori, sono affidate oltre che la direzione e il governo di tutto quanto riguarda l'azienda economica del corpo, ben anco le funzioni inerenti alla gestione tecnico-amministrativa del materiale e dei lavori attinenti al servizio aeronautico e agli altri servizi tecnici del genio assegnati ai battaglioni stessi;

Considerato che l'accentramento presso un solo organo amministrativo di tutte le funzioni derivanti dai complessi servizi del battaglione specialisti del genio e del battaglione aviatori, come corpi e come enti preposti alla esecuzione dei detti lavori e delle provviste, non rende agevole lo esplicamento dell'attività amministrativa ed ingenera gravi incertezze e profondi deviamenti nell'attribuzione delle responsabilità spettanti ai singoli componenti del consiglio d'amministrazione;

Attesochè nell'ordinamento dei ridetti consigli non sussistono funzionari che integrino la responsabilità giuridica de-

rivante dalla gestione delle provviste e dei lavori, e che assolvano le particolari attribuzioni devolute al relatore e al segretario presso i consigli amministrativi delle direzioni del genio;

Riconosciuta pertanto la opportunità di istituire sia presso il battaglione specialisti del genio che presso il battaglione aviatori un consiglio d'amministrazione speciale per la gestione del materiale e dei lavori inerenti al servizio aeronautico e agli altri servizi tecnici del genio assegnati ai battaglioni stessi;

Atteso che la carica di relatore del consiglio d'amministrazione delle direzioni e degli uffici autonomi del genio militare è attribuita ai ragionieri geometri capi di 1ª e 2ª classe ed in via eccezionale ai primi ragionieri geometri di 1ª classe, più anziani, secondo vi è conforme il disposto del regolamento speciale pei ragionieri geometri del genio approvato con R. decreto n. 1326 del 6 ottobre 1911, e che di conseguenza si rende necessario di opportunamente riformare anche la costituzione del consiglio d'amministrazione dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche, attribuendo la carica di relatore ad un ragioniere geometra capo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il « battaglione specialisti del genio » un secondo consiglio d'amministrazione, al quale sarà affidata la gestione economico-amministrativa dei lavori e del materiale inerente a tutti i servizi speciali del genio assegnati al battaglione stesso, rimanendo le sue attribuzioni distinte da quelle del consiglio d'amministrazione che il battaglione ha già normalmente come corpo dell'esercito.

Tale secondo consiglio d'amministrazione è composto:

del comandante del battaglione specialisti del genio, *presidente*;

di un ragioniere geometra capo del genio militare, *relatore*;

di due ufficiali del genio designati dal comandante, *membri*;

di un ragioniere geometra del genio, *segretario*.

Art. 2.

È altresì istituito presso il « battaglione aviatori » un secondo consiglio d'amministrazione, al quale sarà affidata la gestione economico-amministrativa dei lavori e del materiale inerenti a tutti i servizi speciali del genio assegnati al battaglione stesso, rimanendo le sue attribuzioni distinte da quelle del consiglio d'amministrazione che il battaglione ha già normalmente come corpo dell'esercito.

Tale secondo consiglio d'amministrazione è composto:

del comandante del battaglione aviatori, *presidente*;

di un ragioniere geometra capo del genio militare, *relatore*;

di due ufficiali, preferibilmente del genio o d'artiglieria, designati dal comandante, *membri*;

di un ragioniere geometra del genio, *segretario*.

Art. 3.

Il consiglio d'amministrazione dello « stabilimento d'esperienze e costruzioni areonautiche » è composto:

del direttore dello stabilimento, *presidente*;

di un ragioniere geometra capo del genio militare, *relatore*;

dei due ufficiali del genio più elevati in grado o più anziani addetti allo stabilimento, *membri*;

di un ragioniere geometra del genio, *segretario*.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1913, restando da quella data abrogata ogni contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **125.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Svincolo nelle cauzioni nei contratti con l'amministrazione della guerra.** — (Segretariato generale). — 1° aprile 1913.

Affinchè le intendenze di finanza, alle quali compete il servizio della restituzione dei depositi cauzionali eseguiti dagli impresari a garanzia di contratti, possano esser certe della legittimità del provvedimento preso dall'autorità militare che, volta per volta, rilascia il decreto o la dichiarazione per lo svincolo di tali cauzioni, questo Ministero, presi gli accordi con quello del tesoro (Direzione generale della cassa depositi e prestiti), determina che al modello n. 1 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, sia aggiunta una colonna, nella quale sarà indicata l'autorità che, a suo tempo, dovrà ordinare lo svincolo della cauzione relativa al contratto del quale si partecipa l'approvazione.

Nel caso poi di cui il penultimo comma del § 200 della citata istruzione, il corpo, che per ultimo ha dato esecuzione al contratto, nel partecipare all'intendenza di finanza competente il rilascio del decreto o della dichiarazione di svincolo del deposito cauzionale, dovrà aggiungere l'indicazione che è subentrata a quella che ha stipulato il contratto.

Si raccomanda poi la più scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel § 43 dell'istruzione surrichiamata e nell'articolo 11 del regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse di registro (approvato con R. decreto 23 dicembre 1897, n. 549), relativamente all'obbligo della notificazione all'intendenza di finanza dell'approvazione di ogni singolo contratto, comprendendo in tale obbligo anche i contratti di poca entità approvati direttamente dai corpi.

Il modello n. 1 di cui sopra è parola resta quindi modificato nella maniera seguente:

MODELLO N. 1 § 43 dell'Istruzione

(1) . . . . . .

Partecipazione d'approvazione di contratti.

Numero d'ordine	Parti contraenti		Data della stipulazione	Natura ed oggetto dell'atto	Giorno in cui fu data comunicazione dell'approvazione all'ufficio stipulante	Autorità che dovrà ordinare lo svincolo della cauzione
	Corpo od ufficio presso cui fu stipulato l'atto	Deliberatario				
						(2)

All'Intendenza di finanza della Provincia di. . . . . . .

L'Ufficiale rogante
(Arma, grado, qualità e carica)

(1) Corpo, direzione od ufficio.
(2) Dovrà indicarsi l'autorità che ha approvato il contratto e che, a senso del § 200 delle istruzioni, sarà la stessa che ordinerà lo svincolo della cauzione, salvo il caso di cui al penultimo comma del paragrafo medesimo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **126.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 aprile 1913.

Con riferimento alla circolare n. 56 del *giornale militare* corrente anno si comunica che il tenente dell'87° fanteria, ammesso al corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare, Cilento Ermenegildo è dispensato, in seguito a sua domanda, dal prender parte al corso stesso. Egli dovrà quindi rientrare al proprio reggimento.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **127.** — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani del corpo di commissariato (ruoli degli ufficiali commissari e di sussistenza) e del corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). - 2 aprile 1913.

Nel mese di maggio venturo e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, si inizieranno con le norme stabilite dalle circolari 62 del 1908 e 439 del 1911, gli esperimenti d'idoneità all'avanzamento dei capitani commissari, di sussistenza e di amministrazione.

Vi potranno concorrere i capitani compresi nei limiti di anzianità stabiliti per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento del 1914 con la circolare 108 del corrente anno.

Le rinuncie a sostenere l'esperimento dovranno essere fatte nei modi stabiliti dalla circolare n. 2 del 1910 e pervenire al Ministero entro il 20 aprile corrente.

Il Ministro P. Spingardi.

N. **128.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - **Riparazione alle armi portatili appartenenti ai corpi e distribuzione di parti d'armi per ricambio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 aprile 1913.

A scioglimento della riserva espressa nella circolare n. 291 del *giornale militare* anno 1912, ed a parziale modificazione delle norme in essa contenute, il Ministero avverte che le armi portatili appartenenti ai corpi ed abbisognevoli di riparazioni, che non debbono essere eseguite per cura dei corpi stessi a senso dell'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C*, debbano d'ora innanzi essere tutte inviate alle competenti direzioni d'artiglieria, restando vietato in modo assoluto l'invio diretto, alle fabbriche d'armi, quand'anche il corpo risieda in località più prossima ad una di esse, e sia pure nella stessa città.

Le direzioni di artiglieria provvederanno ad effettuare le riparazioni alle armi che non abbisognano del concorso delle fabbriche d'armi, restituendole senz'altro ai corpi e trasmetteranno loro le note di addebito mod. 68.

Le armi abbisognevoli di riparazioni da eseguirsi dalle fabbriche d'armi, saranno, per cura delle direzioni, senz'altro

sostituite ai corpi con altre in buone condizioni di servizio da trarsi da quelle esistenti disponibili nei propri magazzini.

Le direzioni d'artiglieria, nell' inviare le armi abbisognevoli di speciali riparazioni, alle fabbriche d'armi (fucili mod. 91 alla fabbrica di armi di Terni — moschetti mod. 91, pistole ed armi bianche, alla fabbrica d'armi di Brescia) dovranno trasmettere le note indicative delle armi, distinte per corpo, per modo che queste possano, a riparazioni eseguite, trasmettere ai corpi le relative note di addebito mod. 68. Dopo essere state rimesse in buone condizioni di servizio, le armi, verranno dalle fabbriche d'armi restituite alle direzioni d'artiglieria di provenienza.

Col concetto stesso sopra esposto per le riparazioni delle armi portatili, d'ora innanzi, i corpi dovranno richiedere, direttamente, alla competente direzione di artiglieria le parti d'armi loro occorrenti per le riparazioni di loro spettanza e per le eventuali sostituzioni, e le direzioni d'artiglieria a lor volta rivolgeranno le conseguenti richieste alle fabbriche d'armi.

Nell'intento infine che le fabbriche d'armi possano predisporre per l'allestimento delle parti di ricambio occorrenti in ciascun esercizio per le riparazioni e distribuzioni di cui sopra, i corpi dovranno segnalare il fabbisogno alla competente direzione, non più tardi del 15 giugno di ogni esercizio finanziario, per l'esercizio successivo, e le direzioni d'artiglieria, a lor volta, rivolgeranno le richieste complessive alle fabbriche d'armi nella prima quindicina del mese di luglio di ogni esercizio.

Il Ministero si riserva di apportare, a suo tempo, le necessarie varianti all'istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N **129**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Specchi delle misure e dimostrazioni delle quantità di stoffe per le costruzioni degli oggetti di corredo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 aprile 1913.

Alla circolare 81 vanno aggiunti gli specchi appresso indicati relativi alle misure e alle dimostrazioni delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione di alcuni oggetti di corredo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei berretti da compagnie di disciplina.*

TAGLIE	Sviluppo interno in centimetri	Da costruirsi su 100	Panno azzurrato per vestiario da truppa alta m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1	60	2	0,140	0,280	
2	59	8	0,140	1,120	
3	58	10	0,135	1,350	
4	57	20	0,135	2,700	
5	56	25	0,130	3,250	
6	55	20	0,130	2,600	
7	54	10	0,125	1,250	
8	53	5	0,125	0,625	
Totali . . .		100		13,175	
Media . . .				0,13	

SPECCHIO *delle misure dei berretti da compagnie di disciplina.*

TAGLIE	Sviluppo interno in centimetri	Altezza della fascia		Lunghezza del tondino		Larghezza della visiera
		inferiore	superiore	Asse longitudinale	Asse trasversale	
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	60	75	50	255	225	da 54 a 56
2	59	75	50	252	222	da 54 a 56
3	58	70	50	249	219	da 52 a 54
4	57	70	50	246	216	da 52 a 54
5	56	70	50	243	213	da 52 a 54
6	55	70	50	240	210	da 52 a 54
7	54	65	50	237	207	da 50 a 52
8	53	65	50	234	204	da 50 a 52

SPECCHIO *delle misure delle giubbe*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: sino alla tagla	Lunghezza della parte posteriore: totale	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il risvolto della manica	Metà larghezza della manica: superiormente	Metà larghezza della manica: al gomito	Metà larghezza della manica: al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura delle spalle al [illegible] della giubba
		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1ª	480	690	215	650	225	225	160	750
	2ª	480	690	210	650	220	220	160	750
2ª	1ª	475	680	210	640	220	220	160	740
	2ª	475	680	205	640	215	215	160	740
3ª	1ª	470	670	205	630	215	215	160	730
	2ª	470	670	200	630	210	210	160	730
4ª	1ª	465	660	200	620	210	210	155	720
	2ª	465	660	195	620	205	205	155	720
5ª	1ª	460	650	195	610	205	205	155	710
	2ª	460	650	190	610	200	200	155	710
6ª	1ª	455	640	190	600	200	200	150	700
	2ª	455	640	185	600	195	195	150	700
7ª	1ª	450	630	185	590	195	195	150	690

panno turchino da cavalleria.

Parte anteriore del torace al secondo occhiello	Lunghezza del fianchetto	Mezza grossezza dell'imbusto			Lunghezza del bavero all'attaccatura	Altezza			
		al petto alla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al secondo occhiello	alla tagliа	al fondo		del bavero		delle manopole	
						sui davanti	sui dietro	alla punta	di sotto
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
250	460	590	530	635	430	70	70	90	60
245	465	575	515	620	420	70	70	90	60
245	455	580	520	625	425	70	70	90	60
240	460	565	505	610	415	70	70	90	60
240	450	570	510	615	420	70	70	90	60
235	455	555	495	600	410	70	70	90	60
235	445	555	495	600	410	70	70	90	60
230	450	540	480	585	400	70	70	90	60
230	440	540	480	585	400	70	70	90	60
225	445	525	465	570	390	70	70	90	60
225	435	530	470	575	395	70	70	90	60
220	440	515	455	560	385	70	70	90	60
220	430	520	460	565	390	70	70	90	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle giubbe di panno turchino da compagnie di disciplina.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da truppa alto metri 1.30		Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62		Annotazioni
			Quantità		Quantità		
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni cento	per ogni taglia	
1. . .	1	1	1,42	1,42	2,80	2,80	
	2	1	1,40	1,40	2,78	2,78	
2. . .	1	2	1,38	2,76	2,78	5,56	
	2	2	1,36	2,72	2,75	5,50	
3. . .	1	6	1,34	8,04	2,75	16,50	
	2	6	1,33	7,98	2,70	16,20	
4. . .	1	10	1,30	13,00	2,65	26,50	
	2	10	1,28	12,80	2,62	26,20	
5. . .	1	12	1,25	15,00	2,58	30,96	
	2	12	1,23	14,76	2,54	30,48	
6. . .	1	10	1,21	12,10	2,49	24,90	
	2	10	1,19	11,90	2,46	24,60	
7. . .	1	6	1,17	7,02	2,42	14,52	
	2	6	1,16	6,96	2,38	14,28	
8. . .	1	2	1,14	2,28	2,34	4,68	
	2	2	1,13	2,26	2,30	4,60	
9. . .	1	1	1,11	1,11	2,27	2,27	
	2	1	1,09	1,09	2,25	2,25	
Totali		100		344,23		255,58	
Media				3,44		2,55	

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle mantelline di panno turchino.*

TAGLIE	Suddivisioni	Quantità per ogni capo	Granatieri		Artiglieria da fortezza		Bersaglieri e genio		Fanteria	
			Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30							
			Quantità		Quantità		Quantità		Quantità	
			da costruirsi su 100	per ogni taglia	da costruirsi su 100	per ogni taglia	da costruirsi su 100	per ogni taglia	da costruirsi su 100	per ogni taglia
1	1 2 3	3,05	25	76,25	15	45,75	5	15,25	5	15,25
2	1 2 3	2,78	50	139,00	45	125,10	30	83,40	15	41,70
3	1 2 3	2,54	25	63,50	40	101,60	40	101,60	40	101,60
4	1 2 3	2,29	—	—	—	—	25	57,25	40	91,60
	Totali		100	278,75	100	272,45	100	257,50	100	250,15
	Medie parziali			2,78		2,72		2,57		2,50
	Media generale					2,64				

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno da compagnie di disciplina.*

TAGLIE	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno bigio per vestiario alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno bigio per vestiario alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1	1	1	1,26	1,26	
	2	1	1,25	1,25	
2	1	2	1,22	2,44	
	2	2	1,21	2,42	
3	1	4	1,18	4,72	
	2	4	1,17	4,68	
4	1	8	1,14	9,12	
	2	8	1,13	9,04	
5	1	10	1,10	11,00	
	2	10	1,09	10,90	
6	1	10	1,08	10,80	
	2	10	1,07	10,70	
7	1	8	1,06	8,48	
	2	8	1,04	8,32	
8	1	4	1,02	4,08	
	2	4	1,00	4,00	
9	1	2	0,99	1,98	
	2	2	0,98	1,96	
10	1	1	0,97	0,97	
	2	1	0,96	0,96	
Totali		100		109,08	
Media				1,09	

SPECCHIO *delle misure dei Cappotti senza fermaglio da Carabinieri.*

Taglie	Parte posteriore						Parte anteriore					Fianchetto			Manica					Cappuccio				Colletto				MANOPOLA
	Lunghezza		Larghezza				Lunghezza		Larghezza			Larghezza			Lunghezza non compresa il risvolto della manopola		Larghezza			Altezza	Larghezza			Lunghezza		Altezza		Altezza non compresi 3 centimetri di risvolto
	sino alla taglia	totale	all'attaccatura del colletto	alla schiena	alla taglia	al fondo	dalla meta del colletto all'ultimo occhiello	dalla meta del colletto al fondo del cappotto	del torace al 2° occhiello	alla taglia	al fondo	sotto al braccio	alla taglia	al fondo	parte esterna	parte interna	superiormente	al gomito	al polso	parte anteriore	parte posteriore	all'attaccatura	alla parte superiore	all'attaccatura	alla parte superiore	parte anteriore	parte posteriore	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1ª	470	1300	120	320	370	570	820	1470	470	530	720	120	110	460	550	550	260	220	180	500	480	260	450	570	660	120	120	90
2ª	450	1250	110	300	350	550	790	1420	450	510	700	110	100	440	530	530	260	220	180	480	460	250	440	550	640	110	110	90
3ª	430	1200	100	280	330	530	760	1370	430	490	680	100	90	420	510	510	250	210	170	460	440	240	430	530	620	100	100	90

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei cappotti senza fermaglio da carabinieri.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alto m. 4,40 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	20	3,56	71,20	
2	60	3,22	193,20	
3	20	3,00	60,00	
Totali . .	100		324,40	
Media . .			3,25	

SPECCHIO *delle misure delle mantelline senza fermaglio da carabinieri.*

TAGLIE	Lunghezza			Bavero			
				Lunghezza		Altezza	
	della parte anteriore	del fianco	della parte posteriore	alla attaccatura	superiormente	della parte anteriore	della parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.
1ª . . .	1100	1200	1150	600	630	140	140
2ª . . .	1050	1150	1100	580	610	130	130
3ª . .	1000	1100	1050	560	590	120	120

SPECCHIO *delle misure dei mantelli senza fermaglio da carabinieri.*

TAGLIE	Lunghezza			Bavero				Mantellina		
				Lunghezza		Altezza		Lunghezza		
	della parte anteriore	del fianco	della parte posteriore	alla attaccatura	superiormente	della parte anteriore	della parte posteriore	alla parte anteriore	alla spalla	alla parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1220	1320	1270	600	630	140	140	390	430	410
2ª	1170	1270	1220	580	610	130	130	370	410	390
3ª	1120	1220	1170	560	590	120	120	350	390	370

N. **130.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei viaggi fra l'Italia e le Americhe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 aprile 1913.

Fra i Ministeri della guerra e della marina — da una parte — e le società « Navigazione generale italiana », « La Veloce », « Italia » e « Lloyd italiano » — dall'altra — si è convenuto che i trasporti dei militari ed assimilati fra l'Italia e le Americhe (settentrionale e meridionale) siano eseguiti, dal 1° corrente, coi piroscafi delle società stesse, alle condizioni seguenti:

1. Pei viaggi in 1ª e 2ª classe dall'Italia per i porti di Pernambuco, Bahia, Rio Janeiro, Santos, Montevideo e Buenos Ayres, e viceversa, degli ufficiali ed assimilati specificati al n. 6 verrà praticata la riduzione del *trenta per cento* sui prezzi di tariffa dei posti ordinari di cabina dei singoli vapori, cioè posti tariffati non più di franchi mille, detta riduzione non essendo applicabile ai supplementi di prezzo per posti in cabine distinte o di lusso, i quali dovranno essere pagati integralmente.

La riduzione anzidetta rimane invariata tanto pei biglietti di semplice andata che per quelli di andata e ritorno ed esclude qualsiasi altro ribasso.

In nessun caso il prezzo netto di 1ª o di 2ª classe sarà, per ogni singola traversata, inferiore a franchi quattrocento per ogni posto.

2. Pei passaggi in 1ª o in 2ª classe degli ufficiali dell'esercito e dell'armata ed assimilati, di cui al n. 6 sulle linee dell'America settentrionale sarà accordata una riduzione del 5 % sui prezzi di trasporto.

3. Pei viaggi in 3ª classe di militari di truppa specificati al n. 6, verranno praticati, per ogni posto, i prezzi seguenti:

Dall'Italia a Pernambuco, Bahia, Rio Janeiro e Santos e viceversa	lire	in	oro	110
Dall'Italia a Montevideo e Buenos Ayres e viceversa	»	»	»	135
Dall'Italia a New York, Filadelfia e Boston e viceversa	»	»	»	110
Dall'Italia a New-Orleans e viceversa	»	»	»	120

Nei prezzi suddetti è compreso il vitto in navigazione, ma è esclusa ogni spesa d'imbarco e sbarco in Italia. Restano pure a carico dei militari viaggianti in 3ª classe la tassa di emigrazione in Italia e qualsiasi altro diritto o tassa d'im-

barco o sbarco nei porti esteri, i quali saranno incassati, all'atto del rilascio del biglietto, in più dei prezzi suddetti.

4. I prezzi dei passaggi, oggetto del presente accordo, dovranno essere sempre pagati in contanti dal richiedente all'atto dell'acquisto del biglietto.

Essi s'intendono applicabili unicamente da e per gli scali nazionali e per o dai porti esteri sopraindicati, semprechè toccati direttamente dal transatlantico, escluso quindi qualsiasi punto d'imbarco o di destino non compreso nell'itinerario del vapore.

5. Ai militari, qualunque sia la classe in cui viaggiano, verranno rilasciati gli ordinari biglietti di passaggio della società, il loro trasporto sui vapori della medesima essendo effettuato alle condizioni del suo biglietto di passaggio.

6 I prezzi e le condizioni speciali stabiliti nel presente accordo sono applicabili:

a) Agli ufficiali dell'esercito o dell'armata ed assimilati (cioè impiegati civili dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina) in servizio attivo od in missione;

b) Agli ufficiali ed assimilati di cui sopra in aspettativa, in disponibilità o in posizione ausiliaria;

c) Agli individui che rimpatriano per adempiere obblighi di servizio militare;

d) Ai congedati che dopo ultimato il servizio militare, oppure perchè riformati, ritornano al loro domicilio all'estero;

e) Agli attendenti degli ufficiali di cui al comma *a*), sempre che viaggino in accompagnamento degli ufficiali stessi.

7. Per ottenere il trasporto ai prezzi e condizioni stabiliti dal presente accordo, debbono essere presentati alla società, a seconda dei casi, uno dei documenti seguenti:

a) Lo scontrino del libretto ferroviario, per gli ufficiali dell'esercito e della marina ed assimilati in effettivo servizio, e per gli ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliaria;

b) La richiesta mod. *B*, rilasciata dalle competenti autorità militari, per gli ufficiali ed assimilati in servizio effettivo non provvisti di libretto, e per quelli in aspettativa, in disponibilità, e nella posizione di servizio ausiliario, per gli attendenti e per i congedati che tornano all'estero;

c) La carta di riconoscimento pei *viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero* che viene rilasciata all'estero dai R. consoli d'Italia, agli individui che rimpatriano per obblighi di servizio militare.

8. Il presente accordo rimarrà sospeso in casi di guerra, avarie, quarantene, mancate partenze per causa di forza maggiore, restando inoltre fermo che la società è in modo assoluto libera di modificare gli itinerari come meglio crederà, di aggiungere o di sopprimere delle partenze o degli scali.

Se ne informano le amministrazioni militari confermando le disposizioni di cui alla circolare 257 del 1909 riguardo alle concessioni di mezzi ai viaggi pei congedandi che espatriano in America.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **131.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Onorificenze e ricompense al valor militare per la campagna di guerra italo-turca.** — (Segretariato generale). — 5 aprile 1913.

In separate dispense del *bollettino ufficiale* in data odierna vengono pubblicati il terzo elenco di ricompense al valor militare ai morti in combattimento o in seguito a ferite nella campagna di guerra italo turca e le onorificenze e ricompense concesse ai superstiti della campagna medesima.

Questo Ministero si riserva di far pervenire ai singoli decorati, appena possibile, i brevetti e, per quanto concerne le onorificenze nell'Ordine militare di Savoia e le medaglie al valor militare, anche le relative insegne, restando a cura dei corpi di far incidere sulle medaglie il nome del decorato e la indicazione dei fatti d'arme in cui si è distinto.

Per effettuare con sollecitudine ed esattezza tale distribuzione, i corpi delle armi dei carabinieri reali, di cavalleria, di artiglieria, del genio e gli altri cui appartengono decorati per i quali non è stato possibile indicare il corpo, dovranno entro il mese corrente far pervenire al Ministero l'elenco dei decorati ad essi rispettivamente appartenenti.

Tutti indistintamente i corpi cui appartengono i militari decorati sono poi tenuti a segnalare, entro la medesima data, con apposito elenco (da trasmettersi anche se negativo) gli eventuali errori incorsi nella pubblicazione dei nomi, luoghi di nascita, numeri di matricola, ecc. dei decorati medesimi, curando l'accertamento dei dati che risultino dubbî o non esatti, affinchè possa questo Ministero provvedere per le volute rettifiche.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2359) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1913 — 12 aprile

1913 APRILE 5. - » 132. — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore . . . . . *Pag.* 353

» 9. - » 133. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Servizio in guerra - Parte II - Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito . . . . . » 354

» 9. - » 134. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . » 358

» 9 - » 135. — EQUIPAGGIAMENTO. — Pantalone di tela lungo per i militari delle armi a cavallo. . . . . » 359

» 10. - » 136. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Assunzione in servizio di personale elettro-meccanico per l'impiego, manutenzione e conservazione dei materiali delle opere di fortificazioni. . . . . » 360

» 10 - » 137. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamenti anticipati di materiali di corredo e di servizio generale e cucina ceduti dalle amministrazioni del R. esercito a quelle dipendenti dal Ministero della marina . . . . . » 365

» 10. - » 138. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A agli ufficiali generali. » 366

CIRCOLARE N. **132**. — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esami di concorso a sergente maggiore**. — (Direzione generale leva e truppa). — 5 aprile 1913.

1. Il Ministero determina che nella seconda decade del venturo mese di maggio abbiano luogo gli esami di concorso per occupare i posti di sottufficiale di carriera che saranno vacanti alla data del 1° giugno 1913.

2. Ai detti esami potranno prendere parte i sergenti che abbiano compiuto tre anni di servizio, di cui almeno sei mesi di grado di sergente, o li compiano entro il 31 maggio 1913.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 124, pag. 327 (sommario) e pag. 333 (titolo), *invece di:* R. decreto n. 281, *leggasi:* R. decreto n. 263.

3. L'accertamento dei requisiti dei sergenti aspiranti all'avanzamento a sergente maggiore sarà effettuato da parte delle commissioni d'avanzamento nella terza decade del corrente mese di aprile.

4. Per quanto si riferisce alle norme d'avanzamento ed alle commissioni esaminatrici, dovranno tenersi presenti le disposizioni dei numeri 15 e seguenti della circolare n. 367 e la circolare n. 594 del 1911.

5. I sergenti riusciti vincitori del concorso saranno promossi sergenti maggiori con decorrenza dal 1° giugno 1913.

6. Per i sergenti dei corpi d'occupazione, il Ministero provvede con disposizioni speciali.

7. Dopo effettuate le promozioni, i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero un elenco numerico distinto per arma e specialità dei sergenti che presero parte al concorso, di quelli che riuscirono vincitori e di quelli che, pur non riuscendo vincitori, furono dichiarati idonei. In pari tempo, i prefati comandanti indicheranno le vacanze e le eventuali eccedenze di sottufficiali di carriera, che risulteranno in ciascuno dei corpi dipendenti dopo l'assegnazione dei sergenti maggiori nuovi promossi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **133**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Servizio in guerra — Parte II — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 9 aprile 1913.

È stato pubblicato il « Servizio in guerra — Parte II — Servizio per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito ».

L'ufficio di amministrazione dei personali militari vari ne farà direttamente la distribuzione ai comandi, corpi, uffici, ecc. nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie n. 40
Uffici dei generali designati pel comando di una armata	» » 3
Comandi di corpo d'armata	» » 5
Comandi di divisione territoriale	» » 3
Comandi del genio	» » 2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	n.	4
Ispettorato generale di artiglieria	»	»	4
Ispettorato generale del genio	»	»	4
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	2
Ispettorato delle truppe da montagna	»	»	2
Ispettorato di sanità militare	»	»	2
Ispettorato dei servizi di commissariato	»	»	2
Ufficio del generale addetto all' ispettorato generale di cavalleria	»	»	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	n.	2
Comando della legione allievi	»	»	2
Comandi di legione territoriale	»	»	2
Comandi di divisione	»	»	1

Armi di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie	n.	2
Comandi di brigata	»	»	1
Comandi di reggimento	»	»	2
Comandi di deposito	»	»	1
Centri di mobilitazione di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	n.	1
Comandi di reggimento	»	»	2
Comandi di deposito	»	»	1

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	n.	1
Comandi di reggimento del genio	»	»	2
Comandi di battaglione	»	»	1
Comandi di deposito	»	»	1

Direzioni e stabilimenti militari di artiglieria.

Direzione delle esperienze d'artiglieria	copie	n.	1
Direzioni d'artiglieria	»	»	2
Arsenali di costruzione	»	»	1
Officine di costruzione	»	»	1

Fabbriche d'armi	copie	n.	1
Laboratori di precisione	»	»	1
Laboratori pirotecnici	»	»	1
Polverifici	»	»	1
Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria	»	»	1

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	copie	n.	2
Sottodirezioni del genio	»	»	1
Ufficio delle fortificazioni	»	»	1
Sezioni staccate	»	»	1
Direzioni autonome per la R. marina	»	»	1
Ufficio autonomo per la R. marina	»	»	1
Officina di costruzione del genio	»	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie	n.	1
Direzione di ospedale principale	»	»	1
Direzione di ospedale succursale	»	»	1
Farmacia centrale militare	»	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	n.	1
Sezioni staccate di commissariato militare	»	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	n.	4
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Comando in 2° della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	»	3
Comando in 2° dell'accademia militare	»	»	3
Comando della scuola militare	»	»	6
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri	»	»	2
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	2
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	1
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria	»	»	2

Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	copie	n. 1
Comandi di collegi militari	»	» 1
Istituto geografico militare	»	» 2

Distretti militari.

Comandi di distretti militari	copie	n. 1

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena e compagnie di disciplina	copie	n. 1

Piazze forti e forti di sbarramento.

Comando di piazza forte (anche se affidato ad autorità della R. marina)	copie	n. 1
Comando di forte di sbarramento	»	» 1

Comandi, uffici e commissioni varie. Tribunali militari e biblioteche.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie	n. 2
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	» 1
Commissioni militari di linea	»	» 1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	» 2
Tribunali militari territoriali	»	» 1
Biblioteche militari	»	» 1

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali	copie	n. 18
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana	»	» 10
Comandi di corpo d'occupazione in Libia e Cirenaica	»	» 5
Comandi di divisione speciale (eccettuata la 6ª)	»	» 5
Comando della 6ª divisione speciale	»	» 10
Intendenza dei corpi di occupazione della Libia	»	» 10

Per i comandi, reparti, servizi, ecc. che si costituiscono soltanto all'atto della mobilitazione limitatamente però per i reparti fino ai comandi di reggimento incluso, le richieste saranno fatte, dagli enti interessati, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella quantità stabilita dal tomo III di mobilitazione.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 118.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,35.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **134.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 aprile 1913.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto, dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1° *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del tesoro con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Luigi Forza, ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Vincenzo Mastrangelo e Fernando Romagnoli i quali sono stati proposti per altri impieghi.

2° *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Evaristo Cirilli, ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Giacomo Doria, Goffredo Mattei, Eugenio Del Buono, Tommaso Zelli, Vincenzo Mastrangelo e Fernando Romagnoli i quali sono stati proposti per altri impieghi.

3° *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero di agricoltura industria e commercio con lo stipendio annuo di L. 1500.*

L'accettante tale posto verrà probabilmente destinato all'economato generale e quindi, qualora venga approvato il disegno di legge sul riordinamento dei servizi dell'agricoltura, industria e commercio, dovrà passare alla dipendenza del Ministero del tesoro, al quale verrà aggregato l'economato generale.

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato Giovanni Palozzi ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Giacomo Doria, Goffredo Mattei, Eugenio Del Buono, Tommaso Zelli, Vincenzo Mastrangelo e Fernando Romagnoli i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente

dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *26 aprile 1913*.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Inoltre, per il posto di impiego nel Ministero di agricoltura industria e commercio si dovrà fare espressa dichiarazione di accettare la destinazione all'economato generale ed il successivo eventuale passaggio al Ministero del tesoro, come sopra si è detto.

Scaduto il termine di tempo suindicato (*26 aprile 1913*) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), unendovi le note informative mod. *A* anche se gli accettanti risultano nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **135**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantalone di tela lungo per i militari delle armi a cavallo**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 aprile 1913.

Si è riconosciuto che per alcuni servizi del tempo di pace presso i corpi delle armi a cavallo è indispensabile l'uso del

pantalone di tela di cotone bigia lungo di cui al categorico 116 del Nomenclatore. Viene perciò ripristinato tale capo di corredo per i suddetti corpi i quali avranno d'ora in avanti un pantalone di tela lungo ed uno corto; quest'ultimo sarà del modello 1912.

I pochi reggimenti d'artiglieria da campagna che non hanno ancora in distribuzione il gambale avranno invece due pantaloni di tela lunghi.

Per la costruzione di quest'ultimi, i corpi si atterranno al conto di costruzione del pantalone di tela di cotone color bigio da carabinieri riportato a pag. 262 della Raccolta dei conti di costruzione (2ª serie di varianti).

In conseguenza di quanto sopra la circolare 207 inserta nel *giornale militare* del 1912 s'intende parzialmente modificata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **136.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Assunzione in servizio di personale elettro-meccanico per l'impiego, manutenzione e conservazione dei materiali delle opere di fortificazione.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 aprile 1913.

1. Per provvedere al funzionamento, conservazione e manutenzione delle istallazioni nelle opere di fortificazione, nonchè degli apparecchi elettro-meccanici e di tutti gli accessori relativi al servizio delle installazioni suddette è assegnato un personale elettro-meccanico alla dipendenza delle varie direzioni d'artiglieria.

2. Detto personale è costituito da:

A) operai borghesi di specialità elettricisti meccanici (compresi quelli appartenenti agli stabilimenti militari) soggetti agli obblighi del servizio militare;

B) operai militari meccanici elettricisti riassoldati a senso della circolare n. 25 del *giornale militare* del corrente anno.

C) caporali e soldati d'artiglieria delle classi di leva sotto le armi o volontari, di professione meccanici, che abbiano almeno sei mesi di servizio sotto le armi.

3. Agli operai, di cui alle lettere *A*) e *B*) del numero precedente, spetta intera la responsabilità della manutenzione e del buon funzionamento di tutti gli organi delle installazioni; e ad essi non deve essere affidato alcun altro incarico. Nel disimpegno delle loro attribuzioni sono coadiuvati dal personale

militare, di cui alla lettera *C*), il quale, a seconda dei bisogni e dell'opportunità, potrà essere impiegato dalla rispettiva direzione d'artiglieria, da cui dipende, in altri lavori.

4. I caporali e soldati di artiglieria delle classi di leva o volontari, di professione meccanici, che aspirino alla destinazione alle opere di fortificazione a senso della lettera *C*) del precedente n. 2, devono farne domanda, redatta su carta semplice, al rispettivo comando di corpo o capo di servizio, che la trasmetterà il Ministero per il tramite dell'ispettorato generale d'artiglieria, nei limiti di tempo stabiliti ai n. 7 e 14 della presente circolare. Il Ministero farà poi conoscere ai rispettivi comandanti di corpo e capi di servizio quali dei militari dipendenti dovranno essere inviati presso il laboratorio di precisione di Roma ed il giorno, per essere sottoposti alle prove d'esame pratico di cui alle lettere *B*) e *C*) del numero 14 della presente circolare. Gli idonei dovranno poi frequentare il corso, di cui al seguente numero 15, e sarà data la preferenza a quei caporali e soldati che, oltre alla conveniente abilità professionale, dimostreranno di possedere cognizioni sui motori ad olio pesante ed'elettricità.

5. Gli operai borghesi ed i militari riassoldati vincitori del concorso di cui al seguente n. 7 (che ultimata la loro ferma saranno considerati come operai borghesi) dovranno prestare servizio alle opere di fortificazione sino al 39° anno di età, e prima di quell'epoca, non potranno mai ottenere il trasferimento ad uno stabilimento militare. Volendo cessare da tale servizio saranno considerati come licenziati volontariamente. Al 39° anno di età, cessato l'obbligo del servizio militare gli operai, se tuttora idonei fisicamente, continueranno nel servizio alle opere e riceveranno, oltre alle altre indennità il soprassoldo giornaliero di L. 1,50. Essi però, all'epoca suddetta, potranno far domanda di essere assegnati ad uno stabilimento militare o direzione di artiglieria, ed il Ministero cercherà di soddisfare i desideri espressi compatibilmente coi posti vacanti disponibili.

6. Annualmente nel mese di gennaio le varie direzioni di artiglieria, che hanno in consegna opere di difesa, dovranno segnalare all'ispettorato generale di artiglieria le vacanze esistenti per morti o licenziamenti volontari o per punizione, e quelle presumibili dell'anno solare in corso, in modo che si possa provvedere mediante concorso alla loro sostituzione.

7. Il 1° giugno p. v. avrà luogo un concorso per l'ammissione di 28 operai elettricisti-meccanici di cui alle let-

tera *A*) del precedente n. 2 ed il tempo utile per la presentazione delle domande termina con tutto il 15 maggio p. v.

8. Detto concorso sarà indetto dal laboratorio di precisione di Roma, il quale curerà la pubblicazione di appositi manifesti e di altri avvisi in quei giornali che riterrà più opportuni.

9. Per le ammissioni si osserveranno le norme stabilite dal regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra (edizione 1911), avvertendo che le domande corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno essere completate da certificati comprovanti l'attitudine professionale quale operaio aggiustatore meccanico e montatore elettricista, e da apposita dichiarazione, con la quale il concorrente dichiara di accettare qualunque destinazione gli venga assegnata.

10. Gli operai militari riassoldati di cui alla lettera *B*) del n. 2 faranno domanda, redatta su carta semplice al rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, che debitamente annotata, la trasmetterà al Ministero per il tramite dell'ispettorato generale d'artiglieria.

Sono esclusi dal concorso i militari riassoldati dell'arma del genio di cui alla circolare n. 25 del *giornale militare* del corrente anno.

11. Gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra inoltreranno le loro domande redatte su carta semplice alla direzione da cui dipendono, che le trasmetterà al Ministero (direzione generale artiglieria e genio) per il tramite dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

12. Gli operai borghesi non dipendenti dal Ministero della guerra inoltreranno le loro domande al comando del distretto militare piú prossimo alla loro residenza, redatte su carta da bollo da lire una ed indirizzate al Ministero (direzione generale artiglieria e genio).

13. I comandi dei distretti militari, riscontrato che le domande siano corredate da tutti i documenti prescritti, assicuratisi della validità di essi, verificato che i concorrenti non abbiano meno di 25 anni di età e non oltrepassino i limiti stabiliti alla lettera *C*) del § 15 dell'art. 2 del regolamento operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, sottoporranno gli aspiranti a visita medica secondo le norme indicate al § 22 art. 2 del regolamento predetto, tenendo altresì conto che essi devono prestare servizio in zone montane, e quindi trasmetteranno al Ministero solamente le domande dei

concorrenti fisicamente idonei, unitamente a tutti i documenti ed alla dichiarazione medica.

14. Il Ministero della guerra, al quale le domande non dovranno pervenire più tardi del 20 maggio p. v., giudicate quali di esse sieno possibili ed accettabili, tenuto conto del numero degli aspiranti e dell'anzianità di presentazione di ciascuna domanda, a mezzo dei rispettivi comandi di distretto militare, comandi di corpo, e capi di servizio farà conoscere agli interessati l'esito delle loro domande, ed agli ammessi il giorno nel quale dovranno presentarsi al laboratorio di precisione di Roma, che dovrà constatare l'attitudine professionale dei concorrenti mediante un esame teorico pratico, di cui il programma è il seguente:

a) Saper leggere e scrivere. Conoscenza delle prime quattro operazioni d'aritmetica. (Non occorre questa prova per chi è fornito almeno dal certificato di proscioglimento nell'istruzione elementare inferiore).

b) *Lavoro di lima.* Lavorazione ed ultimazione alla lima di una parte di macchina.

c) *Lavoro di tornio.* Abbozzatura e finitura al tornio di una parte di macchina.

d) *Conduttori.* Circuiti elettrici. Ricerca di contatti e riparazioni di guasti dei circuiti elettrici. Apparecchi di misura e di sicurezza per correnti continue e alternate. Loro installazione ed impiego. Isolamento degli impianti.

e) *Nozioni generali sulle macchine elettriche* (dinamo, alternatori, motori e trasformatori). Montaggio, isolamento, condotta e manutenzione. Difetti e guasti che si possano riscontrare in una macchina elettrica. Ricerca delle cause e riparazione.

f) *Accumulatori elettrici.* Costituzione degli elementi delle batterie di accumulatori elettrici. Aggruppamento dei medesimi in serie.

15. I concorrenti ai 28 posti di cui all'art. 7 sia borghesi, che militari riassoldati, che abbiano superato felicemente le prove d'esame, dovranno compiere un esperimento pratico della durata di circa un mese presso il laboratorio di precisione di Roma per prendere conoscenza degli organi di precisione e di puntamento di sua spettanza e per acquistare la necessaria pratica sulla condotta e manutenzione dei motori ad olio pesante. La direzione del laboratorio predetto è autorizzata a licenziare durante l'esperimento, informandone il Ministero, quei concorrenti che si mostrassero deficienti per qualità morali, intellettuali o professionali.

16. Prima del termine dell'esperimento il laboratorio di precisione di Roma trasmetterà direttamente al Ministero uno specchio di classificazione, in cui per ogni concorrente, oltre al punto di classifica, sia espresso il giudizio sulla condotta, capacità ed attitudine al disimpegno delle attribuzioni che ad essi devono essere affidate. Il Ministero in base ai risultati deciderà sull'ammissibilità o meno di ciascun concorrente e farà conoscere le proprie determinazioni all'ispettorato generale d'artiglieria, il quale provvederà all'assegnazione alle direzioni d'artiglieria dipendenti, dandone comunicazione alle varie autorità militari interessate ed al laboratorio di precisione per le conseguenti partecipazioni agli aspiranti.

17. A parità di requisiti sarà data la preferenza agli operai militari riassoldati, agli operai degli stabilimenti militari, agli individui aventi residenza viciniore alle varie opere di fortificazione ove dovrebbero essere destinati.

18. Agli individui ammessi alle prove d'esame sono concesse:

a) ai militari sotto le armi, le ordinarie indennità di viaggio isolato, e durante la permanenza a Roma saranno presi in aggregazione da un corpo ivi di stanza;

b) agli operai borghesi appartenenti a stabilimenti militari, le indennità stabilite dal regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

c) Agli operai privati, il semplice rimborso delle spese di viaggio (3ª classe) andata e ritorno se riprovati alla prova d'esame; il rimborso delle spese suddette e lire 5 al giorno per le giornate di viaggio e durante la permanenza a Roma per la durata dell'esperimento, di cui al precedente n. 15.

19. I concorrenti scelti saranno ammessi in servizio quali elettricisti-meccanici di 1ª categoria e saranno iscritti a matricola, qualora già non lo siano, colla data della loro presentazione al laboratorio di precisione di Roma. Gli operai militari riassoldati passeranno a matricola appena ultimata la ferma.

20. Agli operai borghesi sarà assegnata la paga iniziale che in rapporto all'età stabilisce la tabella F^1 (pag. 64 del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra) e procederanno nella carriera a senso delle norme regolamentari e riceveranno inoltre il soprassoldo giornaliero di L. 2,00 per tutta la durata del servizio.

Per gli operai borghesi, già in servizio, il Ministero prenderà provvedimenti caso per caso perchè la loro retribuzione all'atto del passaggio non risulti mai inferiore a quella,

che in rapporto alla loro età è stabilita dalla tabella F^1 predetta.

Ad essi sarà possibilmente concesso alloggio gratuito e ove ciò non fosse possibile sarà stabilito dal Ministero caso per caso un congruo soprassoldo secondo le varie località.

Agli individui destinati ad opere di difesa situate in località disagiate, di cui alla circolare n. 95 del *giornale militare* del 1907 il soprassoldo giornaliero di cui sopra sarà invece di L. 3.

21. Gli operai militari riassoldati vincitori del concorso terminata la ferma contratta, saranno considerati come operai borghesi e come tali ammessi a godere di tutti i benefici di cui al numero precedente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **137.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamenti anticipati di materiali di corredo e di servizio generale e cucina ceduti dalle amministrazioni del R. esercito a quelle dipendenti dal Ministero della marina.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 aprile 1913.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, si determina che, d'ora innanzi, salvi i casi di richieste d'urgenza — nei quali la spedizione può essere fatta anche prima che siano adempiute le operazioni di pagamento — tutte le cessioni di materiali di corredo, di servizio generale e cucina dalle varie amministrazioni dell'esercito agli stabilimenti dipendenti dal Ministero della marina si effettuino a pagamento anticipato del relativo importo, ai sensi dell'art 19 della legge 17 luglio 1910 n. 511 per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

In conseguenza, i corpi ai quali fu ordinata la cessione, invieranno, prima di effettuarla, una richiesta di scarico agli stabilimenti anzidetti, nella quale sia indicato l'importo degli oggetti da cedere e il capitolo del bilancio d'entrata, al quale deve imputarsi (e che per l'esercizio finanziario in corso è il 137°) la somma da rimborsare per reintegro al capitolo 61 del bilancio passivo della guerra.

Dopo che, in base a tale richiesta di scarico, sarà stata inviata all'amministrazione cedente la quietanza di tesoreria ed il certificato mod. 181 *T*, i materiali saranno subito inviati

allo stabilimento della R. marina richiedente, e la quietanza, col certificato, a questo Ministero (Segretariato generale — Divisione ragioneria).

Ove siano occorse spese d'imballaggio per la spedizione delle anzidette robe, i corpi interessati comunicheranno l'importo allo stesso Ministero (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi — Divisione vestiario ed equipaggiamento) perchè possa esserne chiesto il rimborso, con le consuete norme, al Ministero della marina.

S'intende che, come pel passato, le amministrazioni cedenti dovranno provvedere che siano regolarmente quietanzate da quelle riceventi le richieste di scarico suddette, per poterle unire alla contabilità del relativo gruppo di materiali.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **138**. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali.** — (Ispetterato ippico). — 10 aprile 1913.

Questo Ministero ha determinato che nel corrente anno la distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali venga fatta nella seconda quindicina di maggio prossimo venturo.

Conseguentemente le domande per essere ammessi al prelevamento di siffatti cavalli, redatte in carta da bollo da lire una, dovranno pervenire a questo Ministero (Ispettorato ippico — ufficio amministrativo) non più tardi del 30 corrente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 10

(3387) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1913 — 19 aprile

1913 APRILE 16. - N. 139. — DISPOSIZIONI VARIE. — Diari di guerra. . . . Pag. 368
» 16. - » 140. — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1914. — Varianti . . . . . » 368
» 16. - » 141. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali di complemento automobilisti . . . . . » 369
» 17. - » 142. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia . . . . . » 369
» 17. - » 143. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici » 370
» 17. - » 144. — SCUOLE MILITARI. — Maestri d'arme ammessi all'esame d'integrazione e relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) . . . . . » 375
» 17. - » 145. — RECLUTAMENTO. — Spese di leva . . . . . » 376
» 17 - » 146. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorsi. — Concorso a posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 4ª classe . . . . . » 376
» 17. - » 147. — MATRICOLA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Richieste di documenti matricolari relativi a militari del corpo reali equipaggi . . . . . » 377
» 18. - » 148. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi per operai d'artiglieria. . . . . » 377
» 18. - » 149. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo sacco per calzature. . . . . » 378
» 18 - » 150. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione degli speroni alla scudiera con fibbia metallica. . . . . » 379
» 18 - » 151. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione automobilistica, per ufficiali, presso il distaccamento del 6° reggimento genio in Roma . . . . . » 380
» 18. - » 152. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive . . . . . » 381
» 18. - » 153. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione dei militari delle classi 1888 e 1889 richiamati alle armi per istruzione . . . . . » 381
» 17. » 154. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 316 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna. . . . » 382
» 18. - » 155. — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna . . . . . » 383

ERRATA-CORRIGE

Circolare 183, pag. 347 — Nella penultima riga, *invece di*: tomo III, *leggasi*: tomo II.

CIRCOLARE N. **139.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Diari di guerra.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 16 aprile 1913.

Non essendo ancora pervenuti al comando del corpo di stato maggiore tutti i diari prescritti dal « Servizio in guerra - Parte 1ª - Servizio delle truppe », questo Ministero dispone:

Che i comandi, corpi, reparti, direzioni, che furono mobilitati, trasmettano al predetto comando i diari stessi coi relativi documenti allegati, non più tardi del 30 maggio, comprendendovi:

1° Per gli enti disciolti o rimpatriati, le operazioni, dall'atto della mobilitazione all'atto del loro scioglimento o del rimpatrio.

2° Per quelli tuttora in Libia o nell'Egeo, le operazioni stesse fino all'epoca in cui venne loro comunicata la conclusione del trattato di Losanna.

Il diario relativo alle operazioni successive a tale data, sarà, dai comandi, corpi, reparti e direzioni interessati spedito al comando del corpo di stato maggiore all'atto dello scioglimento o del rimpatrio definitivo o quando verrà dal comando stesso ordinato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **140.** — AVANZAMENTO. — **Limite di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1914. — Varianti.** — (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). — 16 aprile 1913.

A parziale modificazione della circolare n. 108 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero ha determinato che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi gli ufficiali in servizio permanente per essere inscritti sul quadro d'avanzamento ad anzianità per il 1914 sia portato al 30 settembre 1911 pei tenenti colonnelli di artiglieria ed al 28 settembre 1905 pei capitani del genio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **141.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Ufficiali di complemento automobilisti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 aprile 1913.

Oltre agli ufficiali di milizia territoriale dei quali tratta la circolare n. 357 del *giornale militare* del 1912, possono essere assegnati al servizio automobilistico ufficiali di complemento nel numero che verrà a norma dei bisogni, stabilito dal Ministero. Essi devono:

1° Fare domanda per iscritto e per via gerarchica al Ministero;

2° Superare l'esame fissato dall'allegato n. 5 dell'istruzione sul servizio automobilistico. Se il numero degli aspiranti supera il numero dei posti disponibili saranno scelti i meglio classificati;

3° Compiere gli ultimi 15 giorni del servizio di prima nomina, od ove abbiano già soddisfatto a tale compito altri 15 giorni di servizio, presso uno dei reparti automobilistici.

Gli ufficiali automobilisti, nei richiami per istruzione ed in quelli per mobilitazione, verranno assegnati ai vari elementi del servizio automobilistico in campagna.

Si invitano le dipendenti autorità militari a dare a queste disposizioni la necessaria diffusione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **142.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 aprile 1913.

In seguito alla istituzione del Ministero delle colonie (R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riportato nella circolare n. 535 del *giornale militare* 1912) che ha sostituito il Ministero degli esteri (direzione centrale degli affari coloniali) per quanto si riferisce alla gestione delle colonie dell'Eritrea e della Somalia, la circolare n. 446 del 1910 si intende modificata nel senso che tutte le corrispondenze ufficiali dirette dalle autorità militari a quelle delle colonie predette dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Divisione stato maggiore) il quale ne curerà l'inoltro per il tramite del Ministero delle colonie.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **143.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 aprile 1913.

È stata pubblicata la *Istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici.*

Con questa pubblicazione si abrogano:

la disposizione n. 6 del fascicolo 13 della raccolta (bozze di stampa) — *Esercizi di equitazione su terreno vario per gli ufficiali di cavalleria;*

la disposizione n. 7 del fascicolo 13 della raccolta (bozze di stampa) — *Marce di ricognizione per ufficiali e cavalieri scelti dei reggimenti di cavalleria;*

la disposizione 10 del fascicolo 13 della raccolta (bozze di stampa) — *Scuola d'equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi;*

la disposizione n. 11 del fascicolo 13 della raccolta (bozze di stampa) — *Adozione degli « sci » per i reggimenti alpini, e norme generali per il loro impiego;*

la disposizione 12 del fascicolo 13 della raccolta (bozze di stampa) — *Regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari, e programmi per l'insegnamento della scherma;*

l'*Atto* n. 70 del *giornale militare* del 1906 — *Aggiunte e varianti al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici;*

l'*Atto* n. 261 del *giornale militare* del 1906 — *Varianti al regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari,* ecc.;

l'*Atto* n. 57 del *giornale militare* del 1907 — *Istruzione di ginnastica militare;*

l'*Atto* n. 163 del *giornale militare* del 1907 — *Attestati per gare di ginnastica;*

la circolare n. 219 del *giornale militare* del 1908 — *Scuola di equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi;*

la circolare n. 160 del *giornale militare* del 1909 — *Partecipazioni di ufficiali e sottufficiali a pubbliche feste d'armi;*

la circolare n. 636 del *giornale militare* del 1911 — *Skiatori scelti presso i reggimenti alpini e di artiglieria da montagna.*

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà direttamente la distribuzione ai comandi, corpi, uffici, ecc. nella misura seguente:

Comandi d'armata, comando del corpo di stato maggiore e comandi territoriali.

Uffici dei generali designati pel comando di una armata	copie	n.	3
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	50
Comandi di corpo d'armata	»	»	5
Comandi di divisione territoriale	»	»	6
Comandi del genio	»	»	3

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	n.	4
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	4
Ispettorato generale del genio	»	»	4
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	2
Ispettorato delle truppe da montagna	»	»	3
Ispettorato di sanità militare	»	»	2
Ispettorato dei servizi di commissariato	»	»	2
Ufficio del generale addetto all'ispettorato generale di cavalleria	»	»	2
Ispettorato del genio militare per la R. marina	»	»	2

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	n.	5
Comando della legione allievi	»	»	4
Comandi di legione territoriale	»	»	2
Comandi di divisione	»	»	2
Comandi di compagnia	»	»	1
Comandi di tenenza	»	»	1
Comandi di compagnia e squadrone della legione allievi	»	»	4
Comando dello squadrone carabinieri guardie del Re	»	»	5

Armi di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie	n.	3
Comandi di brigata	»	»	2
Comandi di reggimento	»	»	4

Comandi di deposito	copie	n.	2
Comandi di battaglione e di distaccamento di più squadroni	»	»	2
Comandi di compagnia, squadrone e nuclei di milizia mobile	»	»	4
Centri di mobilitazione di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	n.	2
Comandi di reggimento	»	»	4
Comandi di deposito	»	»	2
Comandi di gruppo, di compagnia treno e automobilisti	»	»	2
Comandi di batteria e compagnia	»	»	3

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	n.	2
Comandi di reggimento del genio	»	»	4
Comandi di deposito	»	»	2
Comandi di battaglione	»	»	2
Comandi di compagnia	»	»	4
Comando del battaglione specialisti	»	»	2
Comando del battaglione aviatori	»	»	2
Comando di compagnia specialisti	»	»	4
Comando di compagnia aviatori	»	»	4
Comando di compagnia treno	»	»	2

Direzioni e stabilimenti militari di artiglieria.

Direzione delle esperienze di artiglieria	copie	n.	1
Direzioni di artiglieria	»	»	2
Arsenali di costruzione	»	»	1
Officine di costruzione	»	»	1
Fabbriche d'armi	»	»	1
Laboratorio di precisione	»	»	1
Laboratori pirotecnici	»	»	1
Polverifici	»	»	1
Sezione staccata per le esperienze d'artiglieria	»	»	1

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	copie	n.	2
Sottodirezioni del genio	»	»	1
Uffici delle fortificazioni	»	»	1

Sezioni staccate	copie	n.	1
Direzioni autonome per la R. marina	»	»	1
Ufficio autonomo per la R. marina	»	»	1
Officina di costruzioni del genio	»	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie	n.	2
Direzioni di ospedale principale	»	»	2
Direzioni di ospedale succursale	»	»	2
Farmacia centrale militare	»	»	1
Compagnie di sanità	»	»	2
Depositi di convalescenza	»	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	n.	1
Sezioni staccate di commissariato militare	»	»	1
Ufficio locale di commissariato militare	»	»	1
Panifici militari	»	»	1
Magazzini di casermaggio principali e succursali	»	»	1
Compagnie di sussistenza	»	»	2

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	n.	12
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	2
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	8
Comando in 2° dell'accademia militare	»	»	12
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	»	4
Comando della scuola militare	»	»	20
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	4
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	»	8
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	4
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	»	4
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	»	»	4

Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	copie	n.	12
Comandi di collegio militare	»	»	10
Istituto geografico militare	»	»	2

Distretti militari.

Comandi di distretto militare	copie	n.	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena	copie	n.	2
Compagnie di disciplina	»	»	2
Comando del reclusorio militare	»	»	2
Comando del carcere militare	»	»	2

Piazze forti e forti di sbarramento.

Comando di piazza forte (anche se affidato ad autorità della R. marina)	copie	n.	1
Comando di forte di sbarramento	»	»	1

Comandi, uffici e commissioni varie. Tribunali militari e biblioteche.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie	n.	2
Ufficio d'amministrazione di personali militari varii	»	»	1
Commissioni militari di linea	»	»	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	»	1
Tribunali territoriali	»	»	1
Biblioteche militari	»	»	1

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	copie	n.	15
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana	»	»	5
Comandi dei corpi d'occupazione in Tripolitania e in Cirenaica	»	»	8
Comandi di divisione speciale (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 6ª)	»	»	5

Comandi di brigata (o corrispondenti) dei corpi di occupazione in Tripolitania e in Cirenaica . copie n. 1
Intendenza dei corpi d'occupazione della Libia . » » 10

La pubblicazione ha il numero d'ordine 119.
Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,85.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **144.** — SCUOLE MILITARI. — **Maestri d'arme ammessi all'esame d'integrazione e relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica).** — (Segretariato generale). — 17 aprile 1913.

I sottoindicati maestri d'arme sono ammessi all'esame di integrazione e al relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica), di cui nella circolare 18 febbraio c. a., n. 69.

Essi dovranno presentarsi alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica nelle ore pomeridiane del 15 maggio p. v. e saranno rinviati ai rispettivi corpi il giorno successivo a quello in cui avranno termine gli esami.

Biaggini Giovanni, reggimento lancieri di Novara (5°).
Martini Vasco, 18° fanteria.
Azzariti-Bova Antonio, 25° artiglieria campagna.
Sorci Olimpo, 77° fanteria.
Balbiano Giuseppe, 5° artiglieria campagna.
Fradeani Bixio, 5° bersaglieri.
Muraro Giuseppe, 36° fanteria.
Mari Gaetano, 6° bersaglieri.
Monti Felice, 85° fanteria.
Martino Antonio, 3° id.
De Pisi Romolo, 34° id.
Pedretti Luigi, 64° id.
Guidace Giovanni, 63° id.
Ammannato Arturo, 54° id.
Corbi Domenico, 70° id.
Mattioli Arturo, 14° artiglieria campagna.
Vignoli Giovanni, scuola militare.
Japoce Ernesto, 2° artiglieria pesante campale.
Rossi Mario, 42° fanteria.
Caccioppo Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Roma (20°).
De Candia Vincenzo, 1° artiglieria pesante campale.
Rossi Camillo, 43° fanteria.
Focanti Teodorico, 1° artiglieria campagna.
Biscardi Nicola, 75° fanteria.
Grasso Secondo, 57° id.
Berni Bernardino, 59 id.
Marane Luigi, 51° id.

Brej Giuseppe, collegio militare Roma.
Stramigioli Italo, scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.
Milanesio Sebastiano, id. id. id. id. id. id.
Bioli Giuseppe, scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.
De Pascale Antonio, 67 fanteria.
Ammannato Valentino, 7° bersaglieri.
Montani Giuseppe, 1° id.

Sono inoltre ammessi all'esame di cui sopra i seguenti maestri d'arme che si presenteranno alla scuola suddetta il 1° luglio p. v.:

Cerini Attilio, 13° fanteria.
Piras Antioco, reggimento cavalleggeri di Catania (22°).
Damiani Vincenzo, 5° alpini.
Felicetti Giovanni, 35° fanteria.
Sanipoli Riccardo, 4° artiglieria campagna.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **145.** — RECLUTAMENTO. — **Spese di leva.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 17 aprile 1913.

Nello specchio indicante le spese di leva, prescritto con l'*Atto* n. 162 del 9 agosto 1900, le amministrazioni militari interessate devono comprendere, d'ora innanzi, a cominciare da quello da compilarsi per la leva dei giovani nati nel 1891, inscrivendole di seguito alla lettera *o*), distintamente con la lettera *p*) e *q*), anche le spese di viaggio e le indennità di soggiorno, che, in applicazione all'art. 3 della legge 30 giugno 1910, n 362, sono state sostenute per l'invio degli inscritti di leva *indigenti* dai comuni di residenza al capoluogo di circondario, sede del consiglio di leva, e viceversa.

Lo specchio in parola, in tal modo completato, dev'essere trasmesso a questo Ministero (Direzione generale revisione dei conti - 1ª divisione di revisione) non più tardi del 15 maggio di ogni anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **146.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a posti di capotecnico di artiglieria e genio di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 aprile 1913.

A senso dell'articolo 3 del decreto ministeriale 3 marzo 1913, le domande di ammissione al concorso a posti di capotecnico

d'artiglieria e genio di 4ª classe, insieme ai prescritti documenti, devono essere presentate entro *quaranta* giorni dalla data della pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Poichè il decreto in parola è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 aprile 1913, il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti scade il 15 maggio 1913. Le istanze che fossero presentate ai distretti o alle altre autorità dopo tale data, o che entro l'accennato limite di tempo non fossero completate con *tutti* i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **147**. — MATRICOLA. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Richieste di documenti matricolari relativi a militari del corpo reale equipaggi**. — (Direzione generale leva e truppa). — 17 aprile 1913.

Il Ministero della marina ha fatto presente che continuano a pervenire al comando del deposito del corpo reale equipaggi di Spezia frequenti richieste di estratti di matricole, duplicati di congedo e di altri documenti di carattere matricolare, le quali, per effetto dell'avvenuto trasferimento dell'ufficio matricole del corpo reale equipaggi da Spezia a Roma, debbono essere indistintamente rivolte al Ministero della marina (Direzione generale del corpo reale equipaggi — Divisione reclutamento, matricola e servizi vari).

Per evitare i ritardi nell'invio di tali documenti e l'inutile lavoro di corrispondenza che l'errato indirizzo delle relative richieste procura, questo Ministero richiama i comandi ed uffici dipendenti all'osservanza di quanto fu prescritto colla circolare n. 622 del *giornale militare* del 1911.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **148**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di distintivi per operai d'artiglieria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). —18 aprile 1913.

Sono adottati per gli operai dei reggimenti d'artiglieria i seguenti distintivi formati dalla lettera O:

a) ricamato con filato d'argento dorato su panno turchino

o grigio verde, a seconda della giubba sulla quale va applicato, per i capi operai dei laboratori;

b) ricamato con filato d'argento su panno turchino o grigio verde come sopra, per i capi operai di batteria;

c) ricamato con cordoncino bianco ritorto di lana a due capi su panno grigio verde o in panno bianco per mostreggiature su panno turchino, per gli operai effettivi;

d) ricamato con cordoncino nero ritorto di lana a due capi su panno grigio verde, per gli allievi (di leva);

e) di panno scarlatto per mostreggiature cucito su panno turchino da truppa, per gli allievi (di leva).

In tal senso deve intendersi modificato l'*Alto* n. 178 del *giornale militare* del 1904.

Con riserva di pubblicare un fascicoletto di aggiunte e varianti corrispondenti al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, cat. I, sezione B (edizione 1912), al Nomenclatore stesso saranno frattanto apportate le seguenti varianti ed aggiunte:

Distintivi di carica.

260	da capi operai dei laboratori d'artiglieria	n.	0,55	Aggiunta;
272	d'argento da capi operai di batteria	»	0,45	»
319	da operai effettivi dei reggimenti di artiglieria	»	0,10	Variante:
357	da capi operai dei laboratori d'artiglieria	»	0,55	Aggiunta;
371	in argento da capi operai d'artiglieria	»	0,45	»

L'ufficio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà per la distribuzione dei relativi campioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **149**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo sacco per calzature.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 aprile 1913.

È adottato un nuovo tipo di sacco per calzature, capace di contenere agevolmente 45 paia di scarpe da riposo e 20 paia stivaletti con gambaletto.

Le sue dimensioni sono:

Altezza	mm.	1150 a 1155
Larghezza	»	700 a 710
» al fondo	»	440 a 445
Peso	kg.	1530 a 1550

Il Ministero si riserva di somministrare ai corpi l'occorrente quantità di sacchi del nuovo tipo.

I corpi, allorquando riceveranno i nuovi sacchi, passeranno quelli finora in uso dal gruppo B al gruppo A, e li utilizzeranno come sacchi per vestiario da maniscalli.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **150**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione degli speroni alla scudiera con fibbia metallica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 aprile 1913.

Gli speroni alla scudiera con fibbia metallica (I-183, 186, 188, 190) sono appaiati, uno pel piede destro e l'altro pel sinistro, e costituiti da un solo pezzo di ferro fucinato, limato e pulito. Essi constano ognuno di due branche ed un'asta con rotella; sono fermati al piede per mezzo di coreggiuole.

Le due branche sono di forma mezzo-tonda, disposte a U, e portano alle estremità un bottone di ferro per l'attacco delle coreggiuole. Al bottone di ferro esterno di ogni sperone, è applicata una fibbia metallica per il passaggio del soprapiede della coreggiuola.

L'asta è cilindrica ed ha all'estremità uno spacco verticale entro cui è imperniata una rotella a punte.

Le coreggiuole, di cuoio nero, sono due per sperone e cioè:

1° Un sottopiede munito ad una estremità di occhiello pel passaggio del bottone dello sperone. L'altro occhiello viene praticato all'atto della distribuzione, a cura del capo calzolaio, o dal soldato stesso nel punto più conveniente.

2° Un soprapiede munito ad un'estremità di occhiello e all'altra di fori. La parte centrale è allargata, arrotondata e sagomata in modo da potersi adattare al piede. Viene assicurato con l'occhiello al bottone interno dello sperone. I soprapiedi sono uno destro e l'altro sinistro.

Gli speroni sono di due taglie.

In conseguenza di quanto sopra la descrizione degli speroni senza fibbia metallica (I-63, 147, 185, 187, 189) da artiglieria da campagna e treno, a pag. 1233 (circolare 386) del *giornale militare* del 1909, è abolita. Gli speroni di detto tipo ancora esistenti saranno utilizzati fino a consumazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **151.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di istruzione automobilistica, per ufficiali, presso il distaccamento del 6° reggimento genio in Roma.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 18 aprile 1913.

I seguenti ufficiali sono comandati a frequentare il corso automobilistico straordinario che avrà luogo dal 30 aprile al 31 maggio presso il distaccamento del 6° reggimento genio (ferrovieri) in Roma.

Essi si presenteranno alle ore 10 del 30 corrente al comando del distaccamento suddetto (batteria Nomentana) in piccola uniforme.

Corpo di stato maggiore.

Calcagno Riccardo, capitano addetto al comando del corpo.

Arma dei carabinieri reali.

Grossardi Fabio, tenente legione allievi.

Arma di fanteria.

Ruspoli Umberto, capitano 2° granatieri.
Gola Ugo, tenente 6° fanteria (in servizio al 2° genio).
de Simeonibus Luigi, id. 13° fanteria.
Dima Pietro, id. 1° id
Lerici Roberto, tenente 17° fanteria
Liberati Amedeo, id. 2° granatieri.
Romano Giuseppe, id. 6° fanteria.
Radogna Emanuele, id. 81° id.

Arma di cavalleria.

Mazzaccara Francesco, tenente cavalleggeri di Alessandria (14°).
Giriodi di Monastero Cesare, id. lancieri di Novara (5°).
Ferraguti Paolo, id. cavalleggeri di Saluzzo (12°).
Gasparini Mario, tenente cavalleggeri di Monferrato (13°).
Mazza Mario, id. lancieri di Montebello (8°).

Arma di artiglieria.

Mussa Camillo, capitano 14° artiglieria campagna.
Musy Carlo, tenente 2° id. pesante campale.
Grosso Mario, tenente 23° artiglieria campagna.
Marziani Delio, id. 6° id. id.

Arma del genio.

Borrello Antonino, capitano Ministero della guerra.
Forgiero Arnaldo, tenente 1° reggimento genio.
Gioia Flavio, tenente 6° reggimento genio.
Pezzetti Angelo, id. 4° id. id.

Corpo di commissariato militare.

Chirico Giuseppe, tenente commissario direzione commissariato IX corpo d'armata (comandato Ministero guerra).

Questo Ministero si riserva di disporre per l'attuazione dell'ordinario corso automobilistico annuale, che, a senso del capo V dell'istruzione sul servizio automobilistico, dovrebbe aver luogo nel prossimo autunno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **152.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 aprile 1913.

A parziale modificazione della circolare n. 49 del 6 febbraio u. s. si comunica che il maggior generale Torelli comm. Alfonso, divenuto indisponibile, è stato sostituito dal maggior generale Amari nobile dei conti di S. Adriano Giuseppe nelle funzioni di membro effettivo della commissione per gli esperimenti dei capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria aspiranti all'avanzamento ad anzianità.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **153.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione dei militari delle classi 1888 e 1889 richiamati alle armi per istruzione.** — (Segretariato generale). — 18 aprile 1913.

Pei militari di seconda categoria delle classi 1888 e 1889 richiamati alle armi, come da circolare n. 99 del *giornale militare* del corrente anno, sono applicabili le norme amministrative fissate dal § 16, capo 2°, circolare 284 del *giornale*

militare del 1912. Pertanto pei detti militari dovrà essere tenuto separato giornale di contabilità (modello 63 RA) e dovranno essere compilati separati fogli paga (modello 36 RA).

Le amministrazioni, che per avventura, non avessero seguito tali norme, daranno le opportune disposizioni affinchè i dipendenti reparti e distaccamenti regolarizzino i detti documenti prima della consegna all'ufficio d'amministrazione della contabilità mensile.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **154.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 316 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 17 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra:

a) per un periodo di 30 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente) e delle classi 1881 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, ai minatori del genio, alla sanità ed alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari, che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti;

b) per un periodo di 20 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti alla cavalleria, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari, che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **155.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna**. — (Direzione generale leva e truppa). — 18 aprile 1913.

Art. 1. § 1°. — *Chiamata alle armi.*

1. In esecuzione del R. decreto del 17 aprile 1913, n. 316 (circolare n. 154 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1):

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione.

3. I comandanti dei distretti militari di Cagliari e di Sassari, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà anche rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

I comandanti dei distretti di Cagliari e di Sassari dovranno preparare inoltre speciali manifesti da affiggere nel territorio del comune ove ha sede il centro di mobilitazione, al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, modificando opportunamente il n. III del sopraindicato modello di manifesto (allegato n. 1), seconde le speciali istruzioni che questo Ministero impartì ai comandi di distretto coi dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716.

Una copia del manifesto speciale pubblicato nel comune in cui ha sede il centro di presentazione dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, alla quale dovranno affluire diretta-

mente i richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Nello stesso tempo i comandi di distretto trasmetteranno ai sindaci, ai termini dal § 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata.

I richiamati che abbiano fatta la dichiarazione di cambiamento di residenza e si trovino in Sardegna dovranno essere segnalati dal distretto cui appartengono per fatto di leva a quello nel territorio del quale si trovano a risiedere, acciocchè questo possa comprenderli anche nell'elenco nominativo dei propri richiamati da inviarsi al sindaco del comune nel quale i militari stessi risiedono.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti della Sardegna avranno cura di richiamare, per ogni buon fine, l'attenzione dei sindaci sulle prescrizioni della tabella di presentazione che hanno in distribuzione, sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1913*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 della *Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che i richiamati, i quali sono tenuti a presentarsi al comune, debbono essere avviati ai corpi non prima del giorno stabilito dal manifesto. Soggiungeranno loro altresì che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio, ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto, il numero dei militari richiamati alle armi che debbono valersi della ferrovia.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale

elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia e di squadrone prima di fare il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, accerteranno in particolar modo, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, quali somme siano state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per l'esatta applicazione del disposto del secondo capoverso del n. I del manifesto (allegato n. 1) si avverte che i militari per i quali sussiste l'obbligo di servizio derivante dal rinvio sono quelli soltanto che tuttora appartengono al riparto dell'esercito cui erano ascritti al momento in cui ottennero il rinvio stesso. Quindi coloro che nel frattempo abbiano fatto passaggio o alla milizia mobile o alla milizia territoriale debbono considerarsi come non più obbligati a rispondere ad una chiamata in conseguenza del rinvio goduto.

6. I comandi di distretto e quelli dei centri di presentazione dovranno portare speciale cura nell'adempimento delle pratiche per la concessione dei soccorsi che sono di loro pertinenza ed i comandi dei centri di presentazione dovranno specialmente interessarsi perchè le disposizioni dei numeri 7 e 8 dell'*Istruzione* relativa siano applicate con diligenza.

Ad evitare l'inconveniente che i distretti compiline le dichiarazioni mod. B anche per quei militari — le cui famiglie sono state riconosciute meritevoli del soccorso — che poi vennero esonerati dalla chiamata, si stabilisce che le dichiarazioni stesse siano compilate soltanto per quei militari che sono tenuti a presentarsi e che invece di essere trasmesse ai sindaci dodici giorni prima della chiamata, come prescrive il n. 16 dell'*Istruzione per la concessione dei soccorsi*, siano ad essi inviati non oltre il quinto giorno precedente a quello della loro presentazione alle armi.

Coll'occasione i comandi di distretto faranno viva preghiera ai sindaci di far distribuire subito le dichiarazioni stesse ai titolari, avvertendoli che dovranno consegnarle ai corpi cui si presenteranno.

I comandi stessi terranno presente altresì che, giusta quanto è reso noto con l'avvertenza posta in calce al manifesto (allegato n. 1), non dovranno essere più pagati i soccorsi non riscossi entro il 3 luglio 1913, ed in questo senso faranno opportune partecipazioni ai sindaci, invitandoli a trasmettere nel

successivo giorno 4 luglio il rendiconto di cui al n. 30 della *Istruzione* suddetta.

Ricorderanno altresì ai sindaci:

a) che la commissione comunale per la concessione dei soccorsi dovrà pronunciarsi anche a riguardo dei militari appartenenti per fatto di leva ad altri comuni;

b) che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati;

c) che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al manifesto (allegato n. 1), i richiamati, i quali si trovino colla propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

7. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXJ del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti dell'istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto della chiamata.

Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto all'indennità di trasferta, come è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato ai militari.

8. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai numeri VI e VII del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti, te-

nendo presenti, per quanto riguarda la dispensa pel titolo del tiro a segno, i chiarimenti dati coi dispacci circolari n. 20706 del 3 agosto 1910 (*Direzione generale leva e truppa*) e n. 1546 del 25 marzo 1913 (*Segretariato generale — Divisione tiro a segno ed educazione fisica*).

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi del distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo, nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I comandi dei distretti sono autorizzati a concedere il *rinvio* ad altra chiamata a coloro che, eventualmente, congedati durante l'ultimo bimestre del 1912, provino di aver compiuto con successo un periodo di tiro a segno nel corrente anno.

Coloro poi che fossero stati inviati in congedo illimitato posteriormente al 31 dicembre 1912, dovranno essere *dispensati* dalla chiamata.

Saranno dispensati dalla chiamata anche quei militari i quali, essendo stati nei presidi d'Africa o dell'Estremo Oriente, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva, i quali ne daranno subito notizia ai centri interessati, a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto del § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento della idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che, qualora nelle località ove risiedono i depositi o

centri di presentazione, manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli inviati poi in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovracennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, coll'importanza del giudizio che devesi emettere.

Per i sottufficiali richiamati che accusassero imperfezioni o infermità e non fossero in grado di prestare servizio, dovranno compiersi gli ordinari atti di rassegna e non già gli atti medico-legali prescritti per i sottufficiali di carriera.

11. Se in occasione della presente chiamata i comandi di distretto o i centri di mobilitazione venissero a rilevare che qualcuno dei militari richiamati non abbia ottemperato a quanto dispone l'art. 6 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, dovranno provvedere nei riguardi dei trasgressori, in conformità all'art. 10 del regolamento stesso. A tale scopo si avverte che l'informazione ai sindaci dovrà essere fatta in ogni caso a cura dei comandi di distretto, affichè questi abbiano modo di vigilare che dai sindaci sia ottemperato a quanto prescrive l'art. 11.

§ 2°. — *Chiamata con cartolina-precetto dei militari della classe 1885.*

12. I centri di mobilitazione interessati, non appena ricevute dai comandi di distretto le comunicazioni prescritte dal n. 9 della circolare 115 del corrente anno, relativa alla chiamata di controllo dei militari in congedo di 1ª categoria della classe 1885, compileranno la cartolina-precetto per quelli degli anzidetti militari che sono compresi nella chiamata indetta con la presente circolare, avvertendo che, giusta il disposto

del relativo regio decreto, sono tenuti a presentarsi soltanto coloro che risultino risiedere in Sardegna alla data del 18 aprile 1913.

Ad ogni buon fine si fa viva raccomandazione ai comandi dei distretti di Cagliari e di Sassari affinchè curino di far pervenire ai centri predetti, *non più tardi del giorno 4 maggio p. v.*, le comunicazioni di cui sopra è cenno.

La spedizione delle cartoline-precetto dovrà essere effettuata immancabilmente il giorno 10 maggio p. v. con le modalità stabilite.

E' superfluo aggiungere che la data di presentazione da apporsi sulla cartolina-precetto è quella stessa stabilita dal manifesto, cioè il 15 maggio 1913.

Anche ai militari della classe 1890 che debbono rispondere alla chiamata, giusta quanto è detto nel terzo capoverso del n. I del manifesto, dovrà essere inviata, a cura dei centri di presentazione, cui sono effettivi, la cartolina-precetto.

I centri di mobilitazione segnaleranno in modo particolare al comando della divisione militare di Cagliari gli inconvenienti che eventualmente si verificassero nella esecuzione della chiamata colla cartolina precetto, acciocchè il detto comando possa poi riferirli al Ministero con una succinta separata relazione.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

13. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

14. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, incorreranno nella sanzione dell'art. 152 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, numero 1497, del quale articolo comunicheranno loro il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni, i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione*

n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvetendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio e di trasporto alla autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), o di rivolgersi in caso d'urgenza, all'arma dei carabinieri reali.

15. La dispensa degli ufficiali di complemento dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero all'autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata;

b) l'ufficiale si trovi a coprire uno degli impieghi od una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374.

16. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dall'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (bozze di stampa), per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato.

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

Al comandante del IX corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

17. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte all'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi d'esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando di corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione degli ufficiali di complemento basate sulle straordinarie circostanze di famiglia al comando del IX corpo di armata nonchè quelle di dispensa di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 15, presentate dagli stessi ufficiali di complemento, direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli di cui sopra; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) con elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e. ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 16 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

18. La presentazione degli ufficiali avrà luogo *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui còmpiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi, a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della menzionata istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mo-

bilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

19. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme attualmente vigenti per la mobilitazione.

20. I militari ascritti alla milizia mobile richiamati alle armi saranno incorporati nei reggimenti o riparti dell'esercito permanente, secondo le disposizioni che saranno date dal comando del IX corpo d'armata.

I comandi di deposito e degli altri centri di presentazione disporranno perchè tutti i richiamati all'atto della presentazione siano interpellati per stabilire quali di essi siano provvisti del *certificato d'idoneità alla condotta di automobili e motocicli*, rilasciato dalle prefetture del Regno, di cui è cenno al n. VIII del manifesto (allegato n. 1).

Tali richiamati dovranno a cura dei comandi suddetti essere avviati, nel giorno stesso della loro presentazione, in abito civile e muniti del suddetto certificato, alla compagnia automobilisti d'artiglieria, di sede a Roma, presso il 13° reggimento artiglieria da campagna.

Art. 4. — *Istruzione.*

21. Il comando del IX corpo d'armata darà le disposizioni necessarie per l'istruzione e l'inquadramento dei richiamati, provvedendo perchè tutti eseguiscano anche due lezioni di tiro col fucile o col moschetto.

Ai libretti personali di tutti i richiamati dovrà essere annesso, a cura dei comandanti di corpo, il foglietto di notizie, di cui tratta il dispaccio-circolare n. 312 del 15 maggio 1912 (*direzione generale leva e truppa*), relativo alla chiamata alle armi delle classi in congedo col mezzo della cartolina-precetto. Al riguardo di tale sistema di chiamata dovranno essere fatte opportune spiegazioni, specialmente ai richiamati delle classi 1881, 1883 e 1888.

Art. 5. — *Congedamento.*

22. I richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *13 giugno p. v.*

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dal comandante della divisione militare di Cagliari.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato, allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o di discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

23. A complemento di quanto dispone l'art. 2 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, si determina che i comandanti di corpo e di reparto partecipino ai comandi dei distretti interessati, insieme con le altre variazioni, anche la nuova residenza che i richiamati eleggessero eventualmente all'atto del rinvio in congedo.

Art. 6. — Disposizioni varie.

24. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

25. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

26. I richiamati di milizia mobile potranno portare la barba a piacimento.

27 Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno

essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti sono quelli passati in punizione.

Art. 7. — *Militari richiamati che prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza.*

28. I richiamati che, giusta quanto venne stabilito con la circolare n. 421 del 1912, sono stati passati in forza al corpo della regia guardia di finanza dovranno essere avviati al circolo della predetta regia guardia di Cagliari ovvero a quello di Sassari, secondo che risiedano nel territorio dell'uno o dell'altro distretto corrispondente. Per l'esecuzione di quanto sopra è detto, i comandi di distretto segnaleranno, in modo particolare, ai sindaci del comune di leva e a quello di residenza, se conosciuto, il nome dei richiamati che debbonsi avviare all'uno o all'altro dei detti comandi di circolo.

29. I richiamati anzidetti, che erroneamente si presentassero ai centri delle armi e specialità del R. esercito, dovranno essere avviati, subito e vestiti con gli abiti civili, al comando del circolo della guardia di finanza, secondo il criterio stabilito dal presente numero.

30. Resta inteso che le pratiche per la concessione del soccorso a favore delle famiglie dei militari di cui tratta il presente articolo, devolute, a senso della relativa *Istruzione*, ai comandi dei centri di presentazione, dovranno essere sollecitamente compiute a cura dei comandi dei circoli della regia guardia di finanza, dai quali i richiamati saranno incorporati.

Spetterà poi ai circoli stessi di provvedere direttamente al rinvio in congedo dei richiamati e di fare ai comandi di distretto militare tutte le comunicazioni relative alla presentazione, al servizio ed al congedamento dei richiamati, prescritte dalle vigenti disposizioni e dalla presente circolare.

31. I militari cui si riferisce il presente articolo dovranno essere dimostrati a parte, dai distretti, nel resoconto mod. 21-B.

Il Ministro — P. Spingardi.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per istruzione:

a) il giorno 15 maggio p. v., *per un periodo di 30 giorni*, i militari di 1ª categoria della classe *1885* (esercito permanente) e delle classi *1881* e *1883* (milizia mobile), ascritti alla *fanteria di linea*, ai *bersaglieri*, ai *minatori del genio*, alla *sanità* ed alla *sussistenza*, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari, che nel giorno 18 aprile 1913 (data della pubblicazione del relativo regio decreto di chiamata) avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti;

b) il giorno 25 maggio p. v., *per un periodo di 20 giorni*, i militari di 1ª categoria della classe *1888* (esercito permanente), ascritti alla *cavalleria*, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari, che nel giorno 18 aprile 1913 predetto avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Coi militari sopraccennati sono richiamati altresì quelli di 1ª categoria della classe 1890 delle armi e specialità predette, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari ed ivi residenti, che, lasciati in licenza straordinaria a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362 (riprodotto dall'art. 119 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito), furono poi istruiti coi militari di 2ª categoria e che *ancora* non abbiano soddisfatto all'obbligo di prender parte ad un richiamo alle armi per istruzione stabilito dall'ultima parte dell'articolo anzidetto, per avere ottenuto il rinvio ad altra chiamata.

Saranno altresì chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1881, 1883 e 1885, ascritti alla fanteria di linea, effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

d) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1881, 1883 e 1885, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari;

e) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1881, 1883 e 1885, ascritti al genio, e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

f) gli ufficiali medici, commissari, di sussistenza e d'amministrazione di complemento nati negli anni 1881, 1883 e 1885, residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari;

g) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1888, ascritti alla cavalleria e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari.

Alle chiamate stabilite dalle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità indicate, effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari, che ottenero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura pei comandi di corpo, cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

II. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, la richiesta mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo, o reparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di 1ª categoria (L. 1,20).

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di 1ª categoria per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o reparto, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o reparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di 1ª categoria senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati contemporaneamente in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso questo comando di distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *cinque giorni* prima di

quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili e motocicli**, rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso la compagnia automobilisti d'artiglieria del 13° reggimento artiglieria da campagna in Roma.

I richiamati i quali prestarono servizio nel **corpo della regia guardia di finanza** dovranno essere avviati dai sindaci, cui si presentano, al comando del circolo della regia guardia anzidetta, secondo le istruzioni date da questo comando di distretto ai sindaci stessi.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*,**

qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

. ...., addì . . aprile 1913.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 3 luglio 1913 non sarà più pagato.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuire ai richiamati.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria Genio Sanità Sussistenza	Bersaglieri	Cavalleria
Asciugatoi	2	2	2
Berretti da campagna, chepì con fregio e copertura di tela bianca	1	»	»
Berretti per fatica, di panno o di tela	1	»	1
Berrettini per scuderia	»	»	1
Berretti (fètz) con fiocco	»	1	»
Borracce con coreggia	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2
Cappelli completi con coperture di tela bianca	»	1	»
Cappotti con mostrine e stellette	1	»	»
Colbacchi o elmi	»	»	1
Coregge per pantaloni	1	1	1
Corregge per pastrani	»	»	1
Cravatte per collo	2	2	1
Cucchiai	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1
Gambali	»	»	1
Gavette	1	1	1
Giubbe di panno con stellette	»	1	1
Giubbe di tela con stellette	1	1	1

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria Genio Sanità Sussistenza	Bersaglieri	Cavalleria
Mantelline con stellette	»	1	»
Mutande	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1 (1)
Parti di bastone per teli da tenda	2	2	2
Pastrani	»	»	1
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2
Sacchi per vestiario e per biada	»	»	1
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (2)	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»
Speroni	»	»	1
Tasche per pane con coreggia	1	1	1
Tazze di lamiera	1	1	1
Teli per tenda	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	»
Zaini	1	1	»
Zoccoli per scuderia	»	»	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2
Razioni galletta	(*)	(*)	(*)

(1) Si distribuirà il pantalone lungo o corto a seconda delle esigenze del servizio.

(2) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 148 del libro secondo (in bozze di stampa) della *Istruzione per i servizi di commissariato militare.*

AVVERTENZE.

Il precedente specchio si riferisce ai depositi che hanno ancora in uso la vecchia uniforme ed il vecchio equipaggiamento.

I depositi che hanno in uso l'uniforme grigio verde e l'equipaggiamento grigio, quelli che hanno in distribuzione l'equipaggiamento mod 1907 color marrone e quelli che hanno in uso l'equipaggiamento mod. 1905, distribuiranno i materiali predetti in luogo dei corrispondenti del vecchio modello.

I corpi di fanteria di linea e bersaglieri, che distribuiranno l'uniforme grigio verde, non dovranno con essa distribuire la mantellina, che è oggetto del quale si fa uso soltanto con l'uniforme di guarnigione. Verranno somministrati essenzialmente, e fin dove sia possibile, oggetti di corredo usati (buoni e mediocri).

Per quanto ha tratto alla distribuzione dei distintivi di grado e di carica, della calzatura e del piastrino di riconoscimento e per quanto concerne la facoltà fatta ai richiamati di continuare a far uso della biancheria e calzatura da borghese, valgono le disposizioni ripetute volte impartite con le avvertenze inserite nelle circolari relative a precedenti chiamate alle armi per istruzione e che ormai deve ritenersi, siano ben note, per consuetudine, ai corpi.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(2397) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1913 — 26 aprile

1912 GENNAIO 18. - N. 156. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 56 che istituisce una commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello Stato . . . . Pag. 406

1912 APRILE 14. - » 157. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto che provvede alla nomina della commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello Stato . . . . » 409

1913 FEBBRAIO 23 - » 158. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 27 che costituisce in ente morale il legato disposto dal maggiore nella riserva avv. comm Francesco Emilio Paresi in favore del 7° reggimento alpini e ne approva lo statuto organico . . . . . » 410

» 23. - » 159. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 28 che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici in favore del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°) e ne approva lo statuto organico . . . . . » 413

1913 MARZO 26. - » 160. — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per merito distinto e d'idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe . . . » 416

1913 APRILE 22. - » 161. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria (batterie da campagna ed a cavallo) . . . . . » 418

» 22 - » 162. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Volume I. . . . . » 419

» 22. - » 163. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra » 421

» 22. - » 164. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul carro-bagaglio per cavalleria . . . » 421

» 21. - » 165. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Correzione da apportarsi alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 421

» 24. - » 166. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Corso di istruzione automobilistica per sottufficiali. . » 422

» 21. - » 167. — CONCORSI. — Concorso a dieci posti di maestro direttore di banda nel R. esercito. . . . . » 422

» 25. - » 168. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decorrenza delle pensioni dei decorati dell'Ordine militare di Savoia . . . . . » 425

» 25. - » 169. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni annuali per l'artiglieria da fortezza » 426

CIRCOLARE N. **156.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 56 che istituisce una commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello Stato.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti delle amministrazioni dello Stato con un'azione coordinata che, senza intralciare l'opera delle singole amministrazioni, valga ad assicurare all'industria nazionale un lavoro ben regolato, possibilmente non interrotto, senza notevoli variazioni nella quantità, con equa distribuzione fra le diverse regioni del Regno a condizioni e prezzi convenienti per lo Stato e per le industrie, tenuti presenti i prezzi dei mercati internazionali;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero del tesoro una commissione consultiva allo scopo di predisporre piani coordinati degli approvvigionamenti che occorrono alle amministrazioni dello Stato e si possono affidare all'industria nazionale.

A tale scopo la commissione ha l'incarico di:

a) tenere in evidenza il fabbisogno annuale dei materiali, meccanismi e generi di consumo per le varie amministrazioni dello Stato;

b) formare l'elenco delle ditte nazionali, a cui si possa ricorrere per le relative provviste, tenendone in evidenza la potenza di produzione normale e quella già impegnata;

c) tenere l'elenco delle ditte da escludersi dalle forniture per eccesso di impegni assunti, o per irregolarità o trascuratezza nelle forniture già fatte o in corso;

d) tenere in evidenza le produzioni, che mancano al Paese e quelle che sono offerte a prezzi eccessivi o con forniture troppo lente, affine di dare gli elementi e le notizie occorrenti per mettere le ditte nazionali in condizione di completare e migliorare la loro produzione;

e) tenere in evidenza i prezzi che all'estero si praticano per tutti i materiali e le materie che occorrono allo Stato, giovandosi anche delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei funzionari dello Stato in servizio all'estero;

f) dare consiglio sul tempo, in cui possono svolgersi le gare o le trattative private, allo scopo di evitare al mercato sovrabbondanza o penuria di ordinazioni;

g) suggerire le modalità da seguire perchè le ordinazioni a trattativa privata ottengano lo scopo di ripartire uniformemente, in base alla rispettiva potenzialità, le ordinazioni disponibili fra le varie fabbriche esistenti;

h) tenere informate le varie amministrazioni dello Stato dei prezzi ottenuti dalle altre, nei contratti stipulati, affinchè ognuna possa averne norma nel determinare i prezzi per le gare o quelli da ottenere nelle trattative private;

i) fare studi e proposte per la semplificazione ed uniformità della procedura degli acquisti;

k) procurare, nel limite del possibile, di rendere uniformi per le varie amministrazioni le condizioni contrattuali e di collaudo;

l) dare informazioni agli interessati sui fabbisogni delle varie amministrazioni dello Stato;

m) istruire sulle questioni che, a tenore delle disposizioni vigenti, richiedano deliberazioni del consiglio dei ministri, salvo per gli acquisti occorrenti ai Ministeri della guerra e della marina ed aventi carattere di speciale urgenza e di segretezza per la difesa dello Stato.

Art. 2.

La commissione è composta del presidente e di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi e di due delegati del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno appartenente alla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Il presidente è nominato fra gli alti funzionari dello Stato, all'infuori dei delegati di cui al comma precedente.

La nomina del presidente e dei membri della commissione è fatta con decreto reale, proposto dal presidente del Consiglio dei ministri; ed in esso si stabilisce pure quale dei membri dovrà sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Ciascun membro è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da altro funzionario dell'amministrazione cui appartiene, designato con decreto del rispettivo ministro.

Assistono la commissione due segretari da nominarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, fra i funzionari delle amministrazioni interessate.

Art. 3.

Il presidente e i membri della commissione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

La commissione dispone di un ufficio di segreteria.

L'ufficio è composto, oltre che dei due segretari, di impiegati dei Ministeri rappresentati nella commissione.

Art. 5.

Le adunanze della commissione saranno periodiche o straordinarie. Queste ultime saranno indette dal presidente di propria iniziativa o su proposta dei singoli membri.

Ogni riunione della commissione sarà regolata da un ordine del giorno che indicherà le questioni proposte dal presidente o dai membri e che il presidente comunicherà preliminarmente al presidente del Consiglio dei ministri.

I membri della commissione dovranno comunicare al ministro, che rappresentano, le questioni di cui intendono promuovere l'inclusione nell'ordine del giorno.

Art. 6.

La commissione dovrà, entro il 1912, compilare il proprio regolamento, che sarà approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

N. **157.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto che provvede alla nomina della commissione consultiva per gli approvvigionamenti dello Stato.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Visto l'art. 2 del R. decreto 18 gennaio 1912, n. 56;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, di agricoltura industria e commercio, delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A far parte della commissione consultiva istituita allo scopo di predisporre piani coordinati degli approvvigionamenti occorrenti alle amministrazioni dello Stato sono chiamati i seguenti funzionari, delegati dai rispettivi Ministeri:

D'Oria comm. Antonio Alessandro, direttore generale delle carceri e dei riformatori;

Villa comm. Libero, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze;

Conti-Rossini comm. dott. Carlo, direttore capo di divisione nel Ministero del tesoro;

Dall'Olio cav. Alfredo, maggior generale, direttore generale d'artiglieria e genio nel Ministero della guerra;

Carpi comm. Agostino colonnello del genio navale nel Ministero della marina;

Belloc comm. ing. Luigi, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Capponi comm. Alessandro, direttore capo di divisione nel Ministero delle poste e dei telegrafi;

Marzollo comm. avv. Carlo, direttore generale nel Ministero dei lavori pubblici;

Simone comm. ing. Francesco, capo servizio presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

È nominato presidente di detta commissione il marchese comm. dott. Giovanni Cassis, consigliere di Stato. In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce nell'ufficio di presi-

dente il comm. Antonio Alessandro D'Oria, direttore generale delle carceri e dei riformatori.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri proponenti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
FACTA.
TEDESCO.
P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.
NITTI.
T. CALISSANO.
E. SACCHI.

N. **158.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 27 che costituisce in ente morale il legato disposto dal maggiore nella riserva avv. comm. Francesco Emilio Paresi in favore del 7° reggimento alpini e ne approva lo statuto organico.** (Segretariato generale). 23 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto il testamento olografo del 10 maggio 1911, depositato negli atti del notaio dott. Andrea Redetti di Padova, sotto la data del 19 marzo 1912, con cui il maggiore nella riserva comm. avv. Francesco Emilio Paresi fece a favore del 7° reggimento alpini un legato di lire 1500 al netto della tassa di successione, affinchè con la rendita relativa fosse assegnata una pensione vitalizia al primo ufficiale o soldato che meritasse la medaglia d'oro o d'argento al valor militare, dopo la morte di lui;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato come sopra disposto dal maggiore nella riserva avv. comm. Paresi Francesco Emilio in favore del 7° reggimento alpini è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico di detto legato, composto di 14 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale ecc.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Statuto organico del legato « Paresi ».

Art. 1.

Avrà il nome di « legato Paresi » il lascito di lire 1500 fatto dal maggiore nella riserva avv. Francesco Emilio Paresi a favore del 7° reggimento alpini con disposizione testamentaria pubblicata il 19 marzo 1912 al n. 4656 del repertorio del notaio Redetti dott. Andrea di Padova.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di lire 1500 investito in titoli del consolidato 3,50 % intestati al legato Paresi e depositati presso il comando del 7° reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione dell'ente è affidata al comando del predetto reggimento.

Art. 4.

La rendita dell'ente andrà a costituire una pensione vitalizia da assegnarsi al primo ufficiale o militare di truppa effettivo al 7° reggimento alpini che, durante il servizio prestato nel detto reggimento, si sarà reso meritevole della medaglia

d'oro o d'argento al valor militare dopo il 18 marzo 1912, data del decesso del testatore. Tale pensione sarà corrisposta dal comando del reggimento stesso ad anno maturato dalla data della concessione.

Art. 5.

La precedenza del diritto alla pensione è in ogni caso stabilita dalla data in cui avvenne il fatto per il quale il militare fu decorato.

Art. 6.

Unica eccezione al disposto dell'articolo 4 sarà fatta per i militari già appartenenti al 7° reggimento alpini, che presero parte alla guerra in Libia con altri reparti alpini, ai quali passarono effettivi durante la campagna stessa. Qualora, per atti di valore compiuti durante la detta guerra, qualcuno di essi fosse decorato di medaglia d'oro o d'argento al valor militare, verrà a conseguire il diritto all'assegno vitalizio, come se fosse rimasto effettivo al 7° reggimento alpini.

Art. 7.

Le somme che eventualmente rimanessero indistribuite in un anno, saranno cumulate con la rendita dell'anno successivo.

Art. 8.

Qualora due o più militari del reggimento venissero a conseguire contemporaneamente il diritto all'assegno vitalizio, la somma disponibile sarà ripartita in parti uguali fra i decorati.

Art. 9.

Qualora però fra i militari che venissero a trovarsi nella circostanza di cui all'articolo precedente ve ne fosse uno decorato di medaglia d'oro verrà dato ad esso la precedenza nel diritto all'assegno vitalizio; e se i decorati di medaglia d'oro fossero due o più, la rendita vitalizia verrà fra essi ripartita col criterio stabilito dall'articolo 8.

Art. 10.

Alla morte dell'individuo cui spetta l'assegno vitalizio, il diritto all'assegno stesso sarà devoluto a quel militare od a quei militari del 7° reggimento alpini che seguono il defunto nell'ordine cronologico di precedenza voluto dagli articoli 4 e 5.

Art. 11.

Nel caso dell'articolo 8, alla morte di uno o più degli aventi diritto all'assegno vitalizio, sarà fatta una ripartizione in parti uguali dell'assegno stesso fra i superstiti o l'assegno sarà devoluto per intero all'unico superstite.

Art. 12.

Il criterio stabilito dagli articoli 10 e 11 sarà pure seguito quando il militare od i militari aventi diritto alla pensione vitalizia incorressero, in seguito a condanna, nella perdita delle decorazioni.

Art. 13.

Lo stesso criterio sarà adottato nel caso che il militare o i militari, cui è devoluto l'assegno vitalizio, rinunciassero volontariamente al loro diritto.

Art. 14.

Alle spese per la trasformazione in rendita consolidata del capitale e per la erezione del legato in ente morale, sarà fatto fronte con le prime rendite della fondazione.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **159.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 28 che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici in favore del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale). — 23 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il legato di lire 10,000, istituito dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici marchese di Castelguelfo con testamento olografo 7 agosto 1905 in atti presso il R. notaio in Bologna dott. Alfredo Calandrelli, affinchè le rendite annuali siano erogate nella concessione di un premio ad un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), che durante il servizio effettivo prestato nello stesso reggimento abbia compiuto un atto di coraggio;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato istituito dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici marchese di Castelguelfo, affinchè ne sia erogata la rendita nella concessione di un premio ad un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I che durante il servizio prestato nello stesso reggimento abbia compiuto un atto di coraggio, è costituito in ente morale.

Art. 2

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Statuto organico della fondazione « Giuseppe Malvezzi de' Medici ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Giuseppe Malvezzi de' Medici » il legato disposto dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici marchese di Castelguelfo, con testamento olografo 7 agosto 1905 depositato addì 30 dicembre 1911 in atti dal notaio dott. Alfredo Calandrelli di Bologna, affinchè ne sia erogata la rendita nella concessione annuale di un premio

ad un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°) che durante il servizio effettivo prestato nello stesso reggimento abbia compiuto un atto di coraggio.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dal capitale di lire diecimila (L. 10,000), investito in una cartella di rendita 3,50 % intestata alla « Fondazione Giuseppe Malvezzi de' Medici » e depositata presso il comando del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

Art. 3.

L'amministrazione dell'ente è affidata al comandante del reggimento predetto.

Art. 4.

La rendita annuale della fondazione sarà dovuta a un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), scelto in ordine di preferenza fra quelli che durante il servizio effettivo prestato nel reggimento stesso siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito la medaglia al valor militare o al valor di marina;

b) abbiano conseguito la medaglia al valor civile;

c) abbiano ottenuto l'encomio solenne per un atto di coraggio compiuto, o l'attestato ufficiale di benemerenza al valor di marina o l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile;

d) abbiano ottenuto ricompensa per benemerenze verso la salute pubblica.

Qualora quel soldato soccombesse nel compiere l'azione meritevole del premio, od in conseguenza di essa, il premio stesso sarà devoluto a beneficio degli eredi legittimi.

Art. 5

Fra più soldati che abbiano conseguito la stessa ricompensa, riceverà il premio quello che ha maggiore anzianità di servizio nel reggimento; a parità di questa condizione, quello che ha tenuto migliore condotta sotto le armi; a parità di entrambe le condizioni predette, sarà proceduto al sorteggio.

Art. 6.

Nessun soldato potrà ricevere il premio più di una sola volta, per la stessa ricompensa.

Art. 7.

Il premio che in un anno rimanga indistribuito sarà cumulato con quello dell'anno successivo, e così di anno in anno; allo scopo di potere poi distribuire due o più premi nel caso che in un anno vi fossero più soldati nelle condizioni previste dall'articolo 4.

Il comandante del reggimento è responsabile delle somme costituenti i premi non conferiti le quali dovranno essere depositate alla cassa postale di risparmio in libretto intestato al reggimento, con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinate.

Art. 8.

Il premio sarà pagato il 15 settembre di ogni anno, ricorrenza del genetliaco di S. A. R. il Principe ereditario, con le rendite maturate al 1° luglio dell'anno stesso.

Perciò, non più tardi del 1° settembre, il comandante del reggimento dovrà inviare al Ministero della guerra, per la necessaria approvazione, la proposta motivata pel soldato da premiarsi.

In tale occasione, il predetto comandante invierà anche il conto riguardante la gestione finanziaria dell'ente.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Alle spese per tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite della fondazione, riducendo all'uopo l'importo del premio nella prima distribuzione ed, ove sia necessario, ritardando congruamente la prima distribuzione stessa.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **160**. — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esami di concorso per merito distinto e d'idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 marzo 1913.

Vista la legge 25 giugno 1911 n. 611;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908 n. 756;

Visto il regolamento pei farmacisti militari, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1326;

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DECRETA:

1. Nel mese di luglio p. v. e nei giorni che verranno a suo tempo indicati avranno luogo presso l'ispettorato di sanità militare in Roma gli esami di concorso per merito distinto e gli esami di idoneità per l'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.

2. Dei sei posti che saranno vacanti nel detto grado all'atto in cui avranno luogo gli esami, tre spettano per ordine di classifica ai vincitori del concorso per merito distinto ed i rimanenti sono conferiti per ordine di anzianità ai farmacisti di 1ª classe dichiarati idonei per tale avanzamento.

3. Sono ammessi agli esami di concorso per merito distinto gli impiegati i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno otto anni di servizio come farmacisti militari effettivi; ed all'esame d'idoneità gli impiegati i quali, alla stessa data, abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio nella qualità predetta. Questi termini sono ridotti di due anni per i farmacisti provvisti di laurea.

Coloro che intendono prendere parte agli esami dovranno farne domanda al Ministero della guerra entro il 30 aprile 1913 dichiarando esplicitamente se aspirano all'avanzamento per merito distinto, ovvero per idoneità.

4. Gli esami avranno luogo in base ai programmi contenuti negli allegati *A* e *B* al regolamento pei farmacisti militari, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1326.

5. La commissione esaminatrice sarà presieduta dall'ispettore capo di sanità militare o da un maggiore generale medico ispettore, e composta del chimico farmacista ispettore, del chimico farmacista direttore di due farmacisti capi. Funzionerà da assistente e segretario un farmacista di 1ª o 2ª classe, il quale non ha voto.

6. Per le modalità degli esami, si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 5, 6, 7, 9 e 10 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 24 novembre

1908 n. 756, e si seguirà pel sistema di votazione quanto è prescritto dagli articoli 12 e 13 del precitato regolamento pei farmacisti militari.

7. Per essere dichiarati promovibili per merito distinto, i candidati dovranno raggiungere nei rispettivi esami un punto medio finale non inferiore ad 8/10.

Saranno dichiarati promovibili per idoneità quei candidati che, negli esami relativi, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 6/10.

I farmacisti che negli esami per merito distinto non raggiungano la media di 8/10, ma ottengano o superino quella di 6/10, saranno dispensati dagli esami d'idoneità.

8. Il risultato degli esami, unitamente ai verbali della commissione esaminatrice, sarà rimesso al Ministero della guerra il quale, riconosciutane la regolarità, farà le partecipazioni di cui all'art. 16 del regolamento pei farmacisti militari e pubblicherà sul *giornale militare ufficiale* i nomi dei vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 26 marzo 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **161.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Istruzione sul tiro per l'artiglieria (batterie da campagna ed a cavallo).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 aprile 1913.

È stata pubblicata l'istruzione sul tiro per l'artiglieria (batterie da campagna ed a cavallo) che sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari come è detto più sotto.

I reggimenti d'artiglieria da campagna richiederanno al Ministero (Divisione artiglieria) le copie loro occorrenti per le dotazioni dei comandi di reggimento, di gruppo e di batteria da costituirsi solo in caso di mobilitazione, calcolando il fabbisogno in ragione di un esemplare per ognuno degli ora detti comandi.

Uffici dei generali designati pel comando di un'armata . . . . . copie n. 1
Comando del corpo di stato maggiore . . . . » » 50
Comandi di corpo d'armata . . . . . » » 1

Ispettorato generale d'artiglieria	copie	n.	6
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	3
Comandi d'artiglieria da campagna	»	»	2
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria pesante campale	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da montagna	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da campagna 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 18°, 20, 24°	»	»	24
Reggimenti d'artiglieria da campagna 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 16°, 17°, 19°, 21°, 22°, 23°, 25°, 26°, 27°, 28°, 32°	»	»	17
Reggimento d'artiglieria da campagna 36°	»	»	10
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	25
Istituto geografico militare	»	»	8
Scuola di guerra	»	»	2
Scuola militare	»	»	3
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	3
Scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	4
Comando in 2° dell'accademia militare	»	»	3
Direzioni d'artiglieria	»	»	1

La pubblicazione ha il numero d'ordine 120.
Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,95.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **162.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Volume I.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 aprile 1913.

È stato pubblicato il volume I del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo — Servizio del cannone (materiale da 75 M. 906) — che abolisce il capo I del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna ed a cavallo — Istruzione sul cannone da 75 M. 906 (bozze di stampa) edizione 1910.

Esso sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari come è indicato più sotto.

I reggimenti d'artiglieria da campagna armati con materiale da 75 M. 906 che hanno in consegna le dotazioni di pubblicazioni per i comandi di reggimento, gruppo e batteria di milizia mobile segnaleranno al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) quante copie del volume ora pubblicatosi loro occorrono per i suddetti comandi, in ragione di una per cadauno.

Uffici dei generali designati pel comando di una armata	copie	n.	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	50
Comandi di corpo d'armata	»	»	1
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	6
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	3
Comandi d'artiglieria da campagna	»	»	2
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria pesante campale	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da montagna	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da campagna 1°, 2°, 3° 8°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 18°, 20°	»	»	24
Reggimenti d'artiglieria da campagna 4°, 11°, 12°, 21°, 23°, 24°, 26° 28°	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da campagna 5°, 6°, 7°, 10°, 16°, 17°, 19°, 22°, 25°, 27°, 32°	»	»	17
Reggimento d'artiglieria da campagna 36°	»	»	10
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	25
Istituto geografico militare	»	»	8
Scuola di guerra	»	»	2
Scuola militare	»	»	3
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	3
Scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	»	1
Comando in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	4
Comando in 2° dell'accademia militare	»	»	3
Direzioni di artiglieria	»	»	1

La pubblicazione ha il numero d'ordine 121.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,65.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **163**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di varianti alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 aprile 1913.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la prima serie di aggiunte e varianti alle suindicate tabelle graduali e numeriche.

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ne farà la distribuzione nello stesso numero di copie stabilito dalla circolare n. 473 del *giornale militare* 1911 per la pubblicazione n. 32.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,15.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **164**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sul carro-bagaglio per cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 aprile 1913.

È stato pubblicato il 1° fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione predetta.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, del numero di esemplari loro occorrenti.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **165**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Correzione da apportarsi alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 aprile 1913.

Nella stampa della 7ª serie di varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria fu commesso un errore che è opportuno correggere subito.

Perciò, con riserva di comprendere la correzione in un prossimo fascicoletto di varianti, si invitano tutti gli interessati ad apportare a mano la seguente modificazione:

pag. 184, linea 10, *dove è detto:* ma al sole, *sostituire:* ma non al sole.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **166.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione automobilistica per sottufficiali.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 aprile 1913.

I seguenti sottufficiali sono chiamati a frequentare il corso automobilistico del corrente anno, che avrà luogo dal 1° al 30 giugno, a senso di quanto è prescritto dalla circolare n. 107 del *giornale militare ufficiale* in data 18 marzo 1911.

Essi si presenteranno il 31 maggio alla sede del 6° reggimento genio in Torino, e rimarranno aggregati a tale reggimento per tutta la durata del corso.

Dal Buono Felice, maresciallo capo cavalleggeri di Alessandria (14°).
Marchese Pietro, maresciallo 47° fanteria.
Cittadini Arturo, id. 32° artiglieria campagna.
Canali Enrico, sergente maggiore 3° fanteria.
Passalacqua Ezio, id. 27° id.
Marchisotti Luigi, id. 49° id.
Santini Lino, id. 61° id.
Gerbino Giuseppe, id. lancieri di Milano (7°).
Terribili Luigi, sergente maggiore 1° artiglieria campagna.
Mazzetti Enrico, id. 6° id.
Cilenti Eligio, sergente 1° granatieri.
Piovan Amedeo, id. 22° fanteria.
Arpante Ugo, id. 39° id.
Oglialoro Luigi, id. lancieri di Aosta (6°).
Bazzi Luigi, id. cavalleggeri di Aquila (27°).
Abrate Vladimiro, id. 2° genio.

Il Ministro P. SPINGARDI.

N. **167.** — CONCORSI. — **Concorso a dieci posti di maestro direttore di banda nel R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 aprile 1913.

1. È aperto un concorso per titoli e per esami a 10 posti vacanti di maestro direttore di banda nel R. esercito, con l'annuo stipendio di L. 2400, aumentabile di L. 400 ad ogni quadriennio di servizio, da computarsi a norma di legge, fino allo stipendio massimo di L. 4000.

2. Gli aspiranti dovranno entro il giorno 31 del mese di maggio prossimo far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) rego-

lare domanda in carta bollata da lire una, indicando in essa il domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti sottoindicati:

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, *ammogliato o vedovo con prole*;

c) documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studi e simili), che saranno descritti in una nota a parte;

d) certificato dell'esito di leva o di iscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune di domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato negli ultimi dodici mesi; attestazione che dovrà essere vidimata, per conferma, dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

g) certificato penale, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

h) certificato di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare. La firma dell'ufficiale dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio;

i) fotografia del candidato di data abbastanza recente da lui firmata da servire all'accertamento dell'identità personale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione dell'avviso di concorso nella *gazzetta ufficiale del Regno*, e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

3. Pei militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui alle lettere *c*) e *h*) ed alla domanda da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita, per cura del comandante del corpo:

Copia del foglio caratteristico mod. 961 se sottufficiali;

Copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59 se caporali e soldati.

4. Nelle domande di ammissione a concorso sarà fatta espressa dichiarazione che gli aspiranti accettano, se nominati, qualunque destinazione.

5. Per effetto della legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali non sono ammessi a concorrere co-

loro che non avendo compiuto il 25° anno di età fossero ammogliati.

6. A suo tempo verranno annunziati ai concorrenti ammessi agli esami il giorno ed il luogo di presentazione alla commissione esaminatrice.

7. Gli esami avranno luogo in Roma, alla presenza della commissione costituita a tenore dell'art. 3 del R. decreto 3 agosto 1908, n. 572, e consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori, su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) sviluppare e strumentare, per banda, un tema di marcia militare:

b) armonizzare a quattro voci un basso;

c) armonizzare per quattro strumenti, una melodia;

d) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte.

Per lo svolgimento del tema *a*) è assegnato un termine massimo di ore dodici; per il tema *b*) di ore otto; per il tema *c*) di ore sei e per il tema *d*) di ore dodici.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno avere riportato un punto di merito non inferiore a dodici ventesimi per ciascuno dei lavori costituenti la prova scritta.

I candidati che in un qualsiasi lavoro della prova scritta riportassero un punto di merito inferiore a dodici ventesimi saranno, senz'altro, esclusi dalle prove successive a quella in cui non hanno raggiunto il punto minimo prescritto.

La prova orale consisterà nel dar saggio della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozione di storia della musica;

b) organizzazione di bande e fanfare;

c) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

Per questa prova il termine massimo fissato è di ore una complessivamente.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo che verrà designato dalla commissione e che sarà lasciato in esame ai candidati per un tempo conveniente stabilito dalla commissione stessa.

Per le prove suddette sono stabiliti i seguenti coefficienti di importanza:

Prova scritta di cui alla lettera *a*), 30;
Id. id. di cui alla lettera *b*), 30;

Prova scritta di cui alla lettera *c*), 30;
Id. id. di cui alla lettera *d*), 25;
Id. orale, 20;
Id. pratica, 25.

Per essere classificato fra gli idonei occorre che il candidato riporti nel risultato finale, almeno dodici ventesimi in ogni singolo lavoro della prova scritta ed una media non inferiore ai dodici ventesimi nella prova orale e nella pratica, fra le quali è ammessa la compensazione.

8. I militari sotto le armi durante la loro permanenza in Roma rimarranno aggregati al comando del deposito dell'81° fanteria, il quale provvederà che i medesimi rientrino ai corpi rispettivi appena avrà avuto dal presidente della commissione, di cui al n. 7, comunicazione del risultato delle prove da ciascuno di essi sostenute.

9. Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso a tutti i concorrenti

10. I candidati vincitori del concorso se di età inferiore ai 25 anni dovranno provare, prima della nomina, di essere ancora celibi, e quelli che avendo oltrepassato il 25° anno avessero contratto matrimonio produrre la situazione di famiglia della sposa.

Saranno poi fatti sottoporre a visita medica-collegiale presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

11. Non potrà conferirsi la nomina a maestro direttore di banda a coloro che nel momento della nomina stessa avessero superato l'età di 35 anni stabiliti dall'articolo 4 della legge sull'avanzamento.

12. I concorrenti dichiarati idonei ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che siano o si rendano vacanti in più di quelli stabiliti nell'avviso di concorso.

Ad essi, come a coloro non dichiarati idonei, saranno restituiti i documenti presentati.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **168**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decorrenza delle pensioni pei decorati dell'Ordine militare di Savoia.** — (Segretariato generale). — 25 aprile 1913.

Ad evitare ogni possibile diversa interpretazione, si avvertono i corpi che amministrano gli ufficiali stati recentemente

decorati dell'Ordine militare di Savoia per la campagna di guerra contro la Turchia, che, nella mancanza di una esplicita disposizione che sancisca una speciale decorrenza per le pensioni annesse ai vari gradi dell'Ordine, debbono le pensioni stesse decorrere indistintamente dal giorno primo del mese successivo a quello della data del R. decreto di conferimento delle onorificenze, in analogia del principio generale stabilito dall'art. 399 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **169**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Esercitazioni annuali per l'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 aprile 1913.

1. Le esercitazioni annuali per i reggimenti e reparti di artiglieria da fortezza avranno luogo quest'anno nella località e nei periodi di tempo indicati nello specchio più sotto riportato.

2. Le munizioni assegnate sono le seguenti:

a) per ogni compagnia dei reggimenti 6°, 7°, 8°, 9° e 10° e per ogni compagnia da fortezza dei reggimenti 3° e 5° saranno assegnati 180 colpi di cui 50 per i calibri da 87 e 130 per gli altri calibri;

b) a ciascuna delle dette compagnie sarà fatto un assegno di 600 cartucce per mitragliatrici;

c) ognuno dei reggimenti sopra menzionati avrà a disposizione 6 scatole a metraglia del calibro 120 ed altrettante del calibro 87;

d) a ciascuno dei reggimenti 1°, 2° e 4° saranno assegnati 60 proietti per le esercitazioni di tiro che dovranno eseguire colle artiglierie d'assedio.

La ripartizione, per numero, specie e località, delle munizioni di cui sopra verrà determinata dai competenti comandi d'artiglieria da fortezza.

3. Le munizioni per i reparti d'artiglieria da costa saranno dall'ispettorato generale d'artiglieria richieste, nella misura necessaria per le singole batterie da costa, al Ministero della guerra, che si riserva di far luogo all'assegno stesso, a seconda di tali proposte e dei mezzi disponibili.

L'assegno definitivo sarà comunicato ai reparti a mezzo dello stesso ispettorato.

4. I reparti da fortezza, per raggiungere le località indicate nello specchio e per farne ritorno, eseguiranno il movimento in ferrovia o per via ordinaria, a seconda degli ordini che impartiranno i comandi di corpo d'armata interessati.

5. Durante la scuola di tiro del 3° e 10° reggimento da fortezza a Bracciano, i servizi pel traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno i cui elementi saranno forniti da più reggimenti, giusta gli ordini già impartiti direttamente dal Ministero ai comandi di corpo d'armata interessati.

6. I comandi di artiglieria da fortezza disporranno perchè i dipendenti comandi di gruppo, i quali non conoscono lo sbarramento cui sono assegnati per le esercitazioni, siano autorizzati a recarvisi accompagnati dai rispettivi aiutanti maggiori, nell'epoca che gli stessi comandi d'artiglieria fisseranno, permanendovi non più di 5 giorni per prendere conoscenza dalla zona e poter così concretare meglio i programmi delle esercitazioni da svolgersi

7. I comandi di divisione, nella cui giurisdizione si svolgeranno le esercitazioni, accoglieranno, nella maggiore misura possibile, le richieste di ausiliari o di pariglie che venissero loro rivolte dai corpi di artiglieria da fortezza, compatibilmente però colla istruzione dei corpi dipendenti e colle esercitazioni estive alle quali questi dovessero prendere parte.

SPECCHIO *indicante le esercitazioni che i reggimenti d'artiglieria da fortezza eseguiranno nell'anno 1913.*

Reggimento artigl. fort.	Gruppi	Specie delle esercitazioni	Località	Epoca
1° (costa)	Tutti	Esercitazioni di traino e tiro con artiglierie d'assedio	Fronti terrestri delle piazze costiere sedi dei reparti	Giugno
		Scuola di tiro a mare	Fronti marittime delle piazze costiere sedi dei reparti	Dopo il 10 luglio
2° (costa)	Tutti	Esercitazioni di traino e tiro con artiglierie d'assedio	Fronti terrestri delle piazze costiere sedi dei reparti	Giugno
		Scuola di tiro a mare	Fronti marittime delle piazze costiere sedi dei reparti	Dopo il 10 luglio
3° (costa e fortezza)	1° e 2°	Scuola di tiro ed esercitazioni varie	Poligono di Bracciano, dintorni di Roma	15-25 maggio Giugno, luglio, agosto
	3°, 4° e 5°	Manovre d'assedio coi quadri ed esercitazioni di tiro con artiglieria d'assedio	Fronti terrestri delle piazze costiere sedi dei reparti	Maggio
		Scuola di tiro a mare	Fronti marittime delle piazze costiere sedi dei reparti	Dopo il 10 luglio
4° (costa)	2° e 3°	Esercitazioni di traino e tiro con artiglierie d'assedio	Fronti terrestri delle piazze costiere sedi dei reparti	Luglio
	Tutti	Scuola di tiro a mare	Fronti marittime delle piazze costiere sedi dei reparti	Dopo il 10 luglio
5° (costa e fortezza)	3°	Esercitazioni di traino e tiro con artiglierie d'assedio	Fronte terrestre della piazza di Venezia	1°-15 maggio
	Tutti	Esercitazioni speciali sul fronte nord della piazza di Venezia	Id. id.	2ª quindicina di aprile
	1° e 2°	Scuola di tiro a mare	Fronti marittime delle piazze costiere sedi dei reparti	Dopo il 10 luglio
6°-7°-8° 9° (fortezza)	Tutti	Scuola di tiro ed esercitazioni varie	Forti di sbarramento	1° luglio 31 agosto
10° (assedio)	Tutti	Scuola di tiro al poligono	Poligono di Bracciano	26 maggio 20 giugno

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

(2443) Roma, 1913 — Tip. Enrico Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª · 1913 · 3 maggio

1913 FEBBRAIO 6 N. 170. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 86, col quale vengono stabilite norme per il servizio dello stato civile in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . Pag. 430

1913 APRILE 6. » 171. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 345, che regola i rapporti di sudditanza degli indigeni della Libia . . . . . » 432

» 28. » 172. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . . . . » 434

» 28. » 173. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione sui parchi telefonici per divisioni di fanteria con appendice sui parchi telefonici su carreggi siciliani . . » 434

» 28. » 174. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento ed istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare . . . . . » 435

» 28. » 175. — AVANZAMENTO. — Concorsi. — Reclutamento dei capitani commissari . . . . . » 435

1913 MAGGIO 1°. » 176. — EQUIPAGGIAMENTO. — Camicietti di lela rasata bleu per gli operai dei reggimenti d'artiglieria » 436

» 1°. » 177. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una nuova fascia di lana. . . . . » 436

» 1°. » 178. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di mutandina da bagno per truppa. . . . . » 438

» 1°. » 179. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Sistemazione dei materiali del gruppo *C* inviati dai corpi in Libia o nell'Egeo . . . . . » 439

» 1° » 180. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Modalità per la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C* in carico ai corpi . . . . . » 440

» 2. » 181. — SERVIZIO VETERINARIO. — Denuncia delle malattie infettive nei quadrupedi del R. esercito » 446

» 2. » 182. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei tenenti di fanteria in servizio permanente per l'anno 1913. . . » 446

» 2 » 183. — AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi . . . » 447

» 2. » 184. — RECLUTAMENTO. — Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1893 e corsi accelerati allievi caporali . . . » 448

» 2 » 185. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite nella guerra italo-turca. . . . . » 453

» 2. » 186 — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Scuole di tiro ed esercitazioni completive per l'artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale . . . . . » 455

CIRCOLARE N. **170.** — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 86, col quale vengono stabilite norme per il servizio dello stato civile in Tripolitania ed in Cirenaica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Lo stato civile pei cittadini italiani e per gli stranieri in Tripolitania e Cirenaica è regolato dalle disposizioni del codice civile, dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, nonchè dalle altre disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 2.

Pei cittadini italiani e gli stranieri il servizio di stato civile è istituito presso ogni municipio, e, dove questo non esiste, presso ogni ufficio di governo.

Il capo del municipio e dell'ufficio di governo o i loro delegati sono ufficiali dello stato civile.

Per la celebrazione dei matrimoni fra cittadini italiani o stranieri, l'ufficiale dello stato civile deve essere cittadino italiano.

Il governatore può con decreto da comunicarsi al ministro delle colonie, autorizzare i comandanti dei presidii o dei distaccamenti in località lontane dagli uffici di stato civile o di difficile comunicazione, di ricevere gli atti di nascita o di morte.

Art. 3.

Il termine per le denunzie delle nascite avvenute nelle località dove ha sede un ufficiale dello stato civile o altra per-

sona incaricata di riceverle, a tenore del precedente articolo, è di giorni cinque e quello per le denunzie di nascita avvenute fuori delle predette località è di giorni dieci.

Art. 4.

Gli atti ricevuti dalle autorità, indicate nell'ultimo comma dell'art. 2, devono essere trasmessi in originale, nel più breve termine possibile, all'ufficiale dello stato civile competente, il quale, verificatane la regolarità, li trascrive nella seconda parte dei relativi registri e deposita l'originale nel volume degli allegati.

Art. 5.

Gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli ufficiali dello stato civile della colonia devono essere trasmessi, in copia, all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio che il padre del bambino ebbe nel Regno, e se il padre non è conosciuto a quello dell'ultimo domicilio della madre.

Gli atti di morte devono essere trasmessi in copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo domicilio che il defunto ebbe nel Regno.

A tal fine negli atti di nascita e di morte sarà indicato l'ultimo domicilio nel Regno del genitore del bambino o del defunto.

I detti atti saranno trascritti a tenore degli articoli 53, n 4, e 106, n. 4, del R. decreto 15 novembre 1865, n 2602.

Art. 6.

Gli israeliti sono obbligati ad eseguire direttamente all'ufficiale dello stato civile le denuncie delle nascite e delle morti.

Le denuncie dei matrimoni e dei divorzi sono fatte dai rabbini.

Art. 7.

Presso ciascun municipio e presso gli uffici di governo, che potranno essere designati dal governatore, è istituito un registro della popolazione indigena, in cui saranno segnate tutte le notizie, che si potranno man mano raccogliere, relative al numero e alla condizione degli abitanti, possibilmente suddivisi per tribù, per stirpi, e per famiglie.

Il registro è tenuto al corrente con le informazioni che i funzionari potranno assumere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.

N. 171. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R decreto n. 315, che regola i rapporti di sudditanza degli indigeni della Libia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto l'art. 15 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e l'art. 11 del R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri degli affari esteri, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sudditi italiani, salvo le speciali convenzioni internazionali:

1° i nati nella Tripolitania e nella Cirenaica, alla data del 5 novembre 1911, dovunque residenti, che, alla data medesima, non godevano già dell'effettiva qualità di cittadini italiani conformemente alle leggi italiane, ovvero di cittadini o sudditi stranieri, in armonia con le leggi ottomane;

2° i nati nella Tripolitania e nella Cirenaica posteriormente al 5 novembre 1911, che non abbiano la qualità di cittadini italiani o stranieri, in conformità delle leggi italiane;

3° i nati all'estero nel Regno o in altre colonie italiane, da padre o, nel caso che questo sia ignoto, da madre, sudditi italiani;

4° la donna, suddita straniera, maritata a un suddito italiano.

Art. 2

I sudditi italiani, di cui nel precedente articolo, sono retti dal proprio statuto personale, e godono dei diritti civili e politici conformemente alle leggi che li riguardano.

Essi possono venire ammessi a prestar servizio nelle forze di terra e di mare delle colonie e nella marina mercantile, e ad esercitare funzioni ed impieghi civili, attinenti all'amministrazione coloniale.

Art. 3.

Tutti i musulmani residenti nella Tripolitania e nella Cirenaica si presumono, fino a prova del contrario, avere la qualità di sudditi italiani, e godono della condizione stabilita nel precedente articolo.

Non è permessa la prova del contrario rispetto a chi sia stato ammesso a godere dei benefici consentiti dal capoverso dell'articolo precedente, anche se abbia cessato di goderne.

Art. 4.

I sudditi italiani non possono acquistare la qualità di cittadini o di sudditi stranieri se non ne abbiano prima ottenuta autorizzazione con R. decreto, conservando o trasferendo all'estero la propria residenza.

Essi perdono tale qualità pel fatto di ritrovarsi nel territorio della Tripolitania e della Cirenaica o del Regno e di altre colonie italiane.

Art. 5.

Per le persone ammesse all'acquisto, alla concessione ed al ricupero della cittadinanza italiana, a tenore della legge 13 giugno 1912, n. 555, il periodo di residenza nella Tripolitania e nella Cirenaica, valevole agli effetti della legge stessa, deve essere posteriore alla data del 5 novembre 1911.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà immediatamente in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
DI SAN GIULIANO.
BERTOLINI.
P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

N. **172.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1913.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* della istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899 n 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Ferrara di Monte Baldo (Verona) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al detto comune per gli alloggi completi, che eventualmente dovesse fornire ad ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla succitata istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **173.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti all'istruzione sui parchi telefonici per divisioni di fanteria con appendice sui parchi telefonici su carretti siciliani.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 28 aprile 1913.

È stato pubblicato il 1° fascicolo di aggiunte e varianti all'istruzione predetta.

I comandi, corpi ed uffici faranno richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali vari del numero di esemplari loro occorrenti, in conformità della circolare n. 92 del 1912.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 25.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **174.** - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento ed istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 aprile 1913.

È stato pubblicato il 2° fascicolo di aggiunte e varianti al regolamento ed istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare (edizione 1912).

I comandi, corpi ed uffici che possiedono tale pubblicazione richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di esemplari del detto fascicolo loro occorrenti per aggiornare la pubblicazione stessa.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 10.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **175.** — AVANZAMENTO — CONCORSI. — **Reclutamento dei capitani commissari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 aprile 1913.

Il numero degli ufficiali da ammettersi al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra, che avrà inizio nel venturo ottobre è fissato a trenta.

Ai termini del § 110 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento e secondo le norme e i programmi annessi al regolamento per il reclutamento dei capitani commissari, approvato con R. decreto 15 luglio 1906, n. 399, possono concorrere a coprire il predetto numero di posti i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sussistenza ed amministrazione con anzianità di grado non posteriore al 31 dicembre 1909.

Le relative domande, dovranno giungere al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) non oltre il

25 maggio p. v. dovendo gli esami scritti aver luogo nella prima quindicina del successivo mese di giugno.

Gli esami orali, giusta il § 11 del succitato regolamento per il reclutamento dei capitani commissari, si daranno nella prima quindicina dell'ottobre venturo presso la scuola di guerra, a cui gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno 8.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **176.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Camiciotti di tela rasata bleu per gli operai dei reggimenti d'artiglieria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° maggio 1913.

Questo Ministero ha determinato di adottare per le tenute di lavoro degli operai di batteria e di laboratorio delle varie specialità dell'arma di artiglieria il camiciotto di tela rasata bleu ora in uso per i ferrovieri (I-1423).

Le amministrazioni interessate gli richiederanno pertanto la tela occorrente per la costruzione di detti camiciotti in ragione di due per ogni operaio di batteria e del laboratorio di riparazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **177.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una nuova fascia di lana** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi. — 1° maggio 1913.

È adottata una nuova fascia di lana, in sostituzione di quella in uso descritta a pag. 118 dell' « istruzione sulla divisa della truppa », edizione 1880, modificata dall'*Atto* n. 6 del *giornale militare* del 1884.

Tale nuova fascia è composta di un corpo di flanella bianca orlata di nastro di cotone bianco e di due alette in tela di cotone per camicie a forma di triangolo, terminanti a punta arrotondata e aventi ciascuna un nastro di cotone bianco.

In una delle alette è praticata un'apertura larga mm. 80 per dar passaggio all'altra aletta munita di un passante di nastro di cotone bianco lungo quanto l'apertura per modo che la fascia possa bene adattarsi al corpo di ciascuno.

Le dimensioni delle varie parti sono le seguenti:

Parte di lana	lunghezza parte superiore	da mm.	420 a 430
	altezza al centro	» »	205 » 210
	» all'estremità laterale	» »	150 » 155

Parte di tela — lunghezza al centro da mm. 315 a 320.

Nastro di cotone bianco — alto mm. 15 e lungo da ciascun lato circa 60 centimetri.

Il conto di costruzione risulta dal prospetto che segue, il quale sostituisce quello dell'abolito modello inserto a pag. 31 della Raccolta.

Le fascie di lana del modello finora in vigore, già costruite, saranno poste in distribuzione e usate fino a consumazione.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino manderà a tutti i corpi un campione tipo della nuova fascia di lana con il relativo patron.

Al nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi - categoria I - saranno apportate la variante e l'aggiunta seguenti:

S. N. 71 fascie di lana (modello 1913) N. 1,00 Variante.
217 1651 fascie di lana . . . . . » 1,20 Aggiunta.

CONTO DI COSTRUZIONE *della fascia di lana* (mod. 1913).

INDICAZIONE DELLE MATERIE COERENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bianca alta m. 0,62.	M.	0 21	2 00	0 420
Tela di cotone greggio per camicie alta m. 0,74.	»	0 24	0 50	0 120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (*).				0 310
Prezzo di costo . . . L.				0 850
Prezzo di conteggio . . L.				1 00

(*) Nella fornitura sono compresi m. 2,25 di nastro di cotone bianco alto mm. 15 ed il refe per le cuciture.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **178.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di mutandina da bagno per truppa.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° maggio 1913.

È adottata per le truppe aventi sede in località marittime una mutandina da bagno di tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74, formata a foggia del pantalone di tela e composta di:

due parti anteriori.
due parti posteriori,
due rialzi posteriori.

Le parti anteriori e posteriori, unite fra loro mediante cucitura, formano i gambali ed alla sommità posteriore sono posti, come rialzi, due triangoli di tela.

L'estremità superiore del corpo è piegata ad orlo in modo da formare una guaina della lunghezza di mm. 20 circa, in cui scorre un nastro di lino greggio, alto mm. 15, che serve a stringere la mutandina alla vita

Le estremità dei gambali terminano con un semplice orlo interno.

La mutandina è di unica taglia.

Occorre pertanto apportare al Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi, categoria I, l'aggiunta seguente:

S. N. — 195 Mutandine da bagno per truppa N. 1,00, Aggiunta.

Vengono pertanto qui appresso pubblicati il conto di costruzione e lo specchio delle misure delle dette mutandine.

SPECCHIO DELLE MISURE *delle mutandine da bagno per truppa.*

TAGLIE	Lunghezza		Larghezza		
	parte esterna	parte interna della inforcatura	alla vita	alla coscia	al fondo
	mm	mm	mm	mm	mm
Unica . .	600	280	570	400	280

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mutandine da bagno.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia per camicie alta 0,74.	M.	1 35	0 50	0 675
Nastro di lino greggio alto mm. 15 . .	»	2 50	0 03	0 075
Mano d'opera				0 150
Prezzo di costo . . . L.				0 900
Prezzo di conteggio . »				1 00

Disposizione transitoria.

Resta inteso che i corpi suaccennati faranno costruire mutandine da bagno solo quando non siano sufficienti quelle che potessero ricavare dalla trasformazione di altri oggetti (circolare a stampa n. 4 del 31 luglio 1910).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N **179.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — **Sistemazione dei materiali del gruppo *C* inviati dai corpi in Libia o nell'Egeo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° maggio 1913.

1. È istituito, dal 20 maggio corrente, presso la direzione d'artiglieria di Roma, un ufficio stralcio per i materiali del gruppo *C* (esclusi i materiali d'artiglieria propriamente detti) che i corpi istituti ed uffici del R. esercito hanno comunque inviati in Libia o nell'Egeo e dei quali i medesimi non abbiano potuto darsi scarico, perchè non fu loro possibile accertare l'ente consegnatario.

2. I corpi istituti ed uffici predetti si daranno scarico dei materiali di che sopra verso la suddetta direzione, allegando alle richieste i documenti giustificativi dell'invio fatto ed una ampia memoria dalla quale risulti il corpo, l'unità o l'individuo cui i materiali erano destinati, o che li portò seco, ed, eventualmente, un sunto delle pratiche compiute per rintracciare i materiali distribuiti.

3. La direzione d'artiglieria di Roma si darà carico di tutti i detti materiali istituendo per essi una contabilità distinta (contabilità dell'ufficio stralcio per i materiali del gruppo *C* inviati in Libia o nell'Egeo con destinazione incerta) ed inizierà subito pratiche nei vari presidi dei paesi occupati a mezzo

delle sezioni staccate d'artiglieria ivi esistenti per rintracciare i materiali di che sopra.

4. A facilitare tale còmpito alla direzione d'artiglieria di Roma, tutti i vari corpi che hanno reparti stanziati nella Libia o nell'Egeo le faranno pervenire una nota dei materiali che sono ad essi in consegna e che risultano in più del caricamento, fornendo tutte le indicazioni atte a stabilire la provenienza.

5. Mano mano che sarà accertata l'esistenza dei materiali, la direzione d'artiglieria di Roma si darà scarico verso gli enti consegnatari dei materiali rinvenuti, fino a pareggiare le partite dei materiali esistenti in più.

Per le deficienze accertate riferirà al Ministero, che si riserva di adottare i provvedimenti del caso, perchè la contabilità speciale possa chiudersi in pareggio.

6. I corpi che hanno reparti distaccati in Libia o nell'Egeo, alla data del 1° luglio p. v., divideranno il proprio conto giudiziale pei materiali del gruppo *C* in due distinti registri modello 1022; uno per i materiali esistenti alla sede in Italia e l'altro per quelli esistenti presso i reparti distaccati in Libia o nell'Egeo.

Detto conto, pur essendo presentato dal funzionario chiamato a compilarlo quale consegnatario a senso dell'art. 427 del regolamento d'amministrazione, sarà tenuto, per la parte che concerne il carico della Libia o dell'Egeo, a cura del comandante il reparto colà distaccato, il quale risponde della qualità e quantità dei materiali in esso compresi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 430 del regolamento d'amministrazione.

I movimenti di carico e scarico per i materiali risultanti dai due registri sopra prescritti dovranno sempre operarsi con richiesta definitiva, anche quando si tratti di scambi tra la sede del reggimento in Italia ed i suoi reparti in Libia o nell'Egeo.

Il Ministro — P. SPINGARDI

N. **180.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Modalità per la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C* in carico ai corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 1° maggio 1913.

Allo scopo di stabilire norme uniformi per la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C* in carico ai corpi ed amministrazioni varie del R. esercito, si prescrive quanto appresso:

1. In relazione alle disposizioni date con la circolare n. 334 dello scorso anno, a datare dal 1° luglio p. v., le proposte per

la dichiarazione fuori uso dei materiali, devono essere inoltrate nel 1° mese di ogni trimestre, a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) mediante apposito specchio conforme al modello annesso alla presente, e pel tramite dei rispettivi comandanti di brigata.

Le amministrazioni — escluse quelle d'artiglieria e genio — non sottoposte alla dipendenza diretta delle predette autorità militari, inoltreranno lo specchio pel tramite del comando di brigata di fanteria, che risiede nella propria circoscrizione.

Le legioni dei carabinieri reali l'invieranno a mezzo del comando generale dell'arma, e gli istituti militari a mezzo dei rispettivi comandanti in 1ª.

2. Lo specchio di cui sopra è compilato dal consegnatario e presentato al consiglio d'amministrazione, al quale è fatto l'obbligo di riconoscere:

a) se i materiali proposti per la dichiarazione fuori uso risultino in carico sul registro mod. 1022 verificando la nomenclatura, la categoria, il numero categorico, il prezzo e l'importo;

b) se realmente i materiali stessi siano in condizioni tali da non potersi più utilmente impiegare;

c) se le cause che ne determinarono la inutilizzazione siano da attribuirsi esclusivamente al lungo uso o ad incuria; dovendosi, in quest'ultimo caso, depennarsi dallo specchio e addebitarsi ai responsabili;

d) infine se la quantità presunta dei rottami ed altri materiali di disfacimento, indicata nella colonna 13, è corrispondente a quella che realmente si potrà ottenere dal disfacimento indicato.

3. Ultimata tale verifica, il consiglio fa aggiungere alla colonna 9 dello specchio, per ciascun materiale, il motivo per il quale si rese inservibile e poscia appone, nello specchio stesso, dopo la firma del consegnatario, la seguente dichiarazione:

« Il consiglio di amministrazione sottoscritto dichiara che « visitati i materiali indicati nel presente specchio, li ha rico- « nosciuti inservibili per i motivi sopra indicati ».

4. Lo specchio, dopo essere stato firmato dal consiglio, in relazione all'articolo 451 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, è integralmente trascritto nel registro degli atti deliberativi.

5. Le autorità militari di cui al precedente comma 1°, ricevuto dai corpi lo specchio, vi esprimono a colonna 14 il

proprio parere, e dopo lo inoltreranno direttamente al Ministero.

In occasione di ordinarie visite al corpo, e ogni qualvolta lo ritenessero opportuno, le predette autorità dovranno verificare i materiali proposti per la dichiarazione fuori uso, per i quali debbono dare il proprio parere.

6. Allorchè il Ministero restituisce approvato lo specchio, il consiglio dà ordine al consegnatario di compilare la richiesta di scarico e contemporaneamente quella di carico per i materiali di disfacimento.

Lo specchio poscia va unito alla richiesta di scarico.

7. Le materie di disfacimento di cui al precedente comma, nonchè quelle provenienti da altri gruppi — che a senso del n. 5 della citata circolare n. 334 del 1912 devono assumersi in carico fra i materiali del gruppo *C* — quando non possono essere utilmente impiegate nei servizi del corpo, o di altri, dovranno semestralmente, od anche prima, ove se ne disponga di una certa quantità, essere alienate a cura delle rispettive amministrazioni.

Però le medesime, per poterne effettuare la vendita, devono richiedere la preventiva autorizzazione a questo Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio) trasmettendo uno specchio di proposta sul quale devono figurare la categoria, numero d'ordine categorico, nomenclatura dei vari materiali di disfacimento da vendere, nonchè il prezzo d'estimo e l'importo.

A corredo della predetta proposta sarà unito un verbale di perizia (estimo dei materiali da vendere) da redigersi con la formalità prescritta dalla circolare n. 261 del *giornale militare* 1912, la quale resta in vigore in quanto non viene differentemente disposto dalla presente.

Nel trasmettere la proposta di vendita ed il relativo verbale d'estimo, le amministrazioni proporranno al Ministero, a mente del paragrafo 239 della istruzione sulla stipulazione dei contratti, il sistema di vendita da seguire.

8. Le disposizioni della presente circolare non sono applicabili alle amministrazioni d'artiglieria e genio, le quali dovranno seguitare ad attenersi alle norme speciali stabilite dai regolamenti ed istruzioni in vigore per le dette armi.

Il Ministro — P. Spingardi.

Atto deliberativo N. . . delli. . . . . Allegato alla richiesta di scarico N. . . .
corrispondente di carico » . . .

(1) . . . . . .

SPECCHIO

di proposta di materiali del gruppo C *da dichiararsi fuori uso*

(1) Corpo, distretto, direzione, ufficio, istituto.

Categoria	N. d'ordine	Descrizione delle robe	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo	Motivo della proposta
1	2	3	4	5	6	7	8

(1) Generale dell'arma dei carabinieri reali - di brigata - in 1° degli istituti militari.

Materie di disfacimento che si possono ricavare

Categoria	N. d'ordine	Indicazione delle materie (*)	Unità di misura	Quantità	Parere del comandante (†)	Decisioni del Ministero
9	10	11	12	13	14	15

(*) *Avvertenze.* — In questa colonna i materiali di disfacimento devono essere descritti, a seconda della loro natura, con le appropriate nomenclature e numeri categorici delle categorie IX, X ed XI dell'estratto del modello per gl'inventari, quali:

1° legname di disfacimento;

2° rottami di acciaio, di ferro (diverso o in parti d'armi) di latta, di ottone, ecc.;

3° ritagli di tela, di lana, di panno, di cuoio, grandi o piccoli; stracci di lana, di tela grezza, inverniciata o lisciviata; ritagli di gomma, cordame diverso fuori uso, ecc.

Quando poi si possono ricuperare parti di materiali in buono stato di servizio utilizzabili, queste dovranno essere indicate con le proprie nomenclature, e come tali da assumersi in carico.

N. **181.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Denuncia delle malattie infettive nei quadrupedi del R. esercito.** — (Segretariato generale — Ufficio d'ispezione veterinaria). — 2 maggio 1913.

È accaduto che, contrariamente al tassativo disposto dell'art. 37 del fascicolo n. 16 della raccolta (Servizio veterinario militare), alcuni capi di corpo non inviano sollecitamente al Ministero (Ufficio d'ispezione veterinaria) la denunzia delle malattie infettive, che si verificano nei quadrupedi del R. esercito, nè le successive notizie riguardanti l'andamento delle malattie stesse.

Ciò può dar luogo a gravi inconvenienti, non solo per la ritardata adozione, nelle agglomerazioni equine militari, dei provvedimenti profilattici e di polizia veterinaria, di competenza dell'ufficio predetto; ma eziandio per il pericolo che, in conseguenza di tale ritardo, le infezioni possano diffondersi ai quadrupedi dei privati.

Ad evitare perciò che siffatti inconvenienti abbiano a ripetersi, questo Ministero invita i comandi dei reggimenti e i direttori dei depositi di allevamento cavalli e di acclimazione a voler, d'ora innanzi, attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel sopracitato art. 37, servendosi all'uopo anche di comunicazioni telegrafiche.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **182.** — AVANZAMENTO — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei tenenti di fanteria in servizio permanente per l'anno 1913.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 maggio 1913.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare del *giornale militare* del 1912, n. 94, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti dell'arma in servizio permanente per essere inscritti sui quadri d'avanzamento pel 1913 ad anzianità ed a scelta, sia rispettivamente portato a tutto il 1905 ed al 7 settembre 1908.

I documenti d'avanzamento dovranno giungere al Ministero (Direzione genera'e personali ufficiali) non più tardi del 31 corrente mese.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 183. — AVANZAMENTO. — **Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 maggio 1913.

Con riferimento alla circolare n. 89 del *giornale militare ufficiale* del 1910 ed alla circolare n. 109 del 13 marzo corrente anno, le commissioni per gli esami dei tenenti delle varie armi aspiranti all'avanzamento a scelta sono composte come segue:

a) Per i tenenti dei carabinieri reali.

Presidente.

Tenente generale Del Rosso comm. Giuseppe, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

Membri effettivi.

Maggior generale Finiguerra comm. Francesco, addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Colonnello Vannugli cav. Antonio, comandante della legione allievi carabinieri reali

Tenente colonnello Abrile cav. Raffaele, comandante della divisione interna dei carabinieri reali di Roma.

Tenente colonnello Lordi cav. Achille, della legione allievi carabinieri reali.

Membri supplenti.

Maggiore Marzolo cav. Francesco, comandante della divisione esterna 1ª dei carabinieri reali di Roma.

Maggiore Franchi cav. Italo, comandante della divisione esterna 2ª dei carabinieri reali di Roma.

b) Per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

Presidente.

Tenente generale Camerana nobile dei conti Vittorio, comandante in 2° il corpo di stato maggiore.

Membri effettivi.

Maggiore generale Scotti cav. Arcangelo, comandante della brigata Calabria.

Colonnello Sardagna cav. Filiberto, comandante il 2° reggimento granatieri.

Colonnello Litta Modignani cav. Vittorio, comandante il reggimento lancieri di Firenze.

Colonnello Mozzone cav. Natalino, comandante il 3° reggimento genio.

Maggiore Carlesino cav. Vincenzo, 13° reggimento artiglieria da campagna.

Membri supplenti.

Tenente colonnello Lunghi cav. Oddone, reggimento cavalleggeri di Caserta.

Tenente colonnello Ganassini cav. Oddone, 1° reggimento genio.

Maggiore Giovagnoli cav. Alessandro, 82° reggimento fanteria

Membro supplente e segretario.

Maggiore Badoglio cav. Pietro, 3° reggimento artiglieria da fortezza

Le autorità militari disporranno perchè gli ufficiali componenti la commissione pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non sieno mandati in servizi che li rendano indisponibili nell'epoca in cui la commissione stessa dovrà compiere i suoi lavori e cioè dal 23 maggio al 4 giugno per gli esami preliminari e dal 19 ottobre al 10 novembre per gli esami definitivi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **184**. — RECLUTAMENTO. - **Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1893 e corsi accelerati allievi caporali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 maggio 1913.

I. In relazione all'art. 107 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, il Ministero determina che con la data del 15 giugno p. v. siano ammesse ad assumere anticipatamente servizio sotto le armi le reclute di 1ª categoria della classe 1893, che ne facciano domanda e posseggano i seguenti requisiti, per

frequentare i corsi accelerati allievi caporali, previsti dal citato articolo di legge:

a) sappiano leggere e scrivere correttamente;

b) abbiano la voluta attitudine per l'arma e specialità cui aspirano, attitudine da accertarsi secondo i criteri che regolano le normali assegnazioni delle reclute;

c) abbiano tenuto sempre buona condotta;

d) non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

e) siano vincolati alla ferma normale di leva (biennale).

2. Le anticipate ammissioni in servizio e ai corsi accelerati allievi caporali sono, per questo anno, limitate alla fanteria di linea, ai bersaglieri e alle compagnie di sanità e di sussistenza.

3. I riconosciuti idonei saranno in massima assunti in servizio, se aspirano all'ammissione ai corsi nella fanteria di linea o nei bersaglieri, nei reggimenti che reclutano dai loro distretti di leva, secondo le tabelle di reclutamento (1913) e potranno indicare nelle rispettive domande, perchè se ne tenga il maggior conto possibile nel procedere alle assegnazioni, giusta quanto è detto nei numeri 3 e 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, in quale tra detti reggimenti preferirebbero essere ammessi.

Se aspirano all'ammissione ai corsi nelle compagnie di sanità o di sussistenza, saranno del pari assunti in servizio, limitatamente ai posti disponibili, nelle compagnie di sanità o di sussistenza, che reclutano dai loro distretti, secondo le suddette tabelle di reclutamento.

4. Il numero degli ammittendi ai corsi accelerati allievi caporali nelle compagnie di sanità e sussistenza, è limitato a 10 nelle compagnie di sanità e a 12 nelle compagnie di sussistenza. Sarà quindi data la preferenza a coloro che sono forniti di maggiori titoli e di maggiore attitudine per lo speciale servizio delle dette compagnie.

5. I comandi dei distretti militari, appena ricevuta la presente circolare, faranno stampare e pubblicare, in tutti i comuni e frazioni di comune compresi nella loro circoscrizione, il manifesto che fa seguito alla circolare stessa, nel quale ciascun distretto elencherà i corpi in cui le rispettive reclute possono essere ammesse, in base alle tabelle di reclutamento (1913).

6. Le domande, da redigersi in carta da bollo da L. 0,60, dovranno essere presentate personalmente dagli interessati non più tardi del 30 maggio 1913 ai comandanti dei distretti di

residenza, i quali, dopo avere accertato che gli aspiranti posseggano i requisiti voluti, trasmetteranno le domande stesse e i documenti a corredo, con la maggiore sollecitudine e in ogni modo non oltre il 3 giugno ai comandi di corpo d'armata, nel cui territorio risiedono i reggimenti di fanteria e bersaglieri e le compagnie di sanità e sussistenza, in cui vengono chieste le ammissioni.

7. I comandi di corpo d'armata, appena ricevute le domande e controllata la loro regolarità sulla scorta dei documenti a corredo, stabiliranno, in base al numero degli aspiranti idonei e per poter poi procedere alle definitive assegnazioni, in quanti e quali dei reggimenti dipendenti dovranno svolgersi i corsi accelerati allievi caporali per la fanteria di linea e per i bersaglieri, avvertendo che i corsi stessi, dato lo scopo cui mirano, potranno costituirsi anche per i reggimenti mobilitati in Libia, presso i rispettivi distaccamenti in Italia, semprechè questi siano in condizione, a parere dei comandi di corpo di armata, di curarne il regolare andamento.

Nei reggimenti in cui non si raggiunga almeno il numero di 12 allievi non si farà luogo all'istituzione dei corsi.

8. I comandi di corpo d'armata procederanno inoltre a una rigorosa scelta degli aspiranti all'ammissione nelle compagnie di sanità e di sussistenza, in modo da ridurre il numero degli ammittendi a non più di 10, per la sanità, e di 12, per la sussistenza, e dando la preferenza a coloro che esercitino mestieri, per i quali sia più sentito il bisogno di graduati nelle dipendenti compagnie.

9. Eseguita la definitiva scelta degli ammittendi, i comandi di corpo d'armata ne comunicheranno i nomi ai distretti con ogni sollecitudine, indicando anche, per la fanteria e per i bersaglieri, i corpi ai quali dovranno presentarsi per iniziare i corsi.

10. Gli aspiranti che per esuberanza di domande non ottengano l'ammissione nelle compagnie di sanità o di sussistenza prescelte, potranno, in base a nuova domanda, essere ammessi ai corsi stabiliti per la fanteria in reggimenti stanziati nello stesso corpo d'armata in cui avevano chiesto l'assegnazione alla sanità o alla sussistenza od anche, ove si tratti di elementi che abbiano spiccata attitudine professionale ed ove lo preferiscano, in altre compagnie di sanità o di sussistenza, in cui vi fossero ancora dei posti disponibili.

I comandi di corpo d'armata avranno quindi cura di accertare tale circostanza, comunicandosi il numero degli aspiranti nelle dipendenti compagnie di sanità e di sussistenza.

Anche gli aspiranti all'ammissione ai corsi nei reggimenti bersaglieri, che non potessero ottenere l'ammissione nel corpo prescelto per non essersi raggiunto il numero di 12 allievi, potranno, in base a nuova domanda, essere ammessi ai corsi stabiliti per la fanteria di linea in reggimenti stanziati nello stesso corpo d'armata in cui avevano chiesta l'assegnazione nei bersaglieri od anche in altri reggimenti di questa specialità, stanziati in altri corpi d'armata, previ accordi fra i relativi comandi.

11. I comandi di distretto provvederanno subito per le occorrenti comunicazioni agli interessati e per gli ulteriori accordi con i comandi di corpo d'armata per l'accettazione delle nuove domande di cui al precedente n. 10. Disporranno inoltre perchè tutti gli ammessi raggiungano la loro destinazione, con trattamento amministrativo analogo a quello stabilito per le reclute che rispondono alla chiamata generale della classe, il 15 giugno 1913, dovendo i corsi accelerati allievi caporali iniziarsi senz'altro regolarmente il successivo giorno 16.

12. Gli inscritti provenienti dai comuni, ove sia accertata l'esistenza di malattie infettive, dovranno essere accuratamente visitati e sottoposti ad un isolamento di 5 giorni, prima del loro invio ai corpi.

13. Agli effetti matricolari, l'incorporazione degli allievi caporali dovrà effettuarsi, per tutti, sotto la data del 15 giugno 1913.

14. Gli ammessi che, dopo giunti ai corpi, siano eventualmente riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare, saranno ricollocati nella posizione di congedo illimitato provvisorio e rinviati alla chiamata generale della classe, senza che occorra far luogo a rassegna.

Quelli, invece, riconosciuti eventualmente inabili in modo assoluto e permanente, dovranno essere sottoposti a rassegna per la riforma.

15. I corsi accelerati allievi caporali avranno la durata di 3 mesi, terminati i quali, i dichiarati idonei saranno promossi caporali a datare dal 16 settembre 1913 e trattenuti in massima, nei corpi in cui seguirono il corso, salvo ai comandi di corpo d'armata di procedere a quegli spostamenti, nell'interno del corpo d'armata, che si rendessero necessari per le condizioni d'organico dei reggimenti e nell'interesse del servizio.

16. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno, a suo tempo al Ministero (Direzione generale leva e truppa), una relazione sull'andamento dei corsi e sui risultati conseguiti, indicando il numero dei promossi, la classificazione ottenuta e le destinazioni loro date. *Il Ministro* — P. SPINGARDI.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per l'anticipata ammissione alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1893, le quali intendano seguire speciali corsi accelerati di allievi caporali.

1. A senso dell'art. 107 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, possono essere ammessi in servizio il giorno 15 giugno 1913 i giovani della classe 1893, arruolati in 1ª categoria, i quali siano vincolati alla ferma normale di leva (biennale), sappiano leggere e scrivere correttamente, non siano ammogliati, né vedovi con prole, e vogliano prender parte ad appositi corsi accelerati allievi caporali, da istituirsi per le reclute di questo distretto nei seguenti corpi . . . . . (far seguire l'elenco di cui al n. 5 della circolare).

2. Gli aspiranti a tale ammissione anticipata dovranno presentare personalmente, non più tardi del 30 maggio 1913, apposita domanda in carta bollata da L. 0,60 al comandante del distretto di residenza, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante.

b) attestazione di moralità e di buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Potranno inoltre allegare alle domande quei certificati relativi a studi compiuti o a speciale abilità professionale, di cui le reclute fossero in possesso, specialmente se aspiranti all'ammissione ai corsi nelle compagnie di sanità o di sussistenza, in cui il numero dei posti è limitato e occorre dare la preferenza a chi sia fornito di migliori requisiti.

3. Gli aspiranti riconosciuti idonei potranno:

a) scegliere, limitatamente all'elenco di cui al n. 1 del presente manifesto e con la riserva di cui al successivo numero 4, il corpo in cui preferiscono di essere assegnati;

b) essere promossi caporali dopo soli 3 mesi di servizio;

c) godere di speciali agevolazioni in licenze e permessi.

Gli ammessi nei detti corsi saranno inoltre congedati tre mesi prima del congedamento ordinario della loro classe.

4. L'assegnazione al corpo prescelto, giusta la facoltà fatta nella lettera *a*) del precedente n. 3, è però subordinata alla condizione che nel corpo stesso venga effettivamente costituito il corso accelerato allievi caporali.

5. Dopo conseguita la nomina a caporale, i nuovi promossi saranno, in massima, lasciati nei corpi in cui avranno frequentato i corsi, semprechè le esigenze del servizio non consiglino altrimenti.

Maggio 1913.

Il comandante del distretto.

N. **185**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite nella guerra italo-turca.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 maggio 1913.

Con la funzione del 6 aprile u. s., questo Ministero ha provveduto a che fosse reso il dovuto e degno omaggio alla memoria dei valorosi morti sul campo, o in seguito alle ferite ivi riportate.

Delle onorificenze nell'ordine militare di Savoia e delle medaglie al valore conseguite dai militari che sono alle armi o che trovansi in congedo, questo Ministero sta ora effettuando l'invio agli enti incaricati di farle loro pervenire. Per i primi fra detti militari la consegna ne sarà fatta con le norme consuete, nell'interno dei corpi, non appena esse giungano. Per gli altri, è intendimento di questo Ministero che le medaglie siano consegnate nel comune nel quale i congedati stessi risiedono, per parte di rappresentanti dell'autorità militare, previ accordi con le autorità civili, perchè anche ivi la consegna avvenga in modo degno e solenne.

In tale occasione si effettuerà anche la consegna delle medaglie al valore alle famiglie dei militari estinti, alle quali, per qualsiasi motivo, tale consegna non sia stata fatta nella solenne funzione del 6 aprile.

Per l'attuazione di quanto è stato esposto, questo Ministero dispone quanto segue:

1. I corpi e depositi, ricevute le insegne dell'ordine militare di Savoia e le medaglie al valor militare, non appena

fatte eseguire su queste ultime le incisioni, provvederanno alla immediata consegna ai militari presenti, e — per quelli attualmente in servizio presso altri corpi — all'invio sollecito ai corpi stessi. Rimetteranno infine a ciascun comando di corpo d'armata interessato, *con la maggiore sollecitudine possibile*, le medaglie spettanti ai congedati decorati o alle famiglie dei decorati morti, che risiedono nel territorio dello stesso corpo d'armata, insieme ad un elenco riepilogativo con l'indicazione precisa della residenza degli stessi decorati e famiglie (indicazione per la ricerca della quale si varranno fin d'ora dei mezzi che riterranno più opportuni). Tale invio dovrà ad ogni modo essere effettuato entro il 20 corrente, segnalando a parte ai comandi di corpo d'armata quei pochi casi che ancora dovessero rimanere sospesi per eventuali ritardi di qualsiasi genere.

Per i decorati congedati che risultino residenti all'estero, le medaglie saranno inviate alle competenti autorità consolari, che disporranno per la distribuzione nel modo che reputeranno più opportuno.

2. I comandi di corpo d'armata provvederanno quindi:

a) a dare le occorrenti disposizioni affinchè al più presto possibile, nel giorno o nei giorni che essi riterranno opportuni, in ogni comune del territorio dipendente nel quale risiedono congedati o famiglie da decorarsi, si rechi un ufficiale appositamente delegato per effettuare la solenne consegna delle decorazioni

b) a prendere in conseguenza opportuni accordi con le autorità comunali, affinchè la funzione riesca degna del suo alto significato morale.

c) ad ovviare sollecitamente, mediante reciproci passaggi di medaglie e di indicazioni, agli eventuali disguidi.

3. Il deposito delle truppe coloniali riceverà tutte le medaglie spettanti agli ufficiali ed agli indigeni facenti parte del R. corpo di truppe coloniali della Colonia Eritrea, ed in base ai dati che gli perverranno dal comando di detto corpo — già all'uopo preavvisato — provvederà all'invio in Libia delle medaglie appartenenti agli individui che attualmente trovansi colà dislocati, ed alla spedizione in Colonia delle rimanenti.

Per le modalità della distribuzione in Colonia delle medaglie ai militari, ai congedati ed alle famiglie dei caduti, provvederà il comando del R. corpo di truppe coloniali nel modo che riterrà più opportuno.

4. La distribuzione dei brevetti, compresi quelli degli encomi solenni conferiti con decreto reale sarà, ulteriormente effettuata, quando la esatta compilazione potrà esserne compiuta, in base ai dati richiesti ai corpi con la circolare n. 131 del *giornale militare* corr anno.

5. Agli interessati che facessero richiesta delle medaglie commemorative, si potrà assicurare che la consegna avverrà per cura del corpo competente, quando se ne farà la distribuzione generale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **186.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Scuole di tiro ed esercitazioni completive per l'artiglieria da campagna, a cavallo e pesante campale.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 maggio 1913

1. Le scuole di tiro e le esercitazioni completive per i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e pesanti campali avranno luogo quest'anno nelle località e nei periodi di tempo indicati nello specchio annesso alla presente circolare, tenendo presente che le date ivi indicate rappresentano i giorni effettivamente a disposizione per le esercitazioni e che perciò non vi sono compresi i giorni necessari per raggiungere le varie località e per rientrare nelle guarnigioni.

2. Le munizioni assegnate ai reggimenti sono indicate dall'oggetto 5 del foglio d'ordine n. 9 (marzo 1913).

3. I comandi di corpo d'armata interessati disporranno per i movimenti di andata ai poligoni e per il ritorno alle guarnigioni, tenendo presente che tutte le batterie debbono trasferirsi sempre per via ordinaria.

4. Tutte le batterie eseguiranno gli esercizi di tiro su 4 pezzi ed interverranno alle scuole di tiro col numero di vetture (cannone, cassone, carro attrezzi ecc.) che la disponibilità dei cavalli e del personale potrà consentire e che per esigenze di istruzione si riterrà più opportuno.

Per nessun reggimento sarà istituito dalle direzioni di artiglieria il deposito laboratorio

5. La batteria del 13° artiglieria da campagna dislocata in Sardegna eseguirà la scuola di tiro colle norme degli scorsi anni.

Reggimenti	Epoca in cui ha luogo la scuola di tiro	Località
1°	1° giugno–20 giugno	Nettuno.
2°	1° luglio–30 luglio	Corinaldo.
3°	1° periodo — 2ª quindicina di giugno	Dintorni Bologna e Forlì.
	2° periodo — 14 luglio–7 agosto.	Vergato.
4°	1° luglio-20 luglio	Lonato.
5°	1° periodo — 23 maggio–30 maggio	S. Maurizio Canavese.
	2° periodo — 28 giugno-14 luglio	Baragge di Masserano.
6°	16 maggio–14 giugno	Somma Lombarda.
7°	2 giugno–26 giugno	Pienza.
8°	12 giugno–1° luglio.	Asiago.
9°	9 luglio–28 luglio	Borgomanero.
10°	1° periodo — giugno–luglio	Dintorni Caserta.
	2° periodo — 28 luglio–12 agosto.	Faicchio.
11°	1° periodo — 1ª quindicina giugno	Bassignana.
	2° periodo — 20 luglio–4 agosto	Voltaggio.
12°	1° periodo — giugno	Dintorni di Capua
	2° periodo — 10 luglio–25 luglio	Faicchio.
	1° agosto–12 agosto.	Cassano Murge (distaccamento Bari).
13°	1° luglio–20 luglio	Bracciano.
14°	20 giugno–19 luglio	S. Daniele nel Friuli.
15°	20 giugno–5 luglio	Sassuolo.
16°	10 giugno–9 luglio	Volta Mantovana.
17°	29 maggio–27 giugno	Borgomanero.
18°	20 luglio–10 agosto.	Norcia.
19°	1° luglio–16 luglio	S. Sepolcro.
20°	5 luglio–24 luglio	Asiago.

Reggimenti	Epoca in cui ha luogo la scuola di tiro	Località
21°	1° periodo — 1ª quindicina giugno .	Gossolengo.
	2° periodo — 15 giugno–30 giugno .	Casina.
22°	20 agosto–8 settembre.	Piazza Armerina.
23°	20 giugno–5 luglio	Chemme.
24°	16 giugno–15 luglio	Eboli.
25°	3 luglio–27 luglio	Cavaglià.
26°	1° periodo — 2ª quindicina maggio .	Dintorni Fossano e Cuneo.
	2° periodo — 1° luglio–16 luglio . .	Cesana.
27°	1ª giugno–30 giugno	Cavaglià.
28°	25 giugno–10 luglio.	Pavullo nel Frignano.
32°	1° periodo — 1ª quindicina di maggio	Dintorni Livorno e Siena.
	2° periodo — 10 giugno–25 giugno .	Volterra.
36°	1° periodo — 2ª quindicina luglio. .	Caltanissetta.
	2° periodo — 4 agosto–19 agosto . .	Nicosia.
1° art. pesante campale	15 agosto–13 settembre	S. Maurizio.
2° Art. pesante campale	15 luglio–3 agosto	Volta Mantovana.
Regg. art. cavallo	1° luglio–31 luglio	Somma Lombarda.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(4226) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1913 — 10 maggio

1913 MARZO 6. N. 187. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 304 col quale è istituito a Torino l'opificio militare vestiario ed equipaggiamento . . . Pag. 460

» 27. - » 188 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 358 riguardante la continuazione del soprassoldo di guerra ai militari del corpo di occupazione della Libia che tornano in Italia per licenza speciale, ferite, malattie, licenza di convalescenza . . . . . » 462

1913 MAGGIO 1°. - » 189. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 383 che concede amnistia ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia e rientrati in Italia, i quali si trovino in posizione irregolare rispetto agli obblighi militari . . . . . » 465

» 6. - » 190. — RECLUTAMENTO. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 383 del 1° maggio 1913 che concede amnistia ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia e rientrati in Italia, i quali si trovino in posizione irregolare rispetto agli obblighi militari . . . . . » 467

» 6. - » 191. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILE. — Adozione della cartuccia a pallottola per pistola automatica mod. 910 . . . . . » 470

» 7. - » 193. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14. . . . . » 470

» 8. - » 192. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Adozione di un modulo di registro per i magazzini di casermaggio . . . . . » 476

» 8. - » 194. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un tipo unico di penna per cappelli di feltro per le truppe da montagna . . . . . » 476

» 8 - » 195. — AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità allo avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti alle disposizioni esecutive. . . . . » 476

» 8. - » 196. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo. . . . . » 477

» 8. - » 197 — SCUOLE MILITARI. — Ammissioni di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1913-14 . . . . . » 479

» 9. - » 198. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria venuti alle armi isolatamente e di altri che si trovano in speciali condizioni. . . . . » 484

CIRCOLARE N. **187.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 304 col quale è istituito a Torino l'opificio militare vestiario ed equipaggiamento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 mazro 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 531, riguardante le modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911 n. 1413, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti i regi decreti 10 dicembre 1908 n. 820 e 12 giugno 1911 n. 796, che approvano il regolamento sugli operai borghesi dell'amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 16 marzo 1899 n. 101, che applica il riscontro effettivo stabilito dalla legge 11 luglio 1897 e dal regolamento 23 dicembre 1897 ad alcuni magazzini e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 23 giugno 1907 n. 411, che stabilisce nuovi modelli per dimostrare le variazioni nella consistenza dei magazzini militari sottoposti a riscontro effettivo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I laboratori esistenti presso il magazzino centrale militare di Torino sono costituiti in uno stabilimento indipendente dal magazzino centrale militare stesso, col titolo di *Opificio militare vestiario ed equipaggiamento*, funzionante alla dipendenza della direzione di commissariato militare del I corpo d'armata.

Art. 2.

Le attribuzioni dell'opificio militare vestiario ed equipaggiamento sono:

a) Concorso nell'allestimento ad economia di manufatti di vestiario, di equipaggiamento e di servizio generale, di sel-

leria, di bufetteria e di servizio sanitario, di casermaggio, di sussistenze, e simili, per uso del R. esercito, e nella preparazione di campioni del corredo e dell'equipaggiamento individuale e generale per le truppe;

b) Raccolta di notizie ed informazioni sui progressi delle varie industrie che hanno attinenza col servizio del vestiario e dell'equipaggiamento, allo scopo di essere in grado di fornire al Ministero della guerra pareri sulla convenienza tecnica e finanziaria dell'adozione di nuovi materiali ed oggetti, per averne norma nell'allestimento dei campioni e per emettere i pareri che fossero richiesti dalle amministrazioni dei corpi;

c) Studi ed esperimenti tecnici relativi all'adozione di nuovi tipi d'oggetti ed alla trasformazione di quelli in uso, con facoltà di compiere all'uopo lavori in economia, ovvero di rivolgersi all'industria privata nei casi nei quali non fosse possibile o non convenisse far eseguire direttamente i lavori medesimi;

d) Costituzione ed invio dei campioni al Ministero, ai magazzini centrali militari ed ai corpi;

e) Rinnovazione periodica dei campioni dei corpi;

f) Conservazione dei campioni approvati per uso del servizio vestiario, equipaggiamento e servizio generale, selleria, bufetteria, materiale sanitario, casermaggio, sussistenze ecc.;

g) compilazione:

1° degli schemi di atti ministeriali relativi all'adozione, modificazione e trasformazione degli oggetti di vestiario, equipaggiamento ecc; e dei relativi allegati (conti di costruzione, specchi delle misure, dimostrazioni, tavole di disegno e tavole grafiche);

2° delle istruzioni per l'esecuzione dei lavori per parte dei corpi;

3° delle tariffe di riparazioni e trasformazione dei vari oggetti;

4° dei capitoli d'oneri per le provviste di oggetti e di materie prime, sia in caso di nuova adozione di campioni, sia per modificazioni.

Art. 3.

Il personale dell'opificio militare vestiario ed equipaggiamento si comporrà di un ufficiale superiore commissario direttore, di due capitani commissari controllori, di due ufficiali d'amministrazione per la gestione contabile e di alcuni applicati delle amministrazioni dipendenti pei lavori d'ordine.

I commessi e gli operai da adibirsi al servizio dell'opificio saranno stabiliti, nel loro quantitativo e specialità, negli organici emanati in base al regolamento per gli operai borghesi.

Il Ministero potrà inoltre assegnarvi militari di truppa di professione calzolai, sarti, sellai, meccanici, elettricisti ed affini.

Art. 4.

Il materiale, le macchine, gli attrezzi, i campioni, ecc. di proprietà dello Stato, ora in consegna al magazzino centrale militare di Torino, verranno passati in carico al nuovo stabilimento.

Le contabilità riguardanti la gestione dei magazzini e depositi annessi all'opificio saranno compilate con le norme statuite nel R. decreto 23 giugno 1907 n. 411 e sottoposte al controllo istituito dalla legge 256 del 1897 sul riscontro effettivo.

Art. 5

All'opificio militare vestiario ed equipaggiamento saranno applicate le disposizioni del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
TEDESCO.

N. **188** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 358 riguardante la continuazione del soprassoldo di guerra ai militari del Corpo di occupazione della Libia che tornano in Italia per licenza speciale, ferite, malattie, licenza di convalescenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898 n. 380;

Visto l'art. 6 del R. decreto 19 aprile 1907 n. 201 per le indennità eventuali del R. esercito;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1887 che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Visti i Regi decreti 6 ottobre 1911 n. 1107, 11 gennaio 1912 n. 185 e 12 gennaio 1913 n. 204 che stabiliscono indennità speciali per il corpo di occupazione della Libia;

Considerato che la lunga durata delle operazioni di guerra affidate al corpo di occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo rese necessaria la concessione di speciali licenze durante le quali è equo conservare, per un certo periodo, ai militari che ne fruiscono il soprassoldo giornaliero di guerra;

Considerato che il trattamento stabilito per i militari inviati in licenza speciale va, logicamente, esteso anche ai militari del corpo di occupazione rinviati in Italia per ferite, per malattie e per licenza di convalescenza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari del corpo d'occupazione della Libia e delle isole dell'Egeo, inviati in licenza speciale in Italia, il soprassoldo giornaliero di guerra continua anche dopo lo sbarco in Italia per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo precedente non è dovuto ai militari che ottennero la licenza speciale in occasione del loro rimpatrio definitivo.

Art. 3.

Ai militari per i quali fu ordinato il rimpatrio mentre si trovavano in licenza speciale è dovuto il soprassoldo di guerra — sempre entro il limite massimo di trenta giorni dallo sbarco — fino al giorno della determinazione di rimpatrio.

Art. 4.

Anche ai militari del corpo di occupazione della Libia e dell'Egeo tornati in Italia per ferite, malattie o licenza di con-

valescenza spetta la continuazione del soprassoldo di guerra per un periodo non superiore a 30 giorni dallo sbarco in Italia.

Nel caso che i detti militari debbano riprendere servizio prima che si compia il detto periodo di 30 giorni, cessa dal giorno dal quale deve avere effetto la relativa determinazione il diritto al soprassoldo di guerra.

Art. 5.

Ai militari ricoverati negli stabilimenti sanitari in Italia per ferite riportate in guerra resta applicabile il disposto dell'art. 10 del R. decreto 11 gennaio 1912, n. 185 e se essi escano dal luogo di cura prima che sieno trascorsi 30 giorni dallo sbarco hanno diritto al soprassoldo di guerra anche per il numero di giorni che mancano per raggiungere i trenta.

Art. 6.

Non è dovuta la continuazione del soprassoldo, dopo lo sbarco in Italia, ai militari che ottengano la licenza per loro interessi personali o di carriera, come per sostenere esami, concorsi e simili.

Art. 7.

La concessione del soprassoldo di guerra nei casi indicati negli articoli precedenti non porta seco la concessione della razione viveri.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal principio delle operazioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **189**. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 383 che concede amnistia ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia e rientrati in Italia, i quali si trovino in posizione irregolare rispetto agli obblighi militari**. — (Direzione generale leva e truppa). — 1° maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 8 dello statuto costituzionale del Regno;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;
Sentito il parere del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia ai cittadini italiani che, espulsi dalla Turchia in occasione della guerra, siano rientrati nel Regno, e vi si trattengano oltre il 1° luglio 1913, e che siano incorsi anteriormente alla data del presente decreto:

a) nel reato di omissione nelle liste di leva della classe 1892 e precedenti, se appartenenti alla leva di terra, delle classi 1891 e precedenti, se appartenenti alla leva di mare;

b) nel reato di renitenza nelle leve sulle classi rispettivamente sovraindicate, quando non possano conseguire la cancellazione in via amministrativa dalle liste dei renitenti ai termini delle vigenti disposizioni sul servizio della leva all'estero;

c) nel reato di diserzione per non aver risposto, quali militari del R. esercito e della R. marina, alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma;

d) nel reato di diserzione per non aver risposto, quali militari del R. esercito, ai richiami alle armi per eventualità o per mobilitazione, oppure, quali militari della R. marina, ai richiami alle armi fatti in applicazione dell'art. 90 della legge sulla leva marittima;

e) nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione.

Art. 2.

Per l'applicazione di questa amnistia si osserveranno le norme seguenti:

a) i renitenti, omessi, disertori e mancanti indicati nel precedente articolo sono ammessi incondizionatamente all'amni-

stia se alla data del 31 dicembre 1913 si trovino di aver compiuto il 39° anno di età;

b) per gli omessi, disertori e mancanti, che non si trovino nella condizione della precedente lettera *a*), la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che regolino la loro posizione non più tardi del 1° luglio 1913 presso le autorità del Regno.

Essi peraltro se abbiano obblighi di servizio di 1ª categoria, e si trovino al 1° luglio 1913 di aver compiuto il 32° anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma;

c) la disposizione di cui alla precedente lettera *b*) si applica anche ai renitenti, i quali essendo abili al servizio militare, e non avendo diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, ovvero alla dispensa provvisoria dal servizio, non possono conseguire la cancellazione in via amministrativa dalle liste dei renitenti ai termini delle vigenti disposizioni per il servizio della leva all'estero.

Art. 3.

È pure concessa amnistia ai militari del R. esercito e della R. marina, che, espulsi dalla Turchia durante la guerra, siano rientrati nel Regno, e vi si trattengano oltre il 1° luglio 1913 e che siano incorsi nel reato di diserzione semplice.

Coloro che alla data del 31 dicembre 1913 si trovino d'aver compiuto il 39° anno di età, sono ammessi incondizionatamente all'amnistia; per gli altri che non si trovino nella condizione predetta e che alla data del 1° luglio 1913 continuino a risiedere nel Regno, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che si costituiscano, alla detta data, alle autorità militari per imprendere servizio, a meno che al 1° luglio 1913 non si trovino di aver compiuto il 32° anno di età, nel qual caso saranno dispensati dal compiere la ferma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.
FINOCCHIARO-APRILE.

N. **190**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzione per l'applicazione del R. decreto n. 383 del 1° maggio 1913 che concede amnistia ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia e rientrati in Italia, i quali si trovino in posizione irregolare rispetto agli obblighi militari**. — (Direzione generale leva e truppa). — 6 maggio 1913.

§ 1. I cittadini italiani che espulsi dalla Turchia durante la guerra risiedano tuttora in Italia, ove si trovino in condizione di dover regolare la loro posizione in rapporto al servizio militare, hanno facoltà di far ritorno all'estero non più tardi del 1° luglio 1913. In tal caso, essi saranno considerati per finzione giuridica, e in applicazione di quanto fu disposto con la circolare n. 10146 del 13 giugno 1912, come se non fossero mai rientrati nel Regno, e saranno lasciati nella posizione in cui si trovano, senza alcun obbligo di regolare la posizione medesima.

§ 2. I cittadini suddetti, che siano renitenti o omessi di leva, e che alla data del 31 dicembre 1913 si trovino d'aver compiuto il 39° anno di età, se continueranno a risiedere nel Regno, non saranno altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva, dappoichè la rispettiva classe di leva è stata o sarà congedata in modo assoluto entro il 31 dicembre 1913.

I renitenti di cui sopra saranno pertanto a cura dei prefetti o dei sottoprefetti, cancellati dalle liste generali dei renitenti (modelli 58 e 59 del regolamento sul reclutamento), qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria

§ 3. Qualora taluno dei detti renitenti ed omessi sia stato già deferito all'autorità giudiziaria, e non abbia ancora riportato condanna, sarà dal prefetto o sottoprefetto dato in nota all'autorità medesima, che ai termini del § 642 del regolamento sul reclutamento deve pronunciarsi riguardo a lui, perchè possa essere emessa la declaratoria circa l'ammissione all'amnistia.

Agli interessati poi che ne facciano domanda i comandi dei distretti militari faranno pervenire per mezzo del sindaco il foglio di congedo assoluto

§ 4. I renitenti, che alla data del 31 dicembre 1913 non si trovino d'aver compiuto il 39° anno di età, e che non si siano, ai termini del § 1 della presente istruzione, recati all'estero, debbono non più tardi del 1° luglio 1913 costituirsi all'autorità prefettizia del circondario in cui risiedono per regolare la loro posizione di fronte alla leva.

Essi saranno prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, qualora provino di trovarsi in una delle condizioni previste dal § 266 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero.

Per quel che concerne l'eventuale diritto alla dispensa provvisoria, si avverte che il tempo trascorso in Italia dai renitenti suddetti dal giorno in cui furono espulsi dalla Turchia fino alla data del 1° luglio 1913, non sarà considerato come interruttivo dell'abituale residenza all'estero; e che perciò i renitenti suddetti saranno ammessi alla dispensa provvisoria qualora provino di essere nati all'estero e di avervi mantenuto sempre la propria residenza prima del loro ultimo rimpatrio determinato da cause estranee alla loro volontà.

I renitenti in tal modo arruolati ed ammessi alla dispensa provvisoria, ove già non abbiano compiuto il 32° anno di età, devono entro due mesi recarsi all'estero, sotto pena, in caso d'inadempienza, di essere inviati alle armi per compiere la ferma loro spettante.

Nel caso invece che siano riconosciuti abili ed arruolati in 1ª categoria saranno inviati alle armi, qualora al 1° luglio 1913 non abbiano compiuto il 32° anno di età, e saranno dai prefetti e sottoprefetti deferiti al procuratore del Re affinchè sia promossa la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

Ove fossero riconosciuti abili ed arruolati in 1ª categoria, ed avessero alla data del 1° luglio 1913 compiuto il 32° anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma, ma saranno ascritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere soltanto alle eventuali chiamate della classe medesima.

§ 5. Le disposizioni contenute nel precedente § 4 riguardanti i renitenti debbono essere in tutto applicate anche ai cittadini espulsi dalla Turchia che al 31 dicembre 1913 non ritrovino d'aver compiuto il 39° anno, e che non si siano recati all'estero ai termini del precedente § 1, e ai quali, perchè colpevoli di essersi sottratti alla leva, sarebbe applicabile il disposto degli articoli 136 e 137 della legge sul reclutamento, purchè non più tardi del 1° luglio 1913 facciano le pratiche prescritte pei renitenti suddetti, allo scopo di essere ammessi all'amnistia concessa col R. decreto del 1° maggio 1913 n. 383.

§ 6. I cittadini espulsi dalla Turchia che alla data del 31 dicembre 1913 si trovino di aver compiuto il 39° anno di età, e che siano incorsi nel reato di diserzione semplice per avere abbandonato il corpo, o per non aver risposto alla chiamata

alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, ovvero siano incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegna, anteriormente al 1° maggio 1913, se alla data del 1° luglio 1913 continuino a risiedere nel Regno, saranno dati in nota dai comandanti di corpo e di distretto al competente avvocato fiscale militare.

§ 7. I comandanti medesimi avranno cura di inscrivere sulla matricola dei predetti militari la variazione riguardante la loro ammissione all'amnistia, con la indicazione della data della relativa declaratoria, emessa dalla commissione d'inchiesta su proposta dell'avvocato fiscale.

Agli interessati che ne facciano domanda, trasmetteranno poi, per mezzo del sindaco, e non prima del 31 dicembre 1913 il foglio di congedo assoluto.

§ 8 I militari espulsi dalla Turchia, che alla data del 31 dicembre 1913 non si trovino d'aver compiuto il 39° anno di età, che non si siano, ai termini del § 1 della presente istruzione recati all'estero, e che siano incorsi nel reato di diserzione semplice per avere abbandonato il corpo o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, ovvero nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegna, debbono non più tardi del 1° luglio 1913 presentarsi ai comandi di distretto militare, i quali avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia.

I militari stessi che siano idonei al servizio militare e che non abbiano diritto all'assegnazione o al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, saranno quindi inviati alle armi per compiere la ferma loro spettante, a meno che alla data del 1° luglio 1913 non si trovino d'aver compiuto il 32° anno di età, nel qual caso saranno dispensati dal compiere la ferma, ma saranno ascritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva e dovranno rispondere soltanto alle eventuali chiamate della classe medesima.

I comandanti di distretto provvederanno per le relative variazioni sui ruoli e sui fogli matricolari e sui registri dei disertori.

§ 9. Tutti i militari che siano stati già ammessi o vengano ammessi per effetto del R. decreto d'amnistia del 1° maggio 1913 n. 383 alla dispensa provvisoria dal servizio, potranno continuare a fruire di tale diritto soltanto nel caso che entro due mesi dalla data del 1° luglio 1913 si rechino di nuovo all'estero, a meno che nel frattempo non raggiungano il 32° anno di età.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **191.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Adozione della cartuccia a pallottola per pistola automatica mod. 910.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 6 maggio 1913.

Il Ministero, sentito il parere dei competenti ispettorati di artiglieria, ha adottato la cartuccia a pallottola per pistola automatica mod. 910, unitamente al relativo pacco e cassa da imballo, che rispettivamente prenderanno le seguenti denominazioni:

VII-743 — Cartuccia a pallottola per pistola automatica mod. 910;

VII-744 — Pacco di cartucce a pallottola per pistola automatica mod. 910;

VII-3996 — Cassa per pacchi di cartucce per pistola automatica mod. 910.

I sunti descrittivi dei suddetti materiali ed i relativi disegni saranno inseriti nell'*atlante del materiale d'artiglieria* e sarà inoltre provveduto per le conseguenti aggiunte al Modello per gli inventari.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **192.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 7 maggio 1913.

I comandi dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso, non appena possibile, un proporzionato numero di esemplari.

Fin d'ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso, di cui riceveranno un competente numero, per distribuirle anche a richiesta, direttamente agli interessati.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla

accademia militare (edizione 22 aprile 1903) messe in relazione con quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto. Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, e poi inviate a destinazione colla massima sollecitudine, specie se sfavorevoli, onde evitare che venga ammesso qualche giovane pel quale il Ministero debba poi pronunciare l'esclusione dal concorso.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del 1908. Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi di distretto inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse vengono presentate e riconosciute regolari, unendovi la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovane e coll'espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero (Segretariato generale - Divisione stato maggiore), unitamente alle informazioni di cui nel n. 13 del menzionato regolamento.

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, si seguirà nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 6 del manifesto.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei giovani, i quali poi all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere, come per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1913-14.

1. Per l'anno scolastico 1913-14, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi al 1° anno di corso dei collegi militari di Napoli e di Roma.

In detti collegi la durata degli studi è di tre anni, durante i quali gli allievi potranno seguire o gli studi dell'istituto tecnico limitati alla 2ª, 3ª e 4ª classe della sezione fisico-matematica o gli studi dell'intero corso liceale classico.

Tanto l'istituto tecnico quanto il liceo presso i collegi militari sono parificati, per tutti gli effetti legali, a quelli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il numero di allievi da ammettersi in ciascun collegio è il seguente:

Roma	Napoli	
40	35	alla 2ª classe di istituto tecnico.
70	65	» 1ª » di liceo classico.

La presentazione dei nuovi ammessi è fissata al 4 novembre p. v. ma è in facoltà dei comandanti di collegio di ammettere a datare dal 21 ottobre quegli aspiranti che abbiano conseguito il titolo scolastico nella 1ª sessione di esami e che risultino forniti di tutti gli altri requisiti voluti.

La presentazione degli aspiranti per la visita medica sarà stabilita dai comandanti dei collegi in base alla data prescritta per le ammissioni.

3. Le ammissioni hanno luogo soltanto per titoli, in base ai documenti scolastici, più sotto indicati.

I concorrenti dovranno però, ove ne sia il caso, sottoporsi ad una prova speciale per stabilirne il posto nella graduatoria di merito; prova che consisterà in un esame scritto di italiano ed orale di matematica, nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella a cui aspira il candidato. Da questa prova sono esenti i giovani che abbiano conseguito il titolo nella 1ª sessione annuale di esami a meno che il loro numero non oltrepassi il numero massimo di allievi da ammettersi nei singoli corsi.

I concorrenti che avessero già conseguito la promozione alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) ed aspirassero all'ammissione nei collegi dichiarando nell'istanza di voler ripetere la classe saranno in ogni caso esenti da prova di graduatoria.

I comandanti di collegio fisseranno e faranno conoscere agli interessati la data di tali esami qualora dovessero aver luogo.

4. La graduatoria in base alla quale dovrà effettuarsi l'ammissione ai collegi resterà definitivamente formata iscrivendo in appositi elenchi:

1° gli aspiranti provvisti del certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale o dalla 2ª alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica);

2° gli aspiranti con licenza ginnasiale classica o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico ottenuti nella prima sessione annuale di esami;

3° gli aspiranti con licenza ginnasiale classica o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico non ottenuti nella prima sessione annuale di esami.

L'ordine di successione rispettivo in tale graduatoria è poi determinato:

a) dalla media dei punti di italiano e di matematica risultanti dal titolo di studio;

b) dagli eventuali esami di graduatoria.

A parità di media avranno la precedenza i più giovani di età. I concorrenti che per la classificazione ottenuta rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

Gli aspiranti che abbiano semplicemente frequentato la 1ª classe liceale o la 2ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) saranno graduati come gli aspiranti di cui ai numeri 2 e 3, a seconda che abbiano o no conseguito la licenza ginnasiale o il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico nella prima sessione annuale di esami.

5. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono: aver compiuto 14 anni al 31 dicembre e non superato i 17 al 1° gennaio dell'anno in cui avviene l'ammissione in collegio, e cioè esser nati non prima del 1° gennaio 1896 e non dopo il 31 dicembre 1899.

Si avverte però che per il successivo passaggio alla scuola od all'accademia militare, anche gli allievi provenienti dai collegi militari, dovranno nei riguardi dell'età, soddisfare alle stesse condizioni prescritte per tutti gli altri concorrenti.

6. L'ammissione è anche subordinata al possesso della idoneità fisica, che sarà accertata mediante:

1° visita medica presso il comando del distretto;

2ª visita medica presso la sede del collegio.

A richiesta degli interessati potrà concedersi una terza visita collegiale, presso l'ospedale militare della città dove ha sede il collegio, visita il cui risultato sarà *definitivo* ed *inappellabile*.

7. Nei collegi militari vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

8. Gli allievi dei collegi militari che al termine del corso otterranno la licenza e soddisfaranno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi senza esame e con precedenza assoluta sugli altri concorrenti alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare alle stesse condizioni però degli altri aspiranti.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia o alla scuola militare ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderino possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e come questo valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

9. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

10. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso scadrà irrevocabilmente il 15 ottobre p. v.

Il certificato di studi dovrà esser presentato insieme con la domanda. In ogni caso dovrà essere esibito non più tardi del 4 novembre p. v., termine ultimo delle ammissioni in collegio.

11. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante

del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono essere presentate ai comandanti di distretto militare, nel termine suindicato, unitamente ai seguenti documenti:

a) Certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) Certificato del sindaco, da cui consti che il giovane è cittadino del Regno o tale considerato a termini del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) Documenti scolastici e cioè:

1° se trattasi di aspiranti alla 1ª liceale, licenza ginnasiale classica ed eventualmente anche il certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale;

2° se trattasi di aspiranti alla 2ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) certificato di ammissione o promozione alla 2ª classe di istituto tecnico ed eventualmente titolo superiore.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

12. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

Lire 350 per primo corredo;
» 200 per retta trimestrale anticipata;
» 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;
» 0,10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandi di collegio.

13. Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militari (edizione Voghera 1903) e perciò rimarranno senza effetto le domande a tale scopo dirette al Ministero stesso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **193.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Adozione di un modulo di registro per i magazzini di casermaggio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1913.

Nell'intento di rendere uniforme il registro che tutti i magazzini di casermaggio debbono tenere per annotarvi giornalmente i fatti amministrativi interessanti la propria gestione (§ 120 dell'istruzione per i servizi del commissariato militare — libro III — servizio del casermaggio), si è adottato uno speciale modulo (n. 904 del catalogo degli stampati) che il reclusorio militare è già in grado di distribuire.

Le amministrazioni militari interessate richiederanno pertanto al detto reclusorio il numero di esemplari di tale modulo (frontespizi e intercalari) necessari per formare i registri.

Il Ministero si riserva di pubblicare la relativa variante alla istruzione medesima con apposito fascicolo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **194.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un tipo unico di penne per cappelli di feltro per truppe da montagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1913.

Il Ministero determina che per tutte le truppe da montagna sia adottato un tipo unico di penne per cappelli di feltro — di colore naturale — uguali a quelle già in uso presso i reggimenti alpini.

Le penne di color grigio-verde già adottate per i cappelli di feltro dei reggimenti d'artiglieria da montagna resteranno in uso fino a consumazione.

Però si dovrà evitare che nei reparti avvenga, nel frattempo, l'uso promiscuo delle penne grigio-verdi e di quelle di color naturale.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **195.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1913. — Varianti delle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 maggio 1913.

A parziale modificazione della circolare n. 49 del 6 febbraio u. s. si comunica che il tenente colonnello di stato

maggiore Tallarigo cav. Armando, divenuto indisponibile, è stato sostituito dal tenente colonnello di stato maggiore Romei cav. Giovanni nelle funzioni di membro supplente della commissione per gli esperimenti dei capitani di fanteria, cavalleria e artiglieria, aspiranti all'avanzamento ad anzianità.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **196**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 maggio 1913.

È stato pubblicato un nuovo *Manuale dei medicamenti per gli ospedali militari territoriali e da campo*, in sostituzione di quello del 28 dicembre 1903, il quale perciò è abrogato.

Esso è destinato esclusivamente ai corpi e riparti che hanno infermerie uomini e cavalli o che hanno apposito ufficio sanitario, nonchè ai vari enti sanitari del R. esercito.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ne farà la spedizione direttamente alle autorità interessate, nella misura stabilita dal seguente specchio di distribuzione.

Comando del corpo di stato maggiore ed ispettorati.

Comando del corpo di stato maggiore	copie n. 2
Ispettorato di sanità militare	» » 30
Ispettorato di sanità militare della R. marina .	» » 1

Arma dei carabinieri reali.

Comando di legione territoriale dei carabinieri reali.	copie n. 1
Comando della legione allievi carabinieri reali .	» » 2

Arma di fanteria.

Comando di reggimento di granatieri, fanteria, bersaglieri ed alpini	copie n. 1

Arma di cavalleria.

Comando di reggimento di cavalleria	copie n. 2

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento delle varie specialità meno quelli da fortezza	copie n.	2
Comando di reggimento d'artiglieria da fortezza	» »	1

Arma del genio.

Comando di reggimento del genio	copie n.	1
Comando del battaglione specialisti del genio	» »	1
Comando del battaglione aviatori	» »	1

Direzioni di sanità militari — Ospedali militari ed altri servizi di sanità militare.

Direzione di sanità militare	copie n.	1
Direzione di ospedale militare principale (1 direzione, 1 biblioteca, 2 farmacia)	» »	4
Direzione di ospedale succursale	» »	1
Infermeria di presidio	» »	1
Deposito di convalescenza	» »	1
Farmacia centrale militare	» »	10

Scuole ed istituti militari.

Comando scuola di guerra	copie n.	2
Comando in secondo della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	» »	2
Comando in secondo dell'accademia militare	» »	2
Comando scuola militare	» »	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	» »	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	» »	2
Comando scuola di applicazione di sanità militare	» »	4
Comando scuola centrale d'artiglieria da campagna	» »	2
Comando scuola centrale d'artiglieria da fortezza	» »	2
Comando scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	» »	1
Comando di collegio militare	» »	1

Stabilimenti militari vari.

Per ogni stabilimento militare d'artiglieria	copie n.	1
R. polverificio sul Liri	» »	1
Laboratorio di precisione	» »	1
Laboratorio pirotecnico	» »	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando di reclusorio militare	copie n. 1
Comando di carcere militare	» » 1
Comando di compagnia di disciplina	» » 1

Truppe coloniali e comandi vari.

Comando R. corpo truppe coloniali dell'Eritrea	copie n. 5
Comando R. corpo truppe coloniali della Somalia italiana	» » 2
Comando R. corpo di occupazione in Tripolitania	» » 10
Comando R. corpo di occupazione in Cirenaica	» » 10
Comando 6ª divisione speciale	» » 1
Corpo invalidi e vete ani	» » 1
Deposito o sezione allevamento cavalli	» » 1

La pubblicazione ha il numero d'ordine 122 e non è vendibile al pubblico.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **197.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1913-14.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 maggio 1913.

1. In base a quanto è disposto dal n. 1 della disposizione 12 fascicolo n. 12 della Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito, il Ministero notifica che per l'anno scolastico 1913 14 potranno essere ammessi al corso speciale suddetto 76 sottufficiali allievi, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, così ripartiti:

45 per l'arma di fanteria;
8 per l'arma di cavalleria;
20 per l'arma di artiglieria;
3 per l'arma del genio.

Non sono ammessi al concorso per le predette armi i sottufficiali che non appartengono alle armi stesse.

2. Le proposte di ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal n. 11 della precitata disposizione, dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 10 giugno p. v. pei sottufficiali dei corpi dell'Italia e non oltre il 20 detto mese per quelli dei corpi delle Colonie.

3. L'esperimento in iscritto avrà luogo il giorno 18 agosto prossimo presso le sedi dei comandi di divisione militare sia in Italia che nella Libia e nell'Egeo e presso i comandi dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia. Gli esami orali, ai quali saranno ammessi i concorrenti risultati idonei nell'esperimento in iscritto, cominceranno presso la scuola militare il giorno 3 novembre p. v.

4. I sottufficiali dei corpi di occupazione in Libia e nell'Egeo sono dispensati dall'esame preliminare di cui al n. 9 della ripetuta disposizione; inoltre a quelli che verranno ammessi agli esami orali sarà concessa una licenza della durata di un mese immediatamente prima di detti esami.

5. Le commissioni d'avanzamento dei corpi dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al comma 2 del n. 7 della succitata disposizione; e, nell'attribuire i punti di merito per le qualità militari, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti ed al giudizio sommario quali risultano dalle carte personali.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze *eccezionali* tali da mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod. *F* un verbale di modificazione alle note caratteristiche in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni.

6. Allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalla scuola per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, le commissioni d'avanzamento interessate dovranno accertarsi, prima di pronunciare il loro giudizio, che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia colle aspirazioni dei candidati sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi agli altri documenti a corredo delle singole proposte.

7. Per gli aspiranti all'arma di cavalleria, le stesse commissioni d'avanzamento dovranno poi assicurarsi, anche con appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare, affinchè non siano proposti quali concorrenti alla nomina ad ufficiale elementi che in seguito si appalesino troppo scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione.

Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito

verbale da rimettersi al Ministero a corredo delle singole proposte.

Si avverte poi che gli aspiranti appartenenti all'arma di cavalleria che, in seguito al concorso, otterranno l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare quali aspiranti alla carriera nell'arma di provenienza, saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, ed i *non idonei dovranno far ritorno al corpo.*

8. Tanto l'esame preliminare presso i corpi, per i sottufficiali non dispensati, quanto quelli di concorso, scritto ed orali, si svolgeranno sugli appositi programmi riportati a seguito della circolare 146 del 4 aprile 1912, ad eccezione di quello di storia che viene sostituito con quello annesso alla presente circolare.

9. Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età e di anzianità di sottufficiale cui debbono soddisfare i richiedenti e che sono da riferirsi al 1° agosto c. a.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA di storia per l'esame d'ammissione dei sottufficiali.

L'esame consisterà in una prova orale.

Durata dell'esame: 20 minuti

Coefficiente: 20.

1. *La fine del medio-evo ed il principio dei tempi moderni.* — Assetto politico e territoriale d'Italia all'aprirsi dell'evo moderno.

Prima invasione francese con Carlo VIII — Seconda invasione francese con Luigi XII — Guerre di predominio tra Francia e Spagna fino al trattato di Castel-Cambrésis e loro ripercussione in Italia.

2. *La crisi religiosa nel secolo XVI* — Origine e progressi della riforma religiosa in Germania e negli altri paesi d'Europa — Sua influenza sull'indirizzo politico e religioso in Italia — Il Papato di fronte alla riforma religiosa: Il Concilio di Trento, l'inquisizione, i gesuiti.

3. *Predominio spagnuolo.* — Gli Stati di Savoia da Emanuele Filiberto a Vittorio Amedeo II.

La repubblica di Venezia: suo splendore — Guerra di Cipro: battaglia di Lepanto — Politica ecclesiastica di Venezia — Lotte con le case di Spagna e Austria — Guerra di Candia — Francesco Morosini e conquista del Peloponneso.

4. *Gli stati minori dell'alta Italia.* — Il governo granducale di Toscana da Cosimo I a Cosimo III.

Il Papato dopo il Concilio di Trento fino alla fine del secolo XVII — Governo della Spagna nei suoi domini italiani — Sollevazioni anti-spagnuole a Palermo, Napoli e Messina.

5. *Le monarchie assolute.* — L'Italia nel 1700 — Guerre dinastiche: guerra per la successione di Spagna — Trattati di Utrecht e Rastad — Tentativi spagnuoli pel ricupero dei possessi italiani — Guerra per la successione di Polonia — Nuove dinastie nel regno delle due Sicilie, in Toscana e in Parma — Guerra per la successione d'Austria — Pace di Aquisgrana.

6. *Le monarchie riformatrici.* — I principi riformatori italiani: Regno di Sardegna; Toscana; Napoli e Sicilia; Parma; Modena; Stato pontificio; Repubbliche di Venezia, Genova e Lucca; Ducato di Milano — Stato politico, sociale, economico dell'Italia all'aprirsi della rivoluzione francese.

7. *La rivoluzione francese.* — Cause della rivoluzione — Convocazione degli Stati Generali — L'assemblea costituente — L'assemblea legislativa — La Convenzione Nazionale — Le guerre della rivoluzione — Il Direttorio.

8. *Effetti della rivoluzione francese in Italia e in Europa.* — Napoleone Bonaparte — Campagne d'Italia del 1796-97 — Guerra contro il Pontefice — Invasione dell'Austria — Preliminari di Leoben — Caduta della repubblica di Venezia — Trattato di Campoformio — La repubblica Cisalpina — Mutamenti politici in Piemonte, Roma e Napoli — Spedizione francese in Egitto — Gli Austro-Russi in Italia — Restaurazione degli antichi governi.

Il consolato. — Bonaparte 1° console — Seconda guerra di Bonaparte in Italia, battaglia di Marengo — Trattati di Lunéville e di Amiens — La repubblica italiana.

9. *L'impero al suo sorgere.* — Napoleone imperatore e re d'Italia — Assetto politico e territoriale d'Italia a metà dell'anno 1805 — Campagna del 1805 e pace di Presburgo — Campagne del 1806-07 e pace di Tilsit — Il blocco continentale.

L'impero al suo apogeo. — Convegno di Erfurth — Guerra nella penisola Iberica — Guerra contro l'Austria — Pace di

Vienna — Napoleone e la Chiesa — L'Italia sotto il dominio francese.

L'impero al suo tramonto. - Spedizione di Russia — Campagna germanica — Caduta di Napoleone.

L'impero liberale: i cento giorni — Seconda caduta di Napoleone — Avvenimenti d'Italia.

10. *Riordinamento politico dell'Europa* — L'atto finale del Congresso di Vienna — Le restaurazioni e la Santa Alleanza — Stato dell'Europa e dell'Italia in seguito ai trattati del 1815.

Le società segrete e i primi moti in Napoli, Sicilia e Piemonte.

Il principio del non intervento. — La rivoluzione del '30 in Francia e nuovi moti in Italia.

Gli scrittori politici, le riforme e le costituzioni in Napoli, Stato Pontificio, Toscana e Piemonte.

11. *Le guerre di nazionalità.* — La prima guerra per l'indipendenza italiana — Insurrezione di Venezia e di Milano — Carlo Alberto in Lombardia — Partecipazione degli Stati italiani alla guerra d'indipendenza — Operazioni sul Mincio e nel Veneto — Giornate di Custoza — Armistizio Salasco — Nuovi apprestamenti di guerra in Piemonte — Campagna del 1849 — La repubblica romana — La repubblica di Venezia.

12. La reazione in Italia — Il Piemonte: Vittorio Emanuele II e il conte di Cavour — La Francia e Napoleone III — La questione d'Oriente e la guerra di Crimea — Congresso di Parigi — Convegno di Plombiérs — Seconda guerra per l'indipendenza italiana — Preliminari di Villafranca e trattato di Zurigo.

13. *I plebisciti e le annessioni.* — Annessione dell'Emilia, Romagna e Toscana — La spedizione in Sicilia e nell'Italia meridionale — Garibaldi — La spedizione dell'esercito nazionale nelle Marche, nell'Umbria e nel Regno di Napoli — Proclamazione del regno d'Italia.

Il nuovo regno d'Italia. — La convenzione di settembre — Alleanza italo-prussiana e terza guerra d'indipendenza: Custoza-Lissa.

14. *Formazione dell'unità germanica.* — La guerra austro-prussiana del 1866 — Sadowa — Guerra franco-germanica — Sedan — Proclamazione dell'Impero germanico

Falliti tentativi di accordi fra la Santa Sede e il governo italiano — Il partito d'azione — Mentana — Caduta del potere temporale — Roma capitale d'Italia.

N. **198.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria venuti alle armi isolatamente e di altri che si trovano in speciali condizioni.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 maggio 1913.

1. Questo Ministero ha determinato di far luogo all'invio in congedo illimitato dei militari della classe 1891 con ferma di due anni e della classe 1892 con ferma di un anno che — essendo stati arruolati per speciale disposizione di legge, come gli omessi, i renitenti, i già detenuti in carcere, ecc. — furono avviati sotto le armi prima della chiamata generale delle classi medesime.

Peraltro, se ragioni di convenienza non consigliano di trattenere in servizio i militari anzidetti — come ne darebbe facoltà l'ultimo alinea dell'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento — fino al congedamento della classe anziana, d'altra parte ragioni di equità non consentono di congedarli prima che abbiano raggiunto almeno il periodo di servizio, che fu prestato dai militari della classe 1890 con ferma di due anni e della classe 1891 con ferma di un anno, insieme coi quali essi — nella generalità — avrebbero dovuto presentarsi alle armi.

Tenuto conto, pertanto, delle predette considerazioni, questo Ministero determina che, a principiare dal *20 maggio corrente* e con le modalità in seguito indicate, siano inviati in congedo illimitato:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1891 con ferma di due anni, di tutte le armi e corpi, i quali presero isolatamente servizio dal 1° gennaio a tutto il 19 ottobre 1911, giorno precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1891, a mano a mano che vengono a compiere 26 mesi di permanenza alle armi;

b) i militari della 1ª categoria della classe 1892 con ferma di un anno, di tutte le armi e corpi, che presero isolatamente servizio dal 1° gennaio a tutto il 4 settembre 1912, giorno precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1892, a mano a mano che vengono a compiere 14 mesi di permanenza alle armi.

2. Saranno parimenti inviati in congedo illimitato, per le considerazioni suaccennate:

a) i militari di 1ª categoria delle classi e ferme suddette che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno

di sei mesi, quali militari prosciolti dal servizio, non possono, pel § 846 del regolamento sul reclutamento, esser retrocessi alla classe precedente e quelli che, per aver servito più di sei mesi o meno di diciotto, non poterono essere retrocessi di due classi.

Il congedamento di questi militari sarà eseguito il giorno nel quale, cumulato il servizio prestato prima del concorso alla leva con quello prestato dopo, vengono a compiere rispettivamente 26 e 14 mesi di servizio, secondo che trattasi di militari della classe 1891 con ferma di due anni o di militari della classe 1892 con ferma di un anno;

b) i militari di 1ª categoria provenienti da classi precedenti, che, in applicazione dell'art. 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento, furono o saranno trasferiti alle classi 1891 e 1892, allorchè contano rispettivamente 26 o 14 mesi di servizio effettivo, secondo che siano vincolati alla ferma di due o a quella di un anno;

c) i militari di 1ª categoria di classi anteriori, reduci dall'estero, che, per essere giunti isolatamente alle armi entro i periodi di tempo indicati nelle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 1, sono tenuti a seguire la sorte dei militari della classe 1891 con ferma di due anni o della classe 1892 con ferma di un anno.

Pure questi militari saranno congedati a mano a mano che compiono 26 o 14 mesi di servizio effettivo, secondo la ferma cui sono rispettivamente ascritti.

3. Per l'esecuzione di quanto sopra è stabilito si osserveranno le seguenti norme:

a) il congedamento dovrà essere richiesto dai militari interessati ai rispettivi comandanti di corpo;

b) il tempo non computabile nel servizio, a senso dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento, anche quando per la sua durata non abbia prodotto trasferimento di classe, non deve essere computato nei 26 o 14 mesi di servizio;

c) il servizio prestato nella regia guardia di finanza, prima di prendere servizio nel regio esercito, sarà ritenuto valido per l'invio in congedo giusta la presente circolare;

d) nessun militare potrà esser congedato finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare e — prima di far luogo al congedamento — dovrà essere osservato quanto dispone il § 679 del regolamento di disciplina, pei militari che abbiano scontato punizioni di prigione di rigore.

4. Le disposizioni della presente circolare sono applicabili anche ai militari che si trovano nei presidii della Libia o dell'Egeo, i quali, pertanto, potranno essere rimpatriati e congedati allorchè raggiungeranno i periodi di servizio sopra accennati.

Parimenti, d'ora in poi, saranno rimpatriati per congedo, dai presidii predetti, oltre che i militari, dei quali era cenno nella lettera *e*) della circolare riservata n. 683 del 10 dicembre 1912 (*Direzione generale leva e truppa*), anche i seguenti:

a) militari di qualunque classe, ai quali sia stato o venga riconosciuto titolo all'invio in congedo anticipato per motivi di famiglia, a senso dei §§ 675 e 676 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, qualora abbiano compiuto o vengano a compiere un anno di effettivo servizio;

b) militari appartenenti a classi interamente congedate, già ammessi al congedo provvisorio per la presenza alle armi di un fratello, i quali pure abbiano compiuto o vengano a compiere un anno di effettivo servizio.

5. I militari da congedarsi che trovansi in Libia o nei presidii dell'Egeo saranno fatti rimpatriare, a tempo debito, a cura dei comandi dei corpi mobilitati ai quali sono effettivi, conforme le direttive dei rispettivi comandi dei corpi di occupazione e tenendo presente quanto dispose la lettera *b*) del n. 5 della circolare n. 48 del corrente anno per ciò che riguarda gli oggetti di equipaggiamento da lasciarsi ai rimpatriandi. Detti militari dovranno essere sostituiti sollecitamente e possibilmente con uomini della classe 1892 ad iniziativa dei corpi di provenienza, che ne informeranno immediatamente i reparti mobilitati interessati e prenderanno accordi direttamente con l'intendenza del corpo di occupazione in Napoli circa la partenza dei militari da inviarsi per la sostituzione, spedendole l'elenco nominativo graduale dei militari stessi.

Il congedamento sarà effettuato dai corpi di provenienza a mano a mano che ha luogo il rimpatrio dei militari di cui trattasi.

6. Nella variazione matricolare relativa ai suddetti congedamenti dovrà farsi cenno della presente circolare.

7. All'intento di rendere più sollecite le operazioni relative alla sistemazione della forza, le autorità militari, nell'effettuare i congedamenti suaccennati, avranno cura di applicare le disposizioni di cui al comma terzo e seguenti del n. 9 della circolare n. 21 del corrente anno.

8. Con l'occasione e in relazione a domande pervenute, il Ministero dichiara essere suo intendimento di non far luogo ad invio in congedo illimitato per anticipazione dei volontari ordinari della classe 1890 e successive, i quali sono obbligati a compiere sotto le armi tutta intera la ferma di tre anni assunta spontaneamente, quando, per l'avvenuta approvazione della legge 30 giugno 1910 sulla ferma biennale, già sapevano che la ferma di leva era stata ridotta a due anni.

Essi, pertanto, saranno congedati soltanto allorchè avranno compiuto 36 mesi di servizio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 15

(2444) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1913 — 17 maggio

1913 APRILE	10. - N. **199**.	— STATO DEGLI UFFICIALI. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 384 col quale viene aggiunto un nuovo articolo (104 bis) al regolamento per l'esecuzione della legge sullo stato degli ufficiali approvato con R. decreto del 18 luglio 1912, n. 867	*Pag.* 489
1913 MAGGIO	13. - » **200**.	— SERVIZIO SANITARIO. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili	» 491
»	14. - » **201**.	— PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni pratiche del genio. — Parchi ferrovieri.	» 491
»	14. - » **202**.	— PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'appendice II alla istruzione sul servizio delle batterie da costa.	» 492
»	14. - » **203**.	— ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Ripristino del bioccolo di cotone nelle cartucce a salve mod. 94/95	» 492
»	14. - » **204**.	— CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali	» 493
»	15. - » **205**.	— AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi. — Varianti	» 495
»	16. - » **206**.	— ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — DISCIPLINA MILITARE. — Nastrini della medaglia commemorativa per la guerra italo-turca 1911-12. .	» 496

CIRCOLARE N. **199**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 384 col quale viene aggiunto un nuovo articolo (104 *bis*) al regolamento per l'esecuzione della legge sullo stato degli ufficiali, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867** (1). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 531, riguardante modificazioni al testo unico delle leggi d'ordinamento del R. eser-

(1) Circolare 390 del 1912.

cito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra nella parte relativa ai personali amministrativi;

Visto il Nostro decreto 18 luglio 1912, n. 867, col quale fu approvato il regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806, predetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 104 del regolamento predetto per l'esecuzione della legge sullo stato degli ufficiali, è aggiunto il seguente:

Art. 104*bis*

La perdita di posti di cui al citato art. 21 della legge, per gli ufficiali dei ruoli di sussistenza e di amministrazione collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego, sarà calcolata per il 1912, moltiplicando per dodici la media delle promozioni mensili verificatesi e che avrebbero potuto verificarsi, qualora non si fossero eseguiti passaggi dal ruolo transitorio, rispettivamente in ciascun grado e ruolo dal 5 marzo 1911 al 31 dicembre 1911, e per gli anni successivi facendo la media delle promozioni stesse degli anni precedenti trascorsi fino al compimento del quinquennio, dopo di che si seguirà la norma di cui al comma *A* dell'art. 29.

Per gli ufficiali contabili del ruolo transitorio, tale perdita sarà computata con identico criterio, come se essi appartenessero al ruolo per il quale sono prenotati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.

N. **200**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 maggio 1913.

In relazione al prescritto dell'articolo 169, paragrafo 820, del regolamento del servizio sanitario militare territoriale, il Ministero determina che l'opera degli ufficiali medici può essere richiesta dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, anche per visite medico-fiscali da passare ad operai italiani infortunati in Germania, i quali siano tornati in patria e godano di una pensione a carico di uno degli istituti assicuratori germanici.

Tali visite potranno essere eseguite in tutti i presidi in cui presta servizio un ufficiale medico, per norma, di grado non inferiore a capitano

Per assicurare che nei singoli casi vengano designati quegli ufficiali medici che, per la loro speciale competenza, meglio rispondano allo scopo, il Ministero prescrive che essi siano indicati volta per volta dai rispettivi direttori di sanità.

Il compenso per tali visite è quello stabilito dalla lettera *b*). del citato paragrafo 820.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **201**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni tecniche del genio. — Parchi ferrovieri.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 maggio 1913.

È stata pubblicata l'istruzione sui parchi ferrovieri, che sostituisce quella provvisoria di egual titolo (Vol. 19° — Istruzioni pratiche del genio — edizione 1900), la quale rimane abolita.

La distribuzione, per gli usi di pace, di detta istruzione ai comandi, uffici e corpi sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali vari, nel numero di copie sotto segnate:

Comando del corpo di stato maggiore	n.	18
Ispettorato generale del genio	»	7
Ispettorato del genio militare per la R. marina . .	»	6
Comandi di corpo d'armata — comandi di divisione — comandi del genio — direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio . . .	»	1
Direzione dell'officina di costruzione del genio . . .	»	6

1° reggimento genio (zappatori)	n.	34
2° » » (»)	»	34
3° » » (telegrafisti)	»	36
4° » » (pontieri)	»	30
5° » » (minatori)	»	30
6° » » (ferrovieri)	»	100
Battaglione specialisti	»	40
» aviatori	»	10
Servizi del genio d'Africa	»	12

Da ripartirsi, in massima, nel modo indicato nell'elenco delle pubblicazioni in vigore non riservate costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace (edizione 1905).

Per gli usi di guerra i comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie di detta istruzione, che è stabilito dal tomo II di mobilitazione.

La pubblicazione ha il numero d'ordine 123.
Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,70.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **202**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'appendice II alla istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). 14 maggio 1913.

È stata pubblicata la 2ª serie di varianti all'appendice II (riservata) all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.

Essa sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale, pertanto, i comandi, corpi ed uffici interessati faranno conoscere il numero di copie loro occorrenti.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **203**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Ripristino del bioccolo di cotone nelle cartucce a salve mod. 91/95.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 maggio 1913.

Il Ministero, in seguito ai buoni risultati ottenuti negli esperimenti di cui alla circolare n. 12, del 1912, ha determinato di ripristinare il bioccolo di cotone nelle cartucce a salve

mod. 91/95 allo scopo di impedire l'uscita della carica di balistite in trucioli contenuta nell'interno del bossolo.

Verranno in seguito pubblicate le aggiunte e varianti al modello per gli inventari e le modifiche al sunto descrittivo ed ai relativi disegni nell'atlante del materiale di artiglieria.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **204.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali.** — (Ispettorato ippico). — 14 maggio 1913.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale *A*, preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 138 delli 10 aprile u. s., abbia luogo il mattino del giorno 28 corrente presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Gli ufficiali generali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

Ad essi, a cura del comando della scuola d'applicazione di cavalleria, verrà fatto tenere un elenco dei cavalli che saranno posti in distribuzione, contenente per ciascuno le indicazioni del prezzo di cessione e dei dati signaletici.

Per norma, si avverte, che, giusta il sistema adottato da qualche anno per la distribuzione dei cavalli d'agevolezza delle categorie speciali, la spesa pel trasporto dei cavalli prelevati, da Pinerolo alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, sarà stabilita in misura unica, calcolandola sulla media della spesa complessiva che sarà occorsa pel trasporto di tutti i cavalli distribuiti.

La spesa di trasporto dei singoli cavalli sarà pertanto anticipata dal consiglio d'amministrazione della scuola d'applicazione di cavalleria, che addebiterà poi agli ufficiali generali interessati la quota dovuta.

Si rammenta che la restituzione dei cavalli durante il periodo di guarentigia dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero con le norme prescritte dal n. 36 dell'*Atto* 179 del 1899.

A schiarimento del disposto dall'articolo 959 del regolamento d'amministrazione si avverte che l'esonero dalla spesa

di trasporto in caso di restituzione dei cavalli sarà consentito solamente quando la malattia od il vizio redibitorio, pur essendo preesistenti all'atto della distribuzione, siano stati riconosciuti nei cavalli medesimi soltanto dopo la distribuzione stessa.

La distribuzione di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 946 e 952 del predetto regolamento e nell'*Atto* sopra citato.

ELENCO nominativo degli ufficiali generali ammessi alla distribuzione di cavalli di agevolezza di categoria speciale A:

1. Zuccari cav. Luigi, tenente generale comandante designato armata in guerra.
2. Moni cav. Onorato, id. ispettorato generale artiglieria.
3. Brusati cav. Roberto, id. comandante I corpo armata.
4. Marini cav. Pietro, id. id. XII id.
5. Ricci cav. Carlo, id. id. divisione Genova.
6. Camerana nobile dei conti Vittorio, id. comando corpo stato maggiore.
7. Garioni cav. Vincenzo, id. comandante divisione Padova.
8. Segato cav. Luigi, id. id. scuola guerra.
9. Zoppi cav. Gaetano, id. id. divisione Roma.
10. Quercia cav. Ernesto, id. id. scuola applicazione cavalleria.
11. Panizzardi cav. Pietro, id. ispettorato generale artiglieria.
12. Saveri cav. Diomede, id. comandante scuola militare.
13. Lang cav. Guglielmo, maggiore generale id. id. applicazione artiglieria e genio.
14. Nasalli Rocca conte Saverio, id. id. divisione Novara.
15. Ciancio cav. Giuseppe, id. id. brigata Roma.
16. Ferri cav. Ferruccio, id. id. id. Ancona.
17. Rostagno cav. Giacinto, id. id. id. Reggio.
18. Buonini cav. Icilio, id. id. id. Salerno.
19. Giardina cav. Antonino, id. id. id. Aosta.
20. D'Amico cav. Carlo, id. id. id. Parma.
21. Queirolo cav. Giuseppe, id. id. id. Pavia.
22. Del Buono cav. Francesco, id. id. id. Cuneo.
23. Fusco cav. Alfonso, id. id. id. Marche.
24. Gigli Cervi cav. Giovanni, id. ispettorato generale artiglieria.

25. Fara cav. Gustavo, maggiore generale comandante brigata Friuli.
26. Marciani cav. Francesco, id. id. artiglieria campagna Verona.
27. Moccagatta cav. Giuseppe, id. id. brigata Piemonte.
28. Maggiotto cav. Giovanni, id. id. id. Bergamo.
29. Venturi cav. Giuseppe, id. id. truppe genio di Pavia.
30. Franzini cav. Giovanni, id id. artiglieria campagna Bologna.
31. Pellegrini cav. Giovanni, id. ispettorato generale cavalleria (a disposizione).
32. D'Agata cav. Tommaso, id. comandante brigata Pisa.

Ultimata la distribuzione dei cavalli di cui sopra trattasi, i seguenti ufficiali generali sono ammessi a concorrere al prelevamento di un secondo cavallo d'agevolezza della predetta categoria, fra quelli che rimarranno disponibili subito dopo la distribuzione medesima, con le norme stabilite dal secondo comma del n. 49 dell'*Atto* sopra indicato:

1. Zuccari cav. Luigi, tenente generale comandante designato armata in guerra.
2. Rostagno cav. Giacinto, maggiore generale id. brigata Reggio.
3. Del Buono cav. Francesco, id. id. id. Cuneo.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **205.** — AVANZAMENTO. — **Composizione delle commissioni per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi. Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 maggio 1913.

A parziale modificazione della circolare n. 183 del *giornale militare* del corrente anno si comunica che il maggiore gegerale Scotti cav. Arcangelo, è stato sostituito dal maggiore generale Del Mastro cav. Cesare, comandante della brigata Messina, nelle funzioni di membro della commissione per gli esami dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **206**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — DISCIPLINA MILITARE. — **Nastrini della medaglia commemorativa per la guerra italo-turca 1911-12.** - (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 16 maggio 1913.

Mentre procede attivamente per cura della R. Zecca la coniazione della medaglia commemorativa per la guerra italo-turca 1911-12 (R. decreto 1342 del 21 novembre 1912) e con essa la preparazione presso questo Ministero dei relativi brevetti, si autorizzano coloro che vennero già proposti dalle competenti autorità, per la concessione della medaglia stessa, a fregiarsi del relativo nastrino, non però della medaglia, la quale, come è noto, sarà a suo tempo gratuitamente distribuita.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(2463) Roma 1913 — Tip Enrico Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1913 — 24 maggio

1913 MARZO 27. - N. 207. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 402 col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei carabinieri reali . . . Pag. 497

1913 MAGGIO 11. - » 208. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — R. decreto relativo alla nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce rossa . » 502

» 21. - » 209. — CAVALLI — Cavalli d'agevolezza delle categorie comuni da radiarsi dal ruolo 175 A . . . . » 502

» 21. - » 210. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Richiamo in congedo di ufficiali medici di complemento . . » 503

» 23. - » 211. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Giornale di cassa modello 44 R. A. . . . . » 503

» 23. - » 212. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento delle competenze di viaggio ai militari che si recano in Libia o nell'Egeo o tornano in Italia » 504

» 23. - » 213. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare . » 504

» 23. - » 214. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-14 . . . . . » 507

CIRCOLARE N. **207**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 402 col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). - 27 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge n. 83 del 25 febbraio 1912 che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono state poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698, che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti ed alle tabelle organiche di formazione del R. esercito;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 673 del 1911, pag. 2023, tabella IV-*C*. — *Invece di:* « Capotecnico di 1ª classe » con assimilazione di rango a grado militare di tenente colonnello, *leggasi:* « Capotecnico capo di 1ª classe ».

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardante le norme relative alla costituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39, col quale viene provveduto all'ordinamento del governo in Libia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito a Tripoli un comando di legione dei carabinieri reali con due divisioni, una a Tripoli e l'altra a Bengasi, per provvedere alla sicurezza ed all'ordine pubblico e per invigilare all'osservanza delle leggi e regolamenti, nel territorio della Libia.

È pure istituita a Tripoli una scuola allievi zaptiè per l'abilitazione degli indigeni aspiranti a zaptiè e per abilitazione di questi ultimi a graduati.

Il quadro organico della legione e della scuola è quello che si desume dalla tabella allegata n. 1 (nella quale sono compresi gli aumenti già apportati agli organici dell'arma dei carabinieri reali con la legge 27 giugno 1912, n. 698) che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In virtù dell'articolo precedente alle tabelle organiche annesse alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra sono apportati i seguenti aumenti nel numero degli ufficiali dei vari gradi.

Tabella n. 3 degli ufficiali dei carabinieri reali.

Colonnelli 1.
Tenenti colonnelli 1.
Maggiori 2.
Capitani 2.
Tenenti 13.
Sottotenenti 4.

Tabella n. XIII degli ufficiali del corpo d'amministrazione:

Subalterni 2.

Art. 3.

Le condizioni di arruolamento, di ferma, di carriera e di gerarchia degli indigeni, nonchè le norme di servizio, amministrative e disciplinari, come pure tutto quanto ha tratto alle caserme, al casermaggio ed all'equipaggiamento, saranno determinate da apposito regolamento da approvarsi con decreto ministeriale.

Art. 4.

Gli ufficiali che prestano servizio in Libia avranno diritto alle stesse indennità coloniali, di equipaggiamento, di residenza disagiata, ecc. che saranno stabilite per gli ufficiali delle altre armi.

Art. 5.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa d'Italia, che prestano servizio in Libia, sarà corrisposto il trattamento fissato dalla seguente tabella. Avranno inoltre diritto agli aumenti ed ai soprassoldi stabiliti dalla legge n. 690 in data 6 luglio 1911, ai premi di rafferma che loro competono in base alle vigenti disposizioni e ad un assegno corredo di L. 90.

GRADO	Assegno giornaliero alla mano	Soldo annuale			
		nel 1° anno	nel 2° anno	nel 3° anno	nel 4° anno
Maresciallo maggiore	7 —	657 —	711.75	766.50	821.25
Id. capo	6 —				
Id. d'alloggio	5.30				
Brigadiere	4.50	565.75	620.50	675.25	730 —
Vicebrigadiere	4.20	438 —	492.75	547 50	602 25
Carabiniere	3 —	273.75	310.25	346.75	383.25

Art. 6.

Agli allievi zaptiè sarà corrisposta la paga giornaliera di L. 1,50, agli zaptiè di L. 1,75, ai muntaz di L. 2,50, agli aghid (buluc-basci) di L. 3, ai caidsittin (scinnbasci) di L. 3,50.

Ai militari dell'arma a cavallo sarà corrisposto altresì un soprassoldo giornaliero di L. 0,15, e tanto agli zaptiè quanto ai graduati potranno esser concessi tre successivi aumenti biennali di L. 0,25 giornalieri.

Art. 7.

Ai militari indigeni, presentemente in servizio, continueranno a corrispondersi gli assegni finora percepiti fino al termine del contratto in corso.

Art. 8.

Alla spesa portata dall'attuazione del presente decreto sarà provveduto sui fondi messi a disposizione del Ministero della guerra per la Libia, fino a che non sia approvato il regolare bilancio del Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
P. SPINGARDI.

Quadro organico della legione carabinieri reali della Libia.

GRADO		Ufficiali	Sottufficiali e militari di truppa		Quadrupedi
			a piedi	a cavallo	
Colonnelli	dei carabinieri reali	1	—	—	2
Tenenti colonnelli		2	—	—	4
Maggiori		3	—	—	6
Capitani		8	—	—	16
Tenenti		19	—	—	38
Sottotenenti		10	—	—	20
Subalterni d'amministrazione		2	—	—	—
Maresciali maggiori		—	11	17	
» capi		—	17	17	
» d'alloggio			19	34	
Brigadieri			60	83	
Vice brigadieri			53	44	
Carabinieri			70	103	
Caidsittin (scinnbasci)			1	1	1067
Aghid (buluc-basci)			2	2	
Muntaz			2	2	
Zaptiè			350	650	
Allievi zaptiè trombettieri		—	8	8	
Allievi zaptiè		—	142	242	
		45	744	1213	1153

compresi quelli per scuola allievi zaptiè

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

N. **208.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — **R. decreto relativo alla nomina del presidente dell'associazione italiana della Croce rossa.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi all'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare), che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, che approva lo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa;

Visto l'art. 17 dello statuto dell'associazione italiana della Croce rossa;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il conte Giangiacomo Della Somaglia è nominato presidente dell'associazione italiana della Croce rossa, in sostituzione del defunto presidente dell'associazione stessa conte Rinaldo Taverna.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.
LEONARDI-CATTOLICA.

N. **209.** — CAVALLI. — **Cavalli d'agevolezza delle categorie comuni da radiarsi dal ruolo 175 *d*.** — (Ispettorato ippico). — 21 maggio 1913.

A. mente del disposto del 2° comma del n. 41 dell'*Atto* 179 del 1899 si rammenta ai comandi dei reggimenti di cavalleria che i cavalli d'agevolezza delle categorie comuni che rimarranno di-

sponibili al 30 giugno p. v. presso i reggimenti stessi, dovranno sotto tale data, essere radiati dal ruolo 175 *A* e non potranno quindi essere più distribuiti.

Ad evitare che vengano inoltrate domande, intese ad ottenere l'autorizzazione di prelevare cavalli d'agevolezza di siffatte categorie che dovrebbero necessariamente essere risolte in senso negativo e costituirebbero oltre a ciò un inutile carteggio, si stima opportuno rendere informati sin da ora gli ufficiali interessati che le domande di cui sopra trattasi che pervenissero a questo Ministero oltre il 25 giugno p. v. non sarebbero in alcun modo prese in considerazione e rimarrebbero quindi prive di risposta.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **210**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Ricollocamento in congedo di ufficiali medici di complemento** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 maggio 1913.

Il Ministero determina che gli ufficiali medici di complemento chiamati e trattenuti in servizio in esecuzione dei regi decreti 28 dicembre 1911 e 20 settembre 1912 siano ricollocati in congedo sotto la data del 10 giugno 1913 ad eccezione di quelli appartenenti alle classi 1887 e 1888 pei quali verranno date ulteriori disposizioni.

E' fatta eccezione per quelli delle classi congedande i quali rinuncino volontariamente al congedamento.

I comandi di corpo d'armata daranno gli opportuni ordini per l'esecuzione di quanto sopra, e dopo effettuato il congedamento, trasmetteranno al Ministero l'elenco degli ufficiali medici congedati e di quelli rimasti alle armi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **211**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Giornale di cassa modello 11 R. A.** — (Segretariato generale). — 23 maggio 1913.

Per le amministrazioni che ricevono le anticipazioni direttamente dal Ministero (fatta eccezione per le direzioni, stabilimenti ed uffici d'artiglieria e del genio) è stato adottato un *Giornale di cassa* simile a quello modello 11 *RA*, privo delle

colonne dalla 18ª in poi. A tale giornale è stato assegnato il numero 11 *B* (*RA*) mentre al modello 11 *RA* preesistente è stato dato il numero 11 *A* (*RA*).

Nell'inviare le richieste di stampati per i giornali di cassa al reclusorio di Gaeta le amministrazioni dovranno sempre indicare se trattasi dell'uno o dell'altro modello.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **212**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Pagamento delle competenze di viaggio ai militari che si recano in Libia o nell'Egeo o tornano in Italia**. (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 maggio 1913.

Essendo stato rilevato che i militari che si recano in Libia o nell'Egeo, o ne tornano, giungono assai frequentemente al porto d'imbarco o di sbarco in Italia sprovvisti dei mezzi per continuare il viaggio, cosicchè le somme mancanti devono spesso essere somministrate dal locale comando militare di stazione, si richiamano i corpi alla osservanza dell'art. 214 del regolamento d'amministrazione, il quale stabilisce che le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto vanno pagati all'atto della partenza dei militari.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **213**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 maggio 1913.

1. Per il prossimo anno scolastico 1913-14 che avrà inizio il 1° dicembre p. v. è aperto un concorso per la ammissione straordinaria di 50 allievi al 3° corso dell'accademia militare, da destinarsi tutti all'arma di artiglieria.

2. I posti sono interamente gratuiti; resteranno però a carico degli ammessi le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali, nell'ammontare che sarà loro indicato dal comando dell'accademia militare

Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione. Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione

fossero riconosciuti idonei cesseranno di far parte del corso e saranno rinviati dall'accademia.

In base poi all'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, è computato quale servizio utile agli effetti della pensione all'atto del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma, il biennio universitario antecedente all'ammissione dei predetti giovani all'accademia militare, purchè essi conseguano il grado di sottotenente.

3. Al concorso possono prender parte i giovani che ne facciano domanda in carta bollata da centesimi 60, dal 1° settembre al 31 ottobre, e che comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. università o istituto superiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie:

fisica sperimentale (corso biennale);
chimica inorganica ed organica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica;
geometria proiettiva e descrittiva con disegno.

I concorrenti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non aver superato quella di 25, al 1° agosto 1913.

4. Le domande saranno presentate ai comandanti di distretto (o di corpo se trattasi di militari sotto le armi), ma dovranno essere indirizzate al comando dell'accademia militare.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei

vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) certificato di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 3, e specchietto dei punti riportati negli esami universitari.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva, oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, e se trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

5. Per il conferimento dei posti messi a concorso sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti riportati negli esami universitari.

Sarà data però la precedenza a coloro che avessero compiuti corsi di studi superiori sostenendo con esito favorevole i relativi esami; a parità di condizioni di merito, avrà la preferenza il più giovane di età.

6. I concorrenti saranno avvertiti dal comando dell'accademia militare dell'accettazione delle loro domande, e del giorno di presentazione alla sede dell'istituto per subirvi la visita medica, dal cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Tale presentazione sarà regolata dal comando dell'accademia militare, procurando che avvenga nel più breve tempo possibile, a cominciare dal 15 novembre p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N **214.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-14.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 maggio 1913.

I comandi dei distretti militari faranno pubblicare nei modi consueti il seguente manifesto, del quale riceveranno un adeguato numero di copie.

Provvederanno altresì che notizia sommaria dei concorsi di cui si tratta pervenga agli interessati col mezzo della stampa locale, facendo ben rilevare che il concorso avrà luogo per esami per l'accademia militare e soltanto per titoli per la scuola militare.

Per le pratiche inerenti ai concorsi medesimi, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione alle scuole militari (edizione 22 aprile 1903) messe in relazione con quanto è disposto nel manifesto.

Allo scopo di evitare perdita di tempo ed un inutile carteggio, essi si assicureranno che tutti i documenti siano in perfetta regola, che le domande siano redatte nel modo prescritto con tutte le indicazioni di cui al n. 4 ed i titoli di studio contengano quelle specificate alla seconda parte del comma *b*) del n. 2 del manifesto, provvedendo se del caso a farli regolarizzare e completare dagli interessati prima di effettuarne l'invio.

Dovranno subito assumere le informazioni di cui al n. 31 del regolamento stesso e, solamente se sfavorevoli, trasmetterle al Ministero (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) colla massima sollecitudine. In pari tempo dovranno chiedere alle competenti autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante.

Per quanto riguarda la prima visita medica dei concorrenti, i comandi di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande, trasmetteranno al comando di divisione un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporsi a visita presso l'ospedale principale dipendente dal comando stesso.

I comandi di divisione trasmetteranno quindi a visita ultimata, e con ogni sollecitudine, direttamente al Ministero, i risultati della visita medica di tutti gli aspiranti, avvertendo che solo pei dichiarati inabili occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1913-14.

1. Per il prossimo anno 1913-914 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione di 260 allievi al primo corso della scuola militare, che avrà inizio il 10 novembre 1913, dei quali 220 per l'arma di fanteria e 40 per l'arma di cavalleria;

b) per l'ammissione di 130 allievi al 1° corso dell'accademia militare che avrà inizio il 10 novembre 1913, dei quali circa 1/5 al termine dei corsi sarà devoluto all'arma del genio.

2. I concorrenti alla scuola militare ed al 1° corso dell'accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) aver compiuti il 7 anni e non oltrepassati i 22 al 1° agosto 1913;

b) essere provvisti di diploma di licenza di liceo, di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria, oppure di una R. scuola media di commercio; oppure essere in grado di poterlo conseguire nella sessione autunnale di esami.

c) se aspiranti all'accademia, oltre al possedere il predetto titolo di studi, superare un esame orale di matematica sull'apposito programma, di cui potranno aver copia rivolgendosi ai comandi della scuola, dell'accademia o di distretto militare.

Agli effetti dell'ammissione al concorso il diploma di licenza limitata istituita con legge del 27 giugno 1912, n. 678 avrà lo stesso valore di quello di licenza completa.

3. La graduatoria dei concorrenti sarà stabilita:

a) per l'accademia militare, sia per gli allievi dei collegi militari che per i giovani provenienti da istituti civili, in base esclusivamente alla classificazione riportata nell'esame di matematica;

b) per la scuola militare in base alla media dei punti riportati negli esami di licenza o nello scrutinio finale, avvertendo che i provenienti dai collegi militari avranno la precedenza assoluta su tutti i concorrenti borghesi, e che per questi ultimi sarà stabilito il seguente ordine di precedenza:

1° licenziati con dispensa dagli esami in tutte le materie;
2° licenziati in un'unica sessione di esami;
3° licenziati in più sessioni di esami;
4° giovani che fanno riserva di produrre il titolo di studio.

Dal certificato quindi da prodursi di cui alla lett. *g*) del successivo n. 6, dovrà risultare chiaramente:

1° se il concorrente fu dispensato dagli esami;
2° in quante sessioni di esami ottenne la licenza;

3° i punti riportati nelle singole materie compresi quelli in ginnastica ed in condotta.

Gli aspiranti all'accademia militare che non avessero ottenuto l'ammissione e volessero invece entrare alla scuola militare prenderanno posto nella graduatoria per quest'ultimo istituto secondo l'ordine suaccennato.

4. Il tempo utile per presentare le domande di ammissione ai concorsi ed i relativi documenti scadrà irrevocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande su carta da bollo da lira una, indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere esclusivamente rimesse ai comandanti di distretto militare ed ai comandanti di corpo pei militari sotto le armi.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira all'arma di fanteria oppure all'arma di cavalleria, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima arma, intenda o no di essere assegnato possibilmente alla prima.

Nelle domande dei concorrenti al primo corso d'accademia dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare (vedi successivo n 5), ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda o no di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria od a quella di cavalleria, ed in quest'ultimo caso se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

In tutte le domande poi dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente.

5. L'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare comincerà il 10 settembre p. v. e avrà luogo successivamente nelle seguenti sedi:

Torino presso l'accademia militare;
Modena presso la scuola militare;
Roma, Napoli } presso i rispettivi collegi militari.

I concorrenti riceveranno direttamente avviso dal comando dell'accademia del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi alla sede da essi prescelta

6. Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero: se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richiesto, con l'indicazione, nel titolo stesso o in altro certificato o pagella scolastica di tutti i dati richiesti al precedente n. 3.

I concorrenti che non possono produrre tale documento all'atto della domanda dovranno esibirlo *subito* dopo sostenuti gli esami di licenza nella sessione autunnale.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*), invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª, o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattasi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

7. Gli ammessi al 1° corso della scuola e dell'accademia avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

Oltre il suddetto beneficio possono essere concesse mezze pensioni gratuite per benemerenze di famiglia nei modi prescritti dal regola-

mento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Esistono poi le seguenti speciali fondazioni che sussidiano i giovani aspiranti alla carriera militare:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II a favore di giovani di famiglie appartenenti per nascita o domicilio ad alcune provincie della Lombardia e del Veneto;

b) Fondazione Buri a favore di giovani di famiglie della città e provincia di Verona;

c) Opera Pia per l'istruzione militare dei giovani appartenenti all'ex Ducato di Parma.

8. Il giorno 1° settembre p. v. avrà luogo, presso l'ospedale militare di ogni divisione la prima visita medica dei concorrenti, i quali vi si dovranno presentare senza attendere speciale avviso. Da tale visita sono però dispensati i militari sotto le armi.

L'ammissione definitiva rimane subordinata all'esito della seconda visita medica che sarà passata presso il comando dell'accademia e della scuola militare da apposite commissioni sanitarie, all'atto della presentazione.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria, saranno, inoltre, sottoposti ad altra visita, il cui risultato è assolutamente inappellabile, per constatare la loro attitudine fisica al servizio speciale di detta arma e qualora vi siano assegnati definitivamente dovranno eseguire il deposito della somma di lire 2000 o di un titolo di rendita corrispondente, nella cassa della scuola militare.

Per essi l'assegno di primo corredo è fissato in lire 400.

PROGRAMMA

per l'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare.

L'esame consisterà in una prova orale e verserà su tre numeri del seguente programma estratti a sorte, uno d'algebra, uno di geometria ed uno di trigonometria.

Durata massima dell'esame: 45 minuti.

Geometria complementare.

1. Diagonale di un quadrato in funzione del lato. — Altezza e area di un triangolo equilatero in funzione del lato. — Parte aurea di un segmento dato e decagono regolare inscritto in un circolo dato. — Area di un triangolo in funzione dei lati. — Bisettrici interne di un triangolo. — Raggi del circolo circoscritto e del circolo inscritto in un triangolo. — Superficie laterale del tronco di piramide regolare a

basi parallele. — Volume del tronco di piramide a basi parallele. — Tronco di cono retto circolare a basi parallele.

2. Costruzione grafica di espressioni algebriche razionali e dei radicali di indice 2^n rappresentanti un segmento.

3. Angolo solido convesso. — Proprietà dei suoi angoli piani. — Angoli triedri supplementari. — Proprietà dei diedri di un angolo solido convesso. — Angolo sferico e suo arco misuratore. — Poligono sferico convesso e proprietà dei suoi lati e dei suoi angoli. — Suo eccesso e sua area.

Algebra complementare.

4. Risoluzioni di sistemi di equazioni riducibili al 2° grado. — Progressioni aritmetiche e geometriche. — Problemi di algebra e geometria la cui risoluzione dipende da equazione di 2° grado.

5. Scomposizione di un trinomio di 2° grado in fattori e sue proprietà. — Disuguaglianza di 1° e 2° grado. — Questioni elementari di massimo e minimo.

6. Disposizioni, permutazioni, combinazioni di m oggetti differenti. — Le combinazioni di m oggetti differenti K a K sono tante quante le combinazioni di m oggetti differenti $m - K$ a $m - K$. — Binomio di Newton e sue proprietà.

Trigonometria.

7. Somme e differenze di funzioni goniometriche omonime trasformate in prodotti e quozienti. — Equazioni trigonometriche.

8. In ogni triangolo: 1° il rapporto di due lati è uguale al rapporto dei seni degli angoli opposti; 2° il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso; 3° la somma di due lati sta alla loro differenza come la tangente della semisomma dei due angoli opposti sta alla tangente della semidifferenza di questi due stessi angoli. — Area di un triangolo in funzione di due lati e dell'angolo compreso o di un lato e degli angoli. — Risoluzione di un triangolo obliquangolo.

9. Numeri complessi. — Modulo e argomento di un numero complesso. — Operazioni algebriche sui numeri complessi.

10. Relazioni fra i tre lati e un angolo di un triangolo sferico; fra due lati e i due angoli opposti; fra quattro elementi consecutivi; fra tre angoli e un lato. — Risoluzione di un triangolo sferico.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(2469) Roma 1913 — Tip. Enrico Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1913 — 31 maggio

1913 MAGGIO 29. - N. 213. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompense al valor militare e di encomi solenni a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo . . . . Pag. 514

» 29. - » 214. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Variante alla motivazione del conferimento della medaglia d'argento al valor militare al 5° reggimento alpini. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo . . . . . » 516

» 29. - » 217. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un coprivolto-zanzariera per truppe coloniali . . . . . » 518

» 29. - » 218. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Conteggio dei viveri prelevati dagli ospedali per gli ammalati . . . . . » 519

» 29. - » 219. — CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 30 tenenti medici della R. marina . . . . . » 520

» 29. - » 220. — CONCORSI. — Concorso al premio *Ribera* per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 dicembre 1913 . . . . . » 520

» 30. - » 221. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure kinesiterapiche . . » 522

» 30. - » 222. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneari . . . . . » 524

» 25. - » 223. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 483 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato. . . . . » 525

» 30. - » 224. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI. — MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 . . . . . » 527

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 186, pag. 457. — Nella 2ª colonna, in corrispondenza del 1° artiglieria pesante campale, *in luogo di:* 15 agosto-13 settembre, *pongasi:* 1-30 luglio.

Circolare n. 207, pag. 501. — Nella penultima colonna dello specchio, in corrispondenza di « Marescialli capi », *invece di:* 17, *pongasi:* 27.

CIRCOLARE N **215**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione di ricompense al valor militare e di encomi solenni a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo**. — (Segretariato generale). — 29 maggio 1913.

SIRE,

Dopo il 19 gennaio ultimo — data del R. decreto col quale la Maestà Vostra si degnava conferire le ricompense al valor militare alle bandiere dei corpi ed ai reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia — nuove risultanze han posto in luce la brillante condotta tenuta da altri reparti combattenti.

Sono questi il 1° battaglione dell'11° reggimento fanteria ed il 1°, il 2° ed il 7° battaglione indigeni eritrei: ai quali, per gli ardui cimenti con invitta costanza superati, per lo slancio negli attacchi e la eroica fermezza nella resistenza, è giusto premio il simbolo dei valorosi.

Sul conforme parere della Commissione speciale istituita col R. decreto 11 febbraio 1912, mi onoro quindi proporre alla Maestà Vostra:

che sia conferita la medaglia d'argento al valor militare alla bandiera dell'11° reggimento fanteria — per la splendida prova di valore data a Derna dal suo 1° battaglione — ed al 7° battaglione indigeni eritrei, che valorosamente combattè a Sidi Said, a Sidi Abdessamad, a Kasr Ras el Leben ed al Bu Msafer;

che sia conferita la medaglia di bronzo al 1° ed al 2° battaglione indigeni eritrei, segnalatisi, il primo a Kasr Ras el Leben ed al Bu Msafer, ed il secondo a Sidi Bilal.

Durante la campagna ebbe pure singolarmente a distinguersi il corpo di commissariato militare, tanto nella organizzazione quanto nel funzionamento dei servizi logistici del corpo d'occupazione. Accanto all'azione direttiva degli ufficiali non è da dimenticare l'opera modesta, ma non meno alacre e gravosa, dei militari delle compagnie di sussistenza, cui mancò quello che era orgoglio dei compagni combattenti, cioè la gloria di cooperare direttamente col proprio valore e col proprio sangue al conseguimento della vittoria, e che unico conforto, nella vita di sacrificio non scevra di pericoli, ebbero la soddisfazione del dovere esattamente compiuto.

Mancando perciò gli estremi per la concessione di una ricompensa collettiva al valor militare, mi onoro proporre alla Maestà Vostra di accordare a tutto il corpo di commissariato l'*encomio solenne* per le benemerenze acquistate durante la campagna.

Alla battaglia di Zanzur, l'8 giugno 1912, la compagnia mobilitata della R. guardia di finanza tenne così bella condotta da meritare l'encomio solenne, concessole dalla stessa Maestà Vostra.

Ma pure altri reparti della R. guardia medesima, di notevole entità numerica, resero svariati ed importanti servizi durante la campagna, e pertanto mi onoro proporre alla Maestà Vostra che a tutto il corpo della R. guardia di finanza, per i servizi resi da tutti i reparti durante la guerra, sia pure conferito l'*encomio solenne*.

Alla concessione delle su indicate ricompense al valor militare e dei due accennati encomi solenni provvederebbe l'unito schema di regio decreto, ove la Maestà Vostra si degnasse apporvi la Sua Augusta firma.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Vista la legge 31 dicembre 1848, n. 863, con la quale è fissato il soprassoldo annesso alla medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, per l'istituzione della medaglia di bronzo al valore militare;

Sentito il parere della commissione speciale, istituita col R. decreto 11 febbraio 1912, per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra italo-turca;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la medaglia d'argento al valor militare:

Alla bandiera dell'11° reggimento fanteria « per la splendida prova di valore data dal 1° battaglione, resistendo con esemplare fermezza ad un violento attacco di sorpresa, pas-

sando poi con ammirevole slancio al contrattacco a fondo, che portò la completa distruzione dell'avversario. — Derna, 17 settembre 1912 ».

Al 7° battaglione indigeni eritrei « per le splendide prove di valore date nei combattimenti del 27 e 28 giugno 1912 a Sidi Said, del 15 agosto a Sidi Abdessamad, del 17 settembre a Kasr Ras el Leben e dell'8, 9 e 10 ottobre sul Bu Msafer ».

Art. 2.

È concessa la medaglia di bronzo al valor militare:

Al 1° battaglione indigeni eritrei « per la valorosa condotta tenuta nei combattimenti del 17 settembre 1912 a Kasr Ras el Leben e dell'8, 9 e 10 ottobre 1912 sul Bu Msafer ».

Al 2° battaglione indigeni eritrei « per la brillante condotta tenuta e l'efficace azione spiegata nella battaglia del 20 settembre 1912 a Sidi Bilal ».

Art. 3.

È concesso l'encomio solenne:

Al corpo di commissariato militare « per le benemerenze acquistate nella campagna di guerra in Libia 1911-1912 ».

Al corpo della R. guardia di finanza « per le benemerenze acquistate nella campagna di guerra in Libia 1911-1912 ».

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **216.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Variante alla motivazione del conferimento della medaglia d'argento al valor militare al 5° reggimento alpini. - Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo.** — (Segretariato generale). — 29 maggio 1913.

SIRE,

Col R. decreto 19 gennaio 1913 la Maestà Vostra si degnava conferire la medaglia d'argento al valor militare al 5° reggimento alpini « per la splendida condotta tenuta dal battaglione Edolo nei combattimenti del Bu Msafer (8, 9 e 10 ottobre 1912) ».

Da posteriori accertamenti è venuto a risultare che non meno eroico fu il contegno dello stesso battaglione nella difesa della ridotta Lombardia presso Derna, la notte dall'11 al 12 febbraio 1912 — come ne fanno fede le perdite subite e le ricompense individuali proposte e concesse ai militari del battaglione — cosicchè la Commissione incaricata di esaminare le proposte di ricompense per la campagna, ha espresso il parere che di quest'ultimo fatto d'arme convenga far cenno nella motivazione della medaglia d'argento già conferita.

A ciò provvederebbe l'unito chema di regio decreto che mi onoro presentare a Vostra Maestà, con preghiera di volerlo munire della Sua Augusta firma.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 gennaio 1913, col quale furono concesse ricompense al valor militare alle bandiere dei corpi ed ai reparti che più si distinsero nella guerra contro la Turchia;

Sentito il parere della commissione speciale, istituita col R. decreto 11 febbraio 1912, per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra italo-turca;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla motivazione della concessione della medaglia d'argento al valor militare al 5° reggimento alpini — compresa nell'art. 2 del sopracitato R. decreto — è sostituita la seguente:

« Per la splendida condotta tenuta dal battaglione *Edolo* nei combattimenti dell'11-12 febbraio 1912 alla ridotta Lombardia e dell'8, 9 e 10 ottobre 1912 sul Bu Msafer (Derna) ».

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **217.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un coprivolto-zanzariera per truppe coloniali.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 maggio 1913.

È adottato per le truppe del corpo d'occupazione in Libia e per quelle coloniali in genere, nonchè per i corpi di guardia in luoghi malarici, ove attualmente fanno uso di maschere speciali, un coprivolto-zanzariera che viene applicato sul copricapo e convenientemente stretto al collo, in modo da preservare la testa dalla puntura di zanzare ed altri insetti.

Alle forniture di tali oggetti sarà in massima provveduto con acquisti dal commercio, ma ove ciò non fosse possibile o conveniente e in casi d'urgenza i coprivolti potranno essere costruiti ad economia in base al conto di costruzione che qui fa seguito.

I corpi che si troveranno nelle condizioni di fare allestire dei coprivolto-zanzariera richiederanno il campione relativo all'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino.

Occorrendo piccole quantità di tela di cotone e di tela metallica ossidata per eventuali riparazioni o costruzioni di tali oggetti, i corpi rivolgeranno le relative richieste al magazzino centrale militare della propria giurisdizione.

In conseguenza di quanto sopra occorre fare al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I — le aggiunte seguenti:

(*Sezione G*).

.....Coprivolto-zanzariera	N.	0,88	Aggiunta

(*Sezione K*).

.....Cordoncino di cotone bianco del diametro di mm. 1,5	M. L.	0,03	Aggiunta
.....Tela di cotone color greggio per coprivolto-zanzariera alta m. 1,05 .	M. L.	0,40	Aggiunta

(*Accessori per lavorazioni*).

.....Tela metallica ossidata, alta m. 1,15	M. L.	1,30	Aggiunta

CONTO DI COSTRUZIONE *del coprivolto-zanzariera per le truppe coloniali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color greggio per coprivolto-zanzariera alta 1,05.	M.	0 45	0 40	0 180
Tela metallica ossidata alta 1,15. . . .	»	0 043	1 30	0 055
Pelle di montone	N.	1/12	3 60	0 300
Cordoncino di cotone bianco del diametro di mm. 1,5	M.	2 50	0 03	0 075
Nastro di cotone color greggio alto mm. 15	»	2 10	0 02	0 042
Mano d'opera e ogni altra fornitura . .				0 240
Prezzo di costo . . . L.				0 892
Prezzo di conteggio . . . L.				0 90

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **218.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Conteggio dei viveri prelevati dagli ospedali per gli ammalati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 maggio 1913.

Con riferimento alla circolare n. 32 del *giornale militare* corrente anno ed a modificazione del n. 39 della circolare 524 del *giornale militare* 1912 relativamente al conteggio dei viveri per gli ammalati prelevati dagli ospedali ai magazzini militari, il Ministero prescrive quanto appresso:

a) i buoni rilasciati ai magazzini per somministrazioni di generi per gli ammalati debbono portare l'indicazione « da conteggiarsi a parte »;

b) detti buoni saranno inscritti sull'apposito registro e sugli epiloghi in conformità di quanto prescrivono i §§ 278

e seguenti dell'istruzione per i servizi di commissariato (libro II);

c) gli epiloghi di tali buoni debbono essere chiusi alla fine di ciascun mese e trasmessi con ogni sollecitudine agli ospedali interessati, pel tramite degli uffici di commissariato competenti, perchè siano verificati e muniti della dichiarazione di concordanza di cui al § 280 dell'istruzione sopracitata;

d) in base alle risultanze di tali epiloghi gli ospedali eseguiranno il versamento in tesoreria dell'importo dei generi prelevati, computandoli ai prezzi medi indicati nel n. 4 della cennata circolare n. 32 del corrente anno.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **219**. — CONCORSI — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite mediche agli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina di 20 tenenti medici della R. marina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 maggio 1913.

Il Ministero della marina notifica che gli esami di concorso per la nomina di 20 tenenti medici nella marina, di cui la circolare n. 106 del corrente anno, sono stati prorogati a tempo indeterminato, e che le domande di ammissione al concorso stesso potranno essere inoltrate dagli aspiranti fino a nuovo avviso.

Ciò stante, le disposizioni emanate con la circolare predetta, relative alla visita medica degli aspiranti, continueranno ad avere vigore fino al giorno che sarà fissato dal Ministero della marina per la chiusura del concorso.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **220**. — CONCORSI. — **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente al 31 dicembre 1913**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 maggio 1913.

PROGRAMMA.

Sarà aggindicato un premio di L. 1000 alla migliore delle memorie redatte da ufficiali medici del R. esercito e della R. marina sul tema seguente:

a) lesioni dell'addome in rapporto con le attuali armi da guerra;

b) risultati degli studi sperimentali e delle osservazioni fatte nelle più recenti guerre, circa la frequenza relativa, i caratteri e la gravità di siffatte lesioni;

c) norme che ne derivano rispetto al trasporto ed al ricovero dei feriti e rispetto al trattamento curativo nei vari scaglioni sanitari di campagna, con speciale riguardo all'intervento operativo ed alla cura aspettante.

1. Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili.

4. Potranno concorrere gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina in servizio attivo permanente, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali medici di riserva provenienti dal servizio attivo, e tutti gli ufficiali medici non più inscritti nei ruoli, purchè provenienti dal servizio attivo.

Ne sono però eccettuati i membri dell'ispettorato di sanità militare che costituiscono la commissione aggiudicatrice del premio.

5. Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un'epigrafe la quale verrà ripetuta sopra un'annessavi scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

6. Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore; altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento dal premio.

7. Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre schede verranno bruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie all'ufficio dell'ispettore capo di sanità militare è il 31 dicembre 1913; quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non ricevute.

9. La pubblicazione nel *giornale di medicina militare* e negli *annali di medicina navale* dell'epigrafe delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

10. I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparterranno di diritto all'ispettorato di sanità militare con piena facoltà ad esso di pubblicare, per mezzo della stampa, quello della memoria premiata.

L'autore però della memoria premiata è altresì libero di dare collo stesso mezzo, pubblicità al proprio lavoro, anche emendato e modificato, purchè in questo caso si faccia sì che, da una prefazione o dal testo del libro, si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente all'aggiudicazione del premio.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **221.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). 30 maggio 1913.

Il Ministero fa conoscere che l'Istituto di terapia fisica in Roma (via Plinio n. 1) ha offerto, anche per il 1913, le facilitazioni qui appresso specificate:

I signori impiegati aventi stipendio superiore a L. 4000 pagano L. 2,40,
I signori impiegati aventi stipendio inferiore a L. 4000 pagano L. 1,80 } per ogni seduta di una delle seguenti serie:

Kinesiterapia meccanica svedese Zander;
Ginnastica medico-igienica;
Ortopedia meccanica;
Massaggio generale igienico (fatte dal masseur);
Massaggio cosmetico;
Massaggio generale terapeutico;
Massaggio vibratorio;
Massaggio meccanico;
Applicazione di elettricità statica o dinamica (di qualunque forma);
Corrente di alta frequenza o di alta tensione di Arsonval;
Fanghi artificiali;
Fototerapia;
Applicazioni elettro-magnetiche;
Calore radiante luminoso Dowsing (applicazione parziale);
Bagno russo o di vapore semplice;
Bagno russo con sostanze medicamentose (escluse le sostanze);
Applicazioni idrotermiche (Winternitz, Leiter);
Doccia orizzontale interna;
Bagno medicato (esclusa la sostanza medicamentosa);
Doccia-massaggio di Aix les Bains;

Bagno a raffreddamento graduale alla Vinaj;
Rieducazione dei movimenti negli atassici.

Tali prezzi vengono ancora ridotti nel 10 % ossia rispettivamente a lire $\begin{cases} 2,16 \\ 1,62 \end{cases}$ per abbonamenti da dieci a quindici sedute di cura e del 20 % ossia rispettivamente a lire $\begin{cases} 1,92 \\ 1,44 \end{cases}$ per abbonamenti superiori a quindici sedute di cura.

Per le cure speciali qui segnate pagano invece senza distinzione per ogni applicazione:

Fanghi naturali (applicazione parziale)	lire	2,75
Bagni di vapore in cassa	»	1,50
Applicazioni idroterapiche (applicazioni locali)	»	0,75
Applicazioni idroterapiche (applicazione generale)	»	0,85
Doccia orizzontale	»	1,00
Cataforesi di medicamenti	»	4,00
Endoscopia	»	3,00
Caustica	»	5,00
Stasi alla Bier	»	2,00
Bagno o doccia di acido carbonico	»	3,00
Bagno di luce Kellog	»	3,00
Inalazioni a vapore (escluse le sostanze medicamentose)	»	1,00
Inalazioni di aria compressa o rarefatta	»	2,50
Inalazioni di ozono	»	1,80
Inalazioni di ossigeno	»	1,80
Analisi qualitativa di liquidi organici	»	3,00
Iniezioni sottocutanee (semplici)	»	0,75
Bagno romano, bagno turco	»	3,00
Calore Dowsing (applicazione generale)	»	3,50
Radiumterapia	»	3,00
Raggi X radioterapia	»	4,00
Radiografia del torace o del bacino	»	18,00
Radiografia della spalla o del ginocchio	»	12,00
Radiografia di un arto	»	6,00
Attinoterapia	»	3,00
Emanazioni di radio	»	3,80

Le facilitazioni sono estese anche alle famiglie degli impiegati ed avranno effetto colla data della presente pubblicazione.

Il Ministro — P. Spingardi.

N. **222**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 maggio 1913.

Questo Ministero fa conoscere che il comune di S. Casciano dei Bagni ha offerto nei propri stabilimenti le seguenti facilitazioni per cure balneari, avvertendo che la principale indicazione di tali cure riguarda i casi di reumatismo cronico, i disturbi gottosi, molte lesioni nervose, diversi disturbi dell'apparato uro-poietico e molti reliquati di lesioni traumatiche.

Bagno semplice di 1ª classe L. 1.50 (ridotto a L. 0.75).
Bagno a doccia di 2ª classe L. 1 (ridotto a L. 0.50).
Bagno a doccia di 3ª classe L. 0 75 (ridotto a L. 0.40).
Doccia scozzese L. 2 (ridotto a L. 1).

La riduzione del 50 % (ossia L. 1.50) sarà pure concessa per la cura (bibita) dell'acqua alcalino-ferruginosa della Ficoncella efficace nei casi di ipercloridia, nella cole-litiasi, nella uricemia e consecutive lesioni dei reni, della vescica, della prostrata, nonchè nella clorosi.

Tali facilitazioni si estendono agli ufficiali del R. esercito sia in servizio effettivo, che in posizione ausiliaria od a riposo. *Il Ministro* P. SPINGARDI.

N. **223**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 483 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1913 saranno chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 30 giorni:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'arma di fanteria (specialità fanteria di linea e bersaglieri), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli della classe 1882 dei distretti di Cagliari e di Sassari e quelli delle classi 1883 e 1885 dei distretti stessi, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta col precedente Nostro decreto del 17 aprile 1913, n. 316;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Bergamo, Brescia, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Susa del 3° ed Edolo del 5° reggimento alpini;

e) i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° ed Intra del 4° reggimento alpini;

f) i militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Massa e di Parma;

g) i sottufficiali di 1ª categoria, della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1°, 2° e 4° reggimento alpini;

h) i militari di 1ª categoria delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 5° reggimento alpini;

i) i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai lancieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Bari, Barletta, Benevento, Campagna, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Napoli, Nola, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Taranto, nonchè quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta col precedente Nostro decreto del 17 aprile 1913, n. 316;

l) i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai cavalleggeri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, nonchè quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta col precedente Nostro decreto del 17 aprile 1913, n. 316;

m) i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria

da campagna (eccettuato il treno) ed all'artiglieria pesante campale, di tutti i distretti del Regno;

n) i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria a cavallo (eccettuato il treno) ed all'artiglieria da fortezza e da costa, di tutti i distretti del Regno;

o) i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti all'artiglieria da montagna (eccettuati quelli provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno;

p) i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da montagna (compresi quelli provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno;

q) i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti agli zappatori, ai pontieri, ai lagunari ed ai minatori del genio, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli della classe 1882 dei distretti di Cagliari e di Sassari e quelli delle classi 1883 e 1885 dei distretti stessi, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta col precedente Nostro decreto del 17 aprile 1913, n. 316;

r) i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti ai telegrafisti, agli specialisti, ai ferrovieri ed agli automobilisti del genio, di tutti i distretti del Regno;

s) i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sanità ed alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli della classe 1882 dei distretti di Cagliari e di Sassari e quelli delle classi 1883 e 1885 dei distretti stessi, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta col precedente Nostro decreto del 17 aprile 1913, n. 316.

Art. 2.

La chiamata di tutti i militari, di cui al presente decreto, avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **224.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI. — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 maggio 1913.

1. In esecuzione del R. decreto 25 maggio 1913, n. 483 (circolare n. 223 del corrente anno), si stabilisce che la presentazione alle armi dei militari richiamati abbia luogo nei giorni rispettivamente indicati nel *manifesto preavviso* che fa seguito alla presente circolare.

2. I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito, con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello.

A tale manifesto dovrà darsi la maggior diffusione, curando all'uopo che ne venga effettuata l'affissione anche nelle singole frazioni di ciascun comune e specialmente in prossimità delle chiese.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) una copia del detto manifesto ed un'altra copia invieranno anche alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale, che hanno sede nella circoscrizione del distretto.

3. Nello stesso tempo i comandi di distretto trasmetteranno ai sindaci, ai termini del § 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata.

I militari che abbiano fatto la dichiarazione di cambiamento di residenza dovranno essere segnalati dai distretti cui appartengono per fatto di leva a quelli nel territorio dei quali si trovano a risiedere. Questi dovranno comprenderli nell'elenco nominativo dei propri richiamati da inviarsi al sindaco del comune, nel quale i militari stessi risiedono, e, nel modo che reputeranno migliore e più sicuro, dovranno avvertirli che sono tenuti a presentarsi alle armi nel giorno stabilito per i richiamati della propria arma e specialità del comune nel quale si trovano.

Ad ogni buon fine si avverte che i militari delle classi richiamate, i quali, giusta quanto venne stabilito con la circolare n. 421 del 1912, sono stati passati in forza al corpo della R. guardia di finanza, non debbono essere indicati negli elenchi nominativi da inviarsi ai sindaci, perchè essi non sono compresi nella presente chiamata.

4. In seguito all'adozione del sistema di chiamata alle armi con la cartolina-precetto, che, in quest'anno, verrà esperimentato per il richiamo dei militari della classe 1885 di tutte le armi e specialità e degli alpini di milizia mobile e di milizia territoriale, questo Ministero reputa opportuno che i comandi di distretto non facciano più ai sindaci l'invito di intimare ai militari richiamati un precetto personale, giusta quanto prescriverebbe il terzo alinea del § 725 precitato.

5. I comandi di distretto faranno inoltre presente ai sindaci che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al *manifesto preavviso*, i richiamati, i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

Ad evitare l'inconveniente verificatosi negli scorsi anni che alcuni distretti compilino le dichiarazioni mod. B anche per quei militari — le cui famiglie sono state riconosciute meritevoli del soccorso — che poi vennero esonerati dalla chiamata, si stabilisce che le dichiarazioni stesse siano compilate soltanto per quei militari che sono tenuti a presentarsi e che invece di essere trasmesse ai sindaci dodici giorni prima di ogni singola chiamata, come prescrive il n. 16 dell'istruzione per la concessione dei soccorsi, siano ad essi inviate non oltre il quinto giorno precedente a quello della loro presentazione alle armi.

Coll'occasione i comandi di distretto faranno viva preghiera ai sindaci di far distribuire subito le dichiarazioni stesse ai titolari, avvertendoli che queste dovranno essere consegnate ai corpi cui si presenteranno.

6. Per quanto riguarda la chiamata degli uomini di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti agli alpini ed effettivi ai battaglioni indicati nell'unito modello di manifesto e di quelli, pure ascritti agli alpini, dei battaglioni indicati, delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), i distretti prenderanno preventivi accordi coi co-

mandi dei reggimenti interessati, allo scopo di accertare quali militari abbiano veramente obbligo di rispondere alla detta chiamata per poterli inscrivere sull'elenco nominativo da inviarsi ai sindaci.

7. Come si è accennato nel precedente n. 4, ai militari della classe 1885, di tutte le armi, corpi e specialità richiamate, ed a quelli di milizia mobile e di milizia territoriale, ascritti agli alpini, dovrà essere inviata la cartolina-precetto.

Tale invio sarà fatto, a mezzo della posta, *sette giorni prima di quello stabilito per la presentazione.*

I centri di mobilitazione interessati provvederanno sin da ora alla compilazione delle predette cartoline e degli altri documenti occorrenti, tenendo presente che la data di presentazione da apporsi su di esse deve essere quella stessa nella quale, secondo la indicazione del *manifesto preavviso*, il richiamato, cui si riferisce la cartolina, deve presentarsi alle armi.

Anche ai militari della classe 1890 che debbono rispondere alla chiamata, giusta quanto è detto nel numero **50** del *manifesto preavviso*, dovrà essere inviata a cura dei centri di presentazione, cui sono effettivi, la cartolina-precetto.

I centri di mobilitazione segnaleranno in modo particolare ai comandi di divisione militare gli inconvenienti che eventualmente si verificassero nella esecuzione della chiamata colla cartolina-precetto, acciocchè i detti comandi possano poi riferirli al Ministero con una succinta relazione.

8. **Tutti i richiami alle armi di cui alla presente circolare saranno effettuati applicando le nuove tabelle di mobilitazione (1913).**

Il Ministero si riserva di emanare tra breve le disposizioni per la diramazione ai sindaci delle nuove *tabelle di presentazione*, che sono in corso di allestimento.

Il Ministro — P. Spingardi.

Comando del distretto militare di . . . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1913.

D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto rende noto, per norma di chi può averne interesse, che in conformità del R. decreto 25 maggio corrente, n. 483, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sottoindicati le chiamate alle armi per istruzione, **per la durata di 30 giorni**, dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartenenti alle classi qui appresso nominate, **avvertendo che i militari, i quali si trovino in un comune diverso dal proprio, dovranno rispondere alla chiamata alle armi nello stesso giorno stabilito per la presentazione dei militari della loro arma e specialità appartenenti al comune in cui si trovano:**

PER IL GIORNO 10 LUGLIO:

I. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Avellino* (quelli dei mandamenti di Accadia, Andretta, Aquilonia, Ariano di Puglia, Atripalda, Avellino, Baiano, Castelbaronia, Cervinara, Chiusano S. Domenico, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Lauro, Macedonia, Mercogliano, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Orsara di Puglia, Paternopoli, S. Angelo dei Lombardi e Volturara Irpina), *Bergamo* (quelli dei mandamenti di Almenno S. Salvatore, Alzano Maggiore, Bergamo, Clusone, Gandino, Lovere, Piazza Brembana, Sarnico, Trescore Balneario, Vilminore e Zogno), *Bologna* (quelli dei mandamenti di Bagni della Porretta, Bazzano, Bologna, Castelfranco dell'Emilia, Castelmaggiore, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Loiano, San Giovanni in Persiceto e Vergato), *Brescia* (quelli dei mandamenti di Adro, Bagnolo Mella, Bagolino, Bovegno, Breno, Brescia, Chiari, Edolo, Gardone Valle Trompia, Gargnano, Iseo, Lonato, Ospitaletto, Pisogne, Preseglie, Rezzato, Rovato, Salò e Vestone), *Caltanissetta*, *Catania*, *Cefalù*, *Genova* (quelli dei mandamenti di Borzonasca, Campoligure, Cicagna, Chiavari, Genova, Lavagna, Nervi, Pontedecimo, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sampierdarena, Savignone, Sestri Levante, Sestri Ponente, Staglieno, Varese Ligure e Voltri), *Girgenti*, *Iorea* (quelli dei mandamenti di Agliè, Borgomasino, Caluso, Castellamonte, Cuorgnè, Locana, Pont Canavese e S. Giorgio Canavese), *Lodi* (quelli dei mandamenti di Borghetto Lodigiano, Crema, Lodi, Pandino, Paullo,

S. Angelo Lodigiano e Soncino), *Mantova* (quelli dei mandamenti di Mantova, Ostiglia, Revere e Sermide), *Messina*, *Milano* (quelli dei mandamenti di Abbiategrasso, Binasco, Locate Triulzi, Martinengo, Melegnano, Romano di Lombardia, Treviglio e Verdello), *Modena*, *Napoli* (quelli dei mandamenti di Barra, Casoria, Forio d'Ischia, Ischia, Marano, Mercato, Pendino, Pomigliano d'Arco, Portici, Pozzuoli, Procida, S. Anastasia, S. Carlo all'Arena, Somma Vesuviana, Stella, Torre del Greco, Ventotene e Vicaria), *Nola*, *Novara* (quelli dei mandamenti di Cannobio, Intra, Lesa e Pallanza), *Palermo*, *Pavia* (quelli dei mandamenti di Bereguardo, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Pavia e Vigevano), *Pinerolo*, *Sacile*, *Savona*, *Siracusa*, *Torino*, *Trapani*, *Varese* (quelli dei mandamenti di Angera, Arcisate, Cuvio, Gavirate, Luino, Maccagno Superiore, Tradate e Varese), *Venezia*, *Vercelli* (quelli dei mandamenti di Cigliano, Crescentino, Livorno Piemonte e Trino), *Verona* e *Vicenza*;

2. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Bari*, *Barletta*, *Bologna* (quelli dei mandamenti di Budrio, Minerbio e S. Giorgio di Piano), *Ferrara*, *Forlì* (quelli dei mandamenti di Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Rimini, Rocca S. Casciano, S. Arcangelo di Romagna, Savignano di Romagna e Sogliano al Rubicone), *Lecce*, *Macerata*, *Potenza*, *Ravenna*, *Rovigo* (quelli dei mandamenti di Occhiobello e Polesella) e *Taranto*;

3. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

4. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Ivrea, Lecco, Lucca, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Reggio Calabria e Taranto;

6. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti alla **cavalleria (lancieri e cavalleggeri)**, dei distretti di Caltanissetta, Catania, Cefalù, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani;

7. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **lancieri**, dei distretti di Aquila, Avellino, Campobasso, Caserta, Frosinone, Gaeta, Lecce, Orvieto, Roma, Spoleto e Sulmona;

8. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da campagna** (eccettuato il treno) ed all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno;

9. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da montagna** (eccettuati i provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno;

10. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da fortezza e da costa** (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

11. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alle specialità del genio **zappatori** (eccettuato il treno) e **pontieri** (eccettuati i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno;

12. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli **specialisti** (eccettuato il treno), ai **ferrovieri** ed agli **automobilisti** del genio, di tutti i distretti del Regno;

13. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Belluno, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Genova, Girgenti, Ivrea, Mantova, Massa, Messina, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Verona e Vicenza;

14. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria e Taranto;

15. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sussistenza**, dei distretti di Belluno, Bologna, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Ivrea, Mantova, Massa, Messina, Novara, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza.

PER IL GIORNO 31 LUGLIO:

16. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno;

17. i militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Bergamo, Brescia, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Susa del 3° ed Edolo del 5° reggimento alpini;

18. i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° e Intra del 4° reggimento alpini;

19. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Massa e Parma;

20. i sottufficiali di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1°, 2° e 4° reggimento alpini.

PER IL GIORNO 1° AGOSTO:

21. i militari di 1ª categoria delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), agli ascritti **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 5° reggimento alpini.

PER IL GIORNO 5 AGOSTO:

22. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti ai **granatieri**, di tutti i distretti del Regno;

23. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Alessandria*, *Ancona*, *Aquila*, *Arezzo*, *Ascoli Piceno*, *Avellino* (quelli dei mandamenti di Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Montecalvo Irpino, Montella, Montoro Superiore, Serino, Solofra e Teora), *Belluno*, *Benevento*, *Bergamo* (quelli dei mandamenti di Caprino Bergamasco e Ponte S. Pietro), *Brescia* (quelli dei mandamenti di Montichiari e Orzinuovi), *Campagna*, *Campobasso*, *Casale*, *Caserta*, *Chieti*, *Como*, *Cremona*, *Cuneo*, *Firenze*, *Foggia*, *Forlì* (quelli dei mandamenti di Coriano e Saludecio), *Frosinone*, *Gaeta*, *Genova* (quelli dei mandamenti di S. Stefano d'Aveto e Torriglia), *Ivrea* (quelli dei mandamenti di Aosta, Azeglio, Châtillon, Donnaz, Gignod, Ivrea, Lessolo, Morgex, Pavone Canavese, Quart, Settimo Vittone, Strambino, Verrès, Vico Canavese e Vistrorio), *Lecco*, *Livorno*, *Lodi* (quelli dei mandamenti di Casalpusterlengo, Codogno e Maleo), *Lucca*, *Mantova* (quelli dei mandamenti di Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Castiglione delle Stiviere, Gonzaga, Viadana e Volta Mantovana), *Massa*, *Milano* (quelli dei mandamenti di Affori, Bollate, Cassano d'Adda, Corsico, Cuggiono, Gorgonzola, Magenta, Melzo e Milano), *Mondovì*, *Monza*, *Napoli* (quelli dei mandamenti di Afragola, Avvocata, Caivano, Chiaia, Frattamaggiore, Giuliano di Campania, Montecalvario, Mugnano di Napoli, Porto, S. Antimo, S. Ferdinando, S. Giuseppe e S. Lorenzo), *Novara* (quelli dei mandamenti di Arona, Bannio, Biandrate, Borgomanero, Borgosesia, Borgoticino, Borgovercelli, Carpignano Sesia, Crodo, Domodossola, Galliate, Gozzano, Momo, Novara, Oleggio, Omegna, Ornavasso, Orta Novarese, Romagnano Sesia, S. Maria Maggiore e Crana, Scopa, Trecate, Varallo Sesia e Vespolate), *Orvieto*, *Padova*, *Parma*, *Pavia* (quelli dei mandamenti di Belgioioso, Candia Lomellina, Cavamanara, Corteolona, Mede, Mortara, Pieve del Cairo, Robbio, S. Giorgio di Lomellina, San Nazzaro de' Burgondi e Sarti-

rana), *Perugia*, *Pesaro*, *Piacenza*, *Pistoia*, *Reggio Emilia*, *Roma*, *Rovigo* (quelli dei mandamenti di Adria, Ariano Polesine, Badia Polesine, Lendinara, Massa Superiore e Rovigo), *Salerno*, *Siena*, *Spoleto*, *Sulmona*, *Teramo*, *Treviso*, *Varese* (quelli dei mandamenti di Busto Arsizio, Gallarate, Rho, Saronno e Somma Lombarda), *Vercelli* (quelli dei mandamenti di Audorno Cacciorno, Arboro, Biella, Bioglio, Candelo, Cavaglià, Cossato, Crevacuore, Desana, Gattinara, Graglia, Masserano, Mongrando, Mosso S. Maria, Salussola, S. Germano, Santhià, Stroppiana e Vercelli) e *Voghera*;

24. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

25. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Bari*, *Barletta*, *Bologna* (quelli dei mandamenti di Budrio, Minerbio e S. Giorgio di Piano), *Ferrara*, *Forlì* (quelli dei mandamenti di Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Rimini, Rocca S. Casciano, S. Arcangelo di Romagna, Savignano di Romagna e Sogliano al Rubicone), *Lecce*, *Macerata*, *Potenza*, *Ravenna*, *Rovigo* (quelli dei mandamenti di Occhiobello e Polesella) e *Taranto*;

26. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Bologna, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Chieti, Como, Cuneo, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Livorno, Lodi, Macerata, Mondovì, Napoli, Nola, Orvieto, Pavia, Perugia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ravenna, Roma, Sacile, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Teramo e Voghera;

27. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Reggio Calabria e Taranto;

28 i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **lancieri**, dei distretti di Belluno, Brescia, Massa, Pavia, Pesaro, Rovigo, Teramo, Treviso, Sacile e Venezia;

29. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **cavalleggeri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Benevento, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Chieti, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mondovì, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Perugia, Pesaro, Potenza, Ravenna, Roma, Rovigo, Sacile, Salerno, Savona, Siena, Sulmona, Taranto, Treviso, Venezia e Vicenza;

30. i militari di 1ª categoria della classe 1883 (milizia mobile), ascritti all'**artiglieria da campagna** (eccettuato il treno) ed all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno;

31. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità del genio **minatori** (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta in Sardegna il 15 maggio p. p.;

32. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità del genio **lagunari**, di tutti i distretti del Regno;

33. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Caserta, Chieti, Como, Firenze, Foggia, Frosinone, Gaeta, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Milano, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Perugia, Pistoia, Roma, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Teramo e Treviso;

34. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì, Pavia e Voghera;

35. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria e Taranto;

36. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sussistenza**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Barletta, Benevento, Bergamo, Brescia, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Gaeta, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Milano, Mondovì, Monza, Napoli, Nola, Orvieto, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro, Pistoia, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siena, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Treviso e Voghera.

PER IL GIORNO 21 AGOSTO:

37. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **lancieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bergamo, Bologna, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Savona, Siena, Torino, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

38. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **cavalleggeri**, dei distretti di Aquila, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Genova, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Massa, Milano, Modena, Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Reggio Emilia, Spoleto, Teramo, Torino, Varese, Vercelli, Verona e Voghera;

39. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria a cavallo** (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno.

PER IL GIORNO 1° OTTOBRE:

40. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti all'**artiglieria da campagna** (eccettuato il treno) ed all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno;

41. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti all'**artiglieria a cavallo** (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno;

42. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da montagna**, provenienti dalla cavalleria, dei distretti di Casale, Ivrea, Rovigo, Treviso, Vercelli e Vicenza;

43. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità del genio **telegrafisti** (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno;

44. i militari di 1ª categoria della classe 1883 (milizia mobile), ascritti alla specialità del genio **lagunari**, di tutti i distretti del Regno;

45. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Novara, Pesaro, Ravenna, Rovigo, Sacile, Varese, Vercelli e Venezia;

46. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Mondovì, Pavia e Voghera;

47. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sussistenza**, dei distretti di Modena e Rovigo.

PER IL GIORNO 1° NOVEMBRE:

48. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti alla specialità del genio **lagunari**, di tutti i distretti del Regno;

49. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla sussistenza, dei distretti di Sacile e Venezia.

---

50. Si rende altresì noto che coi militari sopraccennati sono richiamati quelli di 1ª categoria della classe 1890 delle armi e specialità predette, appartenenti a tutti i distretti del Regno, che, lasciati in licenza straordinaria a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362 (riprodotto dall'art. 119 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito), furono poi istruiti coi militari di 2ª categoria e che *ancora* non hanno soddisfatto all'obbligo di prender parte ad un richiamo alle armi per istruzione stabilito dall'ultima parte dell'articolo anzidetto.

....., *addì 6 giugno 1913.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 20 dicembre 1913 non sarà più pagato.

Prezzo della presente dispensa L. 0 15

2444) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1913 — 7 giugno

1913 MARZO 6. - N. 225. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 390 col quale vengono apportate modificazioni alle parti seconda e terza dell'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507 . . . . . *Pag.* 550

1913 MAGGIO 10. - » 226. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorsi a posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli. . . . . » 554

» 11. - » 227. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 472 che approva la maggiore assegnazione di lire 25.000.000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra, per la sistemazione dei fabbricati militari . . . . . » 565

1913 GIUGNO 3. - » 228. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Richieste suppletive di pubblicazioni regolamentari . . . . . » 566

» 3. - » 229. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative per la manutenzione, riparazione, rinnovazione e provvista delle bardature, parti di bardature, finimenti ed accessori presso i corpi . . . . . » 567

5. - » 230. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio . . » 592

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 492 del 1912, pag. 1425, riga 12. — *Dopo le parole:* o della mantellina, *aggiungere:* o del cappotto.

Circolare 217 del 1913. — A pag. 518, al prezzo del coprivolto-zanzariera, *invece di*: L. 0,88, *sostituire*: L. 1,00 — A pag. 519, nel prezzo di conteggio, *invece di*: L. 0,90, *sostituire*: L. 1,00.

CIRCOLARE N. **225.** — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 390 col quale vengono apportate modificazioni alle parti seconda e terza dell'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507** (1). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205 ed il Nostro decreto 26 giugno 1904, n. 411, per l'ordinamento della colonia Eritrea;

Visto l'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507;

Considerata la necessità di coordinare le disposizioni riguardanti il R. corpo di truppe coloniali per quanto riguarda gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa bianca con le leggi che sono intervenute nel Regno dopo il suddetto Nostro decreto che hanno apportato innovazioni nell'ordinamento dell'esercito;

Considerata la necessità di coordinare anche le disposizioni relative alle truppe indigene con i vari provvedimenti intervenuti dopo il suddetto Nostro decreto, per il reclutamento e l'organizzazione delle truppe stesse;

Udito il governatore della colonia;

Udito il parere del Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'accordo con il ministro segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nell'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

PARTE SECONDA.

Del personale.

b) PERSONALE MILITARE.

Gli articoli 46, 47, 48 e 52 sono sostituiti dai seguenti:

Requisiti degli uomini di truppa italiana.

Art. 46. — I sottufficiali ed i carabinieri reali destinati in colonia d'autorità dai corpi e reparti del R. esercito saranno

(1) Il Ministero si riserva di pubblicare apposito fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n. 5 della raccolta.

scelti tra coloro che debbono passare ancora almeno 24 mesi sotto le armi, che abbiano costituzione fisica robusta e siano di buona condotta.

Gli altri militari di truppa destinati in colonia a loro domanda oppure d'autorità debbono essere scelti tra le reclute dell'ultima classe di leva che si trovino sotto le armi da non oltre quattro mesi, abbiano costituzione fisica robusta, buona condotta e non siano incorsi in condanne per reati comuni prima dell'arruolamento.

Possono essere inviati in colonia anche i caporali rinunziatari al grado e soldati sotto le armi da più di quattro mesi se occorrono per necessità di servizio o assumono una ferma di un anno dopo il termine dei loro obblighi di leva se sono trasferiti a loro domanda.

Gli uomini di truppa reclutati fuori dell'esercito permanente debbono avere servito sotto le armi per più di 12 mesi, essere stati congedati da meno di 4 anni, aver riportato attestato di buona condotta, essere celibi e idonei per costituzione fisica a prestare servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati.

Obblighi di servizio degli uomini di truppa italiana.

Art. 47. — Gli uomini di truppa arruolati tra i congedati e tra i sottufficiali e carabinieri dell'esercito permanente, dietro loro domanda, contraggono una ferma di tre anni, se carabinieri e sottufficiali dei carabinieri, di due anni se di altre armi e di altri corpi. La ferma può essere rinnovata di anno in anno.

La rafferma di un anno può venire concessa anche ai caporali e soldati all'atto del congedo della loro classe, oppure al termine della loro rafferma annuale.

La ferma non sarà concessa ai caporali e soldati che abbiano superata l'età di 32 anni, ai sottufficiali che abbiano superata quella di 41 ed a coloro che non abbiano più i requisiti per il servizio nel R. corpo di truppe coloniali.

Tali limiti di età non sono applicabili ai marescialli, ai militari in servizio presso l'amministrazione civile della colonia, ai carabinieri reali, ai maniscalchi ed armaiuoli.

La ferma decorre per tutti dal primo giorno del mese successivo a quello della partenza dall'Italia e deve essere compiuta in colonia.

Promozioni nella truppa italiana.

Art. 48. — Le promozioni nei gradi di caporale sono fatte secondo le vacanze degli organici coloniali e seguono, di mas-

sima, le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento del R. esercito, con quelle opportune modificazioni che le speciali circostanze impongono.

La nomina a sergente e le promozioni dei sottufficiali di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 1911, n. 683 sullo stato dei sottufficiali, sono fatte dal comandante delle truppe secondo le norme contenute nella legge suddetta. Il numero dei sottufficiali dei vari gradi è determinato dalle tabelle organiche.

Reclutamento delle truppe indigene.

Art. 52. — Sono ammessi a contrarre arruolamento nelle truppe indigene di preferenza i nati nel territorio dell'Eritrea. I nati in altre regioni possono essere ammessi fino alla proporzione di un terzo. Nei reparti di artiglieria e nelle sezioni mitragliatrici non sono obbligatorie tali proporzioni. Le ferme sono annuali.

PARTE TERZA.

Degli assegni.

a) Assegni agli impiegati civili e militari.

Gli articoli 90, 95 e 97 sono sostituiti dai seguenti:

Assegni speciali agli ufficiali di alcuni reparti del R. corpo di truppe coloniali.

Art. 90. — Al comandante d'artiglieria, agli ufficiali dei battaglioni, dello squadrone, delle sezioni mitragliatrici, delle batterie indigene, dei cannonieri e del servizio treno compete un assegno speciale di L. 180 annue. Per gli ufficiali della compagnia cacciatori tale assegno è di L. 300 annue per lo speciale equipaggiamento.

Indennità domestico.

Art. 95. — Agli ufficiali del corpo di truppe coloniali (esclusi gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali) che in colonia non abbiano diritto ad avere un attendente, compete una indennità mensile di L. 25 per il domestico.

Missioni fuori della colonia.

Art. 97. — Gli impiegati civili e gli ufficiali del corpo di truppe coloniali che dal Governo della colonia siano incaricati di missioni in Italia hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio e ad una indennità giornaliera di soggiorno nella misura seguente:

al personale provvisto di stipendio d'organico fino a L. 2200 L. 6;
superiore a L. 2200 e fino a L. 3500 L. 8;
» » 3500 » » 5000 » 10;
» » 5000 » » 7000 » 12;
» » 7000 » 18.

La stessa indennità compete agli impiegati coloniali effettivi che prestano servizio presso il Ministero degli esteri o presso altre amministrazioni del Regno e agli ufficiali del deposito della colonia in Napoli, quando siano incaricati di particolari missioni nel Regno al servizio della colonia.

Per le missioni all'estero e per le destinazioni ad altri possedimenti fuori del territorio della colonia, l'indennità verrà fissata volta per volta.

Le disposizioni contenute nella parte terza — Capo b) *Assegni ai militari di truppa italiana — Assegni in contanti* — a cominciare dall'art. 101 compreso fino a tutto l'art. 119 sono sostituite dalle seguenti:

b) ASSEGNI AI SOTTUFFICIALI DEI VARI REPARTI (ESCLUSI QUELLI DEI CARABINIERI REALI) — ASSEGNI AI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEI CARABINIERI REALI — ASSEGNI IN CONTANTI.

Assegni ai sottufficiali.

Art. 101. — I sottufficiali che prestano servizio nel R. corpo di truppe coloniali, esclusi quelli dei carabinieri reali, hanno diritto al trattamento fissato dalla seguente tabella n. 1, e inoltre agli aumenti ed ai premi stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

Tabella n. 1.

GRADI per tutte le armi e corpi	Assegno giornaliero alla mano	Soldo annuale			
		nel 1° anno	nel 2° anno	nel 3° anno	nel 4° anno e success.
Maresciallo maggiore (reparti bianchi)	6.80	237.25	292.—	346.75	401.50
Maresciallo maggiore cacciatori e indigeni. . . .	6.80	419.75	474.50	529.25	584.—
Maresciallo capo (reparti bianchi)	5.80	237.25	292.—	346.75	401.50
Maresciallo capo cacciatori e indigeni	5.80	419.75	474.50	529.25	584.—
Maresciallo (reparti bianchi).	4.80	237.25	292.—	346.75	401.50
Maresciallo cacciatori e indigeni	4.80	419.75	474.50	529.25	584.—
Sergente maggiore (reparti bianchi)	3.80	182.50	237.25	292.—	346.75
Sergente maggiore cacciatori e indigeni	3.80	365.—	419.75	474.50	529.25
Furiere (reparti bianchi) . .	3.15	182.50	237.25	292.—	346.75
Furiere cacciatori e indigeni.	3.15	365.—	419.75	474.50	529.25
Sergente (reparti bianchi) .	3.—	182.50	237.25	292.—	346.75
Sergente cacciatori e indigeni	3.—	365.—	419.75	474.50	529.25

Annotazioni. — Sono reparti indigeni: i battaglioni, lo squadrone, le sezioni mitragliatrici, le batterie, la compagnia cannonieri e il servizio treno.

I sottufficiali che col presente trattamento vengono a percepire un assegno minore di quello fissato dal precedente ordinamento amministrativo, hanno diritto a riscuotere la differenza.

(Vedi art. 30 della legge 6 luglio 1911, n. 683, sullo stato dei sottufficiali).

Assegni ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei carabinieri reali.

Art. 102. — I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali in colonia hanno diritto al trattamento fissato dalla seguente tabella n. 2, ed inoltre agli aumenti ed ai soprassoldi stabiliti dalla legge n. 690 in data 6 luglio 1911.

Tabella n. 2.

GRADI	Assegno giornaliero alla mano	Soldo annuale			
		nel 1° anno	nel 2° anno	nel 3° anno	nel 4° anno e successs.
Maresciallo d'alloggio magg.	7 —	657 —	711.75	766.50	821.25
Id. id. capo	6 —				
Id. d'alloggio	5.30				
Brigadiere	4.50	565.75	620.50	675.25	730 —
Vice brigadiere	4.20	438 —	492.75	547.50	602.25
Carabiniere	3 —	273.75	310.25	346.75	383.25

Assegni ai sottufficiali, caporali e soldati che prestano servizio nel deposito centrale per le truppe coloniali.

Art. 103. — I sottufficiali, caporali e soldati di truppa italiana che prestano servizio nel deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, hanno diritto agli assegni stabiliti dalla seguente tabella n. 3.

Tabella n. 3.

Addetti al deposito centrale per le truppe coloniali	Soldo giornaliero	*Annotazioni*
Maresciallo maggiore	6.80	Questo personale non ha diritto a soldo annuale.
Maresciallo capo	5.80	
Maresciallo	4.80	
Sergente maggiore	3.80	
Furiere	3 15	
Sergente	3.—	
Caporale maggiore	0.35	
Caporale	0.35	
Trombettiere	0.25	
Soldato	0.15	

Decorrenza e pagamento dell'assegno giornaliero pei sottufficiali tutti e pei militari di truppa dei carabinieri reali.

Art. 104. — L'assegno giornaliero dei sottufficiali tutti e quello dei militari di truppa dei carabinieri reali diminuito dalla quota vestiario fissata per ogni arma, viene corrisposto intieramente alla mano. Esso decorre dal giorno successivo a quello in cui i sottufficiali e carabinieri giungono al deposito e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al corpo cui sono destinati od al comune di domicilio pei congedati. È pagato dai reparti ogni mese ai marescialli ed ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, ed ogni 15 giorni ai sergenti maggiori ed ai sergenti.

Decorrenza del soldo annuale — Acconti.

Art. 105. — La quota soldo annuale decorre dal giorno successivo allo sbarco in colonia e cessa col giorno precedente a quello dell'imbarco per rimpatrio definitivo; è accreditata agli individui dal consiglio di amministrazione o viene loro corrisposta all'atto della cessazione dal servizio nelle truppe coloniali.

Tuttavia a decorrere dal terzo anno di permanenza in colonia, i sottufficiali e i carabinieri possono, in massima, eseguire

prelevamenti semestrali sul credito di soldo annuale, in misura non maggiore al sesto di quanto sia loro dovuto, semprechè i comandanti di reparto esprimano parere favorevole.

Casi di riduzione dell'assegno giornaliero e di sospensione del soldo annuale pei sottufficiali e carabinieri reali.

Art. 106. — L'assegno giornaliero dei sottufficiali tutti e quello dei militari di truppa dei carabinieri reali, è diminuito della retta d'ospedale durante la degenza in luoghi di cura per infermità non dipendenti da cause di servizio; non è dovuto durante le licenze straordinarie, la detenzione alle carceri per espiazione di pena e in attesa di giudizio. Però ai sottufficiali in licenza straordinaria l'assegno continua per i primi sessanta giorni.

La quota soldo annuale non è dovuta ai ricoverati in luoghi di cura per malattie non dipendenti da cause di servizio ed ai detenuti alle carceri per espiazione di pena o in attesa di giudizio e durante le licenze straordinarie. Però ai sottufficiali in licenza straordinaria la quota soldo annuale continua per i primi sessanta giorni.

Agli usciti dal carcere, che siano stati prosciolti da ogni imputazione. saranno bonificate le giornate di assegno e di soldo annuale, per la durata della detenzione, sotto deduzione di una quota giornaliera a reintegro dell'importo del vitto durante la detenzione.

Mense sottufficiali.

Art. 107. — Il consiglio d'amministrazione delle truppe coloniali può autorizzare la istituzione di mense sottufficiali quando essi si trovino in numero conveniente. La gestione delle mense sottufficiali è autonoma ed è condotta secondo le norme fissate dal comandante il R. corpo di truppe coloniali.

Il consiglio d'amministrazione fissa la somma che intende accordare per l'impianto delle mense, come pure la sovvenzione annua che verrà corrisposta a titolo di concorso nelle spese di manutenzione degli oggetti di cucina, stoviglie, biancheria, ecc.

c) Assegni dei militari di truppa italiana.

Assegni in contanti.

Art. 108. — I caporali e soldati di truppa italiana del R. corpo di truppe coloniali, hanno diritto agli assegni risultanti per ciascuna categoria dalle seguenti tabelle nn. 4 e 5.

Tabella n. 4.

Assegni pei caporali e soldati della compagnia cacciatori.

GRADI	Durante la ferma			Durante la 1ª rafferma			Durante le successive rafferme		
	Soldo giornaliero alla mano	Vitto	Totale	Soldo giornaliero alla mano	Vitto	Totale	Soldo giornaliero alla mano	Vitto	Totale
Caporale maggiore trombettiere. . . .	1.35	1.05	2.40	1.60	1.05	2.65	1.85	1.05	2.90
Caporale maggiore . .	1.30	1.05	2.35	1.55	1.05	2.60	1.80	1.05	2.85
Caporale.	1.15	1.05	2.20	1.40	1.05	2.40	1.65	1.05	2.70
Trombettiere	1.05	1.05	2.10	1.30	1.05	2.35	1.55	1.05	2.60
Zappatore	1.05	1.05	2.10	1.30	1.05	2.35	1.55	1.05	2.60
Soldato	1.—	1.05	2.05	1.25	1.05	2.30	1.50	1.05	2.55

Tabella n. 5.

Assegni per tutti gli altri caporali e soldati.

GRADI	Durante la ferma			Durante la 1ª rafferma			Durante le successive rafferme		
	Soldo giornaliero alla mano	Vitto	Totale	Soldo giornaliero alla mano	Vitto	Totale	Soldo giornaliero alla mano	Vitto	Totale
Caporale maggiore .	0.95	1.—	1.95	1.20	1.—	2.20	1.45	1.—	2.45
Caporale	0.80	1.—	1.80	1.05	1.—	2.05	1.30	1.—	2.30
Soldato	0.65	1.—	1.65	0.90	1.—	1.90	1.15	1.—	2.15

Decorrenza del soldo giornaliero.

Art 109. — Il soldo giornaliero di cui sopra, decorre dal giorno successivo allo sbarco a Massaua e cessa col giorno in cui i rimpatrianti arrivano al corpo cui fossero destinati o al comune di domicilio se congedati, oppure col giorno in cui terminano la loro licenza seguita dal congedo. E' corrisposto alla mano al termine di ogni quindicina.

Durante il tempo che i militari destinati in colonia rimangono al deposito o durante il viaggio per l'Eritrea ricevono soltanto gli assegni stabiliti per ciascun grado per le truppe stanziate in Italia.

Casi di riduzione e di sospensione di soldo giornaliero.

Art. 110. — Il soldo giornaliero dei militari di truppa è ridotto alla metà durante la degenza nei luoghi di cura per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Non è dovuto durante le licenze straordinarie, la detenzione alle carceri per espiazione di pena od in attesa di giudizio e durante la prigione di rigore.

Agli usciti dal carcere, che siano stati prosciolti da ogni imputazione, saranno bonificate le quote di soldo giornaliero per la durata della detenzione.

d) Disposizioni comuni ai sottufficiali ed alla truppa.

Mercedi di lavoro e soprassoldi speciali.

Art. 111. — Il governatore su proposta del consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, stabilisce le mercedi di lavoro da corrispondersi ai sottufficiali, capi operai, ed ai militari di truppa che prestano servizio come operai, ed ai militari di truppa che prestano servizio come operai nei laboratori.

Sono pure stabiliti con decreto governatoriale i soprassoldi fissi o di carattere eventuale da corrispondersi ai militari di truppa addetti a determinati servizi ed impieghi speciali ed è altresì stabilita la retta giornaliera per i ricoverati negli ospedali od altri luoghi di cura della colonia.

Non è ammesso il cumulo di due o più soprassoldi, eccezione fatta per i casi speciali che saranno determinati dal governatore, udito il consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali.

Nei casi in cui un militare godente un soprassoldo disimpegna temporaneamente un servizio per il quale è stabilito altro soprassoldo, percepisce tra i due quello maggiore.

Art. 112. — Gli uomini di truppa impiegati nei reparti come maniscalchi, sarti e calzolai, sono compensati secondo le tariffe fissate dal consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali.

Gli operai borghesi di artiglieria hanno diritto alle mercedi di lavoro stabilite dall'apposito regolamento e ai soprassoldi da fissarsi con decreto governatoriale, su proposta del consiglio d'amministrazione.

Art. 113. — Nelle ricorrenze solenni sono dovuti ai sottufficiali ed ai caporali e soldati nel R. corpo di truppe coloniali, i soprassoldi stabiliti per i militari di truppa del R. esercito in Italia.

Art. 114. — Quando sottufficiali, caporali e soldati vengono comandati isolati od a seguito di ufficiali od impiegati in missione all'estero, il governo coloniale fissa volta per volta, in aggiunta agli assegni ordinari, un compenso alle maggiori spese cui vadano incontro.

Art. 115. — I sottufficiali ed i caporali e soldati del R. corpo di truppe coloniali nelle missioni in Italia, hanno diritto oltre l'assegno giornaliero, ad un supplemento nella misura seguente:

Sottufficiali.	L. 2,50
Caporali e soldati	» 1,25

Assegni in natura.
Quota pel vitto, pel vestiario e per bisogni vari.

Art. 116. — I sottufficiali di tutte le armi ed i carabinieri reali provvedono direttamente al loro vitto con l'assegno giornaliero.

L'amministrazione coloniale provvede con assegni di bilancio al vitto dei caporali e soldati italiani nel R. corpo di truppe coloniali, nella misura dell'assegno stabilito dalle tabelle 4 e 5.

Gli assegni e le quote vestiario e i bisogni vari per i sottufficiali, per i carabinieri reali e per i caporali e soldati che prestano servizio nella colonia, sono fissati nella misura appresso indicata:

Assegno di primo corredo per la compagnia cacciatori	L. 130,00
Per tutti gli altri.	» 90,00

Per quota vestiario.

Sottufficiali di tutte le armi e carabinieri	L. 0,18 al giorno
Caporali e soldati dei cacciatori .	» 0,16 »
Caporali e soldati di tutte le armi e corpi	» 0,14 »
Bisogni vari per tutti	» 0,15 »

I sottufficiali e i carabinieri reali provvedono alla quota vestiario con l'assegno giornaliero; all'assegno di primo corredo per tutti, al vestiario dei caporali e soldati e ai bisogni vari per tutti provvede l'amministrazione coloniale con assegni di bilancio.

Art. 117. — La razione viveri per gli uomini di truppa nei presidi della colonia, è normalmente così composta: pane gr. 750 (o galletta gr. 600); carne fresca gr 400 (oppure in conserva gr. 200); pasta fina o riso gr. 200; olio gr. 15; formaggio gr. 15; caffè gr. 15; zucchero gr. 12; vino centil. 25 (oppure rhum centil. 6).

Fanno inoltre parte della razione viveri il sale, i legumi ed erbaggi freschi ed altri ingredienti o condimenti vari, secondo che viene stabilito dal consiglio d'amministrazione delle truppe ponendo mente che, salvo casi eccezionali, il costo della razione viveri non deve oltrepassare la cifra stabilita.

Razione viveri in contanti.

Art. 118. — Quando la razione viveri non sia per qualche motivo corrisposta in natura, viene pagata in contanti in ragione di L. 1,05 per i cacciatori e di L. 1,00 per tutti gli altri. (Rispettivamente L. 0,80 e L. 0,75 per viveri e L. 0,25 per il pane).

I sottufficiali quando convivono al rancio versano all'amministrazione l'importo della razione viveri della truppa.

Ai caporali e soldati che per ragioni di servizio non possono partecipare ad uno dei pasti, spetta in contanti un supplemento vitto di L. 0,70.

Responsabilità dei militari di truppa riguardo al corredo.

Art. 119-*a*). — I militari di truppa rispondono della conservazione e del buon uso degli oggetti di corredo che loro vengono somministrati, seguendo le norme in vigore nel R. esercito.

Bisogni vari della truppa.

Art. 119-*b*). — L'assegno stabilito pei bisogni vari è destinato a far fronte a tutte le spese di indole generale riguardanti direttamente o indirettamente la truppa, quando non riferiscansi al vitto od al vestiario.

Con tale assegno quindi il consiglio provvede alla giacitura della truppa, ai mobili di caserma, agli oggetti vari di arredamento e di servizio generale, alle spese pel bersaglio, al bucato, all'illuminazione dei locali, alle spese degli uffici e delle sale di convegno, al servizio di barbiere, ecc.

Disposizioni varie per il deposito centrale per le truppe coloniali.

Art. 119-*c*). — I sottufficiali, caporali e soldati addetti al deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, saranno, per il vitto ed il vestiario, soggetti allo stesso trattamento dei sottufficiali, caporali e soldati dei corpi in Italia, senza che siano loro dovute le quote vestiario, nè gli assegni di primo corredo stabiliti dall'art. 112 per coloro che prestano servizio nella colonia.

Viaggi dei sottufficiali e delle truppe.

Art. 119-*d*). — I sottufficiali ed altri militari di truppa italiani appartenenti al R. corpo di truppe coloniali nei viaggi per destinazione in colonia e per rimpatrio definitivo ed in quelli per servizio comandato o per andare in licenza o per ritornare hanno diritto al viaggio a carico dell'amministrazione militare della colonia. I sottufficiali hanno diritto al posto in seconda classe ed i caporali e soldati in terza classe.

Premi e soprassoldi di rafferma.

Art. 119-*e*). — Oltre agli assegni in contanti ed in natura, soprassoldi, ecc., stabiliti dagli articoli precedenti, i sottufficiali ed i caporali e soldati raffermati, continuano ad avere diritto ai premi e soprassoldi di rafferma che loro competono a tenore delle leggi 17 agosto 1882, n. 956, 8 luglio 1883, n. 1470, 6 agosto 1888, n. 5655, 3 luglio 1902, n. 266 e 6 luglio 1911, nn. 683 e 690.

Nella parte terza il capo *c*) riguardante gli assegni ai militari di truppa indigena viene controsegnato colla lettera *d*).

Nelle stesso capo: *Assegni ai militari di truppa indigena*, gli articoli 122 e 130 sono sostituiti dai seguenti:

Aumento ai militari indigeni di alcuni reparti.

Art. 122. — I militari indigeni dei seguenti reparti hanno un soprassoldo giornaliero, nella misura appresso indicata:

Sezioni mitragliatrici e squadroni indigeni	L. 0,10
Servizio treno	» 0,15
Batterie indigene	» 0,20

Assegni ai militari indigeni richiamati sotto le armi.

Art. 130. — Ai militari inscritti alla milizia mobile o ad altre milizie, provenienti dai militari congedati dai reparti permanenti, allorquando sono richiamati in servizio, sia per istruzione, sia per mobilitazione, ecc., deve essere corrisposta la paga che loro spettava all'atto dell'invio in congedo.

In occasione di chiamata di altre milizie, per gli stessi motivi avanti accennati, a coloro i quali non provengano dai militari in congedo dei reparti permanenti, sono corrisposti in massima gli assegni stabiliti dall'art. 120 per il primo biennio di servizio, salvo quelle eccezioni per compensi speciali che il governo della colonia crederà di stabilire per i capi, sottocapi e 'uachil delle riserve e il chitet armato.

Nella parte terza il capo *d*) riguardante gli assegni alle guardie di finanza, carcerarie, forestali, ecc., agli uomini delle bande e ai personali vari viene controsegnato con la lettera *e*).

Disposizioni transitorie.

Le disposizioni riguardanti gli assegni da corrispondersi ai caporali e soldati contenute nel presente decreto, dovranno aver vigore a datare dal 1° settembre 1911.

Le disposizioni riguardanti gli assegni da corrispondersi ai sottufficiali contenute nel presente decreto, cominceranno a decorrere dal 1° agosto 1911 in conformità di quanto è stabilito dalla legge 6 luglio 1911, n. 683 per i sottufficiali che prestano servizio in Italia.

Le disposizioni riguardanti gli assegni da corrispondersi ai militari indigeni inscritti alla milizia mobile o ad altre milizie

contenute nell'art. 130, dovranno aver vigere a datare dal 15 dicembre 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
P. SPINGARDI.

N. **226.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — **Concorso a posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). 10 maggio 1913.

IL MINISTRO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 9 aprile 1911 n. 306 per la riforma del ruolo organico del personale civile e tecnico dei depositi allevamento cavalli;

Visto il regolamento per il personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli approvato con R. decreto 12 luglio 1912 n. 1091.

DECRETA:

1. È aperto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di sotto-agente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.

Di detti posti tre saranno conferiti subito dopo il risultato del concorso, ed il quarto sarà assegnato successivamente, ove si verifichi nel ruolo la corrispondente vacanza entro il termine improrogabile del 30 giugno 1914, decorso il quale cesserà nel concorrente risultato quarto in graduatoria ogni diritto ad ottenere l'impiego.

2. Potranno essere ammessi al concorso i licenziati:

a) dal corso superiore di una regia scuola di viticultura ed enologia;

b) di R. istituto tecnico (sezione agronomia o agrimensura);

c) dalla regia scuola di zootecnica e caseificio di Reggio Emilia;

d) di una scuola pratica di agricoltura, governativa o pareggiata;

che abbiano prestato servizio, durante almeno un biennio, presso aziende agrarie pubbliche o private, o presso cattedre ambulanti di agricoltura, in qualità rispettivamente di sotto-agenti o sotto-capi coltivatori, di assistenti o di esperti, purchè abbiano compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

3. Gli aspiranti al concorso debbono far pervenire al Ministero — Ispettorato ippico - ufficio amministrativo — entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*, in plico raccomandato, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 1,22, indicando in essa il proprio domicilio o la località dove dovrebbero eventualmente essere indirizzate le comunicazioni relative al concorso. In tale domanda o anche in altro foglio di carta da bollo (da L. 0,60) gli aspiranti devono dichiarare di accettare le nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti o da assumersi in servizio dopo il 1° agosto 1897.

Si avverte che ove la domanda pervenisse dopo 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, oppure entro questo limite di tempo non fosse completata con tutti i documenti prescritti, sarà respinta come inammissibile.

4. La domanda dovrà essere corredata dei documenti seguenti, redatti su carta da bollo e legalizzati a forma di legge:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente;

d) certificato penale;

e) certificato medico, che comprovi come l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego di sotto-agente, ri-

lasciato gratuitamente da un ufficiale medico addetto a corpi o stabilimenti del R. esercito;

f) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato (i non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio nello Stato da cui provengono);

g) attestato che comprovi come l'aspirante abbia prestato servizio, durante almeno un biennio, presso aziende agrarie pubbliche o private o presso cattedre ambulanti di agricoltura in qualità di sotto-agente o assistente o sotto-capo coltivatore o esperto, rilasciato dal direttore dell'istituto o dal capo o dal proprietario dell'azienda: nel caso si sia prestato servizio in un'azienda privata l'attestato dovrà essere autenticato da un pubblico notaio esercente;

h) diploma di licenza del corso superiore di una regia scuola di viticultura ed enologia o di regio istituto tecnico (sezione agronomia o agrimensura) o della regia scuola di zootecnica e caseificio di Reggio Emilia o di una scuola pratica di agricoltura governativa o pareggiata;

i) fotografia con la firma dell'aspirante.

I documenti di cui alla lettera *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti potranno inoltre produrre i documenti comprovanti i titoli di cui sono forniti e che consistono, oltre che nei servizi prestati nelle aziende e negli istituti di cui alla lettera *g*), negli studi professionali percorsi, nei lavori compiuti, nonchè nelle pubblicazioni in materia agraria.

5. Gli esami consistono in due prove scritte ed in prove orali e pratiche in base ai programmi allegati al presente decreto.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle medesime.

Le prove scritte ed orali avranno luogo a Roma presso il Ministero della guerra; le prove pratiche nella località, che il Ministero si riserva di designare.

6. Il giudizio sugli esami è dato da una commissione nominata dal Ministero e così composta:

l'ispettore o il vice ispettore ippico al Ministero della guerra, *presidente*;

un professore d'agraria nei regi istituti tecnici o nelle regie scuole speciali o pratiche di agricoltura, o nelle regie cattedre ambulanti, *commissario*;

un vice direttore di deposito allevamente cavalli, *commissario*;

un capitano veterinario, *commissario*;

un agente di prima classe del personale civile e tecnico dei depositi d'allevamento, *commissario*;

un segretario del Ministero della guerra, che disimpegna le funzioni di segretario della commissione, senza voto.

7. Per ciascuna delle prove scritte la commissione formula tre temi, fra i quali, alla presenza dei candidati, viene estratto a sorte quello da svolgersi.

Nelle prove orali e pratiche ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice. Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà di interrogarlo anche nella restante parte di ciascun programma.

8. Sia per le singole prove d'esame, sia per la valutazione dei titoli il giudizio è espresso in decimi. Ogni commissario dispone di 10 punti; il quoziente della divisione della somma di tutti i voti pel numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella prova o nel giudizio sui titoli.

9. La commissione ammette alla prova orale quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto medio non inferiore ai sei decimi.

10. Alle prove pratiche sono ammessi quei candidati che nella prova orale abbiano riportato un punto medio non inferiore ai sei decimi.

11. È idoneo il candidato che nelle singole prove d'esame e nel giudizio sui titoli abbia riportato un punto medio non inferiore ai sei decimi.

12. La media definitiva di ciascun candidato, risultato idoneo, si esegue aggiungendo alla somma dei punti medii riportati nelle varie prove scritte, orali e pratiche il punto medio da esso conseguito nel giudizio sui titoli e dividendo la somma complessiva così ottenuta per il numero delle prove più uno.

13. I concorrenti sono classificati in ordine di punti. A parità di punti ha la precedenza chi abbia prestato servizio utile a pensione in un'amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti e in mancanza di titoli quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore d'età.

Sono dichiarati vincitori del concorso coloro che sono classificati dal primo al quarto nella graduatoria formata come sopra è detto, salva per l'ultimo la riserva di cui all'art. 1.

Gli altri candidati, che pur abbiano conseguita l'idoneità, non hanno diritto di essere nominati all'impiego.

14. Il risultato definitivo del concorso sarà notificato ai singoli candidati e saranno pubblicati nel *giornale militare ufficiale* i nomi di quelli risultati idonei entro il numero dei posti messi a concorso.

PROGRAMMA *degli esami di concorso ai posti di sotto agente nei depositi allevamento cavalli.*

Numero del programma	MATERIE D'ESAME	Se scritto orale o pratico	Durata dell'esame (ore)
I	Agraria) *A*) agronomia, *B*) coltivazioni, *C*) zootecnica, *D*) industrie rurali, *E*) economia rurale)	Scritto	8
II	Computisteria agraria	Id.	8
III	Agraria (come al programma n. 1) . .	Orale	— 30'
IV	*A*) Elementi di agrimensura, *B*) applicazioni di geometria solida e di stima *C*) zootecnica e meccanica agraria (come alla lettera *B* e *C* del programma n. 1)	Pratico	(*)

(*) Da stabilirsi dal presidente della commissione a seconda del tema.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 maggio 1913.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Programma per gli esami di concorso ai posti di sottoagente.

I.

Agraria.

A) AGRONOMIA.

Terreno agrario. — Nozioni intorno alla formazione del terreno agrario — uffici del terreno rispetto alle piante — suolo e sottosuolo, loro importanza relativa.

Qualità fisiche di un terreno — Esame di queste proprietà nei terreni argillosi, sabbiosi, calcari e umosi.

Esposizione, inclinazione, configurazione dei terreni.

Miglioramenti del terreno — Correttivi dei terreni troppo tenaci e dei troppo sciolti.

Spianamenti: utilità e modo di effettuarli.

Colmate di pianura e di monte; scopo e modo di praticarle.

Riduzione a scaglione dei terreni molto inclinati e sistemazione degli scoli.

Terreni umidi: difetti che presentano e mezzi diversi per risanarli Risanamento dei terreni mediante un generale sistema di fossi o di fogne; disposizione loro, distanza, profondità, pendenza. — Esecuzione dei lavori.

Terreni aridi: difetti dei medesimi, mezzi diversi per diminuire i danni delle siccità.

Irrigazioni: caratteri delle buone acque. — Ricerche delle acque sotterranee; serbatoi per utilizzare le piccole dispense; presa d'acqua dai canali e dai piccoli corsi naturali. — Forme e pendenze dei canali. — Ore più opportune per irrigare — turni ed orari.

Dissodamenti: operazioni preliminari secondo lo stato del terreno — dissodamento coll'aratro — scasso a braccia; scasso completo, a fosse, a buche.

Preparazione chimica del terreno. — Sostanze più importanti che le piante prendono dal terreno e condizioni per il loro assorbimento.

Dello stallatico — sostanze che si adoperano per la lettiera — disposizione speciale delle stalle quando vi si lasciano accumulare le lettiere-concimaie più semplici ed economiche — cure ai letamai — trasporto, spandimento e sotterramento del letame — qualità diverse del letame secondo la provenienza e il grado di decomposizione; importanza di questo concime, mezzi per aumentarne la ricchezza.

Concimazione del terreno facendovi stabbiare gli animali.

Concime umano: sua efficacia e diversi modi di usarlo.

Terricciati: preparazione ed uso.

Pollina, colombina, guano.

Concimi chimici più comuni: importanza e avvertenze circa il loro uso.

Calce, gesso, ceneri, fuliggine.

Residui vegetali diversi e specialmente panelli di semi oleosi.

Del sovescio: piante che meglio convengono per quest'uso: come si procede nell'operazione — valore del sovescio.

Concimi liquidi: coltivazioni a cui meglio convengono, diversi modi di spanderli

Del maggese: sua distinzione, suoi effetti.

Preparazione fisica delle terre. — Scopi da raggiungersi — preparazione a braccia; arnesi che si usano.

Uso degli animali domestici nei lavori agrari.

Aratro. — Lavoro che deve compiere un aratro ordinario razionale. — Ufficio, forma e disposizione delle sue varie parti. Aratri a bure lunga e a bure corta. — Aratri con e senza carretto.

Aratri speciali: volta orecchio, polivomeri, ravagliatori, ripuntatori, ecc.

Modo di condurre l'aratro e di regolarne il lavoro.

Arature: tempo opportuno per eseguirle; profondità delle medesime; arature in colle ed in pianura.

Coltivatore, erpice, rullo; tipi principali di questi strumenti e modo di servirsene.

Uso successivo di tutti questi arnesi nella preparazione annuale delle terre e specialmente nei lavori di rinnovo e di maggese.

Arnesi da trasporto e specialmente dei veicoli a 2 ed a 4 ruote.

Seminagione e governo delle piante erbacee. — Quanto importi di aver buon seme. — Preparazione del seme. — Seminagione a spaglio, a righe, a buchette. — Seminagione a mano. — Seminatrici più comuni. — Copertura del seme.

Governo delle piante: zappature, scerbature, rincalzature, ecc. — Strumenti e macchine per queste diverse operazioni.

Propagazione e governo delle piante legnose. — Propagazione per seme: semenzai, vivai, nestaiuole.

Moltiplicazione per talea, margotta e propaggine. — Innesti. — Trapiantamenti a dimora. — Principi generali della potatura delle piante legnose.

B) Coltivazioni speciali.

Quadro generale delle colture.

Piante erbacee. — Cereali: frumento, avena, mais, ecc. Brevi cenni sulle macchine mietitrici e trebbiatrici.

Leguminose da seme: fava, fagiuolo, lupino, ecc

Piante tuberose: patata, topinambour.

Piante a radice carnosa, rapa, barbabietola, carota.

Piante da erbai: veccia, fieno greco, trifoglio incarnato, mais, segala, orzo, avena, ecc.

Conservazione dei foraggi freschi in fosse.

Piante da prati da vicenda: trifoglio pratense, trifoglio bianco, erba medica, lupinella, sulla.

Prati permanenti: Creazione di un prato permanente e cure speciali del primo anno. — Governo di questi prati, distruzione delle cattive erbe, concimazione, irrigazione, ecc.

Falciatura: tempo opportuno, strumenti e macchine. — Essiccamento dell'erba; raccolta e conservazione del fieno.

Pascoli permanenti: terreni da tenersi a pascolo, cure ai medesimi.

Consociazione di parecchie piante sullo stesso terreno. — Vantaggi che se ne possano ottenere. — Abusi.

Avvicendamento delle piante sul medesimo terreno. — Utilità — regole da seguirsi. — Esame degli avvicendamenti locali più comuni e modificazioni utili.

Piante legnose. — Coltivazione della vite.

Coltivazione delle piante fruttifere più importanti. — Coltivazione del gelso e di altre piante legnose utili per la foglia.

Nozioni elementari di silvicoltura. — Essenze più importanti. — Prodotti che forniscono. — Carbonizzazione del legno. — Rimboschimento.

Nozioni elementari di orticoltura. — Terreni più adatti per posizione e qualità, disposizione da darsi ai medesimi. Concimi.

Letti caldi, semenzai, vivai.

Piante ortensi principali.

Conservazione dei prodotti dell'orto, preparazione pel mercato, trasporto (1).

C) — Zootecnia.

Generalità. — Nomenclatura delle parti esterne del corpo. — Determinazione dell'età del cavallo, del bue, della pecora e del porco, coll'esame dei segni forniti dai denti. — Mantelli. — Indizi di attitudine delle bestie cavalline alla soma, alla

(1) Delle principali coltivazioni si devono conoscere: Caratteri principali della pianta. — Varietà più utili. — Clima e terreno. — Preparazione del terreno. — Seminagione e quantità di seme. — Cure durante la vegetazione. — Nemici e avversità. — Raccolta. — Prodotto ottenibile, sua preparazione e conservazione. — Prodotti secondari.

sella ed al tiro, indizi di attitudine nelle bestie vaccine al lavoro, alla carne grassa ed al latte; indizi di attitudine nelle pecore alla lana ed alla carne grassa; indizi di attitudine alla prole.

Cenni di igiene zootecnica. — Agenti esteriori, aria, luce, elettricità, ecc. Emanazioni deleterie, miasmi, ecc. Scuderie, bovili, ovili, porcili; condizioni cui debbono soddisfare. — Pulizia del corpo degli animali: governo della mano, bagni, tosatura, frizioni.

Alimenti e bevande. — Modi di modificare i foraggi; sminuzzamento, rammollimento, cottura, fermentazione, silaggio, ecc Principali condimenti: sale pastorizio, ecc. — Della quantità dei cibi e delle bevande: razione; quantità della razione in volume ed in peso; razione di mantenimento; razione di produzione. — Amministrazione degli alimenti e delle bevande. — Avvertenze sul pascolo esclusivo; stabulazione esclusiva; pascolo a stabulazione mescolatamente usati. - Necessità di proporzionare il numero degli animali alle risorse foraggiere di cui si dispone.

Esercizio e lavoro: ginnastica; esercizio esagerato; fatica, riposo, sonno.

Cure da darsi agli animali da lavoro; lavoro proporzionato alle forze; ore di lavoro, finimenti di cui si munisce l'animale per le varie manifestazioni della forza muscolare.

Generazione. — Monta libera e monta a mano. — Cure da darsi alle femmine gestanti durante la gestazione. — Cure da usarsi nel tempo del parto. — Cure ai neonati

Allevamento della specie cavallina. — Particolarità riguardanti la specie cavallina — monta — durata della gestazione — parto; allattamento; slattamento; ferratura; cure da usarsi ai cavalli che si tengono alla pastura — alimenti più appropriati al cavallo; quantità della razione; numero dei pasti.

Allevamento della specie bovina. — Particolarità riguardanti la specie bovina — attitudini dei bovini alle varie produzioni: forza muscolare, carne, latte, redi. — Monta, gestazione e sua duratura, parto, allattamento — alimenti appropriati alla specie bovina; alimentazione al pascolo ed alla stalla; come si forma la razione; numero dei pasti — utilizzazione della forma muscolare — ingrassamento artificiale dei bovini — produzione del latte; segnali che disvelano il grado di attitudine alla produzione del latte; scudo di Guinon — alimentazione appropriata alle vacche da latte. — Del vitellame — cura che richiede e sua diversa destinazione.

Allevamento della specie ovina. — Particolarità riguardanti la specie ovina; vello, bioccoli, filo di lana; lana da pettine e da cardo; come si giudica il grade di finezza della lana — monta: gestazione e sua durata; parto, allattamento, slattamento, amputazione della coda, castrazione — alimentazione, pascolo; transumanza; tosatura; conservazione dei velli — carne degli ovini; ingrassamento.

Allevamento della specie suina. — Particolarità riguardanti la specie suina — scelta dei riproduttori; monta; gestazione; parto; allattamento; slattamento; castrazione; alimenti più appropriati; prodotti.

Nozioni relative all'allevamento degli uccelli da cortile e da colombaia e dei conigli.

Nozioni elementari di bachicoltura e di apicoltura.

D) — Industrie rurali.

Caseificio. — Estrazione del burro, sistema comune e moderni perfezionamenti. — Arnesi relativi a questa industria.

Formaggi grassi e magri; formaggi di vacca e di pecora. — Modo di fare il cacio e sua conservazione.

Enotecnia. — Tinaia, cantina, vasi vinari.

Vendemmia, trasporto dell'uva, pigiatura, fermentazione e svinatura. — Strumenti e macchine relative a queste diverse operazioni.

Cure del vino; attrezzi di cantina. — Utilizzazione delle vinaccie.

E) — Economia rurale.

Fondo agrario. — Del terreno — terre riunite in un sol corpo e terre sparse. — Grandi e piccoli poderi.

Dei fabbricati: situazione, esposizione, disposizione delle varie parti. — Abitazioni per gli operai; ampiezza e condizioni igieniche. — Abitazioni per gli animali domestici; fienili e magazzini diversi.

Bestiame. — Animali da lavoro. — Valutazione in superficie dei vari lavori campestri che può compiere un animale in una giornata media. — Calcolo del numero degli animali necessari ad una data azienda.

Animali da rendita: equini, bovini, ovini, suini. — Diverse specie di prodotti che possono fornire questi animali. — Quantità di prodotto ottenibile.

Macchine. Attrezzi. — Importanza di questo capitale nelle varie aziende della regione. — Quantità, prezzo e durata.

Capitale circolante. — Spese di riparazione ai più comuni manufatti ed agli attrezzi. — Quantità di lettiera e di foraggio che consumano gli animali — spesa di mano d'opera. — Spese di assicurazione. — Spese per tasse ed amministrazione.

Amministrazione e direzione dell'azienda. — Breve cenno dei vari sistemi di amministrazione rurale — condizioni perchè diano buoni effetti.

Attitudini, attribuzioni e doveri dei sotto-agenti.

Sistemi di coltura. — Coltivazione intensiva ed estensiva; in che consistono; esempi. — Circostanze favorevoli all'una ed all'altra; come si può passare dalla coltura estensiva alla intensiva.

II.

Computisteria agraria.

Partite e conti; norme per la loro registrazione. — Debito e credito; dare e avere, e termini equivalenti.

Connessione delle partite e dei conti. — Sistemi di registrazione. — Registrazione cronologica e sistematica. — Scrittura semplice. — Scrittura doppia. — Libri computistici. — Prima nota, giornale, libro mastro, libro di cassa e libri sussidiari diversi.

Conti che derivano dall'inventario. — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda. — Stato generale attivo e passivo in principio d'anno. — Conti delle spese e delle rendite. — Sopravvenienze attive e passive. — Utili e scapiti. — Conto delle rimanenze in fine d'anno. Bilancio. Preventivi. Consultivi. Relazione.

III.

(Come al programma n. I).

IV.

A) Elementi di agrimensura.

Misure delle distanze accessibili e inaccessibili.

Squadro agrimensorio: suo uso.

Squadro graduato: suo uso.

Rilevamento di un terreno col mezzo di paline e di canne.

Rilevamento di un terreno col mezzo dello squadro agrimensorio. — Rilevamento con lo squadro graduato.

Mappa del terreno.

Livellazione — differenza di livello — strumenti per la livellazione (a bolla d'aria, ad acqua).

Livellazione semplice e composta, longitudinale e trasversale — profilo di livello — curve orizzontali.

Pendenza delle linee e dei piani; modo di determinarla.

Piccoli computi intorno a sterri e rinterri.

B) **Geometria solida.**

Primi elementi di geometria solida. — Regole pratiche per valutare la superficie ed il volume dei principali corpi geometrici. — Applicazioni alla misura del volume delle biche di fieno, dei mucchi di ghiaia, ecc., misura del volume dei tini e delle botti.

C) **Zootecnica e meccanica agraria.**

(Come alla lettera *B*) e *C*) del programma n. I).

N. **227.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 472 che approva la maggiore assegnazione di L. 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra, per la sistemazione dei fabbricati militari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 25,000,000, da inscriversi nel capitolo: *Costruzione di nuovi fabbricati trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti*, ecc. dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per L. 4,000,000 nell'esercizio finanziario 1912-1913, per L. 3,000,000 su ciascuno degli esercizi 1913-14 e 1914-15 e per L. 5,000,000 in ciascuno degli esercizi 1915-16 al 1917-18.

Art. 2.

Per le spese autorizzate con la presente legge sono applicabili le disposizioni dell'art. 3 della legge 30 giugno 1909, n. 404 e dell'art. 2 della legge 23 giugno 1912, n. 710.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
P. SPINGARDI

N. **228**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Richieste suppletive di pubblicazioni regolamentari**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 giugno 1913.

Il Ministero ha rilevato come alcuni corpi, uffici e comandi rivolgano richieste suppletive di pubblicazioni regolamentari, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari invece di dirigerle a questo Ministero, giusto quanto è tassativamente prescritto dal n. 12 della disposizione 3/III del fascicolo n. 9 della raccolta.

Mentre si richiamano le autorità interessate alla stretta osservanza delle prescrizioni sopra indicate, si ritiene opportuno di far presente che l'ufficio d'amministrazione predetto non può dar corso a nessuna richiesta di pubblicazioni, che non sia autorizzata da questo Ministero: ne consegue che le richieste rivolte irregolarmente all'ufficio stesso, debbono essere poi trasmesse a questo Ministero per la relativa autorizzazione, creandosi così un inutile carteggio e dando luogo ad una notevole perdita di tempo.

Con la circostanza si rammenta, che tutte indistintamente le richieste suppletive di pubblicazioni militari, debbono essere compilate in triplice esemplare, del modello prescritto dalla disposizione suindicata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **229**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme amministrative per la manutenzione, riparazione, rinnovazione e provvista delle bardature, parti di bardature, finimenti ed accessori presso i corpi.** (Direzione generale artiglieria e genio). - 3 giugno 1913.

CAPO I.

Reggimenti e scuola d'applicazione di cavalleria.
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

1. A datare dal 1° luglio p. v. il servizio per la manutenzione, riparazione e rinnovazione delle bardature dovrà eseguirsi in base a contratti da stipularsi in seguito a licitazione privata da esperimentare nella forma prescritta dal comma *c)* dell'articolo 53 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911.

2 Lo schema di offerta contratto, da diramarsi dopo che verrà pubblicata la presente circolare alle persone o ditte che si ritengono idonee ad assumere il servizio, dovrà essere conforme a quello di cui si invieranno alcuni esemplari alle amministrazioni presso le quali dovrà attuarsi il servizio stesso.

3. Come risulta dal predetto schema, quale deliberatario dell'appalto sarà prescelto il concorrente che offra di prelevare annualmente dal magazzino, per le sostituzioni, il maggior valore di bardature, parti di bardature ed accessori.

Il calcolo di tali prelevamenti sarà fatto in base alla media delle giornate di presenza cavalli, nell'intesa che il totale dei prelevamenti stessi, giusta quanto viene stabilito dall'articolo 5 del contratto, non potrà in ogni caso essere minore della quota annua fissata con il contratto stesso sull'offerta accettata

4. Il servizio di capo sellaio può essere assunto anche da ditte dirette da donne, purchè, oltre a soddisfare a tutti i requisiti richiesti, s'impegnino di farsi rappresentare nei servizi di quartiere da un uomo di fiducia dell'amministrazione del corpo.

5. Il capo sellaio può essere sempre invitato alle varie forniture che il reggimento dovesse effettuare durante l'esecuzione del contratto.

6. La manutenzione, riparazione e rinnovazione dei materiali di bardatura speciale per le infermerie cavalli non debbono intendersi regolati con il contratto da stipularsi col capo

sellaio, tranne le coperte da scuderia che occorresse impiegare per il servizio dei quadrupedi ivi ricoverati o di quelli dei reparti che fosse necessario coprire nelle scuderie per preservarli dal freddo.

Potrà però permettersi al capo sellaio di distribuire per tale impiego coperte non regolamentari provvedute a sue spese o ricavate dalle copertine sottosella fuori uso, sempre che siano riconosciute idonee all'uso da farsene.

7. La rinnovazione o riparazione dei materiali perduti od avariati per causa di forza maggiore debitamente comprovata — purchè non vi concorra imprevidenza o colpa del capo sellaio — o di quelli per qualsiasi ragione addebitati, non al detto capo sellaio, non è regolata dal contratto.

8. Nei lavori che si eseguiscono nei magazzini dai sellai ed allievi sellai militari degli squadroni non deve intervenire il capo sellaio, e i suoi operai, pur provvedendo esso le materie prime occorrenti: per esempio, per gli ingrassamenti e per le disinfezioni.

Potrà però controllare, sottostando alle norme stabilite dal relatore, l'impiego di dette materie anche nei riguardi della loro necessità.

9. Le corde per attaccar cavalli, di cui all'articolo 4 — numero 1 del comma *a*) — del contratto, s'intendono quelle usate per l'attacco dei quadrupedi nell'interno delle caserme, e non le funicelle regolamentari per attaccare cavalli (III-268) che debbono impiegarsi soltanto nelle circostanze stabilite dai regolamenti militari.

10. Gli utensili da sellaio debbono essere provveduti dal capo sellaio anche per il servizio presso i riparti.

11. L'importo delle brusche di erica, delle spugne e di tutti gli oggetti ed accessori di bardatura confezionati in corda, come ad esempio, le cordicelle, reti e reticelle da foraggio, corde da cavezza, ecc., di cui ai comma *a*), *b*) e *c*) del n. 1 articolo 4 del contratto, non deve essere computato nella somma dei materiali che il capo sellaio deve prelevare dai magazzini per le sostituzioni come all'articolo 5 del contratto.

12. La cauzione di cui articolo 8 del contratto s'intende ragguagliata al 10 % dell'importo lordo per un anno — totale presunto dalle giornate di presenza cavalli in un anno moltiplicato pel compenso fisso da retribuirsi al capo sellaio in L. 0,10 —.

13 Il valore presuntivo da indicarsi all'articolo 11 del contratto, per gli effetti della tassa di registro, sarà quello lordo

di un anno, determinato come al numero precedente, moltiplicato per la durata del contratto, cioè per 3 anni.

14. Poichè col contratto in parola viene prescritto che tutte le parti ed accessori di bardatura debbano essere forniti a pagamento, a prezzo regolamentare, al capo sellaio dall'amministrazione militare, così verrà presso ogni reggimento costituito un gruppo di rifornimento dei detti materiali, nella specie e quantità risultante dall'unito allegato I, analogamente a quanto è prescritto dal § 352 dal citato regolamento d'amministrazione per le parti d'armi e bufetterie.

Si avverte fin d'ora che, costituito il gruppo, i materiali che ne fanno parte dovranno essere costantemente mantenuti nel quantitativo stabilito, e perciò trimestralmente si dovrà ripristinare la dotazione, sostituendo quelli che verranno distribuiti a pagamento al capo sellaio, mediante acquisti da effettuarsi con le formalità prescritte dalle norme amministrative di cui al capo III della presente circolare.

15. I cordami occorrenti, invece, dovranno prelevarsi trimestralmente a pagamento dall'officina di costruzione d'artiglieria di Piacenza, con richiesta speciale, in cui dovrà farsi risultare che trattasi di prelevamento pel servizio delle bardature, e sulla quale non dovrà essere compreso alcun cordame che possa eventualmente occorrere al reggimento per qualche altro uso.

16. Ogni trimestre l'amministrazione del corpo si darà scarico dei materiali ceduti al capo sellaio per le sostituzioni, compilando apposita richiesta nell'intestazione della quale dovrà citarsi la data del contratto, nonchè la data ed il numero del relativo decreto d'approvazione e della sua registrazione alla Corte dei conti. Nella colonna annotazioni dovrà farsi risultare che la somma, corrispondente al totale della richiesta, fu ritenuta al capo sellaio sugli averi corrispostigli per il trimestre cui lo scarico si riferisce, citando la data ed il numero del mandato col quale gli verrà fatto il pagamento.

17. Gli assegni e il compenso di cui ai comma 8° ed 11° dell'articolo 6 del contratto devono essere pagati ai sellai ed allievi sellai, nonchè al capo armaiuolo, se del caso, dalla cassa del reggimento, e detratti poi dagli averi del capo sellaio sulla richiesta di pagamento trimestrale di cui al seguente numero 19.

18. Per far fronte ai pagamenti di cui al precedente numero, i corpi richiederanno mensilmente alla direzione di commissariato della propria circoscrizione, le somme che all'uopo potranno loro occorrere, avvertendo di comprendervi anche quelle

che eventualmente dovessero erogare per acquisti di materiali di bardatura ed accessori autorizzati ad economia.

Le direzioni di commissariato, a loro volta, inoltreranno, con le consuete norme, la richiesta di tali assegni a questo Ministero — direzione generale d'artiglieria e genio —.

19. Siccome al pagamento degli averi al capo sellaio dovrà provvedere il Ministero con mandato diretto, in base alla presentazione della richiesta di pagamento da compilarsi dai corpi in modo conforme all'annesso allegato II, così non occorre richiedere alcun assegno per tale scopo.

20. La richiesta di pagamento di cui al numero precedente dovrà essere trasmessa nei primi giorni di ogni trimestre, per quello scaduto, a questo Ministero (direzione generale revisione dei conti — divisione 2ª — ufficio di revisione delle contabilità del materiale di artiglieria) corredata dai seguenti documenti:

a) da una dichiarazione concernente le effettive giornate di presenza cavalli nel trimestre, firmata dal relatore e compilata conforme all'annesso allegato III;

b) da una nota descrittiva (mod. 563 del catalogo) dei materiali prelevati dal capo sellaio nel trimestre, firmata dal relatore e dal capo sellaio al visto per l'accettazione dell'addebito.

Tanto l'accennata richiesta di pagamento, quanto i documenti di cui ai precedenti comma *a*) e *b*) devono essere prodotti in duplice esemplare, cioè, uno in originale e l'altro per copia conforme;

c) dal verbale di collaudo da compilarsi in carta da bollo di L. 0,50, conforme all'unito allegato IV;

d) da un prospetto dei sellai ed allievi sellai, con l'indicazione per ciascuno, delle ore di lavoro fatto e dell'importo pagato;

e) da una nota dei compensi dovuti e pagati al capo armaiuolo, quando ne sia il caso — allegato V.

Tanto il totale del prospetto menzionato al comma *d*) come le somme delle note di cui ai comma *b*) ed *e*) devono concordare perfettamente con quelle ritenute al capo sellaio, risultanti nella 3ª pagina della richiesta di pagamento;

f) alla presentazione della prima richiesta di pagamento dovrà altresì unirsi copia autentica del contratto — in carta libera — sulla quale devono essere apposte le annotazioni prescritte dal § 177 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti;

g) del mandato di pagamento mod. 8;

h) della richiesta di detto mandato, mod. 18 *D* (in duplice esemplare);

i) del foglio di somministrazione di notizie all'intendenza di finanza;

l) dell'avviso al provveditore mod. 21.

Gli stampati di cui a questi ultimi quattro comma dovranno richiedersi a questo Ministero.

Capo II.

Tutti i corpi e servizi (esclusi quelli indicati al Capo I della presente circolare, nonchè i reggimenti d'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna) (1).

21. I corpi e servizi sopra accennati provvederanno alle riparazioni delle bardature ed accessori, osservando le disposizioni del § 335 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, avvertendo che i compensi da pattuirsi con i privati per ogni singolo lavoro, non potranno essere superiori a quelli fissati dall'apposita tariffa delle riparazioni ai materiali del gruppo *C*, approvata con decreto ministeriale in data 21 marzo 1913 di prossima pubblicazione.

Nel caso però che fra i militari di truppa del corpo vi fossero degli abili operai sellai, le riparazioni devono essere normalmente eseguite dai medesimi, sotto la sorveglianza dell'ufficiale d'armamento.

La manutenzione deve essere fatta sempre dai militari di truppa.

22. I corpi stanziati stabilmente, od anche provvisoriamente in località ove risiedono reggimenti presso i quali esista il capo sellaio per l'esecuzione del servizio organizzato come al Capo I della presente circolare, potranno, riscontrandone la convenienza economica, valersi dell'opera dei menzionati capi sellai alle condizioni stabilite dai contratti vigenti per detti lavori.

23. I corpi, semprechè la forza dei quadrupedi e la quantità delle bardature loro in carico sarà tale da far ritenere la convenienza economica di stipulare per la loro riparazione e sostituzione un contratto analogo a quello stabilito per i reggi-

(1) Per i reggimenti d'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna vigono già, dal 1° luglio 1912, norme analoghe a quelle del capo I.

menti di cavalleria, come al Capo I della presente circolare, potranno farne proposta a questo Ministero, sottoponendo, le condizioni ed i prezzi da stabilirsi. In caso opposto detti corpi regoleranno il servizio a tariffa in conformità di quanto prescrive l'art. 321 del citato regolamento d'amministrazione, presentando concrete proposte a questo Ministero qualora, per l'importanza del servizio predetto si rendesse necessaria la stipulazione di un contratto con apposito assuntore.

24. Per il servizio relativo alla manutenzione e riparazione delle bardature, nonchè per la sostituzione di quelle inservibili dichiarate fuori uso, non viene fatto alcun assegno speciale ai corpi, però i medesimi non potranno nell'esercizio superare, per tali servizi, la spesa di L. 0,08 per ogni giornata di presenza quadrupedi.

Per le legioni dei carabinieri reali, reggimenti del genio e scuole militari, tale quota resta fissata in L. 0,10 per ogni giornata di presenza quadrupedi.

25. Nel caso però che per eccezionali circostanze, debitamente comprovate, la somma stabilita col precedente numero non fosse sufficiente, i corpi, prima di eseguire qualsiasi spesa che superi tale limite, dovranno richiederne l'autorizzazione a questo Ministero — direzione generale d'artiglieria e genio.

Capo III.

Norme amministrative per procedere alla provvista di parti ed accessori di bardature — comune a tutti i corpi. (1).

26. Occorrendo dovere acquistare materiali di bardature ed accessori, sia per lo scopo di cui al n. 14 della presente circolare, come per qualsiasi altra eventuale necessità di servizio, le amministrazioni compilano e trasmettono a questo Ministero, pel tramite dell'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, una *richiesta di provvista*, conforme all'annesso allegato VI, sulla quale i materiali devone essere descritti con l'esatta nomenclatura, categoria e numero d'ordine, e col prezzo parziale ed importo corrente in base alle esigenze del mercato, chiedendo

(1) Esclusi i reggimenti d'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna i quali seguiteranno ad attenersi alle disposizioni analoghe del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria.

informazioni, se occorre, all'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino.

Nell'inoltrare il predetto documento i corpi proporranno la forma da seguire per la contrattazione, indicando, quando si propone la licitazione o la trattativa privata, oppure l'esecuzione della provvista ad economia, le speciali ragioni di convenienza o di urgenza che consigliano tali procedimenti.

Sulla 2ª pagina e seguenti della predetta richiesta si dovranno inserire:

a) le condizioni amministrative accennate nel predetto allegato VI;

b) i requisiti tecnici dei materiali da provvedere.

Quei reggimenti che non fossero in grado d'indicare sulle richieste di provvista questi requisiti tecnici, potranno richiederli all'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino, il quale, per risparmio di lavoro di scritturazione, resta autorizzato a fare litografare una certa quantità di piccoli prontuari, sui quali si dovranno comprendere tutti i materiali di bardatura ed accessori in uso ai vari corpi, indicandovi, per ciascun oggetto, i predetti requisiti, ed escludendo, ben'inteso, dalle condizioni di collaudo, le prove meccaniche che i corpi non sono in grado di eseguire.

27. Il Ministero, dopo esaminata la richiesta di cui al numero precedente la restituisce al corpo, il quale procede agli incumbenti per la stipulazione del contratto a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, a seconda verrà disposto nel restituire approvata la richiesta stessa, avvertendo che il contratto, prima di rendersi esecutorio, dovrà sottoporsi all'approvazione del Ministero, trasmettendo i documenti di cui al § 173 della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti.

28. Per le provviste la cui spesa non supera le L. 200, i corpi, a senso dell'art. 29 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono facoltati di effettuarne l'esecuzione ad economia, senza alcuna preventiva autorizzazione.

29. Dovendosi il pagamento delle provviste fatte a mezzo contratto, effettuare dal Ministero con mandato diretto, mediante la produzione della richiesta di pagamento e dei documenti prescritti dalla citata istruzione sulla stipulazione dei contratti, non occorre inoltrare, per esse, alcuna richiesta di fondi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. I

GRUPPO DI RIFORNIMENTO

delle parti ed accessori di bardatura presso i reggimenti di cavalleria (*).

(*) La scuola d'applicazione di cavalleria e di artiglieria e genio, nonchè le altre amministrazioni — escluse quelle di cavalleria — che dovranno attuare il servizio con le norme di cui al capo I della presente circolare formeranno il gruppo in base alle speciali esigenze dei rispettivi servizi, comunicandone copia a questo Ministero.

Quei reggimenti di cavalleria presso i quali non siano in uso alcune speciali bardature di traino, i medesimi non sono tenuti a formare il gruppo di rifornimento delle relative parti ed accessori di cui nel presente allegato.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Dotazione prescritta pel gruppo
8ª	1	Barbozzali	50
»	5	Cinghie di corda.	2
»	6	Copertine sotto sella per cavallo da ufficiale . .	2
»	7	Filetti di ferro di briglia per cavallo da ufficiale.	2
»	10	Morsi di briglia per cavallo da ufficiale. . . .	2
»	12	Redini di filetto di briglia per cavallo da ufficiale di complemento d'artiglieria (paia)	2
»	14	Redini di morso di briglia per cavallo da ufficiale di complemento di artiglieria (paia)	4
»	18	Staffe di sella per cavallo da ufficiale.	2
»	19	Staffili di sella per cavallo da ufficiale	4
»	21	Testiere di briglia per cavallo da ufficiale di complemento	2
»	23	Testiere di filetto per cavallo da ufficiale di complemento	2
»	27	Bisacce per bardatura a sella per cavallo da ufficiale di complemento d'artiglieria (paia) . .	2
»	32	Soprafasce per sella per cavallo da ufficiale . .	2
»	33	Tasche per bardatura a sella per cavallo da ufficiale (paia)	2
»	36	Redini di filetto della bardatura di marcia per cavallo da ufficiale medico, veterinario, contabile e del treno del genio	2
»	37	Redini di morso della bardatura di marcia per cavallo da ufficiale medico, veterinario contabile e del treno del genio.	2
»	38	Testiere di briglia della bardatura di marcia per cavallo da ufficiale medico veterinario, contabile e del treno del genio.	2
»	39	Testiere di filetto della bardatura di marcia per cavallo da ufficiale medico veterinario contabile e del treno del genio.	2

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Dotazione prescritta pel gruppo
8ª	52	Coregge per cavezze per cavallo da ufficiale di complemento di cavalleria	2
»	56	Redini di filetto di briglia cavezza per cavallo di ufficiale di complemento di cavalleria . . .	2
»	57	Redini di morso di briglia cavezza per cavallo da ufficiale di complemento di cavalleria. . . .	2
»	66	Staffe di sella per cavallo da ufficiale di complemento di cavalleria.	2
»	67	Staffili di sella per cavallo da ufficiale di complemento di cavalleria.	4
»	74	Astucci porta frusta di finimenti per cavallo sottomano	2
»	81	Brache	6
»	100	Collari comuni	2
»	102	Collari comuni completi di finimenti per cavallo montato.	2
»	119	Coregge reggi false tirelle di collare	10
»	120	Coregge reggi false tirelle di petto	10
»	125	Filetti di ferro di briglia della bardatura a sella.	2
»	143	Freni (strik)	10
»	144	Frontali di briglia	4
»	15[illegible]	Morsi con guardia	2
»	155	Morsi snodati.	4
»	156	Museruole di briglie	6
»	158	Petti	3
»	162	Porta catene di collare	4
»	165	Posole di finimento a collare	6
»	167	Posole di finimento a petto.	6

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Dotazione presentita pel gruppo
8ª	174	Redini di briglia della bardatura a sella e per cavallo montato (paia)	6
»	179	Reggi braca e reggi trombe	10
»	181	Reggi petto per cavallo montato	4
»	186	Reggi tirella biforcati	5
»	189	Riscontri di straccale	20
»	203	Sguance di briglie	2
»	204	Sguance di briglie con paraocchi	2
»	206	Sopracapi di briglie con paraocchi	2
»	208	Sopradorsi	2
»	211	Soprane	6
»	213	Sottogola di briglia a redini lunghe	4
»	215	Sottopancia di bastello e di straccale	4
»	223	Stecche di collare del finimento per pariglia	6
»	226	Striscie per legare finimenti	20
»	227	Testiere di briglia a redini lunghe	2
»	229	Testiere di briglia di bardatura a sella e per pariglia	2
»	230	Testiere di filetto di briglie	2
»	235	Tirelle a collare	10
»	236	Tirelle a petto	10
»	238	Trombe con riscontro	2
»	241	Trombe con sottopancia	2
»	273	Redini di briglia per cavallo sottomano (paia)	4
»	308	Staffe di sella mod. Cengia	10
»	309	Collari completi di finimento per carri bagaglio	4
»	310	Coregge reggi timone per carri bagaglio	10

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Dotazione prescritta pel gruppo
8ª	311	Coregge d'unione di timoni per carri bagaglio .	10
»	314	Guinzagli di finimento a collare per carri bagaglio	10
»	315	Porta coregge reggi timone di collari di finimento per carri bagaglio	10
»	316	Posole di finimento a collare per carri bagaglio.	4
»	317	Pettorali completi di finimento per trapeli . . .	1
»	318	Pettorali di finimento per trapeli.	1
»	319	Redine lunghi di finimento a collare e per carro bagaglio.	4
»	320	Reggi pettorale di finimento per trapeli	2
»	321	Riscontri d'unione del collare collo straccale di finimento per carro bagaglio	10
»	322	Straccali di finimento a collare per carro bagaglio	4
»	323	Straccali completi di finimento a collare per carro bagaglio	2
»	324	Tirelle con false tirelle di finimento a collare per carro bagaglio	10
»	325	Tirelle di finimento per trapeli	1
»	326	Trombe di destra di finimento per trapeli . . .	1
»	327	Trombe di sinistra di finimento per trapeli. . .	1
»	344	Coregge reggi sciabola per marescialli di cavalleria, artiglieria e treno artiglieria.	4
»	348	Briglie per cavallo sottomano per servizio. . .	2
»	349	Briglie per cavallo montato di batteria	2
»	353	Astucci porta lancia (1)	20
»	358	Bisacce di tela di olona coperte di pelo	60

(1) Per i soli reggimenti lancieri.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Dotazione prescritta pel gruppo
8ª	372	Cuscinetti sotto banda di sella da cavalleria . .	100
»	373	Cuscini di sella da cavalleria	100
»	380	Piastre reggi tubo porta attrezzi da zappatore da da cavalleria	6
»	385	Seggi di cuoio di sella da cavalleria	50
»	391	Staffili da cavalleria	300
»	394	Tubi ferrati porta attrezzi da zappatore di cavalleria	4
»	396	Viti di ferro con rosette di ottone per coregge reggi-lancia (1)	50
»	398	Tubi di ferro porta attrezzi da zappatore di cavalleria	4
»	399	Coregge centrali per pastrano mod. 93	50
»	400	Coregge con occhielli per gavetta mod. 93 . . .	150
»	401	Coregge laterali per pastrano mod. 93	300
»	402	Coregge per gavette mod. 93	150
»	403	Coregge per tubo porta attrezzi da zappatore di cavalleria.	20
»	404	Coregge reggi-lancia (1).	80
»	405	Archi anteriori di arcioni di cavalleria	200
»	406	Archi posteriori di arcioni di cavalleria. . . .	200
»	407	Bande di arcione di cavalleria (destre e sinistre).	400
»	408	Chiavarde per archi anteriori di arcioni di cavalleria	30
»	409	Chiavarde per archi posteriori di arcione di cavalleria	30
»	412	Riscontri di cinghie di selle da cavalleggeri (2) .	1000
»	413	Riscontri di cinghie di selle da lancieri (1). . .	1000

(1) Per i soli reggimenti lancieri.
(2) » » cavalleggeri.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Dotazione prescritta pel gruppo
8ª	417	Copertine sottosella	150
»	418	Cavezze da cavalleria	25
»	420	Coregge per cavezze da cavalleria	400
»	422	Frontali di cavezza da cavalleria	20
»	425	Museruole con montanti, sottogola e ciappa di cavezza da cavalleria	20
»	426	Redini di filetto di cavezza briglia da cavalleria (paia)	150
»	427	Redini di morso di cavezza briglia da cavalleria (paia)	150
»	428	Sopracapo di cavezza da cavalleria	20
»	429	Coregge reggi-sciabola da cavalleria	100
»	430	Morsi snodati da cavalleria	20
»	653	Anelli di accampamento per attaccare quadrupedi (Gnecco)	10
»	663	Bottoni gemelli di bardatura	20
»	664	Brusche di erica	300
»	665	Brusche di setole	800
»	673	Catene di cavezza o collare	400
»	676	Collari da scuderia	30
»	678	Corde da foraggio con anello	300
»	679	Corde da foraggio con anello e traversino	10
»	680	Corde da cavezza	150
»	682	Curasnette pel governo di quadrupedi	10
»	683	Cuscinetti per ferite, assortiti	20
»	693	Filetti di ferro stagnato	60
»	695	Forbici pel governo dei quadrupedi	30
»	696	Fruste da conducenti	10

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Dotazione presaillta pel gruppo
8ª	697	Fruste per quadrupedi guidati a redini lunghe .	10
»	699	Gancetti di morso	30
»	710	Sacchi da biada	100
»	711	Secchielli di tela pel governo di quadrupedi .	100
»	713	Spugne pel governo di quadrupedi. . . .	600
»	714	Striglie mod. 93	200
»	715	Tasche pel governo di quadrupedi	600
»	717	Taschette da biada	600
»	720	Chiavi per collare da batt. cav.	3
»	723	Frontali di filetto abbeveratorio mod. 89	20
»	724	Redini di filetto abbeveratoio mod. 89 (paia) .	200
»	725	Sguance di filetto abbeveratoio mod. 89	20
»	726	Sopracapo di filetto mod. 89.	20
»	727	Testiere di filetto abbeveratoio mod. 89	40
»	737	Frustini di frusta da conducente.	10
»	1021	Cavezzoni	4
»	1022	Cavezzoni con seghetta	2
»	1023	Cinghie di corda diverse.	30
»	1052	Fruste da maneggio lunghe	2
»	1068	Redini di tessuto di cavezzone lunghe	4
»	1077	Staffe per scuole d'equitazione	10
»	1078	Staffili per scuole d'equitazione	60
»	1101	Copertine sotto sella per scuole d'equitazione .	30
»	1105	Selle all'inglese per scuole d'equitazione e per ufficiale med., vet., cont., di compl. d'art. e del treno del genio	3
»	1184	Filetti abbeveratoi di cuoio nero.	50

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Dotazione prescritta pel gruppo
8ª	1185	Redini di filetto abbeveratoio di cuoio nero . .	60
»	1234	Cavezze di cuoio nero da scuderia da cavalleria.	500
»	1544	Cinghie di selle di tessuto	100
»	Senza num.	Anelli porta staffili	100
»	»	False tirelle di finimento a collare.	20
»	»	Soprafascia per il volteggio.	1
»	»	Ossature d'acciaio complete di finimento per carro bagaglio.	4
»	»	Bacchette di giunco.	200
»	»	Piastrine con camerelle	10
»	»	Corde per legare i bastoni da carro bagaglio. .	6
»	»	Cuscinetti triangolari per collari di finimento di carro bagaglio	10
»	»	Cuscinetti per sellini di finimento di carro bagaglio	10
»	»	Feltri sotto-sella.	1
»	»	Coregge laterali ferma cinghioni.	2
»	»	Traverse superiori reggi cinghioni.	2
»	»	Cinghioni a giberna porta cartucce per cavalleria.	2
»	»	Frustini di frusta per quadrupedi guidati a redini lunghe.	10
»	»	Anelli con fusto a vite per straccale	20
»	»	Ganci con fusto a vite per straccale	6
»	»	Lacciuoli di cuoio verde.	1000
»	»	Ciappe di cuoio verde.	150
»	»	Porta staffili di sella inglese	4
»	»	Tessuto di canapa per la costruzione di cinghie sottopancia	120
»	»	Segmenti di lamiera d'acciaio, superiori. . . .	5
»	»	Segmenti di lamiera d'acciaio, di destra. . . .	10
»	»	Segmenti di lamiera d'acciaio, di sinistra . . .	25

ALLEGATO N. II

(1) . . . . . .

RICHIESTA DI PAGAMENTO

a favore del capo sellaio del suddetto . . . . . (2) . . . . . per il compenso dovutogli per il servizio di manutenzione, riparazione e rinnovazione delle bardature, finimenti ed accessori compiuto durante il . . . trimestre 191 . . . 91 . . ., come da contratto in data . . . . . approvato con decreto ministeriale N. . . . del . . . . . registrato alla Corte dei conti il . . . . . registro . . . foglio . . . bilancio guerra.

Compenso ragguagliato alle giornate di presenza quadrupedi nel trimestre, come da annessa dichiarazione (articolo 3° del contratto suddetto).

Giornate N. . . . . a L. 0,10 . . . . . L. . . . . .

(*)

Diconsi lire . . . . . .

A . . . . . addì . . . . . 191. .

Noi sottoscritti, componenti il consiglio d'amministrazione del . . . . . dichiariamo che il lavoro affidato al capo sellaio . . . . . e per il quale esso ha diritto ai compensi conteggiati con la presente richiesta di pagamento fu debitamente eseguito.

A . . . . . addì 191

IL CONSIGLIO

Il segretario *I membri* *Il relatore e presidente*

(1) Corpo.

(2) Cognome, nome e paternità del capo sellaio.

(*) Nel caso che fosse stabilito il compenso supplementare si aggiungerà:

Compenso supplementare stabilito in base all'atto addizionale in data . . . . . approvato con decreto ministeriale in data . . . . . N. . . . registrato alla Corte dei conti il . . . . . Reg. . . . foglio . . .

Giornate come sopra N. . . . a L. 0,0 . . . L. . . . . .

Totale . . . L. . . . . .

Il relatore sottoscritto dichiara che dagli averi del capo sellaio, dovutigli pel . . . trimestre 191 . . .-91 . . . debbano essere detratte le seguenti somme per i motivi sotto indicati:

1° Importo del materiale fornito al capo sellaio a senso dell'articolo 5 del contratto		
2° Importo dei cordami ed altre materie cedute		
3° Importo del compenso pagato al capo armaiuolo a senso dell'articolo 4 del contratto (comma 11°) (giornate di presenza quadrupedi N. . . . a L. 0,15 = a L. . . . . detratte L. . . . . per importo di parti di bardatura in ferro ep in legno fornitegli e compresi nella precedente ritenuta N. 1)		
4° Importo dei compensi pagati ai sellai ed allievi sellai militari a senso dell'articolo 4° del contratto		
Totale delle ritenute		
Totale degli averi come a pagina 1ª		
Totale delle ritenute come sopra . .		
Restano a pagarsi al capo sellaio		

Diconsi lire . . . . . dovute al capo sellaio.

A . . . . . addì . . . . . 191..

Il Relatore

(Bollo d'ufficio)

ALLEGATO N. III

(1) . . . . . .

Il sottoscritto relatore del consiglio d'amministrazione del . . . . . suddetto . . . dichiara che le effettive giornate di presenza quadrupedi nel . . . trimestre 191 . . . 91 . . . , in base alle quali si deve pagare il compenso al capo sellaio, sono complessivamente numero . . . . . (2) . . . . . come risulta dalla seguente dimostrazione:

RIPARTO	Giornate di presenza quadrupedi nei mesi di			Totale giornate di presenza nel trimestre	*Annotazioni*
	. . . .	. . . . .	. . . . .		
Stato maggiore . . .					Media delle giornate di presenza nel trimestre N°. . .
1° squadrone. . . .					
2° »					
3° »					
4° »					
5° »					
Deposito					
TOTALI . . .					
Deducesi:					
giornate di presenza dei cavalli di carica in consegna agli ufficiali . N°.					
giornate di presenza delle cavalle fattrici acquistate dal commercio o acquisite da altri corpi . . . N°.					
giornate di presenza dei cavalli giovani dei depositi di acclimatazione. N°.					
. . . . .					
Restano le giornate di presenza da compensarsi come sopra . . . . . N°.					

. . . . . addì . . . . . 191. .

IL RELATORE

(1) Corpo.
(2) In tutte lettere.

(Da redigersi in carta da bollo da L. 0,60)

ALLEGATO N. IV

(1) . . . . . .

Il sottoscritto consiglio d'amministrazione del . . . suddetto . . . . (1) dichiara che i lavori di manutenzione e riparazione delle bardature, eseguite durante il . . . trimestre 191 . .-91. . dal capo sellaio (2) . . . . . in dipendenza del contratto in data . . . . . furono debitamente collaudati e riconosciuti bene eseguiti.

A . . . . . addi . . . . . 191. . .

IL CONSIGLIO

Il segretario *I membri* *Il relatore e presidente*

(Bollo d'ufficio)

(1) Corpo

(2) Cognome e nome del capo sellaio.

ALLEGATO N. V

(1) . . . . . .

NOTA *dei compensi dovuti al capo armaiuolo* (2). . . . . *per riparazione e rinnovazione delle parti in ferro ed in legno delle bardature eseguite durante il . . . trimestre 191. . 91. .*

OGGETTO	Giornate di presenza quadrupedi	Compenso per ogni giornata	Importo	*Annotazioni*
Compenso ragguagliato alle giornate di presenza quadrupedi nel trimestre		0 015		
Deducesi l'importo del materiale in ferro ed in legno fornito al capo armaiuolo, per conto del capo sellaio, come da nota a tergo. . .		L.		
Resta il dovuto al capo armaiuolo da detrarsi dagli averi del capo sellaio. .		L.		

. . . . . addì. . . . . 191. .

IL RELATORE

(Bollo d'ufficio)

(1) Corpo.
(2) Cognome e nome del capo armaiuolo.

NOTA *dei materiali somministrati al capo armaiuolo per conto del capo sellaio.*

Categoria	N. d'ordine	Descrizione dei materiali	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo

ALLEGATO N. VI

(1) . . . . . .

RICHIESTA *di provvista di materiali di bardatura ed accessori.*

Bilancio 191 . . . 91 . . .

Categoria	N. d'ordine	Indicazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo	

CONDIZIONI.

Le avanti descritte provviste si eseguiranno sotto l'osservanza primieramente dei capitoli generali d'oneri comuni a tutte le imprese per il servizio del materiale (mod. 55 del catalogo) i quali sono uniti alla presente richiesta e si dichiarano parte integrante della medesima, e secondariamente sotto l'osservanza delle seguenti condizioni speciali:

1° *Luogo d'introduzione.* — L'introduzione si farà nei magazzini del (1) . . . . . dalle ore . . . . alle . . . .

2° *Tempo utile.* — L'intera quantità dei materiali da consegnarsi al (1) . . . . . sarà presentata dal provveditore entro il termine di giorni (2) . . . . . a decorrere dal giorno successivo a quello in cui sarà notificata al deliberatario l'approvazione del contratto.

3° *Condizioni speciali di collaudazione.* — La collaudazione sarà fatta verificando se i materiali da introdursi soddisfano alle condizioni appresso indicate, ed il deliberatario, od un suo rappresentante, avrà diritto di assistervi, pel che dal (1) . . . . . appaltante riceverà avviso in tempo utile dell'inizio della medesima.

Resta convenuto che solo al comandante del (1) . . . . . spetta decidere, sentito il parere della commissione di collaudazione (*) se le robe presentate corrispondono alle condizioni infra specificate, e se infine, sono atte all'uso cui sono destinate.

A parziale modificazione del paragrafo 13 dei capitoli generali di oneri si conviene che in caso di rifiuto il provveditore potrà ottenere una seconda collaudazione facendone domanda all'Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, pel tramite dell'amministrazione appaltante, a cui la domanda stessa dovrà essere presentata entro il termine di cinque giorni dalla notificazione della prima collaudazione.

Il giudizio della commissione collaudatrice è inappellabile se la seconda collaudazione non venisse accordata, ovvero se in questa venisse confermato il rifiuto della prima. In ogni caso il deliberatario non potrà mai adire i tribunali per qualsiasi motivo contro le decisioni della commissione collaudatrice.

---

(1) Corpo o servizio.

(2) In cifre e in tutte lettere.

(*) Tale commissione normalmente sarà composta da ufficiali del reggimento con l'intervento del capo sellaio, e, se occorra, del capo armaiuolo, ove esista, e presieduta dal relatore.

Qualora i materiali introdotti fossero dichiarati di rifiuto anche nella 2ª collaudazione, le spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione di quest'ultima collaudazione saranno poste a carico del deliberatario.

L'amministrazione militare non sarà tenuta a rispondere verso il provveditore dei danni che potranno derivare ai materiali rifiutati, qualora non venissero ritirati entro il termine stabilito dai capitolati generali d'oneri.

4° *Requisiti delle provviste e modi di collaudazione:*

a) . . . . . (Si dovranno trascrivere i requisiti a cui dovranno rispondere tutti i materiali da provvedere, oggetto per oggetto, da desumersi dal prontuario che si dovrà richiedere all'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino).
b) . . . . . (Si dovranno trascrivere i requisiti a cui dovranno rispondere tutti i materiali da provvedere, oggetto per oggetto, da desumersi dal prontuario che si dovrà richiedere all'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino).
ecc.) . . . . . (Si dovranno trascrivere i requisiti a cui dovranno rispondere tutti i materiali da provvedere, oggetto per oggetto, da desumersi dal prontuario che si dovrà richiedere all'arsenale di costruzione d'artiglieria di Torino).

5° *Pagamento.* — Il pagamento avrà luogo a provvista ultimata, collaudata ed accettata.

6° *Domicilio.* — Il deliberatario dovrà eleggere il domicilio a . . . . . (città ove risiede l'amministrazione appaltante) presso . . . . . .

7° *Spese di contratto.* — Le spese di registro, bollo e tutte le altre inerenti al contratto da stipularsi saranno a carico del deliberatario, il quale dovrà versarne l'importo approssimativo nella cassa dell'amministrazione appaltante, all'atto in cui firmerà il detto contratto.

N. **230**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 giugno 1913.

A chiarimento di quanto venne disposto con la circolare 558 del 1912, il Ministero del tesoro ha chiesto che sieno portate a conoscenza dei corpi le seguenti norme:

« 1. Agli ufficiali che fanno parte dei corpi mobilitati e trovansi in Libia, oppure che, trovandosi in Italia, ed anche appartenendo a corpi non mobilitati, abbiano ricevuto il preavviso di esservi destinati in seguito a domanda o d'autorità, sarà negato il *nulla osta*; e sarà parimenti negata l'accettazione del contratto di cessione già notificato, quando la predetta condizione di fatto si verifichi nel periodo di tempo tra il rilascio del *nulla osta* e l'emissione del *benestare*.

2. Agli ufficiali appartenenti a corpi mobilitati per l'occupazione delle isole dell'Egeo, sarà concesso il *nulla osta* ed il

benestare al contratto, ove non si verifichi alcuna delle condizioni di cui al numero precedente.

3. Agli ufficiali appartenenti all'organico di taluno dei corpi mobilitati per la spedizione in Libia, ma che trovansi in Italia, facenti parte effettiva dei riparti rimasti o tornati in Italia, oppure quivi destinati per speciali servizi, il *nulla osta* sarà rilasciato, e sarà parimenti concesso il *benestare* qualora non si avveri alcun fatto di quelli contemplati nel precedente n. 1. »

Si richiama pertanto l'attenzione dei comandi, corpi ed uffici sulle norme sopra indicate, avvertendo sovratutto che le dichiarazioni apposte dalle competenti autorità in calce alle domande di *nulla osta* dovranno essere chiare e tassative, in modo da non lasciar dubbio sulla reale posizione dell'ufficiale cedente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

2500) Roma, 1913 - Tip. E. Voz[illegible]

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1913 — 14 giugno

1913 GIUGNO 9. - N. 231. - CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento di sede di un ufficio di generale designato pel comando di un'armata in guerra. *Pag.* 595

» 9. - » 232. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento di sede dell'ispettorato generale di cavalleria. . . . . » 596

» 9. - » 233 — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare nel 1913 . . . . . » 596

» 9. - » 234. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Monte Argentario . . . . . » 604

» 11. - » 235. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi-espressi di Stato » 604

» 12. - » 236. — SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Iscrizione di marescialli nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia . . . . . » 604

» 12. - » 237. — UFFICIALI IN CONGEDO. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale . . . . . » 602

» 13. - » 238. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — Distribuzione delle medaglie commemorative della guerra italo-turca e dei relativi brevetti . . . . . » 629

Avviso. — Concorso a tre posti gratuiti nel convitto nazionale Longone in Milano . . . . . » 631

Avviso - Corrispondenza postale e telegrafica col deposito allevamento cavalli di Bonorva. . . . . » 631

CIRCOLARE N. **231**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento di sede di un ufficio di generale designato pel comando di un'armata in guerra**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1913.

A datare dal 10 corrente, l'ufficio del generale designato per il comando di un'armata in guerra, residente a Verona, trasferirà la sua sede a Firenze.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **232**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento di sede dell'ispettorato generale di cavalleria**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1913.

A datare dal 23 giugno corrente l'ispettorato generale di cavalleria trasferirà la sua sede da Roma a Milano.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **233**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Esercitazioni della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare nel 1913.** (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 giugno 1913.

1. Nel corrente anno, al poligono di S. Maurizio, avranno luogo dal 1° al 10 agosto le esercitazioni degli allievi del 3° corso dell'accademia militare e dal 13 agosto al 3 settembre quelle degli ufficiali allievi del 2° corso — arma d'artiglieria — della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dal 20 agosto al 3 settembre degli ufficiali allievi del 2° corso — arma del genio — della stessa scuola.

2. I reparti, comandati per i vari servizi, la loro formazione, le date di arrivo al poligono e partenza appaiono dallo specchio *A*, e le munizioni assegnate per gli esercizi di tiro dallo specchio *B*.

2. Il poligono, sarà a disposizione dei due istituti nelle ore antimeridiane di ogni giorno.

4. Il comando dei due istituti determinerà la ripartizione degli alloggiamenti, e la consegna dei locali avverrà direttamente fra la direzione del genio e gli utenti.

5. L'accademia militare, nelle giornate di tiro, potrà valersi, nel numero strettamente indispensabile, dei telefonisti della direzione delle esperienze, e richiederà i materiali ed i proietti che le occorrono al deposito laboratorio costituito dalla direzione d'artiglieria di Torino.

6. Il comando del I corpo d'armata destinerà un ufficiale medico subalterno a coadiuvare, dal 13 agosto al 3 settembre, il maggiore medico della scuola d'applicazione e per tutta la durata di permanenza dei due istituti al poligono un ufficiale veterinario pel disimpegno del servizio.

7. Il comando del presidio di Ciriè porterà a conoscenza dei due istituti le norme contenute nel regolamento pel transito sulle strade che attraversano il poligono di S. Maurizio, durante il tiro.

8. I comandi di corpo d'armata interessati disporranno per i movimenti di andata e ritorno dei reparti comandati pel servizio della scuola d'applicazione e dell'accademia militare, tenendo presente che le batterie e il drappello treno seguiranno la via ordinaria e gli altri usufruiranne della ferrovia.

9. Nel mese di settembre avranno luogo per gli ufficiali allievi del 2° corso della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio due viaggi d'istruzione, uno per ciascheduna delle due armi. In quello per gli ufficiali d'artiglieria saranno visitate le piazze di Spezia e di Venezia e le opere di M. Tesoro, ridotto Cadorino, Osoppo e basso Tagliamento, ed eseguite alcune esercitazioni di tiro.

Gli itinerari particolareggiati, colle indicazioni delle visite ed esercitazioni da compiersi, saranno comunicati direttamente dal comando dei due istituti alle autorità interessate (comandi territoriali, reggimenti d'artiglieria e del genio, direzioni di artiglieria e del genio) le quali disporranno perchè siano messi a disposizione della scuola il personale, i materiali ed i mezzi di trasporto che verranno loro richiesti per tempo direttamente dal comando in 2° della scuola d'applicazione.

10. Le munizioni assegnate per i tiri da eseguirsi durante le visite ad opere di fortificazione sono indicate nello specchio *B*.

11. Il 6° reggimento genio comanderà dal 20 agosto al 3 settembre al poligono di S. Maurizio un graduato motociclista fornito di macchina per l'istruzione motociclistica degli ufficiali allievi del genio.

12. È inteso che le compagnie d'artiglieria da fortezza comandate pel servizio della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio dovranno avere terminate le proprie esercitazioni ai forti di sbarramento prima di trasferirsi al poligono di S. Maurizio.

Il Ministro — P. Spingardi.

SPECCHIO *A*

Riparti	Forza e composizione	Materiali	Data di arrivo al poligono	Data di partenza dal poligono	*Annotazioni*
2 compagnie del 7° artiglieria da fortezza (10ª e 11ª rinforzate dalla 4ª).	Quella stabilita dalle tabelle graduali numeriche di formazione del R. esercito: (tre ufficiali in servizio permanente e 110 uomini per compagnia) (1).	(2)	Mattino dell'11 agosto	Il 4 settembre	(1) Il personale fisso che il reggimento dovesse fornire per la costituzione del deposito laboratorio, non deve essere compreso nella forza delle compagnie. Inoltre ogni compagnia dovrà avere un operaio pratico del servizio del materiale in batteria, ed un artificiere. (2) La direzione d'artiglieria di Torino dovrà mettere a disposizione della scuola i materiali in base alle richieste che la scuola stessa le trasmetterà.
1ª batteria da 75 *A* del 26° da campagna.	Tre ufficiali in servizio permanente, 90 uomini di truppa, 85 cavalli.	6 pezzi con relativi bossoli pei tiri a salve, 4 carri per munizioni, di cui uno per granate, 1 carro trasporto. 1 fucina.	Mattino dell'11 agosto	Il 4 settembre	
1 batteria da 75 mod. 1906 del 6° da campagna.	Tre ufficiali in servizio permanente 90 uomini di truppa 85 cavalli.	4 cannoni, 6 cassoni, 2 carri bagaglio, (uno con fucina), 1 carro attrezzi, 1 carro trasporto.	Mattino del 31 luglio	Il 4 settembre	

Mezza compagnia zappatori del 2° reggimento genio.	Un ufficiale inferiore, 40 uomini di truppa (compresi 1 maresciallo 2 sergenti 1 conducente) e 1 quadrupede bardato per carretta da battaglione.	1 carretta da battaglione. Fornimenti portatili degli uomini di truppa (una serie).	Mattino dell'11 agosto	Il 4 settembre	
1 drappello telegrafisti del 3° reggimento genio.	Un ufficiale inferiore (pratico del servizio telefonico) 1 maresciallo e 50 caporali e soldati.	Un carro da parco per materiale telegrafico pesante ed uno per materiale telegrafico volante, oltre al materiale suddetto occorre che il drappello trasporti a S. Maurizio N. 20 apparati telefonici da campo, N. 2 apparti ottici da campo (Faini) e 5 biciclette.	Mattino del 12 agosto	Il 4 settembre	
1 drappello del battaglione specialisti del genio.	Un caporale maggiore o caporale e 4 soldati (tra i quali almeno un sarto e 1 cordaio) pratici del maneggio degli aereostati.	2 palloni con accessori pel tiro.	Mattino del 16 agosto	Il 4 settembre	
1 drappello treno d'artiglieria fornito dal 5° e 17° da campagna secondo ordini da impartirsi dal comando del 1° corpo d'armata.	Un sottufficiale comandante del drappello. Un caporale, 12 conducenti, 8 pariglie di timone, 2 di mezzo, 2 cavalli da stanghe, 1 cavallo da guidare a redini lunghe per vettura da posta: tutti i quadrupedi debbono avere i relativi finimenti.		Mattino del 31 luglio	Il 4 settembre	Questo drappello deve anche essere in grado di fornire 12 vedette a cavallo e 2 capi vedetta.

SPECCHIO *B*

MUNIZIONI	Quantità	*Annotazioni.*
Per la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.		
Colpi a shrapnel da 75 A (acciaio) . . .	50	
Colpi a shrapnel da 75 A per scuole di tiro	100	
Colpi a granata dirompente da 75 mod. 906	150	
Colpi a shrapnels da 75 mod. 906 (acciaio)	70	
Colpi a shrapnel da 75 mod. 906 per scuole di tiro	204	
Colpi a shrapnel da 70 mont. (acciaio) . .	40	
Colpi a shrapnel da 70 mont. per scuole di tiro	40	
Colpi a salve da 75 A	200	Pei tiri da eseguirsi al poligono di S. Maurizio.
Colpi a salve da 75 mod. 906	200	
Colpi a granata da 210 (per obice) . . .	60	
Colpi a granata da 149 A per scuole di tiro	12	
Colpi a shrapnel da 149 A per scuole di tiro	20	
Colpi a granata da 149	24	
Colpi a shrapnel da 149	56	
Colpi a shrapnel da 120	94	
Colpi a mitraglia da 120	4	
Colpi a salve per mortai da 120	8	
Colpi a salve per cannone da 149 A . . .	8	
Colpi a granata da 280 per esperienze . .	24	Per 6 salve della batteria M. Bragadino (Venezia).
Colpi a granata da 149 A per scuole di tiro	70	Per un tiro di gruppo dallo sbarramento di Ospo.
Colpi a shrapnel da 149 G per scuole di tiro	35	

Sarà pure eseguito un tiro ridotto di gruppo da alcune opere della piazza di Spezia, pel quale il comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio fisserà le munizioni in seguito ad accordi presi direttamente col comando del 2° reggimento artiglieria fortezza.

Per l'accademia militare.

Colpi a shrapnel da 75 mod. 906 (acciaio) .	60	
Colpi a shrapnel da 75 mod. 906 (economici)	240	
Colpi a salve da 75 mod. 906	300	

N. **234**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione della sezione staccata d'artiglieria di Monte Argentario.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 giugno 1913.

A datare dal 1° luglio corrente anno, è soppressa la sezione staccata d'artiglieria di Monte Argentario.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **235**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Telegrammi-espressi di Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 giugno 1913.

Su richiesta del Ministero delle poste e dei telegrafi si determina che tutte le autorità militari nello spedire telegrammi-espresso di Stato appongano il bollo d'ufficio non solo, come ora avviene, sulla parte interna del modello 25 *ter*, ma anche nella parte di esso destinata all'indirizzo, in modo tale che anche quando il telegramma espresso è chiuso sia possibile rilevare dal bollo esterno l'autorità militare che spedisce.

Se un telegramma-espresso di Stato viene presentato da un funzionario in missione sprovvisto di bollo, questo sarà sostituito, anche all'esterno, dalla qualifica e dalla firma del mittente.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **236**. — SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Iscrizione di marescialli nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 giugno 1913.

Dovendosi iscrivere un certo numero di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardacolombaia, il Ministero autorizza i marescialli dei tre gradi che si trovano nelle condizioni volute dal capo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali e non appartengono a reparti mobilitati in Libia o nell'Egeo, ad inoltrare per via gerarchica la relativa domanda non oltre il 25 corrente mese.

Tale autorizzazione dovrà intendersi estesa a tutti i marescialli che al 31 agosto p. v. avranno compiuto l'ottavo anno di servizio.

I marescialli aspiranti dovranno inoltre essere riconosciuti fisicamente idonei a prestare servizio di guardacolombaia in qualsiasi località, compresa l'alta montagna e la Libia, e dovranno dichiarare in precedenza di accettare qualsiasi destinazione, in osservanza alla disposizione pubblicata colla circolare 507 *giornale militare* 1912.

Il Ministero si riserva di prendere in considerazione le domande in parola nella misura consentita dal numero degli aspiranti da inscrivere nell'elenco anzidetto, dando la precedenza, a parità di altre condizioni, ai marescialli che conservando completa idoneità fisica per la carica di guardacolombaia in qualsiasi località, hanno maggiore anzianità di servizio.

Le commissioni di avanzamento nell'esprimere in merito alle singole domande il loro parere, dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei sottufficiali ed essenzialmente della condotta da essi serbata durante il servizio, si ritengano meritevoli della carica, ed atti a ben disimpegnarla, anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

A suo tempo saranno date le opportune disposizioni per l'esecuzione del corso speciale d'istruzione prescritto dal § 38 del su citato regolamento.

Le domande, corredate dai documenti prescritti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e dalla dichiarazione incondizionata d'accettazione di qualunque destinazione, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) pel 5 luglio p. v.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **237.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile e alla milizia territoriale.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 giugno 1913.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 25 maggio scorso, n. 483 (circolare n. 223 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione *secondo le relative tabelle 1913*, eccetto che per i militari inviati ai riparti automobilisti d'artiglieria, a senso del successivo n. 19, i quali saranno rinviati direttamente ai rispettivi comuni dalla sede dei riparti stessi.

Ad evitare possibili dubbi, si avverte che i militari richiamati, i quali si trovano a risiedere nel territorio di un distretto, che non sia di reclutamento per la loro arma o specialità, debbono rispondere alla chiamata nel giorno per essi fissato dal manifesto e debbono essere avviati dai comandi di distretto al centro più vicino della rispettiva arma o specialità.

Riguardo alla chiamata dei militari della classe 1890, stabilita dal secondo capoverso che segue il n. **23** del manifesto (allegato n. 1), si avverte poi che la circostanza di aver risposto alla chiamata alle armi *per mobilitazione*, indetta con la circolare n. 452 dello scorso anno, non esime i militari predetti dalla presente chiamata *per istruzione*, alla quale sono obbligati in dipendenza del tassativo disposto dell'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento. Analogamente si fa presente che i militari della classe 1887 *rinviati* da precedente chiamata alle armi *per istruzione* hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare ancorchè abbiano preso parte alla chiamata *per mobilitazione* predetta.

3. I comandanti dei distretti, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà anche rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, con le norme date dai dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, i prescritti manifesti speciali, basandosi sulle tabelle di reclutamento e di mobilitazione 1913.

Una copia dei manifesti speciali compilati dai comandi di distretto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove

hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

Per cura poi dei comandi dei reggimenti alpini, e con le norme del predetto § 726 dell'istruzione complementare, sarà pure pubblicato, nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 2), una copia del quale dovrà parimenti rimanere affissa alla porta della caserma, ove ha sede il centro di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

4. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandi dei distretti avvertiranno i sindaci che per l'invio ai corpi dei richiamati dovranno attenersi alle *nuove tabelle di presentazione*, che saranno loro trasmesse prima della chiamata, ed avranno cura di richiamare la loro attenzione sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1913*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 della *Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi*.

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che i richiamati, i quali sono tenuti a presentarsi al comune, debbono essere avviati ai corpi non prima del giorno stabilito dal manifesto. Soggiungeranno loro altresì che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto, il numero dei militari richiamati alle armi, che debbono valersi della ferrovia o della tramvia, secondo che l'una o l'altra risulti più economica, tenuto conto del complesso delle indennità spettanti ai medesimi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia, di squadrone e di batteria, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, accerteranno in particolar modo, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, quali somme siano state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

5. Per l'esatta applicazione del disposto del primo capoverso che segue il n. **23** del manifesto (allegato n. 1) si avverte che i militari per i quali sussiste l'obbligo di servizio derivante dal rinvio sono quelli soltanto che tuttora appartengono al riparto dell'esercito cui erano ascritti al momento in cui ottennero il rinvio stesso. Quindi coloro che nel frattempo abbiano fatto passaggio o alla milizia mobile o alla milizia territoriale debbono considerarsi come non più obbligati a rispondere ad una chiamata in conseguenza del rinvio goduto.

6. I comandi di distretto e quelli dei centri di presentazione dovranno portare speciale cura nell'adempimento delle pratiche per la concessione dei soccorsi che sono di loro pertinenza ed i comandi dei centri di presentazione dovranno specialmente interessarsi perchè le disposizioni dei numeri 7 ed 8 della *Istruzione* relativa siano applicate con diligenza.

Per l'invio delle dichiarazioni mod. *B*, relative ai militari le cui famiglie saranno riconosciute meritevoli del soccorso, i comandi di distretto si atterranno a quanto è stabilito dal terzo alinea del n. 5 della circolare 224 del corrente anno.

7. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti dell'istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto della chiamata.

Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto all'indennità di trasferta, come è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci,

ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato ai militari.

8. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai numeri VI e VII del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti, tenendo presenti, per quanto riguarda la dispensa pel titolo del tiro a segno, i chiarimenti dati coi dispacci-circolari n. 20706 del 3 agosto 1910 (*Direzione generale leva e truppa*) e n. 1546 del 25 marzo 1913 (*Segretariato generale - Divisione tiro a segno ed educazione fisica*).

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi della propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia, saranno compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

I comandi dei distretti sono autorizzati a concedere il *rinvio* ad altra chiamata a coloro che, congedati durante l'ultimo bimestre del 1912, provino di aver compiuto con successo un periodo di tiro a segno nel corrente anno.

Coloro poi che fossero stati inviati in congedo illimitato posteriormente al 31 dicembre 1912, dovranno essere *dispensati* dalla chiamata, ad eccezione, peraltro, dei militari delle classi 1887 e 1890, di cui al terzo comma del precedente n. 2.

Saranno dispensati dalla chiamata anche quei militari, ascritti all'esercito permanente, i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva, i quali ne daranno subito notizia ai centri interessati, a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione

che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

10. In relazione al disposto del § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che, qualora nelle località ove risiedono i depositi o centri di presentazione, manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle armi prestino un utile servizio, nella visita sanitaria si avrà poi cura di rilevare se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con l'importanza del giudizio che devesi emettere.

Per i sottufficiali richiamati che accusassero imperfezioni o infermità e non fossero in grado di prestare servizio, dovranno compiersi gli ordinari atti di rassegna e non già gli atti medico-legali prescritti per i sottufficiali di carriera.

11. Se in occasione della presente chiamata i comandi di distretto o i centri di mobilitazione venissero a rilevare che qualcuno dei militari richiamati non abbia ottemperato a quanto dispone l'art. 6 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, dovranno provvedere nei riguardi dei trasgressori, in conformità all'art. 10 del regolamento stesso. A tale scopo si avverte che l'informazione ai sindaci dovrà essere fatta in ogni caso a cura dei comandi di distretto, affinchè questi abbiano modo di vigilare che dai sindaci sia ottemperato a quanto prescrive l'art. 11.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

12. Unitamente ai militari di truppa ed ai sottufficiali saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale accennati nel n. **24** dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

13. I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, incorreranno nella sanzione dell'art. 152 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, numero 1497, del quale articolo comunicheranno loro il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni, i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio e di trasporto all'autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), o di rivolgersi, in caso d'urgenza, all'arma dei carabinieri reali.

14. La dispensa degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n. 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero all'autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata;

b) l'ufficiale si trovi a coprire uno degli impieghi od una delle posizioni enumerate negli articoli 1 o 11, ovvero negli articoli 1, 5 o 6, del *Regolamento sulle dispense delle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto del 13 aprile 1911, n. 374, secondo che sia di complemento o di milizia territoriale.

15. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dall'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (bozze di stampa), per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandanti di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali, effettivi a comandi o corpi stanziati nel territorio di loro giurisdizione, i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e specialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Agli ufficiali di milizia territoriale che avessero titolo all'esenzione per uno dei predetti motivi sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

16. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte all'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi d'esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando di corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale basate sulle straordinarie circostanze di famiglia ai comandi di corpo d'armata, nonchè quelle di dispensa, di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 14, presentate dagli stessi ufficiali di complemento e di milizia territoriale, direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli di cui sopra; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) con elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il

caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 15 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

17. La presentazione degli ufficiali avrà luogo *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino di equipaggiamento e sui cómpiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi, a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

18. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme vigenti per la mobilitazione (*tabelle 1913*), salvo le disposizioni speciali già emanate in proposito alle autorità interessate e contenute nel capitolo « Richiami di classe » della circolare n. 600 del 20 marzo u. s. del comando del corpo di stato maggiore (ufficio istruzioni e manovre), a complemento delle quali si avverte che i richiamati *bersaglieri* del distretto di Milano saranno tutti assegnati al 7° reggimento bersaglieri (Brescia).

19. I comandi di deposito e degli altri centri di presentazione disporranno perchè tutti i richiamati, all'atto della presentazione, siano interpellati per stabilire quali di essi siano provvisti del *certificato di idoneità alla condotta di automobili*, rilasciato dalle prefetture del Regno. Tali militari dovranno, a cura dei comandi suddetti, essere avviati, nel giorno stesso della loro presentazione, in abito civile e muniti del certificato suddetto, alla *compagnia automobilisti di artiglieria*, che, secondo le indicazioni della tabella di reclutamento e di mobili-

tazione n. 29 (ediz. 1913), riceve i richiamati del distretto, nel cui territorio risiedono i militari di cui trattasi. Quelli di essi residenti in Sicilia dovranno essere avviati al centro automobilistico di Palermo presso il 22° reggimento artiglieria da campagna.

I comandi di deposito e gli altri centri di presentazione comunicheranno, telegraficamente, ai comandi delle compagnie automobilisti di artiglieria il numero dei richiamati che saranno avviati alle compagnie stesse, indicando il giorno in cui i richiamati giungeranno a destinazione.

20. I comandi di corpo d'armata e gli ispettorati sono autorizzati ad effettuare quegli spostamenti di richiamati che risultassero necessarî per equiparare la forza dei reggimenti e dei riparti o per rinforzare le unità che partecipano alle esercitazioni più importanti. Bene inteso, per tali spostamenti, dovranno essere presi in precedenza i provvedimenti necessarî perchè non avvengano ritardi nelle operazioni di congedamento dei richiamati.

21. Coi richiamati *alpini* di milizia mobile e di milizia territoriale si costituiranno quelle compagnie e quei battaglioni che verranno designati dall'ispettorato delle truppe da montagna ai reggimenti interessati. L'ispettorato stesso impartirà le norme per l'eventuale costituzione delle salmerie.

Art. 4. — *Istruzione.*

22. I comandi di corpo d'armata e gli ispettorati competenti daranno le disposizioni necessarie per l'istruzione, per l'inquadramento e per l'intervento dei richiamati alle esercitazioni e provvederanno perchè i richiamati stessi eseguiscano, possibilmente, almeno due lezioni di tiro col fucile, col moschetto o con la pistola, secondo l'arma o la specialità cui appartengono.

23. Il comando del XII corpo d'armata riceverà, a suo tempo, dal comando del corpo di stato maggiore (ufficio servizi automobilistici) le direttive necessarie per provvedere all'istruzione tecnica da impartire, presso il centro automobilistico di Palermo, ai richiamati provvisti di diploma d'idoneità alla condotta di automobili.

24 I comandanti di compagnia, di squadrone e di batteria, nel modo e nel tempo che reputeranno più opportuno, e con la scorta della circolare n. 312 del 1910 e del manifesto annessovi, avranno cura di rendere bene edotti tutti i richiamati

dell'obbligo imposto, dall'art. 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407 (riprodotto nell'art. 129 del testo unico delle leggi sul reclutamento), ai militari in congedo di notificare al comandante del distretto, per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.

I comandanti di deposito, poi, cureranno che sul foglio di congedo dei richiamati sia apposta l'avvertenza, di cui è cenno nel n. 11, secondo alinea, della circolare n. 311 del 1910, e che, giusta il disposto dell'art. 2 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo* (*edizione 1911*), sia presa nota della residenza dichiarata da ciascun richiamato.

25. A tutti i richiamati dovranno essere fatte opportune spiegazioni sul sistema di chiamata alle armi con la cartolina-precetto, secondo le direttive date con la circolare n. 312-riservata del 9 marzo 1912 (*Direzione generale leva e truppa*) ed inoltre dovrà consegnarsi, a coloro che ne siano ancora sprovvisti, il foglietto di notizie relative al sistema predetto, di cui era cenno nella circolare, di pari numero, in data 15 maggio stesso anno.

Art. 5. — *Congedamento.*

26. I richiamati saranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presenteranno, salvo quelli assegnati alle *compagnie automobilisti di artiglieria*, i quali saranno congedati direttamente dalle compagnie stesse.

Tutti dovranno essere rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) *il giorno 8 agosto p. v*, i militari presentatisi il 10 luglio precedente;

b) *il giorno 29 agosto p. v*, i militari presentatisi il 31 luglio precedente;

c) *il giorno 30 agosto p. v*, i militari presentatisi il 1° dello stesso mese.

I richiamati dei distretti di complemento verranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale saranno poi diretti ai comuni.

Per tutti i movimenti ferroviari necessari per effettuare il trasporto dei richiamati dai centri di presentazione ai corpi e per il congedamento dei richiamati, i comandi di corpo d'ar-

mata e di divisione si atterranno alle norme stabilite dagli articoli 25 e 26 del *Regolamento sui trasporti*, Parte I.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgrazie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o di discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

27. A complemento di quanto dispone l'art. 2 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo* si determina che i comandanti di corpo e di reparto partecipino ai comandi dei distretti interessati, insieme con le altre variazioni, anche la nuova residenza che i richiamati eleggessero eventualmente all'atto del rinvio in congedo.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

28. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini, nei sacchi e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

29. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

30. La galletta a mano distribuita ai richiamati dovrà essere dai medesimi consumata durante la permanenza alle armi, secondo gli ordini che al riguardo verranno impartiti dai comandi dei riparti.

31. Alle compagnie alpine di milizia mobile verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione, riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione.

32. I richiamati di milizia mobile e di milizia territoriale potranno portare la barba a piacimento.

33. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti sono quelli passati in punizione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, **per un periodo di 30 giorni**, i militari di 1ª categoria qui appresso indicati, **avvertendo che i militari, i quali si trovino in un comune diverso dal proprio, dovranno rispondere alla chiamata alle armi nello stesso giorno stabilito per la presentazione dei militari della loro arma e specialità appartenenti al comune in cui si trovano:**

a) IL GIORNO 10 LUGLIO P. V.:

1. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Avellino* (quelli dei mandamenti di Accadia, Andretta, Aquilonia, Ariano di Puglia, Atripalda, Avellino, Baiano, Castelbaronia, Cervinara, Chiusano S. Domenico, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Lauro, Macedonia, Mercogliano, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Orsara di Puglia, Paternopoli, S. Angelo dei Lombardi e Volturara Irpina), *Bergamo* (quelli dei mandamenti di Almenno S. Salvatore, Alzano Maggiore, Bergamo, Clusone, Gandino, Lovere, Piazza Brembana, Sarnico, Trescore Balneario, Vilminore e Zogno), *Bologna* (quelli dei mandamenti di Bagni della Porretta, Bazzano, Bologna, Castelfranco dell'Emilia, Castelmaggiore, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Loiano, San Giovanni in Persiceto e Vergato), *Brescia* (quelli dei mandamenti di Adro, Bagnolo Mella, Bagolino, Bovegno, Breno, Brescia, Chiari, Edolo, Gardone Valle Trompia, Gargnano, Iseo, Lonato, Ospitaletto, Pisogne, Preseglie, Rezzato, Rovato, Salò e Vestone), *Caltanissetta*, *Catania*, *Cefalù*, *Genova* (quelli dei mandamenti di Borzonasca, Campoligure, Cicagna, Chiavari, Genova, Lavagna, Nervi, Pontedecimo, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sampierdarena, Savignone, Sestri Levante, Sestri Ponente, Staglieno, Varese Ligure e Voltri), *Girgenti*, *Ivrea* (quelli dei mandamenti di Agliè, Borgomasino, Caluso, Castellamonte, Cuorgnè, Locana, Pont Canavese e S. Giorgio Canavese), *Lodi* (quelli dei mandamenti di Borghetto Lodigiano, Crema, Lodi, Pandino, Paullo,

S. Angelo Lodigiano e Soncino), *Mantova* (quelli dei mandamenti di Mantova, Ostiglia, Revere e Sermide), *Messina*, *Milano* (quelli dei mandamenti di Abbiategrasso, Binasco, Locate Triulzi, Martinengo, Melegnano, Romano di Lombardia, Treviglio e Verdello), *Modena*, *Napoli* (quelli dei mandamenti di Barra, Casoria, Forio d'Ischia, Ischia, Marano, Mercato, Pendino, Pomigliano d'Arco, Portici, Pozzuoli, Procida, S. Anastasia, S. Carlo all'Arena, Somma Vesuviana, Stella, Torre del Greco, Ventotene e Vicaria), *Nola*, *Novara* (quelli dei mandamenti di Cannobio, Intra, Lesa e Pallanza), *Palermo*, *Pavia* (quelli dei mandamenti di Bereguardo, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Pavia e Vigevano), *Pinerolo*, *Sacile*, *Savona*, *Siracusa*, *Torino*, *Trapani*, *Varese* (quelli dei mandamenti di Angera, Arcisate, Cuvio, Gavirate, Luino, Maccagno Superiore, Tradate e Varese), *Venezia*, *Vercelli* (quelli dei mandamenti di Cigliano, Crescentino, Livorno Piemonte e Trino), *Verona* e *Vicenza*;

2. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Bari*, *Barletta*, *Bologna* (quelli dei mandamenti di Budrio, Minerbio e S. Giorgio di Piano), *Ferrara*, *Forlì* (quelli dei mandamenti di Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Rimini, Rocca S. Casciano, S. Arcangelo di Romagna, Savignano di Romagna e Sogliano al Rubicone), *Lecce*, *Macerata*, *Potenza*, *Ravenna*, *Rovigo* (quelli dei mandamenti di Occhiobello e Polesella) e *Taranto*;

3. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

4. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Belluno, Bergamo, Brescia, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Ivrea, Lecco, Lucca, Mantova, Massa, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona e Vicenza;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Bari, Barletta, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Reggio Calabria e Taranto;

6. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti alla **cavalleria (lancieri e cavalleggeri)**, dei distretti di Caltanissetta, Catania, Cefalù, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani;

7. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti ai **lancieri**, dei distretti di Aquila, Avellino, Campobasso, Caserta, Frosinone, Gaeta, Lecce, Orvieto, Roma, Spoleto e Sulmona;

8. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da campagna** (eccettuato il treno) ed all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno;

9. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da montagna** (eccettuati i provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno;

10. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti all'**artiglieria da fortezza e da costa** (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

11. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla specialità del genio **zappatori** (eccettuato il treno) e **pontieri** (eccettuati i lagunari ed il treno), di tutti i distretti del Regno;

12. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli **specialisti** (eccettuato il treno), ai **ferrovieri** ed agli **automobilisti** del genio, di tutti i distretti del Regno;

13. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sanità**, dei distretti di Belluno, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Genova, Girgenti, Ivrea, Mantova, Massa, Messina, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Verona e Vicenza;

14. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente) ascritti alla **sanità**, dei distretti di Bari, Barletta, Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Lecce, Potenza, Reggio Calabria e Taranto;

15. i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **sussistenza**, dei distretti di Belluno, Bologna, Caltanissetta, Catania, Cefalù, Cremona, Ferrara, Genova, Girgenti, Ivrea, Mantova, Massa, Messina, Novara, Palermo, Parma, Piacenza, Pinerolo, Reggio Emilia, Savona, Siracusa, Torino, Trapani, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza;

16. i militari di 1ª categoria delle classi 1883 (milizia mobile) e 1885 (esercito permanente), ascritti alla **fanteria di linea**, ai **bersaglieri**, alla **sanità** ed alla **sussistenza**, dei distretti di Cagliari e di Sassari, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta il 15 maggio scorso in Sardegna, per essersi trovati a quel tempo a risiedere nei distretti e mandamenti indicati, per la rispettiva classe e specialità, nei precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 e 15;

17. i militari di 1ª categoria della classe 1888 (esercito permanente), ascritti alla **cavalleria (lanceri e cavalleggeri)**, dei distretti di Cagliari e di Sassari, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta il 25 maggio scorso in Sardegna, per essersi trovati a quel tempo a risiedere nei distretti indicati, per la rispettiva specialità, nei precedenti numeri 6 e 7;

b) IL GIORNO 31 LUGLIO P. V.:

18. i militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno;

19. i militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Bergamo, Brescia, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Susa del 3° ed Edolo del 5° reggimento alpini;

20. i militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° e Intra del 4° reggimento alpini;

21. i militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Massa e Parma;

22. i sottufficiali di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1°, 2° e 4° reggimento alpini.

c) IL GIORNO 1° AGOSTO P. V.:

23 i militari di 1ª categoria delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 5° reggimento alpini.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Coi militari sopraccennati della classe 1885 sono richiamati altresì quelli di 1ª categoria della classe 1890 delle armi e specialità predette, appartenenti ai distretti e mandamenti suindicati, che, lasciati in licenza straordinaria a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910, n. 362 (riprodotto dall'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento), furono poi istruiti coi militari di 2ª categoria e che *ancora* non abbiano soddisfatto all'obbligo di *prender parte ad un richiamo alle armi per istruzione* stabilito dall'ultima parte dell'articolo anzidetto.

Saranno altresì chiamati alle armi:

24. gli ufficiali di complemento delle armi, corpi e specialità suaccennate, nati negli anni corrispondenti alle classi indicate per ciascun arma, corpo e specialità, nonchè gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale ascritti agli alpini e rispettivamente effettivi alle compagnie di milizia mobile ed ai battaglioni di milizia territoriale che si costituiranno in dipendenza della presente chiamata. Peraltro, non saranno chiamati gli ufficiali di complemento ascritti alla caval-

leria, gli ufficiali medici, veterinari, commissari, di sussistenza e d'amministrazione ed i farmacisti militari di complemento.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* di prossima pubblicazione e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quelli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

III. Tutti i richiamati dovranno presentarsi, nel giorno per essi stabilito, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo, o reparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o reparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o reparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di L. 1,20 senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra; ovvero saranno dispensati se di milizia territoriale.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati contemporaneamente in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso questo comando di distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *cinque giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, che avessero titoli al rinvio per uno dei predetti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 (se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile) o negli articoli 1, 5 e 6 (se ascritti alla milizia territoriale) del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alle milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili** rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso le compagnie automobilisti d'artiglieria.

I militari delle classi anzidette i quali prestarono servizio nel **corpo della regia guardia di finanza** e che vi sono stati trasferiti anche come militari in congedo, non hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi**

specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.**

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

...., *addì 20 giugno 1913.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 20 dicembre 1918 non sarà più pagato.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, **per un periodo di giorni 30**:

a) IL GIORNO 31 LUGLIO P. V.

1. I militari di 1ª categoria della classe 1885 (esercito permanente), ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno;

2. I militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Bergamo, Brescia, Pinerolo e Torino, effettivi ai battaglioni Susa del 3° ed Edolo del 5° reggimento alpini;

3. I militari di 1ª categoria delle classi 1881 e 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Novara, Savona e Varese, effettivi ai battaglioni Ceva del 1°, Saluzzo del 2° e Intra del 4° reggimento alpini;

4. I militari di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, dei distretti di Massa e Parma;

5. I sottufficiali di 1ª categoria della classe 1882 (milizia mobile), ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1°, 2° e 4° reggimento alpini;

b) IL GIORNO 1° AGOSTO P. V.

6. I militari di 1ª categoria delle classi 1876, 1877, 1878 e 1879 (milizia territoriale), ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 5° reggimento alpini.

Alle chiamate di cui sopra dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o della milizia mobile, ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni suindicati ed appartenenti ai distretti anzidetti, che non risposero alla chiamata della loro classe per avere ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Sono parimenti chiamati alle armi gli ufficiali di complemento ascritti agli alpini, nati nel 1885 e residenti in tutti i distretti del Regno, nonchè gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale ascritti agli alpini ed effettivi rispettivamente alle compagnie di milizia mobile

ed ai battaglioni di milizia territoriale che si costituiranno in dipendenza della presente chiamata.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* di prossima pubblicazione e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento degli alpini, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suddetti.

III. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito, oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia o in tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi:

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

IV. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

V. I richiamati che si trovano nel comune in cui hà sede il magazzino al quale devono presentarsi, riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, appena giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia o in tramvia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del magazzino e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

VI. I richiamati che si trovano in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. III si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per tramvia (che accordi facilitazioni ai militari) si presenteranno, al mattino dello stesso giorno, al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

VII. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto pubblicato contemporaneamente al presente dai comandi dei distretti militari.

. . . . . , *addì 20 giugno 1913.*

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO.

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed equipaggiamento da distribuire ai richiamati.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria Artiglieria da costa e da fortezza Genio - Sanità Sussistenza	Bersaglieri	Cavalleria	Artiglieria da campagna e pesante campale	Artiglieria da montagna
Asciugatoi	2	2	2	2	2
Berretti da campagna o chepi con fregio e copertura di tela bianca	1	»	»	1	1
Berretti da fatica, di panno o di tela	1	»	1	1	1
Berretti (fez) con fiocco	»	1	»	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2	2
Cappelli completi da bersagliere con coperture di tela bianca	»	1	»	»	»
Cappotti con mostrine e stellette	1	»	»	»	1
Colbacchi o elmi	»	»	1	»	»
Coregge da pantaloni	1	1	1	1	1
Cravatte	2	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1	1
Gambali	»	»	1	1	»
Gavette	1	1	1	1	1
Giubbe di panno con stellette	»	1	1	1	1
Giubbe di tela con stellette	1	1	1	1	1

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria Artiglieria da costa e da fortezza Genio Sanità Sussistenza	Bersaglieri	Cavalleria	Artiglieria da campagna e pesante campale	Artiglieria da montagna
Mutande (paia)	1	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	»	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1 (1)	1	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2	»	2	2
Pezzuole da piedi (paia)	2	2	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2	2	3
Sacchi per vestiario e per biada	»	»	1	»	»
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (2)	1	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»	»	»
Speroni (paia)	»	»	1	1	»
Tascapane con coreggia	1	1	1	1	1
Tazze di lamiera	1	1	1	1	1
Teli da tenda	1	1	»	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	»	»	»
Zaini	1	1	»	»	1
Zoccoli per scuderia	»	»	1	»	»
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2	2
Razioni galletta	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(1) Si distribuirà il pantalone lungo o corto secondo le esigenze del servizio.

(2) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 148 del libro secondo (in bozze di stampa) della *Istruzione per i servizi di commissariato militare.*

N. B — 1°) L'ispettorato delle truppe da montagna potrà, quando lo creda opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini e dell'artiglieria da montagna i cappucci di lana ed i guanti di flanella (alpetik), qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

2°) Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, e, giusta la Disposizione n. 54 del fascicolo n. 11 della Raccolta (bozze di stampa), potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

AVVERTENZE.

Il precedente specchio si riferisce ai depositi che hanno ancora in uso la vecchia uniforme ed il vecchio equipaggiamento.

I depositi che hanno in uso l'uniforme grigio verde è l'equipaggiamento grigio, quelli che hanno in distribuzione l'equipaggiamento mod 1907 color marrone, i corpi e reparti di artiglieria e genio e le compagnie di sanità e di sussistenza che hanno in uso l'equipaggiamento mod. 1905, distribuiranno i materiali predetti in luogo dei corrispondenti del vecchio modello.

Per quanto riguarda la distribuzione dei distintivi di grado e di carica, la calzatura e il piastrino di riconoscimento e per quanto concerne la facoltà fatta ai richiamati di continuare a far uso della biancheria e calzatura da borghese, valgono le disposizioni ripetute volte impartite con le avvertenze inserite nelle circolari relative a precedenti chiamate alle armi per istruzione.

N. **238**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Distribuzione delle medaglie commemorative della guerra italo-turca e dei relativi brevetti**. — (Direzione generale leva e truppa). — 13 giugno 1913.

I. Questo Ministero ha determinato di' iniziare la distribuzione delle medaglie commemorative della guerra italo-turca e dei relativi brevetti e di continuarla poi gradatamente, man mano che le medaglie ed i brevetti saranno allestiti.

La distribuzione delle medaglie e dei brevetti ai vari corpi sarà iniziata contemporaneamente per tutte le armi e servizi

e seguirà, di massima, secondo l'ordine numerico dei corpi che li costituiscono.

II. Insieme ai brevetti, sarà inviato in restituzione alle autorità proponenti uno degli esemplari degli elenchi di proposta, con le decisioni del Ministero, mentre l'altro esemplare sarà conservato in atti presso questo Ministero medesimo.

III. Per coloro che acquisteranno diritto a campagna di guerra dopo la data del trattato di pace con la Turchia (18 ottobre 1912) la concessione di medaglia rimane per ora sospesa, riservandosi questo Ministero di emanare ulteriori disposizioni al riguardo.

Pertanto le autorità proponenti che riceveranno in restituzione uno degli esemplari degli elenchi di proposta trasmessi, terranno in evidenza le proposte sospese relative ai detti militari, per rinnovarle poi ed inviarle insieme alle altre concernenti i militari successivamente partiti per la Libia o per l'Egeo.

IV. Quando i militari proposti siano molto numerosi, la spedizione dei brevetti, delle medaglie e del nastro sarà fatta separatamente. Il nastro sarà, in tali casi, inviato al corpo nella quantità complessivamente occorrente ed il corpo provvederà a munirne le medaglie, avvertendo che per ciascuna medaglia dovranno essere adoperati cm. 15 di nastro.

V. Come fu già avvertito col n. VIII della circolare n. 595 del *giornale militare* 1912, spetta alle autorità proponenti di provvedere perchè i brevetti e le medaglie siano rimessi agli interessati, contro ricevuta, per mezzo dei comandi dei corpi, se trattisi di militari alle armi o per mezzo dei sindaci se trattisi di militari in congedo.

Sorgendo dubbio circa la residenza dei militari in congedo, i corpi, prima di inviare ai sindaci i brevetti e le medaglie dei militari congedati, avranno cura di accertare, con i mezzi che crederanno migliori, che i militari stessi risiedano tuttora nel comune.

La spedizione ai sindaci dei brevetti e delle relative medaglie sarà, ad ogni modo, fatta con tutte le cautele atte ad evitare eventuali smarrimenti e disguidi.

VI. Le medaglie ed i brevetti dei militari deceduti, per i quali non abbia trovato applicazione la circolare n. 596 del *giornale militare* del 1912, saranno inviate ai sindaci dei comuni ove risiedono le rispettive famiglie; e spetta ai sindaci di provvedere, come era accennato nel n. VIII della circolare n. 595 sopracitata, perchè siano consegnati, contro rice-

vuta, alle famiglie, dando poi assicurazione, della effettuata consegna, all'autorità militare dalla quale i brevetti e le medaglie furono trasmessi.

VII. Dei brevetti e delle medaglie loro pervenute, i corpi daranno ricevuta a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa).

Per la iscrizione a matricola, si osserverà quanto fu disposto col n. IX della circolare n. 595 sopra ricordata.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISI

Concorso a tre posti gratuiti nel convitto nazionale Longone in Milano. — E' aperto un concorso per esame ai tre posti gratuiti *Vittorio Emanuele III* istituiti presso il convitto nazionale Longone in Milano, a favore di figli di ufficiali del R. esercito e dell'armata.

Gli esami avranno principio il 20 luglio p. v. alle ore 8 nel convitto suddetto, ed i posti saranno conferiti, per ordine di merito, ai candidati che avranno ottenuta l'approvazione in tutte le prove e complessivamente non meno di otto decimi, giusta i regolamenti scolastici in vigore e le norme allegate al R. decreto 7 maggio 1908, CCVII.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla direzione del convitto: Via Fatebenefratelli n. 11.

Corrispondenza postale e telegrafica col deposito allevamento cavalli di Bonorva. — La direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva il 20 corrente si trasferirà dalla sede invernale di Sassari a quella estiva di Foresta di Burgos.

Se ne avvertono le autorità militari interessate, perchè, a datare dal giorno suddetto, la corrispondenza postale e telegrafica diretta a quello stabilimento sia indirizzata a Bonorva.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(2534) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1913 — 21 giugno

1913 GIUGNO 18. - N. 239. — MATRICOLA. — Computo e inscrizione a matricola di campagne di guerra in conseguenza della guerra italo-turca . . . . . Pag. 634

» 18. - » 240. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul tiro (batterie da campagna ed a cavallo) » 635

» 18. - » 241. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 . . . . . » 635

» 18. - » 242. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-14, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare » 731

» 18. - » 243. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare, per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito » 736

» 19. - » 244. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi del generale di cavalleria a disposizione e della « Rivista di cavalleria » . . . . . » 738

» 20. - » 245. — RECLUTAMENTO. — Inscritti di leva aspiranti all'arruolamento nella R. guardia di finanza. . » 738

» 20. - » 246. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Dipendenza degli ufficiali in congedo residenti in Libia . . . . » 739

» 20. - » 247. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. — Istruzione della truppa . . . . . » 739

» 20. - » 248. — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Esami di concorso per merito distinto e di idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe . . . » 740

——— AVVISO — R. orfanotrofio militare di Napoli. — Concorso a borse di studio . . . . . » 740

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 297 del 1912, pag. 886, dopo l'art. 2, *inserire*:

Art. 3.

Per l'esercizio 1912-913 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato di lire 3,000,000, che sarà ripartita fra i vari capitoli con decreto del ministro del tesoro.

Nella stessa pagina, *dov'è detto*: Art. 3, *pongasi*: Art. 4.

CIRCOLARE N. **239.** — MATRICOLA. — **Computo e inscrizione a matricola di campagne di guerra in conseguenza della guerra italo turca.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 giugno 1913.

1. Perdurando lo stato di guerra, dichiarato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1112 per le truppe del R. esercito e pel personale non militare addettovi che si trovano in Libia o nell'Egeo, questo Ministero con riferimento alla circolare n. 222 dello scorso anno, determina quanto segue:

I militari del R. esercito e il personale non militare addettovi, i quali abbiano prestato servizio in Libia o nell'Egeo per un periodo di tempo superiore ad un anno, hanno diritto al computo d'una seconda campagna di guerra la quale sarà inscritta a matricola con la formula:

« Ha diritto al computo d'una seconda campagna in conseguenza della guerra italo-turca ».

2. I militari del R. esercito e il personale non militare addettovi, i quali, dopo la data del trattato di Losanna (18 ottobre 1912) siano effettivamente sbarcati in Libia o nelle isole dell'Egeo per ragioni di servizio, hanno diritto al computo d'una campagna di guerra, la quale sarà inscritta a matricola con la formula:

« Ha diritto al computo d'una campagna di guerra per essersi trovato, per ragioni di servizio, in territorio in istato di guerra, in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12 ».

I militari ed il personale suindicato, che siano stati destinati più volte in Libia o nell'Egeo e che vi siano rimasti per un tempo non superiore, complessivamente, a 12 mesi, hanno diritto al computo di una sola campagna, a meno che tra le date d'un imbarco e l'altro non sia interceduto un periodo di tempo uguale o superiore ad un anno nel qual caso essi avranno diritto al computo di due campagne.

Nel caso in cui spetti agli interessati il computo di una sola campagna e la data del primo loro imbarco sia compresa tra il 29 settembre 1911 ed il 18 ottobre 1912 la formula da inscriversi a matricola sarà quella stabilita dalla circolare 222 dello scorso anno; qualora, invece, la data dell'imbarco stesso sia posteriore al 18 ottobre 1912, la formula sarà quella indicata al n. 2 della presente circolare.

4. Dovrà essere data comunicazione al Ministero mediante l'invio di apposito elenco (mod. 54) delle variazioni all'uopo inscritte sulla matricola degli ufficiali e degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **240**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sul tiro (batterie da campagna ed a cavallo)**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 giugno 1913.

Nella stampa della istruzione sul tiro (batterie da campagna ed a cavallo) annunciata colla circolare 161 del *giornale militare* è incorso il seguente errore, che i comandi, corpi ed uffici aventi in distribuzione la pubblicazione dovranno correggere per ora a mano:

pag. 32, riga 32, *alla parola:* piccolo, *sostituire:* grande.

Il Ministero si riserva di comprendere tale correzione nel primo fascicolo di varianti alla istruzione di cui trattasi che si avrà occasione di pubblicare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **241**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.** — (Segretariato generale). — 18 giugno 1913.

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1913-14, nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dagli allegati allo stato di previsione.

Con altra circolare verrà pubblicato il decreto d'approvazione della ripartizione di cui trattasi e le eventuali modificazioni che ad essa si dovessero apportare.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		TITOLO I.	
		Spesa ordinaria	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive.	
		Spese generali.	
1	1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi del ministro, del sottosegretario di Stato e degli impiegati del Ministero della guerra, escluso il personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, n. 147)	1,994,500. »
		B) Paghe del personale subalterno, cioè dei commessi ed uscieri capi, degli uscieri, inservienti e dei legatori di libri (Ruolo organico approvato colla legge 10 marzo 1911, n. 147 e 8 luglio 1912, n 750	167,800. »
		C) Aumenti sessennali	9,000. »
			2,171,300. »
		Si deduce a calcolo per vacanze . . .	25,000. »
			2,146,300. »
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto	11,200. »
		A riportarsi . . .	2,157,500. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913 914
		Riporto . . .		2,157,500. »
		D) Assegni diversi:		
		a) Al personale civile:		
		Indennità di funzione al Capo ragioniere . . . . . L.	1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . . . . »	1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . . . . »	300	2,600. »
		b) Al personale militare:		
		Indennità per servizio speciale ad un ufficiale superiore medico . . . . . L.	800	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità annua cavalli al Ministro, al Sottosegretario di Stato e ad ufficiali generali e superiori (direttori generali, capi di divisione e capi sezione) (a calcolo) . . . . . »	14,000	32,900. »
		Totale del capitolo . . .		2,193,000. »
2	2	Ministero – Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*):		
		A) Indennità dovuta per la legge 7 luglio 1876.		84,530. »
		B) Indennità dovuta per la legge 3 luglio 1902.		106,470. »
				191,000. »
		Deduzioni per eventuali vacanze . . .		2,000. »
		Totale del capitolo . . .		189,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
3	3	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*).	
		A) Ufficiali :	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente, e supplemento indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio . . .	610,150. »
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e carabinieri reali . . L. 3,000	
		Indennità annua cavalli a n. 39 ufficiali (a calcolo). . . . . » 14,300	
		Indennità di carica al colonnello veterinario. . . . . » 600	
			17,900. »
		B) Impiegati civili:	
		Ragionieri d'artiglieria . . . . L. 45,500	
		Id. geometri del genio . » 46,450	
		Applicati delle amministrazioni dipendenti. . . . . » 73,500	
			165,450. »
		Totale del capitolo . . .	793,500. »
4	4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai gabinetti	14,400. »
5	5	Ministero – Indennità di missione.	80,000. »
6	6	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale.	77,400. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
7	7	Ministero – Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici L.	25,000	
		B) Illuminazione e combustibile . »	32,000	
		C) Vestiario e uniforme al personale di servizio. . . . . »	8,000	
		D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero. . . . . »	1,500	
		E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari* ecc. »	6,500	
		F) Spese di vettura . . . . . »	13,700	
		G) Biancheria e pulizia locali . . »	3,600	
		H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero. . . »	600	
		I) Mancie. . . . . »	600	
		L) Spese diverse . . . . . »	5,500	
		M) Spese di rappresentanza . . . »	1,000	
				98,000. »
8	8	Spese postali:		
		A) Corrispondenza postale . . . L.	3,000	
		B) Pacchi postali . . . . . »	1,000	
				4,000. »
9	9	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:		
		1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale . . . . . L.	10,000	
		2. Officina tipografica (spese di stampa riservata)	40,000	
				50,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
10	10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per i militari ed impiegati – Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti – Cancelleria per la spedizione dei documenti – Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (*Spesa d'ordine*)		10,000. »
11	11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale		30,000. »
12	12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)		*per memoria*
13	13	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio:		
		A) Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio . . . . . L.	25,000	
		B) Sussidi e spese relative agli impiegati ed al personale inferiore compresi gli operai, ammessi a cure negli stabilimenti sanitari . . . . . »	500	
				25,500. »
14	14	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie – Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare – Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio – Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:		

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		A) Sussidi ad ex militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare . . . . . L.	181,000	
		B) Sussidi ai sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio »	12,000	
		C) Sussidi e spese relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie. . . . . »	5,000	198,000. »
15	15	Spese casuali.		48,000. »
16	16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica.		43,000. »
17	17	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*).		39,900. »
		Debito vitalizio.		
18	18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)		39,000,000. »
19	19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti		49,000. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Spese per l'esercito.		
20	20	Stati maggiori — Assegni fissi:		
		A) Case militari di S. M. e RR. Principi (Ufficiali generali ed ufficiali fuori quadro):		
		Stipendi computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	69,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare (a calcolo) . . . . . »	200	
		Indennità annua cavalli agli ufficiali (a calcolo, tenuto conto delle vacanze). . . . . »	8,000	
				77,400. »
		B) Stato maggiore generale (Tabella 1 annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515, art. 8 della legge 10 luglio 1910, n. 443, ed art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 581):		
		Stipendi computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	1,524,000	
		Indennità di carica stabilite dalla Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515, tenuto conto delle vacanze (a calcolo) . . . . . »	279,600	
		Indennità annua cavalli a numero 142 ufficiali generali a lire 800 . . . . . »	113,600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . »	2,500	
				1,919,700 »
		A riportarsi . . .		1,997,100. »

Numero dell'esercizio 1912-13	1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		1,997,100. »
		C) Ufficiali del corpo di stato maggiore (Tabella n. 2 annessa art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515):		
		Stipendi computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	823,100	
		Indennità di carica agli ufficiali superiori capi di servizio presso il comando del corpo di stato maggiore ed indennità di carica ai capi di stato maggiore addetti ai comandi di corpo d'armata ed ai capi di stato maggiore di divisioni . . . . »	32,400	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali superiori capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore . . . . . »	7,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare (a calcolo) . . . . . »	1,000	
		Indennità annua cavalli a n. 155 ufficiali calcolata sulla cifra media di lire 712 . . . . . »	110,300	
				974,000. »
		D) Ufficiali applicati di stato maggiore (ufficiali fuori quadro addetti ai comandi del corpo di stato maggiore, di corpi d'armata e di divisione):		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	337,600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . »	400	
				338,000. »
		A riportarsi . . .		3,309,100. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .	3,309,100. »
		E) Ufficiali in congedo:	
		Supplemento d'indennità annua, di carica ecc. ad ufficiali in congedo che saranno chiamati in servizio (a calcolo)	10,000. »
			3,319,100. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 82.	51,000. »
		Totale del capitolo . . .	3,268,100. »
21	21	**Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi).**	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente (ufficiali fuori quadro):	
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L. 182,165	
		Indennità di carica a colonnelli (a calcolo) . . . . . » 5,400	
		Indennità annua cavalli (a calcolo) . . . . . » 21,335	208,900. »
		B) Ufficiali in congedo:	
		Per supplemento d'indennità annua, di carica, ecc. ad ufficiali in congedo che saranno chiamati in servizio (a calcolo) .	40,000. »
			248,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82	3,700. »
		Totale del capitolo . . .	245,200. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
22	22	Corpi di fanteria — Ufficiali (Assegni fissi) (Tabella IV annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze e per perdite ordinarie tenuto conto dei comandati al Ministero bilanciati al capitolo n 3 e di quelli comandati alle scuole bilanciati al capitolo 41 . . . L.	22,974,720	
		Indennità di carica a 116 comandanti di reggimento a lire 900 ciascuno. . . . . »	104,400	
		Indennità cavalli a n. 51 aiutanti di campo a lire 700 ciascuno. . . . . »	35,700	
		Indennità cavalli a n. 14 ufficiali di ordinanza di ufficiali generali a lire 600 ciascuno »	8,400	
		Indennità cavalli a n. 2,960 ufficiali calcolata nella media di lire 403 . . . . . »	1,192,880	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente»	90,000	
		Soprassoldo fisso di lire 500 ai capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti »	71,500	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	15,500	
		Differenza di indennità cavalli ai colonnelli od ai tenenti colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento (a calcolo). . . »	1,000	
				24,494,100. »
		A riportarsi . .		24,494,100. »

Numero dell'esercizio 1942-43	Numero dell'esercizio 1943-44	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1943-944
		Riporto . . .		24,494,100. »
		B) Ufficiali in congedo. — Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi . . . . . L.	995,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno e dai corsi allievi ufficiali di complemento . . . »	1,800	
		Indennità annua di lire 200 e di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali con otto o più anni di servizio . . »	2,500	999,300. »
		Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio .		318,500. »
		Ufficiali della milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo. . L.	28,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dalla truppa »	1,000	29,000. »
		A riportarsi . . .		25,840,900. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1914-15	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		25,840,900 »
		Si aggiunge a calcolo:		
		Per indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questo articolo .		27,000. »
				25,867,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82		388,000. »
				25,479,900. »
23	23	Distretti di reclutamento — Ufficiali (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente del soppresso personale permanente dei distretti (art. 3 legge 17 luglio 1910 n. 515):		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	1,603,700	
		Indennità di carica a n. 88 comandanti a lire 600 ciascuno »	52,800	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	1,000	
				1,117,500. »
		B) Ufficiali in congedo:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio		20,000. »
				1,137,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82		17,000. »
		Totale del capitolo . . .		1,120,500. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
24	24	Corpi di fanteria — Truppa (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati		16,432,825.60
		Si deduce per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole e collegi e sottufficiali allievi della Scuola magistrale militare di scherma . . . . L.	401,817. »	
		Si deduce e si trasporta ai capitoli nn. 36, 38 e 41 per i soldati aggregati alle compagnie di sanità, di sussistenza ed alle scuole (a calcolo) . . . . »	94,206.50	
		Deduzione per vacanze, per perdite ordinarie, pel periodo di forza minima e pel passaggio di sottufficiali alle scuole (a calcolo). . . . . »	2,139,065.10	
		Deduzione per i detenuti nelle carceri preventive militari (a calcolo). . . . . »	37,960. »	
		Deduzione degli assegni pel tempo che gli iscritti rimangono presso i distretti di reclutamento (a calcolo) . . . . »	67,040. »	
		Deduzione di assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza (a calcolo). . . . . »	578,301. »	
				3,318,389.60
				13,114,436. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole bilanciato al cap. 41 (legge 6 luglio 1911, n. 688, art. 10) (a calcolo)		209,364. »
		A riportarsi . . .		13,323,800. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .	13.823.800. »
		Aumento giornaliero ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio (articolo 7 legge 19 luglio 1906, n. 372), pei non optanti per la legge 6 luglio 1911, n. 683; dedotto quello pei sottufficiali alle scuole bilanciato al cap. 41 (a calcolo).	9,000. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n 660)	»
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare	6,500. »
			13,339,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n: 82	200,000. »
		Totale del capitolo . . .	13,139,300. »
25	25	Corpi di cavalleria — Ufficiali (Assegni fissi) (Tabella VI annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698)	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze e tenuto conto degli ufficiali comandati al Ministero bilanciati al cap. n. 3 e di quelli presso le scuole bilanciate al capitolo n. 41. . . . . L. 3,178,100	
		A riportarsi . . . L. 3,178,100	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	3,178,100	
		Indennità di carica a n. 29 comandanti di reggimento a lire 900 . . . . . »	26,100	
		Indennità di carica a n 5 direttori dei depositi di allevamento cavalli a lire 600. . . . . »	3,000	
		Soprassoldo fisso di L. 1,200 a 5 direttori, di lire 1,000 a 1 capo sezione di lire 800 a n. 7 capitani e di lire 600 a n. 6 ufficiali subalterni . . . . . »	16,200	
		Indennità annua cavalli a n. 946 ufficiali calcolata nella media di lire 642 circa . . . . . »	607.800	
		Indennità di equipaggiamento di lire 300 ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . . . . »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	1,500	
				3,850,200. »
		B) Personale civile dei depositi allevamento cavalli (legge 9 aprile 1911, n. 306)		33,000 »
		C) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di complemento dell'arma in servizio di prima nomina, in servizio volontario e in esperimento d'idoneità all'avanzamento . . . . . L.	95,000	
		A riportarsi . . . L.	95,000	3,883,200 »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	95,000	3,883,200 »
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno e dai corsi di allievi ufficiali di complemento . . . »	400	
		Indennità annua di lire 200 e di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali, con otto o più anni di servizio. . . . . »	400	
				95,800 »
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento d'indennità d'arma ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . .		5,000 »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . L.	5,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dalla truppa. . . . . »	400	
				5,400 »
		Si aggiunge, a calcolo:		
		per indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possano spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questo articolo . . . . . »	»	6,000. »
		A riportarsi . . .		3,995,400 »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		3,995,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82		60,000. »
		Totale del capitolo . . .		3,935,400. »
26	26	Corpi di cavalleria — Truppa (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati		2,714,875.05
		Si deduce e si trasporta al capitolo n 41 per i sottufficiali di governo delle scuole di cavalleria e d'artiglieria da fortezza dimostrati al predetto capitolo . . . . . L.	74,128 »	
		Si deduce e si trasporta al capitolo 41 per i soldati aggregati alle scuole . . . . . »	4,380 »	
		Deduzione per vacanze, per perdite ordinarie, per passaggi di sottufficiali alle scuole e pel periodo di forza minima . »	228,524.05	
		Deduzione di assegni pel tempo che gl'inscritti rimangono presso i distretti di reclutamento (a calcolo) . . . . . »	10,400 »	
		Deduzione di assegni pei caporali e soldati ricoverati in luogo di cura od in licenza (a calcolo) »	93,195 »	
				410,627.05
		A riportarsi . . .		2,304,248. »

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		2,304,248. »
		Aumento giornaliero di lire 0,80 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole, bilanciato al capitolo 41 (legge 6 luglio 1911, n. 633 - Art. 10) (a calcolo). . . .		25,852. »
		Aumento giornaliero ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio (articolo 7 della legge 19 luglio 1906, n. 372) dedotto quello pei sottufficiali alle scuole bilanciato al capitolo 41, pei non optanti per la legge 6 luglio 1911, n. 633 (a calcolo). . . .		4,000. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910 n. 362 - Art. 5).		96,900. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare.		2,500. »
				2,433,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82		36,200. »
		Totale del capitolo . . .		2,397,300. »
27	27	Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali (Assegni fissi).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente. (Tabella VII annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 giugno 1912 n. 698 e dall'art. 2 della legge 10 luglio 1910 n. 443):		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze tenute conto degli ufficiali comandati al Ministero bilanciati al cap. n. 8 e di quelli presso le scuole bilanciati al cap. 41. . . . L.	7,063,300	
		A riportarsi L.	7,063,300	

Numero d'ordine dell'esercizio 1912-13	Numero d'ordine dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	7,063,800	
		Indennità di carica a n. 2 tenenti generali o maggiori generali ed a n. 52 colonnelli o tenenti colonnelli comandanti di reggimento e colonnello addetto all'ispettorato generale d'artiglieria . . . . . »	59,400	
		Indennità di carica a n. 6 colonnelli direttori principali di costruzioni d'artiglieria a lire 2500 (art. 2 legge 10 luglio 1910, n. 443) . . . . . »	15,000	
		Indennità di carica a n. 10 direttori di costruzioni d'artiglieria a lire 2000 (art. 2 legge 10 luglio 1910, n. 443) . . »	20,000	
		Indennità di carica a n. 60 ufficiali addetti alle costruzioni d'artiglieria, compresi gli aggregati e comandati, a lire 1200 (art. 2 legge 10 luglio 1910 n. 443) . . . . . »	72,000	
		Indennità di carica a n. 13 ufficiali superiori capi di servizio delle direzioni di artiglieria a lire 600. . . . . »	7,800	
		Indennità annua cavalli a n. 1944 ufficiali calcolata nella media di lire 570 circa. . . . . »	1,108,000	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente (a calcolo) . . . . . »	9,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria (a calcolo) . . . . . »	8,000	
		A riportarsi L.	8,351,500	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	8,351,500	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare (a calcolo) . . . . . »	5,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali subalterni che non hanno diritto a razioni foraggio (art. 4 della legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	2,600	8,359,100 »
		B) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di complemento dell'arma in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi. . . . L.	200,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno e dai corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . »	600	
		Indennità annua di lire 200 e di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali con otto o più anni di servizio . . . . . »	2,000	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . »	90,000	
		A riportarsi L.	292,600	8,359,100

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	292,600	8,359,100. »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo L.	8,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dalla truppa. . . . . »		
		Si aggiunge a calcolo:		
		per indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possano spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in quest'articolo . . . . . »	6,800	
		per indennità di servizio speciale dovuta agli ufficiali non aventi diritto a razioni foraggio (art. 4 legge 6 luglio 1908, n. 362). »	8,000	
				315,400. »
				8,674,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 82.		130,900. »
		Totale del capitolo . . .		8,543,600. »
28	28	Corpi e servizi d'artiglieria — Truppa (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati		5,549,562.20
		A riportarsi . . .		5,549,562.20

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913 914
		Riporto . . .		5,549,562.20
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 41 per i soldati aggregati alle scuole . . . . L.	6,570. »	
		Si deduce per eventuali vacanze, per perdite ordinarie, per passaggi di sottufficiali alle scuole e per periodo di forza minima »	1,244,367.20	
		Si deducono gli assegni degli iscritti pel tempo che rimangono presso i distretti (a calcolo) . . . . . »	18,040. »	
		Si deducono gli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza (a calcolo) . . . . . »	223,070. »	
				1,492,047.20
				4,057,515. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali (legge 6 luglio 1911, n. 683, art. 10) (a calcolo) . .		97,890. »
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio (art. 7 legge 19 luglio 1906, n. 372) (a calcolo) . .		2,200. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910 n. 362 – Art. 5) . . .		5,300. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare		4,500. »
				4,167,405. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		62,500. »
		Totale del capitolo . . .		4,104,905. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
29	29	Corpi e servizi del genio — Ufficiali (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente: (Tabella VIII annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515) compresi gli ufficiali fuori quadro del battaglione aviatori:		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze tenuto conto degli ufficiali comandati, bilanciati al cap. n. 3 e degli allievi della scuola d'applicazione bilanciati al cap. n. 41 L.	2,199,000	
		Indennità di carica a n. 6 comandanti di reggimento ed 1 colonnello capo d'ufficio presso l'ispettorato generale a lire 900 ciascuno . . . . . »	6,300	
		Indennità di carica a n. 24 colonnelli o tenenti colonnelli capi di servizio a lire 600 ciascuno. . . . . »	14,400	
		Indennità annua cavalli a n. 529 ufficiali calcolata nella media di lire 562 ciascuno . . . »	297,298	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	2,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . »	1,500	
		Indennità per servizi speciali agli ufficiali subalterni che non hanno diritto a razione foraggio (articolo 4 legge 6 luglio 1906, n. 362) . . . . . »	8,200	
				2,523,698. »
		A riportarsi . . .		2,523,698. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		2,523,698. »
		B) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di complemento dell'arma in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi . . . L.	64,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno e dai corsi allievi ufficiali di complemento . . . »	200	
		Indennità annua di lire 200 e di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali, con otto o più anni di servizio. . . »	200	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario;		
		Supplemento di indennità annua ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio. . »	41,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali non aventi diritto a razioni foraggio (art. 4 della legge 6 luglio 1908, n. 362). »	3,000	
		A riportarsi L.	108,400	2,523,698. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	108,400	2,523,698. »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo L.	3,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dalla truppa. . . . . »		
		Si aggiunge a calcolo:		
		per indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possano spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questo articolo. . . . . »	1,802	
				113,202. »
				2,636,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		39,500. »
		Totale del capitolo . . .		2,597,400. »
30	30	Corpi e servizi del genio — Truppa (Assegni fissi)		
		Assegno giornaliero, ai sottufficiali, caporali e soldati		1,163,495 »
		Si deduce e si trasporta al capitolo 41 per i soldati aggregati alle scuole . . . . . L.	3,650	
		A riportarsi L.	3,650	1,163,495 »

Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
	Riporto L.	9,650	1,163,495. »
	Si deduce per eventuali vacanze, per perdite ordinarie, per passaggio di sottufficiali alle scuole e pel periodo di forza minima . »	100,148	
	Si deducono gli assegni degli iscritti pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento (a calcolo). . . . . »	4,440	
	Si deducono gli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza (a calcolo). . . . . »	48,960	
			152,198. »
			1,011,297. »
	Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali (legge 6 luglio 1911, n. 688, art. 10) (a calcolo) .		11,248. »
	Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio (articolo 7 legge 19 luglio 1906, n. 372) pei non optanti per la legge 6 luglio 1911, n. 688 (a calcolo)		600. »
	Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912 n. 660).		»
	Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare		600. »
			1,023,745. »
	Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82.		15,000. »
	Totale del capitolo . . .		1,008,745. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
31	31	Carabinieri reali (Assegni fissi). — Tabella III annessa alla legge 17 luglio 1910 n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912 n. 698:		
		A) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.	62,300 »	
		Indennità per servizio speciale ad ufficiali (a calcolo). . . . . »	14,000 »	
		Soprassoldo fisso all'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma »	600 »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare (a calcolo). . . . »	300 »	
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . . . . »	7,200 »	
		Indennità annua cavalli a n. 3 ufficiali generali a lire 800 ciascuno . . . . . »	2,400 »	
		Indennità annua a n. 7 ufficiali a lire 400 ciascuno »	2,800 »	
				89,600. »
		B) Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . »	15,400 »	
		A riportarsi L.	15,400 »	89,600. »

Numero dell'esercizio 1913-43	Numero dell'esercizio 1913-44	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	15,400. »	89,600. »
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali dei carabinieri (a calcolo) . »	3,720 »	
		Indennità annua cavalli a n. 4 ufficiali a lire 400 ciascuno . . . . . »	1,600 »	
				20,720. »
		C) Legioni. — Ufficiali:		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze ecc. L.	2,397,000. »	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali dei carabinieri (a calcolo) . . »	877,900. »	
		Indennità di carica a 12 comandanti di legione. . »	10,800. »	
		Indennità annua cavalli di lire 400 per gli ufficiali dei reali carabinieri . . . »	275,200. »	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente (a calcolo). . . . . »	10,000. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	3,500. »	
				3,574,400 »
		A riportarsi . . .		3,684.720. »

Numero dell'esercizio 1913-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		3,684,720. »
		D) Truppa. (Legge 6 luglio 1911 n. 960):		
		Assegno giornaliero . . L.	28,148,884.25	
		Deduzione per economia proveniente dalla sostituzione di circa 1000 carabinieri aggiunti, che percepiscono un assegno inferiore ad altrettanti carabinieri effettivi (a calcolo) L. 360,000 Deduzione pel tempo che gl'inscritti rimangono presso i distretti . » 17,000	377,00.	
		Deduzione del soldo per gli allievi carabinieri e carabinieri aggiunti ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti (giornate n. 15,000 × lire 1.02) . . . L. 15,300	392,300. »	
			27,756,584.25	
		Retta di mantenimento degli allievi carabinieri e carabinieri aggiunti ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti (giornate n. 15,000 × lire 1,75) »	26,250. »	
		A riportarsi L.	27,782,834.25	3,684,720. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	27,782,834.25	3,684,720. »
		Indennità e premi di rafferma stabiliti dalla legge 19 luglio 1909, n. 506 e 6 luglio 1911, n. 684 . . . . . »	9,100,000. »	
		Aumento di assegno giornaliero ai marescialli maggiori con uno o più quadrienni di grado . . »	221,953. »	
		Aumento di assegno giornaliero agli appuntati con uno o più quadrienni di grado »	59,122. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri non raffermati . . . . . »	910,575.75	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 40 ai sottufficiali dell'arma a cavallo . . »	147,400. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 20 agli appuntati ed ai carabinieri raffermati »	780,511. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	20,000. »	
		Spesa per la prima distribuzione degli oggetti di corredo all'atto dell'incorporamento e per le modificazioni e completamenti necessari per le successive promozioni e per la manutenzione del corredo degli allievi. . . . . »	688,900. »	
		Importo di n. 588,000 razioni pane per gli allievi carabinieri a lire 0.23 . . . . »	135,240. »	
		A riportarsi L.	39,846,836. »	3,684,720. »

Numero dell'esercizio 1913-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	39,846,836. »	3,684,720. »
		Importo di n. 588,000 razioni viveri per gli allievi carabinieri a lire 0.73 . . »	429,240. »	
		Importo di n. 588,000 razioni legna per gli allievi carabinieri a lire 0.031. . . »	18,228. »	
		Importo di n. 588,000 posti di letto per gli allievi carabinieri a lire 0.035 . . . »	20,580. »	
		Importare di razioni foraggio per cavalli di ufficiali numero 1409 che per ordinarie vacanze si riducono a numero 1200 × 365 = 438,000 razioni a lire 1.40 . . . »	613,200. »	
		Importare di razioni foraggio per cavalli di truppa n. 3729 che per vacanze ordinarie si riducono a numero 3424 e così 3424 × 365 = 1,249,760 razioni a lire 1.40 . . . »	1,749,664. »	
		Spese per acquisto di cavalli per i carabinieri reali . »	390,000 »	
		Spese varie pel mantenimento dei cavalli (escluso il foraggio), per bardature, ecc. (a calcolo). . . . . »	213,000 »	
		Spese generali delle legioni ed assegno per le spese d'ufficio del Comando generale »	1,175,242 »	
				44,455,990. »
		A riportarsi . . .		48,140,710. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		48,140,710. »
		E) Spesa per la scuola allievi ufficiali dell'arma (escluse le competenze del personale militare bilanciate alla lettera *B*) e cioè, onorari ad insegnanti civili, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione ecc.		50,000. »
				48,190,710. »
		Si deduce il contributo del Ministero dell'interno.		20,266,710. »
				27,924,000. »
32	32	Carabinieri reali. Indennità eventuali:		
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati. Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali e sottufficiali, e indennità di cui al n. 1-*a*) dello specchio III. Indennità eventuali.		860,000. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:		
		a) Indennità di residenza agli ufficiali (a calcolo) (n 3 specchio III) L.	28,650	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio (n. 4 e 5 specchio III) . . . . . »	25,000	
		c) Soprassoldo ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali (a calcolo) »	561,280	
		A riportarsi L.	614,930	860,000. »

Numero dell'esercizio 1943-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	614,930	860,000. »
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna (a calcolo) . »	70,000	
		e) Soprassoldo giornaliero di carica di centesimi 60 ai marescialli maggiori comandanti di sezione di 2ª classe ed a quelli addetti agli uffici di maggiorità o del comando generale dell'arma (a calcolo). »	28,700	
				713,630. »
		C) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma.		7.200. »
		Totale del capitolo . . .		1,580,830. »
33	33	Carabinieri reali. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (spese fisse).		
		A) Ufficiali in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio:		
		Ufficiali che si calcolano in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio secondo i vari motivi contemplati dalla legge (a calcolo) . . . . . L.	18,000	
		Indennità cavalli ai medesimi (a calcolo) . . . . . »	2,000	
		Importo delle razioni foraggio in numero 1,200 a lire 1,40 ciascuna »	1,680	
				21,680. »
		A riportarsi . . .		21,680. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		21,680. »
		B) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Indennità annua a circa 70 ufficiali in posizione di servizio ausiliario a lire 320 in media per ufficiale L.	22,400	
		Supplemento d'indennità annua ed altri assegni fissi ad ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. . . . . »	8,400	
				30,800. »
		Totale del capitolo . . .		52,480. »
34	34	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi). (Tabella X annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito - Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525).		
		A) Ufficiali:		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	16,800	
		Guard'armi (assegno annuo L. 1,100) »	2,200	
		Indennità di carica al comandante »	600	
				19,600. »
		B) Truppa:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati, computate le deduzioni per licenze straordinarie e perdite che possono verificarsi nell'anno . . . . L.	229,810	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali (legge 6 luglio 1911, n. 683, art. 10) (a calcolo) . . »	18,830	
		A riportarsi L.	248,640	19,600. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	248,640	19,600. »
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni - Legge 19 luglio 1906, n. 372 pei non optanti per la legge 6 luglio 1911, n. 683 (a calcolo) . . . »	45,000	
		Assegni a patentati austriaci . »	900	
		Soprassoldo di medaglia al valore militare. . . . . »	400	
			294,940	
		Si deduce per ricoverati in luoghi di cura. . . . . »	940	
				294,000. »
				313,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 82.		4,800. »
		Totale del capitolo . . .		308,800. »
35	35	Corpo e servizio sanitario. Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (assegni fissi)		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente. (Tabelle I e XI annesse alla legge 17 luglio 1910, n. 515) modificata con la legge 27 giugno 1912, n. 698:		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero bilanciati ai capitoli 1 e 3 e degli ufficiali addetti alla scuola d'applicazione di sanità militare bilanciati al cap. n. 41 . . . . . L.	2,926,400	
		Indennità di carica all'ispettore capo, agli ispettori ed al segretario dell'ispettorato . . . »	6,600	
		A riportarsi L.	2,933,000	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	2,933,000	
		Indennità di carica ai direttori di sanità militare ed ai direttori di ospedali . . . . . »	25,200	
		Indennità per servizio speciale »	198,200	
		Indennità annua cavalli a n. 357 ufficiali calcolata nella media di lire 320 circa . . . . . »	114,220	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali medici addetti alle scuole e collegi militari e negli stabilimenti militari di pena . . . . . »	3,600	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina »	6,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . »	1,500	
		Onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	120,000	3,401,720. »
		II) Ufficiali veterinari. (Tabella XIV annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515):		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero . . . L.	694,800	
		Indennità per servizio speciale ai capi titolari del servizio veterinario presso i corpi . . . . »	13,000	
		Indennità cavalli ad ufficiali veterinari . . . . . »	25,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli . . . . »	10,400	
		A riportarsi L.	742,700	3,401,720. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	742,700	3,401,720. »
		Soprassoldo agli ufficiali veterinari addetti alle scuole militari . »	1,800	
		Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari. . . . . »	15,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	300	759,800. »
		C) Farmacisti militari (legge 25 giugno 1911 n. 611):		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	319,480	
		Indennità di carica al chimico farmacista ispettore . . . . . »	600	
		Soprassoldo fisso al direttore della farmacia centrale militare . »	600	320,680. »
		D) Ufficiali e farmacisti in congedo:		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali medici e veterinari di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento o richiamati con le rispettive classi . . . . »	472,000	
		Indennità giornaliera di servizio ai farmacisti di complemento »	30,000	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua e indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e veterinari in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . . . . . »	60,000	
		A riportarsi L.	562,000	4,482,200. »

Numero dell'esercizio 1913-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	562,000	4,482,200. »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di milizia territoriale di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . »	34,000	
		Si aggiunge a calcolo:		
		Per indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questo articolo . . . . . »	500	596,500. »
				5,078,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 82		76,200. »
		Totale del capitolo . . .		5,002,500. »
36	36	Corpo e servizio sanitario. Uomini di truppa delle compagnie di sanità (assegni fissi).		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.	458,330	
		Deduzione per perdite ordinarie e pel periodo di forza minima. . . L.	106,000	
		Deduzioni degli assegni pel tempo che gl'inscritti rimangono presso i distretti di reclutamento (a calcolo) »	1,560	144,820
		Deduzione degli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza (a calcolo) . . . . . »	37,260	
		A riportarsi L.	313,510	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	313,510	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali (legge 6 luglio 1911, n. 688, art. 10 (a calcolo) . . »	7,660	
		Aumento giornaliero ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio (art. 7, legge 19 luglio 1906, n. 372) pei non optanti per la legge 6 luglio 1911, n. 688 (a calcolo) »	530	
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912 n. 660) . . . . . »	»	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . »	600	322,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		4,900. »
		Totale del capitolo . . .		317,400. »
37	37	Corpo di commissariato e d'amministrazione. Ufficiali. (Assegni fissi). (Tabella annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 531):		
		A) Ufficiali del corpo di commissariato in servizio attivo permanente:		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze, tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 3 e degli ufficiali presso le scuole bilanciati al cap. n. 41 . . . . . L.	1,568,000	
		Indennità di carica al maggior generale commissario e ai direttori di commissariato . . . »	8,400	
		Soprassoldo fisso ai controllori addetti alla Commissione centrale per l'esame delle robe presentate ai magazzini centrali militari, e ai controllori dei magazzini stessi . . . . . »	7,000	
		A riportarsi L.	1,578,400	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	1,578,400	
		Indennità annua cavalli a n. 30 ufficiali superiori, calcolata nella media di lire 360. . . . . »	10,800	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente (a calcolo) . . . . . »	900	1,590,100. »
		B) Ufficiali del corpo d'amministrazione in servizio attivo permanente:		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze, tenuto conto degli ufficiali comandati al Ministero bilanciati al cap. n. 3. . . L.	1,286,600	
		Indennità di carica al direttore dell'ufficio d'amministrazione personali militari vari. . . »	600	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali addetti alle scuole e collegi militari ed agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina . . . . . »	9,600	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli . . . . »	8,000	
		Soprassoldo di medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio in attivo permanente »	»	1,305,400. »
		C) Ufficiali nel ruolo transitorio in attività di servizio:		
		Stipendi, computate le vacanze per ufficiali da trasferirsi nei ruoli delle sussistenze e nel corpo di amministrazione		550,000. »
		D) Ufficiali in congedo:		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali commissari e d'am-		
		A riportarsi L		3,445,500 »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		3,445,500. »
		ministrazione di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi L.	159,900	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno e dai corsi allievi ufficiali di complemento . . . . . »	5,800	
		Indennità annua di L. 200 e di L. 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali con otto o più anni di servizio . . . . . »	200	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio, compresi gli ufficiali di varie armi richiamati in sostituzione di ufficiali di amministrazione . »	123,600	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . »	12,800	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dalla truppa . . . . . »		302,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		3,747,800 » 57,000. »
		Totale del capitolo . . .		3,690,800. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
38	38	Compagnie di sussistenza. Truppa. (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.	469,625	
		Si deduce per perdite ordinarie e per il periodo di forza minima . . . . L. 107,200		
		Si deducono gli assegni per i caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . . » 34,735		
		Si deducono gli assegni pel tempo che gli inscritti rimangono presso i distretti (a calcolo) . . . . . » 1,720		
			143,655	
			325,970	
		Aumento giornaliero di L. 0,80 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali (legge 6 luglio 1911, n. 683 art. 10) (a calcolo) . . . . . »	11,600	
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio (art. 7, legge 19 luglio 1906, n. 372) pei non optanti per la legge 6 luglio 1911, n 683 (a calcolo) . . . . . »	530	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . »	500	
				338,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		5,000. »
		Totale del capitolo . . .		333,600. »
39	39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute temporaneamente presso i distretti:		

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		A) Spese di leva:		
		Spese di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, compensi per lavori straordinari, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute nei casi ed alle condizioni previste dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari e spese di rimpatrio degli inscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi del servizio militare (a calcolo).		550,000. »
		B) Assegni alle reclute ed agli uomini fuori forza:		
		Assegno giornaliero alle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti (a calcolo giornate n. 1,040,000 corrispondenti ad una permanenza media di giorni 8 di circa numero 130,000 uomini di 1ª categoria) . . . L.	104,000	
		Assegni agli uomini fuori forza (a calcolo) . . . . . »	1,000	
			105,000	
		Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . »	500	104,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		654,500. » 9,700. »
		Totale del capitolo . . .		644,800. »

Numero dell'esercizio 1942-43	Numero dell'esercizio 1943-44	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1943-944
40	40	Chiamata di classi dal congedo per istruzione. Truppa. (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero alla truppa		272,700 ».
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		4,100. »
		Totale del capitolo . . .		268,600. »
41	41	Scuole militari:		
		A) Ufficiali:		
		Stipendi, computate le vacanze	L. 1,225,375	
		Indennità di carica ai comandanti . . . . . »	8,100	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali medici addetti alla scuola d'applicazione di sanità »	3,700	
		Indennità annua cavalli a n. 128 ufficiali calcolata nella media di L. 580 circa . . . . . »	74,240	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali nominati professori titolari militari . . . . . »	57,500	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	500	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali addetti alle varie scuole (esclusi quelli provvisti di indennità di carica, i professori titolari e gli addetti ai reparti palafrenieri (a calcolo) (1) . . . . . »	66,300	
		A riportarsi	L. 1,435,715	

(1) Sono esclusi altresì gli ufficiali medici (tranne quelli addetti alla scuola di sanità militare il cui soprassoldo è conteggiato a questo capitolo) gli ufficiali veterinari, d'amministrazione ed i commissari pei quali il soprassoldo è conteggiato rispettivamente ai capitoli 36 e 37.

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	1,435.715	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente L.	22,000	
				1,457,715. »
		B) Truppa:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati, computate le deduzioni per licenze, vacanze e ricoverati in luoghi di cura . . . . . L.	639,857	
		Aumento giornaliero di L 0.30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali (legge 6 luglio 1911, n. 683, art. n. 10), somma trasportata dai capitoli n. 24 e 26 (a calcolo) . . . . . »	24,518	
		Aumento giornaliero ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio (art. 7 legge 19 luglio 1906, n. 372) pei non optanti per la legge 6 luglio 1911, n. 683 somma trasportata dai capitoli n. 24 e 26 (a calcolo) . . . »	1,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	1,200	
		Supplemento vitto di L. 0,20 ai sottufficiali allievi della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . . »	3,200	
				669,275. »
		A riportarsi . . .		2,126,990. »

Numero dell'esercizio 1911-12	Numero dell'esercizio 1912-13	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		2,126,990 »
		C) Personale insegnante civile. (Ruolo organico annesso alla legge 25 giugno 1911, n. 611):		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	248,510	
		Per assegni personali ai professori provvisti di sessenni all'atto della promulgazione della legge 25 giugno 1911, n. 611 . . »	2,200	
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica di L. 1,200, ed a cinque maestri coadiutori di L. 800 . . . »	6,400	
				257,110. »
				2,384,100. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 82		35,700. »
		Totale del capitolo . . .		2,348,400. »
42	42	Compagnie di disciplina, stabilimenti militari di pena. (Assegni fissi):		
		A) Comando degli stabilimenti militari di pena. (Ufficiali fuori quadro in servizio attivo ed in posizione di servizio ausiliario):		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	131,600	
		A riportarsi L. 131,600		

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RPIARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	131,600	
		Indennità di carica al comandante . . . . . »	600	
		Indennità annua cavalli a n. 3 ufficiali superiori, calcolata nella media di L. 653 . . . . . »	1,959	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali (a calcolo) . . . . . »	12,300	
				146,459. »
		B) Personale di truppa di governo:		
		Assegno giornaliero alla truppa computate le deduzioni per vacanze, licenze e ricoverati in luoghi di cura . . . . . L.	120,934.50	
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio . »	»	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare »	100. »	
			L. 121,034.50	
		Si deduce:		
		Il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . L. 54,200		
		A riportarsi L. 54,200	121,034.50	146,459 »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	54,200	121,034.50	146.459 »
		Per gli uomini ricoverati in ospedali militari, civili ecc. . . . »	2,124	56,324. »	64,710.50
		C) Reclusi, carcerati e uomini alle compagnie di disciplina:			
		Somma a calcolo per pensione alimentaria ad ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare . . . . . L.		5,000 »	
		Soldati alle compagnie di disciplina speciali e soldati alle compagnie di disciplina di punizione L.	7,300. »		
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina, dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri . . . . . »	2,299.50	5,000.50	
				10,000.50	
		Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili ecc. . . . . L.		270. »	9.730.50
					220,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 82			4,100. »
		Totale del capitolo . . .			216,800. »

Numero dell'esercizio 1913-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
43	43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 33). (Spese fisse).		
		A) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità:		
		Ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge (a calcolo) . . . . . L.	600,000	
		Capitani che si calcolano in aspettativa speciale (leggi n. 247 del 3 luglio 1902 e n. 493 del 19 luglio 1909) . . . . . »	»	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare, ecc. (a calcolo) . . »	14,500	614,500. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio:		
		Ufficiali in congedo provvisorio (a calcolo) .		200,000. »
		C) Ufficiali in posizione in servizio ausiliario:		
		Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario		650,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82 . . . . . »		1,464,500. » 22,000. »
		Totale del capitolo . . »		1,442,500. »
44	44	Personale della giustizia militare (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali istruttori, sostituti istruttori, e sostituti istruttori aggiunti presso i tribunali militari (ufficiali fuori quadro):		
		Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	65,600	
		Soprassoldo fisso e indennità cavalli agli ufficiali suddetti (a calcolo) »	8,100	
		A riportarsi L.	73,700	

Numero dell'esercizio 1942-43	Numero dell'esercizio 1943-44	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1943-944
		Riporto L.	73,700	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare (a calcolo). . . . . »	100	73,800. »
		B) Personale civile della giustizia militare:		
		Stipendi computate le deduzioni per vacanze. . . . . L.	353,000	
		Indennità di carica a 5 giudici non militari, cioè, consiglieri di Stato, presidenti di sezione e consiglieri della Corte di appello a L. 1,200 ciascuno . . . . . »	6,000	
		Indennità di carica a 3 giudici supplenti non militari, consiglieri di Stato e consiglieri di Corte d'appello a L. 800 ciascun. . . . »	2,400	361,400. »
				435,200. »
		Si deducono i contributi posti a carico:		
		del Ministero della marina. . . L.	27,000	
		Id. delle finanze . . . »	12,000	39,000. »
		Totale del capitolo . . .		396,200. »
45	45	Personale dell'istituto geografico militare (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali (ufficiali fuori quadro): Stipendi, computate le deduzioni per vacanze . . . . . L.	26,400	
		Indennità di carica al direttore in 2ª . . . . . »	600	
		Indennità annua cavalli a n. 5 ufficiali calcolata nella media di L 530 circa . . . . . »	2,600	29,600. »
		A riportarsi . . .		29,600. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		29,600. »
		B) Personale civile tecnico:		
		Stipendi al personale civile tecnico dell'istituto geografico (Ruolo organico annesso alla legge 25 giugno 1911, n. 611) computate le deduzioni per vacanze . .		332,000. »
		Totale del capitolo . . .		361,600. »
46	46	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (Assegni fissi). — Personale di ruolo:		
		Stipendi:		
		A) ai ragionieri geometri del genio (tabella XX annessa all'articolo I della legge 17 luglio 1910, n. 549) (1) . L.	662,500	
		B) ai ragionieri d'artiglieria (tabella XXI annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549) (1) . »	508,500	
		C) ai capitecnici d'artiglieria e del genio (tabella XXII annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910. n. 549) (1). . . . . »	430,500	
		D) ai disegnatori tecnici (tabella XXIII annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549) . . . . . »	260,000	
		E) agli assistenti del genio militare (articolo 1, legge 8 maggio 1910, n. 226) (1). . . . . »	520,000	
		F) Aumenti sessennali . . . . »	4,500	2,386,000. »
		Deduzione per eventuali vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 (a calcolo)		126,000. »
		Totale del capitolo . . .		2,260,000. »

(1) Tenuto conto degli aumenti apportati dal decreto-legge 25 luglio 1912, n. 873.

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
47	47	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi). — Personale di ruolo:		
		A) agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti (Ruolo organico approvato con la legge 8 maggio 1910, n. 226 e regio decreto 23 febbraio 1911, n. 172). . . L.	4,645,800	
		B) agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Ruolo organico approvato con la legge 8 maggio 1910, n. 226) . . . . . »	957,600	
		C) Aumenti sessennali . . . . »	»	
		L.	5,603,400	
		Deduzione per vacanze tenuto anche conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 (a calcolo). . . . . »	288,750	
				5,314,650. »
		Soprassoldo fisso per gli applicati e gli ufficiali addetti alle scuole ed ai collegi militari legge 17 luglio 1910, n. 580)		18,000. »
		Totale del capitolo . . .		5,332,650. »
48	48	Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti.		
		Indennità di residenza in Roma (Spese fisse):		
		A) Personale civile della giustizia militare . . . . . L.	1,670 »	
		B) Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare . . . »	2,250 »	
		A riportarsi L.	3,920. »	

Numero dell'esercizio 1942-43	Numero dell'esercizio 1943-44	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1943-944
		Riporto L.	3,920. »	
		C) Personale insegnante civile delle scuole e dei collegi militari . L.	2,544.99	
		D) Farmacisti militari . . . . »	2,890. »	
		E) Personale civile tecnico d'artiglieria e del genio . . . . . »	34,225. »	
		F) Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali di ordine dei magazzini militari . »	89,060. »	132,639.99
		Deduzioni per vacanze		2,639.99
		Totale del capitolo . . .		130,000. »
49	49	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).		
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.		
		Riparto approssimativo:		
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna . . L.	3,147,000	
		b) Cambi di guarnigione . . »	268,000	
		c) Cambi di distaccamento . . »	185,000	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti . . . . . »	324,000	3,924,000. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
		Riparto approssimativo:		
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . L.	1,552,000	
		A riportarsi L.	1,552,000	3,924,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	1,552,000	3,924 000. »
		b) Trasferimenti temporanei compreso il supplemento all'indennità giornaliera di cui al n. 9, l'indennità di cui ai nn. 10 *bis* e 10 *ter* Specchio III) . . . . »	1,546,075	
		c) Servizi di presidio . . . . »	141,500	
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri . . . . . »	54,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli. . . . »	21,100	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto agli uomini di truppa per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . . . . . »	2,459,700	5,774,375. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute, dei richiamati e dei congedati:		
		Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva e richiamati che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo.		3,313,000. »
				13,011,375. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		197,000. »
		Totale del capitolo . . .		12,814,375. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
50	50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32).	
		Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento per le indennità eventuali (R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, modificato dai Regi decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n 473; 9 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910, n. 848; 29 dicemb. 1910, n. 954; 12 marzo 1911, n. 317; 4 aprile 1912, n. 647; 30 giugno 1912, n. 807).	
		A) Ufficiali ed impiegati.	
		a) Indennità per servizi all'estero (esclusi quelli di rimonta, bilanciata al capitolo n. 67) di cui ai n. 1 *a*), *b*), *c*) dello specchio III) L. 251,000	
		b) Indennità di residenza ad ufficiali (n. 3 dello specchio III) . . » 535,000	
		c) Indennità mensile di servizio agli ufficiali degli alpini e delle batterie da montagna (compresi gli ufficiali medici e veterinari dei rispettivi reparti) (n. 6 *a* dello specchio III). . . . . » 220,000	
		d) Indennità mensile di servizio agli ufficiali della brigata lagunari del genio (n. 6-*b* dello specchio III) . . . . . » 8,000	
		e) Indennità mensile estiva agli ufficiali ed impiegati del deposito allevamento cavalli (n. 7 dello specchio III). . . . . » 8,000	
		f) Indennità mensile agli ufficiali dei battaglioni bersaglieri ciclisti e del battaglione automobilisti del genio (n. 6-*c*, *d* dello specchio III) » 71,000	
		A riportarsi L. 1,093,000	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	1,093,000	
		g) Soprassoldo ad ufficiali in distaccamenti speciali . . . L.	5,750	1,098,700. »
		B) Truppa:		
		a) Soprassoldi ed indennità varie stabilite dallo specchio III delle indennità eventuali, tenendo conto dei nuovi soprassoldi istituiti con Regi decreti 647 e 807 (circolari 305 e 306 del G. M. 1912) e non compresi dettagliatamente nelle lettere successive. . . L.	1,189,400	
		b) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nell'amministrazione della guerra (n. 28 dello specchio III) . . »	84,000	
		c) Soprassoldi vari agli uomini di truppa dei battaglioni bersaglieri ciclisti (numeri 15 e 22) e ai sottufficiali guardamine in servizio isolato (n. 20 dello specchio III) . . . . . »	82,000	
		d) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari (n. 31 *a* dello specchio III) . . . . . »	7,000	
		e) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso (n. 32 dello specchio III) . . . . . »	33,000	
		f) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . »	260,000	
		A riportarsi L.	1,655,400	1,098,700. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	1,655,400	1,098,700. »
		g) Indennità giornaliera agli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (n. 33 *bis* e legge 27 giugno 1912, n. 660) . . . . . L.	22,800	1,678,200. »
				2,776,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		41,500. »
		Totale del capitolo . . .		2,735,400. »
51	51	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella per il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, conteggiata al capitolo n. 32):		
		Ai tenenti generali ed ai maggiori generali indicati nello specchio V del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726)		320,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		5,000. »
		Totale del capitolo . . .		315,400. »
52	52	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 31):		
		a) Fanteria . . . . . L.	1,065,000	
		b) Cavalleria . . . . . »	220,000	
		c) Artiglieria . . . . . »	237,000	
		d) Genio . . . . . »	78,000	
		e) Corpo invalidi e veterani . . »	1,500	
		A riportarsi L	1,601,500	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	1,601,500	
		f) Corpo sanitario. . . . . »	53,000	
		g) Compagnie di sussistenza . . »	33,000	
		h) Scuole e collegi . . . . . »	28,000	
		i) Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. . . »	34,000	
				1,749,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		26,400. »
		Totale del capitolo . . .		1,723,100. »
53	53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari:		
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari in occasioni eccezionali, per ferite o lesioni riportate in servizio (a calcolo) . . . . . L.	5,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei caporali e soldati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ecc., ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio; giornate 2,035,000 circa a lire 1 75 . . »	3,561,200	
		L	3,566,200	
		Si deduce e si trasporta al cap. n. 54 per le spese ivi indicate alle lettere *A*, *E* ed *F* . . . . . »	1,966,000	1,600,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		24,000. »
		Totale del capitolo . . .		1,576,200. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
54	54	Materiale sanitario:		
		A) Per acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai, compensi per lavori straordinari, ecc. (comprese L. 700,000 trasportate dal cap. n. 53) . . . . . L.	800,000	
		B) Per le spese di funzionamento del gabinetto bacteriologico dell'ispettorato di sanità militare »	600	
		C) Per le spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . »	1,500	
		D) Per acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive, ecc.) . . . . »	5,000	
		E) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, materiali ortopedici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, materiali per le dotazioni degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche, ecc. (comprese lire 1,228,000 trasportate dal cap. n. 53) . . »	1,300,000	
		F) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati (trasportate dal capitolo n. 53). . . . . »	38,000	
				2,145,100. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		30,000. »
				2,115,100. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
55	55	Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali:		
		1. Spese pel funzionamento delle scuole:		
		a) Scuola di guerra . . . . L.	»	155,000. »
		b) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . »	»	60,000. »
		c) Accademia militare . . . »	420,000	
		Si deduce l'importo delle rette e delle quote di primo arredamento a carico degli allievi . . . . »	160,000	260,000. »
		d) Scuola militare . . . . . »	730,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	350,000	380,000. »
		e) Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . »	»	27,000. »
		f) Scuola d'applicazione di fanteria . . . . . »	»	28,000. »
		g) Scuola d'applicazione di cavalleria . . . . . »	»	42,000. »
		h) Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica »	»	12,000. »
		i) Collegi militari . . . . . »	688,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	688,000	—
		A riportarsi . . .		964,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		964,000. »
		2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:		
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi in Roma . . . . . L.	12,000	
		b) Spese pel corso superiore tecnico di artiglieria . . . . »	30,000	
		c) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli, ecc.) . . . . . »	60,000	
		d) Spese di esami (comprese le indennità di cui al n. 10 dello specchio III) per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi di personali civili dell'amministrazione militare e pel corso preparatorio degli ufficiali di complemento aspiranti al grado di effettivo »	5,500	
		e) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare . . . . . »	10,000	
		A riportarsi L.	117,500	964,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	117,500	964,000
		f) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli, ecc.) . . . . . »	44,000	161,500. »
				1,125,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		17,000. »
		Totale del capitolo . . .		1,108,500. »
56	56	Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare:		
		Spese ordinarie dell'istituto geografico militare per lavori di campagna e lavori interni (comprese le indennità di viaggio ed il soprassoldo di cui al n. 15 dello specchio III) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione, e di quelle commerciali; le commesse di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . L.	360,000	
		Deducesi il reintegro dei proventi che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccenati prodotti ordinari, e dalle predette commesse di lavori speciali . . . . . »	150,000	210,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
57	57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari:	
		a) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; rimunerazioni per servizi speciali; musiche e fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al cap. 64); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25 *g* dello specchio III); delle biciclette e del carreggio (escluso quello dei reggimenti di artiglieria la cui spesa è bilanciata al n. 68); conservazione dei materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione (1) e la ginnastica, per le sale di ritrovo della truppa; acquisto e manutenzione dei mobili e per qualsiasi altra spesa per i servizi interni dei corpi che non trovi applicazione a speciali capitoli del bilancio:	
		Giornate 78,905,000 a lire 0.07 L. 5,523,300	
		b) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole, gli istituti, le biblioteche ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) . . . . » 941,000	
		c) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate . . . . . » 64,000	
		A riportarsi L. 6,528,300	

(1) Compreso il compenso agli insegnanti militari ed ai civili delle scuole militari, che non siano maestri comunali.

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	6,528,300	
		d) Acquisto e rinnovazione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici . . . . . »	10,000	
		e) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . »	150,000	
		f) Spese pel museo storico dei bersaglieri . . . . . »	2,000	
		g) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; per onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; per premi di gare di tiro e di sport militari; per eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostanze eccezionali, più della quota stabilita; per eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, per reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . »	464,000	7,154,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		107,000. »
		Totale del capitolo . . .		7,047,300. »
58	58	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare . .		380,000. »
59	59	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali: Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine, annuario militare, regolamenti e pubblicazioni varie:		
		Per acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero. . . . L.	5,000	
		Per acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . »	135,000	140,000. »

Numero dell'esercizio 1942-43	Numero dell'esercizio 1943-44	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1943-944
60	60	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre:	
		1. Biblioteche militari:	
		A) Acquisto di libri, giornali, ecc. per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare; retribuzioni straordinarie a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche, ed ogni altra spesa che possa occorrere per servizio delle biblioteche . . . . . L.	35,300. »
		2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista d'artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari: Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali e per spese diverse per opuscoli ed altre pubblicazioni militari »	43,300. »
		Totale del capitolo . . .	78,600, »
61	61	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
		1. *A*) Spese di 1ª vestizione per i nuovi incorporati in 1ª categoria. . . . . L. 15,029,260	
		Si deduce a calcolo il valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere due anni: numero 41,235 a. . . L. 52 L. 2,144,220	
		Si deduce per numero 400 uomini che verranno congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario a » 125 » 55,000	2,199,220
		Resta . . . L.	12,830,040
		A riportarsi L.	12,830,040

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	12,880,040	
		B) Spese di vestizione per n. 30,000 uomini di 2ª categoria che si presume verranno arruolati in ragione di lire 45 ciascuno . L.	1,350.000	
		C) Spese di vestizione per i sottufficiali ed i marescialli . . »	190,660	
		D) Spese di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione . . . »	1,360,000	
		E) *a*) Spese per la manutenzione e rinnovazione del corredo, dell'equipaggiamento e del materiale pel servizio generale comune e mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*), *e*) . . . »	8,235,000	
		b) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . »	280,000	
		c) Provvista e manutenzione di bufetterie e di materiali di equipaggiamento . . . . »	605,000	
		d) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . . . . . »	5,000	
		e) Modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti di corredo (a calcolo) . . . . . »	220,000	
		f) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali »	85,000	25,110,700. »
		A riportarsi . . .		25,110,700. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		25,110,700. »
		2. Spese di manutenzione dei magazzini centrali militari per provviste ed adattamento dei macchinari: paghe ad operai e uomini di fatica: spese per imballaggi, perizie, modelli ecc.; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie, gratificazioni ai personali dei magazzini nei casi di lavori eccezionali e spese per l'igiene . . . . . L.	350.000	
		Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello. . . . »	1.800	
		Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari . . . . . »	7.000	358,800. »
				25,469,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82.		382,000. »
		Totale del capitolo . . .		25,087,500. »
62	62	Pane alle truppe:		
		a) Spese di fabbricazione di pane e galletta:		
		Acquisto di grano per la fabbricazione di 57,300,000 razioni di pane e galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica) circa n. 397,900 quintali a lire 28 circa il quintale.		11,141,200. »
		A riportarsi . . .		11,141,200. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		11,141,200. »
		Macinazione e crivellazione . L.	250,000	
		Combustibile . . . . . »	600,000	
		Illuminazione ed energia elettrica. . . . . »	60,000	
		Acquisto di macchinari, casse, sacchi ecc. . . . . »	285,000	
		Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 *b*) ed i soprassoldi di cui al n. 12 *d*), *f*), *g*) (specchio III Indennità eventuali . »	610,000	
		Dazi comunali. . . . . »	12,000	
		Spese di perizie . . . . . »	1,000	
		Compensi. . . . . »	2,000	
				1,820,000. »
		b) Acquisto di pane dal commercio		3,718,000. »
		c) Razioni pane in contanti		520,000. »
				17,199,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		258,000. »
		Totale del capitolo . . .		16,941,200. »
63	63	Viveri alle truppe:		
		A) Spese per i viveri in natura. Viveri ordinari:		
		Per n. 69,700,000 razioni: parte fondamentale al costo medio di lire 0,425 . . . . . L.	29,622,500	
		Per n. 69,700,000 razioni: parte complementare a lire 0,08 »	5,576,000	
		A riportarsi L.	35,198,500	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	35,198,500	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità, compresi i richiamati (a calcolo) . . . . . »	131,500	
		Aumenti agli uomini delle compagnie di sussistenza, compresi i richiamati (a calcolo) »	115,400	
		Aumenti ai granatieri (a calcolo) . . . . . »	99,700	
		Aumento ai pontieri (a calcolo) »	43,400	
		Aumento agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali (a calcolo) . . . . . »	260,000	
		Spese di acquisto e di manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi. . . . »	140,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili, ecc.) . . »	68,000	
		Dazi comunali. . . . . »	10,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni d'asta, compensi per lavori straordinari pel servizio dei viveri, ecc.) . . »	20,000	36,086,500. »
		Si deduce:		
		Per consumo di carne in conserva (a calcolo) . . . . L.	1,194,000	
		Per consumo di viveri ordinari di riserva . . . . . »	186,000	1,380,000. »
		A riportarsi . . .		34,706,500. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . .		34,706,500. »
		B) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per n. 2,000,000 circa scatolette di carne conservata da fabbricarsi . . . . . L.	1,600,000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dai depositi di rifornimento. . . . . »	136,000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	220,000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione, ecc.). . . . . »	20,000	
		Dazi comunali . . . . . »	110,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni d'avvisi d'asta, compensi per lavori straordinari, ecc.) . . . . . »	25,000	2,111,000. »
		C) Viveri in contanti:		
		Per n. 2,800,000 razioni che si presume di pagare in contanti a lire 0,45 . . . . . L.	1,260,000	
		Supplemento vitto agli uomini in servizio isolato, di cui al n. 38 specchio III, indennità eventuali . . . . . »	150,000	1,410,000. »
				38,227,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		573,300. »
		Totale del capitolo . . .		37,654,200. »

Numero dell'esercizio 1913-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
63	64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli di ufficiali e di truppa . . . . . L.	24,800,160	
		Razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . »	145,000	24,945,160. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna. . . . . »	120,000	
		Premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta . »	400,000	
		Maggior costo delle razioni acquistate dal commercio . »	100,000	
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali, avarie, ecc. dei generi di riserva . . . »	60,000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino, ecc . . »	65,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta, ecc. . . . . »	2,000	
		Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero (n. 1, lett. *d*) specchio III, indennità event.). »	16,060	
		Per razioni supplementari di foraggio . . . . . »	200,000	963,060. »
		A riportarsi		25,908,220. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		25,908,220. »
		B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
		a) Per manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti d'artiglieria, comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 *f*) dello specchio III . . . . . L.	1,106,500	
		b) Per manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari, comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 *f*) dello specchio III. . . . »	1,304,680	
		c) Per paglia lettiera . . . »	2,372 500	
		d) Per ferratura, medicinali, illuminazione delle scuderie, ecc. . . . . »	1,050,500	
				6,134,180. »
				32,042,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 82		480,000. »
		Totale del capitolo . . .		31,562,400. »
65	65	Casermaggio e combustibile per le truppe. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio:		
		N. 69,900,000 razioni legna a lire 0.031 . . . . . L.	2,166,900	
		A riportarsi L.	2,166,900	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	2,166,900	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna (a calcolo). . . . . »	770,000	2,936,900. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio (comprese le mercedi di cui al num. 25 *b*) dello specchio III):		
		N. 75,800,000 posti letto a lire 0,02 in media . . . . . L.	1,516,000	
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . »	1,250,000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, macchinario, ecc.) . . »	70,000	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . »	650,000	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . . . . »	50,000	
				3,536,000. »
		A riportarsi . . .		6,472,900. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		6,472,900. »
		2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate . . . . . L.	75,000	
		Compensi ai comuni per alloggi agli ufficiali. . . . . »	60,000	
		Compensi ai comuniper posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . . »	15,000	
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze . . . . »	25,000	175,000. »
				6,647,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82		100,000. »
		Totale del capitolo . . .		6,547,900. »
66	66	Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	98,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione e compensi per lavori straordinari ai disegnatori tecnici addetti al comando del Corpo di stato maggiore . . . . »	155,000	
		A riportarsi L.	253,000	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	253,000	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni; premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	4,000	
		D) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, ecc. per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegrafico ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto, la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la compilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi . . . . »	450,000	
		E) Contributo nelle spese dell'Istituto militare di radiotelegrafia (legge 13 luglio 1911, n. 723) »	25,000	
				732,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n 82		11,000. »
		Totale del capitolo . . .		721,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
67	67	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
		1. Per acquisto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1) . L.	3,291,000	
		Per acquisto di cavalli per la scuola di cavalleria. . . . »	130,000	
		Per acquisto di cavalli di pronto servizio da parte dei reggimenti di cavalleria . . . »	30,000	
		Per acquisto di cavalli da distribuirsi di agevolezza agli ufficiali (esclusi quelli d'artiglieria). . . . . »	320,000	
		Per rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria, delle compagnie di sussistenza, della scuola d'applicazione di fanteria e della scuola militare e per acquisto di asini occorrenti pel trasporto di viveri nella zona alpina. . . . . »	110,000	
		Pel pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali. »	50,000	
		Per spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	80,000	
			4,011,000	
		Deducesi il reintegro dei versamenti per pagamenti di cavalli d'agevolezza distribuiti agli ufficiali (a calcolo) . . . . . L.	600,000	3,411,000. »
		A riportarsi . . .		3,411,000. »

(1) Comprese le indennità di cui al n. 17 dello specchio III

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		3,411,000. »
		Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori:		
		Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . . . L.	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche . . . . . »	20,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna. . . . . »	10,000	
		Premi per le migliori fattrici del continente. . . . . »	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare. . . . »	10,000	
		Premi per i migliori cavalli riproduttori. . . . . »	10,000	
		Compenso per mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici affidate agli allevatori in allevamento . . »	196,000	276,000. »
		Per l'acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . . »	1,396,000	
		Per l'acquisto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma del genio. . . . . »	60,000	
		A riportarsi L.	1,456,000	3,687,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	1,456,000	3,687,000. »
		Per acquisto di cavalli da distribuire d'agevolezza agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) . . . . . »	250,000	
			1,706,000	
		Si deduce il reintegro dei versamenti per importare dei cavalli distribuiti agli ufficiali d'artiglieria. . . . . »	250,000	1,456,000. »
		2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame L.	2,017,000	
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, ecc., per tasse e canoni. . . . . »	590,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate e per l'acquisto di bestiame, di macchine agricole ed attrezzi rurali . . . . . »	600,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario) . . . . . L. 183,900		
		Paghe al personale avventizio . . . . » 128,000	657,900	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 346,000		
		A riportarsi L.	3,864,900	5,143,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13 ... 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
	Riporto L.	3,864,900	5,143,000. »
	Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza. . . . . »	40,000	
	Sussidi e compensi per prestazioni straordinarie che venivano corrisposti a carico della soppressa massa d'economia »	9,000	
	Infortuni sul lavoro. . . »	6,000	
		3,919,900	
	Si deduce il reintegro ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli, consentito dalla legge n. 287 del 7 luglio 1901 (a calcolo) . L.	235,000	3,684,900. »
	3. Spese per riviste quadrupedi da requisire. . . . . L.	75,000	
	Spesa per precettazione di quadrupedi e di veicoli per relativi esperimenti di mobilitazione »	6.000	81,000. »
	4. Somma a calcolo per indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (n. 4, Specchio III. Indennità eventuali) . . . . L.	15.000	
	Somma a calcolo per indennità per perdite di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (n 5, Specchio III id.) . . . . . »	195,000	
	Indennità a calcolo per versamento della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . . . . . »	5,000	215,000. »
	Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 82		9,123,900. » 137,000. »
	Totale del capitolo . . .		8,986,900. »

Numero dell'esercizio 1913-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
68	68	Materiale e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo. L.	440,000	
		Paghe orarie, mercedi di picchetto e gratificazioni ai telemetristi delle batterie da costa »	160,000	
		Paghe orarie, soprassoldi, gratificazioni e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili d'artiglieria. . . »	63,000	663,000. »
		B) Direzioni di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi. Spese per le scuole di tiro		1,833,600. »
		C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale d'artiglieria (esclusi i materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*):		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modificazioni di entità a tutti i materiali di artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, ecc., e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio .		4,408,000. »
		D) Stabilimenti militari per la produzione dei materiali che per disposizione regolamentare sono compresi sotto la denominazione di materiali del gruppo *C*:		
		A riportarsi . . .		6,904,600. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		6,904,600. »
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio. Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali		6,391,500. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse:		
		Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze. Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria e indennità di cui alla lettera *a*) del n. 25, Specchio III. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati, periti ed altri. Biblioteche speciali. Compensi per studi relativi al materiale di artiglieria. Retribuzione a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387		292,100. »
		F) Laboratorio fotolitografico:		
		Spese per i lavori del laboratorio suddetto . . . . . L.	104,500	
		A riportarsi L.	104,500	13,598,200. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	104,500	18,598,200. »
		Deducesi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri Ministeri, ed eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione . . . . . »	20,000	84,500. »
		Totale del capitolo . . .		18,672,700. »
69	69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare.		
		1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli miglioramenti degli immobili militari.		
		Riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio, linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare. . . . . L.	6,267,000	
		Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari:		
		Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, ecc. . . . . »	1,000,000	
		A riportarsi L.	7,267,000	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	7,267,000	
		Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:		
		Spese per ispezioni e collaudazioni, assegnamenti di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, (n. 25 *a*), Specchio III, e soprassoldo giornaliero di cui al n. 12 *d*), provviste di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio . . . . . »	150,000	
		Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per la provvista ai reggimenti alpini, bersaglieri (compagnie ciclisti) e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio, per la scuola degli assistenti del genio, per il museo storico del genio e per mantenimento delle colombaie militari, spese (da reintegrarsi al capitolo) per la ricostituzione di materiali ciclistici, telefonici e telegrafici somministrati a pagamento ai corpi, uffici e personali del R. esercito. . »	571,000	
		A riportarsi L.	7,988,000	

Numero dell'esercizio 1913-14	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto L.	7,988,000	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti del genio . . »	104,800	
		Riparazioni e provviste di materiali ed altre spese in dipendenza di esercitazioni militari . . . . . »	30,000	
		Compensi e gratificazioni per lavori straordinari inerenti al servizio del capitolo . . . . »	2,000	
		Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno »	600	
		Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana. . . . . »	200	
		Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spese di manutenzione del cimitero . . . . . »	3,400	8,129,000. »
		2. Servizi aeronautici:		
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile; manutenzione e miglioramento degli immobili dei cantieri aeronautici e campi d'aviazione; istruzioni ed esercitazioni; indennità (comprese quelle di cui ai regi decreti 25 settembre 1911 n. 1265, 10 marzo 1912 n. 280 e 6 luglio 1912 n. 873), contributi e concorsi, rimborsi di spese, cancelleria, lavori straordinari, ecc.:		
		Battaglione specialisti . . »	1,680,000	
		Battaglione aviatori . . . »	795,000	
		Stabilimenti di esperienze e costruzioni aeronautiche . . »	670,000	3,145,000. »
		A riportarsi . . .		11,274,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .		11,274,000. »
		3. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
		Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari) di cui al n. 13 *a*) *b*) dello Specchio III . . . . . L.	135,000	
		Spesa per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice . . . . . »	138,000	
		Spesa per l'esercizio della funicolare al Colle di Tenda . »	9,000	
		Spesa per l'esercizio della funicolare Cesana-Chaberton . »	9,000	
		Spesa per il funzionamento e l'esercizio, e la rinnovazione delle vetture-automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, all'ispettorato generale del genio, ad alcuni comandi di divisione ed al reggimento ferrovieri del genio (compresi i soprassoldi alla truppa cui al n. 14 e 15, Specchio III: indennità eventuali) . . . »	140,000	
				431,000. »
		Totale del capitolo . . .		11,705,000. »
70	70	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.		2,690,000. »

Numero dell'esercizio 1942-43	Numero dell'esercizio 1943-44	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1943-944
71	71	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua. Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa:		
		A) Ammontare di fitto e canoni d'acqua in base a contratti L.	1,405,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . »	100,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione »	20,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi »	240,000	
		E) Indennità mensile ai militari di truppa non provveduti d'alloggio (n 36 Specchio III. Indennità eventuali) . . . . . »	130,000	1,895,000. »
72	72	Spese di giustizia penale militare (spesa obbligatoria)		22,000. »
73	73	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (spese fisse):		
		1. Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia:		
		Ammotare delle pensioni . . L.	247.000	
		Si deduce:		
		L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . L. 18.100		
		L'ammontare delle previsioni per vacanze nei gradi dell'ordine . . . . . » 193.900	212.000	
				35,000. »
		A riportarsi		35,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Riporto . . .	35,000. »
		2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875)	1,000. »
		3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine (a calcolo)	3,500. »
		Totale del capitolo . . .	39,500. »
74	74	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
		A) Per sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive aventi per fine l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito	19,000. »
		B) Per acquisti di medaglie ed oggetti di premi in concorsi e gare diretti al fine sopra indicato.	8,000. »
		C) Per contributi e rimborsi ai convitti nazionali per spese sostenute pei corsi quadriennali di educazione fisica a scopo militare	3,000. »
		D) Spese per studi speciali e varie riguardanti la educazione fisica, e per acquisti di attrezzi ed armi allo scopo di propaganda ed incoraggiamento ai sodalizi, istituti e scuole	5,000. »
		Totale del capitolo . . .	35,000. »

Numero dell'esercizio 1942-43	Numero dell'esercizio 1943-44	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1943-944
75	75	Spese per risarcimento di danni (spesa obbligatoria):		
		1. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio		100,000. »
		2. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari per servitù di tiro, ecc. sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria, ecc. .		694,000. »
		Totale del capitolo . . .		794,000. »
76	76	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)		*per memoria*
77	77	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (spesa d'ordine). . .		1,102.50.
78	78	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 888):		
		Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sistemazione di quelli esistenti (a calcolo).	L. 675,000	
		Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali	» 25,000	
		Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società.	» 180,000	
		Spese straordinarie per le gare provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società	» 30,000	
		Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni	» 15,000	
				925,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
79	79	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti:		
		1. Sovvenzioni agli organi direttivi del corpo (comitato centrale, sottocomitati nazionali e comitati provinciali e locali) per le spese di funzionamento ed amministrazione e ad enti analoghi . . . . . L.	45,000	
		2. Spese per l'istruzione e preparazione militare dei reparti — Indennità personali ai volontari; spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi; spese per il ricovero negli stabilimenti militari di cura; spese per il tiro a segno; spese varie nei casi di chiamate per esercitazioni, grandi manovre, ecc., spese per acquisto e riparazioni di materiali, ecc »	110,000	
				155,000. »
80	80	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi:		
		Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi — Sussidi agli indigenti che si recano a visitare in guarnigioni lontane parenti militari gravemente malati — Sussidi in casi eccezionali a famiglie bisognose di militari alle armi per obbligo di leva, ecc.		870,000. »
81	81	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali		50,000. »
82	82	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito .		3,616,400. »

Numero dell'esercizio 1913-14	1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		TITOLO II	
		Spesa straordinaria	
		CATEGORIA PRIMA	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
83	83	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (spese fisse)	*per memoria*
84	84	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (assegni fissi)	157,500. »
85	85	Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare in soprannumero (assegni fissi). . .	19,500. »
		Spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania ed in Cirenaica.	
85ter	86	Rimborso al tesoro dello Stato delle somme anticipate in conto corrente per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.	
85quater	86bis	Spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica	
		Spese per l'esercito.	
86	87	Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi (spesa ripartita):	
		1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi . .	1,400,000. »
		2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
			1,400,000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
87	88	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita):	
		1. Materiale d'artiglieria	*per memoria*
		2. » del genio	844,000. »
		3. » degli stati maggiori	106,000. »
		4. » delle sussistenze	*per memoria*
		5. » d'ambulanza	*per memoria*
		6. » di casermaggio	*per memoria*
		7. » di forni rotabili	*per memoria*
		8. » di vestiario	*per memoria*
		9. Dotazioni di cancelleria	*per memoria*
		10. Servizio aeronautico	*per memoria*
		Totale del capitolo . . .	950,000. »
88	89	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita):	
		1. Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi .	*per memoria*
		2. Sostituzione delle batterie campali da 75 A, ad affusto rigido, studi, provviste e trasporti relativi (legge 22 giugno 1911, n. 591) . .	14,950,000. »
		Totale del capitolo . . .	14,950,400. »
89	90	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (spesa ripartita)	3,600,000. »
90	91	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, per la cavalleria e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (spesa ripartita).	600 000. »

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
		Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
91	92	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	4,950,000. »
92	93	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita)	70,000. »
93	94	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
94	95	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	12,050,000. »
95	96	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	*per memoria*
96	97	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (spesa ripartita)	12,073,500. »
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
97	94	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (spesa ripartita).	180,000. »
98	99	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	*per memoria*
98 bis	...	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a*) e 3 della legge 28 luglio 1911 n. 842).	

Numero dell'esercizio 1912-13	Numero dell'esercizio 1913-14	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1913-914
—	100	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli ceduti gli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (spesa ripartita) (1ª rata). . .	200,000. »
		CATEGORIA TERZA	
		Movimenti di capitali	
		Accensione di crediti.	
99	101	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910 n. 511)	1,600.000. »
		Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro.	
100	102	Rimborso al tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1909. n. 404	*per memoria*
100 bis	..	Erogazione delle somme offerte da privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea . .	*per memoria*
		CATEGORIA QUARTA.	
		Partite di giro.	
101	103	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	8,091,542,88. »

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1912-913 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Articolo 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1912 913
N.	DENOMINAZIONE	
104	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	102
105	Contributo per le spese militari d'Africa (esercizio 1896-97 e retro)	103
106	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	101
107	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 49 *ter* dell'esercizio 1903-904 « Indennità di entrata in campagna in Africa »	105
108	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 48 dell'esercizio 1906 907 « Tiro a segno nazionale » (legge 2 luglio 1882, n 883, per spese dipendenti dalla quinta gara generale del tiro a segno nazionale)	106
109	Estinzione del debito verso il comune di Napoli, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 per la frana del Monte Echia a Pizzofalcone (legge 2 luglio 1908, n. 395)	107
110	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al riforn mento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	108

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1912-1913
N	DENOMINAZIONE	
111	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese occorrenti per la costruzione di baracche, per le truppe, nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.	109
112	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento.	85 bis
113	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391)	111
114	Spese per la partecipazione del Ministero della guerra all'esposizione di Torino nel 1911 (legge 17 luglio 1910, n. 479)	113
115	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi dallevamento cavalli	114
116	Concorso dell'amministrazione militare alla Mostra internazionale d'igiene sociale in Roma nel 1912.	115
117	Somma dovuta al comune di Torino per prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581)	116

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1912 1913
N	DENOMINAZIONE	
118	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina e Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 51)	117
119	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n 85). . . .	119
120	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842).	120

N. **242.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-914, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Segretariato generale). — 18 giugno 1913.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
12	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
14	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
97	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1. Concorso della cassa dei depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883, ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504). Art. 3. Contributo dovuto dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice. Art. 4. Rendita consolidata 3,50 % netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio.
102	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
115	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, destinato al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra (legge 7 luglio 1901, n. 287).
116	Proventi delle ammende applicate a termine degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo, da destinarsi, giusta l'articolo 6 della legge stessa, a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei richiamati alle armi.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
127	Entrate diverse dei Ministeri (1).
128	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
129	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
133	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti.
134	Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511): Art. 1. Anticipazioni da altre amministrazioni dello Stato per le spese che nel loro interesse deve sostenere il bilancio della guerra. Art. 2. Anticipazioni da privati, per rimborso di spese da sostenersi dal bilancio della guerra. Art. 3. Anticipazioni dagli allievi degli istituti militari per pensioni presso gli istituti stessi.
136	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nelle parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive.*
156	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540).
179	Addizionale sulle imposte dirette o sulle tasse sugli affari ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842 destinata a sopperire a spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, delle vendite di libretti e scontrini ferroviari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO
185	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
199	Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496.
218	Anticipazioni del comune di Torino per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli colla convenzione approvata con la legge 18 agosto 1904, n. 521.
242	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908 n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
243	Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi.
256	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511.
259	Fitti di beni demaniali destinati ad uso, od in servizio, di amministrazioni governative.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **243.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare, per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito.** - (Segretariato generale). — 18 giugno 1913.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
22	Corpi di fanteria: Ufficiali (assegni fissi)
23	Distretti di reclutamento: Ufficiali (assegni fissi).
24	Corpi di fanteria: Truppa (assegni fissi).
25	Corpi di cavalleria: Ufficiali (assegni fissi).
26	Corpi di cavalleria: Truppa (assegni fissi).
27	Corpi e servizi d'artiglieria: Ufficiali (assegni fissi).
28	Corpi e servizi d'artiglieria: Truppa (assegni fissi).
29	Corpi e servizi del genio: Ufficiali (assegni fissi).
30	Corpi e servizi del genio: Truppa (assegni fissi).
31	Carabinieri reali (assegni fissi).
32	Carabinieri reali: Indennità eventuali.
33	Carabinieri reali: Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario.
34	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi).
35	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (assegni fissi).
36	Corpo e servizio sanitario: Truppa delle compagnie di sanità (assegni fissi).
37	Corpo di commissariato e d'amministrazione: Ufficiali (assegni fissi).
38	Compagnie di sussistenza: Truppa (assegni fissi).

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Truppa (assegni fissi).
41	Scuole militari: Spese per il personale (assegni fissi).
46	Personali civili tecnici di artiglieria e genio (assegni fissi) (1).
47	Applicati delle amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (assegni fissi).
48	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma (2).
49	Indennità e spese per viaggio e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo 82).
50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle pei carabinieri reali, bilanciate al capitolo 32).
52	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli pei carabinieri reali bilanciate al capitolo 31).
53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
54	Materiale sanitario.
55	Spese per il funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali.
57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari.
60	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre.
61	Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale comune — Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere.
62	Pane alle truppe.
63	Viveri alle truppe.

(1) Per i reggimenti d'artiglieria e del genio.
(2) Alla sola direzione di commissariato del IX corpo d'armata per i corpi residenti in Roma.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
65	Casermaggio e combustibile per le truppe.
67	Rimonta e spese dei depositi allevamento cavalli (1).
69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare (2).
70	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.
71	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua — Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa (2).
79	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.
80	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.
101	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

(1) Per le spese di cui agli articoli 933 e 935 del regolamento d'amministrazione.

(2) Per le sole spese da pagarsi dai corpi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **244.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo del generale di cavalleria a disposizione e della « Rivista di cavalleria ».** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1913.

Con circolare n. 232 del *giornale militare* del 15 corrente l'ispettorato generale di cavalleria veniva trasferito, a datare dal 23 corrente a Milano.

Il generale a disposizione e la direzione della *Rivista di cavalleria* che finora erano presso l'ispettorato generale di cavalleria rimangono a Roma presso il Ministero della guerra.

Perciò mentre tutta la corrispondenza diretta all'ispettorato generale di cavalleria dovrà far capo a Milano, quella per l'ufficio del generale a disposizione dovrà avere il seguente indirizzo:

Ministero della guerra
(*Ufficio del generale di cavalleria a disposizione*)
ROMA, 13.

e quella per la *Rivista di cavalleria*:

Ministero della guerra
(*Direzione della « Rivista di cavalleria »*
ROMA, 13.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **245.** - RECLUTAMENTO. — **Inscritti di leva aspiranti all'arruolamento nella R. guardia di finanza.** — Direzione generale leva e truppa). — 20 giugno 1913.

La circolare 162 del 1912 prescrive che tutti coloro che contraggono arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza debbano assumere, nei riguardi del R. esercito, se già non li avessero, obblighi di servizio militare di 1ª categoria.

Ora, essendo sorti dubbi nell'applicazione di tale disposizione, questo Ministero, ad eliminarli, determina quanto appresso:

Gl'inscritti della leva in corso che già abbiano preso parte all'estrazione a sorte, ma che non abbiano subito ancora l'esame personale davanti al consiglio di leva nè, quindi, siano stati arruolati, possono contrarre l'arruolamento nella R. guar-

dia di finanza, in conformità di quanto è consentito agli aspiranti, nelle stesse condizioni, all'arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali e nelle musiche dei reggimenti di fanteria.

Gl'inscritti stessi che abbiano subito la visita in parola e siano stati arruolati in 1ª categoria, possono ottenere, senza necessità di speciali domande, di far passaggio nella R. guardia di finanza fino al giorno precedente a quello fissato per la loro presentazione al distretto, giusta la disposizione contenuta nel n. 56 della circolare 362 del 1912, a cui è dato carattere di massima.

Con la circostanza, si avverte che le guardie di finanza che chiedono di valersi della facoltà concessa dal primo capoverso del n. 9 della circolare 162 su citata, debbono essere ascritte alla 1ª categoria della classe le cui operazioni di leva erano in corso al momento del loro arruolamento nella R guardia.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **246.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Dipendenza degli ufficiali in congedo residenti in Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 giugno 1913.

Essendo sorti dei dubbi circa la posizione nella quale debbano essere considerati, nei riguardi della dipendenza, gli ufficiali in congedo residenti in Libia, il Ministero determina che, fino a quando, con la costituzione di uno speciale corpo di truppe coloniali, non sia possibile applicare ad essi norme analoghe a quelle adottate per gli ufficiali in congedo della colonia Eritrea e della Somalia, a detti ufficiali siano applicate, per analogia, le norme ora vigenti per gli ufficiali residenti all'estero. (N. 15 della disposizione 20 del fascicolo n. 30 della raccolta) (bozze di stampa).

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **247.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali — Istruzione della truppa.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 20 giugno 1913.

Con riserva di pubblicare l'apposito fascicoletto di aggiunte e varianti alla istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali — Istruzione della truppa — il Ministero avverte

che, allo specchietto di tiro di classificazione col moschetto, inserto a pag. 74 della suddetta istruzione, debbono essere, in corrispondenza della 5ª lezione, sostituiti i numeri 2, 4, 6 delle tre ultime colonne, rispettivamente coi numeri 4, 7, 12.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **248.** — CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Esami di concorso per merito distinto e di idoneità all'avanzamento al grado di farmacista capo di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 20 giugno 1913

Si avverte che gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità indetti con decreto ministeriale del 26 marzo scorso (circolare n. 160) avranno principio il giorno di mercoledì 2 luglio prossimo presso l'ispettorato di sanità militare.

I farmacisti militari, i quali nei limiti prescritti dal § 3 della citata circolare, fecero domanda per concorrere ai detti esami, dovranno presentarsi all'ispettorato medesimo il 1° luglio p. v. alle ore dieci antimeridiane.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

AVVISO

R. orfanotrofio militare di Napoli. — Concorso a borse di studio. — Pel nuovo anno scolastico 1913-1914 il consiglio d'amministrazione dell'orfanotrofio militare — in più dei benefici scolastici di cui presentemente già godono 84 orfani — concederà altre 20 borse di studio, le quali, a seconda dei corsi che si seguono o degli istituti a cui si vuole far capo, possono giungere sino a 400 lire ciascuna.

Tali borse di studio sono concesse esclusivamente ad orfani di ufficiali del R. esercito.

Col nome generico di borsa di studio s'intende:

a) il pagamento di retta o parte di retta nei collegi militari o in convitti governativi o pareggiati;

b) il pagamento di tasse scolastiche e concorso per libri, pei giovani che frequentano istituti medii e superiori.

A tutte le spese, in più della somma sovraindicata (provvista di corredo, manutenzione vestiario, tasse, ecc.) provvederanno le famiglie senza che l'orfanotrofio abbia minimamente ad occuparsene.

Le domande per usufruire delle concessioni debbono pervenire alla:

Presidenza dell'orfanotrofio militare
Napoli

non oltre il 31 luglio prossimo, corredate dei seguenti documenti:

a) Stato di servizio del padre. (Saranno ritenuti validi i soli stati di servizio rilasciati dal Ministero della guerra — Direzione generale leva e truppa);

b) Atto di matrimonio;

c) Atto di morte del padre;

d) Situazione di famiglia per atto notorio, da cui ne risulti esattamente la condizione economica;

e) Atto di nascita dell'orfano per cui si invoca il beneficio;

f) Pagella dei punti conseguiti negli ultimi esami sostenuti;

g) Ogni altro documento atto a provare l'intelligenza dell'orfano e la sua passione per lo studio.

Nella domanda dovrà essere indicato il collegio, convitto, liceo, ecc. per cui si chiede il beneficio.

Saranno titoli di preferenza per l'accoglimento della domanda:

a) la spiccata attitudine per lo studio;

b) la disagiata condizione economica della famiglia richiedente.

Viceversa ove dalla pagella e da altre informazioni che potrà assumere l'orfanotrofio risulti la mancanza d'intelligenza o di qualunque coltura, potrà il consiglio d'amministrazione, invece della concessione della borsa di studio, indirizzare il giovane ad una scuola di arti e mestieri od altro istituto equivalente.

Ogni famiglia non potrà usufruire che di una sola borsa di studio.

I beneficii concessi per effetto del presente avviso, saranno riconfermati per tutta la durata scolastica che si vuol seguire, sempre quando s'ottenga a fine d'anno la promozione al corso superiore.

I giovani obbligati a ripetere un anno, perdono senz'altro il beneficio.

In via eccezionalissima potrà essere concesso un trattamento speciale di favore, da stabilirsi volta per volta, agli orfani degli ufficiali morti nella recente guerra italo-turca e nelle susseguenti operazioni militari in Libia.

Potrà del pari la borsa di studio essere portata — a titolo d'incoraggiamento — o all'atto della concessione od anche durante i corsi scolastici, da L. 400 a L. 600 per quei giovani i quali emergano sugli altri per ingegno, applicazione indefessa allo studio, carattere ecc., qualità di cui il consiglio d'amministrazione potrà assicurarsi come meglio crede.

Pei giovani residenti nelle provincie meridionali le cui famiglie non abbiano speciali preferenze, l'educazione ed istruzione saranno date dei seguenti istituti:

Collegio militare di Napoli.
Convitto nazionale Giordano Bruno in Maddaloni.
Convitto S. Eligio in Napoli.
R. educandato Regina Margherita in Napoli. } per giovanette.

Prezzo della presente dispensa L. 0 40

(2552) Roma, 1913 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1913 — 28 giugno

1913 APRILE 3 - N. 340. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 392, che converte in legge il R. decreto 28 dicembre 1911, n. 1376 col quale la direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica . . . . . *Pag.* 744

1913 GIUGNO 19. - » 350. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 649 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13 » 747

» 19. - » 351. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 624 che approva una maggiore assegnazione sul capitolo n. 62 « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13. » 753

» 23. - » 352. — CONCORSI. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II . . . . . » 753

» 23. - » 353. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Adozione della mitragliatrice mod. 1911, sue parti di ricambio, attrezzi e sostegno. . . . . » 755

» 24. - » 354. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . » 760

» 24. - » 355. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da costa. — Volume I. — Servizio delle artiglierie da costa. — Fascicolo obici da 280 . . . . . » 761

» 24. - » 356. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da fortezza . . . . . » 763

» 24. - » 357. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa . . . . . » 763

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 287, pag. 627. — Nell'ultima colonna dello specchio « Artiglieria da montagna », in corrispondenza di « Cappotti con mostrine e stellette », *cancellare la cifra* : 1.

1913 GIUGNO 24. N. 250. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazione all'ispettorato ippico delle malattie infettive nei quadrupedi dei corpi . . . . . *Pag.* 764
» 24. - » 250. — TRASPORTI. — Inoltro merci al panificio militare di Casaralta . . . . . » 764
» 25. - » 260. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la compilazione e trasmissione del riepilogo a valore delle richieste riflettenti passaggi di materiali fra consegnatari (mod. *L*) . . . » 764
» 25 - » 261. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Conteggio delle razioni pane e viveri somministrate ai congedandi ed alle reclute . . . . . » 767
» 26 - » 262. — TRASPORTI. — Applicazione della tassa di bollo del 3 % e dell'addizionale del 6 %₀ ai viaggi ed ai trasporti. . . . . » 768
» 27. - » 263. — DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio delle commissioni istituito dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . . . » 771
» 27. - » 264. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 771
» 23. - » 265. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 649 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 dei militari di 2ª categoria della classe 1892 . » 772
» 26. - » 266. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 dei militari di 2ª categoria della classe 1892 . . . . . » 773

CIRCOLARE N. **249**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 392, che converte in legge il R. decreto 28 dicembre 1911, n. 1376 col quale la direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, allegato alla presente, col quale la direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
SACCHI.
P. SPINGARDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, che pone sotto la sovranità piena ed intiera del Regno d'Italia la Tripolitania e la Cirenaica;

Ritenuta l'urgenza di procedere all'impianto di linee ferroviarie necessarie ai rifornimenti delle truppe del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiame decretato e decretiamo:

Art. 1.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a procedere nel Regno, ed ove sia necessario, anche all'estero, all'acquisto del materiale fisso e mobile ed alle provviste tutte per l'impianto e l'esercizio in Tripolitania ed in Cirenaica delle linee ferroviarie occorrenti per i rifornimenti alle truppe del corpo di spedizione colà operante.

È pure autorizzata a provvedere all'acquisto di materiale automotore da trasporto, che dal Ministero della guerra le fosse richiesto.

La stessa direzione generale provvederà all'invio sino ai luoghi di sbarco dei materiali predetti noleggiando all'uopo i piroscafi di cui farà bisogno, salvo al comando del corpo di

spedizione di curare lo scarico dei medesimi e il trasporto sino ai luoghi di destinazione.

La predetta direzione generale provvederà, inoltre, al collaudo ed alla posa dei materiali di cui trattasi.

Art. 2.

Gli acquisti di cui all'articolo precedente, potranno essere fatti con le forme e secondo gli usi e le consuetudini commerciali; e quindi anche per semplice lettera o telegramma.

Il visto apposto dal direttore generale delle ferrovie dello Stato o dal funzionario da lui appositamente delegato, sui contratti e sulle fatture, dispenserà da qualsiasi ulteriore formalità di approvazione.

Art. 3.

I collaudi saranno eseguiti per regola nei luoghi di consegna, eccezionalmente anche in quelli di acquisto o di imbarco dei materiali.

Il pagamento del prezzo o dell'ultima rata di esso, verrà autorizzato in base al certificato di collaudo.

Art. 4.

L'approvazione data dal ministro della guerra alle proposte motivate dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato per la risoluzione di vertenze e la dichiarazione di non applicabilità di clausole penali, in dipendenza di contratti stipulati per le forniture, provviste, noleggi, ecc., dispensa dall'osservanza di tutte le norme stabilite al riguardo della legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Art. 5.

Le spese per le forniture, trasporti e noleggi autorizzate in base al presente decreto saranno soddisfatte a cura della direzione generale delle ferrovie dello Stato, nei modi e nei termini contrattuali, istituendo un conto corrente col Ministero della guerra, che questo in base ai relativi documenti giustificativi pareggerà appena abbia i fondi necessari.

Art. 6

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
P. SPINGARDI.
TEDESCO.
SACCHI.

N. 250. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Legge n. 619 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13.** — (Segretariato generale). — 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 4,947,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 5,047,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 100,000 al capitolo n. 136 « *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.* », inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13, a

titolo di reintegrazione di ugual somma prelevata a favore del capitolo 75 « *Spese per risarcimento di danni, ecc* » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio stesso.

Art. 3.

I limiti entro i quali — giusta il disposto del secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1908, n. 361 — il Governo del Re ha facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di lire 210 milioni accordata dalla legge stessa, sono, pei sotto indicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:

« Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi; provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialità del genio militare » da lire 14 milioni a lire 16,150,000.

« Artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, mitragliatrici, corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione » da lire 75,000,000 a lire 72,850,000.

Art. 4.

Agli immobili militari, da alienarsi durante l'esercizio 1912-13, elencati nella tabella annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario medesimo, sono aggiunti i seguenti:

Padova — Campo di tiro di Porta Venezia.

Treviso — Terreno di proprietà demaniale facente parte della piazza d'armi.

Art. 5.

Qualora negli esercizi dal 1912-13 al 1916-17 dovesse manifestarsi la necessità di operare anticipazioni di cassa a beneficio di taluni capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'ammontare di somme disponibili per i pagamenti su altri capitoli della stessa parte straordinaria, ai sensi dell'articolo 2 — comma 2 — della legge 23 giugno 1912, n. 710, il ministro del tesoro è autorizzato a diminuire, con proprio decreto, le assegnazioni dei capitoli che risultassero eccedenti ai pagamenti e ad aumentare quelle dei capitoli che si verificassero deficienti.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario sarà provveduto, con decreto del ministro del tesoro, agli spostamenti di fondi

tra i capitoli concernenti spese straordinarie militari, necessari per potere effettuare la restituzione al tesoro, nei modi stabiliti dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1911, n. 562, delle somme nell'esercizio precedente anticipate entro i limiti della spesa straordinaria complessivamente autorizzata per l'esercizio successivo, giusta facoltà consentita dal cennato articolo 2 della legge 23 giugno 1912, n. 710.

Art. 6.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1912-13 per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358, è, per il Ministero della guerra, elevato da lire trecentoventicinquemila a lire trecentosettantacinquemila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Parte ordinaria.

Cap. n.	6.	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale . . . . . L.	50,000
»	7.	Ministero. — Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza . . . »	32,000
»	8.	Spese postali. . . . . »	2,500
		A riportare . . . L.	84,500

	Riporto L.	84,500
Cap. n. 11.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . . . . »	10,000
» 13.	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio. . »	4,500
» 16.	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . »	4,000
» 28.	Corpi e servizi di artiglieria. — Truppa (*Assegni fissi*) . . . . . »	100,000
» 36.	Corpo e servizio sanitario. — Uomini di truppa delle compagnie di sanità (*Assegni fissi*) . . . . . »	80,000
» 38.	Compagnie di sussistenza. — Truppa (*Assegni fissi*) . . . . . »	320,000
» 42.	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (*Assegni fissi*) . »	100,000
» 43.	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali) (*Spese fisse*) . . . . . »	225,000
» 57.	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari. . . . . »	1,650,000
» 59.	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali . . . . . »	110,000
» 60.	Spese per biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre . . . . . »	12,000
» 65.	Casermaggio e combustibile per le truppe. . . . . »	100,000
» 67.	Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli . . . . . »	1,050,000
» 68.	Materiali e stabilimenti d'artiglieria »	95,000
» 69.	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare. . . . . »	200,000
	A riportare . . . L.	4,145,000

Riporto L. 4,145,000

Cap. n. 70. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle amministrazioni militari e per lo acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti . . . » 217,000

» 71. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua. — Assegni in contanti, in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali e ad altri militari di truppa . . » 275,000

» 72. Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 10,000

» 75. Spese per risarcimento di danni (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 300,000

TOTALE delle maggiori assegnazioni . . . L. 4,947,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI.

Parte ordinaria.

Cap. n. 1. Ministero. — Personale centrale (*Spese fisse*) . . . . . L. 20,000

» 2. Ministero. — Personale centrale. — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) . . . . . » 5,000

» 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati. — Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti. — Cancelleria per la spedizione dei documenti. — Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (*Spesa d'ordine*) . . . . . » 5,000

» 15. Spese casuali. . . . . » 10,000

» 17. Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . . . . » 5,000

» 20. Stati maggiori (*Assegni fissi*) . . . » 50,000

A riportarsi . . . L. 95,000

	Riporto . . . L.	95,000
Cap. n. 21.	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra, per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (*Assegni fissi*) . »	80,000
» 23.	Distretti di reclutamento. - Ufficiali (*Assegni fissi*) . . . . . »	200,000
» 24.	Corpi di fanteria. - Truppa (*Assegni fissi*) »	1,600,000
» 27.	Corpi e servizi di artiglieria. - Ufficiali (*Assegni fissi*) . . . . . »	400,000
» 41.	Scuole militari. - Spese per il personale (*Assegni fissi*) . . . . . »	250,000
» 51.	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, conteggiata al capitolo n. 31) . . . . . »	70,000
» 52.	Premi e soprascoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciati al capitolo n. 31) . . . . . »	1,200,000
» 55.	Spese per il funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali . . . . . »	250,000
» 64.	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito . . . . . »	627,000
» 66.	Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese indennità diverse per il corpo di stato maggiore	25,000
» 80.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi . . . . . »	250,000
	TOTALE delle diminuzioni . . . L.	5,047,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

N. **251**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 624 che approva una maggiore assegnazione sul capitolo n. 62 « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13.** — (Segretariato generale). — 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul capitolo n. 62 « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1912-13.

Art. 2.

Sui fondi già inscritti al capitolo n. 31 « *Carabinieri reali* (Assegni fissi) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13, è autorizzata la spesa di lire 16,500 occorrente per la sopraelevazione del fabbricato della scuola allievi ufficiali carabinieri reali in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

N. **252**. — CONCORSI. — **Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 giugno 1913.

1. È aperto, per l'anno scolastico 1913-914, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a

favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito, percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente fissati nella misura di mezza pensione ed hanno in genere la stessa durata del corso pel quale sono concessi. Essi sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È peraltro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1913-914, sia coloro che già vi si trovano allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono esser fatte in carta da bollo da lire una dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovane è minorenne; altrimenti dal giovane stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 1° ottobre p. v.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi nel prossimo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già eventualmente provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora da compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandi degli istituti militari.

9. I comandi degli istituti militari daranno comunicazione alle famiglie degli allievi che sono attualmente in godimento di assegni, delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **253.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione della mitragliatrice mod. 911, sue parti di ricambio, attrezzi e sostegno.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 giugno 1913.

In seguito ad esperienze comparative fra alcuni tipi di mitragliatrici, ed al parere espresso dalle apposite commissioni e dai competenti ispettorati, il Ministero ha adottato quella tipo Maxim leggera presentata dalla casa Vickers Limited, alla quale viene assegnata la nomenclatura: mitragliatrice mod. 1911.

Coll'arma sono adottate le sue parti di ricambio, alcuni attrezzi, e uno speciale sostegno a treppiede.

Taluni di questi materiali sono eguali a quelli della mitragliatrice mod. 906 e questo doppio uso è specificatamente indicato nell'apposita nomenclatura.

Nella tabella che segue sono indicati tutti i materiali adottati, contraddistinti dal numero categorico e dal prezzo coi quali, a suo tempo, saranno inseriti sul modello per gli inventari.

Le amministrazioni che già hanno in distribuzione mitragliatrici mod. 911 dovranno senz'altro fare le opportune variazioni sui documenti di carico, eseguendo ove il caso gli occorrenti cambi di nomenclatura.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

Categoria	N. e raggruppamento	NOMENCLATURA	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura
1	1011	Molle dello scatto di sicurezza di mitragliatrici mod. 906 e mod. 911	N.	0 40
»	1013	Molle del nottolino dell'estrattore di mitragliatrici mod. 906 e mod. 911 . . .	»	0 30
»	1014	Molle delle leve di alimentazione di mitragliatrici mod. 906 e mod. 911 (a U) . .	»	1 50
»	1015	Molle delle leve del nastro di mitragliatrici mod. 906 e mod. 911 (a farfalla) . . .	»	1 50
»	1016	Molle del percussore di mitragliatrici mod. 906 e mod. 911	»	2 —
»	1072	Rosette dell'asta di connessione grosse (grossezza mm. 0,127) di mitragliatrici mod. 906 e mod. 911	»	0 10
»	1073	Rosette dell'asta di connessione sottili (grossezza mm. 0,0762) di mitragliatrici mod. 906 e mod. 911	»	0 10
»	1082	Segmenti snodati del tenditore di mitragliatrici mod. 906 e mod. 911.	»	4 —
»	1146	Assi della noce del blocco di chiusura di .	»	0 70
»	1147	Assi del grilletto del blocco di chiusura di	»	0 25
»	1148	Blocchi di alimentazione	»	250 —
»	1149	Blocchi di chiusura	»	413 —
»	1150	Canne per tiri a pallottola di	»	20 —
»	1151	Coppe del manicotto rinforzatore del rinculo di	»	15 —
»	1152	Coppe della canna del rinforzatore di rinculo di	»	18 —
»	1153	Coppe sottili per coppa del manicotto di rinforzatore di rinculo di	»	0 20

mitragliatrici mod. 911

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA		Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
I	1154	Copiglie a molla, con catenella del rinforzatore di rinculo di	mitr. mod. 911	N.	1	—
»	1155	Leve dell'estrattore del blocco di chiusura (metà di destra e metà di sinistra) di		»	8	—
»	1156	Manicotti del rinforzatore del rinculo di		»	90	—
»	1157	Mitragliatrici mod. 911		»	3170	—
»	1158	Molle guida delle cartucce con viti del blocco di alimentazione di.	mitragliatrici mod. 911	»	0	60
»	1159	Molle del tenditore, congegni e chiocciola di		»	6	—
»	1160	Molle del chiavistello del coperchio anteriore di		»	0	10
»	1161	Molle della controleva di sparo di . .		»	0	10
»	1162	Molle del cursore di alzo di.		»	0	10
»	1163	Molle della sbarra del grilletto di . .		»	0	15
»	1164	Molle di arresto indice di chiusura di.		»	0	20
»	1165	Molle a lamina per la chiusura del coperchio posteriore di.		»	3	—
»	1 66	Molle dello sportello di sicurezza di .		»	0	20
»	1167	Percussori del blocco di chiusura di .		»	8	—
»	1168	Pinoli a dente per la sbarra del grilletto di		»	0	50
»	1169	Pinoli del chiavistello del coperchio anteriore di		»	0	50
»	1170	Pinoli cavi di arresto indice di chiusura di		»	0	40
»	1171	Premistoppa del rinforzatore di rinculo di		»	12	—

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura
I	1172	Scatti di sicurezza, con molla del blocco di chiusura di mitragliatrici mod. 911 . .	N.	6 —
»	1032	Tappi completi pel foro di sfuggita del vapore, con catenella di mitragliatrici mod. 906 e 911	»	1 50
»	1173	Tappi di sughero di ricambio del tappo pel foro di sfuggita del vapore di mitragliatrici mod. 906 e 911	»	0 10
II	2718	Treppiede per mitragliatrici mod. 911 . .	»	480 —
III	3512	Cacciaviti grandi per mitragliatrici mod. 906 e 911	»	2 —
»	3533	Dinamometri per mitragliatrici mod. 906 e 911	»	10 —
»	3546	Linguette corte pel nastro porta cartucce di mitragliatrici mod. 906 e 911. . . .	»	0 021
»	3547	Linguette lunghe pel nastro portacartucce di mitragliatrici mod. 906 e 911	»	0 03
»	3559	Occhielli pel nastro di mitragliatrici mod. 906 e 911	»	0 001
»	3567	Pinze taglienti per mitragliatrici mod. 906 e 911	»	2 80
»	3568	Pinze stampanti per gli occhielli del nastro di mitragliatrici mod. 906 e 911	»	20 —
»	3630	Cacciacopiglie grandi per mitragliatrici mod 911.	»	1 —
»	3631	Cacciacopiglie piccoli per mitragliatrici mod. 911.	»	0 50
»	3632	Chiavi inglesi a martello per mitragliatrici mod. 911.	»	3 —
»	3633	Chiavi triple per mitragliatrici mod. 911 .	»	8 —
»	3634	Estrattori di bossoli rotti per mitragliatrici mod. 911.	»	16 —

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura
III	3635	Macchina per caricare nastri per mitragliatrici mod. 911	N.	320 —
»	3636	Martelli per mitragliatrici mod. 911 . . .	»	1 —
»	3637	Matasse di chilogrammi 0,020 di cordicella di amianto per guerniture per mitragliatrici mod. 911.	»	2 —
»	3638	Molle del nottolino di macchina per caricare nastri per mitragliatrici mod. 911.	»	0 10
»	3639	Molle del rullo di macchina per caricare nastri per mitragliatrici mod. 911 . . .	»	0 20
»	3640	Nastri per cartucce da 200 colpi per mitragliatrici mod. 911	»	14 70
»	3641	Oliatori per mitragliatrici mod. 911 . . .	»	5 —
»	3642	Scalpelli per mitragliatrici mod. 911. . .	»	1 —
»	3643	Scatole di latta per le piccole parti di ricambio di mitragliatrici mod. 911 . . .	»	0 70

N. **254.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli impiegati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 giugno 1913.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato signor Giovanni Salsedo, ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Giuseppe Siega e Giuseppe Masulli i quali sono stati proposti per altro impiego.

2. *Due posti di ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle intendenze di finanza con lo stipendio annuo di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che seguono nel ruolo l'applicato signor Domenico Bruno, ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Giuseppe Siega e Giuseppe Masulli i quali sono stati proposti per altro impiego.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *11 luglio 1913*.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda può essere fatta su carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (*11 luglio 1913*) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro viato, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), unendovi le note informative modello *A* anche se gli accettanti risultino nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **255.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da costa. — Volume I. — Servizio delle artiglierie da costa. — Fascicolo obici da 280.** — (Direzione generale artiglieria e genio) 21 giugno 1913.

È stato pubblicato, del regolamento predetto, il fascicolo che riguarda il servizio degli obici da 280. Esso abolisce quanto sullo stesso argomento era detto nella istruzione sul servizio delle artiglierie da costa, edizione 1902.

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne eseguirà la distribuzione come in appresso è indicato.

I reggimenti d'artiglieria da fortezza (costa) richiederanno inoltre al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) tante copie del suddetto fascicolo quanti sono i comandi di gruppo e di compagnia destinati a piazze marittime da formarsi in caso di mobilitazione.

Analogamente, le direzioni d'artiglieria che hanno nella propria giurisdizione batterie armate con obici da 280, richiederanno le copie necessarie per distribuirne una a cadauno dei guarda-batteria interessati.

Uffici dei generali designati comandanti d'armata	copie	n.	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	50
Comandi di corpo d'armata	»	»	1
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	6
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	2
Comandi d'artiglieria da campagna	»	»	1
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	»	2
Reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesanti campali	»	»	1
Reggimenti d'artiglieria da fortezza 1°	»	»	25
Reggimenti d'artiglieria da fortezza 2°	»	»	25
Reggimenti d'artiglieria da fortezza 3°	»	»	25
Reggimenti d'artiglieria da fortezza 4°	»	»	35
Reggimenti d'artiglieria da fortezza 5°	»	»	20
Reggimenti d'artiglieria da fortezza 6°, 7°, 8°, 9°, 10°	»	»	1
Direzioni d'artiglieria di Genova, Venezia, Spezia, Maddalena, Taranto, Messina e Napoli	»	»	3
Direzioni d'artiglieria di Torino, Alessandria, Mantova, Piacenza, Verona e Roma	»	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1

Comando della scuola di guerra	copie	n.	2
Comando della scuola militare	»	»	2
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	4
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	1
Scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	»	3
Officine e arsenali di costruzione	»	»	1

La pubblicazione ha il numero d'ordine 124.
Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,00

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **256.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 giugno 1913.

È stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da fortezza.

I comandi, corpi ed uffici interessati ne richiederanno il numero di copie loro occorrenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, incaricato della distribuzione.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,15.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **257.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 giugno 1913.

È stata pubblicata la 7ª serie di varianti all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie loro occorrenti del fascicoletto di cui trattasi.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,10.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **258.** - DISPOSIZIONI VARIE **Comunicazione all'ispettorato ippico delle malattie infettive nei quadrupedi dei corpi.** — (Ispettorato ippico). - 24 giugno 1913.

Si dispone che, d'ora in avanti, nel denunciare al Ministero (Ufficio d'ispezione veterinaria) le malattie infettive verificatesi nei quadrupedi, a senso dell'art. 37 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore, fascicolo 16, i comandi dei corpi, stabilimenti e reparti interessati ne diano contemporanea comunicazione all'ispettorato ippico per opportuna sua norma nei movimenti dei quadrupedi.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **259.** - TRASPORTI. - **Inoltro merci al panificio militare di Casaralta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 24 giugno 1913.

Si porta a conoscenza delle autorità militari interessate che alle indicazioni di cui alla nota (1) al § 45 dell'istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare devesi aggiungere la seguente relativa alle spedizioni *a vagone completo* dirette al panificio ed al carnificio militare di Casaralta (Bologna):

Panificio militare di Bologna — Dozza per Casaralta.

Nulla è innovato per quanto riguarda le spedizioni non a vagone completo che continueranno ad essere appoggiate alla stazione di Bologna.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **260.** - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - **Norme per la compilazione e trasmissione del riepilogo a valore delle richieste riflettenti passaggi di materiali fra consegnatari (mod. L)** — (Direzione generale revisione dei conti). - 25 giugno 1913.

Si è rilevato che molte amministrazioni, nonostante il richiamo fatto al riguardo con la circolare n. 334 dello scorso anno, non compilano con la necessaria esattezza o trasmettono con ritardo o non trasmettono affatto il riepilogo a valore

delle richieste riflettenti i passaggi di materiali fra consegnatari (mod. L).

Si richiamano pertanto nuovamente tutte le amministrazioni che direttamente o per mezzo di consegnatari responsabili gestiscono materiali dello Stato, alla esatta applicazione delle disposizioni riguardanti la compilazione e trasmissione del riepilogo in questione distinto per ciascun gruppo di materiali (A, B, C); dovranno all'uopo tenersi presenti le seguenti norme:

1. Le richieste debbono essere registrate nel riepilogo col numero d'ordine annuale di carico e di scarico; il numero di carico deve essere quello che l'amministrazione ricevente appone di seguito alla dichiarazione di ricevuta sulla richiesta di scarico della parte cedente.

2. I valori delle richieste debbono essere registrati distintamente, formando poi per ogni amministrazione i totali complessivi degli aumenti e delle diminuzioni.

3. Dovendo i corpi per effetto delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento d'amministrazione, chiarite con la circolare n. 484 del 1911, assumere in carico i materiali che ricevono a pagamento non immediato dalle direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio, rendesi necessario che nel riepilogo siano comprese le richieste di carico e scarico che le amministrazioni sono tenute a compilare a senso della circolare n. 484 del 1911.

4. In seguito all'avvenuto passaggio delle bufetterie al gruppo *B*, le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria, che le dimostrano sempre nel conto dei materiali del gruppo *C*, debbono compilare per esse distinte richieste di carico e scarico e comprenderle in uno speciale riepilogo.

5. Ogniqualvolta occorre apportare modificazione o rettifica alle richieste da inscriversi nel riepilogo, dovranno essere presi in precedenza opportuni accordi con le amministrazioni interessate per accertare che le stesse varianti sono state eseguite nelle corrispondenti richieste.

6. I riepiloghi debbono pervenire al Ministero (Direzione generale revisione conti) entro i mesi di gennaio e luglio con distinti elenchi di trasmissione per ciascun gruppo di materiale.

7. Tutte le amministrazioni debbono fare uso del modello riportato in calce. Ai modelli ora in uso che fossero già stampati debbono apportarsi convenienti modificazioni.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

(1) ..... REGGIMENTO FANTERIA (2)

(Deposito) .

RIEPILOGO *a valore delle richieste a carico e scarico riferentesi a passaggi di materiali fra consegnatari avvenuti durante il .... semestre 19.... 19...*

AMMINISTRAZIONI	Numero d'ordine		Ammontare dei materiali		Ammontare dei materiali		Annotazioni
	Carico	Scarico	avuti non a pagamento	ceduti non a pagamento	avuti a pagamento non immediato	ceduti a pagamento non immediato	
1	2	3	4	5	6	7	8
Direzione di artiglieria di.....	1	2	100 00	50 00	»	»	
	3	»	»	»	20 00	»	
	7	»	»	»	90 00	»	
	8	»	20 00	»	»	»	
Totali ...			300 00	50 00	110 00	»	
.... Reggimento alpini.....	2	9	10 00	7 00	»	»	
	4	11	5 00	2 00	»	»	
Totali ...			15 00	9 00	»	»	

A ..... addì ..... 19...

IL CONSIGLIO (3)

.....

AVVERTENZE. — Nella colonna 1 si iscrivono i corpi per ordine numerico; le direzioni, comandi ed uffici, raggruppati per specialità di servizio, in ordine alfabetico. I movimenti avvenuti direttamente con le sezioni staccate vanno compresi fra quelli delle rispettive direzioni.

(1) Amministrazione.
(2) Deposito o comando (per quei corpi che avendo il deposito disgiunto hanno due gestioni distinte.
(3) Nei corpi ove l'ufficiale di magazzino ha in carico diretto i materiali, il riepilogo è firmato dall'ufficiale stesso e dal relatore.

N. **261.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Conteggio delle razioni pane e viveri somministrate ai congedandi ed alle reclute.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno 1913.

Con riferimento alla circolare a stampa diretta ai comandi di corpo d'armata, in data 14 luglio 1911 n 50000 (Divisione sussistenze) ed a modificazione della disposizione 37 del fascicolo n. 2 della Raccolta, questo Ministero determina quanto appresso:

Ai congedandi ai quali vengono fatte somministrazioni in natura per le giornate di viaggio, sia per parte dei corpi cui appartengono, sia dalle stazioni di vettovagliamento, dovranno essere trattenute sulle indennità di trasferta loro spettanti, dai corpi stessi prima della partenza: L. 0,45 per ogni razione viveri (comprendente o meno il caffè od il vino), L. 0,10 per la distribuzione della sola razione caffè o vino, L. 0,20 per la razione pane.

Analoghe ritenute dovranno essere fatte dai distretti per le reclute inviate ai corpi.

Qualora poi le stazioni di vettovagliamento facciano somministrazioni a militari per i quali, nel corrispondere le indennità di trasferta, non fosse stato ritenuto dalle amministrazioni interessate l'importo di tali somministrazioni, le stazioni di vettovagliamento predette si faranno rimborsare l'importo medesimo dai cennati militari, nella misura sopraindicata

Le somme così ricavate dovranno essere reintegrate, colle norme vigenti, al capitolo viveri.

Per le somministrazioni in natura che i congedandi o le reclute riceveranno dalle stazioni di vettovagliamento e per le quali sia stato trattenuto l'importo sulla indennità di trasferta dai corpi o dai distretti interessati, i comandanti di drappello lasceranno alle stazioni di vettovagliamento apposito buono modello n. 272.

I corpi ed i distretti conteggeranno a carico del capitolo indennità eventuali soltanto le somme effettivamente pagate per indennità di trasferta ai congedandi ed alle reclute.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. **262.** — TRASPORTI. — **Applicazione della tassa di bollo del 3 % e dell'addizionale del 6 %₀₀ ai viaggi ed ai trasporti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 giugno 1913.

1. Come venne comunicato con la circolare n. 92 inserta nel *giornale militare ufficiale* del corrente anno a datare dal 1° luglio p. v. a tutti i *trasporti per conto particolare*, ed a quelli di persone e bagagli, *qualunque ne sia la determinante*, che si eseguiscono in base agli scontrini dei libretti mod. *A* ed *A bis*: sarà applicata la tassa di bollo del 3 %.

2. Alla stessa data (1° luglio) verrà pure applicata, ma sui trasporti di qualsiasi specie (persone, bagagli, quadrupedi, veicoli, merci, generi ecc.) la tassa del 6 %₀₀ in dipendenza della recente legge per l'*Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato*.

3. In conseguenza, pei trasporti soggetti alla tassa di bollo, le basi di tariffa pei viaggiatori cui è applicabile la tariffa militare nonchè pei bagagli — di cui all'allegato n. 2 al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno — sono le seguenti che comprendono anche la sovratassa di cui al punto 2:

	Ferrovie dello Stato	Altre ferrovie
Viaggiatori:		
Per viaggiatore-chilometro:		
1ª classe . . . . . L.	0,03243	L. 0,028625
2ª classe . . . . . »	0,02335	» 0,02061
3ª classe ed anche in carri chiusi con panche . . . . . »	0,01621	» 0,0143125
Bagagli e velocipedi:		
Per ogni tonnellata di bagaglio divisibile di 10 in 10 chilogrammi, e per chilometro . . . . . L.	0,2395	L. 0,229
Per ogni bicicletta ad un posto o biciclo, sciolti od anche semplicemente imballati (esclusi quelli incassati od ingabbiati), e per chilometro . . . . . »	0.007185	» 0,00687
Tassa minima per ogni spedizione di bagaglio, bicicletta o biciclo »	0,55	» 0,55

Sono correlativamente modificati i prezzi pei viaggiatori cui è applicabile la tariffa differenziale *C* per includervi i detti aumenti del 3 % e del 6‰.

4. Ai trasporti di persone e di bagaglio esenti da tassa di bollo, e così pure ai trasporti di generi, materiali, veicoli e quadrupedi, ai prezzi profferti dal vigente Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie e dal correlativo Prontuario dei prezzi edizione 1913 la sovratassa del 6 ‰ sarà applicata per addizionale in base alla tabella allegato *A*.

5. Il Ministero si riserva di pubblicare quanto prima i fascicoletti delle correlative varianti al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno* ed al fascicolo 18 della raccolta *Trasporti*.

Per il Ministro — MIRABELLI.

ALLEGATO A.

Aggiunte da praticarsi ai prezzi dei viaggi e dei trasporti *comprendenti le sole imposte per includervi l'aumento del* 6 per mille *stabilito a favore dell'*Opera di previdenza dei ferrovieri.

Da lire	A lire	Aumento Lire	Da lire	A lire	Aumento Lire	Da lire	A lire	Aumento Lire
0,05	0,95	—	254,20	262,45	1,55	512,50	520,80	3,10
1,00	12,50	0,05	262,50	270,80	1. 0	520,85	529,10	3,15
12,55	20,80	0.10	270,85	279,15	1,65	529,15	537,45	3,20
20,85	29,15	0,15	279,20	287,45	1,70	537,50	545,80	3,25
29,20	37,45	0,20	287,50	295,80	1,75	545,85	554,10	3,30
37,50	45,80	0,25	295,85	304,15	1,80	554,15	562,45	3,35
45,85	54,15	0,30	304,20	312,45	1,85	562,50	570,80	3,40
54,20	62,45	0.35	312,50	320,80	1,90	570,85	579,10	3,45
62,50	70,80	0,40	320,85	329,15	1,95	579,15	587,45	3,50
70,85	79,15	0,45	329,20	337,45	2,00	587,50	595,80	3,55
79,20	87,45	0,50	337,50	345,80	2,05	595,85	604,10	3,60
87,50	95,80	0,55	345,85	354,15	2,10	604,15	612,45	3,65
95,85	104,15	0,60	354,20	362,45	2.15	612,50	620,80	3,70
104,20	112.45	0,65	362,50	370,80	2,20	620,85	929,10	3,75
112,50	120,80	0,70	370,85	379,15	2,25	629,15	637,45	3,80
120,85	129,15	0,75	379,20	387,45	2,30	637,50	645,80	3,85
129,20	137,45	0.80	387,50	395,80	2,35	645,85	654,10	3,90
137,50	145,80	0,85	395,85	404,15	2,40	654,15	662.45	3,95
145,85	154,15	0,90	404,20	412,45	2,45	662,50	670,80	4,00
154,20	162,45	0,95	412 50	420,80	2,50	670.85	679,10	4 05
162,50	170,80	1,00	420,85	429,15	2,55	679,15	687,45	4,10
170,85	179,15	1,05	429,20	437,45	2 60	687,50	695,80	4,15
179,20	187,45	1,10	437,50	445,80	2,65	695,85	704,10	4,20
187,50	195,80	1,15	445,85	454,10	2,70	704,15	712,45	4,25
195,85	204 15	1,20	454,15	462,45	2,75	712,50	720,80	4,30
204,20	212,45	1,25	462,50	470,80	2,80	720,85	729,10	4,35
212,50	220,80	1,30	470,85	479,10	2,85	729,15	737,45	4,40
220,85	229,15	1,35	479,15	487,45	2,90	737,50	745,80	4,45
229,20	237,45	1,40	487,50	495,80	2,95	745,85	754,10	4,50
237,50	245,80	,45	495,85	504,10	3,00	754,15	762,45	4,55
245,85	254,15	1,50	504,15	512,45	3,05	762,50	770,80	4,60

N. **263**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Servizio delle commissioni istituito dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi**. — (Direzione generale leva e truppa). — 27 giugno 1913

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha istituito un servizio postale delle commissioni, consistente nella mediazione degli uffici postali tra i privati da una parte e gli uffici governativi dall'altra, per la richiesta di atti o documenti e per l'adempimento di operazioni accessorie o formalità prescritte da leggi e regolamenti.

Per quanto riguarda l'amministrazione della guerra, tale servizio, che sarà attuato col 1° luglio p. v., si limiterà almeno per ora, alla richiesta di copie di fogli matricolari o duplicati di congedo pei militari di truppa e di copie di stati di servizio per gli ufficiali.

Questo Ministero, allo scopo di coadiuvare nel miglior modo possibile l'amministrazione delle poste e dei telegrafi nell'espletamento del delicato ed utile compito, invita i comandi dei corpi e distretti a prestare, per la parte che li riguarda, la più solerte collaborazione allo svolgimento del cennato servizio delle commissioni, corrispondendo con sollecitudine alle richieste che venissero loro fatte dagli uffici postali per avere documenti matricolari, e fornendo in ogni caso agli uffici stessi le più esaurienti dilucidazioni o informazioni.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **264**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 27 giugno 1913.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti e soppressi i sottoindicati comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Compagnia di Senigallia.
Tenenza di Ancona

Comandi soppressi.

Compagnia di Ancona esterna.
Tenenza di Senigallia.

Conseguentemente l'attuale compagnia di Ancona interna prende il nome di Ancona.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **265**. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 649 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 dei militari di 2ª categoria della classe 1892.** — (Direzione generale leva e truppa). — 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 125 (terzo comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel corrente anno 1913 saranno chiamati alle armi per istruzione per la durata di cinque mesi:

a) i militari di 2ª categoria della classe 1892;

b) i militari di 2ª categoria della classe 1891 provenienti dalla leva di mare per effetto dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

La chiamata dei militari di cui al presente decreto avrà luogo nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **266**. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1913 dei militari di 2ª categoria della classe 1892.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 giugno 1913.

Chiamata alle armi.

1. In esecuzione del R. decreto 22 giugno n. 649 (circolare n. 265 del corrente anno), questo Ministero determina che siano chiamati alle armi per il giorno *20 luglio p.*, per un periodo di cinque mesi:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1892;

b) gli inscritti della leva di mare sulla classe 1891 stati assegnati o trasferiti alla 2ª categoria e quindi passati nel regio esercito, a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

Alla detta chiamata dovranno anche rispondere tutti i militari di 2ª categoria, delle leve di terra e di mare, sulle classi anteriori a quella del 1892, che non hanno ancora ricevuto la istruzione, e che alla data dell'allegato manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che negli scorsi anni vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati.

Analogamente dovranno rispondere alla detta chiamata i militari di 1ª categoria della classe 1890 lasciati in licenza straordinaria a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910 (riprodotto nell'art 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento) che per essere stati rinviati alla chiamata alle armi della 2ª categoria della classe 1892 non hanno ancora ricevuto alcuna istruzione

I comandanti di corpo d'armata, in analogia alla facoltà loro fatta dal § 31 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno sospendere la chiamata in quei comuni per i quali si renda indispensabile tale provvedimento, avendo cura d'informarne prontamente il Ministero (Divisione 2ª leva) La sospensione darà luogo al rinvio ad altra chiamata dei militari residenti in tali comuni, ove si protragga oltre un mese dalla data fissata per la presentazione.

2. Come è accennato al n. 2 dell'allegato manifesto possono essere ammessi a prender parte all'istruzione militare, insieme con gli uomini di cui al numero precedente, gli inscritti della leva di terra in corso sulla classe 1893 stati arruolati in 2ª categoria e gli inscritti della leva di mare sulla classe 1892 già assegnati alla categoria stessa, nonchè quelli trasferitivi di classi precedenti durante le operazioni della leva marittima in corso, in base all'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 348, i quali ne facciano domanda.

Non sono invece ammessi a prender parte a tale istruzione in anticipazione, giusta accordi intervenuti tra il Ministero della guerra e quello della marina, gli inscritti marittimi delle classi menzionate assegnati o trasferiti alla 2ª categoria in base all'art. 6 della citata legge.

I comandi dei distretti potranno eventualmente segnalare alle prefetture e sottoprefetture per la visita e l'arruolamento

anticipato, in analogia al § 158 del regolamento sul reclutamento, gli inscritti della classe 1893 che aspirino a prestare il servizio di 2ª categoria insieme alla classe 1892.

3. I militari di cui al n. 1 non dovranno essere precettati personalmente essendo sufficiente, perchè essi siano obbligati a presentarsi, la pubblicazione del manifesto di chiamata, come avviene per le reclute di 1ª categoria.

Dovrà farsi a ciò eccezione soltanto per i militari della classe 1891 chiamati per istruzione colla circolare 217 dello scorso anno, e che prima del compimento dell'istruzione stessa, furono isolatamente licenziati dalle armi con l'obbligo di riprendere servizio con la 2ª categoria della classe 1892 al punto stesso in cui lo lasciarono.

Eppertanto i distretti militari interessati provvederanno perchè a suo tempo quest'ultimi militari siano precettati a presentarsi, nel giorno prescritto al comando del distretto nel cui territorio essi risiedono inviando loro una cartolina-precetto mod. 723, con le norme stabilite dal Capo 3° delle Istruzioni riservate di mobilitazione.

Manifesto.

4. I comandanti dei distretti militari faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1) del quale invieranno anche una copia al Ministero.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione degli uomini chiamati.

Avvertesi che la data di pubblicazione del detto manifesto dovrà essere unica per tutti i distretti, e cioè il 2 luglio.

5. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandanti di distretto avvertiranno le autorità comunali che, gli uomini chiamati colla presente circolare, dovranno *essere avviati al comando del distretto* seguendo le stesse norme stabilite *per le reclute* dall'art. 2 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* (edizione 1913).

I comandanti dei distretti faranno pure noto ai sindaci che essi dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria il numero dei militari che debbono valersi della ferrovia o della tramvia, secondo che l'una o l'altra risulti più economica, tenuto conto del complesso delle indennità spettanti ai chiamati alle armi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei detti militari dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con l'obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, sarà accertato, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, quali somme sono state anticipate ai medesimi per poterne effettuare subito la ritenuta.

Presentazione.

6. La presentazione si effettuerà al distretto nel cui territorio risiedono i militari chiamati, come prescrive il § 3 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.*

7. L'identità personale degli uomini che si presenteranno sarà accertata nei modi indicati nei §§ 43 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

8. Giunti ai distretti, i militari in questione, in conformità a quanto si pratica per le reclute di 1ª categoria, saranno sottoposti al taglio dei capelli, al bagno ed alla visita medica.

Se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, il comando della divisione militare dovrà disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati per il 15 luglio.

9. Gli uomini che si presenteranno ad un distretto che non sia quello di leva saranno in ogni modo sottoposti a visita presso il distretto di presentazione e, se risulteranno inabili, saranno, a seconda dei casi, inviati in osservazione o proposti per la rassegna dal distretto stesso, il quale si procurerà la copia del foglio matricolare dal distretto di leva al quale avrà poi cura di fare le necessarie comunicazioni.

10. Dopo la presentazione degli uomini chiamati, i distretti avranno cura di fare subito le necessarie comunicazioni, occorrendo per espresso, ai rispettivi distretti di leva per tutti quei militari che si saranno presentati e che non appartengono al distretto di presentazione.

11. Possibilmente, la sera del secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi, i comandanti di distretto daranno in nota all'arma dei reali carabinieri quegli uomini chiamati che non risultassero ancora presentatisi, affinchè, se non siano impediti da legittimi motivi, possano essere fatti giungere subito al distretto più vicino.

12. Coloro che, senza giustificati motivi, si presenteranno spontaneamente ad un distretto o che vi saranno tradotti dalla forza pubblica entro gli 8 giorni successivi a quello della chiamata, andranno soggetti a punizioni disciplinari da scontarsi dopo il congedamento degli altri militari.

Gli altri invece che, allo spirare del detto termine, non abbiano obbedito all'ordine della chiamata, o non abbiano comprovato l'impossibilità di obbedire, saranno dal comandante del proprio distretto dichiarati mancanti e denunziati, a suo tempo, all'avvocato fiscale militare, giusta il disposto dell'art. 152 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Trascorso un mese dalla data prescritta per la presentazione, coloro che, nel presentarsi alle armi, siano in grado di provare che non lo poterono prima per malattia o per altre circostanze di forza maggiore, saranno rinviati alla chiamata successiva.

13. A modificazione di quanto fu praticato in passato, i militari denunziati per essersi presentati dopo il termine prescritto di 8 giorni, debbono essere *subito* assegnati effettivi ed inviati al proprio corpo presso il quale inizieranno l'istruzione. Spetterà al comando di tale corpo dare in nota detti militari al tribunale militare che deve giudicarli, il quale potrà chiamarli, volta per volta, in quel numero pel quale il procedimento penale si potrà espletare entro un breve periodo di tempo, p. es., una settimana.

I detti militari, tanto se assolti, quanto se condannati, e **qualunque sia il giorno della loro costituzione**, non debbono essere rinviati al altra chiamata di 2ª categoria; essi invece saranno trattenuti sotto le armi per un tempo non inferiore al periodo di servizio prestato dagli altri militari che ebbero a rispondere regolarmente alla presente chiamata.

I condannati dovranno scontare la pena dopo trascorso tal periodo di servizio.

Assegnazione ai vari corpi.

14. I militari chiamati verranno ripartiti fra la fanteria di linea (esclusi i granatieri), i bersaglieri (esclusi i ciclisti), le

compagnie automobilisti di artiglieria, l'artiglieria da fortezza, e il genio (esclusi il battaglione specialisti, il 3° e 4° reggimento genio, ma compresi, per quest'ultimo reggimento, i lagunari).

15. Le assegnazioni individuali ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza ed al genio saranno fatte dai comandi di distretto in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero si riserva inviare a ciascun comando di corpo d'armata. Agli automobilisti d'artiglieria, come è detto al successivo n. 18, saranno fatte assegnazioni senza vincolo di tabelle.

16. I comandanti di distretto procureranno che alle armi speciali siano possibilmente assegnate per intero le quote per esse preventivate. Fatte tali assegnazioni, e salvo ordini in contrario, gli uomini rimanenti dovranno essere assegnati, qualunque sia il loro numero, alla fanteria di linea seguendo le indicazioni delle *tabelle di mobilitazione comprese nella pubblicazione « Tabelle di reclutamento e di mobilitazione 1913 »*. Quei militari residenti nelle zone di complemento di Barletta, Campobasso, Castrovillari, Sulmona e Teramo, che non verranno assegnati alle armi speciali, saranno dai corrispondenti comandi di distretto assegnati rispettivamente ai depositi del 29° reggimento fanteria in Potenza, del 14° in Foggia, del 19° in Monteleone, del 13° in Aquila e del 18° in Chieti.

E' in facoltà dei comandi di corpo d'armata di effettuare, in qualsiasi momento che lo ritengono opportuno nell'interesse della disciplina, il trasferimento in altri corpi e reparti distaccati dal proprio paese, di quei militari che fossero recidivi nel commettere mancanze (quali l'abusivo ritardo a rientrare in caserma, ecc.), cagionate dall'essere vicini alle proprie famiglie.

17. Per le assegnazioni ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza e al genio, dovranno osservarsi le disposizioni di cui al § 75 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti).

18. Per l'assegnazione alle compagnie *automobilisti d'artiglieria* non si terrà conto dei limiti di statura e si osserveranno le seguenti norme:

a) tutti i militari che comprovino di essere laureati in ingegneria e che hanno speciali cognizioni tecniche relative all'automobilismo, e coloro che sono muniti di regolare patente per condurre automobili, saranno avviati, dai comandi di distretto, alla *compagnia automobilisti di artiglieria*, che, secondo le indicazioni della tabella di reclutamento e di mobilitazione n. 29 (ediz. 1913), riceve i richiamati del distretto, nel cui territorio risiedono i militari di cui trattasi. Quelli di

essi residenti in Sicilia dovranno essere avviati al centro automobilistico di Palermo presso il 22° reggimento artiglieria da campagna.

I comandi di distretto, comunicheranno, telegraficamente, ai comandi delle compagnie automobilisti di artiglieria il numero dei militari che saranno avviati alle compagnie stesse indicando il giorno in cui i militari giungeranno a destinazione.

b) i militari invece che dichiarino di saper condurre automobili, pur essendo sprovvisti di regolare patente, saranno inviati alla sede del comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto di presentazione, per essere quivi esaminati in base alle istruzioni di cui all'allegato n. 4 accluso alla presente circolare.

Coloro che in tale esame saranno riconosciuti idonei, saranno assegnati essi pure con le norme suddette alle compagnie automobilisti di artiglieria. I non idonei saranno rinviati al distretto di provenienza perchè il rispettivo comandante decida circa la loro assegnazione.

19. Nel caso in cui non si giunga a dare completo il contingente dei corpi speciali, si potrà transigere di 1 ovvero 2 centimetri sui limiti, minimo e massimo, di statura indicati per i corpi stessi.

I distretti di Cagliari e di Sassari però, occorrendo, potranno anche transigere oltre la tolleranza dei due centimetri cui sopra si accenna, nonchè sugli altri requisiti fisici e professionali prescritti per i corpi speciali.

20. I militari che si trovano in un comune fuori della circoscrizione del proprio distretto di leva, saranno assegnati agli stessi reggimenti coi militari appartenenti al comune in cui si trovano se comprovino con certificato del sindaco che al *1° giugno 1913* già risiedevano nel comune anzidetto. In caso contrario essi dovranno, a cura del distretto di presentazione, essere avviati sentito, ove occorra, il distretto di leva, al deposito del reggimento di fanteria di linea che comprende nella propria zona di completamento il mandamento di leva del militare oppure, se questi possiede i requisiti indicati nel precedente n. 18, alla compagnia automobilisti d'artiglieria centro di mobilitazione per i militari della specialità appartenenti al proprio distretto di leva.

Disposizioni matricolari.

21. I distretti compileranno in un solo esemplare, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i

fogli matricolari (mod. 59) di tutti i militari che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata.

Per i militari che si presenteranno ad un distretto diverso dal proprio, i distretti di presentazione segnaleranno subito a quello di leva il corpo cui i militari saranno assegnati, acciocchè il distretto di leva possa inviargli il foglio matricolare (mod. 59).

22. Ad eliminare inconvenienti simili a quelli verificatisi in passato, per erronee segnalazioni fatte dai distretti o dai corpi coi ruolini di marcia mod. n. 720 del catalogo e coi corrispondenti avvisi di arrivo, questo Ministero avverte che dovranno essere esattamente osservate le norme stabilite per la compilazione di tali documenti.

I distretti cioè avranno cura di inscrivere negli indicati ruolini soltanto i militari che risulteranno far parte dei drappelli al momento della loro partenza pei corpi, e rimetteranno ai comandanti dei drappelli stessi unicamente i rispettivi fogli matricolari coi certificati penali, come è prescritto dal § 65 del regolamento per le matricole

I corpi, nel compilare gli avvisi di arrivo, vi indicheranno nominativamente, se ne sarà il caso, quegli individui che, essendo compresi nei ruolini di marcia, non giungessero a destinazione, e per quale motivo

Per gli ammalati provvederanno perchè essi siano visitati da un ufficiale medico, e proposti a rassegna, ove occorra.

23. I distretti, ai quali i militari debbono presentarsi, cureranno che sui detti fogli sia inscritta la variazione relativa alla presentazione, o meno, alle armi.

Nei fogli stessi i distretti avranno cura di inserire anche la variazione di assegnazione.

Nel caso che si presentino per anticipazione militari di 2ª categoria della classe 1893 di cui al n. 2, i distretti di presentazione compileranno o, se del caso, richiederanno subito ai distretti di leva cui appartengono i militari stessi, i relativi fogli matricolari (mod. 59) ed in pari tempo procureranno le altre carte personali riguardanti i loro precedenti in materia penale e politica.

Sui fogli anzidetti, i distretti inscriveranno la seguente variazione:

« Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 2ª categoria della classe 1892. — Circolare n. 266 del 1913. . . . . li . . . . . ».

Anche per costoro vale il principio sancito al seguente n. 32

e cioè che, ove risultino affetti da infermità presunte curabili col tempo, devono essere, agli effetti del rinvio, sottoposti a rassegna.

25. Gli inscritti della leva di mare sulla classe 1892 ammessi giusta il precedente n. 2 a prestare servizio in anticipazione con la presente chiamata, devono essere subito trasferiti nei ruoli dell'esercito, cioè prima del termine in cui siffatto passaggio dovrebbe normalmente effettuarsi, a senso delle vigenti disposizioni.

Tale passaggio sarà effettuato dai distretti, in base ai documenti da richiedere alle competenti capitanerie di porto, non appena avvenuta la presentazione dei detti inscritti marittimi.

Anche per detti inscritti marittimi, dopo avvenuto il loro passaggio nell'esercito, le competenti autorità militari ne completeranno la matricola con le variazioni di presentazione e assegnazione.

Passaporti.

26. In relazione al n. 19 della circolare n. 67 dell'anno 1911, si avvertono i comandanti di distretto militare che il rilascio del *nulla osta* per il passaporto per l'estero ai militari chiamati con la presente circolare è sospeso dalla data del manifesto (2 luglio 1913) fino a che non abbia avuto luogo la presentazione alle armi dei militari chiamati con la presente circolare.

Rinvii e dispense.

27. Le dilazioni, i rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono soltanto quelli rispettivamente indicati ai numeri 5, 6, 7 e 8 del manifesto (allegato 1). I rinvii verranno concessi dai comandi dei distretti militari sulla esibizione di un certificato rilasciato dalle competenti autorità.

28. Si avverte che la dispensa stabilita dalla lettera *b)* del n. 8 sopraindicato non potrà estendersi a coloro che abbiano prestato *meno di quattro mesi* di servizio alle armi.

Per i militari aspiranti al rinvio di cui al n. 6 del manifesto non occorre la visita preventiva di cui al § 527 del regolamento sul reclutamento.

I comandanti di distretto provvederanno perchè per i militari ammessi al rinvio siccome studenti universitari o altievi missionari sia stabilito un apposito mod. 46.

29. Come è detto nel precedente n. 1, i militari che al momento della chiamata risiedessero in comuni colpiti da malattie

infettive (§ 31 dell'istruzione complementare) saranno rinviati ad una successiva chiamata, ove la sospensione si protragga oltre un mese dalla data stabilita per la presentazione.

30. Coloro che fossero stati dispensati perchè emigrati con regolare passaporto, qualora rimpatriassero dopo il 20 luglio p. v. ma entro il primo mese dalla chiamata saranno subito precettati alle armi; trascorso tale periodo di tempo potranno essere lasciati in congedo provvisorio e rinviati alla chiamata della 2ª categoria della classe 1893.

31. Avvertesi, per ogni buon fine, che ai militari chiamati con la presente circolare non sono applicabili le disposizioni del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego approvato con regio decreto 13 aprile 1911, n. 374.

Non sono egualmente applicabili ai militari stessi le disposizioni contenute nei §§ 983 e 986 del regolamento sul reclutamento.

32. I militari di 2ª categoria, che al loro giungere alle armi risultino affetti da infermità presunte sanabili col tempo, saranno rinviati, in seguito a rassegna, alla prima successiva chiamata, ai termini del § 16 n. 2 lett. *d*) del regolamento sulle rassegne. Ai detti militari non sono applicabili le norme prescritte dagli articoli 58 e 60 del testo unico delle leggi sul reclutamento, che regolano il periodo della rivedibilità. Tali norme sono invece applicabili ai militari di 1ª categoria chiamati altra volta alle armi con la 2ª categoria ai termini dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910 n. 362 e che furono rinviati alla presente chiamata.

Dovranno egualmente essere sottoposti a rassegna i militari che risultassero affetti da infermità di carattere transitorio.

Coloro che, durante la permanenza alle armi, venissero giudicati inabili temporaneamente a continuare il servizio, saranno rinviati alla prima successiva chiamata, per riprendere servizio al punto in cui l'hanno interrotto, a meno che abbiano prestato un servizio effettivo di oltre quattro mesi, e che, a giudizio dei comandanti di corpo, abbiano con profitto partecipato all'istruzione, nel qual caso saranno rinviati senz'altro in congedo illimitato.

I militari che fossero riconosciuti inabili in modo permanente saranno proposti per la riforma in rassegna.

Tutti i militari proposti per il licenziamento in sede di rassegna saranno subito licenziati dalle armi con riserva, in attesa della definitiva determinazione dell'ospedale competente, fatta eccezione per quelli per i quali sia prescritta la preventiva osservazione all'ospedale.

Invio ai corpi

33. I militari destinati alla fanteria d. linea saranno inviati ai depositi; quelli destinati ai bersaglieri saranno inviati alla sede dei reggimenti; quelli destinati all'artiglieria da fortezza saranno inviati alla sede dei reggimenti o dei gruppi; quelli assegnati alle varie specialità del genio saranno inviati ai centri indicati nella tabella di assegnazione.

34. L'invio ai corpi speciali, ai reggimenti di fanteria staccati dal proprio deposito ed ai depositi lontani dalla sede del distretto di presentazione sarà effettuato secondo le disposizioni che saranno emanate dal comando del corpo di stato maggiore (*Ufficio trasporti*) fatta eccezione per gli uomini assegnati agli automobilisti d'artiglieria pei quali vale quanto è detto nel precedente n. 18.

Personale per l'accompagnamento.

35. A modificazione del § 24 della Istruzione complementare, si determina che i comandanti di corpo, presi gli opportuni accordi con i comandanti di distretto, facciano arrivare ai distretti il personale per il ricevimento ed accompagnamento del contingente ad essi assegnato soltanto due giorni prima di quello fissato per la partenza del contingente stesso dal distretto.

36. In conseguenza delle disposizioni di cui nel precedente numero, si determina pure che, per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere i militari chiamati e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare comandino temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Militari nati in Francia o nelle colonie francesi.

37 Come per i militari di 1ª categoria, così anche per quelli di 2ª che rispondano a questa chiamata, è necessario che i comandi di corpo provvedano perchè, nel caso siano nati in Francia o nelle colonie francesi, rinuncino alla cittadinanza francese, nel modo prescritto dalla circolare n. 7 del 1895. Occorre infatti evitare che detti militari, omettendo di fare in tempo utile tale rinuncia, divengano cittadini francesi in modo definitivo per effetto delle leggi di quello Stato e che, ritornando in Francia, siano anche colà assoggettati al servizio militare.

Vestizione ed armamento.

38. La vestizione degli uomini assegnati alla fanteria di linea sarà fatta dai depositi dei corpi ai quali saranno stati assegnati, e quella degli uomini assegnati ai corpi speciali dal centro al quale saranno inviati.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento individuali dovranno essere distribuiti nella qualità e misura indicate nello specchio allegato 2.

Onde non essere costretti, come è accaduto nello scorso anno, a dover rinnovare una parte degli oggetti di corredo, con scapito, naturalmente, dell'economia amministrativa, non dovranno distribuirsi agli uomini di 2ª categoria oggetti dell'ultima classe.

L'armamento degli uomini assegnati alla fanteria sarà fatto alle sedi dei reggimenti nel modo stabilito per le reclute di 1ª categoria dei reggimenti di fanteria di linea.

L'armamento degli uomini assegnati ai corpi speciali sarà fatto alla sede dei centri di mobilitazione ai quali saranno avviati.

Licenze.

39. I militari di cui alla presente circolare non potranno, in massima, fruire di brevi licenze durante la loro permanenza alle armi, salvo che per gravi ed eccezionali circostanze di famiglia e per recarsi a sostenere esami sopra studi fatti antecedentemente alla venuta alle armi. In questo ultimo caso, che dovrà dagli interessati essere comprovato con documenti autentici delle competenti autorità scolastiche, le licenze dovranno essere limitate ai giorni strettamente necessari a sostenere gli esami stessi.

Con le stesse norme e negli stessi limiti, i comandanti dei distretti sono autorizzati a concedere una breve licenza ai militari chiamati che alla data del 20 luglio non avessero ancora ultimati gli esami della sessione estiva.

Qualora i militari di cui alla presente circolare venissero a trovarsi nelle condizioni nelle quali i militari di 1ª categoria possono aspirare a licenza straordinaria, facendone domanda, potranno ottenere di essere congedati e rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria per riprendere il proprio servizio nello stesso punto nel quale lo avranno interrotto.

40. In base al n. 64 del regolamento per le licenze, il militare di 1ª categoria sotto le armi che avesse *l'unico* fratello obbligato a rispondere alla chiamata indetta con questa circolare, potrà essere inviato in licenza straordinaria per un mese. Tale licenza non verrà concessa, in analogia al disposto dell'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ai militari che trovansi in Libia o nell'Egeo.

In questo caso, però, e cioè quando appartenga a presidi della Libia o dell'Egeo l'unico fratello del militare obbligato a rispondere alla presente chiamata, questi potrà, a sua domanda, essere rinviato alla chiamata successiva della 2ª categoria.

Delle facoltà di cui sopra dovranno individualmente essere avvertiti i militari che si presenteranno alle armi in occasione della presente chiamata.

Norme amministrative.

41. Gli uomini chiamati vanno, per tutti gli effetti, considerati come effettivi ai corpi nei quali prestano servizio.

Essi saranno compresi nei ruoli documenti insieme con quelli delle classi di 1ª categoria sotto le armi, distinti con la voce: « *Uomini di 2ª categoria chiamati per la prima istruzione* ».

42. I militari di cui si tratta hanno diritto al soldo per tutta la durata della chiamata, o alla indennità di trasferta nei giorni di viaggio e per il giorno di presentazione, a norma del manifesto di chiamata.

Le spese di viaggio occorrenti tanto per la venuta alle armi quanto pel rinvio in congedo e per gli eventuali spostamenti, saranno dai distretti e dai corpi conteggiate, unitamente alle indennità di trasferta, a carico del capitolo del bilancio « *Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati* ».

Istruzione.

43. L'istruzione militare da impartire agli uomini onde trattasi è quella stabilita dal n. 76 del *Regolamento di istruzione* (edizione 1913).

Per l'istruzione degli automobilisti assegnati al centro automobilistico di Palermo valgono le norme date al n. 23 della circolare 237 del c. a.

44. Nel caso di cambio di guarnigione i militari di 2ª categoria saranno trasferiti dal corpo partente a quello subentrante.

45. Per l'acquartieramento degli uomini di cui trattasi provvederanno i comandi di divisione nel modo che riterranno più opportuno, sia nell'interesse della istruzione sia per il migliore alloggiamento dei detti uomini.

Promozioni a caporale.

46. Poichè la chiamata di cui nella presente circolare ha luogo sensibilmente più tardi dell'inizio dei corsi accelerati allievi caporali (circolare n. 184 del corrente anno), l'andamento dei quali perciò verrebbe turbato, non conviene ammettere gli uomini di 2ª categoria nei detti speciali corsi, come venne lasciata facoltà nel 1912 col n. 15 della circolare 252 di quell'anno.

Ma, dato il fatto che col contingente di 2ª categoria sono incorporati nei reggimenti buoni elementi che meritano di coprire a suo tempo il grado di caporale, si lascia in facoltà dei comandi di corpo di designare, i meritevoli a tale grado in modo analogo a quello stabilito dal n. 14 della circolare 99 d. l corrente anno, ma senza fare le relative nomine, a meno che non si tratti di soldati che, all'atto del congedamento, contino già sei mesi di servizio.

Congedamento.

47. Tutti i militari che risponderanno alla presente chiamata verranno congedati dai centri di mobilitazione cui furono assegnati e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi del giorno 20 dicembre p. v.

Coloro che venissero a compiere, prima di tale data, sei mesi di permanenza sotto le armi, computata cumulando ai servizi precedenti quello prestato in dipendenza della presente chiamata, dovranno essere congedati isolatamente in modo che giungano alle loro case entro il giorno in cui verranno a compiere il sesto mese del loro servizio.

Gli uomini stati incorporati nei reggimenti di fanteria di linea che hanno il deposito staccato dalla sede del reggimento, saranno fatti rientrare alla sede del deposito in base agli ordini di movimento che verranno diramati a suo tempo dal comando del corpo di stato maggiore, per essere poi congedati dal deposito stesso.

Tali ordini di movimento comprenderanno anche i militari che furono assegnati ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza e al genio, semprequando essi non si trovino nel luogo ove ha sede il distretto cui si presentarono all'atto della chiamata.

Il movimento dai corpi e dai depositi ai comuni di residenza, cui devono essere rinviati i congedati, verrà, in massima, regolato dai comandi di presidio.

48. Al momento del congedo, i militari stati puniti con prigione di rigore saranno trattenuti altrettanti giorni quanti sono quelli da essi trascorsi complessivamente in dette punizioni nella seconda metà del totale servizio prestato e ciò analogamente a quanto il n. 679 del regolamento di disciplina dispone pei militari di 1ª categoria.

Spirato però il sesto mese di servizio anche essi dovranno essere senz'altro congedati.

49. Per i militari che hanno più di tre mesi di effettiva permanenza alle armi (non computato quindi il tempo eventualmente trascorso in licenza) sarà inserito nell'apposito spazio del foglio di congedo un giudizio sintetico sulla condotta da loro tenuta, avuto presente il disposto del § 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento (varianti del 1907).

50. I comandi di corpo avranno cura che, in occasione del congedamento di cui trattasi, sia eseguito quanto è prescritto dagli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo.

A tutti poi i congedandi dovranno essere fatte le spiegazioni di cui alla circolare riservata, n. 312, del 9 marzo 1912 (Direzione generale leva e truppa) avente per oggetto: « Chiamata alle armi delle classi in congedo col mezzo della cartolina precetto ».

Sistemazione della forza in congedo.

51. Dopo il congedamento, i militari di 2ª categoria che avranno partecipato all'istruzione, dovranno essere trasferiti effettivi, occorrendo, agli enti ai quali devono appartenere, secondo i criteri di massima stabiliti con la circolare n. 37 R. del 20 giugno 1911 (Direzione generale leva e truppa - divisione truppa).

I militari assegnati alle compagnie automobilisti d'artiglieria saranno lasciati in forza, o trasferiti, alla compagnia della specialità che ha, tra i propri distretti di mobilitazione, il distretto di leva cui appartengono i militari.

All'intento di rendere più sollecite le operazioni relative alla sistemazione della forza, le autorità militari, nell'effettuare i congedamenti suaccennati, avranno cura di applicare le disposizioni di cui al comma terzo e seguenti del n 9 della circolare n. 21 del corrente anno.

52. Ai distretti rimarranno in forza i militari che non ricevettero l'istruzione (rinviati, residenti all'estero, mancanti alla chiamata, ecc.).

Rendiconto della chiamata.

53. Non oltre il 31 luglio p. v. i comandanti di distretto comunicheranno direttamente al Ministero (Direzione generale leva e truppa):

a) il numero complessivo dei militari che risposero alla presente chiamata;

b) quanti dei detti militari furono rinviati alle case loro e per quali ragioni;

c) quanti dei militari presentatisi rimasero incorporati

54. Entro il 31 gennaio 1914, i comandanti di corpo d'armata riferiranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) in ordine alle vicende della chiamata e dell'istruzione dei militari ai quali si riferisce la presente circolare e faranno tutte le osservazioni e proposte che riterranno opportune.

Entro lo stesso periodo di tempo, i comandanti di distretto militare trasmetteranno direttamente al Ministero (Direzione générale leva e truppa) un rendiconto numerico del risultato della chiamata, conforme all'allegato n. 3 della presente circolare.

Non più tardi del 10 gennaio 1914, i distretti militari trasmetteranno al Ministero un prospetto numerico a parte dei militari chiamati con la presente circolare effettivamente denunziati all'avvocato fiscale militare il 31 dicembre 1914, quali mancanti senza giustificato motivo, distinti secondo le categorie e le loro classi di leva, in conformità dello allegato n. 5.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari di 2ª categoria.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per il giorno 20 luglio p. v. per un periodo di 5 mesi:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1892;

b) gli inscritti della leva di mare sulla classe 1891 stati assegnati o trasferiti nella 2ª categoria e quindi passati nel R. esercito.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche i militari di 2ª categoria delle leve di terra e di mare sulle classi anteriori a quella del 1892, che non hanno ancora ricevuto l'istruzione, e che alla data del presente manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che negli anni scorsi vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati, nonchè i militari di 2ª categoria non chiamati lo scorso anno per ragioni sanitarie.

Analogamente dovranno rispondere alla detta chiamata i militari di 1ª categoria della classe 1890, lasciati in licenza straordinaria, che dovevano prendere parte alla chiamata della 2ª categoria dello scorso anno e che per qualsiasi motivo non hanno ancora ricevuto l'istruzione.

2. Possono essere ammessi a prendere parte all'istruzione militare, insieme con gli uomini indicati nel numero precedente, gli inscritti della leva di terra in corso sulla classe 1893 stati arruolati in 2ª categoria e gli inscritti della leva di mare sulla classe 1892 già assegnati alla categoria stessa, nonchè quelli trasferitivi di classi precedenti di cui le assegnazioni o i trasferimenti siano definitivi per essere avvenuti in base all'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

A tal uopo occorre che i detti inscritti si presentino nel giorno stabilito al sindaco del comune di residenza o al comando del distretto nella cui giurisdizione si trovano, muniti del loro congedo provvisorio di 2ª categoria.

3. Quelli dei militari chiamati che si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio di congedo, nelle ore antimeridiane del 20 luglio p. v.

Tutti gli altri si presenteranno, muniti del foglio di congedo, o di foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello, al sindaco del comune in cui risiedono, nelle ore antimeridiane dello stesso giorno 20 luglio, per essere riuniti in drappelli ed avviati a questo comando.

Avvertesi che i militari che non appartengono a questo distretto saranno, in massima, assegnati ad un corpo da designarsi dal distretto di leva, ove non comprovino con apposito certificato del sindaco che fin dal 1° giugno 1913 essi risiedevano nella giurisdizione di questo comando.

4. Coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci muniti delle richieste modello *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè di un documento di identificazione personale qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

5. Da questo comando saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) coloro che comprovino, con regolare certificato di morte, di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi;

b) coloro che abbiano *l'unico* fratello alle armi nelle truppe distaccate in Libia o nell'Egeo;

c) coloro che abbiano presentato domanda di ammissione all'accademia e alla scuola militare;

d) gli studenti delle università o degli istituti superiori e gli allievi missionari che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi numeri 6 e 7;

e) i militari che presentino domanda di passaggio alla 3ª categoria, osservato però, quanto all'attendibilità di tale domanda, le prescrizioni di cui al § 798 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763;

f) i militari i quali al momento delle chiamata siano detenuti o si trovino a domicilio coatto.

In via eccezionale potranno, inoltre, ottenere il rinvio di cui sopra quei militari che, non più tardi del 14 luglio, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive di mezzi di sussistenza. Il comandante del distretto di leva sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo

non potranno eccedere la proporzione del 4 % sul numero complessivo degli uomini effettivamente chiamati alle armi. Di questo eccezionale rinvio non potranno usufruire i militari di classi anteriori che furono rinviati alla presente chiamata per qualsiasi ragione.

6. I militari chiamati alla istruzione col presente manifesto, qualora comprovino di essere studenti di università o degli istituti superiori enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento, potranno ottenere il rinvio di cui nel precedente numero (salvo la facoltà di chiedere negli anni successivi con nuova domanda in carta da bollo, ulteriori rinvii sino al compimento degli studi, ma non oltre il 26° anno di età), facendone domanda ai comandanti dei distretti, non più tardi del 14 luglio p. v.

Tale domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo di lira una e presentata al distretto di leva od a quello di residenza (spettando in tale caso a questo ultimo di fare le comunicazioni al distretto di leva) dovrà essere corredata del foglio di congedo illimitato e del certificato di studio comprovante che l'aspirante ha frequentato durante l'anno accademico 1912-13, il corso dell'università o dell'istituto superiore a cui è ascritto, ovvero, qualora l'aspirante sia laureando, che debba sostenere esami nella sessione di autunno.

L'aspirante al ritardo del servizio dovrà inoltre comprovare, mediante esibizione del relativo libretto, di aver frequentato il tiro a segno e di avervi conseguito la prescritta idoneità. In via eccezionale sarà rinviato anche colui che dimostri di aver preso solo iscrizione ad una società di tiro a segno, purchè si obblighi a partecipare alle lezioni nel periodo autunnale del corrente anno ovvero in quello primaverile del 1914 per conseguirvi la voluta idoneità, senza di che non potrebbe essere ammesso ad ulteriori rinvii.

Naturalmente resta esonerato da tale obbligo chi presenti una dichiarazione del sindaco del comune di residenza dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni.

7. Potranno ottenere il rinvio stabilito dal precedente numero anche i militari, i quali comprovino di essere allievi interni in istituti del Regno riconosciuti come preparatori per le missioni.

Si avverte che per i militari i quali ottenessero eventualmente il rinvio dopo la loro presentazione alle armi, non si terrà alcun conto, nella successiva chiamata per istruzione, dei giorni di servizio prestati.

8. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero con regolare passaporto rilasciato avanti la data del presente manifesto;

b) coloro che hanno già prestato in qualsiasi posizione non meno

di quattro mesi di servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza;

c) gli inscritti in servizio nella R. guardia di finanza, e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

9. La frequenza del tiro a segno per un biennio, anche riportandone l'idoneità, non dà diritto alla dispensa da questa chiamata.

10 Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non presentata e rimarrà quindi senza risposta qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio prodotta all'infuori dei casi specificati nel presente manifesto.

11. Gli uomini chiamati che si trovano nel comune sede di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stesso, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, appena giunti al distretto, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio.

A questi uomini non sarà però corrisposta la detta indennità per il giorno della presentazione, qualora, pur avendo la possibilità di arrivare al distretto nelle ore antimeridiane del 20 luglio, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I militari chiamati che per recarsi dal comune al distretto, abbiano da viaggiare in ferrovia, tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

Coloro che provengano da un comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento), munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del distretto e riceveranno perciò per il giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, senza alcun rimborso per spese di viaggio.

12. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità mediante certificato medico confermato dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena guariti.

Protraendosi la malattia, il suddetto certificato dovrà essere rinnovato allo scadere del 10°, del 20° e del 30° giorno da quello stabilito per la presentazione e qualora l'infermità persista oltre il 30° giorno anzidetto tali militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2ª categoria.

13. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non

si presenteranno nel giorno stabilito, saranno puniti disciplinarmente, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

Tutti poi i ritardatari saranno trattenuti sotto le armi altrettanti giorni in più per quanti furono quelli del ritardo.

14. Il rilascio del *nulla osta* per il passaporto pei militari chiamati all'istruzione col presente manifesto che intendono recarsi all'estero, è sospeso da oggi fino a che non abbia avuto luogo la presentazione alle armi dei militari chiamati col presente manifesto.

15. I militari chiamati che aspirino a prestare servizio negli automobilisti, dovranno farne domanda al comando di questo distretto all'atto in cui si presenteranno, corredandola dei certificati comprovanti i loro requisiti di studio e professionali.

16. Si avvertono i militari chiamati che ove intendano continuare a far uso per servizio militare delle calzature di loro proprietà, dovranno dichiararlo al loro presentarsi alle armi e potranno essere a ciò autorizzati, sempre quando le calzature stesse siano giudicate adatte al servizio militare ed in condizioni tali da garantire una durata utile di servizio di almeno tre mesi senza bisogno di riparazioni.

In tal caso l'importo delle calzature sarà loro rimborsato in base ad un prezzo d'estimo stabilito da apposita commissione, nella misura seguente:

Scarpe con gambaletto nuove od in ottimo stato. . . . L. 12

Scarpe senza gambaletto (da portarsi con uose) nuove, od in ottimo stato. . . . . » 10

Le stesse calzature già usate e non più in ottime condizioni, ma che diano garanzia di una durata minima utile di tre mesi, se con gambaletto. . . . . » 8

se senza gambaletto . . . . . » 6

Potrà pure essere consentito l'uso dei seguenti oggetti, in sostituzione dei corrispondenti di modello regolamentare: camicie, corregge per pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti, portati dai militari presentandosi alle armi, sempre quando essi ne facciano richiesta.

Per questi oggetti però non si avrà diritto a rimborso di sorta.

17. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini chiamati all'istruzione, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

. . . . addì 2 luglio 1913.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai militari chiamati.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità da distribuire dai corpi che hanno in uso	
	l'uniforme grigio verde	la vecchia uniforme
Asciugatoi	2	2
Berretti di panno grigio verde (con fregio)	1	—
Chepì o berretti di panno turchino (con fregio)	—	1
Berretti di panno per fatica (con fregio)	—	1
Berretti di tela per fatica (con fregio)	1	—
Berretti (fetz) con fiocco	1	1
Borracce con coreggia o borracce complete (modello 1907)	—	1
Borracce con cinghie di tessuto (mod. 1907)	1	—
Borse complete per pulizia	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela	1	1
Cappotto con mostrine	—	1
Coperture di tela (con fregio)	1	1
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte di tela per collo	2	2
Cucchiai di ferro	1	1
Fasce di lana	1	1
Fazzoletti	2	2
Gavette piccole	1	1
Ginocchielli	1	1
Giubbe di panno grigio verde (con mostrine e stellette)	1	—
Giubbe di panno turchino con mostrine e stellette	—	1
Giubbe di tela (con stellette)	1	1
Mutande di tela	2	2
Paletti per teli da tenda	2	2

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità da distribuirsi dai corpi che hanno in uso	
	l'uniforme grigio verde	la vecchia uniforme
Pantaloni di panno bigio	—	1
Pantaloni di panno grigio verde	1	—
Pantaloni di panno turchino (pei bersaglieri, artiglieria e genio)	—	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2
Panciotti di panno grigio verde	1	—
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Piastrini di riconoscimento	1	1
Sacchetti per galletta da una razione	2	2
Scarpe rinforzate (paia)	—	2
Sottopiedi per uose (con 4 bottoni gemelli) (paia)	—	1
Stivaletti per gambaletto per militari delle armi a piedi (paia)	2	—
Tasche per pane con coreggia	—	1
Tasche di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	—
Tazze di lamiera	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	—	2
Zaini a pelo o zaino di tela impermeabile marrone	—	1
Zaini da bersaglieri o zaini di tela impermeabile (modello 1907)	—	1
Zaini di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	—
Libretti personali (mod. 339-A)	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta	(*)	(*)

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 148 del libro secondo (in bozze di stampa) della *Istruzione per i servizi del commissariato militare*.

Ad ogni tre militari saranno distribuite una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

AVVERTENZE.

1° I corpi che distribuiranno chepi dovranno distribuire anche le relative trecce di lana rossa.

2° I fregi per copricapi e le mostrine da applicare sui baveri dei cappotti e delle giubbe di panno grigio-verde saranno quelli in uso per i corpi presso i quali gli uomini chiamati riceveranno la istruzione.

3° Ai militari chiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia e la mantellina qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

4° Verranno somministrati essenzialmente, e sin dove sia possibile, oggetti di corredo usati purchè in condizioni tali da non richiedere sostituzioni durante il periodo di permanenza alle armi dei militari. Le scarpe rinforzate dovranno essere accuratamente bagnate ed unte con vasellina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901; agli stivaletti con gambaletto verrà usato lo stesso trattamento che si applica a quelli in distribuzione agli uomini sotto le armi.

5° Potrà essere consentito ai militari chiamati, ove lo chiedano, l'uso dei seguenti oggetti di loro proprietà: camicie, corregge da pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti, senza però che ciò dia diritto a rimborso di sorta e sempre quando gli anzidetti oggetti siano in buono stato e rispondano alle necessità del servizio militare.

Sarà invece rimborsato a prezzo d'estimo e nella misura sotto indicata l'importo delle calzature di proprietà dei militari chiamati che desiderino continuare a farne uso per servizio militare, sempre quando tali calzature siano adatte al servizio stesso ed in condizioni tali, da garantire una durata utile di servizio di almeno tre mesi, senza bisogno di riparazioni.

Le calzature e gli altri oggetti così lasciati ai loro proprietari dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

Ad ognuno dei militari autorizzati a servirsi di scarpe senza gambaletto, dovrà essere distribuito un paio di uose.

L'importo delle calzature da rimborsarsi ai proprietari sarà stabilito da apposita commissione nella seguente misura:

Scarpe con gambaletto nuove od in ottimo stato . . . . L. 12

Scarpe senza gambaletto (da portarsi con uose) nuove od in ottimo stato . . . . . » 10

Le stesse calzature già usate e non più in ottime condizioni, ma che diano garanzia di una durata minima utile di tre mesi,

se con gambaletto . . . . . L. 8

senza gambaletto . . . . . » 6

Si avverte però che qualora prima dei tre mesi di presunta durata delle calzature si rendessero necessarie riparazioni, l'importo di esse dovrà essere posto a carico dei proprietari delle calzature stesse, che ne ottennero il rimborso, limitando l'addebito ad un terzo se le riparazioni si resero necessarie nel terzo mese e ad una metà se si resero necessarie nel secondo mese di uso militare.

6° In analogia a quanto praticasi pei richiamati alle armi per istruzione e sempre quando le condizioni dei locali lo consentano, gli oggetti di vestiario da borghese di cui gli individui non abbiano a far uso colla divisa militare saranno ritirati dalle compagnie e da queste custoditi formandone piccoli involti con sopra il nome del proprietario, per essere poi restituiti all'atto dell'invio in congedo, ritirando i capi di corredo militare.

I comandanti delle compagnie provvederanno a che tali oggetti di vestiario borghese prima di essere depositati siano fatti ripulire dagli uomini cui appartengono.

ALLEGATO N. 3

Comando del distretto militare di . . . . .

RENDICONTO *della chiamata alle armi indetta nell'anno 1913 per gli uomini di 2ª categoria e per gli altri militari tenuti a compiere con detti uomini la loro istruzione*

		UOMINI DI 2ª CATEGORIA				Uomini di 1ª categoria della classe 1890 lasciati in licenza straordinaria
		della leva di terra sulla classe 1892	della leva di mare sulla classe 1891	provenienti da classi della leva di terra anteriori alla classe 1892 e della leva di mare anteriore alla classe 1891	venuti alle armi per anticipazione	
Non presentatisi	Dispensati dalla chiamata	ammalati				
		detenuti				
		per morte dei genitori o della moglie				
		studenti				
		appartenenti a comuni infetti				
		per ragioni di famiglia				
		residenti all'estero				
		arruolati nelle guardie di città, di finanza ed agenti di custodia				
		avevano già prestato quattro mesi di servizio				
	Rinviati ad altra chiamata					
	Morti					
	Passati alla 1ª o alla 3ª categ.					
	Mancanti (1)					
Presentatisi	Non ricevettero l'istruzione	riformati in seguito a rassegna				
		rinviati in seguito a rassegna				
		morti dopo l'arrivo al corpo				
	Ricevettero l'istruzione	in fanteria				
		nei bersaglieri				
		in artiglieria				
		nel genio				
		negli automobilisti di artiglieria				
	Totali	(2)				

. . . . . *li gennaio 1914.* *Visto:* IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

(1) Vedi susseguente apposito prospetto contenuto nell'allegato n. 5.

ALLEGATO N. 4

ISTRUZIONE

per l'esame degli uomini dichiaratisi abili a condurre automobili e sprovvisti di regolare patente.

L'ufficiale automobilista incaricato di esaminare i detti uomini deve seguire le seguenti norme:

1. Esaminare i documenti giustificativi che essi presentano;

2. Sottoporre ogni individuo ad un interrogatorio sull'automobile, senza addentrarsi nei minuti particolari di questa macchina, ma limitandosi a farne nominare le parti, a domandare quali organi si lubrificano e s'ingrassano, quali sono le operazioni che si fanno per mettere in marcia una macchina; ed altre simili domande che si riferiscono più specialmente alla pratica automobilistica;

3. Quindi, servendosi di una macchina, ad esempio un autocarro del presidio, in apposita spaziosa località, come un cortile, e sorvegliando attentamente le operazioni che l'individuo compie, fa fare praticamente ad esso una decina di metri di marcia. Questo breve esame pratico è sufficiente per comprendere se effettivamente l'individuo ha qualche pratica di automobili;

4. Perchè l'individuo sia dichiarato idoneo al servizio automobilistico non è necessario sia un ottimo o buon conduttore, ma è sufficiente ch'esso abbia un discreta conoscenza della macchina, poichè esso riceverà poi durante il suo servizio l'istruzione pratica necessaria per metterlo in grado di condurre autocarri incolonnati;

5. Resta vietato agli ufficiali di sottoporre gl'individui a prove pratiche di maggior importanza, allo scopo di evitare possibili guasti alla macchina;

6. Qualora qualche individuo dimostrasse di essere conduttore di macchine elettriche, o di macchine a vapore locomobili, si ammetterà egualmente nella categoria dei conduttori di automobili.

ALLEGATO N. 5

Comando del distretto militare di . . . .

PROSPETTO *numerico dei militari chiamati alle armi con la 2ª categoria della classe 1892* effettivamente *denunziati all'avvocato fiscale militare il 31 dicembre 1913 quali mancanti senza giustificato motivo.*

Indicazione della classe chiamata	Numero dei mancanti senza giustificato motivo	Morti	Giustificarono di trovarsi all'estero	In carcere o a domicilio coatto	Residenti in comuni infetti	Costituitisi durante il periodo d'istruzione	Dati erroneamente mancanti			Totale delle colonne 3-4-5-6-7-8-9-10-11	Restano i mancanti denunziati all'avvocato fiscale militare (deduzione della col. 12 dalla 2ª)	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Totali . . .													

N . . . . di protocollo

Al Ministero della Guerra
Direzione generale leva e truppa - Divis. 2ª leva

. . . . . *gennaio 1914.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO